



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

23

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

Che comprende

TUTTE LE DOTTRINE POSITIVE ED I CASI PRATICI
DELLA TEOLOGIA MORALE

COMPILATO DA UNA SOCIETÀ DI TEOLOGI

Sulle celebri Opere

DI SAN TOMMASO, S. ANTONINO, CARDINALE GAETANO, PADRE CONCINA,
LAMBERTINI, SCARPAZZA, PATUZZI, PONTAS, ANTOINE, SANCHEZ,
SUAREZ, PIRHING, EC. EC.

E DIRETTO DA

MONSIEG. CAN. D.^R LUIGI MONTAN

IMP. REG. CENSORE, EC. EC.

TOMO VIGESIMOSECONDO

VENEZIA

NELL' I. R. PRIVILEGIATO STAB. NAZIONALE
DI GIUSEPPE ANTONELLI ED.

1847



SUPPLEMENTO

A L

DIZIONARIO TEORICO-PRATICO

DI

CASISTICA MORALE, EC., EC.,

5

1844

LIBRI

Tutti quelli che per sacri e canonici i Libri del vecchio e nuovo Testamento enumerati dal Concilio Tridentino, nella *sess. 4, Decret. de Libr. canonicis*, non ritengono, con tutte le loro parti, siccome si accostumarono di leggerli nella Chiesa cattolica, e ritrovansi nell'antica vulgata latina, sono scomunicati; *Concil. Trident., loc. cit.*

Niuno può stampare o fare stampare i Libri che trattano di cose sacre senza nome di autore, e nemmeno venderli o ritenerli, se prima non sono esaminati ed approvati dall' Ordinario, sotto pena di scomunica, ed anche pecuniaria, secondo il Canone contenuto nel Concilio Lateranese, *sess. 10, de Impressione Libror. sacror. sub Leone X*, rinnovata dal Concilio Tridentino, *cit. sess., in Dcret. de editione et usu sacrorum Librorum*.

Quegli che comunica o divulga simili Libri senza che sieno stati esaminati ed approvati soggiacciono alle medesime pene degli stampatori; e quelli che li tengono o li leggono, se non manifestano gli autori, si ritengono essi per tali. Così espressamente dichiarò il Concilio Tridentino, *loc. cit.*

L'approvazione dei Libri devesi dare in iscritto, e perciò devesi ritrovare nel frontespizio del Libro, o scritto o stampato, onde apparisca autentica; e tanto l'approvazione, quanto l'esame devesi fare gratuitamente, come espressamente ordinò il Concilio Tridentino, *loc. cit.*

I Libri non si possono stampare senza il nome del loro autore, o di un qualche collegio, come dichiarò il Concilio Tridentino, *l. c.*, e l'istruzione di Clemente VIII intorno alla impressione dei Libri, al §. 1, dove espressamente si legge: «*Nullus Liber imposterum excudatur, qui non in fronte nomen, cognomen et patriam praeferat auctoris. Quod si de auctore non constet, aut ob justam aliquam causam, tacito ejus nomine, Episcopo et inquisitori Liber edi posse videatur, nomen*

illius pro nomine auctoris describatur, qui Librum examinaverit atque approbaverit. In iis vero generibus Librorum, qui ex variorum scriptorum dictis, aut exemplis, aut vocibus compilari solent, is qui laborem colligendi et compilandi susceperit, pro authore habeatur. »

In Roma non si possono stampare simili Libri senza licenza del Cardinale vicario del Papa e del maestro del sacro palazzo, secondo la Costituzione di Leone X che incomincia *Inter sollicitudines*; e come si ha ancora dal Concilio Lateranese V, *sess. 10, Costit. 3*. Fuori di Roma dev'no essere licenziati dall' Ordinario e dagl' Inquisitori, conforme alla Costituzione suddetta, al sopraccitato Concilio, ed al Concilio anche di Trento, *sess. 4, in decreto de editione et usu sacrorum Librorum*.

I librai poi che stampano questi Libri senza la sopraddetta licenza incorrono nella pena della scomunica, e della perdita dei Libri, ed anche in una multa pecuniaria, in uniformità alla suddetta Costituzione e Concilio.

I Libri di quegli autori che trovansi nello Stato ecclesiastico non possono essere stampati senza la licenza del Cardinal vicario del Papa, e del maestro del sacro palazzo, e fuori senza licenza degl' Inquisitori, altrimenti sono tostamente proibiti, e dallo stampatore s' incorrono le altre pene, secondo l'ordinazione di Urbano VIII, nella Costituzione 50 che incomincia *Sanctissimus*.

I Libri che trattano delle grazie, dei miracoli, dei benefizii che si dicono ricevuti da taluno morto in odore di santità, non canonizzato però, nè beatificato dalla Sede Apostolica, non si possono stampare senza licenza della Sede Apostolica, come ordina Urbano VIII, nella citata Costituzione.

Non si possono vendere Libri senza nome di stampatore e di luogo, altrimenti sono soggetti alla confisca, secondo il Concilio Maguntino VI, *cap. 99*; ed il Concilio Coloniense II, *part. 12, cap. 9*.

Ora concisamente riferiremo le varie Costituzioni che furono emanate sopra questo punto.

1568, 4 novembris. *Universis et singulis personis ecclesiasticis secularibus et regularibus mandatur, ne ex bibliothecis ordinis S. Francisci aut earum aliqua Librum aliquem, aut quinternum furto subtrahere*

quoquo modo praesumant, sub poenis excommunicationis, cujus absolutionem Romano Pontifici (excepto mortis articulo) reservat S. Pius V, in Constitut. quae incipit *Cum sicut accepimus*, apud Flavium Cherubin. in *Compend. Bullar.*, tom. 2, pag. mihi 129, et refert etiam Roderic., in *Collect. privilegior. regular.*, tom. 2, Bulla 17.

1587 3 octobris. Minister, ac commissarius generalis, ministri provinciales, commissarii, guardiani, ceterique fratres minores de observantia S. Francisci, aliaeque omnes personae ecclesiasticae saeculares et regulares nullo praetextu audeant per se, vel alios amovere, vel amoveri facere de bibliothecis dicti ordinis Libros ibidem existentes, quinterna, folia, nec res aliquas, sub excommunicationis latae sententiae poena (reservata Papae absolutione) ipso facto incurrenda, neque consulere, vel alicui auxilium praestare praesumant, sub eadem poena, nec non privationis vocis activae et passivae, ac inhabilitatis perpetuae ad quaelibet officia dictae religionis obtinenda; monasteriorum guardiani munus guardianatus non assumant, nisi prius in praesentia discretorum loci, in quo fuerit aliqua bibliotheca, subscripserit cum dictis discretis inventarium dictorum Librorum, quod erit etiam a quolibet ministro provinciali, et dictae provinciae commissario singulis annis revidendum: si praedicta non fuerint facta, guardianus et minister, ac commissarius sint statim privati, et inhabiles ad quaevis officia. Sixtus V, apud Cherubin., in *Bull. Rom.*, tom. 2, Constitut. 67, quae incipit *Cum sicut*.

1593 29 maji. Amoventes, et subtrahentes ex bibliothecis ordinis fratrum Beatae Mariae de monte Carmelo Libros, et monumenta, sive impressa, sive manuscripta, excommunicationis sententiae ipso facto incurrendae (a qua ab alio, quam a Romano Pontifice, nisi in mortis articulo, absolvi non possint) subjacent. Clemens VIII, apud Cherubin., in *Bullar. Rom.*, tom. 3, Constit. 24, quae incipit *Quae ad tuenda*, §. 1.

1621 13 februarii. Interdicitur, et prohibetur, ne de cetero quisquam quosvis Libros, vel quinterna, aut folia sive manuscripta, sive impressa, bibliothecae Genuensi ordinis fratrum minimorum S. Francisci de Paula assignata, et assignanda quovis quaesito colore audeat ex dicta bibliotheca extrahere, vel praesumat permittere ut extrahantur, vel removeantur sub excommunicationis ac privationis vocis activae et passivae poenis per contrafacientes incurrendis. Urbanus VIII, apud Cerubin., in *Bullar.*

Rom., tom. 5, *Constit.* 44, quae incipit *Conservationi*, et refert etiam *Peyrin.*, de *privil. Regul.*, tom. 2, *Const.* 4 ejusdem *Pontif.*, p. 1278.

1626 25 martii. Nemo de cetero quavis auctoritate fungens *Libros*, vel *quinterna*, seu *folia*, sive *impressa*, sive *manuscripta*, *bibliothecis* domorum *regularium ordinis fratrum praedicatorum* hactenus donata, seu assignata, et in posterum donanda, seu assignanda, ex *eisdem bibliothecis* extrahere, seu ut extrahantur *permittere*, aut *consentire* sub quovis *praetextu* audeat, seu *praesumat* sub *excommunicationis*, nec non *privationis* *vocis activae et passivae* per *contrafacientes* eo ipso *incurrendis* *poenis* prout *interdicit et prohibet Urbanus VIII*, apud *Cherubin.*, in *Bullar. Rom.*, tom. 4, *Constit.* 55, quae incipit *Cum sicut accepimus*.

1628 31 octobris. *Vicarius generalis*, et *fratres minimi* pro tempore *existentes collegii S. Francisci de Paula ad montes in Alma Urbe*, et *aliae personae* quaecumque tam *saeculares*, quam *regulares* *nullas reliquias*, nec *Libros*, seu *volumina*, et *scripta* ab *ecclesia*, et *bibliotheca dicti collegii* ullo modo *amovere*, *transportare*, *distribuere*, seu *mutuo dare* audeant, seu *praesumant*. *Urbanus VIII*, apud *Cherubin.*, in *Bullar. Rom.*, tom. 4, *Constit.* 95, quae incipit *Justis et honestis*.

1637 13 octobris. Nemo *Libros*, aut *quinterna*, vel *folia*, sive *impressa*, sive *manuscripta*, *bibliothecis*, aut *paramentu et ornamenta* quaecumque *ecclesiis fratrum minorum S. Francisci de observantia recollectorum provinciae granatensis* donata, vel donanda audeat, vel *praesumat* ex *dictis bibliothecis*, et *ecclesiis* respective *extrahere*, seu *quibusvis aliis ecclesiis*, et *monasteriis*, ac *locis piis*, aut *personis* *commodare*, sive ut *extrahantur*, seu *commodentur* *permittere*. Et hoc sub *excommunicationis*, ac *privationis* *vocis activae et passivae* *poenis* per *contrafacientes* *incurrendis* *intendit ac prohibet Urbanus VIII*, in *Bullar. Rom.*, tom. 5, *Constitut.* 235, quae incipit *Conservationi*.

1638 20 julii. *Interdicitur*, et *prohibetur* sub *excommunicationis*, ac *privationis* *vocis activae et passivae* *poenis* per *contrafacientes* *incurrendis*, ne de cetero *quisquam Libros*, vel *quinterna*, aut *folia* sive *impressa*, sive *manuscripta* ex *bibliothecis fratrum ordinis minorum S. Francisci capucinorum* *extrahere*, sive ut *extrahantur* *permittere* audeant, seu *praesumant*, *provincialibus* tamen, et *diffinitoribus* *dicti ordinis* *conjunctim procedentibus* *permittitur*, ut per *eorum syndicos* possint *Libros*

inutiles cum aliis utilibus commutare ; superioribus vero singularum hujusmodi domorum conceditur, ut dictos Libros valeant extrahere pro usu praedicatorum ordinis: ac fratribus facultas tribuitur illos ad suas cellas deferendi, relictis tamen in bibliotheca nominibus suis et Librorum. Postquam autem dicti praedicatores, et fratres illis usi fuerint, illico ad bibliothecas sub eisdem poenis reportent. Urbanus VIII, in Bull. Rom., tom. 5, Constit. 249, quae incipit Conservationi.

1642 25 martii. *Nullus ex religiosis discalceatis ordinis Beatæ Mariae de monte Carmelo Congregationis Hispaniae audeat, vel praesumat ex bibliothecis domorum regularium hujusmodi ordinis Libros, vel quinterna, aut folia impressa, sive manuscripta extrahere, seu commodare, aut donare, sub excommunicationis majoris poena, etiam a quovis saeculari vel alterius religionis, seu Congregationis regulari, qui praedicta extraherit vel utenda acceperit, aut sibi retinuerit, ipso facto incurrenda. Urbanus VIII, in Bullar. Rom., tom. 5, Constit. 502, quae incipit Conservationi.*

1643 6 februarii. *Interdicitur, et prohibetur, ne de cetero quisquam Libros, vel quinterna, aut folia sive impressa, sive manuscripta sub quovis praetextu e bibliothecis, et domibus regularibus fratrum ordinis eremitarum S. Augustini discalceatorum extrahere, seu asportare, aut ut extrahantur, seu asportentur permittere sub excommunicationis, ac privationis vocis activae et passivae poenis per contrasfacientes eo ipso incurrendis, audeat, seu praesumat. Urbanus VIII, in Bullar. Rom., tom. 5, Constit. 319, quae incipit Conservationi.*

1643 23 decemb. *Nullus sive generalis sive provincialis minister, aut alius quivis superior ordinis minorum S. Francisci recollectorum et sacristiis et bibliothecis conventuum eorumdem fratrum recollectorum de provincia granatensi audeat, vel praesumat ulla paramenta, et ornamenta ecclesiastica, aut Libros, vel quinterna, vel folia amovere, aut cuiquam commodare in virtute sanctae obedientiae, etc., prout prohibet Urbanus VIII, in Bull. Rom., t. 5, Const. 352, quae incipit In his quae.*

1651 27 julii. *Interdicitur, et prohibetur, ne de cetero quisquam Libros, quinterna, folia, aut scripturas, tam impressa, quam manuscripta, bibliothecis domorum fratrum ordinis minorum S. Francisci de observantia reformatorum donata, vel donanda, quibusvis personis commodare,*

aut sub quovis quaesito colore e dictis bibliothecis, seu earum aliqua extrahere, et asportare, seu ut commodentur, vel extrahantur, et asportentur permittere, aut consentire praesumat, sub excommunicationis latae sententiae (reservata Papae absolutione) ac privationis vocis activae et passivae poenis per contrafacientes eo ipso incurrendis. Permittitur tamen dictarum domorum fratribus verbum Dei praedicantibus, et studiis operam navantibus Libros, quinternas et folia hujusmodi e dictis bibliothecis extrahere, et illis in eorum cellulis tantum uti, sed finito usu hujusmodi, illos seu illa ad dictas bibliothecas respective sub eisdem poenis referre teneantur. Innocentius X, in Bullar. Rom., tom. 5, Constit. 47, quae incipit Conservationi.

1656 3 julii. Sub excommunicationis latae sententiae, ac privationis vocis activae et passivae poenis per contrafacientes eo ipso incurrendis interdicitur, et prohibetur, ne de cetero quisquam Libros, aut scripturas, seu quinternas, vel folia tam impressa quam manuscripta bibliothecis fratrum ordinis minorum S. Francisci capucinatorum donata, vel donanda quibusvis personis (praeterquam fratribus dicti ordinis, qui quidem Libros a bibliothecis hujusmodi respective de superioris, seu bibliothecarii pro tempore existentis licentia extrahere, et eis pro communi conventuum hujusmodi et particulari fratrum dicti ordinis usu in suis cellulis, fratribus quoque ejusdem ordinis verbum Dei praedicantibus, qui etiam extra suos conventus uti possint, sed finito usu hujusmodi ad dictas bibliothecas respective sub praedictis poenis subito reportare omnino debeant) commodare, aut sub quovis quaesito colore a dictis bibliothecis extrahere et asportare, seu ut commodentur, aut extrahantur et asportentur permittere, aut consentire audeat, seu praesumat. Alexander VII, in Bullar. Rom., tom. 5, Constit. 21, quae incipit Conservationi.

1657 2 octobris. Universis, et singulis personis ecclesiasticis, tam saecularibus, quam regularibus, ac etiam laicis interdicitur, et prohibetur, ne sub quovis praetextu per se, vel alios e bibliotheca S. Martini de Senis ordinis eremitarum S. Augustini Libros sive typis editos, sive manuscriptos, nec non picturas, et antiquitates extrahere, seu extrahi facere, vel ut extrahantur permittere audeant, seu praesumant, sub excommunicationis latae sententiae (reservata Papae absolutione) et insuper quoad

regulares etiam privationis vocis activae et passivae eo ipso incurrendae. Alexander VII, in Bullar. Rom., tom. 5, Constit. 45, quae incipit Cum sicut.

1658 24 septembris. *Interdicitur, et prohibetur sub excommunicationis latae sententiae, ac privationis vocis activae, et passivae poenis per contrasfacientes eo ipso incurrendis, ac quisquam Libros, quinternas, folia, scripturas publicas et privatas, indulta, privilegia, tam impressa, quam manuscripta, ex archiviis, et conventibus, ac bibliothecis canonicorum regularium Congregationis S. Augustini in regno Portugalliae existentibus extrahere, aut aliis commodare audeat, seu praesumat. Alexander VII, in Bullar. Rom., tom. 5, Constit. 56, quae incipit Conservationi.*

1708 21 novembris. *Interdicitur, et prohibetur, ne quisquam extrahat quomodolibet Libros, chartas, et mobilia quaecumque ex bibliotheca monasterii SS. Fabiani et Sebastiani extra muros urbis sub poena excommunicationis latae sententiae Papae reservatae, et quoad regulares etiam privationis vocis activae et passivae. Clemens XI, Constitut. incipient. Cum sicut dilectus.*

1713 19 maji. *Interdicitur, et prohibetur sub poena excommunicationis latae sententiae Papae reservatae et quoad regulares etiam privationis vocis activae et passivae, ne quisquam extrahat Libros, et quinternas bibliothecae conventus S. Mariae Majoris Tyburis ordinis fratrum minorum de observantia S. Francisci extra ipsum conventum absque auctoritate apostolica. Clemens XI, Constit. incipient. Cum sicut dilecti.*

1720 12 julii. *Interdicitur, et prohibetur sub poena excommunicationis latae sententiae Papae reservatae, et quo ad regulares etiam privationis vocis activae et passivae eo ipso absque alia declaratione incurrenda, ne quisquam praesumat extrahere, vel asportare Libros et scripturas ex publica bibliotheca nuper a Sanctitate Sua in conventu fratrum ordinis Minorum S. Francisci conventualium nuncupatorum civitatis Urbinatensis instituta. Clemens XI, Constit. incipient. Cum nos.*

LIBRI PROIBITI

OVVERO

DI RIPROVATA LEZIONE.



Parlando noi dei Libri di riprovata lezione nel Dizionario, al tom. 12, pag. 1325, abbiamo detto quanto a quell' articolo poteva viemmaggiormente convenire; ora però che il desiderio di noi è rivolto a perfezionare, per quanto sia possibile, la materia, aggiungeremo in questo articolo quelle Regole dell' indice promulgato per ordinazione del sacrosanto Tridentino Concilio, e quelle osservazioni ad esse regole che furono fatte dai sommi pontefici Clemente VIII ed Alessandro VII, le quali fanno precipuamente al nostro fine.

Regulae indicis sacrosanctae Synodi Tridentina jussu editae.

REGULA I.

Libri omnes, quos ante ann. 1515 aut Summi Pontifices, aut Concilia Oecumenica damnarunt, et in hoc indice non sunt, eodem modo damnati esse censeantur, sicut olim damnati fuerunt.

REGULA II.

Haeresiarcharum Libri tam eorum, qui post praedictum annum haereses invenerunt, vel suscitaverunt, quam qui haeticorum capita, aut duces sunt, vel fuerunt, quales sunt Lutheris, Zuinglius, Calvinus, Balthasar, Pacimontanus, Schuvenefeldius, et his similes cujuscumque nominis, tituli, aut argumenti existant, omnino prohibentur.

Aliorum autem haeticorum Libri, qui de religione quidem ex professo tractant, omnino damnantur.

Qui vero de religione non tractant a theologis catholicis, jussu Episcoporum, et inquisitorum examinati, et approbati permittuntur.

Libri etiam catholice conscripti, tam ab illis, qui postea in haeresim lapsi sunt, quam ab illis, qui post lapsum, ad ecclesiae gremium rediere, approbati a facultate theologica alicujus universitatis catholicae, vel ab Inquisitione generali, permitti poterunt.

REGULA III.

Versiones scriptorum etiam ecclesiasticorum, quae hactenus editae sunt a damnatis auctoribus, modo nihil contra sanam doctrinam contineant, permittuntur.

Librorum autem veteris Testamenti versiones viris tantum doctis et piis, judicio Episcopi, concedi poterunt, modo hujusmodi versionibus tamquam elucidantibus vulgatae editionis, ad intelligendam S. Scripturam, non autem tamquam sacro textu utantur.

Versiones vero novi Testamenti ab auctoribus primae classis hujus indicis factae, nemini concedantur, quia utilitatis parum, periculi vero plurimum lectoribus ex earum lectione manere solet.

Si quae vero annotationes cum hujusmodi, quae permittuntur versionibus, vel cum vulgata editione circumferrentur, expunctis locis suspectis a facultate theologica alicujus universitatis catholicae, aut Inquisitione generali, permitti eisdem poterunt, quibus et versiones.

Quibus conditionibus totum volumen Bibliorum, quod vulgo Biblia Vatabli dicitur, aut partes ejus, concedi viris piis et doctis poterunt.

Ex Bibliis vero Isidori Clarii Brixiani prologus, et prolegomena praecedantur, ejus vero textum nemo textum vulgatae editionis esse existiment.

REGULA IV.

Cum experimento manifestum sit, si sacra Biblia vulgari lingua passim sine descrimine permittatur, plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti, quam utilitatis oriri; hac in parte judicio Episcopi, aut inquisitoris stetur; ut cum consilio parochi, vel confessarii Bibliorum a

catholicis auctoribus versorum, lectionem vulgari lingua eis concedere possint, quos intellexerint ex hujusmodi lectione non damnum, sed fidei, atque pietatis augmentum capere posse, quam facultatem in scriptis habeant.

Qui autem, absque tali facultate ea legere, seu habere praesumpserit, nisi prius Bibliis ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit.

Bibliopolae vero, qui praedictam facultatem non habent, Biblia idiomate vulgari conscripta vendiderint, vel alio quovis modo concesserint, Librorum pretium in usus pios ab Episcopo convertendum, amittant; aliisque poenis pro delicti qualitate ejusdem Episcopi arbitrio subjaceant.

Regulares vero, nonnisi facultate a praelatis suis habita, ea legere, aut emere possint.

REGULA V.

Libri illi, qui haeticorum auctorum opera interdum prodeunt, in quibus nulla, aut pauca de suo apponunt, sed aliorum dicta colligunt, cujusmodi sunt Lexica, Concordantiae, Apophthegmata, similitudines, indices, et hujusmodi, si quae habeant admixta, quae expurgatione indigeant, illis, Episcopi et inquisitoris, unu cum theologorum catholicorum consilio, sublatis, aut emendatis, permittantur.

REGULA VI.

Libri vulgari idiomate de controversiis inter catholicos et haeticos nostri temporis differentes, non passim permittantur, sed idem de iis servetur, quod de Bibliis vulgari lingua scriptis statutum est.

Qui vero de ratione bene vivendi, contemplandi, confitendi, ac similibus argumentis vulgari sermone conscripti sunt, si sanam doctrinam contineant, non est cur prohibeantur, sicuti nec sermones populares vulgari lingua habiti.

Quod si hactenus, in aliquo regno, vel provincia aliqui Libri sunt prohibiti, quod nonnulla contineant, quae sine delectu ab omnibus legi non expediat, si eorum auctores catholici sunt, postquam emendati fuerint, permitti ab Episcopo et inquisitore poterunt.

REGULA VII.

Libri, qui res lascivas, seu obscenas ex professo tractant, narrant, aut docent, cum non solum fidei, sed et morum, qui hujusmodi Librorum lectione facile corrumpi solent, ratio habenda sit, omnino prohibentur, et qui eos habuerint, severe ab Episcopis puniantur.

Antiqui vero ab ethnicis conscripti propter sermonis elegantiam, et proprietatem permittuntur; nulla tamen ratione pueris praelegendi erunt.

REGULA VIII.

Libri, quorum principale argumentum bonum est, in quibus tamen obiter aliqua inserta sunt, quae ad haeresim, seu impietatem, divinationem, seu superstitionem spectant, a catholicis theologis inquisitionis generalis auctoritate expurgati concedi possunt.

Idem judicium sit de prologis, summarüs, seu annotationibus, quae, si damnatis auctoribus, Libris non damnatis, appositae sunt, sed posthac nonnisi emendati excudantur.

REGULA IX.

Libri omnes, et scripta geomantiae, hidromantiae, aeromantiae, piro-mantiae, onomantiae, chiromantiae, necromantiae, sive in quibus continentur sortilegia, veneficia, auguria, auspicia, incantationes artis magicae prorsus rejiciuntur.

Episcopi vero diligenter provideant, ne astrologiae judicariae Libri, tractatus, indices legantur, vel habeantur, qui de futuris contingentibus successibus, fortuitisve casibus, aut iis actionibus, quae ab humana voluntate pendent, certo aliquid eventurum affirmare audent.

Permittuntur autem judicia, et naturales observationes, quae navigationis, agriculturae, sive medicae artis juvandae gratia, conscripta sunt.

REGULA X.

In Librorum, aliarumve scripturarum impressione servetur, quod in Concilio Lateranensi sub Leone X, sess. 10, factum est.

Quare si in alma urbe Roma, liber aliquis sit imprimendus, per vicarium Summi Pontificis, et sacri Palatii magistrum, vel personam a sanctiss. Dom. N. deputandam prius examinetur.

In aliis vero locis ad Episcopum, vel alium habentem scientiam Libri scripti imprimendi ab eodem Episcopo deputandum, ac inquisitorem haereticae pravitatis ejus civitatis, vel dioecesis, in qua impressio fiet, ejus approbatio, et examen pertineat, et per eorum manum, propria subscriptione gratis, et sine dilatione imponendam, sub poenis et censuris in eodem decreto contentis, approbetur, hac lege et conditione addita, ut exemplum Libri imprimendi authenticum, et manu auctoris subscriptum apud examinatorem remaneat.

Eos vero, qui libellos manuscriptos vulgant, nisi ante examinati, probatique fuerint, iisdem poenis subjici debere judicarunt patres deputati, quibus impressores. Et qui eos habuerint, et legerint, nisi auctores prodierint pro auctoribus habeantur.

Ipsa vero hujusmodi Librorum probatio in scriptis detur, et in fronte Libri, vel scripti, vel impressi authentice appareat, probatioque, et examen, ac cetera gratis fiant.

Practerea in singulis civitatibus, ac dioecesibus, domus, vel loci, ubi ars impressoria exercetur, et bibliothecae Librorum venalium, saepius visitentur a personis ad id deputandis ab Episcopo, sive ejus vicario, atque etiam ab inquisitoribus haereticae pravitatis, ut nihil eorum, quae prohibentur, aut imprimatur aut vendatur, aut habeatur.

Omnes vero librarii, et quicumque Librorum venditores habeant in suis bibliothecis indicem Librorum venalium, quos habent, cum subscriptione dictarum personarum; nec alios Libros habeant, aut vendant, aut quacumque ratione tradant sine licentia eorundem deputatorum sub poena amissionis Librorum, et aliis arbitrio Episcoporum, vel inquisitorum imponendis; emptores vero, legatores, vel impressores eorundem arbitrio puniantur.

Quod si aliqui Libros quoscumque in aliquam civitatem introducant, teneantur iisdem personis deputandis enunciare; vel si locus publicus mercibus ejusmodi constitutus sit, ministri publici ejus loci, praedictis personis significant Libros esse adductos.

Nemo vero audeat Librum, quem ipse, vel alius in civitatem introducit, alicui legendum tradere, vel aliqua ratione alienare, aut commodare, nisi ostenso prius Libro, et habita licentia a personis deputandis, aut nisi notorie constet, Librum jam esse omnibus permissum.

Idem quoque servetur ab haeredibus, et exequutoribus ultimarum voluntatum, ut Libros a defuncto relictos, sive eorum indicem illis personis deputandis offerant, ab iis licentiam obtineant, priusquam eis utantur, aut in alias personas quacumque ratione eos transferant.

In his autem omnibus, et singulis, poena statuatur, vel amissionis Librorum, vel alia, arbitrio eorundem Episcoporum, vel inquisitorum pro qualitate contumaciae, vel delicti.

Circa vero Libros, quos patres deputati, aut examinarunt, aut expurgarunt, aut expurgandos tradiderunt, aut certis conditionibus, ut rursus excuderentur, concesserunt, quidquid illos statuisse constiterit, tam bibliopolae, quam ceteri observent.

Liberum tamen sit Episcopo aut inquisitoribus generalibus secundum facultatem, quam habent, eos etiam Libros, qui his regulis permitti videntur, prohibere, si hoc in suis regnis, aut provinciis, vel dioecibus expedire judicaverint.

Ceterum nomina eorum Librorum, qui a patribus deputatis purgati, tum eorum, quibus illi hanc provinciam dederunt eorundem deputatorum secretarius notario sacr. universalis Inquisitionis Romanae descripta Sanctiss. D. N. jussu tradat.

Ad extremum vero omnibus fidelibus praecipitur, ne quis audeat contra harum regularum praescriptum, aut hujus indicis prohibitionem, Libros aliquos legere, aut habere.

Quod si quis Libros haereticorum, vel cujusvis auctoris scripta, ob haeresim, vel ob falsi dogmatis suspensionem damnata, atque prohibita legerit, sive habuerit, statim in excommunicationis sententiam incurrat.

Qui vero Libros, alio nomine interdictos, legerit, aut habuerit, praeter peccati mortalis reatum, quo afficitur, iudicio Episcoporum severe puniatur.

Observationes ad regulam quartam et nonam, Clementis papae VIII jussu factae.

Circum quartam regulam.

Animadvertendum est circa supradictam quartam regulam indicis fel. rec. Pii IV, nullam per hanc impressionem, et editionem de novo

tribui facultatem *Episcopis, vel inquisitoribus, aut regularium superioribus, concedendi licentiam emendi, legendi, aut retinendi Bibliam vulgari lingua editam, cum hactenus mandato, et usu sanctae romanae universalis Inquisitionis sublata eis fuerit facultas concedendi hujusmodi licentias legendi, vel retinendi Biblia vulgaris, aut alias sacrae Scripturae tam novi, quam veteris testamenti partes, quavis vulgari lingua editas: ac insuper summaria et compendia etiam historica eorundem Bibliorum, seu Librorum sacrae Scripturae, et quocumque vulgari idiomate conscripta, quod quidem inviolate servandum est.*

Circa nonam regulam.

Circa regulam nonam ejusdem indicis ab Episcopis et inquisitoribus christifideles sedulo admonendi sunt, quod in legentes, aut retinentes contra regulam hanc Libros hujusmodi astrologiae, divinationum, sortilegiorum, rerumque aliarum in eadem regula expressarum, procedi potest non modo per ipsos Episcopos et ordinarios, sed etiam per inquisitores locorum ex Constit. fel. rec. Sixti Papae V contra exercentes astrologiae judiciarum artem, et alia quaecumque divinationum genera, Librosque de eis legentes, ac tenentes promulgata. Sub datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnat. Dom. MDLXXXV, nonis jan., pontificatus sui anno primo.

De Thalmud, et aliis Libris Hebraeorum.

Quamvis in tertia classe indicis praedicti Pii papae IV, sub littera T, Thalmud Hebraeorum, ejusque glossa, annotationes et expositiones omnes prohibeantur, sed quod si absque nomine Thalmud, et sine injuriis et calumniis in religionem christianam aliquando produissent tolerarentur, quia tamen Sanctiss. D. noster Dominus Clemens papa VIII, per suam Constitutionem contra impia scripta, et Libros Hebraeorum, sub datum Romae apud S. Petrum Incarnat. Dom. MDXCIII, pridie kal. martii, pontific. sui anno secundo, illos prohibuit, atque damnavit: mens ipsius non est, eos propterea ullatenus etiam sub illis conditionibus permittendi, aut tolerandi, sed specialiter et expresse statuit et vult, ut hujusmodi impii thalmudici, cabalistici, aliique nefarii Hebraeorum Libri

omnino damnati, et prohibiti maneant, et censeantur, atque super eis, et aliis Libris hujusmodi praedicta constitutio perpetuo et inviolabiliter observetur.

De Libro Magazor.

Ad haec sciant Episcopi, ordinarii et inquisitores locorum, Librum Magazor Hebraeorum, qui continet partem officiorum et caeremoniarum ipsorum, et Synagogae, lusitanica, hispanica, gallica, germanica, italica, aut quavis alia vulgari lingua, praeterquam hebraea editum jamdiu ex speciali decreto rationabiliter prohibitum esse; idcirco provideant illum nullatenus permitti, aut tolerari debere, nisi hebraica lingua praedicta.

De Libris Joannis Bodini.

Cum in appendice 2 classis sub littera I dicatur (Joannis Bodini Andegavensis, Daemononomia omnino prohibetur, Liber vero de republica, et methodus ad facilem historiarum cognitionem tamdiu prohibita sint quousque ab auctore expurgata cum approbatione mag. sacr. Palatii prodierint) id quidem per errorem fortasse librarii factum creditur : nam Liber de republica ejusdem Jo. Bodini primum die XXV mensis octob. MDXCII, deinde Liber daemonomoniae die 1 mensis sept. MCXCIV ab eodem sanctiss. D. N. Papa simpliciter damnati sunt, ac proinde uterque damnatus, et prohibitus censendus est.

*Observationes ad regulam decimam, Alexandri papae VIII
jussu additae.*

Observandum est circa regulam decimam, quod degentes in statu Sedi Apostolicae mediate, vel immediate subjecto, non possunt transmittere Libros a se compositos alibi imprimendos sine expressa approbatione, et in scriptis Em. ac Rev. D. Card. Sanctiss. D. N. Vicarii, et Mag. Sac. Pal. si in urbe; si vero extra urbem existant sine ordinarii loci illius, sive ab his deputatorum facultate, et licentia opera insigenda.

Qui vero super impressionem Librorum ordinariam, aut delegatam auctoritatem exercent, dent operam, ne ad examen Librorum hujusmodi

personas affectui auctorum quomodolibet addictas, praesertim vero propinquitate illos, aut alia quantumvis a longe petita ea sit (veri et sinceri iudicii corruptrice) necessitudine contingentes admittant; super omnia autem ab oblatis sibi in hanc operam per eosdem auctores censoribus caveant; sed iis demum utantur, quos doctrina, morumque integritate probatos ab omni suspicione gratiae intactos, ac si fieri potest, auctoribus ipsis ignotos, et unius boni publici, Deique gloriae studiosos cognoverint; quo vero ad auctores regulares cujuscumque ordinis et instituti sint, illud praeterea observandum, ut ne eorum scripta, vel opera aliis ejusdem instituti regularibus examinanda committantur, sed alterius ordinis, et instituti viri pii, doctique, et a partium studio, atque ab amoris et oisii stimulis prorsus remoti eligantur; per hoc autem non tollitur, quin intra eorundem regularium ordinem per religiosos ejusdem ordinis, superiorum suorum jussu, praefati Libri examinari non debeant.

C A S O I.°

Carlo ha un Libro condannato, che ignora però essere tale. Egli si diletta alle volte di leggerlo, siccome quello che contiene cose dilettevoli e di ricreazione. Un giorno mentre s' intrattiene nella lettura di esso, va a visitarlo un suo amico chierico, che, scoprendo il Libro, l' avverte ritrovarsi nell' indice, e perciò essere proibito, e lo ammonisce parimenti che non può nè leggerlo nè ritenerlo. Carlo ascolta volentieri questo avviso, e quando l' amico suo fu partito abbrucia il libro suddetto. Secondo il costume, nel giorno della Natività di M. V. recasi alla confessione, e manifesta di aver fatto la lettura di quel Libro, e di averlo bruciato tosto che il conobbe proibito. Ermengardo, suo confessore, lo rimprovera, dicendo che non poteva abbruciarlo, ma che doveva consegnarlo agli inquisitori. Sopra questo rimprovero Carlo vi pensa, e teme di essere incorso anche nella scomunica. Domandasi adunque, per primo, se Ermengardo avesse ragione di rimproverare Carlo. In secondo luogo, se sia incorso nella scomunica.

Ermengardo a tutta ragione può rimproverare Carlo per avere abbruciato il Libro proibito che teneva. Imperocchè egli, ciò

facendo, non soddisfece all'obbligo suo, essendo suo dovere il consegnarlo agl'inquisitori. Così infatti stabilisce Giulio III nella sua Costituzione che incomincia *Cum meditatio*, e Pio IV parimenti nella sua Costituzione, che ha per principio *Pro munere*. Di tale opinione sono poi il Sanchez, *lib. 2 Moral., cap. 10, n. 56*; il Palao, *de Fide, tract. 4, disput. 2, punct. 10, §. 2, n. 12*, ed il Barbosa, *de Offic. et Potest. Episcopor., part. 3, alleg. 90*, seguiti in ciò dall'opinione di molti altri. Per la qual cosa diremo che il nostro Carlo mortalmente peccò esercitando un'azione, coll'abbruciare il suo Libro, che ripugnava al precetto dell'obbedienza imposto da Giulio III, e confermato da Pio IV nella citata Costituzione, dove si legge: «*In virtute sanctae obedientiae.*» Per ciò che si addice al timore di Carlo, d'essere incorso nella scomunica, risponderemo poi negativamente. E la ragione di questo nostro giudicare si è, perchè i sopradetti pontefici Giulio III e Pio IV non percuotono colla scomunica e colle altre pene stabilite nella loro costituzione quelli che non consegnano i Libri proibiti, ma solamente quelli che appo di sé li tengono. Ma di Carlo non si può dire che ritenga il Libro appo di sé, perciocchè non è un ritenerlo l'atto eseguito da lui dell'abbruciamento. Adunque non v'ha donde inferir si possa che egli sia alle suddette pene soggetto, cui soggiacciono quelli che i Libri non consegnano a chi è dovuto, ma appo di sé li ritengono. Così infatti argomenta il Barbosa, *in Manual. Consult., sect. 48, n. 54*; il Pueron appo il Diana, *part. 10, tract. 12, resolut. 48*; il Podestà, *tom. 2, part. 2, num. 472*; il Sanchez, Filiuccio, Pignatelli, appo La-Croix, *lib. 7, n. 355*, ed altri molti. Ed una tal verità di argomentazione apparisce parimenti dalle parole della medesima Costituzione di Giulio III confermata da Pio IV, dove, verso al fine, si legge: «*Volumus autem quod ii, qui Libros lutheranos, seu alios praedictos infra spatium, et terminum hujusmodi, dictis inquisitoribus consignaverint, nisi alias ipsi, quam ex retentione Librorum hujusmodi haeretici, seu de fide suspecti fuerint, eo ipso etiam absque aliqua desuper facienda abjuratone, a censuris et poenis propterea forsitan incursis in utroque foro absolutis sint, et esse censeantur, prout Nos,*» ec.

Ciò siccome vero si deduce ancora dalle due Costituzioni di

Innocenzo XI, la prima delle quali incomincia *Cum sicut accepimus*, promulgata il giorno 16 settembre 1680, e l'altra *Cum sicut nobis*, promulgata il giorno 26 febbraio 1687, nelle quali, sotto pena della maggiore scomunica, viene interdetta la lezione ed il ritenere alcuni Libri, e poi, senza alcuna espressione di censura, ordina che quelli, i quali gli hanno, « *teneantur tradere, atque consignare locorum ordinariis, vel inquisitoribus, qui exemplaria sibi tradita illico flammis aboleri curent.* »

BARBOSA.

C A S O 2.°

Ermenegildo suddetto, il quale, quanto alla prima parte del giudizio proferito sopra Carlo, giudicò ottimamente, e che assai bene gli dichiarò non essere incorso nelle scomunica inflitta dalle Bolle di Giulio III e Pio IV per avere abbruciato il Libro proibito che riteneva, dubita però se sia incorso nella scomunica in forza della Bolla *in Coena Domini*. Domandasi adunque se questo dubbio sia a qualche verità appoggiato.

Il dubbio del saggio Ermenegildo sopra i proferiti giudizi intorno alla scomunica di Carlo non è appoggiato ad alcun principio di verità, e non sappiamo donde possa procedere. Imperocchè Carlo, che il Libro abbruciò, neppure incorse nella scomunica in forza della Bolla *In Coena Domini*. E di vero, Alessandro VII nella sua Costituzione, che incomincia: *Speculatores domus Israel*, riduce tutte le pene e le censure contro quelli, che leggono e ritengono i Libri proibiti alle pene contenute nella Costituzione di Pio IV, che incomincia *Dominici gregis*, ed eccepisce espressamente le pene e le censure pronunziate nella bolla *in Coena Domini*. La bolla poi *in Coena Domini* solamente esprime quelli che leggono, ritengono, stampano e diffondono i Libri degli eretici, e non fa alcuna menzione di quelli che gli abbruciano, di cui parimenti, se avesse avuto intenzione d'intendere, ne avrebbe fatta espressione; poichè di ciò che volle essere intesa espressamente si dichiarò; Arg., cap. *Inter corporalia 2, de Transactione Episcop.*, §. *Sed neque istud., et capit. Quia circa 22 de Privileg., et cap. Ad audientiam 12, de Decimis*. E siccome special-

mente per la *reg. 15* del Diritto, in 6, abbiamo l'adagio: « *Odia restringi, et favores convenit ampliari;* » e secondo la *Reg. 49* dello stesso diritto abbiamo pure il principio: *In poenis benignior est interpretatio facienda;* e per la *leg. Interpretatione 43, ff. de poenis* è comune la massima: « *Interpretatione legum poenae molliendae sunt potius, quam exasperandae.* » Adunque non conviene estendere i termini della Costituzione che suscita il dubbio in Ermenegildo oltre i loro confini. E siccome non intende compresi nelle pene che minaccia quelli che abbruciano i Libri degli eretici, perciò non avvi donde dubitare che Carlo non sia in essa compreso, e perciò che nella scomunica neppure, secondo il senso di quest' ultima bolla, sia caduto.

SANCHEZ.

C A S O 3.º

Venceslao, giovane studente, ha un Libro proibito, e siccome è di buona coscienza, così sapendo di cadere nella scomunica se lo tiene appo di sè, lo consegna ad Ugolino, che ha la facoltà di ritenere e leggere Libri proibiti, non però con intenzione di cederne il dominio. Imperocchè anzi diversamente egli pratica, pregando Ugolino di fare annotazione del Libro che gli consegna, onde poterlo ritirare quando sarà avanzato in età, più fondato nella scienza e più maturo nei suoi giudizi. Favella un giorno con Vladimiro intorno alla lezione dei Libri proibiti, e, narratagli la sua azione, questi gli dichiara che quantunque abbia consegnato il Libro altrui, pure incorse nella scomunica, perchè ritenne di quello il dominio. E' forse giusto il giudizio di Vladimiro?

Il giudizio di Vladimiro è giustissimo, siccome quello che ha fondamento sulla verità delle leggi. Imperocchè quelli che consegnano i Libri proibiti ad altri che hanno licenza, o facoltà di leggerli, nè abdicano il dominio di essi, ma soltanto li depongono per un determinato tempo, incorrono nella scomunica, poichè infatti si può dire che essi ritengono i Libri sopraddetti. Così opinano l'Ugolino, il Graffio, il Sairo, il Fagundez, Sanchez, Bonacina, Sousa, Pignatelli, seguiti da La-Croix, *lib. 7, n. 552*, dove soggiunge, che se li consegnano abdicandone il dominio fanno lecita cosa.

REIFFENSTUEL,

C A S O 4.°

Nel villaggio di S. Martino trovasi un buon giovane studioso, il quale avendo ritrovato un Libro proibito, affine di leggerlo domanda la licenza al suo parroco, che è parimenti il suo confessore. Questi può forse concederla? E se non ha tale facoltà qual cosa deve avvertire al giovane che a lui ricorre?

Il parroco del villaggio di S. Martino non può concedere la richiesta licenza al giovine che a lui ricorre affine di poter leggere il Libro proibito. Per la qual cosa, mancando egli della facoltà requisita, deve avvertirlo di quanto segue :

La licenza o permesso di leggere i Libri proibiti al presente non può essere concessa se non dal Sommo Pontefice, o dalla sacra Congregazione del santo Uffizio, o da quelli che in ispecialità sono da essa deputati. Così espressamente dichiarò Urbano VIII, il giorno 2 aprile 1631, nella sua Costituzione che incomincia *Apostolatus officium*, dove si legge: « *Neque de cetero similes licentiae, nisi a Congregatione S. Officii dum singulis hebdomadis coram nobis habetur, vel ab aliis per nos etiam in eadem Congregatione specialiter deputandis, concedantur.* » Donde si può ragionevolmente inferire, che tali licenze non possono essere concesse dai Cardinali, Vescovi ed inquisitori, o generali degli ordini, anzi, che neppure essi possono leggere tali Libri senza una speciale facoltà ottenuta dalla Apostolica Sede, o dalla detta sacra Congregazione. Così infatti deducesi dalla Costituzione di Giulio III, che incomincia *Cum meditatio cordis*, che espressamente revoca ogni e qualunque facoltà di leggere Libri condannati, concessa a qualunque persona, di qualunque stato, ordine e condizione, anche Vescovile, od Arcivescovile, od a qualunque altra dignità ecclesiastica o secolare. E con questa Costituzione concorda parimenti l'altra di Pio IV, che incomincia *Quia in futurorum eventibus*, e l'altra dello stesso, che incomincia *Cum pro munere*, e la citata Costituzione di Urbano VIII, che del pari incomincia *Apostolatus officium*, dove leggiamo: « *Motu proprio, etc. omnes et singulas licentias legendi Libros quoscumque ob haeresim, vel falsi dogmatis*

suspicionem, seu per Constitutiones apostolicas, etiam ratione astrologiae judicariae, vel alias quomodolibet prohibitos, quibuscumque personis laicis et ecclesiasticis, tam saecularibus, quam regularibus cujuscumque ordinis, societatis et instituti existentibus, conditionis, qualitatis, et praecminentiae etiam speciali nota et mentione dignis, ac per litteras apostolicas ad tempus seu ad vitam, et aliter quomodocumque a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, seu a quibuscumque aliis a nobis, vel ab eis facultatem et auctoritatem habentibus, non tamen a nobismetipsis per litteras apostolicas etiam in forma brevis, seu chyrographum manu nostra signatum concessas, eorum tenore presentibus pro expressis, et insertis habentes, hac nostra perpetuo valitura Constitutione revocamus, cassamus et annullamus,» etc.

Tale è però l'opinione del Suarez, *de Fide, disput. 20, sect. 2, n. 28*; del Sanchez, *in Praecepta Decalog., lib. 2, c. 10, n. 46*; del Riccioli, *de Jure personarum, l. 5, c. 25, n. 4*; Bordon., *in Manual. Consult., sect. 50, n. 22*; Podestà, *tom. 2, part. 2, n. 587*; Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop., part. 5, alleg. 90, n. 7, 8.* SUAREZ.

C A S O 5.º

Armillo, desideroso di conoscere a qual grado si estendesse il sapere di Calvino compera le sue opere, e legge con somma attenzione e le ritiene appo di sè senza alcun riguardo.

Gaspare, per contrario, si diletta di esaminare i Libri dei Pagani e dei Turchi.

Francesco compera un Libro di filosofia e nella lettura che fa di esso incontra una eresia, l'autore però di esso non è eretico.

Giuseppe ha un Libro che espressamente contiene delle eresie, ed un altro che tratta di religione alla maniera però degli eretici.

Pietro, per l'opposto, inavvertentemente legge un Libro di eretico autore, ignorando però che sia tale; e ne legge una parte notabile di esso. Tutti questi poi ritengono appo di sè i Libri sopradetti. Domandasi quale di questi sia incorso nella scomunica.

Per incorrere nella scomunica riservata al Papa, espressa nella bolla *in Coena Domini*, §. 1, con queste parole: «*Excommunicamus,*

anathematizamus, ec. . . . omnes et singulos haereticos quocumque nomine censeantur ac eorumdem Libros haeresim continentes, vel de religione tractantes, sine auctoritate nostra, aut Sedis Apostolicae scienter legentes aut retinentes, imprimentes, seu quomodo libet defendentes, ex quavis causa, publico, vel occulto, quovis ingenio, vel colore, » etc. ricercansi cinque condizioni, mancando una delle quali non s'incorre nella scomunica. Così il Layman, *lib. 2, tract. 1, cap. 15, n. 1*; il Busemb., *lib. 7, cap. 2, dub. 4, art. 5, num. 1*; Podestà, *tom. 2, part. 2, n. 53*.

La prima condizione si è che il Libro sia di un qualche vero eretico, ossia che l'autore sia veramente eretico. Per la qual cosa chiaro apparisce che nella scomunica non incorre colui, il quale legge dei Libri pagani, turchi, ebraici, quantunque trattino di religione, e contengano delle eresie. E neppure quelli che leggono dei Libri di un autore cattolico, il quale contenga per ignoranza una o più eresie, ovvero in essi Libri le abbia sparse per inavvertenza od imprudenza. Imperocchè la bolla scomunica solamente quelli che leggono un Libro di eretico, perlocchè se l'autore non è veramente eretico, quegli che li legge non incorre nella scomunica, dovendosi strettamente interpretare ogni legge penale, ed odiosa, secondo il *cap. 15, de Regul. juris, in 6*, dove abbiamo: « *Odia restringi, et favores convenit ampliari,* » ed il *cap. In poenis 49, cod. in 6*; dove sta scritto: « *In poenis benignior est interpretatio facienda,* » e la *leg. Interpretatione 42, ff. de poenis*; dove si ha: « *Interpretatione legum poenae molliendae sunt potius quam exasperandae.* » Navarro, *Manual. cap. 27, n. 56*; Layman, *lib. 2, tract. 1, cap. 15, num. 1*; Sanchez, *lib. 2 Moral., cap. 10, n. 23*; Castropalao, *de Infidelitate, tract. 4, disput. 2, punct. 10, §. 1*; Reiffenstuel, *lib. 5 Decret., tit. 7, n. 36*.

La seconda condizione requisita si è, che il Libro od espressamente contenga una eresia, ovvero tratti di religione, così che l'una e l'altra di queste due cause basta per incorrere nella scomunica della bolla sopraccitata, poichè la bolla parla disgiuntivamente col mezzo della particella *vel*, che si verifica nella sussistenza dell'uno o dell'altro; Arg., *leg. Cum, ff. quando diei Legati; leg. Si illud, ff. de Legatis, etc.* Perlocchè incorrono nella scomunica tutti quelli, che

leggono un Libro di un eretico che tratta assolutamente di religione, come, a cagion di esempio, di teologia scolastica, morale o mistica, quantunque non contenga alcuna eresia. E così dicasi anche di quello che legge un Libro di un eretico, che contiene una eresia anche in singolare, sebbene il Libro non tratti di religione, ma di medicina, filosofia e simili. Imperocchè la bolla richiede solamente che il Libro tratti di religione, oppure contenga una eresia. Nel nostro caso poi il Libro tratta veramente di religione, quantunque non contenga una eresia, e veramente contiene una eresia, quantunque ne contenga una sola in particolare, e tratti di religione, e così si ha adempiuta la condizione della Bolla, e perciò s'incorre nella scomunica, secondo il dire del Sanchez, *lib. 2, Moral. c. 10, n. 54*; Diana, *part. 6, tract. 6, resol. 55*; Castropalao, *de Infidelitate, tract. 4, disp. 2, punct. 10*; Leandro, *de Censuris, tract. 3, disp. 1, quaest. 39, n. 542*; Bonacina, *de Censuris, disput. 2, quaest. 5, punct. 4, n. 19*; Farinaccio, *de Haeresi, quaest. 180, n. 22*; Podestà, *tom. 2, part. 2, n. 557 et sequent.*; Suarez, *part. 5, tract. 5*.

La terza condizione si è che, scientemente si legga il Libro, e lo si ritenga, ec.; cioè si sappia che un tale Libro è di un eretico autore, e che tratta di religione, o contiene una eresia, secondo il testo espresso nella bolla in cui si dice: « *Scienter legentes aut retinentes,* » ec. Per la qual cosa quegli che non sa essere eretico l'autore del Libro, ovvero se lo sa, tratto in errore ignora che egli parla di religione, o contiene un'eresia, non incorre nella scomunica della bolla, quantunque la ignoranza fosse crassa o supina, come ritiene la maggior parte dei teologi col Sanchez, *l. 2 Moral., c. 10, n. 58*; il Layman, *lib. 2, tract. 1, cap. 24, n. 4*; Busembao, *lib. 7, cap. 2, dub. 5, art. 5, n. 7*; Reiffenstuel, *loc. cit., n. 55*; Podestà, *loc. cit., n. 379*. La ragione si è perchè, generalmente parlando, quando si legge per incorrere nella censura richiedesi la scienza, e perciò la ignoranza che alla scienza si oppone scusa da quelle, e basta che questa ignoranza sia crassa e supina, poichè crassamente e supinamente ignorare non si può dire sapere, dice il Covarruvia, *in c. Alma mater, part. 1, §. 10, num. 17*; Silvestro alla voce *Ignorantia, quaest. 8, dist. 4*; Reiffenstuel, *loc. cit.*; Sanchez e gli altri comune-

mente. Anzi il Diana, *part. 3, tract. 6, resolut. 7, e part. 3, tract. 5, resolut. 11*; il Bonacina, il Tamburini, l' Urtado, ed altri appo La-Croix, *lib. 7, n. 345*, ritengono che scusi anche l' ignoranza affettata, locchè nega il Podestà, *loc. cit.*, ed altri, poichè l' ignoranza affettata viene equiparata alla scienza, ed equivale all' inganno, poichè quelli che sono affettatamente ignoranti, non vogliono dolosamente intendere, onde peccare con più libertà, secondo il detto del Salmista, *Psal. 35*: «*Nohit intelligere ut bene ageret.*» La frode poi e l' inganno non deve patrocinar ad alcuno, secondo il *c. Sedes 15, et cap. Ex tenore 16, de Rescriptis; cap. Tuae 12, de Clericis non residentib.; cap. Ex litteris 2, de Dolo et contumac., et leg. In fundo, ff. de rei vindicat., et leg. Cum hi, ff. de Transact.; leg. Si legatarius, cod. de Legatis, etc.*

La quarta condizione requisita si è, che si legga una materia notevole sufficiente a costituire un peccato mortale. Ma qual materia a ciò si richiederà? È questo il punto di controversia fra i teologi. Imperocchè il Toletto dice essere bastante la lettura di una linea, potendosi in essa contenere una eresia. Ma questa opinione come troppo rigida non ha trovato che pochi fautori. Per opposto il Crousars appo il Diana dice, richiedersi quella parte per cui si possa dire di aversi letto veramente il Libro. Ma questa opinione è troppo lassa, e parimenti da pochi viene seguita. Il Sanchez, il Sa, il Vivald, il Shrimmer ed altri vogliono che non si richieda meno di una pagina in foglio per costituire una colpa mortale; Marchunti però, *in Trib., t. 1, tract. 2, tit. 2, quest. 2*; lo Sporer, *in Moral. tract. 1, c. 5, n. 28*; La Croix, *lib. 7, n. 340*, ed altri dicono assai meglio, osservando che in questa cosa devesi attendere alla materia, non secondo sè stessa, ma secondo il fine della proibizione, che è specialmente il pericolo di pervertimento. Per la qual cosa quando taluno apre un Libro eretico, e s' incontra in una od in un'altra linea che contenga una formale e veramente aperta eresia, devesi dire che se non desiste subito che conosce la cosa, pecca mortalmente ed incorre nella scomunica, quantunque legga poche linee, poichè si espone al pericolo, ed agisce contro il fatto e il fine della legge. Se poi s' imbatte in una materia indifferente e come tale la conosce, devesi dire che non

pecca mortalmente, quantunque legga una intera pagina di tale materia indifferente, poichè in questo modo non esponendosi al pericolo di pervertimento, non agisce direttamente contro il fine della legge.

La quinta condizione si è che si legga, e si ritenga uno dei Libri proibiti, senza l' autorità, o licenza della Sede Apostolica, come espressamente dice la medesima bolla.

Ciò posto impertanto sarà facile il giudicare di Armillo, Gaspare, Francesco, Giuseppe e Pietro.

SANCHEZ.

L I C E N Z A



Licenza dicesi quella permissione che viene concessa dal legittimo superiore per mezzo della quale taluno viene disobbligato dalla esecuzione di quanto gli converrebbe eseguire, o secondo la prescrizione della legge, o giusta gli obblighi dello stato al quale è dedicato, come si potrà vedere dai casi seguenti.

C A S O 4.º

Paolo religioso aliena una quantità di Libri che possede, e compra alcuna cosa senza averne prima ottenuta una reale Licenza dal superiore, ma solamente con una Licenza presunta. Una tale Licenza è forse valida?

L' affermano i teologi, comunemente, se una tale Licenza si presume *de praesenti*, per volontà attuale o virtuale del superiore. Anzi il Lugo, *dub. 3, n. 125*, ed i Salmanticesi, *tract. 13, de Restit., c. 6, n. 72*, dicono che basta per non peccare almeno gravemente, contro il voto di povertà, che il superiore non abbia *hic et nunc* la volontà del tutto ripugnante in quanto alla sostanza, sebbene non sia aderente in quanto al modo. Quindi inferisce che viene scusato da mortal colpa, come dicono il Lessio, *lib. 2, cap. 41, n. 79*, ed i Salmanticesi, *n. 71*, con altri molti, il nostro Paolo se sapeva che il

superiore inverso di lui era così affetto, che se avesse saputa la cosa, volentieri gli avrebbe concessa Licenza, od almeno non gli avrebbe ripugnato gravemente. Anzi dicono i Salmanticesi, *ibid.*, ed il Lugo, *n. 126*, doversi di pari modo giudicare se l'accettazione od il dono cadesse in utilità del monastero. Parimenti se non si potesse facilmente ricorrere al superiore, e la causa di alienare o di acquistare fosse urgente; come asserisce il Continuatore del Tournely, *tom. 3, pag. 81*; il Lessio, ed i Salmanticesi, *ll. cc.*, e l'Olzman, *tom. 1, de pr. practic., pag. 485, n. 605*, con la comune dei teologi. Avvertono però l'Elb., *tom. 2, pag. 652, num. 664*, ed il Lugo, *num. 128*, col Suarez ed il Sanchez, che Paolo dopo tale accettazione è obbligato, se può farlo comodamente, a manifestare la cosa al prelato, onde poterla poi liberamente ritenere. Egualmente opina l'Elb., *pag. 651, n. 640*, se il superiore soglia facilmente concedere tale licenza; ma nei monasterii bene ordinati tali licenze non si sogliono facilmente accordare.

LESSIO.

C A S O 2.°

Ma se il nostro Paolo ha facilità di dare e ricevere alcuna cosa con Licenza interpretativa o presunta *de futuro*, cioè pensando che il superiore annuirebbe alla sua volontà se ricercasse la Licenza, che cosa dir si dovrebbe?

È questa una grande questione agitata dai teologi, i quali si dividono nella opinione. La prima opinione seguita dall'Holz., *p. 482, n. 599*; dall'Elb., *pag. 651, n. 639*; dal Palao, *tract. 16, dub. 3, p. 25, n. 8*; col Navarro, l'Azorio, il Suarez, Valenzia e Navarro, nonchè dal Toletto e dal Rosell., appo il Sanchez, *Decal. l. 7, c. 19, n. 15*, e dal Pelliz., Rodrig. e Bass., appo i Salmanticesi, *de Restit., tract. 13, c. 6, n. 67*, nega che Paolo pecchi, almeno mortalmente. E ciò dicono aver luogo l'Holz., l'Elb., il Sanch. e Palao, *ll. cc.*, col Suarez, Navarro, ec., non solo se egli con certezza, ma anche con probabilità avesse donde credere che il superiore gli concederebbe la Licenza suddetta, se però, come ottimamente dice il Sanchez, nella religione cui appartiene non vige il precetto che si debba espressamente chiedere la Licenza. Questa sentenza è inseguita anche

dall'angelico S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 52, *art.* 8, *ad* 1, dove dice : « *Si vero non habet dispensationem, religiosus a praelato commissam, quia nihil proprium habet, tunc non potest facere eleemosynam sine licentia abbatis vel expresse habita, vel probabiliter praesumpta.* » E ciò insegna parimenti, in 4, d. 15, *quaest.* 2, *art.* 5, *quaest.* 4, dove dice : « *Non esse proprietarium religiosum qui donat aliquid, ponens spem in ratihabitatione praelati.* » La ragione si è perchè a non peccare contro il voto di povertà basta quella Licenza, la quale fa che l'accettazione non si faccia a proprio nome, ma con dipendenza dalla volontà del superiore. E ciò viene confermato *ex lib.* 46, §. 7, *de Furto*, dove si legge non essere reo di furto colui, che prende qualche cosa, probabilmente credendo che il padrone gliela concederebbe, se gliela chiedesse.

La seconda opinione ritiene che il nostro Paolo per tale interpretativa Licenza pecchi contro il voto, e di tale sentimento sono il Sanchez, *Dec. lib.* 7, *cap.* 19, *n.* 15; Less., *lib.* 2, *cap.* 44, *n.* 79; il Lugo, *dub.* 3, *n.* 124; i Salmanticesi, *de Restitut.*, *cap.* 6, *n.* 70; col Bonac., Vill. e Garcia. La ragione si è, perchè in un modo conviene dire quando la Licenza ricercasi per coonestare l'atto, in un altro quando viene ricercata pel valore dell'atto stesso. Imperocchè quando la Licenza si ricerca per coonestare l'atto, basta la Licenza interpretativa del superiore, ossia la ratiabizione *de futuro*; quando poi ricercasi il consenso del superiore affinchè l'atto possa valere, allora assolutamente richiedesi la volontà attuale del superiore, od almeno virtuale, e non mai può bastare la presunta *de futuro*: siccome per ascoltare le confessioni, o per mangiar carne nei giorni vietati non basta il presumere che il superiore di già concederebbe Licenza, ove di ciò fosse ricercato. Nè osta la parità che abbiamo recata del furto: imperocchè, come risponde il Lugo, *num.* 127, ciò serve per iscusare quegli che piglia la roba, e pigliarla contro la volontà del padrone: ma pel valore dell'atto nel dare o ricevere ricercasi in Paolo la Licenza attuale del superiore, mentre tali azioni esercitate da Paolo come religioso non sono valide se non dipendentemente dalla volontà del prelato.

Ma, ciò non ostante, più probabile mi sembra la prima opinione,
Supplem. Vol. III.

dice il Liguori, il quale prosegue così: con pace degli autori della seconda opinione, sembrami che non abbiano come conviene tocco il punto della questione, nella quale si tratta non del valore, ma della onestà bensì dell'azione di Paolo. Imperocchè gli avversarii confondono il valore dell'atto con l'onestà dell'atto stesso. Poichè la loro ragione prova invero che l'atto di Paolo, come religioso, non è valido, se non dopo che il prelato lo ebbe riconosciuto per valido; essendo certo che al valore dei contratti non basta la volontà interpretativa, ma richiedesi la volontà attuale dei contraenti, od almeno la virtuale *de praesenti*; e perciò rettamente si dice che un sacerdote non può validamente assolvere, nè l'altro mangiar carni nei giorni vietati, ove non abbiano la concessione del superiore, almeno presunta *de praesenti*: imperciocchè nè il sacerdote validamente assolve senza giurisdizione *de praesenti* conferita, nè l'altro lecitamente mangia carni nel giorno proibito, ove da una dispensa non sia assolto dalla legge: non prova poi la ragione riferita che l'atto di Paolo religioso che riceveva alcuna cosa, ed altra ne donava con Licenza interpretativa del suo superiore è illecito, e contro il voto di povertà. Imperocchè per agire contro il voto di povertà conviene, come gli stessi avversarii confessano, che Paolo operi a proprio nome ed indipendentemente dalla volontà del superiore. Paolo poi non agisce a proprio talento ed indipendentemente ricevendo e dando cose col consenso del prelato prudentemente interpretato, imperocchè in questo caso agisce con dipendenza.

LIGUORI.

C A S O 3.º

Giuseppe ottenne una generale Licenza dal suo superiore di disporre di alcune cose di sua proprietà. Egli senza più si vale di questa Licenza una volta ricevuta per servirsene di quanto possiede ad usi vani, superflui ed inutili. Domandasi se valga a Giuseppe tale Licenza, e se pecchi contro il voto, e sia obbligato alla restituzione tanto cgli, quanto chi le cose da lui riceve.

La prima opinione è affermativa. Imperocchè nè il superiore intende di dare una Licenza ad usi illeciti, nè può anche concederla,

non essendo egli che un mero amministratore. Così ritiene il Silvio, il Pal., il Mol., il Sanchez ed altri appo La-Croix, *lib. 4, num. 113*. E tale opinione è riputata la più probabile dai Salmanticesi, *de Restit., cap. 6, n. 85*, ed il Lugo la chiama comune, *dub. 2, n. . .*

Secondo poi questa opinione dicono il Sanchez, il Pell., il Mol., Reb., ec., coi Salmanticesi, che colui, il quale malamente ricevette alcuna cosa da un religioso, opera bene, se la restituisce allo stesso religioso, poichè torna a riporla nel modo in cui la trovò, purchè egli non tema, dicono i Salmanticesi, *ibid.*, che il religioso non sia per abusarne di essa.

La seconda opinione poi contraddice, e questa viene seguita dall'Alessand., *Conf. Moral., cap. 4, §. 4, quaest. 9*, in uno al Bord., Suar., Bann., Lopez, Hurt., Med., Pelliz., Reb., Salas, ec., appo i citati Salmanticesi, *n. 84*, e probabile la chiamano il Lugo, *dub. 3, num. 157*; il Diana, il Sayro, il Muc., ec., ed a questa aderisce La-Croix, *loc. cit.*, dicendo non ostar che il superiore non sia il padrone. Imperocchè risponde col Reb., che almeno il monastero ne è il padrone, onde poter disporre dei suoi beni a tutti gli usi, e spesso si può presumere che il monastero acconsenta che i sudditi spendano in qualunque uso loro meglio torni piacevole, ciò che ad essi è generalmente concesso da spendere, nè perciò pericoli la fama del superiore e del suddito, come dice il Reb. Poscia dice il Lugo che sebbene il superiore sia un semplice amministratore, da niun diritto però si sa essere il suo potere ristretto alla concessione dei soli usi leciti. E come dicono il Bann., il Lopez, il Reb., ed il Salas appo il Lugo, *n. 142*; e ciò egli non reputa improbabile, non devesi pensare che il superiore, dando Licenza, la limiti solamente agli usi leciti; poichè egli, dando una Licenza generale, vuole e può togliere quell'impedimento che avrebbe il suddito per mancanza di Licenza nello spendere. Ma ciò non ostante, dice il Liguori, quantunque non osi di riprovare questa seconda opinione, pure alla prima mi attengo, non constandomi a sufficienza che il superiore abbia facoltà di dare una Licenza, nè particolare, nè generale per usi illeciti; o che il monastero in tale Licenza acconsenta con tanto detrimento delle anime de' suoi sudditi.

LIGUORI.

C A S O 4.°

Eugenio superiore, pregato da Camillo suo suddito di poter impiegare in un giuoco la somma di quattro scudi, gliene concede Licenza. Domandasi se tale Licenza potesse essere concessa da Eugenio.

Egli è certo che Eugenio, trattandosi di una piccola somma, può a Camillo concedere la Licenza ricercata; poichè in questo caso il nostro Camillo può anche far uso di una licenza tacita o presunta. Così opinano il Less., il Molz., l'Azorio ed altri in uno ai Salmanticesi, dove trattano della restituzione al *cap. 6, n. 94*. La questione principale consisterebbe poi intorno alla quantità. Imperocchè, supponendo nel caso nostro che Camillo sia un religioso, alcuni dicono che questo può esporre quanto può liberamente donare: altri dicono che può impiegare quattro o cinque scudi per centinaio della porzione che annualmente a lui viene data ad uso. Osservasi però essere necessario che il giuoco cui Camillo ama di porre il suo denaro deve essere lecito, e non degli illeciti, come sarebbe il giuoco delle carte, dei dadi ed altri, che sono puramente fortuiti; secondo il dire del Tridentino, *sess. 22, cap. 4*. AZORIO.

C A S O 5.°

Guglielmo, religioso, chiede al suo superiore Licenza di poter fare certe cose che bene possono convenire col voto di povertà, ed il superiore indebitamente la nega. Domandasi se la domanda di tale Licenza indebitamente negata scusi Guglielmo dalla transgressione del voto di povertà.

Rispondiamo che non vale a scusare, ove non siavi *in mora* il pericolo di un grave danno. Imperocchè in questo caso presumesi che vi sia il consenso del superiore maggiore, e se ancor questi negasse la Licenza, si può giudicare prudentemente che la legge od il voto in tanto pericolo non sia obbligatorio. Così probabilmente insegna il Palao, *dub. 3, part. 23, n. 10*; l'Holz, *pag. 484, n. 610*,

con la comune, ed il De-Alessandr., c. 4. §. 3, *quaest.* 6. E ciò assai bene concorda colla dottrina di S. Tommaso, 1, 2, art. 6, in fin., il quale parlando della legge dice: «*Si vero sit subitum periculum non patiens tantam moram ut ad superiorem recurri possint, ipsa necessitas dispensationem habet annexam; quia necessitas non subditur legi.*» Lo stesso dir si deve del voto, il quale è una certa legge particolare, e la cui obbligazione non urge, essendo imminente tale pericolo. Ma nota l' Holzm., col Palao, che la Licenza negata allora solamente scusa quando è dovuta tanto per parte del religioso, quanto del prelato, non però se solamente per parte del superiore, per modo che il suddito non abbia diritto alla concessione di essa Licenza.

PALAO.

C A S O 6.°

Pietro, religioso, dà ad Antonio suo cugino in dono le opere dello Spinola, e sa che se ne avesse chiesta Licenza a Paolo suo superiore, questi gliela avrebbe certamente negata. Domandasi se in questo caso possa fare il dono suddetto.

Dicono il Mol., ed il De-Alessandr., *disp.* 9, *quaest.* 7, che per rispondere a questo caso conviene osservare in qual disposizione si trovi il nostro Paolo. Imperocchè se si presume che egli revocrebbe onninamente la Licenza, allora la Licenza non vale; non così però giudicare si deve se si può presumere che il suddetto Paolo superiore non volesse rivocare la Licenza, sebbene da principio la avesse negata sapendo del dono che Pietro voleva fare ad Antonio. Nel dubbio poi si presume per la validità dell'atto, cioè della data Licenza; intendasi sempre nel caso se non si possa ricorrere al superiore.

DE-ALESSANDRI.

C A S O 7.°

Luigi, religioso, senza ottenere Licenza dal suo superiore, fa un voto; locchè dal superiore saputo acutamente lo rimprovera dicendogli che egli non poteva farlo. È forse giusto questo rimprovero che viene fatto a Luigi? E questi può forse validamente far voto senza Licenza del suo superiore?

Il rimprovero che a Luigi viene fatto è giustissimo, poichè egli si dimenticò, facendo il suo voto, dei suoi principali doveri ; ed il suo voto non può esser valido, perchè fatto senza Licenza, lo dicono il Palud, il Val, l'Angel., il Rosell., poichè Luigi pel voto che fece di obbedienza si privò della propria volontà. Con più verità però il Navarro, il Gaetano, lo Soto, col De-Alessandr., *Confess. Monial.*, c. 6, §. 1, *quaest.* 4, dicono che Luigi poteva far il suo voto, quando questo non si opponeva nè ripugnava alla regola, od al comando del suo superiore, nè al rispetto che a lui era dovuto. Perlocchè possono i religiosi fare dei voti personali, od anche intorno alle cose ordinate, ed anche non ordinate dalla regola, quando dalla regola stessa non sono proibite. Il superiore può bensì impedire che i suoi sudditi non facciano voti senza avernelo prima consultato, come appo il sopraccitato De-Alessandr., dicono il Suarez ed il Bert. a S. Facund., i quali però sostengono probabilmente contro anche i voti fatti, non ostante questo precetto, quando la materia sia grata a Dio, quantunque a Dio la maniera non piaccia. Si esaminino adunque in che consista il voto fatto da Luigi, ed allora si avrà donde potere adeguatamente rispondere.

GAETANO.

C A S O 8.º

Antonio, prelato inferiore concesse a Vincenzo una licenza, che per quante volte l'avesse ricercata da Paolo superiore, gli era sempre stata negata. Domandasi se tale Licenza abbia valore, e se di essa Vincenzo possa valersene.

Probabilmente affermano la cosa l' Holzm., *tom.* 1, *pag.* 424, *n.* 610, e La-Croix, *lib.* 4, *n.* 116, col Pelliz. La ragione si è, perchè Paolo superior maggiore, negando la Licenza che Vincenzo ricercò, non rende nullo il potere di Antonio prelato inferiore. Diversamente dir si dovrebbe se Paolo positivamente avesse proibito a Vincenzo di eseguire la ricercata cosa ; poichè allora Antonio non potrebbe dispensare nell'ordine del superiore. Ma che dir si dovrà se Paolo interdicesse ad Antonio di dare Licenza a Vincenzo in qualche cosa ? Probabilmente anche in questo caso dicono gli autori

sopra citati, che se Antonio concedesse la Licenza, validamente la concederebbe, quantunque illecitamente : diversamente si dica se il superiore dichiarasse irrita la Licenza suddetta. Parimenti si avverta quanto abbiamo nel Tridentino, *sess. 21, de Regul., cap. 4.* « *Non licet regularibus a suis conventibus recedere, etiam praetextu ad superiores suos accedendi, nisi ab iisdem missi aut vocati fuerint.* »

LA-CROIX.

Altri casi intorno a questa voce si possono vedere agli *art. MATRIMONIO, ORDINAZIONI, PARROCO, RISERVE, VESCOVO.*

LIGAME DIRIMENTE IL MATRIMONIO.

Ved. IMPEDIMENTI MATRIMONIALI.



LIMINI DEGLI APOSTOLI IN ROMA



Che ogni Vescovo debba visitare i Limini dei SS. Apostoli in Roma fu stabilito dal sommo pontefice Leone III nella sua Epistola prima, senza però veruna definizione di tempo. Santo Anacleto poi stabilì che visitar si dovessero secondo il chirografo del Pontefice, *cap. Juxta 3, distinct. 93*; Zaccaria poi papa ordinò nel Concilio Romano al *cap. 4*, che dai Vescovi vicini si dovessero visitare ogni anno personalmente, dai remoti poi per mezzo di lettera, *cit. c. Juxta 3, distinct. 3*. I Vescovi nuovamente creati giurano che visiteranno i Limini dei SS. Apostoli o per sè o per un Nunzio ogni anno, quando non sieno dispensati dalla Sede Apostolica, oppure la loro visita sia prorogata ad un tempo più lungo, secondo il *c. Ego, N. Episcopus 4, de Jurejurando*. Ora però una tale obbligazione fu loro prorogata.

I Vescovi più vicini, quantunque sieno Cardinali, devono di per sè stessi visitare i Limini dei SS. Apostoli, quando non sieno legit-

timamente impediti, ed ivi devono rendere ragione del loro uffizio pastorale, e di tutto lo stato della loro chiesa ogni triennio. Gli altri poi che sono maggiormente distanti che non sono gl'italiani, devono ivi recarsi ogni quinquennio al fine suddetto, come stabilì Sisto V, nella sua Costituzione 15, che incomincia *Romanus Pontifex*, ove non ottengano una dispensa dalla Sede apostolica.

I Vescovi legittimamente impediti, se non possono di per sé stessi eseguire la visita suddetta, sono obbligati di farla per un altro costituito in dignità, o se questo non hanno, per mezzo di un sacerdote diocesano, e, se non hanno neppur questo, per mezzo di un altro chierico, e debbono instruirlo dell'impedimento, e del modo in cui la visita si deve fare; Sisto V, cit. Costituzione che incomincia *Romanus Pontifex*, §. 4.

I Limini dei santi Apostoli devono essere visitati anche dai Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, titolari, come dichiarò la sacra Congregazione del Concilio secondo la testimonianza del Fagnano, *lib. 2 Decret., in cap. Ego N. Episcopus 4, de Jurejurando, num. 82*. I coadjutori poi del Vescovo non sono obbligati di visitare i Limini dei santi Apostoli, ma bensì è obbligato il coadjuto; giusta la dichiarazione della sacra Congregazione del Concilio nel giorno 4 agosto 1609, come abbiamo appo il Gavanto, *in Manual., alla parola Limina Apostol., n. 2, in add.*

Il dovere di visitare i Limini dei santi Apostoli consiste principalmente in tre atti, cioè nella visita materiale dei sacri Limini, nella esibizione della dovuta obbedienza, e della riverenza al romano Pontefice, e nella relazione dello stato della Chiesa; i quali tre atti sono contenuti nella citata bolla di Sisto V, al §. *Quo circa*; e dei medesimi fa menzione pur anco la sacra Congregazione del Concilio nelle lettere patenti che suole dare ai Vescovi, dopo fatta la visita, di cui la formula viene indicata ed insegnata dal Fagnano, *loc. cit., n. 61*, ed ultimamente anche il pontefice Benedetto XIII, nel Concilio Romano celebrato l'anno 1725, al *tit. 13, cap. 1*, e nell'appendice all'istruzione 12, la quale dimostra il modo con cui deve essere fatta la visita suddetta da tutti i Vescovi, Arcivescovi, Primati e Patriarchi.

I Vescovi, a cagione della visita ai sacri Limini, possono starsene lungi dalla residenza o dalla diocesi per sette mesi, se sieno oltre i monti, e per quattro, se si trovano di qua dei monti; purchè in quel tempo non si occupino in altre cose. Così espressamente dichiarò Urbano VIII, nella Costituzione che incomincia *Sancta Synodus*. Il Vescovo poi che visitò i Limini dei santi Apostoli, a cagion di esempio, nel fine di un triennio, non può immediatamente al principiare del secondo triennio farne nuovamente la visita, e perciò pel titolo di visita non possono star lungi dalla loro residenza per otto mesi, giusta la dichiarazione della sacra Congregazione sopra la residenza dei Vescovi, tenuta nel Quirinale per ordine del sommo Pontefice, nel giorno 17 luglio 1657.

Il canonico che recasi a Roma in servizio dei Vescovi, che va a fare la visita dei Limini degli Apostoli, anche quantunque venga dopo il Vescovo, e non in compagnia di lui, partecipa alle distribuzioni quotidiane. Così la sacra Congregazione del Concilio nel giorno 9 settembre 1623.

Così anche lucrano delle distribuzioni quei canonici che vengono inviati dai loro Vescovi a visitare i sacri Limini in vece di loro. Così fu deciso dalla sacra Congregazione del Concilio, secondo il riferire del Garzia, dove tratta dei Benefizii, *part. 3, c. 2, n. 348*, ed il Barbosa, *Collectan. Apostol. decis.*, alla parola *Distributiones quotidianae, n. 11*. Al canonico poi che vive in Roma, a cui viene ordinato da un qualche Vescovo di fare la visita, devonsi le quotidiane distribuzioni di un mese. Così la sacra Congregazione del Concilio nella causa intitolata *Vigiliens*. 6 gennaio 1682.

Se poi accompagnasse il Vescovo nella visita, allora gli si devono le distribuzioni per tutto il tempo che se ne sta con lui, giusta il decretare della suddetta sacra Congregazione del Concilio nella causa *Comens*, del 28 agosto 1688. Il qual tempo fu dalla medesima sacra Congregazione limitato a tre mesi, *in una Vasionens.*, del dì 17 aprile 1627. Devesi però avvertire che al tempo di questo ultimo decreto non era ancora pubblicata la Costit. di Urbano VIII, che incomincia *Sancta Synodus*, emanata solamente nel dì 12 dec. 1634, intorno alla concessione di tempo da noi più sopra riferita.

I Vescovi, quantunque volta non possono per un qualche legittimo impedimento sopravvenuto visitare di per sè stessi i Limini dei santi Apostoli, possono eseguire tal visita per mezzo di un nunzio o di un procuratore specialmente a ciò deputato, come abbiamo espressamente nel *cap. Ego N. Episcopus 4, de Jurejurando*, e nella citata Costituzione di Sisto V, che incomincia *Romanus Pontifex*. Pure, comunque questa facoltà sia loro concessa, non possono però eseguire la visita per uno che dimori in curia, come rispose la sacra Congregazione del Concilio in *Forolivens. 12 agosto 1628*. E neppure possono eseguire questa visita per un sacerdote diocesano, che non faccia parte del capitolo della cattedrale, e non sia costituito in qualche ecclesiastica dignità, come dichiarò la sacra Congregazione del Concilio nella causa *Elboren.*, trattata il giorno 4 dicembre 1627; e nemmeno per mezzo di un sacerdote regolare, come rispose la medesima sacra Congregazione del Concilio nella causa intitolata *Visen.* agitata il giorno 15 novembre 1627.

I Vescovi, quando visitano i Limini dei santi Apostoli, debbono riferire che hanno obbedito alla Costituzione 195 di Urbano VIII, che incomincia *Salvatoris*, promulgata il giorno 6 febbraio 1634, in cui ordina che gli ordinari dei luoghi ed i predicatori della divina parola almeno due volte all'anno, nel tempo dell'Avvento e nella Quaresima, abbiano cura di raccomandare i luoghi di terra santa. Così stabilì Innocenzo X, nella sua Costituzione 10, che incomincia *Salvatoris*, e fu confermato da Clemente X, nella Costituzione 39, che parimenti incomincia colla parola *Salvatoris*.

Il tempo prefisso per visitare i Limini dei santi Apostoli incomincia a decorrere dal giorno della pubblicazione della detta Costituzione di Sisto V, che incomincia *Romanus Pontifex*. Così dichiarò anche la sacra Congregazione del Concilio nella causa intitolata *Burgen.* del giorno 12 agosto 1628. Tale pubblicazione fu poi fatta nel giorno 20 dicembre 1585. Per la qual cosa da questo giorno incominciò a decorrere il primo triennio pei Vescovi italiani, il primo quadriennio pei Vescovi della Germania, della Gallia, della Spagna, ec., ed il primo quinquennio pei Vescovi dell'Africa, ed il primo decennio pei Vescovi dell'Asia.

La visita dei Limini dei santi Apostoli devesi fare nell' ultimo anno del triennio, quadriennio, quinquennio, decennio, ec. Per lo che non fu mai accostumato di ammettersi alla visita i Vescovi italiani nel primo anno del trienio, assai di rado nel secondo anno, e quando non vi sia stata una qualche plausibile causa, come dichiarò la sacra Congregazione sopra la residenza dei Vescovi tenuta nel Quirinale per ordine del Sommo Pontefice nel dì 17 luglio 1657. Quindi alla visita di Limini suddetti non vengono ammessi i Vescovi testè creati, prima che siensi recati alla loro residenza, se non nel caso in cui sieno consecrati nella curia poco prima dello spirare del triennio del suo antecessore, poichè allora, non essendovi tempo bastevole per recarsi alla loro chiesa, e formarne la relazione dello stato di essa, e ritornarsene in Roma a visitare i sacri Limini prima che spiri il 20 di dicembre immediatamente seguente, per grazia sogliono essere ammessi dalla sacra Congregazione del Concilio alla visita sopraddetta, primachè partano dalla curia, imposte loro alcune condizioni, secondo il dire del Fagnano, *loc. cit.*, n. 40.

I Limini degli Apostoli si dicono essere ivi dove il Papa si trova. Così da molti capi e con molte argomentazioni prova la cosa il Fagnano, *loc. cit.*, n. 4 a n. 69 *per text. in cap. Qui cathedram* 3, et *cap. Juxta* 4, *distinct.* 93; *cap. Ad Limina* 7, *caus.* 31, *quaest.* 1; *cap. Ego N. Episcopus* 4, *de Jurejurando*, e con la Costituzione di Sixto V, che incomincia *Romanus Pontifex*.

I Vescovi, gli Arcivescovi, i Primate ed i Patriarchi, quantunque sieno insigniti dalla dignità cardinalizia, se, tolto ogni legittimo impedimento, per sè o per mezzo di certi nunzii, o procuratori specialmente deputati, negli stabiliti tempi sopra segnati non fanno la visita dei Limini dei santi Apostoli, e non danno relazione dell' amministrazione delle cose tanto spirituali quanto temporali, e della percezione dei frutti delle loro chiese e dei loro capitoli, che possono liberamente esigerli, e disporli o nella fabbrica della Chiesa, o nel provvedimento dei sacri apparamenti, secondo che verrà richiesto dalla necessità, passato che sia il triennio, il quadriennio, il quinquennio ed il decennio suddetto, rimangono sospesi dall' ingresso della chiesa, fintanto che si sieno ravveduti della loro contumacia,

e pentiti abbiano meritata la remissione della sospensione dalla Sede Apostolica, secondo il testo espresso nella citata Costit. di Sisto V, che incomincia *Romanus Pontifex*, al 2. *Si vero, quod absit.*

In quanto ai pratici casi che possono fare a questo proposito si vedano gli *art. CANONICI, VESCOVO.*

L I M O N E A



Che cosa qui per Limonea debbasi intendere, crediamo che niuno vi sia che possa ignorarlo: poichè altro per essa non s' intende se non quella liquida pozione, la cui sostanza viene principalmente composta dall' agro di cedro.

C A S O U N I C O .

Benedetto, ogni qualvolta occorre un giorno di digiuno, è abituato di prendere più volte fra il giorno della Limonea. Interrogato dal suo confessore del modo con cui osserva questo digiuno, gli manifesta quanto egli è solito di prendere, e nel progredire queste domande, il confessore suddetto scopre che la prima, solito a prenderla di buon mattino, la prende per rischiararsi la voce, un' altra ne prende, secondo il solito, per fare una miglior digestione, ma più di due o tre ne prende poi soltanto per diletto. Ammette il confessore in Benedetto la facoltà di prendere la prima e la seconda, ma lo rimprovera per l' uso delle altre, e gli dichiara che non può seguire questo uso nei giorni di digiuno. Il confessore dice bene a Benedetto?

L'Angelico dottor S. Tommaso a questo proposito insegna, 2, 2, *quaest. 147, art. 6, ad 5.* « *Electuaria, etiamsi aliquo modo nutriant, non principaliter assumuntur ad nutrimentum, sed ad digestionem ciborum: unde non solvunt jejunium, sicut nec aliarum medicinarum assumptio, nisi forte aliquis in fraudem electuaria in magna quantitate assumat per modum cibi.* » Questa dottrina dell'Angelico generalmente viene seguita dall' Holzm., *loc. cit., pag. 558, resp. 2*; dall' Elb., *de Jejunio,*

pag. 161, n. 447; dallo Sporer, n. 14, e dai Salmanticesi, cap. 2, n. 42, col Gaetano, Lessio, Navarro, Layman, ec. Purchè si prenda in poca quantità, dicono poi che non infrange il digiuno; e se ne servono della ragione allegata dall'Angelico Dottore; poichè, dicono, non si prende la Limonea per nutrimento, ma si piuttosto per aiutare la digestione; e siccome il vino, quantunque veramente nutrisca e si prenda per diletto, pure, perchè non è istituito per la nutrizione, non frange il digiuno, così dir si deve della Limonea. Ma l'opposto io credo, dice il Liguori, doversi ritenere col Concina, pag. 203, num. 8, che cita il Leandro, il Fagnano, ec., col Diana, il Cordova, tract. 6, reg. 95, n. 2. La ragione si è, perchè gli elettuarii lecitamente si prendono in piccola quantità, poichè, quando si prendono come medicina, avvi una causa sufficiente per iscusare da peccato veniale; ma quando si prendono per puro diletto, manca la causa, e perciò non si possono prendere senza aggravarsi di colpa. Nè osta la ragione di S. Tommaso di sopra allegata, poichè se egli dice che non si possono prendere in qualità di cibo, non ne viene di conseguenza che egli escluda che si possano prendere per diletto. E non vale parimenti la parità che abbiamo portata secondo quei moralisti del vino; poichè, se il vino non ha ragione di cibo, la hanno però gli elettuarii.

Ma più propriamente al caso nostro venendo, osserveremo che se le Limonate prese da Benedetto sono formate in modo che ad una piccola quantità di acqua vi frammischi una gran quantità del succo di cedro mescolato collo zucchero, egli frange il digiuno; mentre per contrario non lo frange, se una piccola quantità di questa materia frammischia ad una grande quantità di acqua, poichè tale mescolanza si può dire che faccia cangiare la specie alla materia che all'acqua frammischia. Così comunemente il Wig., pag. 738, n. 97; il Roncina, cap. 1, quaest. 6; l'Elb., tom. 2, p. 156, n. 483, con la comunissima opinione seguita dal Concina, tom. 5, p. 204, n. 9; dal Viva, quaest. 10, art. 1, n. 8; dal Mazz., tom. 1, p. 425; La-Croix, lib. 3, p. 2, n. 1292, col Leandro e lo Stefano, nonchè il Tambur., de Praecept. Eccles., cap. 5, num. 8, ed i Salmanticesi, cap. 2, n. 57.

Si osservi adunque il modo di cui usa Benedetto nel farsi le Limonate che con tanta frequenza prende nei giorni di digiuno, ed allora si avrà donde giudicare rettamente se il confessore di lui abbiassi adeguatamente diportato nell' impedirne l'uso di esse, come cosa in opposizione alla osservanza del precetto di digiunare.

CONCINA.

LINEA DI AFFINITÀ, CONSANGUINITÀ, FRATERNITÀ, PATERNITÀ. *Ved. AFFINITÀ ED IMPEDIMENTI MATRIMONIALI.*



LITANIE



La voce Litanie è voce greca, che in latino significa umili suppliche e devote, ossia ferventi preghiere, secondo il Concilio Moguntino I, *cap. 52*, e giusta il comune insegnamento dei dottori che trattano di questo articolo; quali fra gli altri sen sono il Suarez, *t. 2, de Religione, l. 3, de Orat. vocali, c. 9, in fin.*; il Lezana, *in Summa*, alla voce *Litaniae*, nonchè il Serrario, *in opusculo Litaniae, l. 1, c. 2*.

Quattro specie di Litanie vengono annoverate dai sacri scrittori, cioè Litanie dell' antico Testamento, Litanie dei Santi, Litanie della B. Vergine Maria, e Litanie del Ss. nome di Gesù. Così abbiamo dal Clericato, nelle *Spighe raccolte*, alla parola *Litanie*, *n. 217*.

Le Litanie dell' antico Testamento sono quelle, che recitano gli Ebrei, tanto pubblicamente nel tempio, quanto privatamente nelle loro case, onorando i divini attributi, ridotti in 27 versetti raccolti nel *Salu. 155*, che incomincia *Confitemini Domino, quoniam bonus*. A ciascuno di questi versetti, mentre venivano recitati, gli Ebrei rispondevano: *Quoniam in aeternum misericordia ejus*; come rispon diamo noi cristiani all' invocazione di ciascun Santo: *Ora pro nobis*. Così

il Menochio, nelle sue *Strure, part. 2, centur. 3, cap. 76*, ed il Clericato, *loc. cit., n. 218*.

Le Litanie dei Santi sono quelle che si trovano nel Breviario romano alla fine dei Salmi penitenziali, e si chiamano ora minori, ora maggiori. Maggiori si addimandano nella festa di S. Marco evangelista, poichè tali Litanie furono da principio instituite nelle maggiori solennità, ed ancor celebrate, come notano il Suarez, *l. 3, de Orat. vocali, cap. 9, n. 26*; il Castaldo, in *Praxi Caeremon., lib. 2, sect. 10, cap. 7*; il Quarti, *de Processionibus, sect. 2, punct. 9, §. Respondeo*; ovvero, come dice il Clericato, *loc. cit., n. 219*; perchè in tal giorno si recitano e si cantano processionalmente in tutto il mondo cattolico, ed in Roma la processione si dirige alla chiesa di S. Maria Maggiore, da cui presero questo nome a differenza delle Litanie che si cantano nelle processioni dei tre giorni prima dell'Ascensione, che si dicono minori, poichè le processioni sono dirette ad altre chiese inferiori.

Non convengono i dottori nell'assegnare il primo institutore di tali Litanie. Imperocchè alcuni, come nota il Macrio, nel suo *Hieroglexicon*, alla parola *Litaniae*, ed il Quarto, in *tract. de Litanis sanctorum, sect. 1, punct. 4*, dicono che furono instituite e composte da S. Gregorio Magno, sommo pontefice e dottore della Chiesa, l'anno di Cristo 600. Ma questa opinione viene da molti rigettata, poichè in varii Concilii anteriori di assai al sopraccitato Santo Dottore si fa menzione delle Litanie maggiori e minori, come apparisce nel Concilio Aurelianese, al *cap. 29*; nel Concilio Toletano I, al *cap. 3*; nel Concilio Bracanense II, al *cap. 9*; nel Concilio Moguntino I, al *cap. 32 e 33*, nonchè nel *cap. Rogationes 2, disput. 3, de Consecrat.*, con altri simili. Imperocchè, quantunque S. Gregorio le abbia più volte ordinate, e prescritto che si celebrassero con un rito più solenne delle altre, pure non le compose, nè le institui, essendo molto tempo prima di lui in uso le Litanie dei Santi, avendo prescritto di già S. Mamerto, vescovo di Vienna nelle Gallie, fino dall'anno 475, che nella sua diocesi si facessero pubbliche processioni e preghiere col canto delle Litanie, per impetrare la liberazione dalla infestazione dei lupi, che desolavano il suo territorio. Anzi nella Chiesa orien-

tale le Litanie dei Santi erano in uso fino dai tempi di S. Basilio, e di S. Gregorio taumaturgo, che vivevano nel principio del terzo secolo, secondo la testimonianza dello stesso S. Basilio, *Epist.* 65; del Clericato, *loc. cit.*, n. 220; di Socrate, *lib. 6 Historiar.*, cap. 8; di Sozomeno, *lib. 8, cap. 8*; di Nicoforo, *lib. 14, cap. 3*, e di altri. Per la qual cosa l' eminentiss. card. Baronio nelle note al Martirologio Romano sotto il giorno 25 aprile così conchiude: « *A quo Litanias, primo fuerit institutae, adhuc mihi est inexploratum; vetustissimum sane morem fuisse in ecclesia Litanias peragere, certissimum est.* »

Le Litanie della Santa Vergine, sono quelle che si chiamano Lauretane, e che si cantano con grande solennità e divozione, ogni giorno di sabbato nella santa Casa di Loreto, ed è costume di venire cantate da quasi tutti i cristiani fino dai tempi antichi. L'autore ed il compositore di queste Litanie parimenti s' ignora. Solamente attestano antichissimi cristiani scrittori che sono antichissime e che sempre furono recitate dai fedeli, tanto nelle pubbliche chiese, quanto nelle private famiglie, dirigendo a Dio le loro preghiere per l' invocazione della Santissima Vergine. Il lodato padre Quarti però nel suo trattato delle Litanie alla *sess. 1, punt. 4*, seguito dal Clericato, *loc. cit.*, ritiene che queste Litanie sieno state instituite e composte dai santi Apostoli, locchè assai verosimilmente dice il citato Clericato, che ciò sia avvenuto dopo l' assunzione della Beatissima Vergine madre di Dio; onde eccitare i fedeli ad implorare in tutte le loro spiritali indigenze e temporali pur anco la validissima sua protezione. « *Cum autem, dice il Quarto, loc. cit., nemo ab historicis Litaniarum auctor, quamvis vetustissimus asseratur, quin eo antiquior Litaniarum usus inveniatur, merito ab Apostolicis eos ducere originem censendum est.* » Quelli che recitano le Litanie della santissima Vergine lucrano dugento giorni d' indulgenza, come abbiamo dalla Costituzione di Sisto V, che incomincia *Reddituri*,

Le Litanie del Ss. Nome di Gesù sono quelle che contengono varii attributi, ed encomii dello stesso santissimo Nome, a simiglianza delle Litanie della Beatissima Vergine, e quando vengono recitate all' annunzio di attributo ed encomio, viene risposto dai fedeli, anzichè *Ora pro nobis*, come in quelle della Vergine, *Miserere nobis*.

Alcuni dubitano che tali Litanie siano proibite, poggiando il fondamento del loro dubbio nella Costituzione di Clemente VIII, che incomincia *Sanctissimus*, e nella dichiarazione della sacra Congregazione dei Riti nella causa intitolata *Alexandrina* del 15 maggio 1608, in cui viene concesso di recitare solamente le Litanie dei Santi e quelle della Beatissima Vergine Maria, solite a recitarsi in Loreto. Ma, che che ne dicano questi autori, pure è certissimo che tutti comunemente affermano che tali Litanie del santissimo Nome di Gesù sono approvate dalla Santa Sede, e che, per conseguenza, non vengono inchieste nella proibizione generale di Clemente VIII, e dalla sacra Congregazione dei Riti emanata il 15 maggio 1608, poichè apparisce che parlano soltanto delle Litanie non approvate dalla Sede Apostolica. Imperocchè Sisto V, nella sua Costituzione, che incomincia *Reddituri* nel bollario; *Rodriguez., tom. 2*, fra le bolle di Sisto, n. 25, ad istanza dei padri Carmelitani scalzi, concesse trenta giorni d'indulgenza a quelli che recitano le dette Litanie del santissimo Nome di Gesù: locchè indica a sufficienza che tali Litanie sono approvate dalla Sede Apostolica, e che possono essere recitate senza alcuno scrupolo da tutti i fedeli. Così il Gobat, in *Quinario, tract. 4, n. 602*; il Lezana, in *Summa*, alla voce *Litaniae*, num. 5; il Quarto nell'appendice, ove tratta delle Litanie dei Santi, alla *sess. 1, punt. 1*; il Clericato, *loc. cit., n. 222*, ed altri molti.

Eccettuate adunque queste Litanie del santissimo Nome di Gesù, niuna altra sorta di Litanie, oltre quelle dei Santi e della Beatissima Vergine Maria chiamate Lauretane, non si possono cantare o recitare senza l'approvazione della Sede Apostolica, o della sacra Congregazione dei Riti, secondo l'ordine di Clemente VIII, nella citata Costituzione che incomincia *Sanctissimus*, promulgata l'ottavo giorno degli idi di settembre dell'anno 1601, in cui così si legge: « *Quoniam multi hoc tempore privati etiam homines praetextu alendae devotionis novas quotidie Litantias evulgant, ut jum prope innumerabiles formae Litaniarum circumferantur, et in nonnullis ineptae sententiae, in aliis, quod gravius est, periculosae, et errorem sapientes inveniantur, pro solitudine sua pastoralis, provideri valens, ut animarum devotio, denique ac Sanctorum invocatio sine ullius detrimenti spiritualis periculo*

Supplem. Vol. III.

7

foveatur, praecipit, et mandat, ut retentis antiquissimis, et communibus Litaniis, quae in breviariis, missalibus, pontificalibus, ac ritualibus continentur, nec non Litaniis de Beatissima Virgine, quae in sacra aede Lauretana decantari solent, quicumque alias Litanias edere, vel etiam editis in ecclesiis sive oratoriis, sive processionibus uti voluerint, eas ad Congregationem Sacrorum Rituum recognoscendas, et, si opus fuerit, corrigendus mittere teneantur, neque sine licentia, et approbatione praedictae Congregationis eas in publicum edere, aut publice recitare praesumant sub poenis, ultra peccatum, arbitrio ordinarii, et inquisitoris severe infligendis. » Così riferisce il Quaranta nella Somma del Bollario, alla parola *Litaniae*.

C A S O 1.º

Giulio, sacerdote di specchiata pietà, e direttore di un oratorio, ogni qualvolta, nelle funzioni che fa, recita le Litanie dei Santi suole aggiungervi il nome dei Santi cui è sacro l' oratorio da lui diretto.

Gasparo invece nelle Litanie della Beata Vergine, che suole cantare ogni sabbato, e tutti i giorni festivi sacri a Maria nella chiesa da lui diretta, aggiunge molti versetti a suo talento, per modo tale che quelle Litanie non si possono più riconoscere per le Lauretane.

Domandasi qual giudizio si deve formare della divozione di Giulio e dello zelo di Gaspare.

Se la pietà di Giulio è commendevole per la cura che ha onde sieno fatte delle buone opere nell' oratorio che egli dirige, non si può però commendare la sua presunzione di aggiungere alle Litanie dei Santi i titolari del suo oratorio, siccome quegli che opera in opposizione ai decreti della sacra Congregazione. Questa infatti, nella causa che porta per titolo *Rhegien*., definita il giorno 22 marzo 1651, ordinò che alle Litanie dei Santi non si potessero aggiungere i nomi dei titolari, e patroni della città senza una speciale concessione neppure nel tempo di pestilenza, dunque molto meno Giulio poteva farlo senza veruna necessità, cantando le dette Litanie nel suo oratorio, e se egli così si diporta, manca sicuramente alla prescrizione della sacra Congregazione dei Riti, locchè è fuor di dubbio un far male.

E male egualmente Gasparo si diporta coll'aggiunta che fa alle Litanie lauretane di varii titoli, che possono bensì convenire alla Beatissima Vergine, ma che alle Litanie suddette non possono venire aggiunti. Imperocchè dalla sacra Congregazione dei Riti non vengono approvate altre Litanie, tranne quelle impresse nel breviario, e che si recitano nella chiesa lauretana della Beatissima Vergine Maria, come dichiarò nella causa intitolata *Alexandrina* il giorno 15 maggio 1608 nella risposta al dubbio decimosesto. Egli adunque, se vuole onorare Maria nei giorni di sabbato, ed in tutte le altre solennità alla Vergine sacre, deve puramente attenersi alle semplici Litanie lauretane, e porre in non cale il suo zelo che vuole aggiungere alle preghiere della Chiesa cosa che non viene dalla Chiesa stessa permessa.

BARBOSA.

C A S O 2.º

Nel santo giorno di Pasqua occorre la festa in cui si devono recitare le Litanie maggiori. Ciò per un anno. In un altro anno accade la festa di S. Marco entro l'ottava di Pasqua. Insorge una questione non lieve fra Marco e Teodoro. Il primo sostiene che anche nel giorno di Pasqua si devono recitare le Litanie maggiori, il secondo nega assolutamente la cosa. Ciò per quanto al primo punto della questione riguarda. Per ciò che concerne il secondo, Marco dice che, dovendosi trasferire l'uffizio, si devono trasferire parimenti le Litanie. Teodoro concorre nella opinione per quanto all'uffizio si aspetta, e nega la cosa, trattandosi delle Litanie. Quale di questi due ha ragione?

Rispondiamo che perciò che si aspetta alle Litanie maggiori, che Marco vuole che si debbano recitare in quel giorno in cui cadono, Teodoro ha ogni ragione di negare la cosa. Imperocchè Marco, nel sostenere la sua opinione, mostra perfetta ignoranza dei riti, chè dalla sacra Congregazione dei Riti nel giorno 25 sett. 1627 venne appunto deciso, che occorrendo nel giorno di Pasqua di dover dire le Litanie maggiori, devono essere trasferite alla feria terza seguente. Così infatti riferisce il Gavanto nella rubrica del messale,

part. 4, tit. 11, n. 10, e nella rubrica del breviario, *sez. 7, cap. 6, n. 26*. Egualmente si deve giudicare della seconda parte della questione, poichè se Marco dice bene per quanto all' uffizio, dice male per ciò che riguarda le Litanie, poichè se la festa di S. Marco cade fra l' ottava di Pasqua, viene trasferita dopo l' ottava, ma non vengono trasferite le Litanie. Tale è infatti la comune opinione dei teologi, sanzionata dalla pratica, come riferisce LA-CROIX.

C A S O 3.°

Agilulfo trascura nella festa di S. Marco di recitare le Litanie maggiori. Eugenio invece, non potendo intervenire alle Rogazioni, ommette poi di recitarle nell' uffizio. Per l' opposto, Sebastiano dopo il Mattutino, che recita il giorno antecedente alla festa suddetta, all' ora però competente, recita parimenti le Litanie. Domandasi che cosa dir si debba di questi tre sacerdoti.

Rispondiamo che l' obbligo di recitare le Litanie della festa di S. Marco, e nei tre giorni delle Rogazioni, è una obbligazione sotto pena di mortal colpa, e che perciò la omissione di Agilulfo e di Eugenio si dovrà riguardare come un peccato mortale da essi commesso. Così infatti opinano il Lezana, *tom. 1, cap. 12, n. 23*; il Suarez, il Bonacina, in *Summa*, alla parola *Litaniae*, *n. 7*; il Tanne-ro, in *2, 2, disp. 5, quaest. 1, dub. 5, n. 148*; il Castropalao, *t. 2, disp. 2, punct. 2, n. 15*; La-Croix, *lib. 4, n. 1290*, e gli altri teologi in generale. Imperocchè, secondo il comune opinare dei teologi stessi e l' uso della Chiesa, le Litanie in quei giorni si reputano siccome una parte dell' uffizio dei giorni medesimi, come nota il Lezana, *loc. cit.* Per la qual cosa quelli che sono obbligati alla recita dell' uffizio divino, se non recitano le Litanie nella processione che si fa, sono obbligati a recitarle privatamente, per precetto, come sogliono ogni anno notare a suo luogo i calendarii, e come con molti ritiene il Reiffenstuel, *Theol. Moral., tract. 6, dist. 1, quaest. 3, n. 6 et sequent.*

Della maniera di diportarsi di Sebastiano, diremo che gli obbligati all' uffizio devono recitare queste Litanie nella mattina della festa

in cui sono prescritte, nè possono recitarle subito dopo Mattutino che avessero detto il giorno antecedente all'ora opportuna e permessa, come si deduce *a simili* dall'uffizio dei defunti, nel giorno della Commemorazione di tutti i fedeli trapassati, il quale dev'essere recitato nella mattina dello stesso giorno 2 di novembre, nè può essere anticipato il giorno prima, giusta il decreto della sacra Congregazione dei Riti emanato il 1.º di settembre 1607.

REIFFENSTUEL.

C A S O 4.º

Bernardo, superiore di un ordine francescano, nella recita delle Litanie dei Santi ommette molti nomi dei Santi, di cui si fa la solennità dalla Chiesa universale, e che nelle Litanie generali si trovano, e vi aggiunge dei nomi dei Beati dell'ordine. Deve egli operare così?

L'operazione di Bernardo è riprovevole, perocchè dalle rubriche particolari del Breviario francescano, al n. 19, si deduce che nelle Litanie proprie o particolari di ciascun ordine regolare per indulto apostolico concesse, nulla si deve ommettere delle Litanie della Chiesa universale; e solamente si possono aggiungere il nome dei Santi proprii dell'ordine, non però i nomi di quelli che solamente godono del titolo di Beato. Il nostro Bernardo pertanto dovrà starsene a queste prescrizioni, e non arrogarsi un potere che menomamente gli si compete.

BARBOSA.

LIVELLO. *Ved.* MONACHE.



L U M E



C A S O U N I C O .

Fabio amministra la comunione senza che sieno accesi i soliti Lumi. Pecca egli forse?

L' amministrare l' Eucaristia senza Lume si reputa solamente peccato veniale, secondo il comune opinare del Suarez, *distinct. 72, Sect. 4, verb. Tertio*; del Ronc., *cap. 4, quaest. 3, reg. 2*, col Quarto, La-Croix, *n. 489*, col Gob., ed i Salmanticesi, *cap. 9, n. 24*, col Fill., Gran. e Fagnan. e Mazz., *t. 3, n. 152, in fin.* Se poi si possa in caso di necessità amministrare il Viatico senza Lume, è di opinione negativa il Bonacina, *quaest. 5, part. 2, num. 8*, col Silvestro ed il Poss., poichè, dice, conviene piuttosto osservare la riverenza dovuta a tanto sacramento, di quello che comunicare un infermo. Ma più comunemente, e con bastante probabilità affermano che si possa farlo il La-Croix ed il Mazz., *ll. cc.*; il Gobat, *tract. 4, num. 417*; l' Elb., *tom. 3, pag. 83*; il Renz., *quaest. 15*, col Fill., l' Avil., il Gran., ec. Imperocchè, dice, non è ragionevole il presupporre che Cristo, il quale istituì questo sacramento a bene delle anime, e la Chiesa che è madre benigna voglia piuttosto privare il moribondo di un tanto soccorso, di quello che omettere le cerimonie prescritte.

LA-CROIX.

In quanto al Lume che si richiede nella Messa, vedasi l'*art. CANDELE, MESSA.*

LUNATICO. *Ved. EPILETTICO, IRREGOLARITA'.*



LUTTO. *Ved. MESSA.*



MACERAZIONE



Sotto questo titolo noi vogliamo intendere quelle astinenze e mortificazioni corporali, con le quali taluno affligge sè medesimo, onde maggiormente tener repressi i suoi carnali appetiti, o per fare

penitenza dei suoi peccati, od anche affine di soddisfare con questo mezzo alla divina giustizia pei peccati degli altri. A qual punto si possa giungere con queste Macerazioni, lo vedremo più chiaramente dal caso seguente.

CASO UNICO.

Eusebio macera il suo corpo con continue viglie e protratti digiuni, e Cirillo a tal segno giunge con queste corporali Macerazioni, da soffrire notabile detrimento nella sanità. Sono questo soggetti ad un superiore regolare, il quale, ciò osservando, loro impone di astenersi da simil sorta di Macerazione, dicendo che quantunque volte di tal maniera si diportano, non fanno che commettere un peccato, perchè adoprano contro il precetto, che impone ad ognuno di conservare la propria esistenza. Il nostro superiore opera forse conformemente al vero nell'intimare tali cose ed Eusebio ed a Cirillo?

Non avvi donde revocar in dubbio si possa la giustizia e rettitudine nella imposizione che fa il nostro superiore ad Eusebio e Cirillo, i quali per le troppe Macerazioni giungono a danneggiare la loro salute. Imperocchè, sebbene sia lecito l'affliggere la propria carne col digiuno, e con le viglie, tuttavia colui che vede da ciò ritornarne danno alla propria salute, ove voglia nella intrapresa carriera continuare, pecca gravemente, come nota il Layman, *dub. 3, de Justit., tom. 3, part. 2, cap. 1, n. 5*, deducendo il suo dire dalle argomentazioni di Gaetano. Così opina anche il Bonacina, *dub. 2, quaest. ultim., sect. 1, part. 7, n. 9*; il Filliuccio, il Lugo, *de Justitia, dub. 10, sect. 1, n. 32, 33 e 36, ec.*, dove notano assai rettamente altro essere il procurarsi l'abbreviazione della vita, o recarsi positivamente la morte, altro permetterla, ovvero esporsi al pericolo, o non adoprare i mezzi convenienti per allontanare il pericolo stesso. Dicono che la prima maniera di operare è illecita, quale si è quella, cioè, praticata da quello, che con penitenze indiscrete, e colle Macerazioni della carne, notabilmente si abbrevia la vita, come sarebbe nel caso nostro di Cirillo la cosa; che la seconda maniera praticata

più saggiamente da altri spesso è lecita, qual si può supporre essere quella di Eusebio, del quale non dice la esposizione del caso che pelle protratte vigilie e pei lunghi digiuni portò danno alla sua vita. Così opinano anche il Lugo ed i Salmanticesi, il primo ove tratta della Giustizia al *dub.* 10, n. 32; i secondi dove parlano della Restituzione, al c. 2, n. 30, e seguono il pensare di questi anche il Tournely, *tom.* 3, *pag.* 427, *quaest.* 3; il Grau., il Vill., il Sayro, ec. Adunque conchiudiamo che in forza di tali ragioni può il superiore, cui si addice l'invigilare sul bene non solo spirituale, ma anche temporale dei suoi sudditi, proibire a Cirillo la continuazione di una cosa che gli ritorna dannosa, ed ordinarli di essere più moderato nella Macerazione del proprio corpo, e ad Eusebio può permettere benissimo che nel modo suddetto si diporti, dal quale non ne ritorna danno a sè medesimo.

LIGUORI.

M A D R E



Una Madre pregnante, trovandosi in pericolo di vita, il quale non può essere in veruna maniera da essa evitato, può prendere alcuni medicamenti ordinati direttamente alla sua salute, quantunque indirettamente possano procurare la morte del feto non ancora animato. Tale è la comune opinione con Sant'Antonino, 3 *part.*, *tit.* 7, *cap.* 2, §. 5, e così anche dice il Diana, *part.* 7, *tract.* 5, *resolut.* 54; il Bossio, *tract. De effect. Matrim.*, *cap.* 9, n. 80; il card. De-Lugo, *tom.* 1, *disput.* 10, n. 132; e gli altri generalmente. Imperocchè la medesima ragione milita tanto per l'espulsione del seme, quanto del feto non ancora animato. Per la qual cosa, siccome lecitamente si prendono delle medicine direttamente ordinate alla salute, quantunque da queste ne possa seguire la effusione del seme, o la poluzione, senza avere però ad essa intenzione, senza prestarvi il consenso, così lecitamente si possono prendere delle medesime direttamente ordinate alla salute della Madre pregnante, quantunque indirettamente senza veruna intenzione da questo ne possa seguire la morte del feto non ancora animato.

Non può però la Madre pregnante in tal pericolo, per difendere la sua salute, prendere di per sè delle medicine che siano direttamente rivolte alla morte del feto, quantunque non ancora animato. Così abbiamo dal Lugo, *tom. 1, disput. 10, sect. 5, num. 132*; dallo Sporer, *t. 3 Theolog. Sacramental., part. 4, cap. 4, sect. 1, n. 704*; con altri ivi citati; il Basilio Ponzio, *lib. 10, cap. 15, n. 2*; il Bonacina, *de Restitut., disp. 2, quaest. ultim., punct. 7, dub. 7, num. 29, cap. 3, §. 5, dub. 15*; Mazuchello, *de Casibus reserv., disput. 2, c. 2, quaest. 1, difficul. 3*; Navarro, *in Summa, cap. 25, n. 62*; Cordova, *in Summa, quaest. 137, dic. 4, et in Quaestion., lib. 1, quaest. 38, dub. 2*; Rosign., *de Effectibus Matrimonii, contract, 15, de Matr. VIII, praenotat. 11, n. 3*; Covarruvia, *in Clementin. Si furiosus, part. 2, §. 3, n. 1*; La-Croix, *lib. 3, part. 1, n. 826*; Lessio, *lib. 2, cap. 9, dub. 10, n. 61*; e gli altri generalmente; contro il Torrebianca, *de Magia, lib. 2, cap. 34, n. 10*; Giovanni Angelo Bossio, *tract. de Effectib. Matrimon., cap. 9, n. 85*, ed altri. La nostra ragione, si è, poichè, siccome, per difendere la propria salute, quantunque altro rimedio non possa essere conveniente, pure non si può servirsene dello spargimento del seme, ossia usarne del mezzo della polluzione, come ritiene la comune dei dottori, e come noi abbiamo parlato trattando già della Lussuria, nel *tom. 12* del nostro Dizionario, così neppure per difendere la salute della Madre sarà lecito procurare direttamente dei rimedii o medicine che di per sè tendano precipuamente all'estinzione del feto, quantunque inanimato: imperocchè siccome la polluzione è intrinsecamente perversa in sè stessa, così parimenti lo è l'aborto volontario e direttamente procurato. Si osservi quanto sopra questo punto abbiamo noi detto nel *tom. 1* del Dizionario alla *voc. ABORTO*.

Che la Madre sia obbligata a permettere la sezione del proprio corpo, e che questa possa essere da altri eseguita, onde il fanciullo sia battezzato, onde evitare che perisca senza battesimo, l'insegnano Giovanni Angelo Bossio, *de Effect. Matrim., cap. 9, num. 201*; Torre, *2, 2, t. 2, disp. 26, dub. 2, n. 27*; Rainaldo, *de Ortu infant., c. 5, 6, n. 8*; Cordova, *l. 1, quaest. 26, in secundo punct.*; Lodovico Lopez, *prim. part. Instruction., cap. 67*; Toletto, *in Summa, lib. 4, Supplem. Vol. III.*

cap. 10, n. 2; Azorio, tom. 2, lib. 12, cap. 4, §. *Tertio loco*; Rosignoli, de *Effectib. Matrimon.*, contract. 15, praenot. 15, n. 8; La-Croix, lib. 6, part. 1, n. 295, con altri ivi citati; Gobat, tom. 1, tract. 2, cap. 8, n. 259, append. 1, dove ripete quanto aveva già detto della proibizione di tale sezione, e col giudizio e la testimonianza di molti medici moderni, e con certissimi esempi prova col Raimondo, *l. c.*, che tale sezione dell' utero della Madre senza pericolo di sua vita si può fare, e che perciò è obbligata di sottomettersi ad essa. Le quali cose stando di questa forma apertamente si vede doversi tenere questa opinione. Diversamente però conviene giudicare nel caso in cui da tale operazione ne provenisse la morte della Madre, come insegna S. Tommaso, 3 part. *Summae, quaest.* 68, art. 11 ad 3, dove dice espressamente: « *Non sunt facienda mala ut veniant bona, ut dicitur, ad Romanos 3, et ideo non debet homo occidere Matrem ut baptizet puerum. Si tamen mater mortua fuerit vivente prole in utero, debet aperiri ut puer baptizetur.* » Così anche insegna Sant'Antonino, 3 part. *Summ., tit.* 14, cap. 15, §. 1, il Natale Alessandro, tom. 1 *Theolog. Dogmatic. et Moral.*, lib. 2, de *Baptismo*, cap. 7, regul. 2; Pontas, all'art. *Baptismus*, cas. 59; Bonacina, de *Baptismo, disput.* 2, quaest. 2, punct. 6, num. 9, con moltissimi altri ivi allegati; Bayvin, t. 5 de *Sacramentis, disp.* 2, quaest. 6, conclus. 3, in fin.; Couinch., in 3 part. quaest. 66, art. 7, num. 75; Comitolo, in *Respons.*, lib. 1, quaest. 14, il quale dice che ove si preveda da questa operazione la morte della Madre, non si può farla, quantunque la Madre stessa acconsentisse, poichè niuno è padrone del proprio corpo, *leg. Liber homo 13, ff. ad legem Aquiliam*, ma Iddio solo è il diretto ed assoluto padrone della umana vita, *Sapient.*, cap. 16, vers. 15, dove si dice: « *Tu es, Domine, qui vitae et mortis habes potestatem.* »

Una Madre pregnante che spesso interviene alle danze, in cui parimenti danza molto tempo, con grande agitazione di sé e del feto che conserva, regolarmente parlando, non va esente da grave peccato, dice Sant'Antonino, 2 part., tit. 17, cap. 8, §. 1; il Navarro, in *Manual.*, cap. 15, num. 14; il Silvestro alla parola *Homicidium* 2, n. 11; Fagundez, in *Decalog.*, lib. 6, num. 55; Raimondo, de *Ortu infant.*, cap. 11, n. 9; Giovanni Angelo Bossio, tract. de *Effect. Ma-*

trim., cap. 9, n. 240. Imperocchè si è veduto con chiari esempi che da tali danze provennero spesso degli aborti, come riferiscono il Bossio ed il Rainaldo sopra citati.

La Madre è obbligata di alimentare i suoi figli per un triennio, e dopo il triennio questo dovere passa nel padre, sino al tempo della emancipazione della prole stessa, come insegnano comunemente i teologi secondo il testo, nella *leg. Nec filium, cap. De patria potest.*, e giusta le espressioni del *cap. Ex litteris de Convers. infid.* Quindi comunemente vengono insegnati i seguenti versetti :

« *Mater alit puerum trium, trinoque minorem,
Majorem vero pascere patris erit.* »

La Madre e la nutrice, che senza la dovuta cautela tengono il fanciulletto nel letto in tempo di notte ordinariamente commettono grave colpa, tanto se avvenga il soffocamento, quanto se non avvenga. Imperocchè espongono l'infante al pericolo di rimaner soffocato, ed operano per ciò difformemente dalle leggi canoniche, che ovunque proibiscono questa cosa sotto gravi pene anche riservate, ed in molti luoghi anche sotto pena di scomunica. Così ritiene il Navarro, in *Manual.*, cap. 15, n. 4; il Rosignoli, *loc. cit.*, contract. 15, de *Matrimon.* 19, praenot. 5, n. 1, cui acconsente anche il Bonacina, tom. 2, de *Legibus in genere, et in particular.*, disput. 1, quaest. 1, punct. 7, §. 4, n. 19; Vallense, lib. 5 *Decret.*, tit. 10, n. 2 ed altri, *arg. cap. Consulisti* 20, caus. 2, quaest. 4, dove si legge: « *Monendi sunt namque, atque protestandi parentes, ne tam tenellos secus in illo lecto collocent, ne negligentia qualibet proveniente suffocentur, aut opprimantur. Unde ipsi homicidii rei inveniantur. . . Hi autem qui probantur, vel confitentur tuis reatus se noxios, tua eos castiget moderatio, quia si ille, qui conceptum in utero per abortum deleverit homicida est, quanto magis, qui unius saltem diei puerulum peremerit, homicidam se esse excusare nequibit.* » locchè concorda col *cap. De infantibus* 3, de *his qui filios occiderunt*.

Abbiamo detto appositamente che d'ordinario, peccano gravemente, poichè si può dare il caso, in cui la Madre o la nutrice sieno scusati da colpa grave, ed anche alle volte da colpa veniale, come quando facero ciò a cagione d'impotenza, non avendo altro luogo

dove collocare il fanciullo, purchè abbiano le dovute cautele. Imperocchè in questo caso la necessità, che fondasi in quella impotenza, prepondera al diritto positivo che proibisce la cosa, secondo l'argomentazione del *cap. Sicut 11, distinct. 1, de Consecrat.*, dove si legge: « *Necessitas non habet legem,* » e del *cap. Consilium 2, de Observ. jejuniar.*, dove sta scritto: « *Cum non subjaceat legi necessitas.* » Parimenti, come dice il Barbosa, in *cit. cap. de Infantibus*, ciò può aver luogo quando il letto sia a sufficienza vasto, ed il fanciullo sia implacabile, nè possa diversamente venir protetto dal freddo, e la Madre o la nutrice soglia ritenere nel letto anche l'apposito luogo pel fanciullino, purchè sempre però usino delle cautele a ciò necessarie.

La Madre che soffoca ed uccide il proprio figliuolo può godere del privilegio dell'immunità, secondo la dichiarazione della sacra Congregazione della Immunità nella causa *Pisaurens.*, 12 novembre 1647, *lib. 4 Decret. Pauluc.*, pag. 53, e nella causa *Maceraten.* 28 settembre 1694, *lib. 1 Decis. Valleman.*, pag. 148.

Una Madre pretesa rea d'infanticidio tratta che sia dall'ospitale, secondo la forma della bolla, gode dell'Immunità, e perciò deve essere restituita allo stesso luogo immune, disse la sacra Congregazione della Immunità, nella causa *Civitatis Castellanae* 7 sett. 1685, *lib. 3 decret. Altoviti*, pag. 228.

Il matricida estratto dalla Chiesa deve parimenti godere della Immunità ecclesiastica, secondo il decretare della sacra Congregazione della Immunità nella causa *Arianens.* 15 novembre 1661, *lib. Decret. Rocci*, p. 367. Devesi osservare però che non abbia luogo, in questi ultimi casi, il caso premeditato, per cui i rei di omicidio vengono privati della Immunità ecclesiastica secondo la nuovissima Costituzione di Benedetto XIII.

Lo stolto figliuolo è la mestizia della Madre, come la letizia del padre è il figliuolo sapiente, secondo il dire dei Proverbii, al c. 10, v. 1: « *Filius sapiens laetificat patrem, filius vero stultus moestitia Matris suae:* » cioè il figlio sapiente letifica il padre, poichè colla sua sapienza, prudenza e destrezza lo aiuta nel governo della famiglia, nella cura degli affari e nell'agire le altre cose. E si ancora questo

si può dire, poichè il figlio sapiente s'innalza a più cospicui onori, ad uffizii più sublimi, locchè apporta certamente letizia e contento al genitore; mentre il figliuolo stolto essendo inetto ad agire le cose del padre, dovendosene rimanere ozioso nella famiglia, non fa che recare dispiacenza ai suoi genitori medesimi, e presentar loro materia di tristezza e di lutto. Così il Lirano, il Cornelio a Lapide e gli altri, che commentano il detto capo de' Proverbii. Misticamente poi pel figlio sapiente s'intende qualunque giusto, e chiunque di sue colpe si pente, imperocchè egli è la letizia ed il giubilo di suo padre, cioè di Cristo, il quale gode del pentimento del peccatore con tutta la corte celeste, secondo il dire dell' evangelista S. Luca, al cap. 15, vers. 7 e 10: « *Ita gaudium erit in coelo super uno peccatore poenitentiam agente* » . . . « *Ita dico vobis gaudium erit coram angelis Dei super uno peccatore poenitentiam agente.* » Il figlio stolto poi, cioè chiunque trasgredisce gli ordini di Dio, e non si duole dei suoi peccati, è la mestizia della Madre, cioè della Chiesa, secondo l'espressione del profeta Baruch, cap. 4, vers. 8, in cui dice: « *Obliti estis Deum, qui nutrit vos, et contristastis nutricem vestram.* » Così con gli altri dice il card. Lugo, in cit. cap. 10, v. 1 *Proverb.*

La maledizione della Madre sbarbica le fondamenta, e la benedizione del padre conferma e rende solida la casa dei figli, secondo l'espressione dell' Ecclesiastico, al cap. 3, vers. 11, dove si legge: « *Benedictio patris firmat domos filiorum, maledictio autem Matris eradicat fundamenta:* » cioè la benedizione del padre consolida la famiglia dei figli moltiplicandoli, cioè vie maggiormente di giorno in giorno aumentandoli di gloria ed onore, e riempiendoli di beni spirituali e temporali, come apparisce di Sem e Jafet benedetti dal loro padre Noè, come abbiamo nella Genesi al c. 9, v. 26, 27. Di Isacco, che fu benedetto da Abramo suo padre, e di Giacobbe da Isacco, Genesi, c. 27, v. 28. La maledizione poi della Madre sbarbica la casa dei figli sino dalle fondamenta, estinguendo in essa ogni bene spirituale e temporale, come si può vedere dall'esempio addotto da Sant'Agostino, l. 22 de *Civit. Dei*, c. 8, e più a lungo, *Serm. 94, Inter novos*, della Madre, che, maledicendo ai suoi figli disobbedienti e ribelli, li rese miserabili ed infelici. Abbiamo poi nell' Ecclesiastico,

al c. 5, vers. 16: « *Est enim maledictus a Deo, qui exasperat Matrem.* » Così il Cornelio a Lapide, in cit. cap. 5, v. 11 *Ecclesiastici*. Ovvero, come con altri nota il card. Ugone, la benedizione del padre, cioè con cui il padre viene benedetto dal Signore, rende stabile la famiglia e la casa dei figli, poichè quando Dio benedisse ai padri antichi, in essi benedisse anche ai figli di loro, *Genesi, cap. 22, v. 18*, dove si legge: « *Benedicantur in semine suo omnes gentes,* » e di nuovo nella *Genesi*, al cap. 26, vers. 4: « *Benedicentur in semine tuo omnes gentes.* » Ovvero in cotal modo la benedizione del padre, con la quale viene benedetto dai figli, conferma la casa; poichè meritamente colla benedizione data al padre vengono confermati e stabiliti i figliuoli nei beni temporali e spirituali. La maledizione poi della Madre, con la quale, cioè, viene maledetta la Madre dai figli, sbarbica sino dalle fondamenta la casa dei figli, non solo nei beni temporali, ma anche negli spirituali; imperocchè, amando la Madre i figliuoli con più tenerezza del padre, e sostenendo per essi maggiori dolori e cure nella nutrizione ed educazione, se ingrati la riducano a maledirli, questa maledizione sradica la loro casa sino dalle fondamenta, privandola di ogni bene, e riempiendola di ogni male, secondo il detto dei *Proverbii, cap. 17, v. 13*: « *Qui reddit mala pro bonis, non recedit malum de domo ejus.* » Ed universalmente fu stabilito che « *qui maledixerit patri suo vel Matri morte moriatur;* » *Exod., cap. 21, v. 17*. « *Qui maledixerit patri suo, aut Matri, morte moriatur, est qui patri matricum maledixit, sanguis ejus sit super eum;* » *Levit. c. 20, n. 9*. « *Qui affligit patrem, et fugat matrem, ignominiosus est et infelix,* » *Proverb., cap. 19, v. 26*. « *Qui maledicit patri suo, et Matri, extinguetur lucerna ejus in mediis tenebris;* » *Proverb., cap. 29, v. 20*.

Ora veniamo ad altre parti riguardanti questo articolo nei pratici casi.

C A S O 1.°

Carolina, giovane sposa e Madre di tre figliuole, dà alla luce nel quinto anno del suo matrimonio un fanciullo, che era grandemente desiderato da suo marito, ma di questo diviene Madre per un adul-

terio. Cresce la prole legittima ed anche il figlio, che il padre predilige a tal segno da assegnare per lui metà delle sue sostanze quando faccia un matrimonio che egli desidera. In questa maniera le tre prime figliuole vengono grandemente danneggiate. In questo caso Carolina deve forse siccome Madre manifestare il fatto al marito?

Rispondono che Carolina è obbligata di manifestare la cosa al marito; l'Adriano, il Paludano, ec., appo La-Croix, *lib. 3, p. 2, num. 352*. Ma dicono per opposto il Soto ed il Major., con altri ivi pure citati, che ove non trattisi di un gran danno, qual sarebbe quello di un regno, di un principato e simili, la nostra Carolina non è a questa cosa obbligata. Altri poi, come il Gaetano, il Lessio, lo Scotto, il Vasquez, il Med., il Ricc., ec., appo il Lugo, *dub. 13, n. 45*, dicono che in verun caso la Madre è obbligata ad infamare sè stessa, e provano la loro asserzione al *cap. Officii 9, de Poenit. et remission.*, dove si legge: « *Mulieri quae, ignorante marito, de adulterio prolem suscipit, quamvis id viro suo timent confiteri, non est poenitentia deneganda.* » L'ultima opinione poi da noi riferita, è riputata comune, e da potersi seguire, dice il Liguori, e questa è seguita dal Lugo, *n. 45*, col Soto, Covarruvia, Mal., Toletto, Val., Turr., ec. La-Croix, *n. 333*; Roncina, *de VII praecept., cap. 2, quaest. 4, reg. 2*, con l'Azorio, il Filliuccio, Diana e Tamburini, Sporer, *de Matrim., cap. 2, n. 462*; Elb., *eod. tit., n. 457*; Layman, *lib. 3, tract. 4, n. 1*; cui aggiungesi parimenti il Lessio, *lib. 2, cap. 10, n. 58*, distinguendo però la cosa nel modo seguente. Imperocchè se il danno della fama molto prepondera al danno del marito e dei figli legittimi, allora Carolina non è obbligata di subirlo: non così però se temuta non sia l'infamia. Quindi dice che una Madre devesi manifestare: 1.° Se sia di fama triste e perduta come dicono anche il Layman, il Roncina, il Lugo, La-Croix. Assai convenientemente però avverte il Lugo, *n. 57*, e l'Elb., *n. 458*, non bastare qualunque sospetto di adulterio, ma richiedersi che volgarmente male si giudichi di lei. E quanto si dice di questa Madre di mala fama il Lugo vuol detto anche se sia donna vile e così abietta, da non doversi stimare la sua fama più del danno che altrui potrebbe inferire. 2.° Se per altra parte si ha donde temere che provenga un pubblico danno, come sarebbe nel

caso in cui il figliuolo spurio fosse di perversi costumi, ed a lui come creduto legittimo si aspettasse il regno, il principato come pure dicono col Lessio il Roncina ed il Layman. 5.º Se la Madre verosimilmente avesse donde sperare che, manifestandosi al figlio spurio, questi a lei crederebbe, e cederebbe i beni, nè si avesse donde temere una grande infamia o la vessazione della Madre, come insegnano il Lugo, *n.* 60; il Roncina con Saut'Antonino ed il Lessio, *La-Croix*, *n.* 553; l' *Holz.*, lo *Spor.*, il *Tamburini*, *l.* 7, *c.* 3, *§.* 4, *n.* 15. Lo stesso sembra doversi dire, se la Madre potesse vitare il danno, manifestandosi al solo marito. Ma assai bene dicono il Lugo, lo *Sporer*, che di rado a ciò è obbligata la moglie, poichè assai di rado tale manifestazione può andare esente da una grande vessazione; e ciò sembra appunto essere abbastanza indicato dal *c. Officii*, sopra riferito.

Ma si dirà che neppure la Madre è obbligata di appalesarsi al figlio, poichè la giustizia commutativa non obbliga a riparare i danni dei beni con detrimento della fama, che è di un ordine superiore; e perciò, secondo la più comune e più probabile opinione, non è obbligato il detrattore, che non può in un modo diverso restituire l'altrui fama, ripararla con denaro. Per altra parte poi non si può dire che la Madre soffra una modica infamia manifestandosi al figlio, insegnando comunemente i teologi col Lugo, *dub.* 14, *n.* 52; i *Salmanticesi*, *de Restitut.*, *cap.* 4, *n.* 48; lo *Soto*, il *Bann.*, il *Prado*, il *Reb.*, il *Vill.*, il *Tap.*, *ec.*, che l'infamazione appo uno od un altro uomo è sempre di gran peso. Ma rispondiamo altro essere il trovarsi taluno obbligato a compensare la fama colle facoltà, altro l'essere obbligato d'infamare sè stesso per riparare l'altrui danno. Imperocchè colui che altri infamò non è obbligato di compensarlo con denaro; poichè la fama non si può riparare con veruna somma. Ma quando alcuno porta l'altrui danno nei beni è obbligato con un egual danno, ed anche alquanto maggiore, di risarcirlo, quando per la manifestazione del fatto, quantunque con manifestazione dell'infamante, al danno accagionato si porta riparo. Nel solo caso impertanto taluno potrebbe essere esente dal ciò fare quando fosse certo che per riparare all'altrui danno egli medesimo andrebbe incontro ad un

danno maggiore d'assai. Nel caso nostro poi non è certo che la Madre, manifestandosi al figlio, soffra una grave infamia, mentre è abbastanza cosa probabile che la rivelazione di un delitto appo uno od un altro uomo prudente non sia grave infamazione, come nel presente caso dicono il Lugo e lo Sporer, *ll. cc.* Impertanto, essendo per una parte la Madre obbligata a riparare il danno che ne deriva al marito ed ai figli; e per l'altra non essendo certa la scusa, poichè certo non è che essa, rivelando il suo delitto al figlio, soffra un sì grave danno che non sia bastevole ad iscusarla; perciò possiede l'obbligazione della restituzione, e perciò è obbligata la Madre a rivelarsi. Anzi ciò credo doversi asserire non solo se la Madre abbia moralmente una certa speranza di riparare al danno, come asseriscono il Lessio, il Roncina ed il Concina, *tom. 2, pag. 222*, ma anche se ha uoa speranza solamente verosimile, come dicono il Lugo, lo Sporer e l'Holzman per la medesima ragione: imperocchè nel dubbio sempre l'obbligazione della Madre prevale. Non così dir si deve se nulla siavi speranza, o molto esigua. Quindi, dicono il Tamburini, *n. 16*, e l'Elb., *num. 460*, col Bambust., che nella pratica assai di rado la Madre è obbligata di manifestarsi al marito od al figlio; poichè di rado assai addivene che per tale manifestazione non sia per subire gravi danni, e, per contrario, avvenga che il figlio le creda, e sia obbligato di credere alla Madre. Lugo.

C A S O 2.°

Secondo l'esposizione fatta nel caso testè riferito, domandasi se, dato il supposto che Eugenia avesse un figlio spurio, e vedesse che per lui si diminuisse la porzione dei veri suoi figli, che ama con vero affetto di Madre, annunziando a questo figlio che noi addimanderemo Eugubio, che egli è spurio, domandasi, dico, se questo Eugubio debba credere alla proteste di sua Madre Eugenia.

Dicono che Eugubio deve credere alle asserzioni di Eugenia sua Madre; il Concina, *p. 233, n. 11*; il Tamburini, *lib. 7, cap. 3, §. 44, n. 10*; l'Ostiense, il Panormitano, il Medina, l'Adriano ed il Vasquez appo il Lugo, *dub. 13, n. 61*, se Eugenia sia degnissima di fede, spettate le circostanze, cioè l'amore verso il figlio, e la sua pre-

sente probità ; cioè, se allora conduca una vita penitente, frequenti i sacramenti, ec., ovvero se sia in punto di morte, e confermi il suo dire con giuramento, come dicono il Toletto ed il Torrecremata, appo La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 534*. Ma la comunissima e la più probabile opinione dice, che il figlio non è obbligato di credere alla Madre, quantunque asserisca la cosa con giuramento. Così il Lugo, *dict. n. 61* ; i Salmanticesi, *de Restit., cap. 3, n. 39*, col Trullano, il Dicearco ed il Vill., ec., l' Holzm., *de VI praecept., cap. 1, n. 637* ; con la comune dei teologi, come asseriscono il Lessio 2, *c. 10, n. 51* ; il Layman, *lib. 3, tract. 3, cap. 14, n. 1*, con l'Abbate, il Rich., il Sa, ec. ; Roncina, *de VII praecept., cap. 2, quaest. 4, regul. 2*, con l'Azorio, il Filliuccio, il Diana, ec. ; lo Sporer, *de Matrim., cap. 2, n. 555* ; La Croix, *loc. cit.* La cosa da noi esposta si prova: 1.° Perchè il figlio è in possesso della legittimità, cui non è obbligato di cedere, se non si convinca che è adulterino od illegittimo, come si ha nella legge *Filium, ff. de his qui sunt sui*, ec. Si osservi quanto dice il Lugo, *dub. 13, n. 16*. Provasi, in secondo luogo, perchè niuno è obbligato di credere ad un solo testimonio, quantunque sia probatissimo, come apparisce dal *cap. Relatum de testam.*, dove si dice che anche in quanto ai legati pii si adducono due testimonii. « *Tribus aut duobus legitimis testibus requisitis, quoniam scriptum est, Deut., c. 19, vers. 15: « In ore duorum vel trium testium stat omne verbum.* » E così abbiamo pure dal *cap. Licet de testibus*, dove si legge : « *Licet quaedam sint causae quae plures quam duos exigant testes: nulla tamen est causa quae unius testimonio, quamvis legitimo, terminetur.* » Imperocchè dicono il Layman e l' Holzm. che ciò fu necessario pel bene comune a togliere ogni frode degli affari. Diversamente però conviene dire, come asseriscono il Lugo, *n. 62* ; l' Holzm., il Ronc., lo Sporer, il Lessio, i Salmanticesi e La-Croix, *loc. cit.*, se si evi indizii così forti, che il figlio nel foro esterno sarebbe condannato siccome spurio, come sarebbe se la Madre dimostrasse apertamente l'impotenza o l'assenza del marito al tempo della procreazione : imperocchè allora devesi ritenere che egli sia spurio, poichè ognuno ritiene doversi conformare in coscienza al foro esterno, quando il foro non appoggiasi ad una falsa presunzione. LIGUORI.

M A E S T R O

—❖—

Non devesi prendere in qualità di Maestri coloro che non presero la forma di discepoli, secondo il testo espresso nel *cap. Cum in magistrum* 49, de *Election.*, dove si legge: « *Cum in Magistrum assumi non debeat, qui formam discipuli non assumpsit, nec sit praeficiendus, qui subesse non novit,* » ec., così la discorre anche il Fagnano, *lib. 1 Decret. in cap. Cum ad nostram* 37, de *Election, n. 2*, e gli altri teologi in generale. Imperocchè insegnare prima di essere ammaestrati è cosa all'ordine ripugnante ed impossibile, secondo il testo che trovasi nel c. *Ordinatus* 4, *distinct. 59*, dove sta scritto: « *Debet enim ante esse discipulus, quisquis doctor esse desiderat, ut possit docere quod didicit Qui minime litteris operam dederit, praeceptor esse non potest literarum.* » Così insegna parimenti il Baldo, in *cap. Cum in magistratum* 49, de *Election.*, in principio, il Fagnano, *ibid. num. 2*, ed altri in generale. Per la qual cosa meritamente vengono ripresi coloro che con troppa sollecitudine e precipitanza assumono il grado di Maestri e dottori come espressamente si dice nel *cap. Miserum* 4, *distinct. 61*, dove è registrato: « *Miserum est eum fieri Magistrum, qui numquam fuit discipulus.* » Fagnano, in *cit. cap. Cum in magistrum, n. 2*. Nè può giovare al Maestro l'essere stato più di una volta approvato, se apertamente si conosca essere lui indegno di quell'ufficio; secondo l'argomentazione del *cap. Cum sit ars* 14, de *Ætat. et qualitat.* Così anche il Vincenzo, ed il Collettore, col Fagnano, in *cit. cap. Cum in magistrum, n. 4*.

I Maestri, i dottori, i reggenti le università ed i ginnasii, quelli che insegnano qualunque si voglia scienza, anche la grammatica, e gli altri professori di qualunque siasi arte e facoltà, tanto chierici, che laici, devono fare la professione di fede, secondo la Costituzione di Pio IV che incomincia *Sacrosancta*.

I Maestri di scuola non possono essere ammessi se, prima esaminati intorno alla fede ed ai costumi, non sieno ritrovati idonei, e

ciò devesi fare quantunque tali Maestri siano stipendiati dal magistrato della città, secondo lo statuto del Concilio Calcedonese III, al *tit. Quoad institutionem, cap. 1*. Li Maestri sopraddetti però possono essere esaminati dal Vescovo solamente in quelle cose che appartengono alla fede, alla dottrina cristiana ed ai buoni costumi, come dichiarò la sacra Congregazione dal Concilio appo l'Aldan. nel Compendio delle canoniche risoluzioni, al *lib. 3, tit. 4, n. 10*, e così insegna parimenti il Barbosa nella sua Somma delle apostoliche decisioni, all' *art. Magister, n. 5*.

I Maestri non solo di grammatica e di retorica, ma anche delle altre scienze devono ammaestrare i loro discepoli, non solamente nelle scienze che professano, ma anche in ciò che appartiene alla religione, e perciò loro conviene non solo l'esortare i discepoli medesimi ad intervenire alla Messa, agli uffizii divini, alla predica, ma anche possono a queste obbligarli, e devono assolutamente loro proibire quelle cose che sono contro i buoni costumi, e la lettura di quei libri che possono condurre all'empietà, secondo l'ordinazione del sommo pontefice Leone X nella *Costit. 6*, che incomincia *Meretur*.

I Maestri, a cagione di correzione, possono moderatamente castigare i loro discepoli, quando anche sieno chierici, senza incorrere nella scomunica, secondo lo stabilito dal *cap. 1*, e dal *cap. Ex tenore 10*, e dal *cap. Cum voluntate 54, de Sent. Excommunicat*. Devesi però avere questa avvertenza che se i maestri sono laici possono solamente castigare i chierici costituiti negli ordini minori, non però quelli che sono costituiti negli ordini sacri e maggiori, secondo il testo che chiaro si legge nel *cap. Cum voluntate 54, de Sentent. excommunicat*. Se poi gli stessi Maestri sieno chierici possono anche correggere e lievemente punire gli stessi loro discepoli, che si trovano costituiti negli ordini sacri e maggiori, come apparisce dal *cap. citat. Cum voluntate*, e come si deduce anche dall'Ostiense, *loc. cit., n. 8*, in cui allega varii Canoni. Così pure dice e dimostra Giovanni Andrea, *ibid. n. 8*; l'Ancarano, *ibid., num. 6*; il Cardinal, *ibid. n. 5*; il Butro, *ibid., n. 22*; il Felino, *ibid.*, circa alla metà al capoverso *Secus a praelato vel a magistro*; il Fagnano, *ibid. n. 52*; e di pari modo ritiene la Glossa, in *c. 1, vers. Et a magistris, caus. 55*,

quaest. 5. Quindi un Maestro che sia sacerdote ha maggiore facoltà sopra i suoi discepoli, che un padre non la abbia sopra i proprii figliuoli, poichè il Maestro può correggere, punire il discepolo chierico, anche se sia ordinato negli ordini maggiori, mentre il padre può solamente punire il suo figlio che sia insignito degli ordini minori, e non ancora costituito negli ordini maggiori; come insegna la Glossa nel detto primo capo, al *capovers.* *Et a magistris*, e secondo essa anche il Fagnano, *loc. cit.*, n. 33, ed altri.

I Maestri peccano gravemente se non promuovono con tutta attenzione e premura l'avanzamento dei loro discepoli nelle scienze, ma sieno invece intorno a questo punto importantissimo del loro dovere negligenti; se non si adoprano a pien potere onde adempiere al proprio incarico con l'avanzamento dei discepoli; se dai discepoli esigono uno stipendio oltre quello che loro per giustizia è dovuto, secondo la qualità della scienza che insegnano e la consuetudine del luogo in cui danno le loro lezioni; se negano a quelli che ne riconoscono degni e meritevoli il dottorato, o la laurea magistrale, ed invece la conferiscono a quelli che ne sono indegni; se non insegnano ai loro discepoli una sana ed incorrotta dottrina conforme ai buoni costumi, e non promuovono il loro profitto spirituale, ma piuttosto dissimulano i loro mancamenti, e non li correggono, nè impediscono le loro trasgressioni e mancanze quando lo possono fare. Così espressamente dichiara il sommo pontefice Leone X, nella citata Costituzione che incomincia *Meretur*.

I Maestri che con forza, frode, menzogna, criminzioni, con pregiudizio degli altri, procurano di trarre alle proprie lezioni quei discepoli che frequentavano le scuole di altri Maestri, peccano gravemente, e sono obbligati alla restituzione a proporzione del bene che hanno altrui impedito, e del danno che hanno loro recato, poichè costoro non solo peccano contro la carità, ma anche contro la giustizia. Tale è il sentimento unanime di tutti i teologi. Non peccano però i Maestri contro la giustizia, nè sono obbligati alla restituzione, se facciano queste cose senza frode, violenza, inganno e criminzione, ma solamente servendosi dei mezzi comuni, del consiglio, delle preghiere, e simili, senza intenzione di offendere altrui,

poichè questi usano del loro diritto che hanno di persuadere gli altri onde procurare la propria utilità, nè si può dire che gli altri abbiano uno stretto diritto sopra quei discepoli, imperocchè siccome quelli potevano senza ingiustizia spontaneamente ritirarsi dalle loro scuole, così possono questi senza ingiustizia parimenti persuaderli a farlo. Tale è l'opinione del Sanchez, *l. 1 Consilior., c. 3, dub. 3, n. 2*; del Lugo, *t. 1, de Justitia et jure, disput. 18, n. 109*, dove asserisce che questa è l'opinione la più vera. La-Croix, *l. 3, part. 2, n. 81*, ed altri. Anzi il Lugo, *loc. cit., num. 111*. Si scusa ancora dal peccato mortale, quantunque con pregiudizio di altrui procurino di trarre discepoli alle loro scuole, quei discepoli, cioè, che solevano frequentare le altrui lezioni, imperocchè, dice, la carità non obbliga di avere riguardo al bene del prossimo con propria incomodità e danno. Imperocchè se peccassero mortalmente, come vogliono il Sanchez, *loc. cit., n. 5*, con molti altri, guai, dice il Lugo, guai ai Maestri e concionatori che usano di tutte le arti e mezzi per trarre a sè gli scolari e gli auditori, con pregiudizio degli altri, che perciò mancano di concorrenti; anzi allora reputano loro gloria maggiore, quando dalla scuola o dall'udienza degli altri richiamano alla propria gli scolari e gli auditori: locchè fanno pure gli avvocati, i procuratori, i medici, i chirurghi, gli artefici, i mercatanti, e gli altri simili, i quali tutti se queste cose praticano senza violenza, frode od inganno, non dobbiamo facilmente dirli rei di mortal colpa, come rettamente conchiude il Lugo nel luogo sopra citato, e con lui anche La-Croix, *lib. 3, part. 2, n. 81*, ed altri.

I Maestri o dottori che conseguirono la laurea magistrale ed il dottorato nella facoltà teologica o giuridica, tanto in diritto canonico quanto in diritto civile, o nella medicina, o nella filosofia, godono di molti privilegi. Il primo si è che vengono annoverati fra le nobili persone, come dall'argomentazione della *leg. 2, §. ult., in fin.*, e della *leg. 4, §. 1, in fin., de Excessib. tut.* Anzi la nobiltà dei costumi nobilita assai più, che quella proveniente dai natali, come abbiamo dal *cap. Nos, qui 3, distinct. 40*. Per la qual cosa godono anche dei privilegi dei nobili e delle loro prerogative, Arg. *c. De Multa 28, de Praebend.*

Secondo. Che vengono considerati esenti dalla condizione plebea, quando sono costituiti in una qualche dignità; Arg. *cap. Quanto 3, de Magistris*, e la *Clement. Cum sit nimis 2, de Magistris*.

Terzo. Che sono esenti da tutti i pesi tanto reali, quanto personali, secondo il testo espresso nella *leg. Medicos 6*, e nella *leg. 11, cod. de professoribus et medicis*.

Quarto. Che i Maestri ed i dottori devonsi con più mitezza punire pei delitti di cui sono rei, di quel che avvenga dei plebei, perciò non devono essere soggetti alla tortura, tranne nei delitti eccettuati, e neppure ad un genere di pena più ignominiosa, ma se meritano pei loro misfatti l'ultimo supplizio, a questo devono pure soggiacere; Arg. *leg. Custodiam, ff. de Custod. reorum; l. 4, cod. ad l. Jul. Majestat.; l. Moris 9, §. 11, ff. de poenis*, con altre simili.

Quinto. I Maestri e dottori in parità di merito intorno al resto devono essere sempre preferiti nell'assegno delle dignità e dei benefizii ecclesiastici agli altri concorrenti. Così si rileva dal *cap. De multa 28, de Praebend.*; *cap. Cum in cunctis 7, de Elect.*, e dal Concilio Tridentino, *sess. 24, de Reformat., cap. 12*.


Col nome di Maestri e dottori s'intendono anche i licenziati, per cui questi pure godono dei sopraddetti privilegi, come dimostra l'Alciati, *in leg. Cui praecipua de V. S.*; il Leandro, *de Privileg. doctorum, part. 4, n. 11*, ed altri. La ragione si è perchè anche i licenziati hanno quella eccellenza e scienza legittimamente approvata, in uno a quella dottrina che serve al bene comune, per cui precipuamente sono concessi i detti ed altri privilegi ancora ai dottori Maestri. Imperocchè questi licenziati, quantunque non abbiano solennemente conseguito la laurea di Maestro e dottore, hanno tuttavia la facoltà e la licenza di poterla conseguire solennemente, quando ad essi torna piacevole, essendone già degni, e solennemente dichiarati per tali. Per lo che di essi si appropria quell'adagio del diritto: « *Proxime accingendus habetur pro accincto*, » come trovasi nella legge penultima, *ff. de Testamentis milit.*, e sì ancora perchè il Concilio Tridentino, nell'assegnare le dignità ed i benefizii, eguaglia i licenziati ai dottori, *sess. 22, de Reformat., cap. 2, et sess. 24, de Reformat., cap. 12*.

Licenziati poi sono, e si dicono quelli, che in qualche facoltà o teologica, o giuridica, o medica, quando vogliono, possono ottenere il sommo grado del dottorato o del magistero a vendone già la licenza e facoltà, poichè per tali dopo un previo esame furono secondo i riti e le solennità dichiarati.

Ai licenziati poco inferiori sono i baccalaurei, sotto il cui nome vengono quelli che acquistarono il primo testimonio ed il primo grado. Questi presero il nome da *bacca*, e *laurea*. Il Pignatelli poi, *tom. 10, consult. 58, n. 27*, intorno alla loro etimologia così si esprime: « *De baccalaureo triplex est hujusmodi cognominis etymologia, mea sententia non absurda. Prima est, a baculo dicuntur baccalaurei, vel quod adhuc in pistrino laborantes baculis impelluntur, vel quod nondum in disciplinis absoluti, opus habeant rectore baculo: haec est probabilis. Secunda, constat lauri baccas esse nigras et amaras; porro quoniam id temporis etiam nondum arrodentes amarum sapientiae corticem, nondum ad melleum dulcissimum penetrarunt, baccalaureos appellari placuit. Ita est probabiliter. Tertia est, arbitratur non nemo dictionem compositam a vacca, et laro, vuccalarius; aliqua enim nationes pro B sonant V consonantem, et e contra; vacca autem lac porrigit, et lauris avis est avidissima. Jam de amabili illo sapientiae principe dictum est. Mel et lac sub lingua ejus. Unde quos vehemens quidam ardor hujus lactis agit, rapitque, baccalarii dicuntur. Haec est etiam probabilis.* »

Intorno ai pratici casi si può vedere l' *art. CANONICI*.

MAESTRO DI CERIMONIE



Il Maestro di cerimonie è necessario nelle cattedrali e nelle collegiate. Per la qual cosa nella cattedrale gli deve essere assegnato un competente stipendio, ed a ciò devono contribuire il Vescovo ed i canonici proporzionatamente, secondo la sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari, nella causa intitolata *Comensi* del giorno 10 luglio 1600, e della sacra Congregazione dei Riti, nella causa *Troiens*. del 25 marzo 1602.

All'uffizio di Maestro di cerimonie non dev'essere obbligato un canonico, ma si deve provvedere a ciò con altro semplice sacerdote, come abbiamo dalla sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari, nella causa Castellana del giorno 28 luglio 1602.

Il Maestro di cerimonie non può alterare o mutare la consuetudine intorno all'intonare le antifone nel vespero, disse la sacra Congregazione nella causa *Suessan.* del 28 aprile 1607.

Il Maestro di cerimonie, essendo assente il maestro del coro, ha facoltà d'intimare silenzio in coro giusta la decisione della sacra Congregazione dei riti nella causa *Hydruntina* del 6 dicembre 1613.

Nell'occasione di consecrazione di una monaca non è permesso al Maestro di cerimonie di entrare nella clausura, decise la sacra Congregazione del Concilio, nella causa *Sabinen.* nella risposta al quinto dubbio nel giorno 4 luglio 1652.

Il Maestro di cerimonie che è benefiziato può dimettere l'abito dei benefiziati, ed usare del soprapelliceo nell'esercizio senza incorrere nelle censure stabilite contro quelli che non portano l'abito del loro grado, stabilì la sacra Congregazione dei riti nella causa *Januens.* del giorno 9 dicembre 1617.

Il Maestro di cerimonie, quantunque cappellano, quando esercita il suo uffizio, ed è vestito delle vesti del suo grado, deve sedere appo il celebrante, od appresso i suoi assistenti vestiti col piviale; quando poi non è in atto nel suo ministero deve sedere in coro fra i prebendati, ovvero fra i presbiteri del suo ordine, osservato però l'ordine della sua ammissione, secondo lo statuto della sacra Congregazione dei riti nella causa *Patavina* del 28 nov. 1609, e 8 maggio 1617.

Il Maestro di cerimonie nelle processioni va innanzi al celebrante, ed agli assistenti di lui, ed arrecasi ovunque fia mestieri per ordinare la processione, disse la sacra Congregazione dei riti nella causa *Patavina* del giorno 30 agosto 1602, ed 8 maggio 1617.

Essendo uffizio del Maestro di cerimonie far sapere al Vescovo quando deve andarsene alla chiesa per le sacre funzioni, deve fargli questo annunzio personalmente, come decretò la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari nella causa intitolata *Campanien.* agitata e definita il giorno 2 settembre 1647.

A termine di questa materia riferiremo quei dubbii ultimamente sciolti dalla sacra Congregazione del Concilio.

1. « *An Clemens Grattarolo caeremoniarum Magister Archiepiscopi Ravennaten., quando ratione sui officii assistit eidem Archiepiscopo pontificalia exercenti tam in ecclesia cathedrali, quam in aliis quibuscumque civitatis locis, ejusdem suburbii, nec non extra civitatem in locis suae dioecesis in actu visitationis, gaudere debeat distributionibus quotidianis, et quatenus? Negative.* »

2. « *An ex gratia indulgendum sit ut dictas distributiones lucretur in casu,* » etc.

Sacra Congregatio Concil. in Ravennatens. 1 augusti 1739 respondit: Negative ad utramque in casu de quo agitur, praeterquam quando assistit Archiepiscopo in cathedrali.

Altre cose intorno a questo punto noi le vedremo all' *art. RISOLUZIONI* delle sacre Congregazioni nell' indice primo dei Decreti del Merati.

MAGISTRATO



Il Magistrato non deve occupare il luogo del capitolo o del coro, il quale nelle concioni deve sedere appo il suo Vescovo, decise la sacra Congregazione dei Riti nella causa *Balneoregiensi* del giorno 25 gennaio 1602.

I Magistrati od i giudici non devono occupare le sedi proprie delle dignità e dei canonici, o lo stallo nel coro o nel presbiterio, quantunque alle volte ciò loro sia stato permesso, dice la sacra Congregazione dei Riti nella causa intitolata *Compostellana* del giorno 4 febbraio 1600, e sotto il giorno 21 febbraio 1604 fu parimenti deciso e così venne pure stabilito nella causa *Granaten.* agitata il 24 ottobre 1609.

I Magistrati e gli uffiziali della città devono essere incensati immediatamente dopo le dignità ed i canonici nei modi convenienti,

dice la sacra Congregazione dei Riti, nella causa che porta per titolo *Iterannen.* 10 lug. 1600, e nell' altra causa intitolata *Fanen.* del giorno 1.º settembre 1607, e nell' altra pur anco intitolata *Narnien.* del giorno 16 giugno 1617; non ostante qualunque uso in contrario osservato già da quindici anni, secondo il definire della medesima sacra Congregazione nella causa del giorno 14 ottobre 1609.

Il Magistrato nella processione dei santissimo Sacramento deve andarsene con quell' ordine, che, secondo la consuetudine, fu osservato da molto tempo; *Sacr. Congreg. Rit., in Forolivien.* giorno 4 aprile 1605.

Il Magistrato deve, secondo il costume, inviare alla processione del santissimo Sacramento i senatori, nè devesi da lui proibire il solito tributo che fanno alla chiesa, od ai canonici, od alla fabbriceria, della cera i capi delle arti, ed i massari delle ville; dice la sacra Congregazione dei Riti, nella causa che porta per titolo *Narnien.* del giorno 16 luglio 1605.

Il Magistrato della città può essere obbligato a prestare il solito omaggio al Vescovo, quando recasi alla chiesa, e, secondo la costumanza deve intervenire alla chiesa cattedrale nei giorni solenni, e nel tempo dell' Avvento e della Quaresima, come decise la sacra Congregazione dei Riti nella causa sopraccitata, che ha per titolo *Narniens.* nel giorno 16 luglio 1607, e nell' altra causa intitolata *Civitalis Castelli* del giorno 29 novembre 1618.

Il Magistrato nulla deve innovare od attentare in pregiudizio del capitolo della chiesa e dei canonici, secondo la dichiarazione data dalla sacra Congregazione dei Riti nella sopraddetta causa intitolata *Narniens.* nel giorno 16 luglio 1605.

Il magistrato secolare della città, quando non è dei maggiori e perpetui, deve cedere in tutto e per tutto la preferenza ai canonici della chiesa cattedrale, ed il predicatore deve in pria fare riverenza ai canonici, ed in secondo luogo al magistrato minore e non perpetuo, giusta la decisione della sacra Congregazione dei Riti, nella causa che porta per titolo *Tyrasonen.*, e nell' altra intitolata *Oscæna* agitate e definita il giorno 3 ottobre 1615.

Il Magistrato, quando è dei maggiori, dev' essere incensato avanti dei canonici, dopo però gli assistenti del Vescovo ; dice la sacra Congregazione dei Riti, nella causa *Patavina*, discussa il giorno 2 marzo 1602.

Il magistrato laico non può avere suo posto nel coro o nel presbiterio, ma fuori di quello, come più volte dichiarò la sacra Congregazione dei Riti nella causa intitolata *Amerina Seditium*, discussa il giorno 16 marzo 1697, e confermata nel giorno 12 sett. 1699, ordinò che pel Magistrato si dovesse stabilire un luogo conveniente fuori del presbiterio, luogo che deve essere designato dal maestro delle cerimonie, non ostante che il Magistrato si ritrovasse al possesso, ed allegasse mancanza di congruo luogo fuori del presbiterio.

Il Magistrato laicale non può avere nella chiesa l' uso del tappeto o dello strato come dichiarò la sacra Congregazione dei Riti, nella causa *Biren.* discussa il giorno 2 di settembre dell'anno 1690.

Ad abbreviare però per quanto sia possibile questa materia, noi daremo alcuni dubbii, che furono proposti e risolti nella causa che ha per titolo *Capuana*, dai quali si potrà aver donde sciogliere quei varii casi che potrebbero venire proposti sopra questa materia.

1. *An capitulo ecclesiae metropolitanae debeatur praecedentia super Magistratum saecularem ejusdem civitatis in omnibus functionibus ecclesiasticis ?*

2. *An concionator debeat salutare pius capitulum, vel Magistratum ?*

3. *An, absente Archiepiscopo Magistratus debeat salutari cum titulo illustrissimi, et capitulum cum titulo reverendissimi ?*

La sacra Congregazione dei Riti, nel giorno 23 gennaio 1700, rispose a questi dubbii nel modo seguente :

Ad 1. Deberi.

Ad 2. Affirmative.

Ad 3. Negative in casu proposito. Ciò si può vedere appo il Monacelli, tom. 4, *Supplement. ad 1, tom. 20 et sequent.*

E già nell' altra causa intitolata *Vercellensi*, discussa il giorno 2 agosto 1691, aveva dichiarato che il predicatore deve in primo luogo salutare i canonici, poscia il governatore della città.

Poscia nella causa *Viliterna*, in cui trattavasi delle differenze

sopra questo punto che esisteva fra il Magistrato di Velletri, ed il capitolo della stessa città, furono nella sacra Congregazione dei Riti promossi i seguenti dubbii, che dalla medesima Congregazione vennero sciolti nel modo che noi riferiremo. I dubbii promossi furono i seguenti.

1. *An Magistratus Velitarum in festo S. Francisci Xaverii possit incedere cum clava, et eodem comitatu, ac incedit in festivitibus quatuor sanctorum patronorum civitatis, sanctissimae Conceptionis, et beatue Mariae Gratiarum?*

2. *An idem Magistratus in ecclesiis extra cathedralem sit thurificandus triplici ductu?*

3. *An eidem Magistratui sit dandum oculum pacis per amplexum, seu potius per instrumentum, et a quo?*

4. *An celebrantes post finem Missae tam solemnem, quam privatae debeant, antequam ab altari discedant, reverentiam facere Magistratui?*

5. *An eodem Magistratui interessenti Missae privatae liceat in altari accendere quatuor candelas?*

6. *An Magistratus immediate post canonicos, et ante beneficiatos, ceterosque de clero admitti debeat ad crucis adorationem, et ad cineres?*

7. *An Magistratus, ejusque officiales in processionibus, in quibus defuerint intortitia, illa propriis manibus deferre debeant?*

8. *An Magistratus accedentes ad cathedralem, aliasque ecclesias civitatis cum comitatu, et clava, licitus sit sonitus tubarum intra easdem ecclesias?*

9. *An eodem magistratu in cathedralibus, aliisque ecclesiis saecularibus, et regularibus interessente Missae privatae licitus sit sonitus tubarum in actu elevationis sanctissimae Eucharistiae intus ipsas ecclesias?*

10. *An eodem Magistratui liceat in ecclesia parochiali sancti Martini, sancti Francisci, sanctae Clarae et sanctae Theresiae retinere scamnum a cornu Evangelii?*

Nel giorno 10 settembre 1718 proposta la causa dall' eminentissimo cardinale Fabronio, dalla sacra Congregazione fu risposto ai sopraddetti dubbii nel modo seguente :

Ad 1. Affirmative.

Ad 2. Negative.

Ad 5. Per instrumentum dandam esse pacem ab aliquo ministro superpellico induto.

Ad 4. Negative.

Ad 5. Affirmative, dummodo incedat in habitu consulari.

Ad 6. Negative.

Ad 7. Affirmative.


Ad 8. Affirmative sed extra januam.

Ad 9. Ut ad proximum.

Ad 10. Negative.

All'undecimo dubbio poi, che era: *An eodem Magistratui liceat in ecclesia parochiali Sanctae Mariae de Orivio retinere scannum intus presbyterium?* fu risposto: *Arbitrio Eminentissimi Ordinarii, et amplius causa non proponatur.*

MALEDICO. Fed. PENA.



MALEDIRE



C A S O 1.º

Silvano, uomo iracondo e facile a lasciarsi trascinare dall'impeto dello sdegno, nel suo furore suole sovente Maledire alle creature. Al tempo pasquale recasi ai piedi di un confessore, e gli narra questa sua facilità di Maledire. Il confessore giudica che quelle maledizioni sieno altrettante bestemmie. Questo giudizio è forse giusto?

Convien distinguere la cosa proposta. Imperocchè se Silvano maledice alle creature con relazione a Dio, come sarebbe se maledicesse alla pioggia, al vento, in quanto sono da Dio comandate, o vi aggiungesse la parola, *di Dio*, come, a cagion di esempio, se dicesse: *Maledetto il fuoco di Dio*, è certo che egli proferirebbe una bestemmia. Lo stesso dir si deve se maledica alla creatura, che ha una

speciale relazione a Dio, come si è maledicendo all'anima nostra, alla fede cattolica, al cielo e simili. Diversamente si dovrebbe giudicar di Silvano se il suo sdegno lo trascinasse contro le creature senza relazione alcuna a Dio. Così opina con la comune dei teologi il Tournely, *tom. 5, pag. 559*; il Viva, *d. quaest. 6, art. 2, n. 7*, col Bonacina ed il Lessio, deducendo la loro opinione dalla dottrina dell'Angelico Dottore, il quale, *2, 2, quaest. 76, art. 2*, dice: « *Maledicere rebus irrationabilibus in quantum sunt creaturae Dei est peccatum blasphemiae: Maledicere autem eis secundum se consideratis est otiosum et vanum.* » Quindi il Viva ed altri dice che se Silvano maledicesse semplicemente all'ora, al giorno, all'anno, senza aggiungervi la parola *santo*, non commetterebbe grave peccato, quando il giorno non avesse in sè medesimo una special santità, come sarebbe il giorno di Pasqua, della Epifania, di Natale e della Pentecoste, come dicono i Salmanticesi, *tract. 21, cap. 5, num. 121*; l'Elb., *de IV Praecept.*, col Sanchez, Layman, Spörer. TOURNELY.

C A S O 2.º

Enrico non ha l'uso di bestemmia le creature in particolare, ma sibbene quando riscalda si giuocando proferisce l'imprecazione seguente: *Maledetto tutto il mondo*. Questa espressione si può forse giudicare un vera bestemmia?

Quantunque io abbia svolto tutti i moralisti, dice sant'Alfonso de Liguori nella sua *Morale Teologia* (*t. 5, p. 654*, edizione veneta, Antonelli), pure non ho trovato in alcuno sciolto questo caso, e solamente lo ritrovai indicato nel libro *Istruzioni pei Confessori*, dove parla del secondo precetto del Decalogo, ma con troppa libertà, poichè egli ritiene che tale maledizione non sia di per sè grave bestemmia. Comunque però questo autore la pensi, io ritengo il contrario, e ne traggio l'argomentazione da quella comune opinione generalmente insegnata dai teologi, i quali dicono che il giurare per le creature le più nobili, in cui precipuamente risulge la bontà, la sapienza o la potenza divina, cioè pel cielo, per la terra, ed anche per l'anima, come più probabilmente ritiene il Suarez, i Salmanticesi, *de Jurejurand., cap. 2, num. 28*; il Sanchez, ed il Farinaccio, e

simili, sia un vero giuramento. Così nel trattato del Giuramento dicono il Bus., n. 138; il Layman, c. 1, n. 3; lo Sporer, c. 1, n. 7; il Palao, *dub. 1, part. 1, n. 5*; il Salmanticesi, *cit. n. 12*; il Bonacina, *quaest. 1, part. 1, n. 4*; il Podestà, *cap. 2, n. 1554*; e ciò provasi apertamente dal Deuteronomio, in cui Mosè giurando disse: « *Testes invoco coelum et terram,* » e dal *cap. 5* di S. Matteo, al versetto 34, 35, dove si legge: « *Dico vobis, non jurare omnino neque per coelum . . . neque per terram;* » intorno alle quale parole Sant'Agostino, *lib. 1, de Serm. Dom., cap. 17*, dice: « *Cum juras per coelum, aut terram non te arbitraris non debere Domino jusjurandam tuum.* » Siccome adunque il giurare per le predette creature è un vero giuramento, poichè risplendendo precipuamente in esse la potenza di Dio, indirettamente per esse Dio in testimonio è chiamato, così per la medesima ragione il Maledire alle stesse creature è una vera bestemmia, perchè in esse indirettamente si reca contumelia e disprezzo a Dio. E di questa opinione è pure il Felice da Palermo trattando del secondo Precetto, al *cap. 1, n. 1540*, dove dice, che la imprecazione contro le creature non è una bestemmia, se in esse specialmente non rifulge la divina bontà, come lo è nel cielo, nella terra, nell'anima. Si potrebbe però dal peccato scusare il nostro Enrico se maledicendo al mondo, intendesse quel mondo che è nemico ai Santi ed a Dio, secondo il detto di S. Giovanni evangelista, al *cap. 15, vers. 18*, in cui scrisse: « *Si vos odit mundus, scitote quia me priorem vobis odio habuit.* » Ma ordinariamente parlando ritengo, prosegue il Santo soprannominato, che quei rozzi, i quali maledicono al mondo peccano gravemente, mentre essi si accusano con grave errore di tale maledizione.

LIGUORI.

C A S O 5.º

Stanislao, fra le maledizioni che è solito scagliare contro degli altri, accostuma anche di Maledire sovente il demonio. Un suo amico lo ascolta un giorno proferire tale maledizione, e lo avverte che se ne debba astenere, poichè questa è una bestemmia, ed un peccato mortale. Giudicò bene l'amico di Stanislao?

Questo uomo probo fece bene ad avvertire Stanislao di guardarsi dal costume di Maledire, poichè sempre suona malamente questa parola in bocca di un cristiano, ma non sembra che abbia poi giudicato bene, tacciando di mortale la colpa che Stanislao commette con la sua maledizione. Imperocchè Maledire il Demonio rettamente ritiene il Tamburini, *Dec., lect. 2, cap. 6, §. 4, num. 11*, che assai di rado sia peccato mortale, poichè si suole sempre maledirlo siccome autore dei mali, od almeno come nemico di Dio: per la qual cosa, facendo astrazione dall'atto d'impazienza, il Tamburini dice che in ciò non avvi neppure colpa veniale, e probabilmente ritiene lo stesso anche il Mazz., *de II Praecept., quaest. 3, c. 2, §. 1*, e l'Elb., n. 21.

TAMBURINI.

C A S O 4.°

Giulio ha per costume nei suoi trasporti di sdegno di Maledire i morti. Egli è rimproverato fortemente di ciò dal suo confessore, poichè ritiene che tale maledizione sia una vera bestemmia. Giudica egli bene?

Questo caso non trovasi appo i moralisti, e solamente fa menzione di esso l'autore del libello intitolato *Istruzione pei confessori*, ec., il quale libello fu riputato degnissimo di molta lode e di approvazione dall'illustrissimo e dottissimo vescovo don Giulio Torni, uomo di esimia erudizione e fama preclara. Ed inoltre trovasi ancora nell'altra opera che ha per titolo *Opera contro l'abuso della bestemmia*. In amendue questi libri dicesi che la maledizione contro i morti non è una bestemmia. Ciò, dice il Liguori, ho ritrovato essere ritenuto anche dal Mazz., *tom. 1, pag. 338*.

E così ritengo doversi ritenere, soggiunge il Santo lodato. Tutta la ragione di ciò si è, perchè tale maledizione non contiene nè in sè secondo l'obbietto, nè relativamente all'intenzione di chi la profereisce alcuna ingiuria contro le anime del purgatorio, come contendino gli avversarii a questa opinione. Non secondo l'obbietto: poichè la voce morti altro in sè non significa propriamente se non che i cadaveri; imperocchè quel predicato morti si riferisce al corpo, e

non all'anima; e prendendo la cosa anche con tutto rigore, significa gli uomini privi di vita, i quali possono essere salvi, ed anche più facilmente dannati, secondo la comune opinione, che vuole che la maggior parte dei fedeli si dannino, non poi le anime purganti, quando non se ne faccia una qualche particolare mezzione; come sarebbe maledicendo alla Messa, al giorno od alla congregazione dei morti. Del resto nelle altre locuzioni ordinariamente tal voce nè in sè, nè secondo il comune sentire significa le anime del purgatorio.

Gli avversarii instano dicendo che quelli, i quali maledicono i morti, almeno maledicono la loro anime, che si trovano separate dal corpo. Ma a questi rispondo, dice il Liguori, che allora sarà peccato mortale il maledire l'anima di qualcuno, quando, nel proferire la maledizione, si farà sentire la parola anima, connotando l'eccellenza della divina potenza, che rifugle nell'anima. Non però così devesi giudicare quando si maledice l'uomo senza far alcuna menzione dell'anima, siccome sarebbe vero giuramento il giurare per l'anima di alcuno, ma non il giurare solamente per l'uomo, come sarebbe per Francesco, per Antonio, ec. Per la qual cosa, siccome il Maledire un uomo vivo non si giudica grave peccato così non si deve giudicarlo tale neppure maledicendo un defunto. Tanto più ciò devesi ritenere, in quanto che la maledizione dei morti con più proprietà si riferisce ai soli corpi che muoiono, piuttosto che alle anime che sono immortali. Ed è certo che quelli che maledicono i morti, comunemente parlando, non intendono di Maledire le anime dei morti: poichè infatti prescindono dalla considerazione delle anime e dei corpi: anzi, ordinariamente parlando, neppure intendono Maledire i morti, ma piuttosto di rimbrottare i vivi, a cui dirigono quella ingiuria. E perciò rettamente l'autore del citato libello *Istruzione pei confessori*, ec., dice che la predetta maledizione con più proprietà si può chiamare un'imprecazione. E ciò apparisce parimenti dalla pratica dei confessori, i quali se interrogano se abbiano avuto intenzione di Maledire le anime sante, od almeno le anime purganti, rispondono con orrore negativamente.

Conferma questa nostra asserzione quella regola generale che assegna il Layman, *lib. 4, tract. 20, c. 6, n. 12*, dove così si espri-

me: « *Si poenitens neget affectum indignationis suae erga Deum directe se extendisse, sed solum adversus hominem, cui iratus fuerit, tunc confessarius attendat ad verba: si enim secundum se divini honoris diminutionem nullam exprimunt, non censenda est blasphemia, atque mortale peccatum.* »

A questa aggiungesi l'altra regola generale, che per condannare alcuno di grave colpa deve prima constare della gravità della materia. Anzi in un peculiar modo in quanto alla bestemmia insegnano il Palao, il Bonacina, il Lazar., col Tamburini, *lib. 2, cap. 6, §. 4, n. 19*, ed il Viva, *quaestion. 6, art. 2, n. 10*, che nel dubbio se una cosa sia bestemmia o no, non devesi ritenere come bestemmia. In qual modo adunque si potrà condannare di mortal colpa la maledizione dei morti, quando in sè non contiene veruna ingiuria contro Dio od i santi, nè viene riferita ai morti da quelli che la proferiscono, i quali proferendola non intendono quello che dicono?

Sopra questo punto per mia sicurezza e tranquillità, prosegue il lodato santo Alfonso de Liguori, ho consultato le venerabili e celeberrime congregazioni dei sacerdoti missionarii di Napoli, tanto regolari, quanto secolari, i quali unanimemente risposero che tale maledizione non devesi prendere siccome bestemmia, e neppure siccome peccato grave.

Adunque non si potrà, secondo questa dottrina, dichiarare il nostro Giulio reo di bestemmia, quando alla maledizione che scaglia contro i morti non aggiunga la prava intenzione, dirigendo quel pravo detto contro le anime purganti o dei Santi. **LIGUORI.**

C A S O 5.

Annibale è così facile nel proferire sconvenienti parole, che per ogni piccolo motivo maledice altrui, e gli desidera del male propriamente e con perversa intenzione. Domandasi di qual peccato Annibale si aggravi l'anima tutte le volte che così parla.

È indubitato che questa maledizione proferita da Annibale contro altre persone, per la quale ad esse desidera veramente del male, lo rende reo di mortal colpa tutte le volte che la proferisce con questa perversa intenzione.

Infatto insegna S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 76, *art.* 3, che la maledizione ed imprecazione contro gli uomini, «*secundum suum genus est peccatum mortale, et tanto gravius quanto personam cui maledicimus magis amare et revereri tenemur. Contingit tamen verbum maledictionis prolatum esse veniale vel propter parvitatem mali, quod quis alteri imprecatur, vel etiam propter affectum proferentis, dum ea levi motu, vel ex ludo aut ex subreptione talia verba profert; quia peccata verborum maxime ex affectu pensantur.* » Dalla quale dottrina dell'Angelico Dottore si ha donde inferire, che onde una maledizione sia mortal colpa tre cose richiedonsi: 1.° Che il male proferito veramente si brami. 2.° Che si brami il male suddetto con perfetta deliberazione. 3.° Che il male desiderato sia grave.

S. TOMMASO.

Al Caso quarto noi abbiamo parlato della Maledizione dei morti. A sciogliere questa questione in tutta la sua estensione crediamo di aggiungere a questo punto una *lettera di risposta* di sant'Alfonso Maria de Liguori, celeberrimo moralista, contro l'altra lettera apologetica scritta in difesa della dissertazione che era uscita sopra l'abuso di maledire i morti; dalla quale una fonte di sapienza si potrà scorgere del detto Santo nel trattare le materie che alla morale appartengono. Ecco la lettera per esteso del Santo sunnominato.

Reverendiss. abbati D. Bartholomaeo de Marco Basiliano.

Reverendiss. Pater et Domine colendissime.

Cum dissertatio quaedam super mortuorum maledictione ac cum adversus eam brevis responsio mea prodisset, novissime typis edita est altera epistola apologetica pluribus scripta in praefatae dissertationis propugnationem. Ubi ad manus meas illa epistola pervenit et accurate illa a me lecta, diu animis perpensi rescribere nec ne. Ex una enim parte consilium de non amplius respondendo susceptum sartum tectum habere voluissem, ne in infinitum progredederer. Ex alia parte expediens videretur nunc denuo respondere, sicut amici mei ad id faciendum me adigunt; tum quia in priori responsione error quidam, a quo me retractare intendo

fortuito excidit, licet ille ad rem nostram nihil referat, sicut ex hac altera responsione animadvertes; tum quia in laudata epistola apologetica adversarius alius novas exponit animadversiones, quibus ut ambiguitates aliquae de medio tollantur altera responsione satisfacere opus esse duxi. Quapropter ad te hanc alteram responsionem afferendam amavi, et abs te duo haec peto: primum ut omni qua potes animi attentione eam perlegas, detrahendo, addendo, corrigendo quicquid tibi visum fuerit; secundum ut mihi consilium tuum candide aperias utrum expedire tibi videbitur ut hanc typis excudendum curem; dum ex una parte mihi contendere displicet cum viro et aliis ejus sociis ordinis quem ego maximi facio, atque mirum in modum veneror, tametsi mihi compertum est non deesse aliquos inter illius ordinis, forte eis minime indoctiores, qui meae adhaerent sententiae; ex altera parte a fidelium cordibus hanc deducere opinionem, nimirum quod praefata maledictio sit mortale, cum tale non sit, ad gloriam Dei qui sibi animarum salutem gloriae habet, non parum conferre censeo.

Pauca mihi quaeso, si non pauca quae in priori responsione jam notata erant, hic repetita observas. Hoc non aliter faciendum censi esse, nisi ut lectoris ante oculos omnia simul exponantur dum legit illas animadversiones quas mihi adversarius de novo objicit. In dissertatione probare aggressus est maledictionem in mortuos esse peccatum lethale et veram blasphemiam duabus rationibus: 1. Quia corpora fidelium defunctorum sunt sacra. 2. Quia praefata Maledictio praescindere non potest quin ad animas referatur. In responsione ad dissertationem data dixi, quod jam illis objectionibus bis responderam; propterea, ne eadem semper canerem, nolui ad omnia quae apponebantur respondere. Nihilominus duabus S. Thomae auctoritatibus quae de novo afferebantur dixi me facere non posse quin responderem. Primus textus desumptus est ex 3 part., quaest. 8, art. 2, ubi S. Doctor dicit Christum in fidelium corpora influere jus resurgendi propter Spiritus Sancti inhabitationem. Et hoc idem jus auctor dissertationis probare intendit aliunde, nempe ex ratione sacramentalis communionis qua fideles dum vivunt reficiuntur, hincque ex hisce duabus rationibus infert mortuorum corpora inter sacra annumeranda esse, adeo ut sacro cultu ex religionis virtute emanato veneranda sint. At si haec rationes, ego respondeo, probarent quod corpora quorumlibet defunctorum

pro sacris habenda sunt, probarent etiam quod necessario corpora fidelium damnatorum inter sacra annumeranda essent: in iis enim etiam aliquando habitavit Spiritus Sanctus et cum Jesu Christo per eucharistiam concorporata fuerunt. Dicit ne quod illae qualitates per peccatum postea amittuntur? Igitur, subsumo, quoties ecclesiae authentico testimonio mihi non constat animam illius gloria aeterna frui, ac etiam quoties ecclesia honorem qui ei debetur, ad cultus sacri rationem non elevat, ut infra explicabimus, mihi fas non est illud corpus pro sacro habere. Praeterequamquod, si corpora defunctorum sacra sunt propter eucharistiam quam receperunt et propter Spiritus Sancti inhabitationem, necessario dicendum erit etiam corpora viventium fidelium tamquam sacra colenda esse, ita ut quaelibet injuria aut Maledictio in fidelis viventis corpus irrogata, peccatum grave religioni adversum dicendum sit. Sed hoc est contra expressam S. Thomae doctrinam, ut mox videbimus. Dicere autem sacra esse corpora defunctorum propter ritus quibus erga illa utitur ecclesia, quia nempe sacrae sepulturae beneficio donat, processionibus et benedictionibus ea decorat, thure suffit, et etiam ob antiquum ritum, ut adversarius dicit, dudum adhiberi consuetum sacram eucharistiam super defunctorum pectore collocandi, nescio an hi ritus actus sacri cultus dici debeant, cum comperit sit saeculis superioribus, etiam tempore quo ab infidelium persecutionibus pace ecclesia fruebatur, defunctorum corpora sepeliri in campis et viis, prout testantur Tomass. et Calmet: imo plura contra prohibuerunt quominus in ecclesia cadavera sepulturae darentur. Quod si posterioribus temporibus usus invecit est ut in loco sacro sepelirentur, hoc, affirmante S. Gregorio, inde processit ut proximi et sepulchrorum conspectu recordarentur defunctorum animas saepius suis precibus coadjuvare. Hoc prodesse mortuis, sunt verba Sancti, si in ecclesia sepeliantur, quod eorum proximi, ipso tumulorum conspectu admoniti, pro illis frequentius exornent, l. 4 Dialog., c. 50, 52 et 53. Et idem dicit S. Augustinus, lib. De cura pro mortuis. Benedictiones autem cum aqua lustrali dicunt Gavantus et Durandus, erga cadavera ideo adhiberi ut a daemonum infestatione illi liberentur. Et hac eadem de causa illa thurificantur, ut scribit Innocentius III, lib. 3 de Myster. Missae, cap. 17, et ob id idem sanctissima Eucharistia in defuncti pectore apponebatur, ut idem S. Gregorius asserit, l. 2 Dialog., dialog. 24. Quamvis hoc deinde reprobatum

fuerit a Conciliis in IV, VI et VII saeculo, ut refert p. Vestrini in suis *Litteris theologicis*, t. 3, epist. 53; sicut etiam vetitum fuit sacram Eucharistiam in ecclesiarum fundamentalibus lapidibus collocare, aut ad energumenos, aut ad infirmorum vulnera admovere sicut pariter sanguine consecrato frontem, oculos, etc., linire, qui apud antiquos fideles mos receptus habebatur, referentibus S. Cyrillo, et S. Jo. Chrisostomo. Haec perspicuum dilucidumque faciunt hos pios actus, qui a simplicitate potius quam a religione derivarunt, non indicare sacra esse ea circa quae illi adhibebantur, sed quod solum ad bonos assequendos effectus quos ex eorum usu sperabant fideles, abhibebantur.

Sed loquendo de ritibus, quibus hodie utitur Ecclesia communiter in tumulandis cadaveribus, haec sunt quae scribit Spondanus, l. 1, part. 2, cap. 15, sect. 3, de sacr. coemeter.: «Quanta namque sit vis crucis qua signantur et ornantur, et aquae benedictae qua asperguntur, et thuris quo suffiuntur tum ad alia plurima arcenda mala, tum maxime ad fugandos daemones, eorumdemque ac magorum praestigia dissolvenda, primum mihi esset quamplurimis patrum testimoniis et exemplis testatissimum reddere.» Et in c. 2, sect. 1: «Fit suffitus ad corpora fidelium defunctorum, quoniam qui pie moriuntur sunt Christi bonus odor, et ut insuper significetur defunctos reliquisse odorem bonorum operum, etc. Per incensum, ut judicetur eosdem credidisse se per mortem ire ad immortalitatem.» Insuper Stephanus Durandus, lib. 1, cap. 9, n. 9: «Porro thurificatio fit ad reverentiam loci et divini officii,» etc. Item Joan. Beletto, in *Explicat. divin. offic.*, c. 16: «Cadaver ponitur in sepulchrum et aqua apponitur benedicta ac pruna cum thure: aqua benedicta, ne ad corpus daemones accedant: thus propter corporis foetorem removendum; pruna ad designandum quod terra illa in usus communes redigi nequeant.» Praeterea Guill. Durandus, in *Rationali*, lib. 7, cap. 35: «Aqua benedicta ponitur ne daemones ad corpus accedant; thus propter foetorem removendum, seu ut defunctus creatori suo acceptabilem bonorum operum odorem indicetur obtulisse, seu ad ostendendum quod defunctis prosit auxilium orationis.» Ex quo patet omnes praefatos ritus, quos erga defunctos adhibet Ecclesia, non esse cultum sacrum, quo honorare intendit cadavera, sed mysticas caeremonias. Nota praeterea quod eos denegat Ecclesia iis qui excommunicationis aut interdicti vinculo ligati ex hac

vita decesserunt, quamvis antequam animam efflarent certa poenitentiae ac suae salutis signa dedissent. Igitur non ideo cum defunctis eos ritus adhibet Ecclesia quia supponit eos esse templa Spiritus Sancti, sed quia communionem inter viventes et defunctos cupit conservari.

Alter locus S. Thomae qui mihi objicitur excerptus est ex eadem 3 part., quaest. 25, art. 6, ubi dicit Angelicus quod sanctorum reliquiae venerandae sunt, quia fuerunt templum et organa Spiritus Sancti, quia in ipsis inhabitavit et operatus est, et etiam quia aliquando illa per gloriosam resurrectionem configuranda sunt corpori Jesu Christi. Ex hoc infert adversarius maledictionem in defunctorum corpora veram esse blasphemiam, ex eo quia illa jam dudum etiam templa et organa fuerunt Spiritus Sancti. Sed si haec ratio valeret pro defunctis, iterum pariter dico, tanto magis valere deberet pro vivis, imo quam longe fortius; viventes enim sunt actu, si in charitate vivunt, prout pie praesumendum est, templa viva et organa Spiritus Sancti. Sed S. Thomas, 2, 2, q. 76, art. 3, cum commun. Theolog., qui eum sequuntur, Caj., Soto, Azor., Prado, Serva, Mol., Lugo, Layman, Trull., et omnes dicunt quod Maledictio, sive imprecatio in homines prolata veniale non excedit, quoties maledictio non est formalis, sed tantum materialis, nempe sine pravo affectu. Referamus integrum textum Angelici, ne mihi imponatur quod truncatum retulerim: « Maledictio est per quam pronuntiatur malum contra aliquem (nota) vel imperando vel optando. Velle autem vel imperio movere ad malum alterius, secundum se, repugnat charitati qua diligimus proximum volentes bonum ipsius. Et ita secundum suum genus est peccatum mortale, et tanto gravius, quanto personam cui maledicimus magis amare et revereri tenemur. » Unde dicitur Levit. 20, 9: Qui Maledixerit patri suo et matri morte moriatur. Contingit tamen verbum Maledictionis prolatum esse veniale vel propter parvitatem mali quod quis alteri imprecatur, vel etiam propter affectum proferentis, dum ex levi motu, vel ex ludo, aut ex subreptione alia verba proferuntur; quia peccata verborum maxime ex affectu pensantur. » Hinc in me adversarius invehendo et verba Angelicorum cum emphasi mihi repetendo: Secundum genus suum est peccatum mortale sic me alloquens excandescit: Intende, o non intende? Ego tamen mihi videor hoc intellexisse, et quidem ita ut nemo aliter, quam ego intelligo, tantum S. Thomae intelligere debeat, nimirum

quod hominibus *Maledicere tunc est peccatum mortale cum quis animo pravo optat ut illi eveniat malum quod imprecatur, aut cum alios inducit ad illis malum inferendum, sicut se explicat Angelicus, in art. 3, exemplo judicis qui ministros justitiae ad poenam injustam exequendam in reum injuste movet. Et hoc dicit Sanctus ex se esse peccatum mortale, quia hoc secundum se, ut ipse loquitur, repugnat charitati qua diligimus proximum, volentes bonum ipsius. Nam sicut charitas nobis imponit ut proximi bonum velimus, ita vetat ne illi malum optemus, et ne alios ad illi malum inferendum inducamus. Loquendo vero S. Thomas de Maledictione verbali, de qua dumtaxat nos in praesenti casu loquimur, dicit illum non excedere veniale cum malum quod ipsis imprecatur est leve aut deest pruvus affectus, quae materialis Maledictio nuncupatur, proferendo nempe maledictionem aut joco aut sine plena deliberatione. Et hoc denique hac ratione confirmat: « Quia peccata verborum maxime ex affectu pensantur. » Hoc idem docet Cajetanus supracitatus, quaest. 76, art. 1, dicens: « Nota ex 1 artic. quid sit proprie maledictio, scilicet dicere malum, in quantum malum, alicui ex intentione. Et ex hoc oritur quod maledictio distinguitur in maledictionem formaliter et materialiter, et quod quandoque est peccatum mortale, quandoque veniale: nam maledictio formaliter est ex suo genere mortale, ut patet: materialiter autem si fit optative, non est mortale; si vero fieret imperative, posset esse mortale. Et ratio diversitatis est, quia propter intentionem optative maledicens neminem laedit: quia nec intentione, nec ex opere ministri obsequentis, quamvis non ex propria intentione. Dixi autem ex suo genere, quia propter imperfectionem actus, sive ex parte objecti, ut si parvum malum optet vel imperet, sive ex parte operantis, ut si ex ira, vel ex ludo, addit S. Thomas, maledicat, quamvis affectus tendat in malum, quia non ex consensu rationis in malum tendit, deficit a perfecta ratione peccati, et per hoc non est mortale. » In sequela igitur doctrinae S. Thomae, Cajetanus ex una parte ait quod maledictio formalis, nempe ex intentione, est de genere suo mortalis; et sic venialis vel propter imperfectionem actus, scilicet consensum rationis, vel propter parvitatem mali quod optatur: ex alia dixit esse nonnisi veniale maledictionem materialem, nimirum praeter intentionem, pronuntiatam optative, idest modo optativo, sive per verba desiderium exprimentia, sumendo illud optative*

adverbialiter, ad differentiam imperativae, scilicet imperativo modo. Et idem quippe, etsi diverso modo, docet S. Thom., l. c.: ibi enim distinguit maledictionem formalem a materiali: nam primo loco loquitur de formali, nempe cum intentione volendi malum quod pronuntiatur, dum ait: «Velle autem, vel imperio movere ad malum alterius secundum se repugnat charitati qua diligimus proximum volentes bonum ipsius. Et ita secundum suum genus est peccatum mortale.» Illud igitur quod Sanctus Doctor repugnare intelligit charitati et esse mortale secundum suum genus, non est simpliciter pronuntiare maledictionem, sed illud «velle vel imperio movere ad malum alterius.» Ergo S. Thomas tantum in volendo malum quod pronuntiatur, vel in movendo alios ad malum inferendum gravitatem culpae recognoscit. Deinde ad explicandam procedit Maledictionem materiale, dicendo, «illam esse venialem si ex levi motu, vel ex ludo profertur,» rationem tradens: «Quia peccata verborum maxime ex affectu pensantur.» ut supra dictum est, quaest. 72, art. 21. Et in cit. art. 2, sic prius dixerat: «Verba, in quantum sunt soni quidem non sunt in nocumentum aliorum, sed in quantum significant aliquid; quae quidem significatio ex interiori prodiit: et ideo in peccatis verborum maxime consideranda est ex quo affectu aliquis verba proferat.» Aliud itaque est Maledicere optative, ut loquitur Cajetanus, aliud Maledicere optando, ut loquitur S. Thomas: optative enim denotat Maledicere per verba optativa praeter intentionem: optando autem intelligit S. Doctor Maledicere ex vera intentione, sicut perspicue deinde se explicat dicendo: «Velle autem secundum se repugnat charitati,» etc. Et haec quidem est maledictio formalis, et ideo graviter culpabilis: et tantum evadit venialis, ut subdit Angelicus, vel ob parvitatem mali quod optatur, vel ob subreptionem, sive ex levi motu quo maledictio profertur.

Caeterum quaestio haec me inter et meum contradictorem de mero nomine est: nam dato quod S. Thomas generaliter diceret quicumque maledictionem de genere suo esse mortalem, attamen S. Doctor pro certo equidem habet quod Maledicere homini sine pravo affectu non est nisi veniale. Et non aliud quam hoc ipse probare quaero. Itaque tam Divus Thomas, quam Cajetanus, et omnes alii doctores cum Sancto Augustino apud eundem Angelicum, 2, 2, quaest. 76, art. 4, object. 1, non reputant esse blasphemiam Maledicere homini, ex eo quod homo sit templum

Spiritus Sancti: nam si hoc tenerent, nequirent dicere maledictionem sine pravo animo esse venialem; Maledicere enim sanctis aut rebus sacris, licet absit malus animus, semper est mortale. Ex hoc evidenter infertur quod juxta Angelicum et communem DD. sententiam recte considerari potest fidelis persona praecise ab eo quod sit templum Spiritus Sancti. Et deducitur praeterea (adversus id quod etiam innuit meus adversarius) quod sicuti non est culpa gravis contra charitatem et pietatem Maledicere corpori fidelis viventis, si abest pravus affectus; ita non est gravis contra charitatem et pietatem sine pravo animo corpori fidelis defuncti Maledicere; quandoquidem, juxta ipsum S. Thom., charitas qua mortui, qui in gratia decesserunt, prosequendi sunt non est aliud quam extensio charitatis, quam vivis praestare debemus: «Charitas (ait Sanctus), quae est vinculum Ecclesiae membra uniens, non solum ad vivos se extendit, sed etiam ad mortuos, qui in charitate decesserunt.»

Sed ad verariis meis dicit quod maximum est discrimen inter vivorum et defunctorum maledictionem, quia in vivo regnat fomes, ac proinde ipse in peccandi periculo versatur, a quo qui decessit in gratia immunis est; unde fit, ait, quod maledictio in vivos potest esse veniale: cum enim sit peccatum contra charitatem, remoto pravo affectu, potest esse non grave; sed maledictio in defunctos, cum sit peccatum contra religionem, etiam remoto pravo affectu, semper est grave peccatum, ratione injuriae quae religioni irrogatur cum corpori sacro maledicatur. Sed, ut respondeam, iterum principium ejus perquiramus unde ille fidelium defunctorum corpora sacra esse autumat. Ipse dicit juxta Sancti Thomae doctrinam mortuis Maledicere esse grave, quia eorum corpora fuerunt organa Spiritus Sancti, et quia communionem sacramentalem receperunt. Respondeo igitur: Quoad illud quod defuncti corpus propter communionem, et quia templum fuit Spiritus Sancti pro sacro habendum sit jam superius dixi quod haec ratio probat tam defuncti quam vivi corpora pro sacris habenda esse, quia etiam vivus est templum Spiritus Sancti: «Membra vestra templum sunt Spiritus Sancti,» 2 Cor. 6, 19. Sed in vivo replicabit quod fomens adest qui hominem redigit sub potestate peccandi. Respondeo: Ergo corpus Adae ante peccatum erat sacrum? Praeterea potentia ad peccandum non efficit ut mutetur species sanctitatis corporis. Item nec fomes nec periculum peccandi efficiunt ut hic et nunc vivens

non sit templum Spiritus Sancti. Tanto magis quod fomes iste nullum reatum aut maculam in animam inducit; nam gratia Redemptoris in baptizatis omnes peccati maculas extergit et cumulatissime omnia ejus damna reparat: « Copiosa apud eum redemptio; » Psal. 129, 7. « Ubi autem abundavit delictum, superabundavit gratia; » Rom. 5, 20. « Ego veni, ut vitam habeant et abundantias habeant; » Jo. 10, 10. Unde definivit Trid., sess. 5, in decr. de pecc. orig., can. 5, per baptismum animas immaculatas reddi et fomitem nihil nocere, imo prodesse ad majorem mercedem recipiendam non consentienti: « In renatis enim nihil odit Deus . . . innocentes, immaculati, puri ac Deo dilecti effecti sunt, etc. Manere autem in baptizatis concupiscentiam vel fomitem haec sancta synodus faletur et sentit: quae cum ad agonem relicta sit, nocere non consentientibus non valet; quinimo qui legitime certaverit coronabitur. » Ita ratio quod sunt Spiritus Sancti organa, non efficit ut corpus fidelis vivi vel defuncti sacrum habeatur; alias vivis etiam sine pravo animo Maledicere semper esset peccatum grave: et oppositum certum est, ut ipse adversarius admittit. Unde ad aliam rationem (si forte adversarius eam reperiat) confugere opus est, ut probet defunctorum corpora sacra esse. Nec valet dicere quod maledicendo vivum potest praescindi eum non considerando ut templum Spiritus Sancti, sed mentem ad alia motiva peculiariter applicando, v. gr., ad injurias quibus ab eo quis affectus est. Et ego subsumo: Et cur haec praecisio effici non potest etiam respectu defunctorum, iis maledicendo ratione habita alicujus molestiae, qua ab eo affectus sit, sed sine pravo animo? Praeterquamquod (ut scripsimus in prima epistola), plerumque hae maledictiones potius in vivorum contumeliam, quam in defunctorum effutiuntur. Sed (dicit) hoc neutiquam effici potest, quia defunctorum corpora sunt sacra. Sed hic redit quaestio, quia hoc est quod controvertitur: Non enim dicimus nullum defunctorum corpus pro sacro habendum esse, nisi cum Ecclesia sanctum illud esse declarat, atque praecipit illud uti sacrum venerandum esse, elevando venerationem ab ordine humano ad supernaturalem et divinam, ut mox cum S. Thom. auctoritate videbimus.

Sed replicabit Auctor quod, juxta eundem S. Thom., art. cit. ad 2, reliquiae sanctorum veneratione dignae sunt, quia hujusmodi corporum animae Deo actu fruuntur, et quod propterea defunctorum corpora, ait,

licet cultu duliae venerari nequeant, non possunt tamen sperni, cum sint sacra; pie enim credendum est eorum animas salvas esse. Igitur, respondeo, defunctorum corpora cum sint sacra, eis sacer cultus exhibendus est? Sed vellem scire quinam sacrorum cultuum eis exhibendus sit? Adversarius fatetur non deberi cultum duliae; sed ego nullum alium reperio qui ab Ecclesia aut a DD. assignetur, nec capere possum quod alia cultus sacri species assignari possit, praeter latriae, hyperduliae et duliae. Sed (insurgit) ad quem cultum reducitur altarium, vestium et vasorum veneratio? Respondeo quod reducitur ad cultum latriae, nam hae res per se nullum cultum merentur, dum cum execrantur, non amplius sacro cultu venerantur, sed relative sive reductive: unde eorum cultus reducitur ad cultum latriae ratione sacrificii ad quod ordinantur. Ideoque dico quod cum defunctorum corpora cultu latriae vel alio sacro venerari non possint, inter sacra numerari non debent. P. Suar. (opusc. defensor. fid. cath. adv. Ang. sect. errores, lib. 2, c. 5, n. 14, circa fin.), loquendo de veneratione debita sanctorum et caeterorum defunctorum reliquiis, dicit: « Imo insuper addo hanc ipsam consuetudinem (nempe venerandi, uti sacras, reliquias sanctorum) ostendere longe altiori modo Ecclesiam de sanctorum reliquiis sentire, quam vulgarium hominum mortua corpora soleant reputari. » Occurrit mihi quod etiam S. Gregorius Nyss., loquendo de corporibus sanctorum et caeterorum fidelium vulgari morte defunctorum, dicit nullam paritatem esse inter honorem qui illis exhibendus est, et illum qui aliis: nam subjungit quod corpora aliorum defunctorum omnes horrent et ab illis fugiunt; sed ad corpora sanctorum, quia sacra sunt, quilibet se appropinquare optat et tactu se credit sanctificari. Afferamus ejus verba, quae de corpore S. Theodori affert (in orat. S. Teod.): « Corpus S. Theodori ad alia corpora quae communi et vulgari morte dissoluta sunt nec comparandum quidem est. . . . Nam caeterae quidem reliquiae abominabiles plerisque sunt, ac nemo lubenter sepulchrum praeterit, aut, si ex inopinato apertum offendit, praetercurrit. At si venerit in aliquem locum similem huic ubi hodie noster conventus habetur, ubi memoria justi sanctaeque reliquiae sunt, primum quidem earum rerum quas videt magnificentia oblectatur. . . , caput deinceps ipsi conditorio appropinquare, sanctificationem ac benedictionem contrectationem ejus esse credens. » Hinc notandum quam alia sit veneratio quam Ecclesia, et fideles

sanctorum corporibus exhibent, et alia qua aliorum defunctorum corpora honorantur.

Quoad venerationem autem debitam corporibus, quorum animae Deo fruuntur, respondemus quod ratio S. Thomae non potest valere nisi pro solis sanctis ab Ecclesia declaratis, de quibus tantum Angelicus loquitur; sanctus enim Thomas, ex ratione quod animae sanctorum Deo fruuntur, procedit ad demonstrandum quod eorum corpora veneranda sunt. Ad percipiendum igitur quid S. Doctor sentiat et quae sit rei veritas, distinguendae sunt duae species cognitionis qua nos scimus, et credimus animam alicujus Deo frui, humana una, superhumana et divina altera ex Ecclesiae declaratione. Nunc certum est venerationem illam corporibus sanctorum, de quibus loquitur S. Thomas, debitam non posse applicari nisi ad illa corpora quorum animas beatas esse scimus cognitione revelata nobis per Ecclesiam, quae elevat honorem qui eis debetur ex ordine humano ad superhumanum.

Hinc fit non sufficere nobis pro sacro habere aliquem defunctum, etiam morali certitudine, ut debeat aut possit ejus corpus sacro cultu venerari; sed requiritur ut Ecclesia authentice nos certos faciat certitudine ipsi divino lumine communicata animam illius defuncti jam cum Deo in coelis regnare. Audiamus verba S. Thomae, quodlib. 9, art. 16. Ibi ad objectionem quam praemittit quod non possint venerari sancti, quia de ipsorum beatitudine moralis certitudo haberi non potest, Sanctus (ad primum) ita respondit: «Dicendum quod pontifex, cujus est sanctos canonizare, potest certificari de statu alicujus per inquisitionem vitae et attestationem miraculorum, et praecipue (nota) per instinctum Spiritus Sancti qui omnia scrutatur profunda Dei.» Itaque propter quamcumque moralem certitudinem, sed humanam et naturalem, nos non debemus nec possumus pro sacris habere fidelium defunctorum corpora, nec eis exhibere cultum sacrum, nisi post eorum canonizationem; tunc enim Ecclesia ex illa notitia supernaturali quam ex Spiritus Sancti instinctu habet, sicut dicit Angelicus, transfert venerationem erga illud corpus ab ordine humano ad ordinem superhumanum et divinum. Idem apparet expressum in decretis Urbani VIII spectantibus ad cultum servorum Dei, non adhuc canonizatorum aut beatificatorum (vide apud Bened. XIV, de Canoniz. sanctorum, l. 2, c. 11), in quibus praecipue statutum fuit ut in scribendis

vitis aut gestis talium Dei servorum sequens protestatio auctoris praemitteretur: « Profiteor me haud alio sensu quidquid in hoc libro refero accipere aut accipi ab ullo velle, quam quo ea solent quae humana dumtaxat auctoritate, non autem divina catholicae romanae Ecclesiae aut sanctae Sedis apostolicae nituntur. » Notentur haec verba: « Quae humana auctoritate, non divina Ecclesiae, » etc. Itaque servorum Dei gesta aliam non habent fidem, venerationem, quam humanam. Sed cum eos Ecclesia sanctos declarat, tunc veneratio ex humana ad divinam extollitur, propter Ecclesiae divinam auctoritatem. Hinc est quod, ut alicui defuncto cultus aliquis praestetur sacer, qui superhumanus est, necesse est ut principium aliquod, et cognitio superhumana habeatur de sanctitate objecti, media illustratione divina nobis per Ecclesiam communicata. Et propterea cum sancti jam ab Ecclesia declarati sunt sacra evadunt non tantum eorum ossa, sed etiam vestes, literae et caetera quibus ii usi sunt, et irreverentia gravis et sacrilegium esset iis, praecisa necessitate, ad profana uti. Quod quidem contra de rebus mortuorum non adhuc canonizantium, licet qualemcumque de eorum coelesti beatitudine haberemus notitiam, efficere vetitum non est.

Quamquam concedimus quod cum veneratione possumus reliquias alicujus defuncti cum sanctitatis opinione apud nos habere, eum invocare, effigiem depingendam curare et alia id genus efficere, quia haec cultus sacri rationem non habent, sed sunt dumtaxat religionis actus (non autem civiles), qui, ut dicit p. Jo. a S. Thoma, auctoritatem cujus mihi adversarius objicit, et ut etiam docet Bellarm., contr. 4, l. 1, cap. 10, n. 4 et 7, et Bened. XIV, de Canoniz. sanctorum, l. 2, c. 7, et n. 4, 7, adhiberi possunt aequae erga defunctos, ac erga vivos. Imo ex hoc infert Bellarm. licitos esse eos actus erga defunctos adhibere qui vivis licite praestari possunt: « Si licet, sic ille concludit, honorare vivos quos credimus sanctos, cur non mortuos? » Et cum nonnulli hanc Bellarmini doctrinam carpsissent, nempe quod venerari concedebat sanctos non canonizatos, sic eam vindicavit, dicendo quod ipse alium non concedebat non canonizatis cultum nisi illum qui vivis exhiberi solebat. Apud Benedict., l. c., cap. 9, n. 1. Dixi actus religionis: quia alius est actus religionis, alius est cultus sacer: deosculari manus servo Dei, se ejus precibus commendare; pedes ei lavare et caetera, hi sunt quidem religionis actus, quia

e religione manant; non sunt autem cultus sacri, cum erga res sacras non exercentur. Et ita pariter mortuos in loco sacro sepelire, thure suffire, pedes deosculari, reliquias eorum venerari, sunt quidem caeremoniae sacrae ac religionis actus, non sunt autem cultus sacer.

Profecto caeremoniae sacrae dicuntur et vere sunt, quia illae seipsas respiciunt, quae sacrae sunt prout ab Ecclesia praeceptae: sed cultus sacer dici nequeunt, quia cultus objectum erga quod adhibentur respicit; ideoque numquam dici potest cultus sacer cum objectum sacrum esse non constat. Praeterea sunt utique actus religionis: et hic fateor quod in mea prima responsione (nescio quomodo) error excidit; nam cum dicere deberem thurificationes et benedictiones et alias caeremonias quae erga defunctos adhibere solemus non esse cultum sacrum, dixi non esse actus religionis. Affirmo quidem, nec dubito quin actus religionis sint; sed non proinde sunt cultus sacri, et per consequens non est quod propter praefatos actus qui adhibentur erga defunctos corpora eorum tamquam sacra adhibenda sint atque ideo possint ea cultu sacro venerari. Propterea Alexand. III, c. 1 de Reliq. et sanctorum venerat., absolute prohibuit venerari pro sancto aliquem nisi Ecclesiae auctoritas accedat: « Cum etiamsi per eum miracula fierent, non liceret vobis ipsum pro sancto, absque auctoritate Ecclesiae romanae venerari. » Et quamvis olim pro sanctis sine Ecclesiae declaratione, sed sola populorum consuetudine aliqui venerabantur; nihilominus respondet Bellarminus, l. c., c. 8, in fin., quod hoc ex tacita papae approbatione licebat: « Sicut consuetudines aliae vim habent legis ex tacito consensu principis, ita sancti alicujus cultus ex consuetudine introductus vim habet ex approbatione tacita vel expressa pontificis. »

Repono igitur: Ego non dubito quin ritus quos adhibet Ecclesia erga defunctos sint caeremoniae sacrae et religionis actus, non autem cultus sacer; prout revera rituale romanum, loquendo de exequiis, ritus qui adhibentur in sepelitione mortuorum non jam vocat cultum sacrum, sed tantum « mysteria religionis, et signa christianae pietatis, » sic dicens: « Sacras caeremonias ac ritus quibus mater Ecclesia in filiorum suorum exequiis uti solet, tamquam vera religionis mysteria, christianaeque pietatis signa et fidelium mortuorum saluberrima suffragia parochi summo studio servare debent. » Adde duas alias animadversiones, ex quibus hoc fit clarius.

Primo: Si talis cultus esset sacer, etiam esset cultus publicus, siquidem ille a publico ministro Ecclesiae exhibetur; et hoc certum est quod fieri non potest, dum ipsa Ecclesia prohibet ne cultus publicus cuivis ab ea pro sancto aut beato non declarato exhibeatur. Praeterea dicit S. Franciscus Salesius quod cultus sacer defunctis non praestatur nisi in protestationem eorum virtutis excellentis, et cognitio hujus excellentiae certa esse debet. Quomodo autem dici poterit quod ritus qui erga defunctos exercentur sint cultus sacer, cum de defunctis (communiter loquendo) non habeatur haec eorum excellentis virtutis cognitio? Imo pro comperto habetur quod inter fideles defunctos non pauci sunt qui aeterno igne cremantur; et interim hi ritus indifferenter erga omnes practicantur. Igitur dicendum est Ecclesiam tales ritus pro sacro cultu non habere.

Argumentum quoddam praevenio quod mihi objici posset: si ergo conceditur quod mortuos venerari sit actus religionis, eis Maledicere proculdubio erit religioni actus oppositus. Respondetur prius per instantiam: Si hoc argumentum valeret pro defunctis, valeret etiam pro vivis. Nam venerari servos Dei viventes actibus superius descriptis, ut ostendimus, etiam est actus religionis, sive cultus religiosus; unde Maledicere huic tali servo Dei, etiam praeciso animo pravo, esset pariter grave sacrilegium: sed nemo hoc dicit. Sed responsio directa affertur. Distinguendum atque videndum est ex quo motivo talis actus religionis proveniat. Si provenit ex motivo ipsius objecti, quia objectum sacrum est, contumelia in illud tunc est peccatum religioni adversans, et est sacrilegium: sed si actus honoris procedit a pietate religiosa fidelis, tunc utique erit actus religiosus, quia a motivo religionis procedit; sed maledictio in objectum non erit actus contra religionem, quia non est actus qui ad objectum sacrum refertur.

Adversarius in dissertatione admiratur et imprudentes, ne dicam temerarios, sincera fronte appellat eos qui in confessionario, aut in suggestu, dicunt non esse ex se mortuis Maledicere. Sed ego et alii mecum admiramur eos qui sibi scrupulum non faciunt absolute praedicare hanc maledictionem esse peccatum mortale atque blasphemiam. Ad hoc ut dicatur quod actio aliqua non sit peccatum grave sufficit ut vera probabilitas habeatur quod tale non sit, quemadmodum omnes fatentur: intelligo illam quae fundamento non tenui innititur talem esse, ut tuto (juxta sententiam communem), seposita quaestione de probabiliori et minus proba-

bili, possit teneri et doceri. Et parvi aut nihili faciunt ad nostram rem duae illae doctrinae quas mihi adversarius opponit; S. Augustini unam: « Graviter peccaret in rebus ad salutem animae pertinentibus, vel eo solo quod certis incerta praeponeret; » lib. 1 de Bapt., c. 3, et c. 5: « Si incertum est peccatum, quis dubitat certum esse peccatum? » Nam ibi S. Doctor loquitur de eo qui operatur in dubio circa res ad salutis aeternae necessitatem spectantes; in qua re quilibet tenetur certum sequi. Praeterquamquod ibi sanctus sermonem habet de quodam Donatista, qui cum certus esset in catholica Ecclesia rite et recte baptismum conferri, contra dubius erat an recte in sua secta eum reciperet. Integrum textum exhibebo: « Si dubium haberet non illic recte accipi quod in Ecclesia catholica recte accipi certum haberet, graviter peccaret in rebus ad salutem animae pertinentibus, vel eo solo quod certis incerta praeponeret. » Et deinde: « Accipere itaque in parte Donati si incertum est esse peccatum, quis dubitat certum esse peccatum non ibi potius accipere ubi certum est non esse peccatum? » Quis dubitat quin iste Donatista certe peccaret? Sed non dicebat S. Aug., quod qui ex vera et solida probabilitate operatur, cum dubium non versatur circa ea quae ad salutis necessitatem pertinent, prout est baptismus, cum actio est certe illicita; lex enim dubia non imponit certam obligationem, juxta id quod docet Angelicus, quodl. 14, de Verit., art. 5. « Nullus ligatur per praeceptum aliquod nisi mediante scientia illius praecepti. » Et idem probatur ex cap. Cum jure 31, de offic. et pot. judicis deleg.: « Nisi de mandato certus extiteris, exsequi non cogeris quod mandatur. » Idem, in can. Sicut quaedam, dist. 14, ubi S. Leo haec scribit: « In his quae vel dubia fuerint, vel obscura id noverimus sequendum quod nec praeceptis evangelicis contrarium, nec decretis sanctorum Patrum inveniatur adversum. » Hoc locum habet in quantum asseri potest quod aliqua actio non sit graviter illicita. Sed ut affirmetur absolute aliquam actionem esse peccatum mortale non sufficit opinio probabilis, nec etiam probabilior: nam probabilior non excludit rationabilem timorem errandi; unde non efficit quod lex non remaneat dubia, et quod opinio opposita non possit esse vera, si vere probabilis est. Quapropter cum agitur de sacramentis non est licitum sequi probabiliozem, cum opposita est probabilis, licet minus probabilis. Ad hoc igitur ut actio aliqua sit graviter illicita requiritur certitudo, prout docent omnes cum S. Ray-

mundo, qui, lib. 3 de Poenit., §. 21, scripsit: « Non sis nimis pronus judicare mortalia peccata ubi non constat per certam Scripturam. » Itaque Sanctus monet ne judicetur aliqua actio esse peccatum mortale ubi non constat tale esse; et cum dicat Sanctus « ubi non constat, » semper reprobare intelligit tamquam excessum asserere aliquod esse peccatum grave quoties de illius gravitate non constat. S. Antoninus pariter dixit, p. 2, tit. 1, c. 11, §. 28, quod sine periculo peccandi determinari non possit aliquam actionem esse peccatum grave, nisi aperta Scriptura, aut Ecclesiae determinatio, aut ratio evidens non habeatur: « Quaestio in qua agitur (sunt verba Sancti) de aliquo actu utrum sit peccatum mortale vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturae aut canonis Ecclesiae, vel evidens ratio, periculosissime determinatur. » « Quia (ut subjungit) qui determinat sine aliquo ex praedictis momentis, aedificat ad gehennam, » conjicit animas in periculum damnationis. Hinc sapientissime Bened. XIV, in suo opere, de Syn. dioec., in plerisque capitibus nihil aliud Episcopos monet quam ne unquam peccati gravis eas damnent opiniones quas uti probabiles DD. utriusque partis defendunt.

Adversarius meus caeteroquin usque eo progressus est ut conclusionem theologicam suam opinionem appellet. Ego nolo me ingerere ad dicendum utrum ejus opinio pondere et quo pondere probabilitatis fulciatur; sed nescio an conclusio theologica dici possit, cum nullus Scripturae textus pro illa habeatur, nec Ecclesiae definitio exstet, nec ratio evidens, nec DD. communis auctoritas, imo nec unius qui juxta ejus opinionem scripserit reperiat. Adducit ille textum S. Isidori Pelus. (l. 5 Epistolarum, epist. 491): « Vivi incessunt etiam mortuos, et hostes foedus ineunt! Cur igitur et naturae leges et inimicitarum superas terminos, vita functo maledicens? Videris enim in cinerem ac favillam linguam acuire. Sed primo violas sanctimoniam, cui omnes mortales studeant oportet. Deinde immortalem habet animam, cujus vindex est oculus Dei pervigil. » Sed in libro qui apud me est, typis edito Romae an. 1626, reperio non ita, sed aliis verbis textum praefatum esse conceptum (pag. 370), sic enim ibi legitur: « Vivi solent calumniis incesi, cum jam defunctis etiam hostes conciliantur et foedus ineunt. Cur igitur ipse et naturae et inimicitarum terminos transgredieris, dum vita jam functum calumniaris et lacesis? Num putas quidem te solum adversus cinerem et pulverem linguam

stringere? Sed heus! primum ipsum sacrosanctum sepulturae jus violas, quod tamen non ambit et habere studet: deinde habet is animam immortalem, cujus oculus ille pervigil, et semper excubans vindex est. » *Judicent nunc alii si haec auctoritas quid momenti opinioni conferat adversarii mei, qui defunctorum fidelium corpora omnia, tamquam sacra, veneranda esse contendit. S. Isidorus sacrum appellat jus sepulchri, non autem corpus defuncti. Sed praeterea adversarius sibi assentatur omnia sibi facere: Scripturas, Ecclesiae definitiones, DD. communem auctoritatem et evidentes rationes. Scripturae sunt: « Neque maledici regnum Dei possidebunt; » 1 Cor. 6, 10. (Maledici, explicat Calmet, qui convicium in faciem proferunt, vel de absente obtrectant). Ecclesiae definitionem dicit esse disciplinam, qua ipsa utitur in sepeliendis fidelibus. Pro se etiam habet communem DD. auctoritatem, dicendo quod moralistae ideo de hac sententia non disseruerunt quia juxta eorum regulas apud ipsos pro certa habita est. Tandem pro se rationes evidentes, quae illae utique sunt quas ipse in sua dissertatione exposuit. An haec suadeant nolo meo judicio quaestionem dirimere; sed sapientes omnes controversiam exhauriant.*

Caeterum loquendo de mea sententia, ut superioribus paginis retuli, praeter tres auctores ibi citatos, qui de hac re scripserunt, curavi rem hanc a multis examinandam, et praesertim ab omnibus Congregationibus Missionariorum civitatis Neapolis, in quibus, quia missionariorum theologiam moralem praecipue omnes profitentur (ut omnibus compertum est), selectiores cleri neapolitani coadunantur viri. Hic adversarius meus Socratis quemdam textum in medio asserens innuit quod non omnes ea sunt solertia praediti ut sint magistri idonei ad similes enucleandas quaestiones. Concedo quod non omnes sunt magistri; sed cum mihi praefatae Congregationes totius corporis nomine responsum dedissent, supponendum est resolutiones non a minus sapientibus, sed a sapientioribus datas fuisse. Praefata quaestio, ut jam prius scripsi, fuit etiam Romae ex mandato Benedicti XIV discussa; et juxta mentem ipsius pontificis (quam caeteroquin numquam animo intendi hanc fuisse definitionem ex cathedra) quaestio resoluta fuit, quod peccati mortalis reatu careret. Sed ille scribit quod non tenetur fidem habere nec huic examini adhibito, nec resolutioni Romae datae. Nec eo unquam meus appulit animus ut cogere eum ad id credendum: sed id ego scripsi, quia vehementia mihi adsunt momenta

ne in dubium id revocem ; dum mihi testatus est tamquam testis ex propria scientia et de visu (ille enim propriis oculis aspexit Pontificis schedulam) quidam sacerdos, religiosus, doctus et in hac controversia minime affectus ; proptereaque existimavi alios qui ad utramque sententiae partem indifferentes sunt prudenter et non abs ratione id credere etiam posse. Caeteroquin, quantum ad me, tanto certius hoc mihi visum est, ut non dubitaverim hoc idem in eodem opere morali a me congesto, quod eidem Pontifici dedicavi et praesentandum curavi, scribere et rem, ut mihi ille testatus fuit, exponere. Quod reliquum est, si meus adversarius, bono sine ductus, id scripsit, ego etiam pro certo habeo non inductum fuisse ad id scribendum aliqua animi adhaesione, aut contendendi lubentia. (*Esset quidem optimum ut, postquam ex saeculi laqueis me expedissem, ut in aeternae salutis tuto animam meam collocarem, id aggredi contenderem quod ad damnationem eam conducirer: et cur? ut inanem gloriam, melius dicam, ut perpetuum dedecus in defendenda opinione falsa aucuparer*) : sed sine recto et bono, ut ex tot peccatis liberarem tam multos, qui habitum contraxerunt ad mortuis maledicendum, et qui, non obstante quod credant (*erronee, meo iudicio*) esse peccatum grave, prout eis assertum erat, prosequerentur nihilominus ad eas maledictiones effutendas. Quod autem meus adversarius voluerit me appellare obstinatum, et falso zelo impulsus, hoc onussum facio, sciens quoniam « qui iudicat me Dominus est; » 1 Cor. 4, 4.

Ad haec subjungo epistolam responsivam ad me rescriptam a reverendiss. abb. dom. Bartholomaeo de Marco Basiliano (cui hanc epistolam meam perpendendam misi), viro quidem maximi pro ejus doctrina habito, tum apud ipsius religionem, quae praestantissimis muneribus eum decoravit, tum etiam quoquoersus Neapoli et Romae, etc., magistro in sacra Theologia, quam ipse per plures annos cum omnium plausu docuit, et triginta aut quadraginta annos in excipiendis confessionibus exercitato. Ego animi pendebam utrum huc referre deberem nec ne sequentem illius epistolam : sed mihi consilium datum est ut duobus ex motivis id efficerem : Primo. Ut omnibus notum fiat me, ut cautius agerem et ne proprii sensus adhaesione deciperer, prout jam me deceptum autumat meus adversarius, semper solitum fuisse aliorum doctorum consilium exposcere ; Secundo. Ut patefaciam quam tum de mea, tum de opposita

sententia caeteri praestantes viri existimationem habeant. Epistola est sequens :

Rev. Padre, sig. e padron colendiss.

Da molto tempo fa ebbi la consolazione di leggere la sua erudita dissertazione sopra l'imprecazione dei morti, sostenendo che non sia colpa grave il maledirli, siccome tal è il sentimento mio e delle persone più sagge, colle quali su di ciò ho tenuto spesso discorso. Ora, per sua bontà, mi manda la risposta fatta ad un suo contraddittore, nella quale ho ammirata la sua dottrina, e aggiungendo ragioni l'ha resa quasi dimostrativa; nè saprei con qual fondamento il suo contraddittore difenda che sia colpa grave, sembrandomi i motivi addotti da lui di niun momento, conforme li lessi in un libretto mandato dal medesimo alle stampe e che V. S. Rever. gli abbia sodamente confutati, e presentemente li confuti. Certamente io non comprendo come possa essere peccato mortale il Maledire i morti. Lodo poi la sua moderatezza in chiamar probabile questa sentenza che dice non essere colpa grave la bestemmia dei morti: dovea piuttosto chiamarla moralmente certa, e, per conseguenza, l'opposta, che si difende dal suo contraddittore, moralmente falsa e di debole e tenue probabilità.

Io dunque non ho avuto nè che togliere, nè che aggiungere, nè che mutare della sua dotta scrittura; e prego il Signore che illumini la mente del suo contraddittore e di alcuni pochi compagni che fanno pompa di trovar la colpa in ogni piccola azione. V. S. Rever. intanto non si arretri di mandar alla luce l'accennata apologetica risposta, che ne sarà applaudita, come ne fu in tutte le altre sue opere. Mi raccomando alle sue orazioni, e, facendole riverenza, con ogni rispetto le bacio le mani.

Di V. S. Reverendiss.

Mater Domini 14 giugno 1758.

Umiliss. servo obligat. e divotiss.

Bartolommeo di Marco, abate.

MALEFICO, MALEFIZIO

C A S O 1.°

Paolo sente discorrere da un suo amico del Malefizio, e che si vanta di aver dei rimedii da usare contro di esso. Dopo qualche tempo trovasi in casa di un parroco di campagna suo amico, e cadendo il discorso sopra questo punto gli domanda quali mezzi o rimedii sia lecito di usare contro di esso. Chiedesi qual cosa il parroco gli dovrà rispondere.

Il parroco interrogato intorno ai rimedii leciti ad usarsi contro il Malefizio gli dovrà rispondere che si può lecitamente far uso : 1.° Dei rimedii voluti dalla medicina, imperocchè vi sono molte erbe come la ruta, la salvia, ec., le quali giovano contro i Malefizii, poichè per la loro virtù naturale correggono i pravi umori, messi in movimento dal demonio; non è lecito però usare della verga di lupo, o di aspergere il corpo di polvere, ec., e simili, le quali cose non possono naturalmente conferire per sedare gli umori. Si possono consultare sopra questo punto i Salmanticesi, *cap. 11, n. 143 e 145*; in secondo luogo può usare lecitamente degli esorcismi, dei Sacramenti della Chiesa, delle pellegrinazioni, delle invocazioni dei Santi, ec.; in terzo luogo può usare della distruzione dei segni pei quali il demonio porta nocumento, senza però alcun Malefizio, come dicono il Navarro e gli altri teologi in generale. NAVARRO.

C A S O 2.°

Pietro è affetto da un Malefizio. Nella disperazione in cui trovasi non sa a che appigliarsi per essere liberato ; quando intende esservi certa persona malefica che ha facoltà di liberare dai Malefizii. Pietro, nella persuasione che questa lo possa liberare, ad essa ricorre. Domandasi se possa farlo.

Se questa persona malefica può in un modo lecito togliere il Malefizio da Pietro, questi potrà accostarsi a lei, pregarla, ed anche prometterle del denaro come stipendio delle sue operazioni, od obbligarla anche con tormenti e flagelli, non però coll'ucciderla, a levargli il Malefizio, quando non si volesse prestare a suo favore. Tale è l'opinione del Lugo e del Diana, *part. 8, tom. 7, regul. 53*. E ciò ha luogo, quantunque consti che questa persona sarebbe per procurare la liberazione di Pietro, facendo un nuovo Malefizio; siccome è lecito per una qualche ragione chiedere a mutuo del denaro da un usuraio. Imperocchè quando taluno ha diritto di ricercare qualche cosa altrui, dal quale può essere rettamente fatta, ed è cosa indifferente, allora se la persona cui si rivoglie il petente perchè la cosa sia fatta di cui abbisogna, se la fa malamente, la malizia soltanto a questa persona dev'essere imputata. Così ragionano i Salmanticesi, *ibid. n. 154*, col Palao, il Suarez, ec., contro l'opinione del Gaetano; si possono vedere anche sopra questo argomento il Sanchez, *lib. 7 de Matrim., disput. 92, n. 11*; il Filliuccio, *n. 192*; il Lessio, *lib. 2, cap. 44, dub. 6*, contro il sentire del Delrio. SUAREZ.

C A S O 3.º

Carlino ricerca se sia lecito porre un segno contrario a quello con cui fu fatto il Malefizio, affine di liberarsi da questo. Tale domanda viene fatta a Silvio ed a Gortando, il primo dei quali afferma esser lecito, il secondo nega con molta asseveranza la cosa. Domandasi in questa discrepanza di opinione a quale convenga attenersi.

Certamente converrà attenersi alla opinione di Silvio. Imperocchè è lecito apporre un segno contrario a quello col quale fu fatto il Malefizio, sempre inteso però che questo segno sia onesto; come, a cagion di esempio se il demonio avesse patteggiato col Malefico che egli sarà nocivo a lui finchè il maleficiato non si faccia il segno della croce, ovvero non si lavi il corpo, imperocchè d'ordinario si fa il Malefizio con qualcuna di queste condizioni, come, per esempio, che duri finchè rimane una qualche legatura, oppure una qualche cosa dissotterrata da qualche luogo, allora in questo caso sarà lecito

al nostro Carlino che avesse in tal modo patteggiato, per liberarsi dal Malefizio di segnarsi, lavarsi, ec. Così insegnano il Suarez, il Lessio, *lib. 2, cap. 44, n. 45*. Così parimenti concordano nell'opinare l'Elb., *n. 534*; i Salmanticesi, *n. 161*; il Sanchez, il Palao, il Trullano, ec. La ragione di ciò si è, che l'intenzione positiva di ricuperare la sanità non è di servirsene di quel mezzo, ma solamente di usare di esso per togliere il segno, e sciogliere il patto col demonio. Per lo che si ha donde dedurre che è lecito percuotere le streghe che avessero toccato; imperocchè percuotendole sogliono cessare dal nuocere, come asserisce il Lessio, *loc. cit.*, ed il Sanchez, *lib. 7, de Matrim., disp. 95, 96.*

SUAREZ.

C A S O 4.°

Amilcare malefico fece un Malefizio contro Asdrubale. Questi sa che Amilcare ha il potere di liberarlo da esso, e nella gravezza del suo male ha di già stabilito di ricorrere a lui. Pria di recarsi, comunica la cosa ad Aulosio suo amico, il quale gli manifesta che non può avere al Malefico suddetto ricorso, imperciocchè, se Amilcare può togliergli di dosso il Malefizio, egli lo fa solamente facendo un altro malefizio, lo che certamente non è permesso. Questa risposta di Aulosio è forse giusta?

Secondo le espressioni ed il sentimento dei teologi, il giudizio e l'avvertimento dato da Aulosio ad Asdrubale, che vuole ricorrere ad Amilcare per essere liberato dal Malefizio per mezzo di un altro Malefizio, è giustissimo. Imperocchè, se Amilcare non può in veruna altra maniera liberare Asdrubale se non facendo un Malefizio, Asdrubale non può indurlo a ciò, poichè questo sarebbe indurlo a commettere un peccato, ed un cooperare ad un atto intrinsecamente cattivo. Così opinano ad argomentare il Suarez, il Lessio ed altri, *ll. cc.* Se poi Asdrubale dubita se Amilcare possa senza un Malefizio liberarlo dal Malefizio medesimo di cui è gravato, neppure in questo caso può chiedere a lui la guarigione, come ritengono il Layman, *lib. 4, tract. 10, cap. 4, n. 9*, e con questo teologo anche il Sanchez ed il Suárez, poichè questo altro non è che un pericolo di

Supplem. Vol. III.

14

peccare. Più facilmente però si può presumere che se Amilcare pose i segni del Malefizio da cui Asdrubale è oppresso, li possa facilmente levare senza fare un nuovo Malefizio, lo che non si potrebbe ritenere nel caso che il suddetto Amilcare non gli avesse posti, ma fossero stati collocati da un altro Malefico. Per la qual cosa diremo che, dato il caso, nel nostro proposto, che Amilcare si offra a togliere il Malefizio di Asdrubale, converrà prima esaminare il modo con cui questa guarigione vuole operare, come dice il Bonacina, *dub. 3, quaest. 6, p. 5*, per vedere se sia lecito servirsene dell' arte sua, o se convenga piuttosto di altri mezzi intracciare per la guarigione.

LAYMAN.

C A S O 5.º

Artemidoro è affetto da un Malefizio, ed il Malefico Giuliano è disposto a liberarlo con un altro Malefizio. Artemidoro, pria di risolversi ad andare da Giuliano, il quale lo invitò per guarirlo, consulta col vicario ed il parroco della villa in cui abita. Il primo gli disse che non può assolutamente servirsi in questo caso dell' opera di Giuliano ; il secondo, appoggiato nella disposizione del Malefico, crede che Artemidoro non sia causa impellente al Malefizio che vuole fare Giuliano, e perciò lo eccita a recarsi liberamente a lui per la guarigione. In questa perplessità di opinione Artemidoro esita alquanto pria di risolversi al fatto, ma per amore di ricuperare la sua salute, e per altra parte stimando le argomentazioni del parroco, aderisce all' invito di Giuliano. Domandasi se questo parroco abbia dato un saggio suggerimento ad Artemidoro.

Dell' opinione del nostro parroco, che, cioè, possa Artemidoro recarsi a Giuliano Malefico, disposto già ad un nuovo Malefizio, onde con questo tolga il Malefizio di cui trovasi affetto, sono l'Angelo e l'Aureol. appo i Salmanticesi, *cap. 11, n. 146*. Imperocchè, dicono, siccome è lecito a proprio vantaggio chiedere i Sacramenti da un sacerdote sacrilego, così sarà anche lecito ricorrere ad un Malefico per liberarsi dal Malefizio. Ma devesi, che che ne dicano questi autori, tenere la negativa opinione, qual si è quella ritenuta dal Lessio,

lib. 2, cap. 44, n. 35, e dai Salmanticesi, *n. 134*, con S. Tommaso e moltissimi altri. La ragione si è, secondo questi autori, perchè il sacerdote sacrilego può amministrare i sacramenti non sacrilegamente: ma il Malefico non può fare un Malefizio senza la cooperazione del demonio, cosa che è intrinsecamente cattiva. Nè giova il dire nel caso nostro che Giuliano fosse a tale operazione disposto, imperocchè in questa disposizione non fa che l'azione ch'egli è disposto di fare non sia perversa. Male adunque il nostro parroco consultato rispondeva ad Artemidoro, poichè l'induceva ad operar cosa che non gli era permessa, ed il giudizio del vicario in discorso, che distoglieva il maleficiato dal recarsi al Malefico Giuliano, che lo invitava per risanarlo, si dovea certamente preferire, come quella che appoggiavasi sulla verità e sulla giustizia.

LESSIO.

C A S O 6.°

Giuseppe è maleficiato, quando col mezzo di un suo dipendente conosce certo Antonio mago, e destro assai nel togliere i Malefizii. Da alcuni, veduto nello stato infelice in cui viveva, viene eccitato di ricorrere ad Antonio, ma egli, nel dubbio se sappia o no il modo lecito di sciogliere i Malefizii, non sa risolversi di recarvisi. Intanto il male gli si aggrava, e nella disperazione della salute in cui versa recasi al mago Antonio. Giuseppe, nel dubbio in cui versava intorno al sapere del mago sopraddetto poteva recarsi a lui?

Se Giuseppe sapeva che il mago Antonio sapeva il modo lecito con cui liberarlo dal Malefizio, quantunque di quel mezzo non fosse per servirsene, pure poteva recarvisi; poichè la maniera illecita di guarigione, che Antonio avrebbe potuto usare, devesi imputare soltanto alla sua malizia. Così comunemente opinano i teologi col Busemb., e tra gli altri i Salmanticesi, *dict. c. 11, n. 151*; lo Sporer, *de I Praecept., cap. 9, num. 45*; il Layman, il Sanchez, il Lessio. Il Tamburini, *cap. 6, §. 2, n. 9*; lo Sporer, *n. 42*; il Viva, *quaest. 5, art. 5, n. 4*; col Sanchez, il Trullano, il Filliuccio, l'Elb., *n. 552*; col Suarez ed il Sairo dicono essere lecito a Giuseppe recarsi dal mago Antonio, se con probabilità sappia che a lui sia noto il modo lecito della guarigione.

Ma che cosa si dovrà dire nel dubbio negativo? Pensa il Tamburini, n. 10, dal quale non dissente il Viva, n. 3, che alle volte anche in questo caso può esser lecito il chiedere la guarigione. Ma la comune opinione tenuta dal Sanchez, *de Matrimonio, lib. 7, dub. 95, n. 13*; dal Lessio, *lib. 2, cap. 44, n. 46*; dal Viva, *loc. cit., num. 3*; dai Salmanticesi, n. 152, col Palao ed il Layman, ec., nega la cosa assolutamente. Imperocchè, dicono questi autori, devesi presumere che i maghi non sappiano se non che i modi illeciti. Del resto, se in qualche caso vi potesse essere una giusta presunzione che il Malefico sapesse il modo lecito di sciogliere dal Malefizio il malefiziato, come sarebbe col togliere i segni, sembra in questo caso abbastanza probabile l'opinione del Tamburini, poichè in tale ipotesi non si opporrebbe l'opposta comune opinione. Imperocchè, come dice il Tamburini, i dottori contrarii parlano in una diversa maniera quando in verun modo il dubbio non si può deporre. Avvertono però col Bus., lo Sporer, n. 42; il Viva, *loc. cit.*; e l'Elb., n. 533, col Layman, il Lessio, e Delrio con più facilità devesi presumere, che sappia sciogliere il Malefizio nel modo lecito quegli che pose i segni, togliendoli, meglio che non lo sappia colui che non li pose.

LAYMAN.

C A S O 7.°

Casimiro da otto e più anni esercita l'arte di Malefico. Questa cosa è saputa da due chierici studenti di teologia, e disputano perciò fra di loro intorno alle pene nelle quali incorse questo vecchio Casimiro. Non convengono però nel determinarlo, e per isciogliere i loro dubbii ricorrono al loro professore di morale. Come questo professore dovrà loro rispondere?

Dovrà rispondere il professore ai due chierici contendenti, che Casimiro incorse nella scomunica, secondo il cap. *Si quis hariolos*. Questa scomunica poi, secondo i Salmanticesi, *cap. 11, num. 101*; il Tabiena e Delrio, è *latae sententiae*, mentre nel detto capo sta scritto *anathema sit*. Ma il Suarez, il Sanchez, l'Azorio, il Lessio ed altri sostengono che la scomunica è *ferendae sententiae*, e dicono che le parole del capo sopraccitato *anathema sit*, in materia di fede signifi-

cano che l'eretico è già reciso dalla Chiesa, ma che nelle altre materie significano solamente che devesi fare la separazione.

Il nostro vecchio Casimiro incorre anche nella scomunica della bolla *In Coena Domini*, se nei Malefizii che fa anche si aggiunga l'eresia, ovvero, come dicono i Salmanticesi, se ha luogo un gran sospetto di quella, come avviene quando questi tali malefici patteggiano col demonio espressamente, ovvero quando alle loro maliarderie frammischiano cose sacre, ovvero adorano il demonio, ovvero lo consultano intorno a quelle cose che essi non sono capaci di sapere. Così dicono i Salmanticesi, n. 203; col Suarez, l'Azorio, ec. Ma queste cose devonsi intendere quando siavi errore intorno alla fede nell'intelletto, come dice lo Sporer, *de I Praecept.*, cap. 9, num. 45. Imperocchè, quando questo manca, non si può dire che siavi una eresia formale, quantunque alcuno espressamente nell'esteriore negasse la fede, come è cosa indubitata. Quando poi manca questa formale eresia, non s'incorre nella scomunica della bolla sopraccitata, come espressamente dimostra il

LAYMAN.

C A S O 8.º

Venceslao siede per la prima volta nel tribunale di penitenza onde ascoltare le confessioni, e dopo quindici giorni da che incominciò ad esercitare il sacro suo ministero gli si presenta il Malefico Eutropio. Alla esposizione dei tanti Maleficii che questo penitente fa al novello confessore, mette in qualche angustia quegli che ancora non è perfettamente esperto nel trattare con simili penitenti. Domanda impertanto, finita che ha Eutropio la confessione del primo giorno, e che ad altro tempo prudentemente rimette per l'assoluzione, domanda in qual modo debbasi diportare con questo Malefico, e perciò anche se mai si avessero a presentare al suo tribunale degl'Indovini, ec.

Cotestoro devono esaminarsi, oltre che intorno alle varie superstizioni: 1.º Per qual fine si sieno dati a tali superstizioni, come, per esempio, se per causa di una vecmente passione, o trascinati da tristezza, da vendetta, avarizia, oppure per conciliarsi appo gli altri il

nome di santo, nel qual ultimo caso sarebbe una sacrilega ipocrisia. 2.° Deve esaminarli intorno all' apostasia, all' idolatria ed all' eresia. Imperocchè negano Cristo e Dio, rinunziano ai Sacramenti, ritengono il demonio per Iddio o per un Santo, nè lo reputano, come lo è infatti, dannato e misero, e perciò non giudicano che condannar si debbano i suoi seguaci. 3.° Intorno alle bestemmie contro Dio ed i Santi, come pure intorno ai sacrilegii, conviene che sieno esaminati. Imperocchè abusano costoro delle cose sante, come sarebbe dell' acqua benedetta, della Eucaristia, ec. 4.° Intorno alla lussuria ed alla unione col demonio. 5.° Intorno ai danni recati al prossimo. Tale è la risposta che danno alla nostra interrogazione il Suarez, il Filliuccio, il Bonacina, *loc. cit.*, ed il

SANCHEZ.

C A S O 9.°

Al parroco Vincenzo presentasi il Malefico Eustorgio, il quale perfettamente si accusa di ogni sua malvagità, ed ogni dovuta interrogazione usa verso di lui il parroco suddetto. Quando viene egli alle ammonizioni necessarie da dargli, trovasi alquanto impiccato. Domandasi adunque in che principalmente queste devono consistere.

Risponderemo che il Malefico Eustorgio deve essere ammonito dal parroco cui si confessa: 1.° Ad abjurare e sciogliere qualunque patto o commercio, che avesse incontrato col demonio. 2.° Ad abbruciare i suoi libri, le sue schede, le ligature, e qualunque siasi altro strumento dell' iniqua arte che professava. 3.° A lacerare ed abbruciare per anco ogni scrittura che avesse. Che se questo chirografo fosse solamente posseduto dal demonio, in questo caso non è necessario di costringerlo; poichè il patto sufficientemente disciogliesi per mezzo della penitenza. 4.° A risarcire tutti quelli cui avesse recato danno, alla qual cosa è parimenti obbligato il fisco se avesse mai per avventura confiscato i beni di Eustorgio, ovvero gli eredi, se questi sieno venuti in possesso dei beni che cotesto Malefico possedeva. Tale è l' opinare del Layman, *loc. cit.*; del Suarez, *tom. 1, de Relig., lib. 2, cap. 17*; il Filliuccio ed altri.

SANCHEZ.

C A S O 10.°

Amalarico concorre al beneficio parrocchiale di santa Giustina. Si presenta all' esame, e da uno degli esaminatori viene richiesto quali persone specialmente debba esaminare intorno alla superstiziosa Malefizio, ec. Quale risposta Amalarico dovrà dare onde soddisfare convenientemente alla interrogazione.

Devonsi esaminare specialmente sopra il punto citato: 1.° I pastori, i quali sogliono essere dedicati a varie osservazioni, onde difendere il proprio gregge dai lupi e dagli altri incomodi. 2.° I maniscalchi, i quali sogliono usar di parole tratte dai Salmi o dalla orazione dominicale onde guarire i cavalli. 3.° I rustici, i quali per sanare le pecore fanno uso di vane e superstiziose osservazioni, ovvero ricorrono a quelli che sono periti in quest'arte. 4.° Le vecchie, le quali fanno uso di vane e superstiziose orazioni per liberare le donne dai dolori del parto o dalla matrice. 5.° I soldati, i quali portano con seco dei nomi sacri o delle orazioni con la certezza di non venire feriti nella guerra od in duello, e di non perire giammai affogati, od abbruciati, o di morte improvvisa. LIGUORI.

C A S O 11.°

Sebastiano e Lucia contrassero insieme matrimonio, il quale fu dopo due anni dichiarato nullo per impotenza di Lucia, la quale proveniva da un Malefizio. La sentenza pronunziata in questo caso dal giudice che sciolse il matrimonio dopo questo tempo fu saggia, ed il Malefizio dirime propriamente il matrimonio?

Diremo per primo che la sentenza pronunziata pel taglio del matrimonio non fu certamente saggia, poichè proferita con troppa precipitanza. Ora diremo per quanto si aspetta alla seconda parte del caso. Se l' impotenza proviene da Malefizio, lo che si deduce quando i coniugi si eccitano alla copula con altri, « *et inter se frigescunt, vel a coitu abhorrent, aut alias se diligunt,* » allora se il Malefizio non può essere sciolto entro un triennio nè con umano rimedio, nè colle orazioni, nè cogli esorcismi, l' impotenza devesi giudicare perpetua, e,

per conseguenza, dirimente il matrimonio. Così comunemente la pensano i teologi con S. Tommaso, *in 4 distinct. 34, quaest. unic., art. 3, ad 3*; il Sanchez, *lib. 7, dub. 94, n. 12*; La-Croix, *lib. 6, part. 3, n. 750*; ed i Salmanticesi, *cap. 12, num. 151*, col Soto, il Concina, il Bonacina ed altri, deducendo la loro opinione dal *cap. fin., de frig. et mal.* Quindi se il Malefizio vien tolto per un altro Malefizio, lo che certamente è illecito, il matrimonio ancora si reputa invalido, come comunemente insegna il Sanchez, *n. 9*; con S. Tommaso e S. Bonaventura, e gli altri teologi in generale. Diversamente diremo se ciò avvenga togliendo il segno del Malefizio medesimo, come dice il Sanchez, *n. 22*, ed i Salmanticesi al luogo medesimo in uno allo Soto ed allo

AZORIO.

MANDANTE



C A S O 1.º

Antonio in un eccesso di furore dà l'ordine a Paolo suo servo di appostarsi sulla via per cui deve passare Pietro, col quale ebbe grave contesa, e di uccidergli il cavallo con un tiro di fucile, guardando bene di nascondersi onde non essere conosciuto. Questo ordine è dato alla sera; dopo il quale Paolo, salutato il padrone, ritirasi, disposto già ad eseguire l'ordine ricevuto. Durante la notte Antonio pensa all'ordine dato, e siccome non aveva un cuore veramente corrotto, così si duole delle sue disposizioni. Non appena spunta l'aurora che egli manda per Paolo, con intenzione di revocargli l'ordine dato nella sera antecedente. Il messo non lo ritrova, e lascia ordine alla famiglia di lui, che tosto si debba recare dal padrone. Infatto, due ore dopo ciò, egli si presenta ad Antonio, che gli annunzia la sua volontà di revocare assolutamente l'ordinazione già data nella sera antecedente, e gli proibisce assolutamente di molestare in veruna maniera Pietro. Paolo, all'annunzio di ciò, se ne ride, ed avverte il suo padrone che alle sei della medesima mattina

egli aveva eseguite le commissioni ricevute, e che aveva di già ucciso il cavallo di Pietro. Domandasi se in questo caso, nel quale fu eseguito l'ordinazione dopochè aveva già Antonio stabilito di revocar l'ordine, e per questo aveva mandato per Paolo, Antonio sia in obbligo di risarcire al danneggiato.

La prima opinione che tiene l' Habert, *de Restit.*, tit. 4, cap. 4, §. 2, quaest. 3; il Lessio, *lib. 2, cap. 13, n. 16*; il Lugo, *de Justit.*, dub. 19, n. 37; La-Croix, *lib. 3, p. 2, n. 28*; l' Holzm., *de Restit.*, cap. 3, n. 439; lo Sporer, *eod. tit.*, cap. 3, num. 21, col Toletto, il Gomez, il Layman, il Mol., ed altri, comunissimamente, distingue. Se Antonio diede un semplice consiglio, o falso, od in una maniera autoritativa, allora revocando il consiglio, o dimostrandone la falsità viene scusato dalla restituzione: non così se abbia insinuato il motivo od il modo di recar danno. Imperocchè, quantunque il consiglio sia revocato, queste cose continuano sempre ad essere moventi; a quella maniera, dicono, che taluno, avendo gittato nelle altrui biade del fuoco, e, vedendo l'incendio, procura di estinguerlo, è alla restituzione obbligato. La seconda opinione poi, che è seguita dal Concina, *tom. 7, pag. 154*; dal Merbesio, *part. 1, q. 182, concl. 2*; dai Salmant., *de Restit.*, c. 1, n. 117; col Reginaldo, il Vellal., ec.; l'Azorio, *part. 2, lib. 4, c. 11, quaest. 2*; il Diana, *part. 2, tract. 16, reg. 17*; col Navarro ed il Salon., il Roncina, *de Restitut.*, cap. 4, quaest. 4, regul. 2; Sant'Antonino, il Silvio, il Filliuccio appo lo Sporer, n. 22, e la chiamano probabile il Lessio, n. 18; lo Sporer, *loc. cit.*; l' Elb., *de Restit.*, t. 3, n. 143; il Bonacina, *dub. 1, quaest. 2, pag. 6*; il Viva, *de Restitut.*, quaest. 3, art. 2, n. 3, scusa dalla restituzione, sempre che il consulente poscia si studii nel miglior modo che può a dissuadere il danno, almeno allegando la ragione della eterna salute, cui deve ogni cristiano attendere sopra ogni altra cosa. Nè osta la ragione ivi allegata del fuoco; imperocchè in questo caso il fuoco opera necessariamente, ma, revocato l'ordine, il danno non succede più in forza di esso, ma per sola malizia dell' esecutore. Questa seconda opinione sembra abbastanza probabile, ma la prima, dice il Liguori, aveva delle note di maggiore probabilità. Nel caso nostro però chiaro apparisce che quantunque Antonio abbia

revocato l'ordine dato al suo servo Paolo, lo revocò troppo tardi, e che Pietro unicamente per cagion sua il danno sostenne. Doveva almeno subito nella stessa notte, quando il buon consiglio aveva preso di desistere dal danneggiare Pietro, mandare per Paolo, che ad un padrone non era questa cosa difficile, potendo prevedere che Paolo si sarebbe subito posto all'agguato onde eseguire gli ordini del suo padrone. Adunque si ha donde conchiudere che Antonio ha obbligazione di riparare i danni che Pietro per sua cagione sostenne.

AZORIO.

C A S O 2.°

Per l'ordine dato da Guglielmo ad una compagnia di soldati che teneva sotto il suo servizio, nel passaggio che fece per un certo paese, dove Artemio suo rivale aveva dei campi, essendo il tempo del raccolto dell'uva, fu devastato tutto il suo podere, cosicchè il povero Artemio ne sentì danno non lieve. Il danno fu fatto dai soldati, l'ordine fu dato con grande autorità, e sotto minaccia di severi castighi, se non lo eseguissero, da Guglielmo. Domandasi se questo Mandante abbia obbligo di risarcire il povero Artemio dei danni che gli ha fatto recare.

Se l'azione dannificante non fu lucrativa, poichè la roba perì e fu distrutta, come avviene nell'incendio, nella mutilazione, nella detrazione, ec., allora prima degli altri è obbligato al risarcimento il Mandante, ovvero quegli che fu causa primaria, esecutore primario, come appunto sarebbe in un caso di guerra il principe od il condottiere di truppe; e se questi non vuole eseguire tale restituzione, o perchè non vuole, o perchè non ha donde poterla fare, allora sono obbligati gli altri, quelli, cioè, che l'ordine eseguirono. Locchè sebbene, speculativamente parlando sia vero dei soldati, praticamente però questi vengono scusati *per accidens*; sì perchè non sono nella possibilità di restituire il tolto; sì perchè la volontà dei padroni non è una aspettazione onde restituiscano di più di quello che sarebbe ad essi dovuto, secondo la parte loro spettante; e perciò, se possono questa porzione restituire, a ciò sono obbligati; come

pure lo sono se hanno qualche cosa di riservato di ciò che hanno preso altrui. Tale è l'opinare del Layman, *lib. 5, tit. 2, cap. 6, n. 5*, deducendo la sua argomentazione dal Gaetano, dal Mol. e da altri. Anzi il Bonacina, parlando della restituzione, al *dubb. 2, quaest. 2, part. 10, n. 13*; col Navarro, *cap. 17*; il Vasquez, il Lessio, *dub. 4, n. 57*; dice che il soldato gregario che altri non indusse, non è obbligato alla restituzione di tutto il danno recato dall'intero esercito, ma solamente di quello cui secondo la sua porzione è dovuto.

Ma, comunque sia vera la dottrina da noi fin qui esposta, tuttavia nel caso surriferito si osserva che Guglielmo indusse i suoi soldati non solo, ma anzi gli obbligò sotto comminazione di castigo, a danneggiare Artemio, unicamente a ciò spinto da ragione di rivalità contro di lui, senza che motivo alcuno di guerra, od ordine superiore a ciò l'inducesse; per cui devesi conchiudere che se i soldati devastarono le vigne del misero, lo fecero unicamente per evitare il castigo da cui erano minacciati non eseguendo quell'ordine, e perciò in grazia di lui essendo avvenuto il danno, tutto reclama a dichiararlo colpevole ed obbligato a risarcire il danno che Artemio provò.

L A Y M A N.

C A S O 3.°

Gustavo ha molti servi sotto il suo dominio. Per un solo capriccio vuole un giorno che per la sera sia allestita una sala da ballo. Questo giorno è festivo. Affine di condurre ad effetto il suo disegno, comanda ad otto dei suoi servi che in quel giorno soleune lavorino per un'ora, che tanto appunto giudica necessario alla disposizione ed allestimento di quella sala. Durante il lavoro di quel servidorame entra in casa un sacerdote intimo amico di Gustavo, e lo riprende perchè faccia lavorare per un'ora quelle otto persone, dicendogli che con quella azione pecca mortalmente. Questo sacerdote dice rettamente, e Gustavo si deve forse, come Mandante quel lavoro, giudicare reo di peccato mortale?

Secondo l'opinione del Conichio, *in Clypeo, tom. 5, art. 5*, Gustavo Mandante di quel lavoro è reo di mortal colpa; afferma pari-

menti la cosa l' *Arsdek*, la cui opinione è chiamata più probabile dal *La-Croix*, n. 581, nel caso in cui Gustavo ordini che quei servi lavorino successivamente. Imperocchè, se li fa tutti lavorare nel medesimo tempo, secondo la comune opinione di tutti i teologi, col *Sanchez*, il *Bonacina* ed il *Trullano*, ec., Gustavo non commette peccato mortale. Del resto la più probabile e la più comune opinione ritiene che in amendue i casi Gustavo non pecchi mortalmente, come dice il *Viva*, art. 2, n. 11; col *Bonacina*, il *Sanchez*, *Decal.*, l. 1, cap. 4, n. 12; il *Roncigliosi*, cap. 3, *quaest.* 5, *in fin.*; i *Salmanticesi*, cap. 1, n. 524; il *Trullano*, il *Diana*, il *Pasqualigo*. La ragione di tale opinione si è perchè le opere dei servi non si uniscono a costituire una sola opera: Gustavo poi non può peccare più di quello che peccano i suoi servi, i quali soltanto lievemente peccerebbero in questo caso, poichè lievemente soltanto ciascuno di essi mancherebbe all' obbligo di attendere alle cose divine. *SANCHEZ*.

C A S O 4.°

Nel bosco vicino ad *Albona* trovasi una truppa di assassini. *Giorgio* e *Taddeo*, ricchi mercatanti, nutrono un odio accanito con *Vittorino*, altro mercatante di un paese vicino, il quale, contento di un modico guadagno nella vendita delle sue robe, ha un grande smercio, per cui i due sunnominati non possono vendere quel tanto che hanno in pensiero, donde ne avviene che mancano del guadagno che vorrebbero fare, vendendo le robe loro della medesima qualità, e forse inferiori a quelle di *Vittorino*, ad un prezzo assai più convenevole del giusto, approfittandosi del luogo in cui sono, e dei bisogni degli abitanti. Vengono adunque in pensiero, un certo giorno in cui trovano nei loro bilanci una rendita assai minore dell' ordinario in quel mese, di liberarsi di *Vittorino*. Non vogliono esporre sè stessi, e neppure alcuno dei loro famigli o dipendenti. Patteggiano impertanto coi sopraddetti assassini, e loro ordinano espressamente pel prezzo convenuto l' uccisione di *Vittorino*, uomo cristiano veramente, e non di nome soltanto. Domandasi in quali pene incorrano questi due Mandanti, *Giorgio* e *Taddeo*.

Intorno alla risposta da darsi alla suespressa domanda diremo, che secondo il c. *Pro humani, de Homicidio, in 6*, Giorgio e Taddeo, Mandanti la uccisione di Vittorino, incorrono *ipso facto* nella scomunica e nella deposizione da ogni dignità, uffizio e beneficio, se ne avessero. Anzi ancora conviene dire di più, che questi Mandanti Giorgio e Taddeo, secondo il detto *cap. Pro humani*, si ritengono per banditi dalla propria patria, e sono soggetti alla perdita di tutti i loro beni, ed anche ognuno ha facoltà di ucciderli. Ciò però devesi intendere dopo la sentenza dichiaratoria, per emanare la quale bastano però degli argomenti probabili. Così infatti abbiamo alla fine del capo sopra accennato, dove si legge: « *Et postquam probabilius constiterit argumentis aliquem scelus tam execrabile commisisse, nullatenus alia sententia adversus eum requiratur.* » Intendasi però che non si ricerca verun' altra sentenza decisiva; come dicono il Molina, il Bann., il Gomer., il Farinaccio ed altri citati dai Salmanticesi, ove trattano del quinto precetto, al *cap. 1, n. 190*.

Avvertire poscia conviene, in primo luogo, che costoro dopo la sentenza dichiaratoria, come si è detto di sopra, *ipso facto* incorrono nella scomunica, e vengono privati delle dignità e dei beneficii, di cui godessero, e ciò secondo lo stesso diritto, come dicono l'Azorio ed il Gonzalez, appo i Salmanticesi, *loc. cit., n. 191*. Avvertasi in secondo luogo che col solo mandato dato da costoro incorrono nella pena predetta, come abbiamo nel detto capo, dicendosi: « *Quamquam mors ex hoc forsitan non sequatur.* » Così ritengono il Molina, il Covarruvia, appo i

SALMANTICESI.

C A S O 5.°

Cunegondo domanda se il Mandante che viene scomunicato incorra in questa scomunica, anche senza che abbia avuto effetto l'ordine suo. Paolino, che viene richiesto di ciò, dice che, anche senza che abbia avuto luogo l'ordine dato, il Mandante Cunegondo incorre nella scomunica; ma a questa interrogazione trovasi anche presente Procolo, il quale ritiene l'opinione opposta a quella di Paolino. Domandasi adunque quale di questi due dica conforme alla regola della morale.

Quando viene scomunicato un Mandante, intenesi sempre ciò aver luogo efficacemente, ossia quando abbia avuto effetto il mandato. Imperocchè senza di questo effetto il mandato non è completo o perfetto in genere di omicidio, di furto, ec. Altri però dicono doversi attendere ed osservare se contro i Mandanti principalmente, e per sè sia data la scomunica, o se accessoriamente soltanto: e dicono che nel primo caso sono scomunicati, quantunque non segua l'effetto, ma non così nel caso posteriore. La quale opinione in pratica è la più sicura, dice il Concina.

E secondo questa opinione, dicono i Salmanticesi, al *cap. 1, n. 144*; La-Croix, *lib. 7, n. 59 e 60*, con varii altri, che se la censura è imposta contro i Mandanti, precisamente a cagione del mandato, allora il Mandante è da questa aggravato, quantunque non sia seguito l'effetto; ma non così devesi ritenere, se venga imposta, ma accessoriamente, cioè a cagione dell'azione che dal mandato proviene. Per la qual cosa ritengono i Salmanticesi che non incorre nella scomunica colui che ordina la percussione di un chierico, se la percussione non abbia luogo; poichè già allora non influisce nell'opera principalmente proibita sotto la pena della censura. Così parimenti asseriscono i Salmanticesi, *dict. n. 247*, e La-Croix, *lib. 7, n. 60*; il Navarro ed il Diana, che sono scusati dalla censura quelli che diedero un semplice mandato a coloro che già erano disposti e determinati all'azione ordinata.

CONCINA.

C A S O 6.º

Giovanni dubita che il mandato da lui dato a Marcellino abbia influito sull'azione che lo stesso Marcellino operò. In questo dubbio incorse egli nella censura?

Negano la cosa i Salmanticesi, *cap. 1, num. 147, in fin.*, poichè nella pena non s'incorre se non consti del delitto e dell'effetto seguito di esso. Per contrario La-Croix, *lib. 7, n. 66*; col Sanchez, ed il Dic., ed altri ancora dicono che Giovanni, quantunque dubiti dell'effetto del suo mandato, pure incorse nella scomunica. Amendue queste opinioni sono probabili, dice il

LIGUORI.

C A S O 7.º

Enrico ordinò ad Anselmo suo servitore che uccidesse Antonio sacerdote di famiglia, contro il quale era indispettito fortemente, perchè aveva dato motivo ad una contesa con suo fratello, avendogli riferito un certo discorso che aveva inteso da Enrico. Dopo dato questo ordine se ne duole grandissimamente, ed a pien potere si adopra affine di richiamare Anselmo al dovere, ordinandogli espressamente di astenersi dalla esecuzione del primo ordine, e minacciandolo anche di licenziarlo dal suo servizio ove si studiasse di eseguirlo. Questo Enrico Mandante incorse forse nella censura?

Lo afferma il Concina, *pag. 448, num. 14*, in uno al Navarro, Conc. e Bon., poichè il pravo consiglio che già fu dato, sempre insiste ad influire. Ma più comunemente e con più probabilità negano la cosa il Suarez, *dub. 44, sect. 3, num. 11 e 13*; il Palao, *dub. 1, part. 7, n. 15*; il Layman, *lib. 5, cap. 5, num. 7*; il Viva, *quaest. 1, cap. 4, n. 10*; i Salmanticesi, *cap. 1, n. 159*; con l'Avila, l'Urtado, il Tamb., il Diana, il Giball., ed altri, poichè la Chiesa non può legare con censure se non i contumaci. Ed egualmente con tutta probabilità dicono il Viva ed il Palao, *loc. cit.*; i Salmanticesi, *n. 152*; col Fill., il Giball., il Tab., e La-Croix, *lib. 7, num. 54*; col Boss., contro il Concina, il Corn., l'Avila, ec., appo i Salmanticesi, *l. c.*; quantunque la revocazione del consiglio non abbia potuto essere manifesta all'esecutore, come dicono gli stessi Salmanticesi, *al n. 153*, di quello che diede del veleno ad un chierico, e prima che incominciasse ad agire, ritrattossi dal suo disegno, e nella maniera che più poté procurò d'impedirne l'effetto, poichè, dopo che ebbe luogo la lesione, egli non è contumace, per cui non deve incorrere nella censura, che è una pena medicinale per impedire i peccati. E ciò sembra avere abbastanza di probabilità. E quello che di passaggio abbiamo qui memorato del consulente, devesi asseverare del nostro Enrico Mandante, avvertendo però, in primo luogo, che in questo caso, sebbene il Mandante sia scusato dalla censura, non è però scusato dalla restituzione, come dicono i Salmanticesi, *n. 148, in fin.*,

secondo la più probabile opinione. In secondo luogo avvertiremo che se Enrico, che diede l'ordine ad Anselmo di uccidere Antonio, non può impedirne l'esecuzione, è obbligato per giustizia ad avvertire Antonio, affinchè se ne guardi, lo che non facendo nè viene scusato dalla censura, poi ommise il modo, con cui egli poteva evitare il danno, nel quale già Antonio per sua colpa trovavasi. Imperocchè è obbligato di allontanare l'omicidio: donde se non lo faccia, a lui viene imputata la colpa.

SALMANTICESI.

C A S O 8.°

Ottaviano studente di teologia ricerca se le parole del Canone: « *Si quis, suadente diabolo, in clericum vel monachum violentas manus injecerit anathematis vinculo subjaceat: et nullus Episcoporum praesumat illum absolvere, nisi mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui praesentetur, et ejus mandata recipiat*; » che abbiamo nel c. *Si quis* 17, *quaest.* 4, si possono riferire anche ai Mandanti. L'interrogato che cosa potrà rispondere?

Dovrà questo interrogato rispondere ad Ottaviano che tali parole si estendono anche a quelli che sono efficacemente Mandanti. E rettamente dice il Bus., *efficaciter*: poichè, onde questi incorrano nella scomunica, richiedesi che la percussione sia venuta di fatto, e che essi pel mandato che danno gravemente in quella influiscano. Così comunemente insegnano il Navarro, *cap.* 27, *n.* 51; il Suarez, *dub.* 22, *sect.* 1, *n.* 55; i Salmanticesi, *cap.* 4, *n.* 22; ed il Bonacina, *dub.* 2, *quaest.* 3, *part.* 6, *q.* 2, *n.* 1; col Sairo, l'Avila, il Molina, il Silvio, il Filliuccio, ec., deducendo le loro argomentazioni dal *cap. Quantae*, e così pure dal *cap. Mulieres, de Sentent. excom.*

SILVIO.

MANIFESTANTE



Questo nome si attribuisce a colui il quale è a notizia di un'azione o fatta da altri, ovvero che da altri fare si vuole. E siccome l'ordine della carità predicata dall'Apostolo delle genti, sulle tracce del Divino Maestro, che aveva già detto in pria di essere venuto in sulla

terra a portare questa fiamma celeste, ed altro non volere se non che arda perennemente nel cuore degli uomini, esige che ciascuno, per quanto è in suo potere, rimuova i danni e le calamità dai suoi prossimi, così è mestieri che alle volte coloro che sanno le prave cose che ad altri vengono meditate a danno dei prossimi, debbano appalesarle onde allontanare la rovina e la sventura degli altri. Ed a questa legge se mancano, cui sono parimenti obbligati per legge di natura, la quale nel cuore d'ogni uomo incessantemente fa sentire la possente sua voce che intima di procurare altrui quel bene che per sè stesso ognuno vorrebbe, sono obbligati al risarcimento del danno, che potendo non hanno voluto allontanare, come più chiaramente dimostrerà la cosa il caso seguente.

CASO UNICO.

Ulrico, in giorno di mercato trovasi nell'osteria del suo villaggio, quando sente che alcuni forestieri di brutto aspetto meditano fra loro e studiano al modo con cui derubare nella notte una somma di denaro alla vedova Amalasunta; denaro che, come disse uno di quelli, aveva nella stessa mattina ricevuto; e sa ancora del progetto ch'essa faceva d'impiegarla a beneficio degli orfani suoi figliuoli, sicchè, privatane rimarrebbe nella miseria. Ciò non ostante, egli ascolta tutti gli stratagemmi ideati dai furfanti per introdursi in casa della vedova, e la maniera di condurre la cosa senza rumore, onde poterla sicuramente derubare. A tutto questo egli presta attenzione, e poi, fra sè risolvendo di non volersene impicciare, lascia che la cosa vada condotta come si vuole, dicendo che a sè non conviene mischiarsi negli affari altrui. Infatti guarda il silenzio, e l'infelice Amalasanta nella notte viene derubata di quella piccola sostanza. Domandasi se Ulrico sia obbligato a risarcire il danno che Amalasunta provò.

Egli è certo che Ulrico, al quale venne fatto scoprire la trama ordita dagl' iniqui contro la vedova infelice, poteva, in volendolo, porvi un riparo, e rimuovere il danno che alla sventurata Amalasunta sovrastava. Per lo che, attendendo soltanto a sè, si può dire che egli pure

abbia partecipato alla iniquità. Ed era certamente suo dovere quello di avvisare la meschina, onde potesse bene provvedere alle cose sue, lo che non avendo fatto, non avvi donde poterlo scusare dall' avere almeno tacitamente cooperato al danno che le fu recato. Ma chi coopera all'altrui danno è indubitato che ha obbligo di risarcire. Adunque non si potrà discolpare Ulrico, nè esimerlo dall' obbligazione della restituzione.

SALMANTICESI.

M A N O




Intorno all' imposizione delle Mani, si possono esaminare gli articoli **CONFERMAZIONE, ESTREMA UNZIONE, ORDINE SACRO.**

Per quanto si vuole considerare questa voce, in ciò che concerne la percussione di un chierico, si possono esaminare gli articoli **CHIERICO, IRREGOLARITA'.**

E così pure per quello che riguarda alla mancanza che può avere alcuno della Mano, o di un dito di essa, si può osservare la voce **IRREGOLARITA'.**

MANOSCRITTI



Con questa voce si addimandano quei trattati o quelle scritture, le quali non trovansi impresse con la stampa, ma solamente nelle pergamene o nei papiri scritti a mano o dall' autore o dagli amanuensi.

CASO UNICO.

Sigismondo, religioso, nell' entrare che fece in religione, portò un suo Manoscritto della sacra Scrittura, che gli aveva donato un altro religioso defunto fuori del monastero, a cagione della soppressione che ne era stata fatta. Dice al superiore del suo ordine che

egli possiede questo celebre Manoscritto che era del secolo XIV; e questo gli risponde che non poteva possederlo, ma che spettava al monastero. Domandasi adunque se i religiosi possono ritenersi la proprietà dei Manoscritti.

L'Enno risponde che non possono possedersi Manoscritti dai religiosi, come si può vedere appo il Continuatore del Tournely, *tom. 5, p. 80*. Imperocchè, come egli dice, i Manoscritti spesso sono più preziosi dei libri stampati; e siccome i religiosi non possono possedere le pitture, o le altre cose preziose fatte da essi stessi, ma devono cederle alla religione, così pure dir si deve dei Manoscritti. Ma con più probabilità comunissimamente si afferma la cosa dal Lugo, *dub. 3, n. 250*; dallo Sporer, *tom. 5, de Stat. Religios., p. 97, n. 149*, e dai Salmanticesi, *de Restit., tract. 22, cap. 2, n. 195*, col Pelliz., Diana, ec., sì perchè i Manoscritti sono come una cosa spirituale, essendo un parto dell'ingegno, quantunque elaborati col l'altrui studio, sì perchè appartengono alla scienza, che non cade sotto il voto di povertà; essendo tale la consuetudine. Quindi i religiosi promossi al vescovato devono rassegnare tutti i loro beni ai proprii superiori, tranne i Manoscritti, come si può vedere da un Breve di Benedetto XIII. Oltre a ciò, Clemente VIII, appo lo Sporer, *loc. cit.*, espressamente dichiarò che i religiosi possono alienare, secondo il loro arbitrio, i proprii Manoscritti anche senza licenza del superiore. Lo stesso dice il Tournely, *loc. cit.*, purchè, così egli eccepisce con altri, purchè non sia diversamente definito nelle costituzioni. Adunque si osservi se nelle costituzioni dell'ordine, cui appartiene Sigismondo, si trova questo divieto, e quando non trovasi, possiamo dire che è in potere di lui il ritenersi il Manoscritto di cui si tratta, nè il suo superiore ha facoltà di obbligarlo a cederlo al monastero.

TOURNELY.

M A P P A



Chiamasi con questo nome quella coperta che ponesi sopra la mensa dell'altare, e sopra la quale il sacerdote offre il divin Sacrificio. Quanto di essa dire si deve apparirà dai casi seguenti.

C A S O 1.°

Faustino, giovine uscito dal seminario, sta per assumere l'incarico di sacrista, e fra le altre istruzioni che ricerca, domanda ancora quante debbano essere le Mappe da collocarsi sopra la mensa dell'altare. Quale istruzione potrà ricevere sopra questo punto?

La Mappa deve essere triplicé, sebbene, secondo alcuni, ne basti anche una duplicata, anzi, secondo il Sa, l'Angelo, l'Azorio, c. 28, *quaest.* 7, ed il Layman, *lib.* 5, *tit.* 5, n. 17, anche una sola in caso di necessità.

E qui, a maggior chiarezza della cosa, diremo quanto sta scritto nella rubrica del messale, intorno a quelle cose che vengono prescritte per ciò che concerne le Mappe. « *Hoc altare operietur tribus Mappis, sive tabaleis mundis, ab Episcopo, vel ab alio habente potestatem benedictis, superiori saltem oblonga, quae usque ad terram pertingat, duabus aliis brevioribus, vel una duplicata.* »

GAVANTO.

C A S O 2.°

Al nome di tre Mappe che sente Faustino, vedendo un giorno che il suo parroco gli ordina di collocarne una duplicata sull'altare, anzichè due, poichè non era in ordine la lingerie della chiesa, gli viene il dubbio se questa basti, e rivoltosi al parroco, lo espone con tutta l'ingenuità ed il candore. Come potrà il parroco rispondergli?

Il parroco potrà rispondere a Faustino, che bastano anche due Mappe, od una duplicata, come dicono il Suarez, *distinct.* 21, *sect.* 6; il Layman, *cap.* 6, n. 11; l'Holzmann, n. 371; il Palao, p. 10, n. 1; col Sa e l'Azorio, e che parimenti opinano anche il Bonacina, l'Enriquez ed il Gobat appo La-Croix, n. 322, quantunque queste due Mappe non coprano tutto l'altare. La ragione si è, perchè, come dicono, così si accostuma. Ma comunque sia grave l'autorità di questi scrittori, sembrami che il parroco, così rispondendo, non facesse bene, e molto meno così operando; e che Faustino abbia d'onde poter rettamente dubitare delle operazioni del suo parroco. Imperoc-

chè non avvi donde poter rettamente dubitare delle operazioni del suo parroco. Imperocchè non avvi donde poter mettere fondamento per allontanarsi dalla prescrizione della rubrica, come dicono il Lugo, *dub.* 20, *num.* 6; il Tournely, *p.* 707, *quaest.* 9; il Gavanto, in *Dict. rubric.*, dove asserisce che la contraria opinione non è sicura; il Roncigliosi, *cap.* 6, *quaest.* 5, e l'Escobar, *l.* 21, *n.* 434, il quale con l'Angelo e l'Avila maravigliossi che si possano trovare alcuni dottori, i quali non pongano attenzione a questa obbligazione dopo la rubrica prescritta da Clemente VIII. E ciò con tanto più di ragione, che nel titolo dei Difetti, al §. 10, *num.* 4, la rubrica tra gli altri enumera anche questo: «*Si altare non sit tribus Mappis ornatum.*» Probabilmente però dicono l'Escobar ed il Ronc., col Pasqualigo, che ciò non eccede la colpa veniale. Il celebrare poi senza alcuna Mappa non può mai scusare da colpa mortale, come comunemente dicono i teologi appo il Roncigliosi, *loc. cit.*; col Concina, *p.* 502, *n.* 19, il quale aggiunge per contrario non incorrere in colpa alcuna colui che così adopera, se siavi una grave necessità di celebrare.

Adunque conchiudiamo che Faustino aveva ogni ragione di dubitare di quella operazione del parroco suo, siccome di cosa che ripugnava all'ordinazione della rubrica, ed il parroco, non essendovi necessità di celebrare in quel modo, doveva ammirare l'esattezza di Faustino, e collocare le tre Mappe sopra l'altare. Lugo.

C A S O 3.º

Teresa, nobile dama della parrocchia di S. Sulpizio, all'annunzio che fa il parroco della vicina visita del Vescovo, ed alla dimostrazione che le fa delle bisogna della parrocchia, due giorni prima della visita, manda in dono alla chiesa sei Mappe, quanti sono appunto gli altari in essa contenuti. Il parroco con molta contentezza le riceve, e le colloca sopra gli altari senza farle in pria benedire. Domandasi se sia necessario che queste sieno prima benedette.

Non trovano questa necessità il Suarez, il Layman ed il Palao col Sa, nei luoghi che abbiamo negli antecedenti casi citati, e con essi concorda nell'opinione il Tamburini, *lib.* 1, *cap.* 6, §. 2, *n.* 2,

ed il Wig., *tract.* 15, n. 63, dicendo che la benedizione solamente si fa per maggior decenza. La ragione si è, perchè, come dicono, ciò da niun diritto è proibito, nè da alcuna consuetudine osservato. Questa opinione non sembra improbabile a cagione dell' autorità di tali autori, specialmente del Sanchez, il quale testimifica che la consuetudine è in opposizione a ciò. Ciò però non ostante, più volentieri aderisce all' opinione contraria, che viene seguita dall' Azorio, *part.* 1, *lib.* 10, *cap.* 28, *quaest.* 8; dal Bonacina, *part.* 9, n. 25; dal Tournely, *pag.* 807, *quaest.* 9; dal Roncigliosi, *cap.* 5, *quaest.* 5, col Pasqualigo, *part.* 1, *tit.* 20; l' Escobar col Silvestro, l'Avila, ed il Gabriele. La ragione si è, perchè nella rubrica sopra riferita trovasi tale prescrizione, e nel titolo dei difetti, al *num.* 4, si annovera per difetto anche l' uso delle Mappe non benedette. Tale difetto poi, come dicono probabilmente l' Escobar ed il Roncigliosi, col Pasqualigo, non eccede la colpa veniale. Per la qual cosa rettamente insegnano l'Azorio, il Bonacina, l' Escobar ed il Tournely col Gavanto, il Silvio ed il Quarto, nei luoghi sopra citati, non esservi alcun peccato nell' uso di Mappe non benedette quando siavi necessità, come sarebbe, secondo l' Escobar, nel caso di una solennità se non se ne potessero avere di benedette. Ma credo che possa anche scusare da questa venialità una causa minore, bastando a scusare da colpa veniale qualunque causa ragionevole.

LIGUORI.

C A S O 4.º

In occorrenza della solennità della Concezione di Maria Vergine, una donna del villaggio di S. Fulgenzio fa dono all' altare di Maria di una Mappa di canape, e nella solennità di S. Luigi due fanciulle, Eugenia e Maria, ricamano una Mappa di bombace pel detto altare. Domandasi se di queste Mappe il parroco possa far uso per la sua chiesa.

Il Tournely, *pag.* 807, *quaest.* 9; il Suarez, *dub.* 81, *sect.* 6, ed il Filliuccio, *tract.* 5, n. 125, dicono che queste Mappe devono interamente essere di lino, e provano il loro dire colle espressioni del *cap.* Consulto 46, dove così si legge: «*Sacrificium altaris non in serico*

panno aut tincto quisquam celebrare praesumat, sed in puro linteo ab Episcopo consecrato, scilicet, lino procreato. » E dal cap. 27, distinct. 2, de *Consecrat.*, abbiamo egualmente, dove le Mappe si chiamano *lineteae*, cioè formate di lino. Ma con più probabilità e comunissimamente dicono i teologi che basta che sieno di canape, e fra quelli che difendono tale opinione primeggia il Bonacina, *part. 9, num. 24*; La Croix, *n. 135*, col Gobat, l'Azorio ed il Quarto appo il Tournely, *loc. cit.*; nonchè l'Armilla, il Tabiena, ed il Reginaldo appo l'Eschar, *n. 446*. La ragione di tale opinione si è perchè il lino ed il canape nell'uso comune indifferentemente si prendono.

Ciò posto, conchiudiamo, che della Mappa data in dono dalla donna del villaggio di S. Fulgenzio all'altare di Maria Vergine, potrà usarne il parroco di quella chiesa, ma non già per celebrare il Sacrificio potrà servirsene di quella di bombace data in dono dalle due fanciulle all'altare di S. Luigi, quantunque pel suo ricamo superi la bellezza e il valore della prima. TOURNELY.

M A R I T O



Alcune cose diremo sopra questo articolo, rimettendo il lettore per quanto riguarda a ciò che può completare la materia ad altri articoli, che al fine noi citeremo per amore di brevità.

Al Marito adunque non è lecito di uccidere la propria moglie trovata in adulterio, come comunemente ritengono i teologi. Per la qual cosa Alessandro VII, nel giorno 24 settembre 1665, meritamente condannò fra le altre la seguente proposizione che porta il n. 19 nell'ordine alle altre: « *Non peccat Maritus occidens propria auctoritate uxorem in adulterio deprehensam.* »

Il Marito pecca gravemente contro giustizia, consumando e dilapidando i beni della moglie senza di lei, e per questa azione è obbligato alla restituzione. Tale è appunto il comune opinare.

Il Marito può annullare i voti della moglie, che pregiudicano all'uso del matrimonio, all'educazione della prole ed alla amministrazione della famiglia, come comunemente ritengono i teologi.

Anzi, secondo il Sanchez, lo Soto, il Tamburini ed altri, il Marito può direttamente annullare qualunque voto della moglie, perocchè la volontà di quella è pienamente soggetta al dominio del Marito, secondo l' espressione dell' apostolo S. Paolo, scrivendo a quelli di Efeso, al c. 5, v. 22 e 23, dove dice: « *Mulieres viris suis subditae sint, sicut Domino: quoniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est Ecclesiae,* » ec. Quantunque tuttavia sia più probabile con Sant'Antonio, il Navarro, l'Azorio, il Valenzia, il Suarez, il Lessio, il Bonacina, il Layman, il Castropalao, l' Illsung. citati e seguiti da La-Croix, lib. 3, part. 1, num. 493, che il Marito, come si è detto, possa solamente annullare quei voti che pregiudicano all'uso del matrimonio, alla educazione della prole, od alla amministrazione della famiglia, mentre la soggezione della moglie rispetto al Marito si fonda solamente nel contratto del matrimonio, e perciò ha luogo solamente in ordine al matrimonio.

Morta la moglie, l' usufrutto della dote spetta al Marito, ma la proprietà appartiene ai figliuoli; come abbiamo dalla *leg. 1, cod. De bonis maternis*, e come decise la Ruota, *Rec., part. 3, dec. 126, n. 2, e part. 11, decis. 568, n. 25.*

Il Marito pecca mortalmente, se costringe la moglie a comunicarsi alla sua presenza, ovvero, a soggettarsi ad altre prove proibite per farsi vedere di non essere adultera. Così dice lo Soto, appo l' Escobar, lib. 8, n. 381; La-Croix, lib. 6, n. 675; e S. Tommaso insegna che ciò è assolutamente illecito, alla *quaest. 80, art. 6, ad 3.* Tale è pure l' opinione del Suarez, *disp. 67, sect. 6;* del Dicastillo, *de Sacrament., dub. 3, num. 280,* e gli altri comunemente, secondo l'Arg., *cap. Ex tuarum 8, de Purgatione Canonice.; cap. Dilecti 3, de Purgatione vulgari, et cap. Consulisti 20, caus. 2, quaest. 4,* dove espressamente vengono proibite tali prove per esplorare l'altrui innocenza.

Il Marito, che ritorna da morte a vita, ovvero che fosse risuscitato, non è più obbligato alla pristina moglie. Imperocchè il Marito non diede il suo corpo alla moglie, e la moglie al Marito se non sino alla morte, secondo il detto dell' Apostolo, nella sua prima lettera a quelli di Corinto, c. 7, vers. 39: « *Quod si dormierit vir ejus, liberata*

est: cui vult, nubat. • Per la qual cosa, se volessero di nuovo vivere insieme, di nuovo dovrebbero contrarre il matrimonio. Così La-Croix, *lib. 6, art. 3, n. 418*, dove dice, secondo la dottrina di S. Tommaso, in uno al Gobat, che questa è la comunissima opinione dei teologi.

Il Marito che uccide la propria moglie gravida, quando non consta concludentemente della prodezione, gode della immunità; ma, attesa l'atrocità del delitto, viene condannato ad una pena straordinaria, la quale però non deve eccedere il decennio alla galera; *Sacr. Congreg. Immunit., in Milevitana, 3 dicembre 1670*, come abbiamo nel *lib. 1* dei Decreti dell'Altoviti, alla *pag. 511*.

Il Marito che uccide la propria moglie, affine di prenderne un'altra, viene estratto dalla chiesa, secondo la bolla, e viene condannato alla pena straordinaria, la quale però non deve eccedere il decennio alla galera. Così abbiamo dalla sacra Congregazione della Immunità nella causa *Avernen.* del 2 dicembre 1681, come trovasi nel *lib. 2* dei Decreti dell'Altoviti, alla *pag. 2289*.

Intorno alla teoria che può fare pel presente articolo si possono consultare le voci **ADULTERIO, BENI, DEBITO CONJUGALE, DOMINIO, DOTE, FIGLIO, MATRIMONIO, MOGLIE.**

C A S O 4.

Francesco prese moglie, e dopo un anno di matrimonio la vede praticare certe astinenze, di cui non se n'era accorto durante quel tempo. Interrogata donde procedesse tal cosa, la moglie sua Leopoldina gli narra apertamente che ciò ella faceva per essersi obbligata con voto da sei mesi. Francesco non soffre di buon grado che la sua Leopoldina faccia quelle astinenze, e perciò le ordina che debbasi in avvenire interamente astenere. Domandasi se Francesco Marito possa annullare i voti di Leopoldina sua moglie.

Sembra che Francesco abbia questa autorità, secondo il dire del Sanchez, *lib. 9 de Matrimon., dub. 39*; benchè altri limitino questo potere a quei voti che possono pregiudicare al diritto del Marito. Tale è l'opinione del Layman, del Filliuccio, *de Voto, tract. 26, c. 8, quaest. 8*; del Lessio, *dub. 19, n. 83 e dub. 15*.

Supplem. Vol. III.

17

Ma più probabile almeno estrinsecamente sembra l'opinione contraria, che cioè il marito possa direttamente annullare i voti della moglie, quantunque non pregiudichino all'uso del matrimonio, od alla educazione della prole, od al governo domestico. E specialmente ciò provasi da quanto dice la divina Scrittura nel libro dei Numeri, al cap. 30, dove si legge: « *Si Maritum habuerit et voverit aliquid, si audiens vir statim contradixerit, et irritas fecerit pollicitationes ejus, proprius erit ei Dominus.* » Lo che i settanta interpreti intendono, non solo del voto dell'astinenza, ma di ogni voto in generale. E santo Ambrogio, interpretando il *Salm.* 58, così si esprime: « *Evidentissime apparet ita verum esse caput mulieris, ut nulla vota abstinentiae vel religiosae conversationis liceat sibi sine ejus licentia Deo offerre.* » Parimenti S. Tommaso, 2, 2, *qaest.* 88, *art.* 8, *ad* 3, insegna che il voto della moglie senza il consenso del Marito è nullo, a quella somiglianza che il voto del religioso è nullo senza il consenso del prelado. « *Nullum votum religiosi, sono parole di S. Tommaso, est firmum, nisi de consensu praelati; sicut nec votum puellae nisi de consensu patris; nec uxoris, nisi sit ex consensu viri.* » La ragione di ciò si è, perchè importa grandemente alla pace della famiglia, a fomentare il mutuo amore, che la moglie abbia una volontà totalmente dipendente dal Marito, onde in questa maniera reprimere l'impeto delle donne. Così il Sanchez, *de Matrim.*, *lib.* 9, *dub.* 59, *n.* 4, col Soto, il Sa ed i Salmanticesi al luogo citato, in uno al Prado, Tamburini, Diana, Rodriguez, Fagundenz, Villal., Leand., Arag., ec., contro il sentimento dello Sporer, *de Voto*, *cap.* 3, *n.* 27, col Navarro, il Silvio, l'Azorio, ec. Ma anche questi l'opposta opinione la chiamano probabilissima appo i Salmanticesi. Quindi il Marito può anche annullare i voti di castità e di religione fatti dalla moglie con intenzione di eseguirli dopo la morte del Marito, come sostengono i Salmanticesi, *n.* 59, col Soto, l'Arg., il Leandro, il Fagnano, ec., e così opinano anche il Sanchez, *loc. cit.*, *n.* 16, *disput.* 40, *num.* 17, col Palao, il Led. ed il Vega contro il sentire del Navarro e del Gaetano.

SANCHEZ.

C A S O 2.°

Carlotta, moglie di Ferdinando, sapendo che questo suo Marito fece voto di soccorrere ogni sabbato con elemosina dodici poveri, vuole annullarlo. Quindi annunzia al Marito suo la propria volontà contraria al voto già fatto; Ferdinando però le risponde che dia pace all' animo suo, ma che non ha facoltà di annullare quanto promise a Dio. Carlotta insiste, ma, ritrovando forte il Marito nella sua opinione, recasi dal proprio confessore per interrogarlo se Ferdinando possa realmente non abbadare ai detti di lei, e se in essa manchi l' autorità di annullare i voti del Marito. Quale risposta il confessore dovrà dare a queste inquiete interrogazioni di Carlotta, che tanto ama di soprastare al Marito ?

Il confessore dovrà rispondere alla inquieta Carlotta, che la moglie non deve annullare i voti del Marito, quando a sè non sieno pregiudiziali, come sarebbe il voto di una lunga pellegrinazione, di una grande astinenza, di vestire l' abito di eremita e simili, come dicono i Salmanticesi, col Busemb., *num.* 242, *infr.* 2; ed anche il voto di non chiedere il debito, come con maggiore probabilità ritengono lo Sporer, *loc. cit.*, n. 28, col Layman, il Trullano, l' Enriquez, il Fagnano, ec., contro il sentimento del Lessio, del Sanchez e del Basil., ec., appo i Salmanticesi, n. 56; poichè è cosa sommarmente grave al pudore della moglie essere sempre obbligata a chiedere il debito matrimoniale. Tali voti insegnano i teologi comunemente doversi annullare: ma piuttosto convien dire che sieno invalidi come quelli che hanno per base una inetta materia, come ritengono i Salmanticesi, al n. 55 del luogo citato.

Per venire poi più da vicino al voto fatto dal Marito di Carlotta, di cui si fa menzione nella esposizione del caso, conviene dire assolutamente che questo alla moglie non pregiudica, non ritrovandosi esposta alcuna circostanza dalla quale si possa argomentare che ci sia nocivo al bene della famiglia, alla educazione della prole e simili, per cui converrà conchiudere che la nostra Carlotta deve vedere

con pace la buona operazione di suo Marito di sollevare alla miseria dei poveri, e non molestarlo in cosa, di cui ella non ha alcun potere.

LAYMAN.

C A S O 3.°

Maria e Luigi amendue conjughi, dopo una grave malattia sofferta, fecero a vicenda, di mutuo consenso, voto di castità. Dopo sei mesi da tal voto Luigi Marito non sentesi più disposto alla osservanza di esso, e vuole annullare il voto della moglie, come pure obbliga Maria ad annullare il suo. Maria, savia e prudente, negativamente risponde alle inchieste di suo Marito, il quale però insiste onde eseguisca la sua volontà. La sposa domanda di consultare il suo confessore, e ne ottiene dal Marito l'assenso. Ella impertanto espone la cosa al suo direttore di coscienza. Domandasi in qual maniera potrà questo confessore consultato rispondere alla tormentata Maria.

Se Maria e Luigi di mutuo consenso, come non vi ha luogo a dubitare, secondo l'esposizione del fatto, fecero voto di castità o di religione, non possono a vicenda annullare il voto già fatto: imperocchè facendolo rinunziarono già a vicenda al proprio diritto. Tale è la comune opinione dei teologi e moralisti. Così i Salmanticesi, col Sanchez, il Suarez, ec., n. 56, ed il Bus., *art. seq.*, n. 7, il quale assai bene avverte, che diversamente si dovrebbe giudicare se Maria e Luigi indipendentemente l'uno dall'altro avesse fatto il voto in discorso. Che se questi due sposi, dopo fatto tal voto con mutuo consenso, revochino il patto e si uniscono, sebbene non peccino contro la castità, peccano tuttavia contro il voto, se non sieno scusati da una gravissima cagione. Così argomentano i Salmanticesi, n. 59, col Suarez, il Palao, il Bonacina ed il SANCHEZ.

C A S O 4.°

Carolina prima di maritarsi fece voto di digiunare ogni anno nella vigilia di S. Lucia a pane ed acqua. Già da due anni osserva questo voto, quando un buon partito di matrimonio le si presenta nell'ottimo giovane Federico, ricco signore e di nobile condizione.

Nella vigilia di santa Lucia, dopo essersi sposati, calde, come è costume di ogni anno, un pranzo di famiglia, cui intervengono i principali del luogo in cui abita, per la celebrazione dell'onomastico di sua madre. Carolina, che sa di avere il voto di rigoroso digiuno in quel giorno, lo manifesta al Marito, il quale in veruna maniera annuisce alle domande di lei, allegando la grande sconvenienza che sarebbe in quel giorno che per la prima volta viene solennizzato mentre ella è in famiglia, il non intervenire al pranzo, la dispiacenza che farebbe alla madre, il male umore che porrebbe negl' invitati, e simili altre cose, per cui la obbliga ad astenersi in quel dì dal digiuno votato, dicendo che come Marito aveva già facoltà di annullare il voto di lei. Questa facoltà che Federico si arroga è propria della sua condizione di Marito ?

Il Marito non può direttamente annullare i voti fatti dalla moglie prima del suo Matrimonio, ma può bensì sospenderli in quanto che pregiudicano al suo potere, come dicono i Salmanticesi, *c. 3, n. 55*, col Sanchez, Val., Palao, Suarez, ec. Adunque a Federico non si compete, quantunque Marito, di estinguere il voto del digiuno rigoroso fatto da Carolina prima che fosse sua sposa, ma può bensì sospenderlo, in quanto che al potere che ha sopra di lei porta un qualche nocumento.

SANCHEZ.

C A S O 5.°

Amalia si unisce in matrimonio con Oreste, e due anni dopo il matrimonio le sovviene di un voto già fatto, non sa però bene se prima o dopo il suo matrimonio; ed incomincia ad eseguirlo. Consiste questo in alcune mortificazioni corporali, le quali portano anche una qualche alterazione alla salute di lei. Oreste viene a cognizione di queste cose, osservando una decadenza nel volto e nella sanità della sua sposa, e rimproveratala di ciò, essa gli manifesta che a ciò è obbligata da un voto che certamente ricordasi di aver fatto, ma che bene non rammenta il tempo, se prima, cioè, o dopo il matrimonio lo abbia emesso. Oreste opponesi direttamente a queste

opere della sua sposa, e le proibisce assolutamente di eseguire quelle corporali macerazioni, dicendo che egli può farle tale proibizione secondo il grado di Marito che ha sopra di lei. Forse questo presunto potere di Oreste nel caso espresso del dubbio intorno al tempo in cui Amalia fece il suo voto è reale ?

Dicono il Sanchez, *Decr., lib. 4, cap. 32, n. 7*, ed il Suarez con altri molti, che Oreste siccome Marito può annullare il voto di Amalia nel dubbio se l'abbia fatto o no dopo la sommissione che a lui doveva in forza del matrimonio contratto. Imperocchè, dice, il possesso della presente volontà del suddito è certa, essendo certo che Amalia è sposa di Oreste; ma la eccezione in quanto al voto è dubbia. Per la qual cosa, finchè sia provata l'eccezione, che, cioè, Amalia fece il suo voto prima di unirsi in matrimonio con Oreste, prevale il certo possesso di Oreste medesimo, che è il superiore. Siccome *a pari* un coniuge che dubita del valore del matrimonio è obbligato di rendere il debito all'altra parte che il chiede, sendone certo del possesso, come abbiamo dal *cap. Dominus, de seq. nuptiis*. Così il Sanchez. Ma, con buona pace di tanto dottore, io ritengo il contrario, dice santo Alfonso Maria de Liguori. Non dubito, dice egli, che il padre possa annullare i voti del figliuolo, quando avvi dubbio se il figlio fosse giunto, o no, alla pubertà, poichè in questo caso il possesso sta nella podestà paterna. Diversamente però dobbiamo dire quando i voti sono certi, ed il potere del Marito è dubbio, in quanto che si dubita se i voti sieno stati fatti prima che la sposa fosse al Marito soggetta. Diversifica poi la parità del coniuge che chiede il debito; imperocchè ivi egli ha un certo possesso sopra tutto il corpo del coniuge che dubita, e secondo il possesso ha il certo diritto di usare di quello. Diversamente poi va la cosa nel caso nostro, in cui il Marito non ha il possesso totale sopra la volontà della moglie. Ha, è vero, un possesso sopra la volontà presente del suddito, ma non sopra la preterita. E perciò Oreste non può annullare i voti di Amalia sua sposa, di cui dubita se sieno materia a sè soggetta.

LIGUORI.

C A S O 6.°

Paolino, Marito di Marianna, commette una iniqua azione nella sua patria, per cui viene preso dalla giustizia e condannato da prima al carcere duro per tre anni, quindi ad altri cinque anni di esilio. Passati i tre anni di carcere, esce, e prima di andarsene in esilio obbliga Marianna a seguirlo, minacciandola al suo ritorno, ove non lo segua, di ferirla ed ucciderla. Marianna vede quante calamità andrebbe a soffrire seguendo il Marito in esilio, e per l'altra parte teme la morte al ritorno del suo Marito. Domandasi se sia veramente obbligata a seguire Paolino.

Marianna non è obbligata a seguire Paolino, dicono l'Enriquez ed il Bartol., appo i Salmanticesi, *de IV Praecept.*, n. 62; poichè la moglie innocente non è obbligata di subire la pena del Marito. Con più probabilità però dicono i Salmanticesi, *al loc. cit.*, ed il Sanchez, *lib. 1, dub. 41, n. 11*, con altri, che Marianna è obbligata di seguire Paolino, poichè la moglie è tenuta a sostenere non la pena, ma l'infortunio del marito. Per contrario dicono i Salmanticesi, coi medesimi dottori, che se la moglie, costretta dalla necessità, cangi di domicilio, il Marito deve seguirla.

SALMANTICESI.

C A S O 7.°

Pietro, Marito di Sofronia, la deruba di un venti scudi, denaro ch'ella si aveva radunato onde aumentare un piccolo negozio che tiene, dal cui lucro altro non fa che recare soccorso alla famiglia sua numerosa. In occasione di una certa solennità, recasi questo Marito al confessore, e gli espone il suo furto. Domandasi se Pietro, quantunque abbia derubato tal somma a sua moglie, sia obbligato alla restituzione, e non solo, ma se parimenti con questa azione pecchi gravemente.

Egli è certo che Pietro, quantunque abbia derubato i venti scudi a sua moglie, gravemente peccò contro la giustizia, ed è obbligato alla restituzione; poichè in questa circostanza egli non aveva alcun

diritto nei beni della moglie, la quale ne aveva solamente l'amministrazione, essendo eguale la ragione del Marito e della moglie, in quanto ai proprii beni si aspetta. TRULLANO.

MARTIRIO



Il Martirio altro non è che una volontaria sofferenza della morte, o di supplizii mortali a cagione della fede di Cristo, o per una qualche altra virtù cristiana. Così infatti viene definito dalla comune dei teologi: « *Voluntaria perpessio, vel tollerantia mortis . . . seu cruciatus lethales propter fidem Christi, vel aliam virtutem christianam.* » Dicesi in primo luogo: « *voluntaria perpessio vel tollerantia,* » per dinotare che negli adulti ricercasi che la morte ed i mortali tormenti sieno volontariamente accettati. Per la qual cosa, se un qualche adulto dormendo fosse ucciso a cagione di sdegno contro la fede cristiana, e questi da prima non pensasse di morire per confessare la fede, e quantunque per questa abbia ricevuta la morte, pure non si può dire che abbia ricevuto il Martirio. Così il Layman, *lib. 3, sect. 5, n. 4*; il Dicastillo, *de Baptism., dub. 3, n. 7*; il Lessio, *lib. 3, de Justit. et jure, cap. 1, n. 24*; il Reiffenstuel, *Theol. Moral., tract. 7, distinct. 3, quaest. 6, num. 45*; il Suarez ed altri. Questi però sarebbe un vero Martire, se prima avesse pensato di morir per la fede, ed avesse seco medesimo stabilito di soffrire ogni sorta di tormenti, e di rimanere in carcere piuttosto che negare la fede di Cristo, poichè, a motivo della volontà antecedente, ed almeno abitualmente perseverante, si riputerebbe che accettasse volontariamente la morte, quantunque dormendo venga ucciso, e così si riputerebbe un vero martire. Tale è il dire del Gobat, *in Experient., tract. 2, n. 615*; Reiffenstuel, *l. c., n. 45*; La-Croix, *lib. 6, part. 5, n. 251*, col Gaetano, il Conicchio, il Bonacina ivi citati.

Dicesi in secondo luogo: « *Mortis seu cruciatus lethalis;* » poichè non solamente la morte, ma anche i tormenti diretti a dare la morte sono sufficienti pel Martirio, come apparisce da S. Giovanni apostolo

ed evangelista, che fu veramente martire, quantunque dall'olio bollente, entro cui era stato gittato, sia uscito illeso, e poi sia morto di morte naturale. Per la qual cosa Sant'Agostino, *Sermon.* 296, in *Natali apostolorum Petri et Pauli, cap. 4*, insegna, che quelli i quali nei tormenti e cruciati perseverarono miracolosamente per la fede di Cristo, sono donati della corona del Martirio. « *Non enim, dice, quia Joanni apostolo passio defuit, ideo passioni animus praeparatus deesse potuit, non est passus, sed potuit pati. Praeparationem ejus Deus noverrat. Quemadmodum tres pueri arsurum missi sunt in caminum, non victuri. Negabimus eos Martyres, quia flamma eos urere non potuit? Interroga ignes, passi non sunt, interroga voluntatem, coronati sunt.* »

Dicesi in terzo luogo: « *propter fidem Christi,* » per dimostrare che pel vero Martirio non è sufficiente la pena o la morte sofferta, ma ricercarsi che la pena o la morte venga sofferta per la fede di Cristo. Per lo che Sant'Agostino, nel *Salm.* 34, *Serm.* 2, n. 13, così espressamente dice: « *Itaque martyres non facit poena, sed causa. Nam si poena martyres faceret, omnes qui glaudio feriuntur, coronarentur;* » e prima, al n. 1, aveva detto: « *Multi hic patiuntur et pro peccatis, et pro sceleribus suis, magna vigilantia quaerenda est causa, non poena; sceleratus enim potest habere martyris similem poenam, sed tamen dissimilem causam. Tres erant in cruce, unus Salvator, alius salvandus, alius damnandus, omnium par poena, sed impar causa.* » Quindi, se gli eretici vengono uccisi per la propria seta che professano, non sono martiri, quantunque per un solo articolo, a cagion di esempio, per la Trinità, o per l'Incarnazione, o per la venuta dello Spirito Santo, siano uccisi, poichè, come sta scritto nella lettera di S. Paolo agli Ebrei, c. 11: « *Sine fide impossibile est placere Deo;* » e gli eretici non hanno una vera fede soprannaturale, mentre per questa si crede tutto ciò che fu rivelato da Dio, e dalla Chiesa viene proposto da credersi, lo che non fanno gli eretici professando uno o l'altro degli articoli di fede, e negando gli altri.

Si dice in quarto luogo: « *vel aliam virtutem christianam,* » poichè non solo sono martiri quelli che espressamente per la confessione della fede, ma anche quelli che per difendere una qualche altra delle soprannaturali virtù danno la vita o soffrono cruciati mortali.

Imperocchè tutte le opere delle virtù, in quanto si riferiscono a Dio, sono alcune proteste di fede, e quegli che piuttosto vuole morire, che mancare alla virtù, col fatto medesimo protesta che Dio devesi sommamente venerare, e preferirsi a tutti gli altri beni creati, lo che è un articolo della fede cristiana, come insegna S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 124, *art.* 5, e la comune dei teologi. Quindi S. Giovanni Battista è veramente martire, quantunque non espressamente per la confessione della fede, ma per la riprensione dell' adulterio sia stato decollato. Così dir si deve egualmente di molti altri.

Da ciò pertanto si ha donde vedere che pel Martirio ricercansi tre cose specialmente. La prima si è che venga sofferta la morte, o quei tormenti che danno morte. La seconda che quegli che soffre la morte, volontariamente l' accetti e la sostenga. La terza, che la sostenga o li soffra per la verità e confessione della fede, ovvero per qualche altro atto di virtù relativo a Dio, nel quale persevera sino alla morte. Imperocchè i martiri, come espressamente dice Santo Isidoro, *lib. 7 Etymologiarum, cap. 11*: «*Martyres grece, testes latine dicuntur, quia propter testimonium Christi passiones sustinuerunt, et usque ad mortem pro veritate certaverunt* ; » e come dice Sant' Agostino, *in Job, cap. 59*: «*Martyr est intrepidus et alacer testis fidei salutaris* ; » e secondo il detto degli Atti apostolici, *cap. 1*: «*Eritis mihi testes in Jerusalem.* »

Un testimonio poi della fede e delle altre cristiane virtù viene dato, non solamente da quelli che spargono il sangue, e volontariamente soffrono una morte crudele dai nemici della nostra fede, ma anche da quelli che, presi dai persecutori della nostra fede, in varie maniere molestati, posti in carcere o cacciati in esilio, e caricati di calamità, perseverano sino alla fine per confessare la fede, e le altre virtù soprannaturali, si assoggettano ad una morte naturale, come apparisce dall' esempio dei santi martiri e pontefici Marcello, Giovanni, Silverio, Martino, Ponziano, Gregorio VII ed Eusebio vescovo di Vercelli, i quali dalla Chiesa sono venerati siccome martiri.

Parimenti si può dire che un testimonio ed una confessione della fede sia dato da quei fanciulli, i quali, sebbene non sieno capaci di fare un qualche atto, pure vengono uccisi per l' odio della fede

cristiana, per la qual morte sostenuta senza l'accompagnamento della loro volontà divengono martiri anch'essi, come apparisce dai santi Innocenti, che crudelmente furono fatti uccidere da Erode per l'odio che aveva contro di Cristo, e la sua venuta non colle parole, ma con la morte predicarono. La ragione si è, perchè questi, quantunque non sieno capaci del Martirio in quanto all'atto interno di virtù, non potendo formare alcun atto con cui dimostrino di accettare il Martirio, tuttavia sono capaci del Martirio in quanto all'opera esterna della morte, per cui realmente si conformano con la passione e la morte di Cristo, ed infatti a cagion della fede perdono l'anima loro, la quale di nuovo ritrovano in cielo, secondo quella giusta generale promessa di Cristo appo S. Matteo, registrata al cap. 10, v. 39: « *Qui perdidit animam suam propter me inveniet eam.* » Anzi anche i fanciulli uccisi nell'utero della madre per la fede di Cristo si possono dire veramente martiri, poichè veramente perdono la vita corporale, che loro viene tolta per odio di Cristo, o della religione, e perciò milita anche per essi, siccome pegli altri, la vera ragione, per cui sieno veramente martiri. Tale è il sentimento del Toletto, dell' Enriquez, del Reginaldo, del Vasquez, del Bonacina, del Dicastillo, in uno a La-Croix, *lib. 6, part. 1, n. 237*, nonchè del Reiffenstuel, *loc. cit.*, n. 42, e dell' Enno, *tom. 2, tract. de Baptismo, disput. 6, conclus. 2*, e degli altri teologi in generale.

I soldati cattolici, i quali, pugnando per difendere la fede contro gli eretici o gl' infedeli, vengono uccisi, non sono propriamente martiri, perchè non con volontà, ma piuttosto spinti da necessità sostengono la morte, anzi questa darebbero ai nemici, se da essi non fossero vinti. Nè presentano una similitudine di Cristo paziente, il quale, come già aveva predetto Isaia al c. 53, v. 7, e come si legge negli Atti apostolici al cap. 8, vers. 52: « *Tamquam ovis ad occisionem ductus est, sicut agnus coram tondente se sine voce, sic non aperuit os suum;* » e come abbiamo nella *Epist. 1* di S. Pietro apostolo, al cap. 2, vers. 23: « *Qui cum malediceretur, non maledicebat: cum pateretur, non comminabatur; tradebat autem judicanti se injuste.* » Così argomentano il Tennero ed il Dicastillo con La-Croix, *l. c.*, n. 235; il Lessio, il Layman, e gli altri col Reiffenstuel, *loc. cit.*, n. 47. E di

fatto la Chiesa non venerò mai come martiri tali soldati morti nell'attualità del combattimento; anzi i Vescovi restituirono a Foca imperatore le sue istanze, il quale voleva che simili soldati morti in guerra fossero venerati siccome martiri; come abbiamo appo lo Spondano, *Epitom. tom. 1, ad ann. 958, n. 4.*

Quantunque poi, per l'addotta ragione, tali soldati, a cagione della morte incontrata, non sieno propriamente e rigorosamente martiri, se però si trovavano nello stato di grazia, ed avevano la pia intenzione di difendere la verità della nostra fede combattendo generosamente contro gli eretici di essa nemici crudeli, e nel combattimento perirono, conseguirono un sommo merito, e devono essere coronati di somma gloria nel paradiso, *cap. Omni timore 9, caus. 23, quaest. 8*, dove, secondo le parole di Leone IV, così precisamente si legge: « *Omni timore ac terrore deposito contra inimicos sanctae fidei, et adversarios omnium religionum agere viliter studete; novit enim Omnipotens, si quilibet vestrum morietur, quod pro veritate fidei, et salvatione patriae, ac defensione christianorum mortuus est, et ideo ab eo praemium coeleste consequetur.* » E S. Giovanni da Capistrano ai suoi crociati che combattevano valorosamente contro i Turchi presso Belgrado in in questo modo favella affettuosamente: « *O quam felices, qui in hac pugna Christi moriuntur, quia statim ab angelis cum sanctis martyribus, qui pro fide mortui sunt, coronabuntur.* » Così leggesi appo il Vandingo, *ad annum 1456.*

Quelli che incontrano la morte servendo agli appestati per amore di Dio, non sono propriamente martiri, come ritiene la comune opinione dei teologi. Imperocchè l'opinione affermativa, che tali persone sieno propriamente martiri, fu proscritta dal sommo pontefice Urbano VIII, e da Innocenzo X, come testimonia Agostino Matteucci nella Pratica di teologia canonica, *tit. 4, cap. 2, §. 4, n. 85.* E di fatto non si può dire che questi muoiano per la fede di Cristo, nè per difendere una qualche virtù soprannaturale, come si ricerca per la realtà del Martirio. Nè il Martirologio romano, solito a citarsi dagli avversarii, sotto il giorno 28 febbraio chiama questi veramente martiri, ma li dinota quasi martiri; ecco come si legge: « *Quos velut martyres religiosa fidelium fides venerari consuevit;* » dove si vede che

quella voce *velut* indica che tali uomini si appellano martiri solamente per una certa analogia e similitudine, ma non nel proprio e genuino senso del vero martire.

Quelli che uccidono sè medesimi per dolore di un peccato che hanno commesso non sono, nè si possono dire, veramente martiri. Tale è la comune e certa opinione. Anzi i Donatisti ed i Circumcellioni insegnano che cotesti furono condannati nel Concilio Romano tenuto sotto Melchiade papa nell'anno 313, e nel primo Concilio Cartaginese nell'anno 348.

Non è lecito, esclusa una causa ragionevole, od un divino istinto, provocare i nemici della fede, ed esporsi al Martirio, secondo la comune opinione. Ciò pure viene indicato dalla divina Scrittura, la quale tanto è lungi dall'insinuare agli uomini di esporsi al nemico e darsi ad esso in braccio per sostenere il Martirio, che anzi ne ordina di fuggire. Abbiamo infatti appo l'evangelista S. Matteo, al cap. 10, che Cristo così ordina: « *Cum persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam;* » ed egualmente insegna ancora S. Giovanni, al cap. 8, dove dice Cristo: « *Tulerunt ergo lapides, ut jacerent in eum: Jesus autem abscondit se, et exivit de templo.* » Per la qual cosa Santo Atanasio nella Apologia della sua fuga così favella: « *Verbum propter nos homo factum non indignum putavit, cum quaereretur, quemadmodum et nos abscondere se, cum persecutionem pateretur, fugere, et insidias declinare;* » ed in questa maniera in fatto fuggì anche l'Apostolo dalle mani degli Ebrei di Tessalonica, fuggì lo stesso S. Atanasio dalla persecuzione dell'imperatore Costanzo, fuggirono altri Santi, come apparisce dagli Annali ecclesiastici. Quindi Sant'Agostino nella sua lettera 228 ad Onorato, al n. 6, così dice: « *Fugit Apostolus cum a persecutore proprie ipse quaereretur; fugit S. Athanasius episcopus cum eum specialiter apprehendere Constantius cuperet imperator.* »

E che, esclusa una qualche ragionevole cagione, od il divino istinto, non sia lecito ad alcuno temerariamente esporsi al Martirio, apertamente lo dimostra la stessa ragione, poichè l'uomo non è padrone della sua vita, ma bensì di questa lo è il Signore, che dice appunto nelle pagine di verità la divina Sapienza, al cap. 16: « *Tu es, Domine, qui vitae et mortis habes potestatem;* » e nel Deuteronomio,

al cap. 32, leggiamo: « *Ego occidam, et ego vivere faciam;* » e dal c. *Si non licet, caus. 25, quaest. 5*; non che dalla *leg. Liber, ff. ad leg. Aquil.*, e sì anche perchè in questo modo si darebbe all'uccisore occasione di gravissimo peccato. Abbiamo ancora un'altra ragione da aggiungere a quanto fin qui abbiamo esposto, che, cioè, questa azione sarebbe un tentar Dio, come lo dimostrano S. Clemente Alessandrino, *Stromaton 4, cap. 5*; Sant'Atanasio, in *Apologia de sua fuga*; S. Gregorio Nazianzeno, *Orat. 10, de S. Caesario et Orat. 20, in S. Basil. S. Pier Grisologo, Sermon. 151, e S. Cipriano, Epist. 83*, dove espressamente dice che, « *temeritate non caret, temere procurare Martyrium.* »

Abbiamo detto appositamente: *esclusa una qualche ragionevole causa, od un istinto divino*, poichè se questa avesse luogo, allora sarebbe lecito l'esporsi al Martirio, o presentarsi al tiranno, od ai nemici della fede, e provarli, come lo fecero lecitamente alcuni Santi e Sante martiri, nel Martirologio descritte, e di cui il Breviario celebra la solennità, e vengono commendati nelle storie ecclesiastiche. Per la qual cosa Sant'Atanasio nella Apologia sopra citata della sua fuga, così dice: « *Quod si quidam ex iis se persecutoribus deditere, non temeritate eo rapiabantur, sed passim apud omnes profitebantur a Spiritu Sancto hanc sui oblationem profectum esse;* » e Sant'Agostino, parlando di varie vergini, che mosse da questo speciale divino istinto si esposero al Martirio, e si gittarono di per sè o nelle fiamme, o in qualche fiume, a cagione di conservare il giglio della propria virginità, dice nei seguenti termini precisamente: « *Quid? Si enim hoc fecerunt non humanitus deceptae, divinitus jussae, nec errantes, sed obedientes; sicut de Sampson aliud nobis fus non est credere Qui ergo audit non licere se occidere, faciat, si jussit, cujus non licet jussa contemnere. Tantummodo videat utrum divina jussio nullo nutet incerto.* » Così Sant'Agostino, *lib. 1 de Civitate Dei, cap. 26*; e concorda col testo nel citato cap. *Si non licet, caus. 25, quaest. 5*. Anzi nei varii casi si dà l'obbligazione di sostenere il Martirio; come sarebbe quando taluno fosse obbligato a negare la fede o di scegliere la morte, se si trattasse di peccare o di morire; se questo fosse voluto dalla conservazione della fede o della religione, se ciò fosse necessario per

evitare lo scandalo, che verrebbe accagionato o dalla simulazione o dalla fuga. Così comunemente insegnano i teologi.

Pel Martirio negli adulti ricercasi in anticipazione il battesimo di acqua, se siavi la opportunità di riceverlo; come concordano nella opinione intorno a tal punto tutti i teologi. La ragione di ciò si è, perchè quelli che sono per subire il Martirio, non sono scusati dal dovere di osservare i divini precetti. Imperocchè, come si legge nella prima Epistola di S. Giovanni, al cap. 2: « *In hoc scimus, quoniam cognovimus eum, si mandata ejus observemus. Qui dicit se nosse Deum, et mandata ejus non custodit, mendax est.* » Il precetto poi del battesimo viene espresso nel sacro Testo al c. 3 di S. Giovanni, dove si legge: « *Nisi qui renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei;* » e senza il battesimo di acqua o di desiderio niuno adulto può venire a salvezza, come definì il Concilio Tridentino alla sess. 6, cap. 4. Per lo che quegli, cui vien data l'opportunità di riceverlo, e non vuole riceverlo, con un peccato mortale di omissione, che per ciò commetterebbe, porrebbe un impedimento alla grazia del Martirio, nè verrebbe dal Martirio giustificato.

Al Martirio poi negli adulti battezzati, ma aggravati da attuale peccato mortale, ricercasi la confessione sacramentale, quando abbiano opportunità di poternela fare. Imperocchè la penitenza sacramentale è necessaria per la salute eterna a tutti quelli che dopo il battesimo si sono contaminati di colpa, a quella stessa maniera che è necessario per questo fine il battesimo a tutti quelli che ancora non l'hanno ricevuto, secondo la definizione del sacro Concilio Tridentino alla sess. 14, de Poenit., cap. 2, dove così stabili: « *Est autem hoc sacramentum poenitentiae lapsis post baptismum ad salutem necessarium, ut nondum regeneratis ipse baptismus;* » e lo stesso definì al c. 5 della medesima sess. 14. Per la qual cosa, coloro, cui essendosi offerta l'opportunità, scientemente non vogliono il loro peccato mortale confessare nel sacramento della penitenza, col nuovo peccato mortale di omissione che commettono per questa cagione porrebbero un obice alla grazia del Martirio, nè pel Martirio stesso che sostenessero verrebbero giustificati, nè questi tali si dovrebbero riguardare siccome martiri, quantunque fossero uccisi dal tiranno per

l' odio che nutre contro la fede, come generalmente insegnano i teologi. Se però quegli che è per soffrire il Martirio, conoscendosi aggravato da colpa mortale, cercasse cui potersi accusare nel sacramento della penitenza, e non fosse a lui data l' opportunità di ritrovare chi questo sacramento gli amministrasse, allora sarebbe bastante per lui un atto di contrizione soprannaturale accompagnato dal desiderio di ricevere il sacramento della penitenza, che in essa viene inclusa, come viene insegnato dal Concilio Tridentino, alla *sess. 14, cap. 4*. Imperocchè gli adulti che sono per ricevere il Martirio onde confessare la fede di Cristo anche colla loro morte, non devono ritrovarsi in una condizione inferiore a quella degli altri fedeli, nei quali, in mancanza di opportunità di poter ricevere il sacramento della penitenza, basta un atto di contrizione accompagnato dalla ferma brama ed ardente desiderio del sacramento, come dichiarò il Concilio Tridentino nella citata *sess. 14, cap. 4*, e come parimenti sulle tracce del Tridentino insegnano tutti più riputati teologi.

Se poi in questo caso, siccome basta la contrizione soprannaturale congiunta al desiderio del sacramento della penitenza, sia parimenti sufficiente l' attrizione soprannaturale accompagnata dal medesimo desiderio, ovvero, ciò che torna il medesimo, se almeno in buona fede, od invincibilmente ignorante, o dimentico del precetto della contrizione, facesse un atto solamente di attrizione, fosse giustificato *ex opere operato*, ovvero in forza del Martirio, è questa una grave controversia fra i teologi. Per la parte negativa sta la comune opinione dei santi Padri e degli antichi dottori scolastici, come testimonia il Vasquez, *3 part., tom. 2, disput. 153, cap. 1*, ed il Layman, *lib. 3, sect. 3, n. 6*; e questa opinione è pur anche seguita dall' angelico dottor S. Tommaso, *3 part., quaest. 66, art. 12, ad 2 et 2, 2, quaest. 124, art. 2, ad 3*; da S. Bonaventura, *in 4, dist. 4, part. 2, art. 1, quaest. 2, n. 51 et 54*; dall' Alense, *part. 4, quaest. 22, embr. 5, art. 1*; dal Paludano, *in 4, distinct. 4, quaest. 3, art. 1, concl. 1*; dal Durando, *in 4, dist. 4, quaest. 8, ad 5*; dal Layman, *loc. cit., n. 6*; dal Vasquez, *loc. cit., n. 1*; dal Cano, Bannes ed altri, che appoggiano le loro argomentazioni sul testo dell' apostolo S. Paolo, nella sua prima lettera a quelli di Corinto, al *cap. 13, vers. 3*, dove dice:

« Si tradidero corpus meum ita ut ardeam, charitatem autem non habuerò, nihil mihi prodest. »

Per contrario, la sentenza affermativa viene seguita e sostenuta dal Gaetano, Soto, Preposito, Valenza, Bellarmino, Suarez, Coninck, Tannero, Lessio, Bonacina, Castropalao, Raynoldo, Platel, Sporer, Illsung, Aversa, Dicastillo, Gobat, Germ., in uno a La-Croix, *lib. 6, part. 1, n. 238*; Laurea, in *3 part., disp. 2, art. 9, n. 146*; Frasse-
nio, *tract. 1, disput. 1, art. 1, quaest. 3, conclus. 2, de Sacrament. Baptismi*; Esparza, *Curs. Theolog., tom. 2, lib. 10, quaest. 41*; Ponzio, *Theolog., tract. 11, disput. 41, quaest. 1, n. 3*; Matteucci, in *Practica Theologo-Canonica, tract. 4, cap. 1, §. 1, n. 40*; Enno, *tom. 2, tract. de Baptism., disput. 6, quaest. 3, conclus. 2*; Podestà, *tom. 1, part. 4, n. 2944*, ed altri più recenti ancora; Reiffenstuel, *Theol. Moral., tract. 7, dist. 1, quaest. 6, num. 59*, dove cita S. Tommaso, *part. 3, quaest. 87, art. 1*, e lo Scoto, in *4, distinct. 14, quaest. 1, §. Ex his*, dove realmente appalesa essere di questa opinione, quantunque gli altri ritengano che egli è seguace della proposizione opposta; il Manstrio Henrix ed altri, e questa opinione è pure sostenuta e seguita da Tertulliano, in *Apolog.*, dove dice: « *Quis non pati exoptet, ut totam Dei gratiam redimat, ut per omnem veniam ab eo compensatione sui sanguinis expediat? omnia enim huic operi delicta donantur.* » S. Tommaso poi nella citata *part. 3*, alla *quaest. 87, art. 1, ad 7*, così favella: « *Passio pro Christo suscepta obtinet vim baptismi, et ideo purgat ab omni culpa, et veniali, et mortali, nisi actualiter voluntatem peccato invenerit inhaerentem.* » E più espressamente Sant'Agostino, nel *lib. 10* della Città di Dio, al *cap. 7*, insegna tal cosa, così precisamente esponendo i suoi pensieri: « *Quicumque etiam pro percepto regenerationis lavacro pro Christi confessione moriuntur, tantum iis valet ad dimittenda peccata, quantum si abluerentur sacro fonte baptismatis. Qui enim dixit, si quis non renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non introibit in regnum coelorum, alia sententia istos facit exceptos, ubi non minus generaliter dixit: Qui me confessus fuerit coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo, qui in coelis est; et alio loco: Qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam; hinc est, quod scriptum est: Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus, qui vel jam Sancti sunt, vel per*

Supplem. Vol. III. 19

Martyrium fuit; quid enim pretiosius, quam mors per quam fit, ut delicta omnia dimittantur, et merita cumulatiùs augeantur? » E di una consimile maniera parlano gli altri santi Padri appo il Platello, *part. 5, n. 156*. Sonovi di quelli in fatto che eguagliano il Martirio al battesimo, anzi ad esso attribuiscono una forza maggiore ed una più valevole virtù del battesimo stesso, come fra gli altri S. Cipriano, in *Exhort. ad martyres*, dove scrive: « *Hoc baptisma, nempe sanguinis, in gratia majus, in potestate sublimius, in honore pretiosius.* » Il battesimo però giustifica il peccatore adulto, escluso ogni atto di carità, con la sola attrizione soprannaturale, come tutti l'asseriscono secondo il Concilio di Trento, alla *sess. 6, c. 6*, dove niuna menzione viene fatta della contrizione perfetta; e perciò anche il Martirio con la sola contrizione soprannaturale, secondo il senso della nostra conclusione, giustificherà l'adulto peccatore, ovvero a lui conferirà la prima grazia *ex opere operato* per privilegio, o per la promessa di Cristo, come trovasi registrato in S. Matteo, al *c. 10, vers. 52*: « *Qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo, qui in caelis est;* » ed al *vers. 59* dello stesso capo: « *Qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam;* » ed appo S. Marco al *cap. 8, vers. 35*, leggiamo: « *Qui autem perdiderit animam suam propter me, et evangelium, salvam faciet eam;* » e in S. Luca, nel *cap. 9, vers. 24*: « *Qui perdiderit animam suam propter me, salvam faciet illam;* » dove, come si vede, il Martirio sostenuto per la difesa della fede fu elevato a tanta eccellenza, che per esso uno che sia attrito diviene eguale al contrito, in quanto che per la forza ed efficacia di quello, per uno speciale privilegio di Cristo, consegue la grazia santificante e l'eterna salute.

E così ancora diciamo poichè tre sorta di battesimo si danno, di acqua, cioè, di desiderio e di sangue. Se adunque il battesimo di sangue, ossia il Martirio, ricercasse per la giustificazione una antecedente contrizione perfetta, vi sarebbero allora soltanto due sorta di battesimo, di acqua, cioè, e di desiderio, mentre in questo caso il Martirio non giustificherebbe quello che lo riceve, ma bensì la precedente contrizione, donde ne avverrebbe essere falso che fosse annessa al Martirio per ispeciale privilegio di Cristo, ovvero *ex opere operato* la collazione della grazia, e perciò non si darebbero le tre specie di

battesimo da noi menzionate, lo che è contrario al sentimento comune. Adunque questa seconda sentenza, che è la più comune, è anche la più vera.

Alla autorità poi dell'apostolo S. Paolo: « *Si tradidero corpus meum,* » ec., che come punto di appoggio della loro opinione portano gli avversarii, si risponde coi santi Teod., Anselmo, Tommaso e col Suarez, che cita e segue il Tirino, *in dict. Epistol. 1 S. Pauli ad Corinth., cap. 13, vers. 3*, che di certo se il proprio corpo si espone alle fiamme, alla morte per la salvezza della propria patria, o per una vana gloria, od anche per difendere la fede di Cristo, ma per odio contro il prossimo, o stimolato da un qualche altro affetto secreto di peccar mortalmente, questa morte nulla giova, e niuna utilità può all'anima recare. Ed in questo senso si debbono anche interpretare le opinioni dei santi Padri, quando dicono che il Martirio non ha ragion di battesimo senza la carità, ovvero senza la carità non vale per la eterna salute, che se viene risposto con il Frassen e l'Enno ai luoghi sopra citati che il Martirio senza la carità antecedente e concomitante nulla giova in quello che può averla antecedente e concomitante, concedo, ma nego poi che sia tale la cosa per quanto a quello si aspetta che nè la carità antecedente, nè la concomitante può avere, essendo incapace di libertà e di ragione, ma nel senso della nostra conclusione in buona fede, ed invincibilmente ignaro o dimentico della contrizione precedente fa un solo atto di attrizione. Anzi il Suarez, *t. 3, in 3 part., disput. 22, sect. 3*, aggiunge, che se alcuno reo di mortal colpa, immemore della contrizione e della attrizione, faccia un proponimento, e concepisca una volontà costante di subire il Martirio per la fede di Cristo, e subito durante tale proponimento venga martirizzato, anche questi viene giustificato per la sola virtuale attrizione inchiusa in quel proponimento di subire il Martirio pel Signore mosso dal motivo della speranza di conseguire, cioè, la eterna beatitudine, mentre con una tale speranza implicitamente si detesta il peccato, che avversa alla beatitudine sopraddetta.

Il Martirio negli adulti rimette ogni colpa e pena, e nulla rimane nel martire che possa servirgli d'impedimento all'ingresso nella

gloria celeste. Così infatti opinano generalmente i teologi secondo l'argomentare del *cap. Cum Marthae 6, de Celebrant. Missar., 2. Tertio loco*, dove si legge: «*Injuriam facit martyri, qui orat pro martyre.*»

A quelli che sono decorati del Martirio corrisponde in cielo la *laureola*, ovvero, secondo la testimonianza del Gobat, *t. 1, tract. 2, n. 618*; con S. Tommaso, come comunemente dicono i teologi ed i Canonisti, l'*aureola*, cioè quel gaudio speciale che proviene da tanta eccellente vittoria, e ridonda nel corpo con peculiar decoro di quelle parti, nelle quali sostennero il Martirio, come chiaramente lo indica Sant'Agostino nel *lib. 2 della Città di Dio, al cap. 20*, e con più chiarezza nei *Serm. 103 e 115, de Divers.*, e come insegnano il Reginaldo, *de Martyrio, part. 2 e 6, num. 53*; il Gobat, *loc. cit., n. 619*; La-Croix, *loc. cit., n. 242*; il Dicastillo, *de Baptismo, dub. 3, num. 51*.

Il Martirio conferisce la grazia con più probabilità nell'ultimo istante della vita, in cui la medesima grazia non viene impedita da alcun peccato mortale, poichè i santi Padri dicono che allora viene conferita, quando il martire non può più peccare. Così il Raynaud, il Platel, *part. 5, num. 171*; l'Ilung, *Theol. Moral., tom. 4, disp. 1, num. 24*; il Matteucci, *loc. cit., num. 44*; l'Enno, *loc. cit., quaest. 5, conclus. 2*, ed altri.

Nel Canone della Messa i martiri solamente, e non i confessori, vengono nominati, perchè, come dice Innocenzo III, *lib. 3 Myster. Miss., cap. 10*, forse si ha donde credere che il Canone della Messa sia stato fatto prima che venisse fatta memoria solenne dei santi confessori. La seconda ragione poi, che è anche la più verosimile, si è quella che specialmente si faccia nel Canone suddetto memoria dei martiri, a preferenza dei santi confessori, perchè essi con lo spargimento del sangue imitarono la passione di Cristo, la cui rappresentazione si fa appunto nel sacrificio della Messa; come dice il Matteucci, *loc. cit., n. 4*, ed altri teologi opinano parimenti con lui.

Tanto è copioso il numero dei Santi martiri, che in Roma in un solo mese diciassettemila cristiani perdettero la vita sotto l'imperatore Diocleziano, e furono decorati della palma del Martirio, e nell'Egitto del Martirio riportarono la aureola più che centoquaranta-

quattromila. Per lo che i Genebrardo, nel suo *Chronicon*, annoverando tutti i cristiani che ebbero la corona del Martirio nelle dieci persecuzioni, ne assegna trentamila per cadaun giorno dell' anno, e Santa Brigida, nel *lib. 3* delle sue *Rivelazioni*, di quelli soli che furono uccisi in Roma, ne assegna settemila per ogni giorno; che, come riferisce l' eruditissimo Bernino, nel *t. 4* della *Storia di tutte le eresie*, scritta in italico idioma, al *c. 4*, del *sec. 3*, *fogl. 206*, *moltiplicati, ascendono più di due milioni e mezzo di santi martiri.*

C A S O 1.°

Nel paese di Brod nell' India entra un governatore idolatra, il quale intima un bando crudelissimo contro tutti quelli che professano la religione cristiana. Molti vengono presi per questa cagione ed obbligati a bestemmiare il santo nome di Dio, od a conculcare la croce, ma questi ricusano, e soffrono volentieri il Martirio. La cosa viene intesa da un cristiano che trovasi in un' isola molto lontana dal luogo della crudeltà e persecuzione, ed in cui governa un re che non bandisce i cristiani. Mosso questo da uno zelo suo particolare, parte dal proprio paese, e recasi a rimproverare al governatore tiranno la sua iniquità, sicuro di meritare in questa maniera il Martirio. Infatti non appena egli giunge, che prima ancora di presentarsi al perverso governante viene conosciuto, preso e martirizzato. Questi fece bene esponendosi al Martirio?

Colui che al Martirio si espone senza una giusta causa commette un peccato; imperocchè in caso solo di necessità, se in un modo diverso la fede o la salute di molti è periclitante, ovvero per evitare la bestemmia, nei quali casi il Martirio è ordinato, ovvero nel caso di esaltare la fede o la gloria di Dio, può taluno offrirsi al Martirio, come insegna S. Tommaso, 2, 2, *quaest. 144, n. 3, ad 1.* Nel caso nostro poi il cristiano che passò da un luogo tranquillo in un altro dove la persecuzione insieriva per rimproverare al tiranno l' iniquità, non fece cosa lodevole, poichè per lui non vi aveva alcuna necessità che l' obbligasse ad offrirsi al Martirio. Piuttosto adunque che lode a lui si deve rimprovero e biasimo, poichè espone la pro-

pria vita alla morte senza una ragionevole cagione da cui questo atto fosse ricercato.

SALMANTICESI.

C A S O 2.°

Fra i due chierici Sempronio e Basilio insorge disputa sopra il Martirio: il primo sostiene che anche il Martirio è un sacramento, il secondo nega la cosa. A quale di questi due si dovrà dare ragione?

Certamente, esaminata la cosa, la ragione sta per Basilio. Imperocchè i sacramenti sono sette, e tutti da Cristo istituiti, come di fede si deve ritenere; secondo la definizione del Concilio Tridentino alla *sess. 6, canon. 1*; e questi conferiscono la grazia *ex opere operato*. Ora nel novero di questi sacramenti il Martirio non viene annoverato, adunque non si può dire che sia un sacramento; e sebbene, come vogliono alcuni, conferisca la grazia *ex opere operato*, tuttavia a ciò non è specialmente istituito, come lo sono i sacramenti; adunque non è un sacramento. Adunque Basilio ha ogni ragione di sostenere la sua opinione, e Sempronio conviene che si rimetta alla opinione comune, e dal proprio sentimento si ritratti.

SANCHEZ.

C A S O 3.°

Fra i medesimi Sempronio e Basilio seguita ancor la questione intorno al Martirio, e Basilio dice che nel martire peccatore si ricerca la contrizione, ovvero l'amore di Dio sopra ogni cosa, affinché il Martirio rimetta a lui la colpa e la pena; Sempronio per contrario dice essere bastevole l'attrizione. Domandasi anche in questo caso se la ragione favorisca Basilio o Sempronio.

Egli è certo che per la remissione della colpa richiedesi una qualche penitenza, come dichiarò il Concilio Tridentino, alla *sess. 14, cap. 4*. Al caso proposto poscia rispondono il Wig., *tract. 11, ex. 5, n. 73*; il Concina, *tom. 8, p. 151, num. 10*; il Viva, *dict. quaest. 2, art. 1, n. 4*, col Bellarmino, il Gaetano, il Palao, il Lessio, ec., appo La-Croix, *lib. 6, part. 1, n. 238 e 239*, dicendo che l'attrizione è sufficiente pel Martirio, siccome è sufficiente pel battesimo. Impe-

rocchè dicono che ciò il Martirio ottiene per privilegio, per l'imitazione della passione di Cristo. Con più probabilità però converrà dire che si ricerca la contrizione e l'amore di Dio sopra ogni cosa, come insegna S. Bonaventura, lo Scoto, il Contina, il Sairo, ec., appo La-Croix ed il Petroc., tom. 5, pag. 154, quaest. 3, e S. Tommaso, 3 p., quaest. 66, art. 12, ad 2, dove dice: « *Effusio sanguinis non habet rationem baptismi, si sit sine charitate.* » E ciò provasi parimenti con le parole dell'Apostolo, 1 Cor. 13, 3: « *Si tradidero corpus meum ita ut ardeam, charitatem autem non habuero, nihil mihi prodest.* » Nè importa per subire il Martirio che si abbia sempre la carità perfetta; imperocchè potrebbe taluno desiderare di morire piuttosto che commettere un nuovo peccato per timor dell'inferno.

LIGUORI.

C A S O 4.°

Sciolta anche questa seconda parte della questione dei nostri due contendenti Sempronio e Basilio, entra in campo altro loro amico, e, rinnovatasi la disputa sopra il Martirio, introducono il litigio intorno all'istante in cui il Martirio conferisce la grazia. Basilio dice che questa viene conferita nell'istante della morte, ovvero nel punto che il paziente riceve la ferita mortale. Sempronio e l'intervenuto amico dicono invece che la grazia viene dal Martirio conferita assai prima di questo ultimo istante. Domandasi se convenga aderire alla proposizione di Basilio, od a quella di Sempronio e del nuovo amico di amendue.

Probabile opinione si è quella sostenuta dal Suarez, Bonacina, Dicearco ed altri col Viva, art. 1, num. 6, la quale dice che il Martirio conferisce la grazia nell'istante in cui il martire riceve la ferita od il tormento che deve recargli la morte, quantunque poscia per un miracolo proseguì a vivere ancora, e così fu per questa ragione veramente martire S. Giovanni nella caldaja di olio bollente, e regina dei martiri la Vergine Maria, stando ai piedi della croce di Gesù.

VIVA.

CASO 5.°

Nella città di Valenza inferisce una crudele pestilenza, quando alcuni sacerdoti, mossi da carità cristiana, si dedicano negli ospitali alla cura di quegli appestati. Fra questi si distinguono per zelo e premura Lucibello ed Ermenegildo, ma alla fine sorpresi dal male, muoiono miseramente fra sommi dolori accagionati dalla malattia. Domandasi se questi due si possano ritenere siccome martiri.

Di quelli che muoiono stando al servizio degli appestati cui per carità si dedicarono al servizio, dice il Martirologio romano nel giorno 28 febbraio: « *Quos velut martyres religiosa fides venerari consuevit.* » E veri martiri dicono che sono cotesti uomini di carità, dodici accademie, tredici Cardinali, e più che trecento autori contro l'opinione dell' Urtado e di altri, come si può vedere appo

LA-CROIX.

MATERIA



Che cosa s'intenda col nome di Materia, lo abbiamo di già detto nel corpo del Dizionario, al *tom. 13, pag. 47*, dove pure abbiamo avvertito, che per quanto si addice alla Materia richiesta nella formazione dei sacramenti, si può rivolgere il lettore ad ogni articolo speciale, ad un tale o tal altro sacramento, come, a cagion di esempio, agli articoli BATTESIMO, CONFERMAZIONE, CONFESIONE, ec. Ora a completare per quanto fia possibile anche questa parte diremo di quella parvità di Materia che in una ed altra cosa può darsi, donde avremo il modo per cui poter conchiudere quando abbia luogo il peccato grave, quando il veniale, e quando ancora nell'esecuzione di un atto non siavi peccato di sorte alcuna; le quali tutte cose da noi saranno praticamente esposte nei casi seguenti.

CASO 1.°

Odoardo, dando un dono al collatore di un beneficio, onde disporlo a suo favore, e poscia aggiungendo le preghiere d'un terzo affinchè il beneficio suddetto gli sia conferito, aggravasi di simonia. Il dono che diede era di tenuissimo valore, per cui crede di essere libero da questo peccato per la parvità di Materia. Domandasi adunque se vi possa essere parvità di Materia nella simonia.

Rispondiamo a questa domanda che, secondo la comune opinione dei teologi, nella simonia proveniente da diritto naturale non si dà parvità di Materia, come dimostrano i Salmanticesi, *tract. 19 de Simonia, cap. 1, n. 8*; La-Croix, *lib. 3, part. 1, n. 195*, in uno al Suarez, al Sanchez ed altri, contro l'opinione del Molina, del Reginaldo, ec., allegati pure dai medesimi Salmanticesi. Ma nella simonia che proviene solamente da diritto ecclesiastico, ivi può esservi parvità di Materia, come asseriscono il Navarro ed il Zer, cui aderisce pur anche La-Croix, *lib. 4, n. 682*; e questa opinione viene chiamata probabile. La differenza poi viene assegnata dal medesimo La-Croix, poichè quando non si riceve una qualche cosa temporale siccome prezzo di una cosa spirituale, venendo l'accettazione proibita solamente per evitare l'apparenza della simonia, allora non si fa veramente ingiuria ad una cosa spirituale, ma si pecca solamente contro il precetto della Chiesa, nel quale peccato contro il suddetto precetto può esservi realmente parvità di Materia.

LA-CROIX.

CASO 2.°

Enrico ama di sapere quelle regole per cui si possa distinguere quando in un'azione si possa dare parvità di Materia, per cui un peccato mortale si trasmuti in veniale. Ricorre per tale effetto ad Antonio celeberrimo moralista. Domandasi quale risposta potrà dargli in proposito.

La terza causa per cui un peccato mortale si può cangiare in veniale si deduce dalla Materia, quando, cioè, questa sia di poco valore.

Supplem. Vol. III.

20

Quando poi sia tale devesi dedurlo dal morale giudizio di uomo prudente, e le regole sopra cui questo dev'essere fondato sono le seguenti :

1.° Per giudicare della Materia, non tanto devesi considerarla in sè assolutamente, ma anche rispettivamente al fine cui si attende, al quale se cosa di poco momento possa condurre, è lieve: ma è grave se molto si richieda per giungere ad esso, come insegna il Vasquez, 1, 2, *dub.* 158.

La regola adunque sia la seguente: Non si dà parvità di Materia, dove per la parvità non viene scusata la ragione dell'offesa, come avviene nella infedeltà, nell'odio di Dio, nella simonia, nello spergiuro, nelle cose veneree e nelle bestemmie.

2.° Si devono osservare le circostanze; poichè spesso addiviene che una cosa lieve in sè stessa, a cagione delle circostanze, quali sarebbero il bene comune, l'evitare lo scandalo, ec., si cangi in grave.

3.° Se una qualche parte della cosa comandata sia grave, devesi ad essa avere riguardo. Tanto considerandola assolutamente, e secondo sè stessa, quanto anche in ordine alla totalità della cosa.

4.° Nelle trasgressioni ripetute, se molte piccole materie o secondo sè stesse, o secondo l'effetto da esso prodotto, moralmente si uniscono, la Materia diviene grave; poichè allora tutte moralmente si reputano costituire una cosa sola. Per contrario, non si può riputar grave una Materia se sia di poco momento, nè secondo sè medesima, nè per riguardo agli altri effetti che in un solo corpo si uniscono. Per la qual cosa a maggior dilucidazione di questo punto diremo:

1.° Che colui pecca mortalmente, in modo da divenir grave la Materia, se spesso derubi altrui poche cose, e non le restituisca. Parimente se un chierico interpolatamente ommette alcuni salmi del medesimo uffizio; se tal altro nello stesso giorno dovendo digiunare per obbligazione di precetto, di sovente mangia alcune piccole cose, o sè nella medesima festa di sovente lavori alcun poco.

2.° Non pecca però gravemente colui che nei diversi giorni festivi alcun poco lavora; se ogni giorno in tempo di quaresima mangia alcun poco: lo che è vero, quantunque avesse parimenti il proposito di operare così; poichè queste cose moralmente fra loro

non si uniscono, e prese singolarmente sono piccole e lievi, come dice il Sanchez, *loc. cit.*

3.° Non pecca mortalmente quegli che nei diversi giorni viola il voto di pagare alquanto o quotidianamente, od in certi giorni, ovvero di dare una piccola elemosina, se sia una obbligazione annessa al giorno: poichè estinguendosi quotidianamente l' obbligazione di ciascun giorno, quelle materie non si uniscono. Lo che è vero, sebbene faccia sempre il proponimento di ometterlo; poichè quel proponimento non resta in cosa grave. Anzi, contro il Sanchez, ciò pure credono vero, quantunque taluno avesse ogni giorno cento voti di diversa specie, tutti di materia lieve, da dovere adempiere nel medesimo giorno; poichè quelle Materie, essendo indipendenti le une dalle altre, non si uniscono fra di loro. Se però questi voti non sieno obbligazioni affisse a quel giorno, ma solamente il giorno venga prefisso come termine, oltre cui l' esecuzione non si differisce, diverrà peccato mortale dopochè sarà giunto a materia notevole.

4.° È probabile che quegli il quale avesse fatto voto d' impiegare in cause pie tre o quattrocento scudi, ed ommettesse d' impiegare tre o quattro, non peccherebbe mortalmente: poichè, quantunque questa parte in sè medesima considerata sia notevole, tutta via raffrontata con l' intero, considerata con un morale giudizio non devesi considerar cosa molto grave ed importante. LIGUORI.

C A S O 3.°

Carolus petit an detur parvitas Materiae in re venerea. Petrus interrogatus quid debet respondere?

Sanchez, *de Matrimon.*, lib. 9, dub. 46, num. 9, secluso periculo pollutionis, vel consensus in actum carnalem, sentit dari parvitatem Materiae, prout esset atrectare manum, vel pedem foeminae, brachium premere, vellicare, intorquere digitos. Et idem tenent Navarrus, Sotus, Salas, et plures apud Salmanticenses, c. 3, n. 79. Idem videtur etiam tenere Tamburin., *Dec. de Impud.*, cap. 8, §. 1, n. 8 et 9. Sed Tambur. alia via incedit; distinguit enim cum Palao, qui vocat hanc sententiam communissimam, et dicit non dari quidem

parvitatem Materiae in re venerea, in qua quaevis parva delectatio gravitas est mala: sed dari tamen in Materia luxuriae, qua latius patet ad sensus tactus. Hinc dicit tactum ex joco, vel cum delectatione non venerea, culpam venialem non excedere. Hisce tamen non obstantibus, omnino tenendum est cum Viva, in *Tract. super propos. 40 damnat.* ab Alexandro VII et Salmanticens., *cap. 3, n. 81*, ac Moya et Corella, quod omnis delectatio carnalis, sive luxuriosa cum advertentia et deliberatione capta sit mortale peccatum, maxime post praedictam prop. 40, quae dicebat: *«Est probabilis opinio quae dicit esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem et sensibilem, quae ex osculo oritur, secluso periculo ulterioris consensus et pollutionis.»* Si enim in osculis non datur Materia levis, nec etiam danda est in aliis tactibus cum delectatione carnali. Ratio, quia quaevis carnalis delectatio, sive commotio spirituum generationi deservientium, est quaedam inchoata pollutio, seu motus ad pollutionem. Merito igitur, Tournel. *Continuat., t. 3, pag. 526, conclus. 2*, et Salmanticens., *cap. 3, n. 65*, cum Cajetan., Bonacin., Tambur., Lop., actus supra relatos, etc., damnant peccati mortalis, ob delectationem carnalem, quae tunc habetur, vel saltem ob istius periculum proximum. Et merito pariter, La-Croix, *lib. 5, part. 1, num. 913*, rejicit opinionem Arviagae, qui dicit non graviter peccare qui sponte consentit in tales motus leves carnales sponte obvenientes.

CAJETANUS.

C A S O 4.º

Antonius delectatur de contactu manus Eulasiae prout de contactu rei levis, puta rosae, panni serici et similis. Excusatur ille a mortali ob parvitatem Materiae? Datur ne parvitas Materiae in delectatione sensibili, sive naturali?

Prima sententia affirmat cum Sancto Antonino, Silvio, Salas, Navarro, Filliuc., Hurtad., Moya, et pluribus apud Salmanticenses, *c. 1, n. 36*, et adhaerent Busemb. et Tournely, *t. 5, pag. 516, conclus. 7*, cum Comit., Baron., Silv. et aliis. Secunda tamen sententia negat cum Cajetan. et Diana et aliis apud Salmanticenses, *n. 40*, in fine. Ratio, quia tactus, secundum quod sunt delectabiles juxta sensum

tactus puellae, vel adolescentis, per se ad pollutionem ordinantur. Et hanc puto omnino tenendam, inquit S. Alphonsus de Ligorio; dum merito Salmanticenses, *num.* 48, cum Fill., Trull., Diana, et Roncin., *de VI Praecept., cap. 1, quaest. 2*, primam sententiam non esse practice probabilem, quin ob corruptam naturam est moraliter impossibile habere illam naturalem delectationem, quin delectatio carnalis et venerea sentiatur, maxime a personis ad copulam aptis, et maxime si actus isti habeantur cum aliquo affectu et mora, ut ait Elb., *de VI Praecept., n.* 186. Hinc recte dicunt Sporer, *de Matrim., cap. 3, num.* 687; cum Sanchez, *l.* 9, *dub.* 49, et communi ac La-Croix, *lib. 3, part. 1, n.* 804, regulariter primam sententiam non esse practice probabilem: quia per se est mortale se exponere periculo consentiendi in delectationem veneream. Excipit tamen La-Croix aliquem a quo abesset tale proximum periculum. Id vero tantum admitterem cum p. Holzm., *de VI Praecept., cap. 2, n.* 706, in aliquo casu raro quo per longam experientiam, qui esset moraliter certus nullum periculum consensus ipsi imminere: sed hic casus quando erit? Notandum vero aliud esse, ut bene distinguit Tournely, *tom. 3, p.* 570, *in princip.*, agere propter delectationem capiendam, aliud cum delectatione, quae consurgit ex qualitatibus corporibus annexis, in qua bene potest dari parvitas Materiae, si delectatio sit mere sensibilis sive naturalis; modo, addendum, non sistas in ea, sed in actu delectationem detesteris: alias non ageres cum delectatione, sed propter delectationem; quod non potest non esse se junctum a periculo incidendi in delectationem veneream. LIGIORI.

C A S O 5.^o

Uberto promise con giuramento di donare un libro di poco valore ad un suo amico, e nell'atto che fa questo giuramento promissorio ha veramente tutta l'intenzione e la volontà di eseguirlo. Passato alcun tempo del giuramento, ed avvicinandosi il punto, in cui, secondo la fatta promessa, doveva donare il libro all'amico, muta il pensiero, e più non glielo dà. Domandasi se nella trasgressione di questo giuramento si possa dare parvità di Materia, per cui ne avvenga che Uberto pecchi sol lievemente.

La prima opinione assai probabile è negativa intorno a tal punto. Questa è seguita dal Gaetano, 2, 2, *quaest.* 89, *art.* 7, *dub.* 1; il Toletto, *lib.* 4, *cap.* 22; Lessio, *cap.* 42, *num.* 23; Bonacina, *tom.* 2, *disput.* 4, *quaest.* 1, *pag.* 14, *n.* 2; parimenti è abbracciata dal Val., Reg., Med., Cand., ed altri appo i Salmanticesi, *tract.* 17, *cap.* 2, *num.* 52. La ragione si è, perchè allora già si viola il giuramento, nella cui violazione non si dà parvità di Materia. Parimenti sembra che opini di egual modo anche S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 89, *art.* 7, *ad* 3; dove dice che se alcuno senza sua volontà viene obbligato a promettere alcuna cosa con giuramento, sebbene poi possa ripetere in giudizio quanto diede, tuttavia da principio è obbligato a dare la cosa promessa. • *Quia magis debet damnum temporale sustinere, quam juramentum violare.* •

La seconda opinione non meno probabile, anzi forse anche più probabile della prima è affermativa, e tale opinione viene seguita dal Suarez, *de Religion.*, *lib.* 3, *de Juram.*, *cap.* 16, *n.* 9; dallo Soto, *de Justit.*, *lib.* 8, *quaest.* 4, *art.* 7, *dub.* 1; dall'Azorio, *lib.* 5, *c.* 27, *quaest.* 2; dal Castropalao, *tract.* 14, *dist.* 1, *p.* 6, *n.* 8; da Sant'Antonino, *part.* 2, *tit.* 10, *cap.* 4, §. 1; dal Navarro, dal Man., *cap.* 12, *num.* 10; dal Silvio, *v. Jurament.* 4, *quaest.* 1; dal Layman, *lib.* 4, *tract.* 3, *cap.* 14, *n.* 6; dai Salmanticesi, *loc. cit.*, *cap.* 2, *n.* 53; con l'Arag., il Sanch., Giovanni da S. Tommaso, Rodriquez, Trullano, ec. La ragione si è, perchè nel giuramento promissorio Dio non viene propriamente addotto siccome testimonio; perocchè, se ciò fosse si commetterebbe uno spergiuro, quantunque poi la promessa non venisse adempiuta per un giusto motivo, ma soltanto in questo caso Dio viene allegato siccome quegli che dà autorità all' obbligazione che nasce dalla promessa fatta innanzi a Dio, come se taluno promettesse qualche cosa innanzi ad un principe intendendo di dare maggior fermezza alla propria promessa colla autorità di quello. Quindi dicono che se poscia non viene adempiuta la promessa, quegli che la fece non pecca spergiurando; poichè lo spergiuro solamente allora ha luogo, quando si chiama Dio in testimonio di una menzogna; ma che la menzogna non ha luogo, quando quegli che giura ha la volontà di adempiere la promessa. Non adempiere poi la pro-

messa non si può chiamare menzogna, ma una infedeltà, e qualche cosa di più grave, a cagione della irriverenza che si pratica verso Dio, innanzi al quale fu fatta la promessa; ma quando non sia grave la promessa, allora tale infedeltà non arriva alla colpa grave. Così dicono anche i Salmanticesi, *cit. cap. 2, n. 88*, con Sant'Antonino, il Navarro, il Castropalao ed altri sopra riferiti, poichè se alcuno giura di osservare il secreto, e poscia non lo osserva, non pecca gravemente, quando non lo manifesti con grave lesione del prossimo o della comunità.

NAVARRO.

C A S O 6.º

Eufemia, che deve molte volte lavorare in giorno festivo, essendo di timorata coscienza, domanda se in questi lavori si possa dare parvità di Materia. Quale risposta le si potrà dare?

Nel lavoro che viene fatto in giorno festivo si può dare in vero parvità di Materia; per lo che non sembra da potersi giudicare reo di mortal colpa colui che in questi giorni lavorasse per un'ora, come dice il Suarez, *lib. 2, de Fest., cap. 32*; e ciò specialmente, come il Layman nota, convien dirlo, quando il lavoro non sia troppo servile, e tale da stancare il corpo. Anzi, secondo il Filliuccio, *tract. 29, cap. 1, quaest. 1, num. 105*, sembra troppo dura cosa quella di condannare siccome reo di mortal colpa colui che lavora due o tre ore.

LAYMAN.

C A S O 7.º

Lorenzo è vicino all'ordinazione del suddiaconato, in cui incomincia ad essere obbligato alla recita dell'uffizio divino, quando trattando nelle lezioni teologiche della obbligazione suddetta, e del peccato che viene commesso da quelli che ne la trascurano, non sente mai parlarsi di parvità di Materia. Interroga impertanto il suo professore se non vi sia mai parvità di Materia intorno a questo punto. Come il suddetto interrogato professore potrà soddisfare alle inchieste di Lorenzo?

L'Azorio, il Navar., il Vill., ec., appo il Conc., tom. 2, p. 447, num. 4, ritengono che pecchi mortalmente colui che ommette una metà, o, come altri dicono, la terza parte di un' ora anche piccola; poichè questa parte rispetto a quell' ora è già una notevole Materia. Ma con più probabilità negano questa cosa il Lessio, lib. 2, c. 37, n. 52; il Bonacina, dub. 4, quaest. 5, part. 1, n. 2; il Continuatore del Tournely, tom. 1, pag. 645, al cap. vers. Dico 2, col Suarez, il Pontas, Van-roy, il Palao, il Garcia, il Trullano, il Pellic., il Led., appo La-Croix. La ragione di ciò si è, perchè sebbene quella parte sia notevole rispetto alla piccola ora, è tuttavia lieve in sè, e per rispetto a tutto l' uffizio; per la qual cosa la gravità della Materia deve avere riguardo alla quantità di tutto l' uffizio, e non ad ogni ora separatamente considerata. Imperocchè è cosa più vera che il precetto dell' uffizio non è setuplo secondo le sette ore che dire si devono, ma uno solo che ordina un unico uffizio che consta di sette parti, come apparisce dal cap. *Dolentes, de Celebrat. Missar.*, dove viene ordinato sotto un solo precetto di recitare l' uffizio con queste parole: «*Praecipientes in virtute obedientiae ut divinum officium, nocturnum pariter et diurnum, quantum eis Deus dederit, studiose celebrent pariter et devote.*» Per lo che il Palao, dub. 2, p. 5, n. 1; il Bonacina, dub. 4, quaest. 5, p. 1, n. 6; il Ronci, quaest. 5, reg. 2, p. 154; lo Sporer, tom. 5, pag. 73, n. 94; il Tamburini, cap. 5, §. 2, n. 11; l' Elb., tom. 2, p. 547, n. 367; l' Holzm., tom. 1, pag. 442, n. 455; i Salmanticesi, cap. 3, n. 23; col Trull., il Pell., il Leandr., ec. La Croix, lib. 4, num. 1220, col Layman ed il Fill., probabilmente dicono che è lieve materia l' ommettere meno di una intera piccola ora. Così sostengono anche l' Elb., loc. cit., e La-Croix, num. 1204; col March., il Pell. ed il Tambur., ed altri, i quali per la parvità di Materia, probabilmente dicono che non commette grave peccato quegli che ommette tutto il vespero del sabbato santo. Del resto come rettamente dicono il Bus., ed il Mazz., come sopra, contro il Soto, l' Escob., il Filib., ed altri appo i Salmanticesi, n. 22, è una opinione improbabile quella che sostiene che una piccola ora, come sarebbe terza o sesta, sia lieve Materia.

LIGUORI.

C A S O 8.º

Andrea ricerca se la trasgressione di un voto sia un mortale peccato, quando tutta la sua Materia è parva. Che cosa si dovrà rispondere?

Dicono che questa cosa sia grave colpa il Gaetano, il Toletto ed il Cord. appo i Salmanticesi, *cap. 1, n. 112*, allo stesso modo che avviene nel giuramento promissorio, quando si promette una cosa lieve, e si manca poi dall'attener la promessa, nel qual caso colui che manca grave colpa commette. Ma l'opposto devesi ritenere col Bus., ed il Less., *lib. 2, cap. 40, n. 56*; il Soto, il Suarez, il Trullano, il Bonacina, il Palao, appo i Salmanticesi, *n. 113*; poichè il voto è una legge particolare, e la legge non obbliga se non a proporzione della gravità della Materia.

Soto.

M A T R I M O N I O



Parlando noi di questo importante articolo, per quanto spetta alla morale, nel nostro Dizionario, *tom. 13, pag. 18* e seguenti, abbiamo detto delle varie maniere con le quali si possono considerarlo, in che consista l'essenza sua, della sua onestà e del precetto per anco di esso, non che di quelli che obbliga un tale precetto. Abbiamo pure veduto come sia vero sacramento, ed abbiamo parimenti esaminato la sua materia e forma, non tralasciando di dire del consenso necessario, di quel timore che l'invalida e annulla, se il giuramento confermi il Matrimonio esterno per timore, e del soggetto pur anco di esso, non che di quei Matrimonii, che fatti vengono dai fedeli cogl' infedeli, e dai cattolici con gli eretici, come anche di quelli che vengono fatti per mezzo dei procuratori e di lettere. Ivi pure abbiamo parlato di quei Matrimonii che vengono fatti dai figliuoli senza l'assenso dei parenti, e dei condizionati, e delle condizioni che sospendono il Matrimonio o non lo sospendono, ovvero

Supplem. Vol. III.

21

lo annullano. Dicemmo della unità ed indissolubilità di esso, quali cose sciolgano il Matrimonio rato, del privilegio del bimestre, in qual caso la conversione del coniuge sciolga il Matrimonio, se lo soioglie il ricevimento degli Ordini sacri, degli effetti di questo sacramento, degli uffizii maritali, dell' uso del Matrimonio, quando sia lecito, dell' obbligo di rendere il debito, e quando si possa negarlo, e quanto riguarda il diritto di chiederlo, a che sia tenuto chi è maritato avendo il voto di castità, se sia lecito ai coniugi far voto di castità, del luogo per l' uso del Matrimonio, del tempo di gravidanza e dei menstrui, quali cose debbano i coniugi evitare, quali cose ricerca il Concilio di Trento per la validità, di qual parroco parli, dei testimonii, ma in materia così importante, chi sia che possa ritenere aver noi ad ogni cosa esaurito? Egli è perciò che per perfezionare, per quanto sia possibile, questo importante articolo, alcune cose aggiungeremo, secondo le dottrine dei più accreditati scrittori canonici e moralisti.

Il Matrimonio nell' antica legge, siccome anche nella legge nuova contratto fra infedeli, quantunque sia stato e sia legittimo e valido riguardato siccome un contratto, non fu però nè è un sacramento. Tale è la comune opinione dei teologi. Imperocchè quelli che non ancora hanno ricevuto il battesimo, non sono capaci degli altri sacramenti, essendo il battesimo la porta di tutti gli altri sacramenti. Per la qual cosa il Matrimonio soltanto contratto fra persone battezzate è un sacramento, ed è uno dei sette sacramenti della nuova legge instituito da Cristo Signore, come definì il Concilio Fiorentino nel decreto della unione, ed il Tridentino, alla *sess. 7, Canon. 1*, dicendo: «*Si quis dixerit sacramenta novae legis non fuisse omnia a Jesu Christo Domino nostro instituta, aut esse plura vel pauciora, quam septem, videlicet, Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem et Matrimonium, aut etiam aliquid horum septem non esse vere, et proprie sacramentum, anathema sit,*» e lo stesso definì in una maniera speciale del Matrimonio, alla *sess. 24, Can. 1*, dicendo: «*Si quis dixerit Matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem legis evangelicae sacramentis a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam conferre, anathema sit.*»

Il Matrimonio, considerato *in ratione sacramenti*, con più probabilità fu instituito quando, come trovasi registrato appo S. Matteo, al cap. 19, Cristo disse: « *Quod Deus conjunxit, homo non separet.* » Imperocchè non si può assegnare in tutto l'Evangelio un tempo più congruo ad una tale istituzione, dice lo Scoto, in 4, dist. 26, 2. De primo; il Sanchez, lib. 2, de Matrimonio, disput. 4, n. 8; Sant'Antonino, 3 part., tit. 1, cap. 2, ante 2. 1; Rosignoli, de Matrimonio 1, contract. 15, praenotat. 1, n. 6, con altri ivi citati; Reiffenstuel, de Matrim., n. 9; Enno, de Matrimon., disput. 2, quaest. 3, conclus. 2.

Nè giova il dire che il Matrimonio sia stato da Dio instituito assolutamente, e fino già dal principio del mondo, ed in quello stato d'innocenza, Gen. 2, e perciò non da Cristo, quando disse: « *Quod Deus conjunxit, homo non separet.* » Non giova questo dire, poichè dal principio del mondo fu instituito il Matrimonio solamente in ragione di contratto indissolubile, ed in ordine all'uffizio di natura ed alla legittima propagazione del genere umano; ma in ragione di sacramento, cioè di quel segno efficace che conferisce la grazia a quelli che degnamente lo ricevono *ex opere operato*, fu solamente instituito da Cristo, quando disse le predette parole: « *Quod Deus conjunxit, homo non separet.* »

Con maggiore probabilità poi dobbiam dire che tra i fedeli, ovvero fra i battezzati, in niuna maniera, neppure per intenzione dei contraenti, si può dividere validamente la ragione di sacramento dal contratto di Matrimonio soltanto come contratto, e non come sacramento. Così il Sanchez, lib. 2, de Matrim., disput. 10, n. 6; il Suarez, tom. 1, de Sacramentis, quaest. 64, art. 10; Pietro di Ledesma, de Matrim., quaest. 42, art. 1, dub. 1, in solut. ad primum et secundum; Rosignoli, de Matrim. 1, contract. 15, praenot. 2, n. 2; Esparza, de Matrim., quaest. 114, ad 3; Layman, lib. 5, tract. 10, part. 2, c. 2, n. 2; Lugo, de Poenit., disput. 14, n. 42; Tannero, tom. 4, disp. 2, quaest. 4, n. 85; Cardena, in 2 Crisi, dist. 20, n. 77; Haunold, l. 4, n. 716; Germ., disput. 5, n. 345; Bonesp., de Matrim., disput. 4, dub. 1; Coninch., disput. 24, n. 22; La-Croix, l. 6, part. 3, n. 276, in uno all'Igueo, Ponzio, Brancato, Bellarmino, Preposito, ed altri ivi citati; Pignatelli, tom. 7, consult. 22, n. 7, ed altri molti appo lo

stesso; Sperell., *decis.* 9, *num.* 23, dove dice, essere questa la vera opinione, ed approvata da Roma. La ragione si è, perchè nella istituzione di Cristo nello stato della legge evangelica, la ragione di sacramento è essenzialmente congiunto alla ragione del contratto matrimoniale, e sembra esser questa la genuina opinione dello Scoto, il quale, in 4, *dist.* 26, *n.* 13, dice così: «*Ideo dici potest, quod contractui matrimoniali annexit Deus sacramentum proprie dictum saltem pro lege evangelica, alioquin non esset sacramentum novae legis.*» Per lo che dicono i Concilii ed i santi Padri assolutamente, che i Matrimoni dei fedeli sono sacramenti, ed a questo dire favorisce Innocenzo III, nel *cap.* 7 dei Divorzii, dove dice: «*Etsi Matrimonium verum inter infideles existat, non tamen est ratum. Inter fideles autem verum et ratum existit, quia sacramentum fidei, quod semel est admissum, numquam amittitur, sed ratum efficit conjugii sacramentum;*» colle quali parole sembra che apertamente asserisca, che il battesimo, in quanto che viene inammissibilmente ammesso, faccia che il contratto del Matrimonio di battezzati sia un sacramento; e perciò devesi dire che i fedeli od i battezzati non possono separare la ragione di sacramento dal contratto di Matrimonio. Imperocchè non vi ha alcun solido fondamento per dire che Cristo abbia lasciato ai privati fedeli la facoltà di separare una ragione dall'altra, altrimenti potrebbero persuadersi quelli che sono nello stato di peccato mortale a non volersi pentire prima del Matrimonio, intendendo la sola ragione di contratto, e non di sacramento, onde non commettere un sacrilegio. E parimenti dar si potrebbe che uno dei coniugi intendendo il contratto ed il sacramento, ricevesse il sacramento, e l'altro, intendendo il solo contratto, non ricevesse il sacramento, lo che, come retamente dicono l'Aversa e La-Croix, *l. c.*, *num.* 276, con altri molti, è assolutamente un assurdo, e lungi assai dal sentimento della Chiesa e dal pensar dei fedeli.

È però probabile anche la contraria opinione che insegna che la ragione di sacramento si può validamente, sebbene non lecitamente, separare dalla ragione di contratto, almeno per la ragione di fare un contratto e non un sacramento, comè ritengono moltissimi ed accreditatissimi dottori, come il Gaetano, il Durando, il Vittoria,

il Vasquez, il Rebello, ed altri riferiti dal Perez, *disput.* 19, *sect.* 10; l' Urtado, *disput.* 3, *de Matrim.*, *difficult.* 10; il Dicastill, *dub.* 19, *disput.* 2; il Tamburini, *tract.* 5, *c.* 1, *n.* 6; il Diana, *part.* 3, *tract.* 4, *resolut.* 225, e più probabile viene riputata dall' Enno, *t.* 2, *disp.* 2, *quaest.* 4, *concl.* 1, *tract. de Mutrim.*; dallo Sporer, *tom.* 2 *Theolog.*, *Sacrament. part.* 4, *cap.* 1, *sect.* 4, *num.* 316; dall' Erinex, *disp.* 2, *quaest.* 2, *n.* 17; dal Gobat, *tom.* 1, *tract.* 9, *cas.* 11, *num.* 228; dal Merat., Genet, Platell., Krimer ed altri.

Il Matrimonio legittimamente contratto per dispensa pontificia tra un fedele ed un infedele, è un sacramento per parte del fedele, ovvero del battezzato, poichè, come già si è detto, il fedele ovvero il battezzato per divina ordinazione non può contrarre, ove insieme non faccia un sacramento, poichè lo stesso contratto del fedele o del battezzato è un sacramento, e, quantunque Cristo non proibisca che si contragga Matrimonio da un fedele con un infedele, non per questo non esime il fedele da ciò che egli ordinò circa i fedeli, che cioè non possano contrarre un contratto matrimoniale senza sacramento. Per la qual cosa devesi dire, che per tale contratto, rispetto al battezzato, insorga la ragione di sacramento, siccome in quanto alla forza del contratto risulterebbe anche rispetto all' altro non battezzato, se non sussistesse la incapacità per la mancanza del battesimo. Quindi San Tommaso, in 4, *dist.* 39, *quaest. unic.*, *art.* 2, *ad* 1, dice, che quantunque quel Matrimonio rispetto al non battezzato non sia un sacramento *in atto*, lo è però *in potenza*, poichè immediatamente dopo che fosse battezzato, diverrebbe attualmente tale, ed a lui conferirebbe la grazia sacramentale. Così parimenti ritengono il Soto, in 4, *dist.* 26, *quaest.* 2, *art.* 3, *in fin.*; l' Echio, *tom.* 4, *homil.* 73, *de Sacramentis*; il Paludano, in 4, *dist.* 27, *quaest.* 4, *art.* 3, *n.* 25; Argentina, in 4, *dist.* 39, *quaest.* 1, *art.* 1, *ad* 1; Vera-Cruz, 2 *part. Speculi*, *art.* 56, *conclus.* 2; Vega, *l.* 4 *Summae*, *caus.* 113; Aversa, *quaest.* 1, *sect.* 6; Rebello, Cattarino, ed altri; e, secondo gli Scotisti, che tale Matrimonio sia un sacramento per parte del fedele, lo dicono l' Igueo, il Ponzio, il Brancato, il Frassen, *de Matrim.*, *tract.* 3, *disput.* 2, *art.* 1, *quaest.* 2, *quaeres* 1, e sembra più conforme alla mente dello Scoto, come osserva l' Igueo suo fedele interprete in

Commentario, *ad dist.* 26, n. 56, e gli altri impugnando l'opinione del Vasquez, dell' Enriquez, del Sanchez, del Coninch, del Becan, del Krimer, e di La-Croix, *loc. cit.*, n. 1077, e di altri.

C A S O 1.º

Serapione, maomettano, osservando in un viaggio che fa alle Indie una giovane pagana, se ne invaghisce, e se la prende a moglie. Reduci dal viaggio s' incontrano nel naviglio in un missionario, il quale è ad essi ignoto. Il suo aspetto, la cortesia dei suoi modi, l'affabilità del suo discorso gli attrae a sè, e così sa insinuarsi nel loro cuore, che li converte, e ricevono amendue il battesimo. Dopo la conversione, il loro Matrimonio divenne un sacramento?

Intorno a questo punto variano i teologi di opinione. S. Tommaso difende la opinione affermativa, *in 4, dist.* 39, *quaest.* 1, *art.* 1, e con lui il Capreolo, *art.* 3, *ad* 5; il Bellarmino, *lib.* 1, *de Matrim.*, c. 5; il Sanchez, *l.* 2, *disput.* 9; il Gobat, *tom.* 1, *tract.* 10, n. 390; l'Aversa, *quaest.* 1, *sect.* 6; il Paludano, il Covarruvia, il Layman, il Valenza, il Tannero, ed altri molti, i quali vogliono che quando i due coniugi si battezzano, il loro Matrimonio passa in sacramento; poichè allora incomincia a significare l'indissolubile unione di Cristo con la Chiesa, e perciò ha ragione di sacramento, poichè è una assoluta indissolubilità. E specialmente il loro Matrimonio diviene un sacramento, se, come dicono il Ledesma, il Durando, il Capreolo, l' Enriquez, il Bellarmino, il Rebello, il Platellio, ed altri, dopo il battesimo rinnovano il consenso innanzi al parroco ed ai testimonii; poichè allora si pone il contratto matrimoniale tra i fedeli, fra i quali un tale contratto è un sacramento. Questa rinnovazione del consenso però non è necessario che venga fatta innanzi al parroco ed ai testimonii, dice con molti altri il Barbosa, *in Conc.*, *sess.* 24, *cap.* 1, n. 158, *et de Offic. et potest. Episcop.*, *allegat.* 52, n. 158, *et de Officio et potest. paroch.*, n. 85.

La opposta opinione negativa è abbracciata dal Vasquez, *disp.* 2, *de Matrim.*, *cap.* 10; dal Coninch, *disp.* 24, *dub.* 2, *conclus.* 5; dall' Enriquez, *disput.* 2, *quaest.* 2, *num.* 10; dal Ponzio, *lib.* 1, *cap.* 9,

n. 3 e 9; dal Krimer, n. 354; dall'Enno, *l. c.*, *conclus. 2, v. Petes*; dal Mastro, *Theolog. Moral.*, *disp. 21, n. 17*; dal Frassen, *loc. cit.*, *quaeres 2*, dove dice che questa opinione è la più vera e la più conforme alla dottrina del Sutile, *in 4, distinct. 39*. La ragione si è, perchè quantunque allora rinnovino il consenso, ed abbia luogo il sacramento, con questo però non si fa un nuovo contratto matrimoniale, ma viene invece confermato il già fatto. Imperocchè i corpi essendo già prima stati dati a vicenda, nè potendo questi coniugi darsi di nuovo ciò che non è di loro, poichè niuno dei coniugi ha potere sul proprio corpo, come insegna l'Apostolo, nella prima lettera ai Corintii, *cap. 7*, allora non viene posta una nuova materia, ovvero una forma di contratto. Che che però ne dicano questi autori, coll' affermativa opinione noi ci appigliamo assai più di buon grado.

BELLARMINO.

C A S O 2.°

Ulrico dimora nella città di Pest, e Lida in Venezia. Amendue questi fidanzati sono di nobilissimo e principesco casato. Giunto il tempo in cui devono unirsi in Matrimonio, lo fanno per via di procuratori, che a bella posta inviano al luogo. Domandasi se un tale Matrimonio contratto in questa maniera abbia al presente ragione di sacramento.

Anche sopra questa questione variano i teologi nella risposta. Imperocchè alcuni ve ne sono, i quali dicono che un tale Matrimonio non ha ragione di sacramento, e di questo opinare sono il Silvestro, il Cano, il Ledesma, il Rebello, il Gaetano, il Vittoria, l'Estio, ed altri, poichè dicono essi, la collazione e lo ricevimento del sacramento essendo un'azione personale, non può il Matrimonio, come sacramento, formarsi e riceversi se il ministro ed il subbietto non sieno presenti, perchè il Tridentino vuole che tanto l'uomo quanto la donna sieno interrogati del mutuo consenso, e perciò vuole che sieno presenti. L' affermativa sentenza però devesi da tutti ritenere, come vuole l'Innocenzo, il Covarruvia, il Paludano, lo Soto, la Valenza, il Navarro, il Barbosa, lo Sporer, il Ponzio, il Mondo, l'Aver-

sa, il Mastro, il Reiffenstuel, l'Enno, La-Croix, e molti altri osservati e riferiti dal Sanchez, *l. 2, de Matrim., disput. 11*, e dal Frassen, *de Matrim., tract. 3, disput. 2, part. 1, quaest. 3; Petas primo, Respondeo secundo*; dove asserisce esser questa la comune opinione dei teologi. Anzi il Castropolao dice che tale opinione è verissima, ed il Tannero, ed il Gobat dicono che merita essere condannato siccome temerario colui che al presente insegnasse in opposizione a questo sentimento. A ciò si aggiunge anche il consenso e la pratica della Chiesa, la quale in fatto permette che pubblicamente si celebrino in questa maniera i Matrimonii, specialmente fra i magnati, lo che non permetterebbe se il Matrimonio celebrato fra gli assenti non fosse un sacramento, volendo essa che sempre si riceva un sacramento quando si contrae il Matrimonio. E questa opinione affermativa viene convalidata dalla ragione che non si può disgiungere la ragione del contratto da quella del sacramento nel Matrimonio medesimo. Adunque se in conformità alla opinione di tutti i teologi il Matrimonio fatto fra gli assenti è valido in ragione del contratto, deve essere legittimo è valido anche per ciò che si aspetta alla ragione di sacramento.

SANCHEZ.

C A S O 3.°

Luitprando diede procura a Domenico affinché in Pavia contraesse in suo nome Matrimonio con Lucilla, che vagheggiava da qualche tempo. Domenico parte con questo mandato, ed il giorno fissato, che era il primo di febbraio, contrae in fatto a nome di Luitprando il Matrimonio con la giovane suddetta. Il giorno ultimo di gennaio Luitprando aveva revocato il mandato suddetto, e questa cosa era ignorata da Domenico, cui ancora non era giunta la lettera di revoca, la quale solamente ricevette la sera del giorno in cui il Matrimonio era già stato fatto. Come ciò vide ricorre al parroco, il quale risponde che ciò non osta alla validità del Matrimonio, poichè conveniva che la revocazione della procura giungesse a sua notizia prima che il Matrimonio fosse contratto. Disse egli bene questo parroco interrogato?

Non già, poichè la cosa è all' intuito diversa da quanto egli asserisce. Infatti un Matrimonio contratto da un procuratore dopo la revocazione del mandato di procura, quantunque una tale revocazione sia ignorato, è nullo ed invalido, secondo il testo espresso nel *c. Procurator 9, de Procuratoribus, in 6*, e secondo la decisione della sacra Congregazione del Concilio, nella causa che ha per titolo *Eugubina* decisa il giorno 5 luglio 1727, come si può vedere nel Tesoro delle risoluzioni della sacra Congregazione del Concilio al *tom. 4, ediz. Venet.*

RECURTI.

C A S O 4.°

Terrasio e Mevia patteggiarono di contrar Matrimonio sotto alcune condizioni. Domandasi se un Matrimonio sia riguardato legittimo dal Concilio Tridentino.

Prima di rispondere a questa questione, conviene distinguere con S. Tommaso, *in 4, dist. 27, quaest. 2, art. 2, in corpor.*, varie condizioni sotto le quali alcuno può provare il Matrimonio col suo assenso. Ciò infatti può farsi sotto una lecita ed onesta condizione, come sarebbe, a cagion di esempio: «*Si patri meo gratum et acceptum sit; si autem fiat dicta promissio sub conditione*, dice il Dottore Angelico, parlando degli sponsali, *distinguendum est, quia aut est honesta, ut cum dicitur, accipiam te, si parentibus placet.* » Possono anche contrarre Matrimonio sotto una condizione illecita e contraria ai buoni costumi, e ciò in due maniere: 1.° Quando quella condizione tende a distruggere la sostanza del Matrimonio, cioè uno dei tre beni essenziali al Matrimonio, quali, cioè, sono la *prole*, la *fede* ed il *sacramento*. 2.° Quando la condizione appostavi non è contraria ad alcuno di questi tre modi, ma bensì per altra maniera illecita. «*Aut est inhonesta*, dice S. Tommaso, *et hoc dupliciter, quia, aut est contraria bonis Matrimonii, ut si dicam: Accipiam te, si venena sterilitatis procures . . . aut non est contraria bonis Matrimonii, ut si dicam: Accipiam te, si furtis meis consentias.* »

Ciò supposto, diciamo: 1.° Che se la condizione sia una cosa onesta e lecita, restringe e sospende l' effetto del contratto, quando

da amendue le parti fu annunziata innanzi al sacerdote ed ai testimoni, e non abbiano desistito prima che quella sia stata adempiuta, come apparisce dalla risposta di Alessandro III, nella Decretale che inviò all'Arcivescovo di Palermo, *in tit. de illis 7, de condition. appositis in desponsationibus, l. 4, tit. 5*; e da un'altra di Urbano III, *in c. Si super eo 5, eod. tit.* Abbiamo detto: dalla quale non abbiano desistito, imperocchè è lecito ad amendue i coniugi rinunziare alla condizione apposta.

Diciamo, in secondo luogo, che il Matrimonio patteggiato sotto una condizione è irritato, se la condizione tende a distruggere la sostanza del Matrimonio; cioè uno dei tre beni essenziali al Matrimonio. Imperocchè in questo caso costoro non hanno intenzione di fare quanto ricercasi affinchè sia valido il sacramento. « *In sacramentis potest esse duplex intentio, dice San Tommaso, in 4 ad Hannibal. dum, distinct. 29, quaest. unic., art. 9, in corp., prima est intentio constituendi sacramentum. Secunda est intentio sacramento utendi. Prima intentio est de necessitate sacramenti. Unde per ejus defectum sacramentum impeditur... secunda vero intentio consequitur sacramentum. Unde defectus ejus sacramentum non tollit... Turpitudine ergo caussae, si contrarietur essentiae Matrimonii, Matrimonium tollit; quia removet primam intentionem.* »

Ma se la condizione, sotto la quale si patteggia, non sia contraria ai tre beni essenziali del Matrimonio, non rende nullo il contratto, sebbene, essendo illecita per altra cagione non possa essere adempiuto senza delitto. « *Et tunc stat promissio: sed tollenda est conditio;* » dicendo lo stesso Angelico Dottore, *in 4 cit., quaest. 27 e 2, art. 1, in corp.* Per tal maniera che una tale condizione si debba riguardare come non appostavi, come in questo modo si ritengono le condizioni di una cosa impossibile: « *Licet aliae conditiones appositae in Matrimonio, si turpes aut impossibiles fuerint, debeant propter favorem ejus pro non adjectis haberi;* » disse Gregorio IX, *in cap. Si conditiones, fin. de condit. apposit., ec.,* lo che pone suo fondamento sopra il detto del medesimo Pontefice: « *Pactum turpe vel rei turpis, aut impossibilis, de jure, vel de facto nullam obligationem inducit;* » *in cap. Pactiones, fin. de Pactis, lib. 3, tit. 55.*

Da quanto abbiamo detto impertanto segue: 1.° Che se Tarasio e Mevia patteggiarono intorno al Matrimonio *per verba de praesenti*, sotto una condizione onesta e lecita, la mutua loro promessa a vicenda gli obbliga, ed il Matrimonio loro avrà il suo effetto tosto che sarà stata adempiuta la condizione. 2.° Se poi quella condizione ad alcuno dei tre beni del Matrimonio fosse stata contraria, il loro Matrimonio sarebbe nullo. 3.° Finalmente, se la condizione sotto la quale patteggiano fosse contraria ai buoni costumi, senza che tendesse a distruggere la sostanza del Matrimonio, legittimo sarebbe il contratto, purchè fosse fatto secondo le forme prescritte dalla Chiesa, quantunque avessero gravemente peccato facendo un tal patto.

PONTAS.

C A S O 5.°

Anatoliano prese Maria in isposa con la seguente condizione: **Ti prendo in moglie se mio padre però vi acconsenta.** Il padre adunque, interrogato sopra questo punto, nulla diede risposta, e rimase nel silenzio per lo spazio di sei mesi, dopo i quali, mosso dalle ripetute istanze del figlio, vi acconsentì. Domandasi se in questo caso il Matrimonio sia legittimo.

Apparisce non avervi luogo a dubitare sulla legittimità di tal Matrimonio; purchè durante il tempo in cui il padre di Anatoliano non volle acconsentire, Maria non abbia ritirato il suo assenso, e parimenti Anatoliano abbia perseverato nell'assenso dato a Maria. Questa è l'opinione del Navarro, *Manual.*, cap. 22, n. 63, e di molti altri teologi: «*Simul atque consenserit pater, Matrimonium esse incipit, dice questo celebre penitenziere romano, si contrahentes ad ejus usque consensum in illa voluntate permaneant; magnae tamen quaestionis est, an confirmetur per consensum ejus, quando semel contradixerit, praestitum; verius tamen videtur confirmari, si quousque ille consentiat, contrahentium consensus duret: alius, non, juxta Cardinalem, in dicto cap. Super eo, et Sylvestrum, verb. Matrimonium 3, quaest. 4.*»

Che che però abbiano detto alcuni dei Sommisti, sembra necessario che in questo caso la perfezione della condizione suddetta

abbia luogo innanzi al sacerdote ed ai testimonii affinché, si conosca perfettamente la verità del Matrimonio, che intervenga la presenza del sacerdote e dei testimonii. Imperocchè la Chiesa volle impedire in questo modo che pubblicamente non si contraesse un secondo Matrimonio con danno del primo che era clandestino. Il Concilio poi mancherebbe al suo scopo se al sacerdote ed ai testimonii non fosse nota la perfezione della condizione, poichè in questo caso non potrebbero testificare che il Matrimonio è rato, nè impedire che Anatoliano prendesse una seconda moglie con danno di Maria sua legittima consorte. Adunque è necessario che si trovino presenti quando il padre acconsente al suddetto Matrimonio, od almeno sieno assicurati con certezza dell'assenso.

PONTAS.

C A S O 6.º

Se nel caso precedente il padre di Anatoliano osservi un rigoroso silenzio, per cui nè vi apponga alcuna contraddizione, e neppure annuisca al Matrimonio, il Matrimonio allora da Anatoliano contratto con Maria si dovrà riguardare siccome rato.

Crediamo potersi ritenere che in questo caso il Matrimonio sia valido, se dal silenzio del padre rettamente e meritamente si abbia donde inferire che egli non vi si opponga; poichè, come dice Bonifazio VIII, in una delle sue regole del diritto, *Regul. 46 ex Regul. Juris in 6*, il silenzio si ritiene ed è riguardato siccome un assenso: « *Qui tacet consentire videtur,* » e ciò si può conoscere se il padre cioè si dimostra indifferente intorno al Matrimonio dei figli, e non fa domande intorno al modo di diportarsi di lui; ma se il contrario apparisca, avvi luogo a credere che il padre guardi silenzio soltanto perchè non vuole assentire al Matrimonio del figlio, secondo l'altra regola data dal medesimo Pontefice: « *Is qui tacet non fatetur: sed nec utique negare videtur.* » Per la qual cosa conchiuder si deve che un tale Matrimonio rimane sempre condizionale finchè il padre non manifesti la sua volontà. In questa opinione concorrono il Navarro, *Manual. cit., cap. 22, n. 64*, ed il Silvestro alla voce *Matrimonium 3, quaest. 4*; il primo dei quali autori così favella: « *Nobis placet opinio*

Sylvestri, quatenus ait confirmari Matrimonium si per signa colligitur, eum tacere, eo quod ei placeat; et infirmari, si colligitur, tacere eo quod displiceat; non autem quatenus ait censendum ideo in dubio tacere, quod placeat, quia id videtur esse contra regulam: » « Is qui tacet non fatetur. » »

NAVARRO.

C A S O 7.°

Se Mevio contrae Matrimonio colla condizione se il padre suo vi acconsenta, è forse valido il Matrimonio se sappia dipoi che suo padre è già morto ?

Se Mevio patteggiava pel Matrimonio sotto quella condizione, internamente ed in un modo assoluto, non avvi dubbio che il Matrimonio si debba ritenere per valido; e venga sospeso il contratto stabilito con quella condizione. Imperocchè come tale condizione devesi annoverare fra quelle che sono impossibili, poichè quegli che è di già morto in veruna maniera può assentire ad un Matrimonio. Ad una condizione poi impossibile non si deve avere niun riguardo, poichè si deve considerare siccome non apposta nel contratto, come asserisce il sommo pontefice Gregorio IX, in una delle sue Decretali nel *cap. Si conditiones, de condit. appositis*, ec., da noi ancora più sopra riferita. In questa decisione poi seguiamo l'opinione del card. Toletto, *Instruct. Sacerdot., lib. 7, cap. 17*; del Navarro, *Manual., cap. 21, 64 cit.*; del Silvestro de Prierio, *verb. Matrimon., 3, quaest. 4, cit.* che loda Giovanni Andrea celebre giurista e canonista bolognese: « *Joannes Andreas distinguit*, dice il Silvestro nel luogo sopra citato, *qui si ipse sciebat patrem suum esse mortuum; ista conditio habetur pro impossibili et non adjecta; unde tenet Matrimonium.* » Lo che prova con una decretale del sommo pontefice Gregorio IV, e poscia aggiunge quell'autore, che se taluno versasse nel caso di Mevia, ed ignorasse che suo padre è morto, ed in pensiero non avesse avuto realmente di patteggiar *de praesenti*, ma acconsentire al Matrimonio solamente nel caso in cui il padre suo vi avesse dato l'assenso, il Matrimonio sarebbe nullo: « *Si vero hoc ignorabat*, aggiunge, *cum animus suus non esset contrahere de praesenti, sed solum arbitrium conferre in alienum, non est Matrimonium.* »

PONTAS.

C A S O 8.°

Baldovino essendo per prendere Cecilia in isposa, essa gli annunciò che contrarrebbe con lui Matrimonio solamente con questa condizione espressa, da poter, cioè, conservare per tutta la vita la propria virginità; e poichè Baldovino promise di acconsentire a tale condizione, essa soltanto gli diede il proprio assenso sotto la condizione seguente: « O Baldovino acconsenta di contrar teco Matrimonio *verbo de praesenti*, e colla formula della Chiesa prescritta, a condizione che tu abbia a vivere meco come con una tua sorella, siccome a me promettesti; se poi di vivere meco in questo modo non abbia tu una sincera volontà ed intenzione, non intendo per verun modo di unirmi teco in Matrimonio, sebbene colle parole dica di contrarre con te il Matrimonio stesso. » Domandasi, ciò esposto, in primo luogo, se questo Matrimonio contratto con una tale condizione sia voto. 2.° Se fosse parimenti valido, essendovi apposto al Matrimonio stesso l'altra condizione che segue: « A te mi faccio sposa, con condizione che tu ti obblighi con voto ai voti solenni della religione da farsi quanto prima a Dio, ovvero col patto che tu non mi chieda giammai la consumazione del Matrimonio, come mi promettesti. »

Sonovi degli autori, i quali affermano che il Matrimonio contratto colle condizioni sopra espresse è legittimo, poichè, dicono, il mutuo dominio che i coniugi hanno a vicenda sul proprio corpo, non può essere separato dall'uso, e sebbene la suespressa condizione sia contraria al primo bene del Matrimonio, cioè alla generazione della prole, tuttavia non rende irritato il Matrimonio, poichè ad essi non è contraria in un modo illecito ed ingiusto. Questi stessi autori asseriscono per contrario, che la terza condizione è contraria in una maniera illecita; imperocchè la sola solenne nuncupazione dei voti solenni di religione, od il voto nuncupato con l'assenso di quello cui si sposa, può liberare il coniuge o la sposa dall'obbligazione di confermare il Matrimonio.

Crediamo poi che si appoggi a più valide e forti ragioni l'opinione di quelli che ritengono che quel Matrimonio è nullo, se sia stato contratto con alcune delle tre condizioni da noi sopra accennate. Imperocchè una condizione comunque sia onesta, quando è contraria a quelle cose che sono essenziali al Matrimonio, lo rende nullo, come si può provare la cosa con quanto dice il sommo pontefice Gregorio IX, nel *cap. Si conditiones, de Condition. apposit.*, il quale indistintamente asserisce, che qualunque condizione, la quale distrugge la sostanza del Matrimonio, lo rende nullo: « *Si conditiones circa substantiam Matrimonii inserantur Matrimonialis contractus quantumcumque favorabilis, caret effectu.* » Sono queste le parole del Pontefice. La ragione che si può dare di ciò si è, come abbiamo detto, poichè il Matrimonio non può essere rato senza i lor beni che Sant'Agostino chiama *proles, fides, sacramentum*, almeno *quoad propositum*, come dice la Glossa nella decretale di già lodata, lo che si prova pur anche coll' autorità di Sant'Agostino, lodato nel Canone del decreto di Graziano, *de Nupt. et concupis. in can. Omne 10, 27, quaest. 2*. Le condizioni poi che noi abbiamo espresse nel caso, quantunque sieno oneste, pure sono contrarie a ciò che forma la essenzialità del Matrimonio, in una maniera non diversa da quelle che sono contrarie ai buoni costumi, e che sono illecite, e perciò non si può mettere altra differenza sotto questo riguardo fra le une e le altre.

Tale è l'opinione di S. Tommaso, *in 4, dist. 28, quaest. unic., art. 4, ad 5*; il quale essendosi proposto una tale questione: se, cioè, sia legittimo il Matrimonio quando viene dalla donna contratto dicendo all' uomo, cui si sposa: « *Consentio in te sub conditione, quod non cognoscas me;* » risponde con le seguenti parole: « *Illa conditio explicita, nec solum actui, sed potestati contrariatur carnalis copulae, et ideo est contraria Matrimonio.* » E poichè si può opporre che solamente sotto questa condizione la Beata Vergine si sposò a S. Giuseppe, così il nostro Santo Dottore ad una tale obbiezione in due maniere risponde, dicendo, *3 part. Summ., quaest. 28, art. 4: 1.* « *Existendum esse, Beatam Virginem votum virginitatis absolutum nuncupasse tantum post Matrimonium contractum, licet virginitatis desiderium antea conceperit, et votum illud nuncupasse una cum Josepho postquam ipsi*

nupsisset: *Mater Dei non creditur, antequam desponsaretur Joseph, absolute virginitatem vovisse; sed licet eam in desiderio habuerit super hoc tamen voluntatem suam divino commisit arbitrio. Postmodum vero accepto sponso, secundum quod mores illius temporis exigebat, simul cum eo votum virginitatis emisit.* » E nella 4, *distinct. 30, quaest. 2, art. 1; quaest. 2, ad 2*, risponde con questa seconda ragione: « *In simili proposito erat: et ideo non se commisit periculo nubens; nec tamen propter hoc aliquid veritati deperit: quia illud propositum non fuit conditionaliter in consensu appositum: talis enim conditio cum sit contra Matrimonii bonum, scilicet prolem procreandam, Matrimonium tolleret.* » Quindi, poco dopo aver dette queste ragioni, prosegue, *ad 3*: « *Copula carnalis cecidit implicite sub consensu Beatae Virginis, sicut actus implicite continetur in potentia . . . Potentia autem ad carnalem copulam non contrariatur virginitati, nec diminuit aliquid de puritate ipsius, nisi ratione actus, qui quidem numquam fuit in proposito Beatae Virginis; sed erat jam certificata, quod actus numquam sequi deberet.* » Ecco la seconda risposta di questo Santo Dottore. Non riferiamo le parole della prima avendole egli prese da Sant'Agostino, il quale, in *can. Beata 9, 22, quaest. 2*, così si esprime: « *Beata Maria subiecit se divinae dispositioni, dum proposuit se perseveraturam virginem, nisi Deus aliter ei revelaret. Committens ergo virginitatem suam divinae dispositioni, consensit in carnalem copulam, non illam appetendo, sed divinae inspirationi in utroque obediendo. Postea vero filium genuit, et quod corde conceperat, simul cum viro labiis expressit, et uterque in Virginitate permansit. Consensus ergo cohabitandi, et individuum vitae consuetudinem retinendi interveniens, eos conjuges fecit.* » Della medesima opinione sono Ugone da S. Vittore, Alberto Magno, e molti altri teologi, fra quali primeggiano Giovanni Damasceno, *l. 4, De fid. ortod., cap. 15*; Andrea Cretense, *orat. de Dormit. vir.*; il Metafraste, *orat. de Ortu Virginis*; ed il Cedreno, in *Compendio historiae*.

Qui giova aggiungere per una piena e completa decisione del caso, che immeritamente si dice, che tali condizioni non rendono nullo il Matrimonio, poichè si può separare l'uso dal dominio che hanno i coniugi a vicenda sul proprio corpo. Imperocchè quella ragione non ha luogo se non rispetto al voto di semplice castità, « *quo*

invito, dice un autore, *Matrimonium legitime contrahi potest*; » come decise questa opinione Alessandro III, in quella fra le sue decretali che inviò al vescovo Enoniense, in *cap. Commissum 16, de Spons. et Matrim., lib. 4, tit. 1*; secondo il Canone che abbiamo testè lodato. Ma alla stessa maniera non dobbiamo raziocinare, quando trattasi dell' effetto di tale condizione : imperocchè il voto non distrugge la obbligazione, per la quale i contraenti si obbligano a consumare il Matrimonio, sebbene li liberi dall' eseguire quella obbligazione; ma questa è contraria a quella medesima obbligazione che è essenziale al Matrimonio, ma non la esecuzione. Questa è pure la decisione di S. Bonaventura, in *4, dist. 28, quaest. 6*; del Panormitano nel citato *cap. Commissum*; dell'Adriano, *quaest. 9*; del Silvestro, del Soto, del Covarruvia, e di molti altri teologi di somma fama.

NAVARRO.

C A S O 9.º

Tristano prese in moglie Enrica a sè congiunta in quarto grado con questa condizione : Se il Sommo Pontefice ci concederà le necessarie dispense intorno all' impedimento dirimente che ha luogo fra noi. Domandasi se il Matrimonio sia divenuto legittimo dopo la ricevuta dispensa.

Alcuni autori, quali sono Pirro Corrado, *Prax. Dispens. Apost., lib. 8, cap. 5, n. 33*; il Boerio, *decis. 463, num. 27*; il Sanchez, *de Matrimon., disput. 5, n. 18*, difendono l' opinione affermativa. Crediamo però che un tale Matrimonio non divenga valido solamente per le ottenute dispense, ma essere necessario che Tristano ed Enrica di nuovo diano il loro assenso dopo le dispense impetrate. La ragione si è, perchè il primo loro consenso non fu legittimo, e perciò non sufficiente, essendo essi in quel tempo inabili a contrarre il Matrimonio. Tale è l' opinione del Silvestro, *de Matrim. 3, quaest. 9*; e con lui anche del Panormitano, in *cap. Super eo de condit. appositis, et alii, leg. Inter stipulantem, 2. Sacram, ff. de Verbor. obligatione; leg. Contin., 2. Cum quis, ff. eod. tit., leg. Apud, ff. de Legatis 1*, il quale rigetta l' opposta opinione difesa da alcuni autori, dicendo :

Supplem. Vol. III.

23

« *Sed haec non concludunt propositum, inquit . . . Unde contrarium scilicet, quod non valeat sine novo consensu, tenet... Innocentius, et quidam alii; quia primus consensus erat omnino a jure reprobatus;* » lo che prova con molte leggi e coll' autorità di moltissimi altri canonisti.

SILVESTRO.

C A S O 10.°

Artemio, contraendo il Matrimonio con Giuliana, vi diede il suo assenso solamente con questa condizione: « *Si te virginem invenero.* » Domandasi se un tale Matrimonio sia valido.

Essendo la suespressa condizione dubbiosa, si può sotto due sensi interpretare, e questi pur differenti fra loro; quindi conviene distinguere. Imperocchè se Artemio per queste parole volle soltanto significare, che voleva solamente averla in isposa sotto quella condizione che, ispezionata da alcune oneste donne, fosse ritrovata veramente vergine, il Matrimonio è valido allora quando una tale condizione sia stata adempiuta; cioè dopochè Giuliana fu da quelle oneste donne ritrovata vergine. La ragione si è perchè la condizione non è di una cosa illecita. E si anche perchè Artemio poteva avere in mente di voler evitare la bigamia, nella quale cadrebbe, ove Giuliana non fosse vergine, ovvero fuggire il disonore cui avrebbe potuto andarsene incontro quando la cosa fosse stata palese. Ma se per la suddetta condizione Artemio ebbe in mente di voler egli stesso provare Giuliana « *per copulam carnalem,* » prima di riconoscerla per sua moglie; è valido il Matrimonio, ancorchè vi abbia apposto quella condizione, poichè essa ripugna ai buoni costumi, e perciò devesi ritenere siccome nulla, ed il Matrimonio devesi considerare contratto senza condizione veruna, secondo la decisione di Gregorio IX, *in cit. cap. Si conditiones, fin. de conditionib. apposit.*, ec. E quanto diciamo è consentaneo al sentimento del Silvestro e degli altri canonisti da lui lodati alla voce *Matrimonium* 3, *quaest.* 8; in cui così si esprime: « *Cardinalis in dicto capite Per tuas, dicit, quod si ista conditio: Si te invenero virginem, non referatur ad coitum, sed ad aspectum matronarum, non est turpis, sed honesta, et suspendit actum. Si vero referatur ad coitum, est conditio turpis; quia supponeret rem cum futura uxore prius*

quam esset uxor; et sic tamquam turpis rejicitur, et Matrimonium tenet, etsi non sit virgo. Aggiunge il suddetto autore che con questa distinzione ed in questo senso devesi intendere la Glossa nella decretale, *in cap. Per tuas 5, de conditionib. appositis. V. Praesumendum*, decretale che Innocenzo III scrive al Vescovo Marsicense. Il Navarro, nel suo Manuale, *cap. 2, quæst. 2, canon. 66*, opina egualmente che il Silvestro.

Del resto osservare conviene che dal tempo in cui furono abrogati i Matrimonii clandestini dal Concilio di Trento, assai di rado si contrae Matrimonio sotto una qualche condizione, poichè questo uso è contrario alla pratica della Chiesa.

SILVESTRO.

C A S O 11.º

Silvano non ha ancora l'età di quattordici anni compiuti, e Gabriela ancora non finì gli anni dodici, pure per istigazione dei genitori dell'uno e dell'altra questi due si unirono in Matrimonio. Intorno a questo punto richiedesi impertanto: 1.º Se il Matrimonio contratto nell'età surriferita da Silvano e Gabriela sia valido; 2.º Se questi sposi abbiano mortalmente peccato unendosi in Matrimonio in una età non permessa dai sacri Canon.

Alla prima domanda rispondiamo che l'età richiesta per un Matrimonio legittimo è, secondo il diritto canonico, l'età di quattordici anni compiuti rispetto ai maschi, e dodici anni compiuti riguardo alle femmine, come dichiararono molti Pontefici, e specialmente Alessandro III, scrivendo al Vescovo Norvicense, dal quale era stato consultato intorno a questo proposito, *in c. Continebatur 6, de despons. impuber.*; ed Urbano III, nella sua epistola al Cenomanense, *in c. Attestationes 11*, e nell'altra decretale che inviò all'Arcivescovo di Pisa, *in cap. Ex litteris 11, eod. tit.* Le leggi romane acconsentono pur esse in questa parte col diritto canonico, come apparisce dalle parole dell'imperatore Giustiniano nelle sue Istituzioni, *l. 1, tit. 12, §. Quibus modis tutela finitur*; e nelle *leg. fin. eod. quando tutores vel curatores esse desinant*, in cui si esprime nel seguente modo: «*Nostra sancta Constitutione promulgata pubertatem in masculis post quartumde-*

cimum annum completum illico initium accipere disposuimus: antiquitatis normam, in foeminis bene positam, in suo ordine relinquentes, ut post duodecimum annum completum viri potentes esse credantur. » Questa è parimenti la volgare opinione dei teologi, e specialmente di S. Tommaso, il quale, in 4, *distinct.* 36, *quaest. unic., art. 5, in corp.*, così si esprime: « *Hoc autem tempus, ut in pluribus, est in masculis in quarto-decimo anno, in foemina autem duodecimo.* » La ragione poi che dà di ciò, *ibid. distinct.* 27, *quaest. 2, art. 2, ad 3*, si è, che non trovasi bastante pel Matrimonio che i contraenti abbiano il perfetto uso della ragione; ma essere ancor necessario che abbiano quella età, secondo la quale sieno atti a procrear prole, lo che non può volgarmente avvenire se non nell'età che abbiamo testè accennata. « *Tempore contractus Matrimonii, dice il medesimo Santo Dottore, non solum requiritur dispositio ex parte usus rationis; sed etiam ex parte corporis, ut sit tempus aptum generationi.* »

Quindi sopra un tal punto giova considerare due cose: 1.° Che alle volte può avvenire che tanto l'uomo quanto la donna sieno atti alla generazione della prole pria che abbiano tocca l'età stabilita, pel vigoroso temperamento e somma robustezza di corpo. Il Genibrando infatti reca un esempio di una giovinetta di nove anni, che divenne gravida in quella età, *l. 4 ad ann. 1341.* « *Anno 1362, puella novem tantum annorum filium peperit in quadam regione prope Mosellam.* » Sono queste le parole dell'autore citato. Per la qual cosa devonsi conchiudere, che il Matrimonio contratto fra un giovane che ancor non avesse compiuti i quattordici anni ed una giovinetta che ancor i dodici non avesse forniti, sarebbe valido per diritto naturale, se anche in quella età non fossero atti alla procreazione di figli, come insegna l'Angelico Dottore, in 4 *tit., dist.* 56, *quaest. unic., tit. 5, in corpor.*, dicendo: « *Quia tamen praecepta juris positivi sequuntur, id est in pluribus; si aliquis ad perfectionem debitam, ante tempus praedictum perveniat, ita, quod vigor naturae et rationis defectum naturae suppleat, Matrimonium non dissolvitur: et ideo si contrahentes ante tempus pubertatis carnaliter ante tempus praedictum fuerint copulati; nihilominus Matrimonium stat.* » Questa opinione dell'Angelico Dottore concorda col canone d' Isidoro, *Puberes 3, de Desponsat. impuber.* in cui

si legge: « *Certum est autem puberem esse, qui ex habitu corporis pubertatem ostendit, et generare jam potest; et puerperae sunt, quae in annis puerilibus pariunt.* » Alessandro III, nel c. *De illis* 9, eod. tit., egualmente insegna dicendo: « *Si ita fuerint aetati proximi, quod potuerint copula carnali conjungi: minoris aetatis intuitu separari non debent. Cum in eis aetatem supplevisse malitia videtur.* » Egualmente abbiamo essere stato dichiarato da Innocenzo III, in c. *Tuae nobis*, e da Urbano III, nel cap. *Ex litteris* 12, eod. titul.

In secondo luogo devesi osservare, se, cioè, per contrario, l'uomo nella età di quattordici anni, o la donna nell'età di dodici anni ancor non forniti, sieno capaci di consumare il Matrimonio per la troppa debilità del corpo. Imperocchè egli è certo che se non sono a ciò atti per diritto di natura, il Matrimonio è nullo per l'una o per l'altra parte, sebbene debbasi riputar legittima nel foro esterno. Quindi è cosa sommamente necessaria che tali Matrimonii sieno nuovamente celebrati dopo che gli sposi avranno tocca la pubertà, osservando la formula prescritta dalla Chiesa. Ed abbiamo detto *dopo che avranno tocca la pubertà*; imperocchè, secondo la dimostrazione della Glossa, in cit. cap. *De illis*, e nell'altro capo pur anche citato *Tuae nobis*, la pubertà rispetto al Matrimonio non devesi in egual maniera misurare ed esaminare, come si deve farlo della robustezza del corpo e della facoltà di generare. E ciò dovevamo dire in quanto alla prima parte del caso proposto intorno al Matrimonio di Silvano e di Gabriela, della cui autorità o viziatura facilmente si ha dall'esposto donde poter giudicare.

Intorno alla seconda parte del quesito, se, cioè, Silvano e Gabriela abbiano mortalmente peccato contraendo il Matrimonio prima che avessero l'età requisita dai sacri Canoni, riputiamo cosa indubitata che abbiano mortalmente peccato nel caso che si sieno congiunti in Matrimonio in quella età avendo una sufficiente cognizione del fatto. La ragione si è, perchè fecero cosa che dalla Chiesa era interdetta, ed interdetta giustissimamente, ed in un argomento di sommo rilievo, come dimostra Nicolò I, in c. *Ubi* 2, de *despons. impub.*, per cui non essendo ancor atti a procrear figliuoli, come supponiamo, si posero in un grave pericolo di commettere molti peccati contro la

castità colla simulazione e col nome di Matrimonio. Tale è la sentenza dell'Arcivescovo Panormitano, *in cap. 1, de despons. impuber.*, del Paludano, del Silvestro e di molti altri, coi quali però si può aggiungere, che se non possono essere scusati *a toto*, possono però essere scusati *a tanto* per l'ignoranza delle leggi della Chiesa che proibiscono la cosa. Ma di egual modo non si può giudicare di quelli che fecero far le nozze, e cui era demandata la cura ed il governo di quelli che patteggiarono un tal Matrimonio, cui specialmente si aspetta di osservare le loro operazioni, e strettamente sono obbligati a conoscere ed osservare le cose proibite dalla Chiesa, più che non lo sieno i giovani, i quali volgarmente ignorano quelle cose che sono proibite.

PONTAS.

C A S O 12.°

Gerasimo, dell'età di dodici anni, si unì in Matrimonio con Giovanna, la quale aveva quindici anni, a ciò tratto dal desiderio di andare al possesso di una gran dote che possedeva. Ma Giovanna, che poco dopo si alienò da quel fastidio, chiede se sia obbligata innanzi a Dio di aspettare che Gerasimo compisca i quattordici anni; e se in questo intervallo non possa ad altri congiungersi in Matrimonio.

Subito conviene, come per fondamento della risposta, osservare, come già abbiamo nella passata questione esaminato, che un tale Matrimonio non si può contrarre senza commettere un gravissimo peccato, quando i contraenti non abbiano dal Vescovo ottenuta la permissione. Il Vescovo poi non può una tale licenza concedere, quando non vi sieno urgentissime e pressantissime ragioni, come dice Nicolò I, nel *cap. Ubi 2, de desponsat. puberum*, con le seguenti parole: « *Districtius inhibemus ne aliqui, quorum uterque vel alter, ad aetatem legibus, vel canonibus determinatam non pervenerit, jungantur: nisi forte aliqua urgentissima necessitate interveniente, utpote, bono pacis, talis conjunctio toleretur.* »

Premessa questa osservazione, diciamo al caso proposto, che Giovanna è obbligata innanzi a Dio di aspettare che Gerasimo sia giunto all'età dei quattordici anni, ove non siavi qualche altra ragione legittima che possa liberarla dalla data parola. La ragione si è,

perchè si può dire del contratto fra essi stipulato quanto si deve dire del voto solenne di religione, che sarebbe nullo per mancanza della legittima età. Imperocchè siccome quel voto solenne, sebbene nullo, avrebbe forza di un semplice voto di castità, ed obbligherebbe quello che l'avesse fatto ad osservarlo, così il Matrimonio, sebbene nullo pella mancanza di pubertà in Gerasimo, tuttavia ha la forza e l'effetto dagli sponsali, e perciò Giovanna è obbligata ad attendere finchè Gerasimo sia pervenuto alla perfetta pubertà.

NAVARRO.

C A S O 13.°

Barnaba, dell'età di trenta anni, è demente sino dal decimo anno dell'età sua; gode però ogni mese di alcuni lucidi intervalli per due o tre ore continue; durante uno di questi intervalli manifesta essere sua intenzione quella di prender per moglie Angela, la quale alle domande di lui accondiscende, e con lui si reca al sacerdote, pregandolo di volerli congiungere in Matrimonio. Domandasi se il sacerdote debba unitli in Matrimonio.

Consta apertissimamente che un uomo demente o furioso non può essere legittimamente congiunto in Matrimonio, poichè, mentre trovasi in questo stato, non è capace di dare il proprio assenso senza il quale non si può celebrare un legittimo Matrimonio, come chiaramente dimostra la cosa il sommo pontefice Innocenzo III, scrivendo al Vescovo di Vercelli, dove al c. *Dilectus 25, de Spons. et Matrim.*, così si esprime: « *Cum autem eadem mulier cum ipso viro, qui continuo furore laborat, morari non possit, et propter alienationem furoris legitimus non potuerit intervenire consensus; mandamus, quatenus si rem noveris ita esse, praefatas personas cures ab invicem separari.* » Avendo però questo demente alcuni lucidi intervalli per un tempo notabile, allora legittimamente può patteggiare, quantunque lecitamente non possa farlo. Per la qual cosa il sacerdote non può ammettere Barnaba a contrarre il Matrimonio con Angela, per tutto quel tempo nel quale sarà molestato dal morbo.

La ragione che si può dare di una tale decisione è questa, che, cioè, il fine precipuo del Matrimonio non è solamente la generazione

della prole, ma anche l'educazione cristiana di essa. Ma l'uomo che nello stato in cui era Barnaba si trova non è idoneo ad educare cristianamente la prole, secondo che Dio e la natura stessa ricerca, mancando egli della capacità di agire *humano more*.

Tale è la decisione dell'angelico dottor S. Tommaso, il quale, in 4, *distinct.* 34, *quaest. unic., art. 4, in corp.*, così si esprime: « *Si autem furia Matrimonium praecedat, aut furiosus habet lucida intervalla, aut non habet. Si habet tunc quamvis dum est in intervallo, non sit tutum, quod Matrimonium contrahat: Matrimonium tamen est. Si autem non habet, vel si quando non habet, contrahit: tunc quia non potest esse consensus ubi deest usus, non erit verum Matrimonium.* »

S. TOMMASO.

C A S O 14.°

Gabinio è dalla nascita sordo e muto; quando col mezzo di segni si fa intendere al suo sacerdote che vuole prender Barbara in moglie; la quale parimenti dichiara di acconsentire al Matrimonio. Ciò fatto ed esposto, domandansi tre cose: 1.° Se il padre di Gabinio debba acconsentire a questo Matrimonio; 2.° Se il sacerdote possa unire in Matrimonio Gabinio e Barbara; 3.° Se il sacerdote potesse ciò fare quando Gabinio fosse anche cieco.

Intorno alla seconda interrogazione rispondiamo che il sacerdote suddetto può ammettere Gabinio e Barbara a congiungersi in Matrimonio, mentre la duplice infermità, da cui Gabinio trovasi afflitto, non lo rende inabile al Matrimonio suddetto, come apparisce da una decretale d'Innocenzo III, che scrisse al Vescovo Arelatese, dal quale era stato interrogato intorno ad una medesima difficoltà. Ecco il modo con cui il sullodato Pontefice rispose, in c. *Cum apud, de Sponsal. et Matrim.*: « *Sane consuluisti me, utrum surdus et mutus alicui potest matrimonialiter copulari. Ad quod taliter respondemus, quod cum prohibitorium sit edictum de Matrimonio contrahendo, ut quicumque non prohibetur, per consequentiam admittatur, et sufficiat ad Matrimonium, solus consensus illorum, de quorum, quarumcumque conjunctionibus agitur; videtur, quod talis velit contrahere, sibi non possit, vel debeat denegari, cum quod verbis non potest, signis valeat declarare.* »

Sarebbe inutile voler fare una distinzione fra quello che nacque sordo e muto e quello che tale divenne col progredire degli anni, non mutando la prima circostanza menomamente lo stato della questione; poichè quegli che è sordo e muto dalla sua nascita non è meno atto a dichiarar con segno il suo assenso al Matrimonio, di quello che sia l'altro che muto e sordo divenne coll'avanzar della età: lo che basta onde il Matrimonio sia valido. Imperocchè, come dice il Pontefice sullodato nel *cap. Tuae fraternitati, eod. tit.*, i sordi ed i muti possono contrarre il Matrimonio per mezzo di segni pel mutuo consenso.

In quanto alla terza domanda fatta nell'esposizione del caso, diciamo, che se Gabinio fosse sordo, muto ed anche cieco, il sacerdote non dovrebbe ammetterlo ad unirsi in Matrimonio. Imperocchè non possiamo persuaderci che Gabinio, essendo in tale stato, potesse manifestare esteriormente il suo interno consenso. Per lo che si può dire che, in tale circostanza collocato Gabinio, sarebbe per natura inabile a contrarre il Matrimonio, essendo l'aperto assenso assolutamente necessario affinchè il sacramento del Matrimonio sia rato, come insegna S. Tommaso, in 4, *distinct. 28, quaest. unic., art. 5, in corp.*

Finalmente, alla prima interrogazione rispondiamo dicendo, creder noi che il padre di Gabinio non debba impedire il Matrimonio di suo figlio, quantunque sia nato sordo e muto, quando non sienvi altre ragioni per le quali egli possa negargli il proprio assenso.

PONTAS.

C A S O 15.°

Filostrato conosce di essere incorso in una scomunica *a jure*, ovvero *ab homine*. Può egli forse in questo stato, senza aggravarsi l'anima di mortal colpa, congiungersi in Matrimonio?

Egli è certo che Filostrato, nello stato in cui trovasi, non può contrarre il Matrimonio senza aggravarsi l'anima di mortale peccato. Imperocchè non può ricevere la grazia del sacramento fino a tanto che trovasi in istato di peccato mortale; per la qual cosa incorre nella scomunica, e dal peccato non può essere libero prima

Supplem. Vol. III.

24

che sia stato sciolto dalla censura. • *Quicumque ab unitate fidei vel societatis Petri et Pauli quolibet modo se ipsos segregant*, dice il venerabile Beda, in *can. Quicumque 17, quaest. 2, tales nec vinculis peccatorum absolvi, nec januam possunt regni coelestis ingredi.* » A ciò conviene aggiungere che colui, il quale trovasi astretto dal legame della scomunica, è interamente separato dal corpo della Chiesa e dalla comunione dei fedeli; e perciò non può, senza commettere un nuovo delitto, ricevere alcun sacramento.

Convieni però a questo aggiungere ancora che sebbene Filostrato avesse contratto solamente la scomunica minore, pure non potrebbe legittimamente contrarre il Matrimonio; perocchè anche quella scomunica spoglia colui che ne è vincolato dal diritto di partecipare di alcun sacramento, finchè ne sia stato liberato, come dichiara Gregorio IX, nel *cap. Si celebr. 10, de Clerico excom. deposito, vel interd. ministrant., lib. 5, tit. 27.* PONTAS.

C A S O 16.°

Inorse questione fra dodici o quindici sacerdoti campestri radunati in conferenza, intorno alla questione che in quella congrega si trattava. Se, cioè, in caso urgente e di grande importanza possa taluno senza commettere peccato contrarre il Matrimonio, essendo però attualmente in istato di peccato mortale, ed avendo intenzione di perseverare in quel peccato. Severino fra questi sacerdoti difende l'opinione affermativa. Non erra egli forse?

Non devesi neppur dubitare che Severino versi in errore, poichè la sua opinione è falsa e degna assolutamente di essere condannata, non essendovi alcun caso, in cui taluno possa contrarre il Matrimonio, trovandosi nello stato di peccato mortale ed avendo intenzione di perseverare in quello. Imperocchè il Matrimonio è un vero sacramento, come dichiara Lucio III in una delle sue Decretali, in *cap. Ad abolendam 9, de haereticis, etc., lib. 5, tit. 7*; e come defini, dopo questo Pontefice, il Concilio Tridentino, *sess. 7, can. 1*, dopo il Lateranense tenuto l'anno 1215, sotto il pontificato d'Innoc. III.

E perciò quel sacramento non si può ricevere in stato di peccato, senza aggravarsi l'anima dalla colpa di sacrilega profanazione. Per la qual cosa i padri del Concilio Tridentino, *sess. 14 de Reformat. Matrim., c. 1*, comandano che i contraenti abbiano in pria ad espiare il loro peccati nel sacramento della Penitenza: e vogliono che poscia si accostino anche alla sacra Eucaristia affine di apparecchiarsi al sacramento del Matrimonio.

PONTAS.

C A S O 17.

Barbara conosce che Lorenzo è per congiungersi in Matrimonio con lei in istato di peccato mortale, e che non ha intenzione di volersi mondar l'anima dalla colpa. Domandasi se possa ad esso unirsi in Matrimonio senza cooperare al sacrilegio che Lorenzo è disposto a commettere ricevendo il Matrimonio in quello stato.

Crediamo che Barbara non sia partecipe nel caso proposto del sacrilegio, in cui cade Lorenzo, mentre nello stato di mortal colpa ad essa si unisce in Matrimonio; ed essa non essere più colpevole di colui che ricevesse i sacramenti quando fossevi una giusta necessità del proprio sacerdote, che però riconoscesse reo di qualche grave colpa. Imperocchè Barbara trovasi in quella necessità, volendo ricevere in Matrimonio Lorenzo, onde ricevere col ministero di lui il sacramento del Matrimonio; essendo, secondo l'opinione di molti teologi, come abbiamo veduto nella teoria che sopra questo articolo abbiamo riferita nel Dizionario, i contraenti i ministri del sacramento del Matrimonio, secondo che asserisce il Cabassuzio, *Juris Canon. Theor. et Prax., lib. 3, cap. 10, n. 1 et 2*; il maestro delle sentenze, S. Tommaso e lo Scoto. Adunque opportunamente si può intorno a questo punto dire con Sant'Agostino: « *Communio malorum non maculat aliquem participatione sacramentorum, sed consensione factorum. Nam si in malis factis non eis quisque consentiat, portat malus causam et personam suam, nec praejudicat alteri, quem in consensione mali operis socium non habet criminis.* »

DE-LUGO.

C A S O 18.°

Lombardo, nobile giovane dell'età di trenta anni, privo di beni di fortuna, dà la mano di sposo a Diana, vedova di condizione plebea, dell'età di sessant'anni e più. Unico scopo in Lombardo di un tal Matrimonio furono dugentomila scudi, di cui sarebbe andato al possesso, e che veramente Diana a lui donò nel contratto nuziale. Domandasi se abbia mortalmente peccato facendo con essa un tale Matrimonio, unicamente per questo motivo. E non si deve forse dir anche che Diana abbia mortalmente peccato, maritandosi in una età così avanzata, in cui già non poteva più procreare figliuoli?

Una simile difficoltà fu proposta, nel giorno 10 settembre 1666, ad un celebre professore della Sorbona, il quale rispose che questo giovane non poteva unirsi in Matrimonio pel solo fine di lucrare il denaro senza commettere mortale peccato, poichè egli abusava del sacramento, servendosene di esso unicamente per conseguire un umano fine. Ed infatti di questo sacramento devesi dire egualmente come si direbbe di colui che ricevesse il battesimo o qualche altro sacramento al solo oggetto di lucrare del denaro e senza nessun altro fine. Imperocchè amendue costoro profanano il sacramento, che con questo solo scopo ricevono.

In quanto poi a Diana, non devesi di essa giudicare nel modo medesimo che abbiamo giudicato di Lombardo. Imperocchè, sebbene per la sua età provetta non sia capace di procreare figliuoli, lo che è il fine primario del Matrimonio, basta nullameno che ella abbia dato il proprio assenso, « *in remedium suae libidinis* ; » poichè questo è il secondo fine legittimo e sufficiente, onde render sicura la propria coscienza da mortal colpa, come abbiamo altrove più diffusamente dimostrato.

PONTAS.

C A S O 19.°

Cassiano e Paolina si presentano al proprio sacerdote onde essere congiunti in Matrimonio in un tempo in cui la Chiesa era interdetta, a cagione di un interdetto generale. Domanda questo sacerdote se possa tostamente in questo tempo unirli in Matrimonio.

Crediamo che il nostro sacerdote in discorso possa lecitamente ammettere Cassiano e Paolina alla celebrazione del Matrimonio, quantunque il tempo, in cui ad esso si presentarono per un tal fine, sia tempo d' interdetto generale, sebbene non parli del Matrimonio la Costituzione di Bonifazio VIII, in c. *Alma de Sentent. Excom.*, ec., in 6, lib. 5, tit. 10, la quale prescrive quali cose si possano fare in tempo dell' interdetto. Tale è la decisione di moltissimi e celeberrimi teologi e dottissimi canonisti.

Il Paludano, in 4, *distinct.* 18, *quaest.* 4, *art.* 2, *princ.*, *concl.* 4, dice: « *Tempore generalis interdicti Matrimonium conceditur; sed non benedictio nuptialis, imo negatur.* » Lo stesso insegna Sant'Antonino, 3 *part. Summ. Theolog.*, n. 26, *cap.* 4, *inìt.*, con dieci o dodici altri teologi lodati dal Sanchez, *de Matrim.*, lib. 7, *disput.* 8, n. 2.

Fra i canonisti poi quelli che insegnano una tale opinione è il pontefice Innocenzo IV, nel suo commentario sopra le Decretali, al *cap. Non est 11, de Spons. et Matrim.*, dove così si esprime: « *Credimus Matrimonium posse fieri apud interdictos.* » Così Giovanni Andrea, in *citat. cap. Non est*, n. 5; Giovanni Calderino, *de Interdicto*, membro 6, §. *Viso*; l'Ostiense, *ibid.*; Pietro di Ancarano, in *citat. cap. Alma*, n. 10; l'Angelo da Clvasio, il Silvestro di Prierio, Bartolommeo Fuma, Battista Trovamala, Alessandro da Nevo, il Covarruvia, il Navarro, e molti altri con l'autore della Glossa. Tale è la autorità di questi autori, che crediamo non potersi una tale opinione rivocare in dubbio, almeno per quanto spetta all'autorità del Matrimonio.

NAVARRO.

C A S O 20.°

Fuldrado, parroco di S. Gualtiero, solennemente benedice il Matrimonio di un giovane con una vedova. Intorno a questa cosa vi furono alcuni suoi amici, che gli misero un qualche scrupolo per avere così operato. Domanda adunque nelle sue angustie se abbia commesso peccato.

Quel parroco non poteva solennemente benedire il Matrimonio di cui fu fatta nell'esposizione del caso menzione, senza commettere peccato, imperocchè la Chiesa fece un divieto sopra un tal punto.

Ciò provasi in primo luogo colla decretale di Alessandro III, in *cap. Capellanum 1, de secund. nupt., lib. 14, tit. 21*, il quale, consultato di una simile difficoltà, rispose colle seguenti parole: « *Capellanum. quem benedictionem cum secunda constiterit celebrasse, ab officio beneficioque suspensum cum litterarum tuarum testimonio ad Sedem Apostolicam nullatenus destinare postponas.* » Secondo con un'altra decretale, che nel *cap. Vir autem 5, eod. tit.*, dice: « *Vir autem et mulier ad bigamiam transiens, non debet a presbytero benedici: quia cum alias benedicti sint, eorum benedictio iterari non debet.* »

La ragione poi di tale proibizione della Chiesa, chiaramente viene esposta dall'autore del Supplemento di S. Tommaso, 3 part., *Summ. S. Thom., quaest. 63, art. 2, ad 1*, nel modo seguente: « *Quamvis in se consideratum sit perfectum sacramentum, tamen consideratum in ordine ad primum, habet aliquid de defectu sacramenti: quia non habet plenam significationem; cum non sit una unius, sicut est in Matrimonio Christi et Ecclesiae, et ratione hujus defectus benedictio a secundis nuptiis subtrahitur. Sed hoc est intelligendum, quando nuptiae sunt secundae et ex parte viri et ex parte mulieris, vel ex parte mulieris tantum. Si enim virgo contrahat cum viro, qui habuit aliam uxorem, nihilominus nuptiae benedicuntur. Salvatur enim aliquo modo significatio, etiam in ordine ad primas, quia Christus, etsi unam Ecclesiam sponsam habet, tamen plures personas desponsatas in una ecclesia. Sed anima non potest esse sponsa alterius quam Christi, qui alias cum daemone fornicatur, nec est ibi Matrimonium spirituale; et propter hoc, quando mulier secundo nubit, nuptiae non benedicuntur propter defectum sacramenti.* » Il Silvio egualmente insegna, nel suo Supplemento all'Angelico Dottore, *loc. cit.*, siccome pure il Navarro, in *Manual., cap. 22, n. 85, 2. De benedict. nupt.*, dove diffusamente tratta questo argomento.

SILVIO.

C A S O 21.°

Agilberto sta per impalmare Lucia, ma essendo egli aggravato da debiti, forma il disegno di occultarle la cosa, poichè, se ciò venisse a cognizione dei parenti della sposa, non le darebbero certamente l'assenso di sposarla. Domandasi se in coscienza sia obbligato

a manifestarle la cosa, e se il confessore cui Agilberto si reca possa assolverlo, rimanendo nella idea di occultare il fatto a Lucia.

Riteniamo che se Agilberto, interrogato da Lucia o dai consanguinei di essa intorno alle sue facoltà, ed ai debiti che poteva avere, falsamente avesse loro risposto di non avere debito alcuno, ovvero, lo che sarebbe ancor maggiormente degno di biasimo, se avesse finto di avere dei possedimenti che infatto non teneva, e senza i quali i parenti di Lucia non avrebbero acconsentito al Matrimonio, crediamo, diceva, che in questo caso il confessore necessariamente debba obbligarlo a manifestare la verità prima di assolverlo. Che se poi nè Lucia, nè i congiunti di essa gli facciano domande sopra un tal punto, non crediamo che il confessore debba negargli l'assoluzione, purchè però posseda quelle facoltà che sieno sufficienti a conservare la dote che gli sarebbe per consegnare la sposa. Tale è la desione di un celeberrimo dottore un tempo vice-penitenziere della Chiesa di Parigi, il quale, in 3 part. triplic. exam. poenit., quaest. 4, p. 495, così esprime: « *Doctor quidam a me consultus ea de re, tenet non adstringi mox nupturum ad omnia debita manifestanda, si ea de re non interrogetur. Et certe quemadmodum mercatores non semper obligantur ad detegenda omnia vitia rei venditae, sic nupturi ad aperienda omnia sua dedecora, quae inquirere aliorum est, et ut potest ordinari qui habet titulum, etiamsi aliqua debeat, sic videri posset idem asserendum de nupturo. Quid quod sponsa futura non tenetur aperire omnes fornicationes praeteritas? Cur igitur vir debita omnia? Dicendum videtur in hac difficultate absolvi posse, si non affirmavit positive, se nulla habere debita, cum aliunde bona sufficientia possideret pro dote puellae cujus ambit nuptias. Sed si de debitis interrogatus negavit se habere, aut majores divitias vel supposititias ostentavit: non videtur posse absolvi nisi velit desistere a nuptiis aut veritatem aperire.* »

PONTAS.

C A S O 22.°

Maclovio, pastore della parrocchia di S. Fusciano, intervenne al Matrimonio di Paolo con Lodovica della sua parrocchia, senza pronunziare però le seguenti ordinate parole: « *Ego conjungo vos in*

Matrimonium, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. • Domandasi se debbasi in questo caso ritenere rato il Matrimonio.

Questa è una delle somme difficoltà che spettano all' argomento del Matrimonio, per la qual cosa ci studieremo di scioglierla con tutta quella diligenza che ci sarà data possibile. Di questa celebre questione pertanto vi sono due differenti opinioni.

La prima è di alcuni teologi, fra i quali primeggiano l' Estio, in 2 part., *distinct.* 26, §. 10 et 12; il Silvio, in 3 part. *S. Thom.*, *quaest.* 42, *art.* 1; Melchior Cano, *lib.* 8 *de locis theologic.*, ec., i quali affermano che queste parole: «*Ego conjungo vos,*» ec., sono la forma del sacramento, e che perciò sono essenziali al sacramento stesso del Matrimonio. Nel sostenere questa opinione si appoggiano principalmente a questo fondamento, che il Concilio di Trento, *sess.* 24, *de Reformat. Matrim.*, *cap.* 1, prescrive che il medesimo sacerdote dei contraenti debba pronunziare queste parole. Per la qual cosa conchiudono questi autori, il sacerdote adunque deve congiungerli e formare il sacramento, poichè, se altrimenti fosse la cosa, queste parole sulle sue labbra sarebbero false.

Una tale opinione è consentanea a molti manuali, in cui il pastore della parrocchia è chiamato il ministro del sacramento, e fra gli altri si possono esaminare: 1.° il Prontuario Iprende dell' anno 1576, il quale ordina: «*Dicat sacerdos: Et ego tanquam Ecclesiae minister vos in Matrimonium conjungo,*» ec., il quale in uno al Prontuario atrobatense, che egualmente suppone, fu pubblicato colle stampe nell' anno 1600; 2.° il Prontuario Muliniense dell' anno 1589 e dell' anno 1607, in cui si legge: «*Stante viro ad dexteram, muliere vero ad sinistram, sacerdos hujus sacramenti minister . . . data sibi utrinque fide dicat: Et ego tanquam Dei minister vos in Matrimonium conjungo;*» 3.° il Sacerdotale romano dell' anno 1494, il quale così si esprime: «*Et ego auctoritate, qua fungor, conjungo vos in Matrimonium,*» ec.; 4.° il Sacerdotale toletano, *lib.* 7, *cap.* 2, in cui si dice: «*Efficiens causa Matrimonii sunt ipsi contrahentes, in quantum est contractus quidam: at vero, ut sacramentum, Deus est causa principalis, minister est causa instrumentalis, sicut in aliis sacramentis;*» 5.° il Sinodo Cameracense tenuto l'anno 1567, al *cap.* 1, dove tratta del Matrimonio, dicendo:

« *Cum constet in Matrimonio habendam esse rationem, non solum divinae institutionis, sed etiam sacramenti et gratiae, quam in illo consequuntur fideles, admonendos esse dicimus parochos, hujus ministros, » ec.*

Per la qual cosa quei teologi che difendono questa prima opinione, concludono che i Matrimonii clandestini, i quali, prima del Concilio Tridentino si celebravano senza l'intervento del sacerdote, erano veri Matrimonii in quanto al contratto, ma non già veri sacramenti.

I teologi poi più recenti, i quali si fecero del partito di questa prima opinione, in tanto a ciò si condussero, in quanto che la riputavano più consentanea alla tradizione, e perchè la credevano più acconcia a convincere gli eretici della verità di un tale sacramento.

Affine di provare infatti che la loro opinione è maggiormente consentanea alla tradizione, riportano, in primo luogo, l'autorità di Sant' Ignazio martire, il quale, scrivendo a Policarpo, nella sua epistola seconda, dice: « *Decet autem, ducentes, et ductas cum sententia Episcopi unionem facere, ut sit secundum Dominum, et non secundum concupiscentiam, omnia in honorem Dei fiant.* » In secondo luogo, riportano l'autorità di Tertulliano, il quale, *lib. 2, ad uxorem, num. 8*, dice: « *Unde sufficiamus ad enarrandam felicitatem ejus Matrimonii, quod Ecclesia conciliat et confirmat oblatio.* » Ed altrove, parlando de *Pudicitia, num. 4*, il medesimo autore scrive: « *Penes occultae quoque conjunctiones, idest non prius apud Ecclesiam professae juxta moechiam et fornicationem judicari periclitantur.* » Per terzo, si appoggiano ad un antico Canone di Graziano, che dice: « *Aliter legitimum non sit conjugium, nisi . . . sacerdotaliter, ut mos est, cum precibus et oblationibus a sacerdote benedicatur.* » Quarto. Si appigliano ad un altro Canone di Ormisda, il quale fioriva nell'incominciare del secolo sesto, il cui decreto viene enunziato colle seguenti parole: « *Nullus fidelis, cujuscumque conditionis sit, occulte nuptias faciat, sed benedictione accepta a sacerdote publice nubat in Domino.* » Quinto. Dicono far per essi l'autorità di Nicolò I, nella risposta che diede ai Bulgari l'anno 886, intorno alle questioni che gli avevano proposte, nel canone *Nostrates 5*, dicendo: « *Ambo ad nuptialia foedera perducuntur, et primum quidem in ecclesia Domini cum oblationibus, quas offerre debent, per*

Supplem. Vol. III. 25

sacerdotis manum statuuntur, sicque demum benedictionem et velamen coeleste suscipiunt. » Sesto. Si appellano al Canone decimoterzo del quarto Concilio di Cartagine tenuto l'anno 398, in cui si legge : « *Sponsus et sponsa cum benedicendi sunt a sacerdote, a parentibus suis, vel a paranympis offerantur, qui cum acceperint benedictionem, eadem nocte pro reverentia ipsius benedictionis in virginitate permaneant.* » Settimo, finalmente, si appigliano alle parole di Sant' Ambrogio, *Epist. 19, n. 7*, il quale, scrivendo a Virgilio vescovo tridentino, diceva : « *Cum ipsum conjugium velamine sacerdotali et benedictione sanctificari oporteat.* »

Ecco le gravissime testimonianze che arrecano in campo tutti quei dottori, che difendono la prima opinione.

La seconda opinione è di S. Tommaso e d' innumerevoli altri teologi e canonisti, i quali insegnano : 1.° Che la materia prossima del Matrimonio è l'assenso manifesto di amendue le parti, cioè il contratto tanto interno, quanto esterno, per cui i contraenti si obbligano mutuamente agli uffizii ed ai pesi del Matrimonio. Così insegna S. Tommaso, *in 4, distinct. 26, quaest. 2, art. 1, ad 2*, dicendo : « *Sacramentum Matrimonii perficitur per actum ejus, qui sacramento illo utitur, sicut poenitentia, et ideo sicut poenitentia non habet materiam aliam, nisi ipsos actus sensui subjectos, qui sunt loco materialis elementi, ita est de Matrimonio.* » 2.° Le parole colle quali i contraenti appalesano il proprio assenso sono la forma del sacramento. « *Verba, quibus consensus matrimonialis exprimitur, dice l'Angelico, ibid. ad 2, sunt forma hujus sacramenti, non autem benedictio sacerdotis, quae est quodam sacramentale.* » Ed altrove, cioè, *in 4, dist. 28, quaest. unic., art. 4, in corp.*, così prosegue : « *Consensus expressus per verba de praesenti inter personas legitimas ad contrahendum Matrimonium facit; quia haec duo sunt de essentia sacramenti, alia autem omnia sunt de solemnitate sacramenti: quia ad hoc adhibentur, ut Matrimonium convenientius fiat. Unde si omitantur, verum Matrimonium est; quamvis peccent sic contrahentes, nisi per aliquam causam excusentur.* » Così che, secondo la dottrina del suddato Santo Dottore, le parole od i segni che esprimono l'assenso dei contraenti, se si considerano siccome una espressione della mutua volontà, per la quale le persone libere ed atte a questo sacramento vogliono contrarlo, e darsi a vicenda il potere nel corpo,

formano la materia, e le medesime parole se si considerano siccome una mutua e necessaria accettazione, per la quale l'uno riceve la volontà dell'altro, costituiscono la forma del sacramento; poichè quella volontà e donazione per la quale i contraenti a vicenda si donano il corpo, è imperfetta, inutile e senza effetto, finchè ad essa non discendano, e se l'abbiano data perfetta con costituito efficace costituito che quella accettazione, ed in questo modo tiene luogo della forma di quel sacramento.

Una tale opinione ci sembra, a vero dire, maggiormente congrua alla verità. Imperocchè, se queste parole: «*Ego conjungo vos in Matrimonium,*» ec. fossero essenziali a questo sacramento, ne seguirebbe di necessità che il sacerdote fosse il ministro, lo che non crediamo potersi abbastanza provare con testimonianze chiare ed evidenti della Scrittura, dei Concilii o della tradizione, e perciò quei clandestini Matrimonii, ai quali non intervenne il sacerdote erano rati ed indissolubili prima del Concilio Tridentino, sebbene fossero illeciti, come apparisce da queste parole: «*Tametsi dubitandum non est, clandestina Matrimonia, libero contrahentium consensu facta, rata et vera esse Matrimonia, quamdiu ea irrita Ecclesia non fecit: et proinde jure dammandi sunt illi, ut eos sancta Synodus anathemate damnat, qui ea vera ac rata esse negant. . . . Nihilominus sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis illa semper detestata est, atque prohibuit.*» Quei Matrimonii poi non avrebbero potuto essere indissolubili, ove non fossero stati veri sacramenti. Donde ne segue che il sacerdote adunque non è il ministro del Matrimonio, sebbene, secondo il Concilio, sia necessaria la presenza di lui, affinchè il sacramento sia rato, onde riceva il consenso dei contraenti, e lo conferma la benedizione di cui fa uso nel benedirli, ed affine di evitare in questa maniera i Matrimonii clandestini.

Diciamo, in primo luogo, che i Matrimonii clandestini avanti il Concilio di Trento erano indissolubili, lo che è senza alcuna controversia. In secondo luogo, che, secondo l'opinione di molti teologi, quei Matrimonii erano indissolubili, poichè erano veri sacramenti, la qual cosa noi pure riteniamo per ferma ed indubitata: 1.º Perchè nel Matrimonio cristiano non si può disgiungere la qualità del contratto

dalla qualità del sacramento. 2.° Perchè il Concilio li chiama « *vera et rata... Matrimonia;* » la qual qualità non può avere il Matrimonio cristiano, se non in quanto è un sacramento, e lo riceve dalla virtù del battesimo, dal quale sono abluti i contraenti, ed il cui carattere è indelebile e perpetuo, e rende il vincolo matrimoniale indissolubile e perpetuo, come dice Innocenzo III, in una delle sue decretali che scrisse al Vescovo di Ferrara, di cui nel *cap. Quanto 7, de Divortio, lib. 4, tit. 18*, sono queste le parole : « *Num etsi Matrimonium verum inter infideles existat, non tamen est ratum: inter fideles autem verum et ratum existit: quia sacramentum fidei, quod semel est admissum, nunquam amittitur: sed ratum efficit conjugii sacramentum, ut ipsum in conjugibus, illo durante, perduret.* » A ciò aggiungiamo, che prima del Concilio Tridentino le cause matrimoniali appartenevano alla giurisdizione del foro ecclesiastico, come apparisce da innumerevoli decretali: lo che prova con evidente ragione che il Matrimonio non si riguardava allora siccome un contratto meramente civile, ma come un vero sacramento.

Oltre a ciò, non ritroviamo che gli argomenti dei quali fanno uso i difensori dell'opposta opinione sieno di tanta forza da superare la dottrina di S. Tommaso. Imperocchè da tutti gli antichi Canoni, i quali ordinano che i Matrimonii sieno sanciti colla benedizione, non se ne trova uno che dica il sacerdote essere il ministro del sacramento, nè il Matrimonio contratto senza quella benedizione essere nullo; nè in fine queste parole: « *Ego conjungo vos in Matrimonium,* » ec., essere la sua forma; in cui finalmente consiste tutta la difficoltà di cui si tratta nella presente questione. Nè ciò si può provare colla Scrittura, nè con alcun Concilio, come abbiamo detto. Le altre autorità che vengono riferite non sono nè più chiare, nè meglio espresso; mentre gli autori da cui vengono tratte hanno solamente di mira il costumè che in quei tempi vigea, e che ebbe vigore nella Chiesa, di benedire, cioè, ai Matrimonii dei fedeli, e nulla dicono oltre a queste cose.

Per quanto finalmente si aspetta ai libri rituali laudati dal Silvio, si può rispondere: 1.° Che il libro Rituale iprense dice solamente: « *Sacerdotem esse Ecclesiae ministrum,* » lo che da niuno è posto in

controversia ; ma non dice che il sacerdote è il ministro di quel sacramento. 2.° Perchè altri pur anche affermano questa cosa, poichè i loro autori preferirono la prima opinione alla opinione di S. Tommaso, la cui dottrina però fu con somme laudi approvata dalla Santa Sede, come si può vedere nella bolla della sua Canonizzazione del giorno 8 luglio dell' anno 1523, che incomincia *Redemptionem*, in cui Giovanni XXII gli accomoda queste parole della sacra Scrittura : « *In medio Ecclesiae aperuit os ejus, et implevit eum spiritu sapientiae et intellectus.* » Si può leggere parimenti quanto disse di lui il sommo pontefice S. Pio V, nella sua Bolla dell' 11 aprile 1567, che porta il n. 26, ed incomincia *Mirabilis*.

Conchiudiamo pertanto rispondendo alla proposta difficoltà, che il Matrimonio di Paolo con Lodovica, cui intervenne Maclovio pastore della loro parrocchia, è rato : sebbene non abbia proferite queste parole : « *Ego conjungo vos in Matrimonium in nomine Patris,* » ec., come dimostra apertamente lo Scoto, in 4, *distinct. 16, quaest. unic., 2. Sed hic est*, ed il Cabassuzio, *Juris Canon. Theor. et Prax., lib. 3, cap. 18, n. 1 et 2*. Quel sacerdote peccò gravemente per non aver pronunziato quelle parole che sono prescritte da tutti i rituali.

PONTAS.

C A S O 23.°

Lodovico, sacerdote della chiesa di S. Nettario, congiunse in Matrimonio Nicoletta, la quale soltanto lo salutò quando le chiese se volesse ricevere Giovanni per suo marito e legittimo sposo. Non potendo il sacramento essere rato senza la materia e la forma, teme il nostro Lodovico che quel sacramento non sia un vero sacramento. Domandasi se il suo timore sia basato a qualche valida ragione.

Risponderemo, secondo la dottrina di S. Tommaso, che l'assenso dei contraenti, accuratamente parlando, deve essere espresso con parole, come comanda la Chiesa : « *Necessaria sunt quantum ad Ecclesiam verba consensum exprimentia de praesenti.* » Sono queste le parole di Innocenzo III, nel *cap. Tuae fraternitatis 25, de Spons. et Matrim.*, tuttavia alcuni segni soltanto possono valere onde il Matri-

monio sia rato. Ciò viene insegnato dal Silvio dopo S. Tommaso, il quale nel Supplemento, 2 part. S. Thom., quaest. 45, art. 3, così si esprime: « *Articulo secundo probat Beatus Thomas, consensum debere verbis aut signis aequivalentibus exprimi. Diximus aut signis aequivalentibus: quia licet ex praecepto Ecclesiae verbis utendum sit, quando potest fieri commode: ex Matrimonio tamen, per litteras, vel per procuratores, aut inter mutos inito, constat verba contrahentium suppleri per signa.* » Donde conchiude, che se una vergine interrogata dal sacerdote nulla risponde, e rispondono invece per essa i consanguinei, il Matrimonio è rato, purchè non vi sia alcun indizio dal quale si possa dedurre che essa riprova quanto per essa promettono i suoi consanguinei; imperocchè in questo caso il suo silenzio equivale al suo assenso, secondo quella regola del diritto, che colui il quale tace in una cosa che gli può essere importante, mentre potrebbe parlare, acconsenta; come dice Bonifazio VIII, in regul. 44, de regul. Juris, in 6: « *Qui tacet consentire videtur.* » Quindi il Silvio così prosegue: « *Unde beatus Thomas hic, ad 3, affirmat fore Matrimonium, si puella praesens taceat, parentibus vero tradentibus, et pro ea loquentibus: quia silentium contradicentis, quando esset contradicendum, est signum consensus; nisi scilicet ex aliis circumstantiis colligeretur tacere; quia dissentit, et non audet ob metum patris contradicere.* »

Questa è infatti la dottrina di S. Tommaso, in 4, distinct. 27, quaest. 1, art. 2, quaestiuicul. 2, ad 3, dopo il dire di Ugone Vittorino, l. 2, de Sacrament., p. 21, cap. 4, dal medesimo Santo lodato, dicendo: « *Dicendum, quod sicut dixit Hugo a Sancto Victore, eos qui conjunguntur, sic oportet consentire, ut se spontanee recipiant: quod judicatur fieri, si in desponsatione non contradicunt. Unde verba parentum computantur in casu illo, ac si essent puellae. Sunt enim sufficiens signum quod sunt ejus, ex quo non contradicit.* »

Quindi ne segue che il timore o scrupolo di Ludovico non è appoggiato a fondamento alcuno di ragione, e che il Matrimonio di Nicoletta è rato ed insieme legittimo, essendo il salute di lei un segno esterno ed evidente del suo assenso interno, che concedeva al Matrimonio da essa contratto. Anzi la sola presenza di lei, aggiuntavi la risposta del padre o tutore, quando alcun indizio di contrad-

dizione non apparisse, sarebbe bastevole, secondo l'opinione degli autori di già lodati.

A confermare una tale decisione si potrebbero addurre innumerevoli altri argomenti asseriti in proposito dal Fagnano, *in cit. c. Tuae fraternitati*, e quelli specialmente che deduce da molte decretali; altri ne vengono pure presentati all'uopo da Sant'Ambrogio, *in canon. Honoratur* 13, 52, *quaest. 2*; dall'Ostiense, *in cit. cap. Tuae fraternitati*; dalla Glossa, *in cap. Si inter, 21, de Spons. et Matrim.*, e da altri celeberrimi Canonisti che concordano nell'opinione. Con quanto però abbiamo fin qui detto non intendiamo di scusare il sacerdote di Nicoletta, che anzi diciamo aver lui mancato al proprio dovere, imperocchè, fatta la domanda, non gli conveniva contentarsi del saluto che da essa ricevette, ma doveva obbligarla a proferire una risposta.

S. TOMMASO.

C A S O 24.°

Essendo stata condotta alla presenza del sacerdote Lucia dallo stesso suo padre, onde fosse congiunta in Matrimonio, non contraddisse al suo genitore, che in nome di lui diede l'assenso al Matrimonio, e per essa rispose, e non solamente tacque, ma di più nell'interno dell'animo suo al Matrimonio non acconsentì. Domandasi se in questo caso l'assenso del padre supplisca all'assenso di Lucia, non avendo essa fatta opposizione, come doveva, non avendo intenzione di prestare al Matrimonio il proprio assenso.

Sebbene si possa supporre che una giovane la quale alla presenza del padre, che per essa risponde, guarda il silenzio, internamente acconsenta a quanto il padre per essa promette; e sebbene in questo caso il Matrimonio in una tal maniera contratto sia rato, come abbiamo nella precedente questione chiaramente provato, pure egli è indubitatamente certo che il Matrimonio è nullo quando internamente non vi acconsenta, non potendo valere un contratto fra due persone, quando mutuamente non acconsentano alla cosa. Imperocchè il contratto non è altro se non che « *duorum pluriumve in idem placitum consensus*, » siccome dice la *leg. Hujus*, §. 2, ff. de

pactis. Lo stesso insegna S. Tommaso, quando, in 4, dist. 29, in *exposit. textus*, dice: « *Quantum ad forum conscientiae, si interius dissentiat puella, quamvis exterius non reclamet, non est Matrimonium.* » Per la qual cosa il libro Rituale romano e molti altri comandano che il sacerdote deve aver cura ad ogni circostanza, che i contraenti preferiscano il proprio assenso con aperte e chiare parole; ovvero, se l'uno e l'altro sono muti, significhino con un qualche segno esteroo il loro assenso medesimo. La qual cosa è vera così, che se alcuno anche pronunziasse il proprio assenso esteriormente con chiari accenti, ed internamente non vi acconsentisse, il Matrimonio sarebbe nullo. « *Expressio verborum sine interiori consensu Matrimonium non facit.* » Così parimenti S. Tommaso, il quale aggiunge, in 4, *distinct. 17, quaest. 1, art. 2, quaestiunc. 4, in corp. et ad art. 2*: « *Si desit consensus mentalis ex parte unius, ex neutra parte est Matrimonium, quia Matrimonium consistit in mutua conjunctione.* » Adunque è certo che il Matrimonio di Lucia, di cui trattasi nel caso presente, non avendo essa internamente acconsentito, è un Matrimonio nullo innanzi a Dio, sebbene nel foro esteroo debbasi giudicare valido. Imperocchè in esso si giudica solamente di quanto all' esteroo apparisce.

PONTAS.

C A S O 25.º

Filemone dissimulò di acconsentire al Matrimonio che contrasse con Onorina giovane di condizione uguale alla propria; ma così si diportò solamente affine di evitare un grave danno che a lui sarebbe soprastato, ove non avesse acconsentito, anzi se avesse negato il proprio assenso. Domandasi se dopo ciò possa egli in coscienza contrarre un altro Matrimonio, od almeno se possa in appresso contrarre un altro Matrimonio rato.

Quegli che prese moglie con simulato consenso, è obbligato, accuratamente parlando, di ritenerla sempre come sua legittima sposa; ed acconsentire sinceramente al Matrimonio. « *In tali casu, dice l'angelico dottor S. Tommaso, in 5, distinct. 28, quaest. 1, art. 2, ad 4, sponsus antequam aliam duxerit, tenetur eam ducere in uxorem, si sint aequalis conditionis, vel si sponsa sit melioris conditionis.* » La ragione si

è, perchè peccò non solo contro la buona fede, ma anche contro giustizia ricevendo il diritto ed il dominio che viene dato dal Matrimonio sul corpo della moglie; il qual dominio non avrebbe a lui certamente dato la donna, senza che in lui vi fosse un sincero consenso. Imperocchè consta che il Matrimonio include questa specie di contratto: « *Do ut des.* » Adunque, avendo l' una parte dato il dominio all'altra sul proprio corpo, alla seconda pure si compete concedere egual dominio alla prima. Questo è il raziocinio dell' interprete dell'angelico dottore S. Tommaso, il quale, in *Suppl. S. Thom., quaest. 45, art. 4, quaest. 1*, in questa maniera si esprime: « *Respondet, quod, regulariter et per se loquendo, teneatur eam ducere; primo, quia utrimque est contractus, do ut des; mulier autem implevit quod ex parte sua requiritur, tradendo potestatem sui corporis. Ergo etiam alter tenetur quod est ex parte sua implere. 2. Talis simulator peccavit contra justitiam, nec regulariter potest satisfacere, nisi simulationem vertat in veritatem. Ergo ad hoc tenetur.* »

Da queste due ragioni apparisce che Filemone è obbligato per istretto diritto di concedere ad Onorina una potestà simile a quella che da essa accettò, e che tanto più in lui trovasi questa obbligazione, in quanto che la sua simulazione a lei porterebbe grave danno, non solo in quanto riguarda i suoi beni, ma anche per ciò che riguarda la sua fama e la sua libertà. Imperocchè non sarebbe sovente a lei possibile di provare la frode con cui fu trattata, nè la simulazione di Filemone, nè potrebbe collocarsi in un altro Matrimonio; che se ancor lo potesse fare, ciò però non avverrebbe comodamente; poichè il divorzio, che con lui essa facesse, non sarebbe privo di ogni sospetto d' incontinenza in ambe le parti. Adunque non è giusto che Filemone prenda un' altra moglie, dopo che fraudolentemente si diportò con Onorina; che la frode e l' inganno non devono ridondare a vantaggio del fraudatore, secondo il detto del pontefice Innocenzo III, in *c. Officii 14, de testament. et ult. volunt., lib. 12, tit. 16*: « *Fraus et dolus alicui patrocinari non debet.* »

Con un tale raziocinio il Silvio conferma la sua opinione. « *Decepto, vel deceptae sequitur grave damnum, prosequit dicendo questo teologo nel luogo sopra citato; cum enim non possit probare fictionem*

alterius, non permittitur inire aliud Matrimonium; et quamvis permitteretur, tamen ob famam tali divortio graviter laesam, non facile inveniet conjugem se dignum. » Aggiunge finalmente l'autorità di S. Tommaso, il quale appoggiato a quella regola del diritto, che pur mo abbiamo lodata, in 4, distinct. 27, quaest. 1, art. 1, quaestiuncul. 4, ad 1, così favella: « *Et ita sentire videtur beatus Thomas, dum ait, quod dolus verborum isti simulatori, nec in foro conscientiae, nec in foro Ecclesiae patrocinetur. Hoc enim ideo est, quia in utroque foro obligatur eam ducere, quam decepit.* »

Abbiamo detto col Silvio, che colui, il quale con simulato assenso prese alcuna per moglie, è obbligato a riguardarla come sua moglie legittima, regolarmente parlando; imperocchè vi sono alcuni casi, nei quali si potrebbe da questo vincolo liberare, come in appresso vedremo.

Tale opinione è pure abbracciata e seguita dallo Scoto, in 4, dub. 50, quaest. 1; da Giovanni Maggiore, *ibid.* distinct., quaest. 4, art. 3; dal Navarro, *Manual.*, tit. 22, num. 76; dal Soto, e da molti altri.

Devesi però concedere, che se Filemone non consumò il Matrimonio da esso simulatamente contratto *animo conjugali*, può rettamente contrarlo con un'altra, sebbene non possa contrarlo senza peccar gravemente, e senza che gli rimanga l'obbligazione del risarcimento in verso Onorina, dietro il giudizio di un personaggio prudente, secondo il dire del Silvio, *loc. cit.*: « *Quo tamen casu tenetur priori ad compensationem prudentis arbitrio faciendam.* »

SILVIO.

C A S O 26.º

Benigno, ricchissimo signore di una grande parrocchia, volendo trarre in inganno Elisabetta figlia di uno dei suoi dipendenti, la prese per moglie, secondo le formule prescritte dalla Chiesa, senza però internamente assentire al Matrimonio. Dopo esser vissuto con essa per alcuni giorni, qual marito, dichiarò al sacerdote che non ebbe mai avuto intenzione di prenderla in moglie, la quale asserzione al sacerdote medesimo prova con uno scritto, in cui questa

sua volontà contraria era registrata, fino dal giorno prima che celebrasse nella chiesa il Matrimonio, la quale carta aveva da quel giorno consegnata suggellata in mano dello stesso sacerdote. Quindi, sopra questo punto appoggiato, nega di riconoscerla per sua moglie, rinnovando il proprio dissenso; alla quale rinnovazione dice di non essere obbligato per la grande distanza ed ineguaglianza di stato che trovavasi fra lei e la fanciulla, cioè fra il genere nobile che gli apparteneva, e l'ignobile al quale spettava la figlia del suo dipendente. Domandasi qual cosa debba fare il sacerdote in questo caso, se Benigno si accostasse al tribunale di penitenza.

Sebbene Benigno abbia gravissimamente peccato innanzi a Dio, avendo ingannato Elisabetta, e commesso un sacrilegio, fra i teologi però ciò conviensi nel caso in cui l'uomo sia di un genere così ineguale, e di nascita tanto nobile a confronto della nascita della fanciulla, da non doversi obbligare alla riparazione dell'ingiuria che ad essa fece, mentre simulò di condurla in Matrimonio; a ciò diciamo non doversi obbligare colla rinnovazione dell'assenso. Imperocchè, secondo la dottrina di S. Tommaso, *in 5, distinct. 28, quaest. 1, n. 2, ad 4*, a ciò è obbligato soltanto. « *Si sint aequalis conditionis, vel si sponsa sit melioris conditionis.* »

La ragione per cui si può dare una tale decisione, è questa, che cioè, non si può dire che in questo caso vi sia frode vera e sufficiente, ma con ragione si può conghietturare che la fanciulla, a cui era già nota la grande distanza che eravi fra sè ed il signore, abbia voluto ingannare sè stessa. « *Quia praesumi probabiliter potest, quod sponsa non fuerit decepta, sed decipi finxerit,* » soggiunge l'Angelico Dottore. Il Silvio poi, seguendo l'opinione di questo Santo Dottore, *in Supplem., quaest. 45, art. 4, quaesit. 1*: « *Si decipiens, dice, sit conditionis longe majoris; vel evidentia signa praebuit ficti consensus, tunc praesumi potest, et quod mulier non fuerit vere decepta, et quod verbis viri non crediderit, sed se credere simulaverit.* »

A questo si può aggiungere, che se si obbligasse quell'uomo ad avere questa donna per moglie, si avrebbe donde temere che egli continuasse a vivere con essa con quell'animo col quale la prese per moglie simulatamente: ovvero che dopo la rinnovazione del con-

senso, un così ineguale Matrimonio avesse dei pessimi effetti. « *Cum coactiones difficiles soleant exitus frequenter habere;* » come parla Lucio III, in cap. *Requisivit 17, de Sponsalib. et Matrimon.* Quanto adunque il sacerdote può esigere da Benigno in simile caso si è: 1.° Che con severe pene espia la sua frode, e l'abuso del sacramento e della semplicità di Elisabetta, ed i peccati che con essa commise sotto l'apparenza del Matrimonio; 2.° Che abbia da procurare che da un giudice ecclesiastico sia pronunziata la nullità del suo Matrimonio; 3.° Che procuri di dare ad Elisabetta una qualche somma di denaro, affinché possa onorevolmente collocarsi in Matrimonio con alcuno che al proprio suo stato si convenga. PONTAS.

C A S O 27.°

Alcuino simulò di condurre Amalia in isposa, e non avendo dato alcun assenso al Matrimonio, ruscò in seguito di abitare con lei, ed anche di consumare il Matrimonio, dai rimorsi, cioè, di coscienza tocco nell'anima, poichè conosce di non poter consumare il Matrimonio medesimo senza peccato mortale. Anzi fece ancora di più: contrasse un secondo Matrimonio, cui diede il vero assenso. Amalia per queste ragioni lo chiamò innanzi al giudice ecclesiastico, il quale lo condannò, sotto pena di scomunica maggiore *ipso facto*, ad abitare con essa. Domandasi se può obbedire a quella sentenza affine di evitare la scomunica.

Sebbene in questo caso il giudice ecclesiastico non abbia proferito un ingiusto giudizio, poichè non poteva nè doveva giudicare se non secondo le prove ed i fatti che apparivano estrinsecamente; Alcuino però a quello non può obbedire senza rendersi reo di peccato, ed è obbligato a sottomettersi piuttosto alla scomunica, che non obbedire al giudizio di lui; ovvero, se può, deve recarsi in una remota regione, dove senza scandalo poter vivere con la sua legittima consorte. « *In tali casu, dice S. Tommaso, in 4, dist. 27, quaest. 2, art. 2, quaesit. 4, ad 5, Ecclesia compellit eum ad standum cum prima uxore, quia judicat secundum ea, quae foris apparent; nec decipitur in justitia, quamvis decipiatur in facto. Sed ille debet potius excommunicatio-*

nem sustinere, quam ad primam uxorem accedat, vel debet ad alias regiones remotas fugere. » Ed il medesimo santo Dottore rende ragione di questa sua decisione, dicendo, *lib. 5, art. 15, ad 2: «Judicium Ecclesiae circa ea quae ad Matrimonium pertinent, si veritas lateat, non impedit sequens Matrimonium contrahendum, nec dirimit jam contractum.»*

Eguualmente insegna S. Bonaventura, quando, *in 4, distinct. 27, quaest. 2, in conclus.,* dice: *«Si sit consensus exterior sine interiori, non est Matrimonium secundum veritatem: nec secundum divinum iudicium nec secundum conscientiae forum: quamvis esse videatur et iudicetur secundum forum ecclesiasticum.»* La ragione che dà di una tal cosa si è che in tutti i sacramenti, affinchè sieno rati, è necessario che vi sia una spontanea volontà di fare quanto fa la Chiesa. Ma questa volontà non trovasi nel caso proposto di Amalia, in cui Alcuino non aveva alcuna intenzione di unirsi con lei in Matrimonio, e perciò Alcuino non ricevette il sacramento, nè con essa legittimamente contrasse: *«Et cum hujus sit multiplex ratio, haec tamen est praecipua, quia in omnibus sacramentis requiritur intentio voluntaria faciendi quod facit Ecclesia. Quia ergo talis secundum veritatem non intendebat contrahere Matrimonium, non fuit, nec est sacramentum.»*

La dottrina di questi due Santi può essere confermata con una Decretale, in cui Innocenzo III consultato, se, cioè, fosse rato il Matrimonio contratto da un certo, il quale, onde sedurre una giovane, aveva simulato di prenderla in moglie, fingendo di aver nome Giovanni, mentre un altro nome teneva, nella persuasione che quel falso nome rendesse nullo il Matrimonio, il Pontefice rispose, *in cap. Tua nos 26, de Spons. et Matrimon.,* che se, oltre la supposizione, apparisce espressamente che quell' uomo non assenti al Matrimonio suddetto, quel Matrimonio si dovesse riguardare siccome nullo; poichè la sostanza del contratto coniugale, ed anche la forma necessaria affinchè il Matrimonio sia rato, mancano in questo caso, avendosi quell' uomo soltanto diportato con frode, e non avendo dato verun vero consenso, senza cui il Matrimonio non può mai essere legittimo. Ecco le parole della Decretale: *«Finxit se vocari Joannem, non credens esse conjugium, eo quod ipse non vocaretur hoc nomine, nec haberet propositum contrahendi, sed copulam tantum exequendi carnalem;*

utrum inter praedictos sit Matrimonium celebratum, cum mulier consenserit in eundem, et ille dissenserit, et dissentiat. • Tale è la proposta questione. Ecco la decisione del Pontefice: • *Respondemus quod cum praefatus vir praedictam desponsaverit mulierem in propria persona, et sub nomine alieno, quo vocari tunc se finxit; videtur forte pro conjugio praesumentum; nisi tu nobis expresse scripsisses, quod ille non proposuit nec consensit illum ducere uxorem nos autem quod juris sit rescribentes dicimus: quod, si res ita se habet, videlicet quod ille eam non proposuit ducere in uxorem, nec umquam consensit in praedictam personam, non debet ex illo facto conjugium judicari; cum in eo nec substantia conjugalis contractus, nec forma contrahendi conjugium valeat inveniri, quoniam ex altera parte dolus solummodo adsuit, et defuit omnino consensus, sine quo cetera nequeunt foedus perficere conjugale.* • Tutte queste autorità provano nel caso nostro che il Matrimonio del detto Alcuino con Amalia è nullo, e che perciò Alcuino non poteva mai *rem habere* con Amalia, siccome marito, sotto qualunque pretesto si fosse.

PONTAS.

C A S O 28."

Paterno, avendo presa Caterina per moglie simulatamente, e senza internamente assentire al Matrimonio, poscia con essa *rem habuit, affectu fornicario*, e senza che la riguardasse come sua moglie. Dopo averla abbandonata, confessò il suo peccato ad un sacerdote. Il confessore vuole obbligarlo a ritenerla come sua moglie, rinnovando il consenso, onde riparare alla ingiuria che Caterina ricevette, e parimenti affine di riparare al danno che sovrasterebbe a Caterina, ove Paterno la abbandonasse. Paterno ricusò di fare quanto il confessore gl' impose, perchè finse unicamente di prenderla a moglie, perchè asseverava che era vergine, quando a lui fu noto che era stata viziata da un certo giovane vicino, avendo partorito dopo sei mesi. Domandasi se, ciò nullameno, il confessore possa e debba obbligarlo a quanto da prima gl' impose, negandogli l' assoluzione, onde assenta nuovamente al Matrimonio e ad essa ritorni, nulla ostante le ragioni da esso recate.

Se è vero che Caterina abbia asseverato a Paterno di essere

vergine, ed egli come tale avendola ritenuta, la abbia presa in moglie, lo che non avrebbe fatto se la cosa fosse stata diversa, sembra che il sopraddetto confessore non possa obbligarlo, colla negazione dell'assoluzione, a rinnovare sinceramente il proprio assenso, e ritenere la per moglie. Imperocchè, in primo luogo, è giusto che sia ricompensata la frode, con la quale fu ingannato; dicendo Innocenzo III, *in cap. Tua fraternitas, fin. de adulteriis et stupro, et in cap. Intelleximus 6, eod. tit.*: « *Cum paria crimina compensatione mutua deleantur.* » In secondo luogo, perchè essa essendo stata causa del danno e della ingiuria ad essa recata, non ha diritto di lagnarsi, nè di rivolgersi contro Paterno, secondo questa regola di Diritto romano, *in leg. 203, ff. de diversis reg. juris antiq., l. 50, tit. 27*: « *Quod quis ex causa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire.* »

Questa è la decisione del Silvio: « *Si mulier, quae decepta videtur, dice questo autore, eccettuando però il caso della regola generale che aveva stabilito, in ipso contractu se virginem simulaverit, cum non esset, aut ut talis passim habebatur, etiam a contrahente, nunquam alioquin contractum. Per hanc enim deceptionem satis videtur satisfacturo injuriae.* »

Giova però ancora a questo punto osservare, che in simili casi, sempre per quanto è possibile, devesi evitare lo scandalo; per cui è sommamente necessario di avere ricorso al giudice ecclesiastico onde ottenere da lui la sentenza di separazione; imperocchè, se altrimenti fosse nota la cosa, quelli che passarono di loro privata autorità ad un secondo Matrimonio, sarebbero riguardati siccome coloro che vivessero in adulterio: ovvero se vivessero divorziati si riterrebbero siccome scandalosi. Per la qual cosa, quantunque i Matrimonii simulati sieno nulli innanzi a Dio, tuttavia è necessario di evitare lo scandalo; e la Chiesa deve dichiararli nulli prima di passare ad un secondo Matrimonio. I Teologi vogliono che si abbia da usare questa cautela quando il primo Matrimonio fu divulgato siccome rato. « *Poterit inire secundum Matrimonium, et eo libere uti, dice il Silvio, ibid., quaest. 4, conclus. 5, modo tamen consentiat judicis ecclesiastici sententia, si prius Matrimonium fuerit manifestum et pro valido passim reputatum.* »

Non sarà poi inutile, prima di dar fine a questo argomento, l'osservare, non doversi prestar fede con molta facilità a quelli che danno qualche asserzione intorno alla simulazione con cui contrasse il Matrimonio. Imperocchè colui che fu imprudente a tal segno da mentire in faccia alla Chiesa, non è degno che si debba prestar fede alle sue parole, quando non porga delle prove sufficienti da poter addurre a dimostrazione di quanto asserisce. Tale è l'opinione del Bonacina seguito dal Silvio, *ibid.*, *conclus. 1*, dicendo: « *Regulariter non tenetur credere, quamvis hoc asserat cum juramento; eo quod verisimilius sit, ipsum modo mentiri, cum mentitus fuerit in contractu.* » E ciò parimenti fa sapere il sommo pontefice Innocenzo III, scrivendo al Vescovo Tridentino, in *c. Per tuas 10, de Probationib.*, *l. 2, tit. 19*; in cui così si esprime: « *Cum nimis indignum sit juxta legitimas sanctiones, ut quod sua quisque voce protestatus est, in eundem casum proprio valeat testimonio infirmare.* » Dobbiamo, per contrario, giudicare a favore della rata autorità del Matrimonio, e ritenere che colui che il Matrimonio contrasse abbia ad esso veracemente assentito, quando non porti a dimostrazione contraria delle valide ragioni: « *Praesumendum verum, nisi probetur contrarium.* » Questo detto appoggiasi a due Decretali del medesimo Pontefice, in *cap. Post cessionem 1, et in cap. Quoniam 11, eod. tit.* E di già, secondo il Silvio, cinque sono le ragioni che ne inducono a credere vero quanto l'uomo asserisce. Ecco le ragioni che egli assegna ad asserzione della verità. « *Primum argumentum, si ita statim a contractu reclamet, ut videatur protulisse verba per inadvertentiam. Secundum, si postea et negat se consensisse, et de facto contrahat cum altera: vel recipiat sacros ordines, aut profiteatur religionem. Tertium, si juramento confirmet se non consensisse; et est talis de quo praesumi non possit quod pejeret. Quartum, si tanta sit disparitas, ut verisimile sit non voluisse contrahere cum tali. Quintum, si probet metu patris ille qui neget se consensisse.* »

SILVIO.

C A S O 29.°

Gosselino e Giovanna a vicenda si promisero di unirsi dopo tre mesi in Matrimonio, con questo patto, che quegli che ricusasse di stare alle promesse debba pagare all'altra parte cinquanta lire.

Poco dopo Gosselino mutò opinione; per cui da Giovanna fu chiamato innanzi al giudice ecclesiastico onde fosse condannato ad esborsare il denaro detto di sopra. Domandasi se Gosselino nel foro della coscienza sia obbligato di pagar quella somma, specialmente se a ciò sia condannato dal giudice.

Anticamente voleva l' ecclesiastica giurisprudenza che si obbligassero anche colle censure quelli che ricusavano di eseguire le promesse fatte intorno ai Matrimonii. Ciò apparisce da una Decretale di Alessandro III, in cap. *Ex litteris 10, de Spons. et Matrim.*, in cui scrive al Vescovo Pittaviense, e gli comunica che in simile caso severamente agisca. « *Fraternitati tuae mandamus, quatenus eum monneas; et si non acquieverit monitis, ecclesiasticis censuris compellas; ut ipsam, nisi rationabilis causa obstiterit, in uxorem recipiat.* »

Ma un tal uso interamente invecchiò, poichè dimostrò l' esperienza che tali Matrimonii celebrati per via di violenza, per lo più, avevano dei pessimi effetti; e fu anteposta l' opinione del pontefice Lucio III, il quale consultato dal Vescovo di Napoli nell' Apulia intorno ad una giovane, la quale senza il menomo motivo e senza alcuna ragione non voleva eseguire la promessa che aveva dato di sposarsi, chiese, diceva, quel Vescovo se dovesse obbligarla a mantener la parola. A quel Vescovo rispose Lucio III, essere cosa più conveniente da far uso piuttosto delle esortazioni che della forza, poichè i Matrimonii contratti senza una piena volontà spesso hanno pessimi effetti. Ecco le parole del Pontefice, nel cap. *Requisivit 17, de Spons. et Matrim.*: « *Cum libera debeant esse Matrimonia, monenda est potius, quam cogenda; cum coactione difficiles soleant exitus frequenter habere.* »

Lo stesso Alessandro III conosceva gli effetti difficili che potevano provenire dall' obbligare taluno per via delle censure a stare alla promessa che aveva dato in quanto riguardava il Matrimonio, e perciò aggiungeva la clausola: « *Nisi rationabilis causa obstiterit.* »

Mossi da questa ragione, crediamo che Gosselino sia obbligato nel foro della coscienza di starsene alla promessa data a Giovanna, di sposarla, posto che non vi sia alcuna ragione per cui possa ritirare la sua parola. Riteniamo, diceva, che il giudice a ciò peraltro

non possa obbligarlo per via di una sentenza, come può obbligarlo con una sentenza a pagare la somma siccome una pena; onde dall' obbligarlo al Matrimonio non ne provenga un male maggiore. A questo può anche aggiungere, che non obbligando Gosselino, non reca alcuna ingiuria a Giovanna, mentre ad essa importa ove osservar si vogliano i beni tanto spirituali quanto temporali, che non abbia a maritarsi ad un uomo che non la vuole in isposa, cioè ad un uomo che non ha stima ed amore per essa.

Il giudice inoltre non dev' avere alcun riguardo alla multa pecuniaria che s' imposero a vicenda, poichè tali pene nelle promesse del Matrimonio sono riprovate dal diritto, siccome quelle che ripugnano ai buoni costumi ed alla libertà, che nel Matrimonio deve essere libera e perfetta. Lo stesso pronunzia Gregorio IX, in una delle sue Decretali, *in cap. Gemma 24, eod. tit.*, dicendo: « *Cum itaque libera Matrimonia esse debeant, et ideo talis stipulatio propter poenae impositionem sit merito improbanda, mandamus, quatenus si ita est, eundem B. ut ab exstorsione praedictae poenae desistat, ecclesiastica censura compelles.* »

Intorno a questo punto le leggi civili concordano con le leggi ecclesiastiche, come apparisce dalla *leg. Libera 5, eod. de inutilibus stipulat., lib. 8, tit. 59*, che dice: « *Libera Matrimonia esse antiquitus placuit. Itaque pacta ne liceat divertere, non valere; et stipulationes, quibus poenae irrogarentur ei qui, quaeve divortium fecisset, raras non haberi constat.* » Anche un' altra legge riprova le medesime pene, come contrarie ai buoni costumi. Ecco le sue parole: « *Respondemus ex stipulatione, quae proponeretur cum non secundum bonos mores interposita sit, agenti exceptionem doli mali obstatutam, quia inhonestum visum est, vincula poenae Matrimonio obstringi, sive futura, sive jam contracta.* » Donde conchiudiamo che Gosselino nel foro interno non è obbligato a pagare quel denaro che patteggiò con Giovanna, quantunque nel foro esterno a ciò possa essere condannato, secondo la giurisprudenza civile vigente, che concorda con la canonica.

Si può opporre a quanto abbiamo detto fin qui che colui che frange il Matrimonio è degno di essere punito per la perfidia che usò. Ma a questa obbiezione si può rispondere: 1.º Che il giudice

ecclesiastico non può condannare Gosselino al risarcimento dei danni, secondo la promessa fatta a Giovanna; ma che la cosa deve essere rimessa al giudice laicale, il quale può proferire la sentenza non per quanto riguarda al patto, ma esaminata la cosa siccome un danno a Giovanna recato. Ecco la prima risposta. In secondo luogo diciamo che quegli che frange la fede perde i doni tutti per quanto si voglia preziosi che avesse fatto all' altra parte, che si mantiene ferma alle promesse.

PONTAS.

C A S O 30.°

Timante ambisce le nozze di Giuliana a sè eguale per nobiltà di natali e per beni di fortuna, i cui costumi sono santissimi e probatissimi. Paolina, madre di Timante, per sei mesi continui gli nega l'assenso, poichè nutre odio contro la giovanetta Giuliana, senza però che abbia alcun motivo per questo, e senza che vi sia altra ragione che l'allontani dall' acconsentire al Matrimonio. Anzi spinge ancora più oltre le cose, proibendo severamente a Timante suo figlio di visitare Giuliana; ma intanto Lorenza, madre della giovane, facilitava il modo per cui i due amanti si potessero parlare, nutrendo speranza che quel Matrimonio avrebbe finalmente avuto un esito felice. Come ciò intese Paolina, arse di sdegno, non solo contro Timante, ma anche contro Lorenza e Giuliana, e contro di esse fece spiacevoli discorsi. Di tutto ciò instrutto il sacerdote parroco del luogo, grandemente si studia onde fare che Paolina acconsenta al Matrimonio, proibendo intanto a Lorenza di far visitare la figlia da Timante. Ma amendue ricusarono di obbedire alle sue ammonizioni. Per la qual cosa in tali circostanze domandasi: 1.° Se quel sacerdote potesse assolvere Paolina, sebbene persistesse nella sua ricusa dell'assenso; 2.° Se Timante, nella persuasione e certezza che quelle nozze gli possano convenire, possa ancora seguire a visitare Giuliana, e se in questo caso il sacerdote debba negargli l'assoluzione, a cagione della disobbedienza ai suoi consigli; 3.° Se debba obbligare Lorenza, col negarle l'assoluzione, a non più favorire alla consuetudine di Tamante di favellare e visitare Giuliana sua figlia contro la volontà di Paolina.

Affine di poter rispondere convenientemente all' prima interrogazione del caso, conviene in prima distinguere. Imperocchè Timante od è maggiorenne, o non lo è. Nel primo caso, egli può unirsi in Matrimonio, quantunque non concorra l' assenso di sua madre; nel secondo egli abbisogna di questo assenso, senza cui non può contrarre il Matrimonio; nel qual caso, dovendosi supporre che vi sieno delle ragioni dalle quali Paolina sia mossa a negare il suo assenso, il prudente sacerdote non deve obbligarla ad acconsentirvi negandole l' assoluzione: 1.° Perchè il dissidio che verte fra Paolina e Lorenza da ciò, anzichè cessare, potrebbe maggiormente accrescersi; 2.° Perchè i Matrimoni dei figli di famiglia contratti contro la volontà dei genitori sempre hanno un fine funesto; 3.° Poichè in Paolina vi potrebbe essere una qualche giustissima causa, per cui non permettesse al figlio di sposare Giuliana; 4.° Infine, perchè la legge che rimette i figli sotto il poter dei genitori fino a che sono giunti alla età maggiore, non obbliga mai i genitori medesimi ad acconsentire ai Matrimoni dei loro medesimi figli.

Intorno alla seconda interrogazione rispondiamo, che Timante, finchè è minore, non deve continuare contro il divieto della madre a visitare Giuliana, allegando essere probatissimi i costumi di lei, e trovarsi eguaglianza di natali e di fortuna.

1.° Perchè queste ragioni non sono vevoli a liberare Timante dall' obbligo della obbedienza e rispetto che deve alla madre per diritto naturale, divino ed umano; e perchè se la irritò operando a questo modo sino al presente, molto più l' irriterebbe progredendo nell' avvenire contro il suo divieto, con le quali sue operazioni potrebbero trarsi addosso la maledizione di Dio, maledizione minacciata dallo Spirito Santo, dicendo, *Eccli. 3, 9: « Maledictus a Deo, qui irasperat matrem. »*

2.° Perchè sua madre, la quale da principio aveva solamente un odio naturale contra Giuliana, passò a nutrire un odio capitale, ed a ingiuriarla con parole contumeliose, e con grande offesa di quelli, cui queste furono note; ed apparisce certamente che Timante seguitando a visitar la giovane, l' ira di Paolina diviene più acerba, e più aperto il dissidio fra le due famiglie. Adunque non può ritirarsi

dall'obbedire a sua madre, per modo tale che se ad essa ricusi obbedienza, a lui può il sacerdote negare l'assoluzione.

Finalmente, intorno alla terza domanda, rispondiamo che il sacerdote deve di egual maniera diportarsi verso Lorenza, essendo essa la cagione per cui Timante non obbedisce, e per cui regna il dissidio tra il figlio e la madre. Adunque Lorenza è obbligata di porvi rimedio, il quale infatto essa possiede, vietando, cioè, a sua figlia di ricevere Timante, e per niuna maniera favorendo ai loro colloqui.

PONTAS.

C A S O 31.°

Il giovane Eumonio, dell'età di ventidue anni patteggiò il Matrimonio con Olimpiade nobile donzella, dell'età di vent'anni; niuno però di questi due domandarono ed ottennero il consenso dei loro parenti. Sopra questo punto pertanto domandasi se il loro Matrimonio sia rato. In secondo luogo, se, congiungendosi in tale maniera, abbiano mortalmente peccato.

Alla prima interrogazione, che trovasi nell'esposizione di questo caso, difficilissima è la risposta da darsi; per la qual cosa, pria di rispondere giova esaminare quali sieno state le sentenze della Chiesa e dei principi civili, e qual giurisprudenza abbia avuto vigore sino al presente, tanto in Oriente quanto in Occidente, intorno a questo argomento difficilissimo riguardante la disciplina.

Diciamo adunque, in primo luogo, che, secondo le leggi imperiali, il Matrimonio dei figli minori fu riconosciuto nullo, quando veniva contratto senza il necessario assenso dei tutori o dei genitori, il quale però bastava che fosse tacito per la validità del Matrimonio medesimo. «*Nuptiae consistere non possunt, dice la leg. Nuptiae 2, ff. de Ritu nuptiarum, l. 23, tit. 2, nisi consentiant omnes, id est, qui coeunt, quorumque in potestate sunt.*» Quelle leggi niuno assolvevano da un tale uffizio, tranne i figli di famiglia che fossero emancipati, *leg. Quia etiam 55, ibid.* Imperocchè il figlio di famiglia che fosse emancipato non era più riguardato come un membro costituente la famiglia, secondo le espressioni della *l. Si eo 10*, e dell'altra *Si filius 11*; come pure della terza *Si nepos 9, §. 1, ff. eod. tit.* Tuttavia eccepivano

quei casi, nei quali il padre da tre anni ritenevasi in carcere, ovvero trovavasi lontano, nè si poteva aver notizia del luogo in cui fosse, ovvero se fosse vivo, e così anche quando era demente, come dichiarano le *leg. Si ut proponis, cod. De nuptiis; leg. 10, Institut., tit. 2, init.* Ed abbiamo detto *senza il consenso tacito dei genitori o tutori*; imperocchè, quando sapevano del Matrimonio dei loro figli, o minorenni, e non vi si opponevano, si riteneva che acconsentissero.

Giustiniano, nel l. 10 delle Istituzioni, in sul principio del *tit. 2*, e gli altri imperatori cristiani, che lo seguirono, non cangiarono quella giurisprudenza; ma anzi la confermarono, per cui i Matrimoni cristiani non riconoscevano siccome un contratto meramente civile, ma anzi li riguardavano secondo la religione come veri sacramenti. Anche gli altri imperatori costantinopolitani seguirono la medesima giurisprudenza, tranne però che permettevano alle fanciulle che avevano l'età di venti anni di potersi liberamente unire in Matrimonio, quantunque il padre loro negasse di darne l'assenso.

Le Chiese Orientali sempre comandarono che i fedeli osservassero questa disciplina, come apparisce da quanto S. Basilio vescovo di Cesarea scrisse ad Amfilochio vescovo d'Icona, che chiama *fornicazioni* i Matrimoni contratti dai figli di famiglia senza l'assenso di quelli sotto la cui potestà soggiacciono. « *Quae sine his qui habent potestatem sunt Matrimonia, sunt fornicationes*, dice quel padre nella *Epist. 346, ad Amphiloch., Can. 41. Nec erva vivente patre, si qui conveniunt, sunt ab accusatione liberi, donec conjugio annuerit; tunc enim accipit firmitatem conjugium.* » Molti autori greci, che fiorirono dal nono sino al decimoquarto secolo inclusivamente, testimoniano che i Matrimoni contratti dai minori di venticinque anni si ritenevano nulli; nè leggiamo che i Padri del Concilio Fiorentino, celebrato l'anno 1438, abbiano alcun che rimproverati i Greci intorno a questo punto.

Diciamo, in secondo luogo, che la Chiesa latina essendo divenuta pienamente libera sotto gl'imperatori cristiani, adottò la loro legge la quale simili Matrimoni dichiarava nulli, siccome quelle leggi aveva approvate, secondo la testimonianza di Tertulliano, che fioriva e viveva in Roma sotto il regno dell'imperatore Severo circa verso l'anno 193. Dice Tertulliano, che i figliuoli non hanno auto-

rità di contrarre il Matrimonio senza il consenso dei genitori : « *Nec in terris filii sine consensu parentum rite et jure nubent.* » Quanto abbiamo riferito appoggiasi ai seguenti argomenti.

Il primo si deduce dal IV Concilio di Cartagine tenuto l'anno 938 cui intervennero ventun Vescovi sotto Atanasio I papa, ed approvato da Leone III, dove fu detto in *Canon. Sponsus 5, 30, q. 5, et in Canon. Sponsus 33, distinct. 23*, che quelli i quali saranno per contrarre Matrimonio dovranno essere presentati al sacerdote o dai parenti o dai paraninfi. « *Sponsus et sponsa cum benedicendi sunt a sacerdote, a parentibus suis vel a paranympis offerantur.* »

Il secondo argomento si deduce dal IV Concilio Aurelianense celebrato l'anno 541, regnando Childeberto. Ecco le parole del Concilio nel *Canon. 22* : « *Ut nullus per imperium potestatis filiam compellere audeat alienam: ne conjugium, quod contra parentum voluntatem impie copulatur, velut captivitas judicetur: sed, sicut est prohibitum, non admittatur, in his, qui perpetraverint, excommunicationis severitas pro modo piaculi imponatur.* »

Il terzo argomento è dedotto dal Concilio di Parigi tenuto l'anno 557 sotto il pontificato di Giovanni III, il quale vieta sotto pena di scomunica non solo di rapire una vergine, od una vedova, ma anche di prenderla a moglie, senza il consenso dei genitori, sotto il titolo della permissione del principe. Ecco in qual modo si esprime nel *Canon. 6* : « *Nullus viduan neque filiam alterius extru voluntatem parentum, aut rapere praesumat, aut regis beneficio aestimet postulandam. Quod si fecerit, similiter ab Ecclesiae communione semotus, anathematis damnatione plectatur.* »

Il quarto argomento vien tratto dal II Concilio Turonese tenuto l'anno 567, sotto il regno di Cariberto, il quale vieta le medesime cose, che sono vietate dai precedenti, ed appoggiasi ai decreti di Childeberto, di Clotario e di Cariberto. Così nel *Canon. 10* parlano i Padri di quel Concilio : « *Cum non solum domini gloriosae memoriae, Childebertus et Clotarius reges constitutionem legum de hac re custodierint, et servaverint, quam nunc dominus Charibertus rex successor eorum praecepto suo roboravit; ut nullus ullam puellam absque parentum voluntate, trahere aut accipere praesumat.* »

Il quinto argomento lo deduciamo dal III Concilio Toletano tenuto nell'anno 589, sotto il pontefice Pelagio II, trovandosi presenti 64 Vescovi della Gallia e della Spagna, e proibisce che le figlie si maritino contro la volontà dei genitori: «*Ne citra parentum assensum, cogantur maritos accipere.*» Così nel Canon. 10.

La sesta autorità è assai più distinta dalle precedenti, e prova che la Chiesa Occidentale, tostochè si vide libera, tostamente si uniformò alle leggi degl' imperatori e dei re, intorno alla viziatura dei Matrimonii contratti dai figli di famiglia contro la volontà dei genitori. Questa è pure l' autorità di molti Sommi Pontefici, e tra gli altri di Celestino I, in can. *Videtur* 2, 35, *quaest.* 6; il quale successe a Bonifazio I l'anno 423, ed il quale non solo riprova e divieta tali Matrimonii, ma anche li chiama nulli: «*Si non interfuerunt parentes, et eorum defectu proximiores, et consensum non adhibuerint, secundum leges nullum fiat Matrimonium.*» Le medesime parole si leggono anche nella decretale nel Corpo del Diritto, in cap. *Videtur* 3, *qui Matrimon. accusare possunt*, lib. 4, tit. 18.

Pelagio I, in Canon. *Patrem unic.* 39, *quaest.* 3, vuole parimenti che una figlia il cui padre divenne mancipio, non possa maritarsi se non vi acconsenta l'avo materno, secondo la legge di già lodata *Si neque*, cod. de *Nupt.* Parimenti Nicolò I, rispondendo ai Bulgari, dice, nel Canon. *Nostra res* 2, 30, *quaest.* 5, essere necessario l'assenso dei genitori, siccome lo è dei contraenti; affinché il Matrimonio divenga legittimo: «*Foedera quoque nuptiarum, consensu eorum qui haec contrahunt, et eorum in quorum potestate sunt, celebrantur.*» Finalmente leggesi in un certo Canone antico, inserito nel decreto di Graziano, col nome di Evaristo, sebbene non abbia quel Pontefice per autore, secondo la volgare opinione di tutti i critici, dalle cui parole apparisce che il diritto canonico fu consentaneo alle Costituzioni degl' imperatori di Occidente. «*Aliter legitimum non sit conjugium*, dice quel Canone che ha per tit. *Aliter* 1, 36, *quaest.* 5, *nisi ab his qui super ipsam foeminam dominationem habere videntur, et a quibus custoditur uxor, petatur et a parentibus, et propinquieribus sponsetur. Ita peracta legitima scitote esse connubia; aliter vero praesumpta, non conjugia, sed adulteria, vel contubernia, vel stupra aut fornicationes potius*

quam legitima conjugia, esse non dubitate; nisi voluntas propria suffragaverit, et vota succurrerint legitima. »

Egli è ben vero che il padre Sirmondo, *Concil. Gall., tom. 1, col. 536*, dopo il card. Bellarmino, ed altri molti celebri teologi diffusamente provano che quel Canone non devesi intendere se non rispetto al foro esterno, dove tali Matrimonii si riguardano come nulli, sebbene nel foro della coscienza possano essere legittimi; tuttavia leggiamo che l' imperator Carlo Magno adottò quel Canone in uno dei suoi Capitolari, *leg. 7, Capit. Carol. Magni, cap. 405*. Imperocchè nel modo seguente spiega il suo sentimento: « *Decretum est ut uxor legitime viro jungatur; aliter enim legitimum, ut a patribus accepimus et a sanctis Apostolis, eorumque successoribus traditum invenimus, non fit conjugium, nisi ab his qui super ipsam foeminam dominationem habere videntur, et a quibus uxor custoditur, petatur; et a parentibus propinquieribus sponsetur. . . . Taliter enim et Domino placebunt conjuges, et filios non spurios, sed legitimos atque haereditabiles generabunt.* » Questo monarca in questa maniera imitò quanto Dagoberto nel settimo secolo aveva ordinato nel suo secondo Capitolare, in cui ordina, che colui, il quale prende in moglie una fanciulla senza il consenso di suo padre, debba ritornarla al padre, assegnandole una dote congiunta affinchè ad altri possa maritarsi: « *Si quis filiam alterius non desponsatum sibi acceperit uxorem; si pater ejus eam requirit, reddat eam; et cum quadraginta solidis eam componat.* » Da ciò è manifesto che quel Matrimonio si riguardava per illecito e nullo.

Diciamo inoltre che quella lodevole disciplina fu mutata fuo dall'undecimo secolo, in cui, per la somma ignoranza universale che si diffuse fino dal fornire del nono secolo, e che durò fino a tutto il secolo decimo; sì perchè tra i papi e gl' imperatori quasi continue erano le controversie, in occasione delle quali gl' infedeli e gli eretici devastarono l'Italia e la Spagna, molti regni e repubbliche dell'Europa neglessero quelle leggi romane, e si fecero delle leggi particolari che derogavano alle precedenti.

Questa mutazione manifestamente apparisce dalle Decretali che sancirono i Pontefici che occupavano la Sede romana; imperocchè da queste si può vedere che essi erano contenti che si esigesse il

libero assenso dei contraenti affinchè fosse rato il Matrimonio: « *Matrimonium autem solo consensu contrahitur,* » dice Alessandro III, nel cap. *Cum locum 14, de Sponsalib. et Matrim.* « *Matrimonium in veritate contrahitur per legitimum viri et mulieris consensum,* » dice anche Innocenzo III, in cap. *Tua 25, eod. tit.*, il quale, in un' altra Decretale scritta all' Arcivescovo Arclatense, parla con le seguenti parole più distinte e decretorie: « *Sufficiat ad Matrimonium consensus illorum, de quorum quarumque conjunctionibus agitur.* » Bernardo di Botono quindi prende da ciò occasione di ripetere quella mutazione da più alto principio. A questo aggiunge gran peso l' autorità di S. Tommaso, quando abbracciò l' opinione che asserisce doversi lasciare una piena libertà ai figliuoli, o di congiungersi in Matrimonio, o di abbracciare un altro stato di vita, alla quale si credano chiamati da Dio; quantunque sia loro dovere di consultare i genitori, e riverentemente sottomettersi ai loro salutari consigli, dai quali possono essere aiutati intorno alla elezione che vogliono fare: « *Puella,* dice questo Santo Dottore, in 4, *distinct. 18, art. 3, ad 1, et ad Hannibal., dist. 59, art. 1, ad 4, non est in potestate patris quasi ancilla, ut sui corporis potestatem non habeat, sed quasi filia ad educandum. Et ideo secundum hoc, quod libera est, potest se in potestatem alterius absque consensu patris dare; sicut etiam potest aliquam intrare religionem absque consensu parentum, cum sit ipsa libera.* » Quindi, in 4, *dist. 58, quaest. 1, art. 1, quaestiunc. 13, ad 2,* così favella: « *Ex quo homo venit ad annos pubertatis, non est sub potestate alterius, si sit liberae conditionis quantum ad ea quae personam suam spectant. Et ideo talis, invitis parentibus, potest Matrimonium contrahere; ita,* » ec.

Quella nuova disciplina parve interamente favorire quella piena libertà, con la quale dice Gregorio IX, in cap. *Gemma 29, eod. tit.*, che i Matrimonii debbano contrarsi. Creò tuttavia grandi incomodità e veri mali. Imperocchè diede ardire ai figli di famiglia di disprezzare i comandi dei loro genitori, non attendere ai loro consigli, contraendo dei Matrimonii che non convenivano alla loro nascita, e che portavano nocumento all' onore ed utilità della propria famiglia; avvenendo di sovente che un figlio in Matrimonio si unisce con la ancella del padre, o con altra giovane marcata d' infamia;

per tacere di tanti altri gravi eventi che provenivano da simili Matrimoni.

A tutti questi mali non si potevano recar ripedio senza che avesse luogo quella mutazione di cui già abbiamo parlato. Invano i Padri del Concilio Coloniense raccolti nell'anno 1536 piansero tutte le suaccennate sciagure, e desiderarono che la Chiesa rappresentata da un Concilio generale avesse a ricusare l'antica disciplina intorno a questo argomento osservato nei passati tempi in Oriente ed Occidente. Invano, sotto pena di anatema, proibirono simili Matrimoni, attendendo che la Chiesa universale li dichiarasse nulli: « *Interea vero, dicono, donec de hoc prospiciat Ecclesia, si non irrita, prohibita saltem sint, et poenae canonicae, hoc est, excommunicationi contrahentes, et qui his ope aut consilio adfuerint, subjaceant.* » Invano Enrico II con un suo decreto dell'anno 1556 proibì quei Matrimoni. Invano Carlo IX, suo secondo figlio, e successore dopo Francesco II, per mezzo del cardinale di Lotaringia, dei Vescovi delle Gallie e dei suoi legati, chiese dai Padri tridentini che quei Matrimoni fossero dichiarati nulli. Il Concilio, onde non farsi veder favorevole alla dottrina di Lutero e di Calvino, e dei loro partigiani, i quali asserivano temerariamente, e pubblicamente insegnavano, che i Matrimoni contratti dai figli di famiglia contro la volontà dei genitori per diritto naturale e divino erano nulli, e dipendere dai padri e dalle madri approvarli a talento; il Concilio Tridentino, diceva, trovò conveniente di nulla mutare sopra questo punto di disciplina da molti secoli osservata dalla Chiesa latina, e fu contento di attenersi ad una semplice proibizione, senza nulla dire del diritto dei principi di richiedere in avvenire l'assenso dei padri, delle madri, dei tutori, e dei curatori, e di poter, quando questo assenso mancasse, dichiarar nullo il Matrimonio. Ecco le parole del Concilio di Trento, alla *sess.* 24, *cap.* 1, *de Reformat. Matrim.*: « *Tametsi dubitandum non est, clandestina Matrimonia libero contrahentium consensu facta recta, et vere esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit et proinde jure dammandi sint illi, ut eos Sancta Synodus damnat anathemate qui ea vera ac rata esse negant, quique false affirmant, Matrimonia a filiisfamilias sine consensu parentum contracta irrita esse, et parentes ea rata et irrita facere*

posse: nihilominus sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis illa semper detestata est atque prohibuit. » Sopra questo punto i re di Francia credettero opportuno, di promulgare molti decreti, i quali da noi però saranno ommessi per amore di brevità, contentandoci solamente di accennarli.

Il primo decreto pertanto fu promulgato da Enrico II, nel mese di febbraio dell'anno 1556, e fu approvato nel marzo susseguente; il secondo è di Enrico III, e chiamasi *Decretum Blesarum*, in data del mese di maggio dell'anno 1579; il terzo è quasi simile ai due antecedenti in data del 26 novembre dell'anno 1659, e simili.

La prima obbiezione deducesi dal detto di S. Tommaso, in 4, *distinct. 34, quaest. unic., art. 1, ad 4*, che, cioè, il Matrimonio è obbligato ad un triplice genere di leggi: alla legge, cioè, naturale, se si considera come un officio di natura; alla legge divina, in quanto è sacramento, ed alla legge civile, essendo stabilito al bene comune della società. Per la qual cosa si può conchiudere, che da ognuna di queste leggi taluno può essere inabile al Matrimonio, potendo essere inabile per legge civile non solo, ma anche per naturale e divina. Ecco il testo di S. Tommaso: « *Personae illegitimas ad Matrimonium contrahendum dicuntur ex eo, quod sunt contra legem, qua Matrimonium constituitur. Matrimonium autem, in quantum est officium naturae, statuitur lege naturae. In quantum est sacramentum statuitur jure divino. In quantum est in officium communitatis, statuitur jure civili, et ideo ex qualibet dictarum lege potest aliqua persona effici ad Matrimonium illegitima.* »

Onde distruggere le conseguenze che da questa obbiezione dell'Angelico Dottore vengono dedotte, si risponde, bastare che si spieghino quelle cose nel loro senso naturale, e che, secondo questo Sante Dottore, generalmente è vero essere il Matrimonio alle tre leggi surriferite soggetto, e che ognuna di esse, per quanto a sé medesima appartiene, può rendere una persona inabile a contrarre legittimamente il Matrimonio, cioè: 1.° Che la legge naturale, comune a tutti gli uomini, a cui è il Matrimonio soggetto, se si riguarda siccome un officio di natura, può apporvi degl'impedimenti dirimenti al Matrimonio di tutti quelli, i quali, secondo quella legge, sono

inabili a contrarlo legittimamente; quali sono, l'impedimento d'impotenza naturale, l'impedimento d'inabilità degl' impuberi in tal maniera considerati; 2.° Che la legge civile, la quale considera il Matrimonio solamente come stabilito al bene della società, può apporvi bensì degl' impedimenti, ma che tali impedimenti da essa legge apposti non rendono nullo il Matrimonio, ma solamente illecito, siccome quello che fu contratto contro la proibizione della legge, quantunque sia rato: « *Quod enim fit contra leges*, dice il Silvio nel suo Supplemento alla dottrina di S. Tommaso, alla *quaest. 45, art. 5, ad 4, recte negatur esse legitimum, etiamsi subsistat; quomodo filii extra Matrimonium nati vocantur illegitimi, etiamsi vere sint filii.* » Ed un simile impedimento può essere anche spettante ai Matrimoni degli Ebrei, dei Maomettani e di tutti quegli altri infedeli che sono soggetti alle leggi dei principi negli Stati de' quali dimorano. Imperocchè un tale Matrimonio altro non è che un contratto puramente civile, il quale non può sussistere contro il diritto dalla legge stabilita dal principe in simili casi; 3.° Essendo il Matrimonio cristiano non solo un contratto puramente civile, ma di più anche un sacramento per diritto divino, la legge civile non ha potere alcuno di apporvi un qualche impedimento, dal quale sia annullato; imperocchè una tale autorità si compete alla Chiesa: « *Prohibitio legis humanae*, dice san Tommaso, *in 4, dist. 42, quaest. 2, art. 2, ad 4, et in Suppl., quaest. 47, art. 2, ad 4; hoc est laicae*, aggiunge il Silvio, alla *quaest. 50, art. 5, quesit. 5, concl. 4, non sufficeret ad impedimentum Matrimonii, nisi interveniret auctoritas Ecclesiae.* » Quantunque però quella legge possa stabilire, rispetto al contratto civile, alcuna cosa, dichiarando, a cagion di esempio, che i figli, i quali sono sotto il potere dei genitori, non sieno indegni di godere degli effetti della legge, quando contraggono il Matrimonio senza l'assenso e la volontà dei loro genitori, o di quelli sotto la cui tutela od amministrazione si trovano.

Si obietta ancora dicendo, che confessano gli editti ed i decreti regii non toccare direttamente e precisamente il Matrimonio, quando si considera come sacramento. Ma basta che si convenga esser nullo un sacramento, quando manca la materia. Dicono adunque che non avvi alcuna materia del Matrimonio nel caso di cui si tratta, poichè

la materia del Matrimonio cristiano null' altro è se non il contratto civile che appoggiasi sopra il legittimo consenso dei contraenti. E siccome i pupilli ed i minori che contraggono contro la volontà dei genitori o tutori, secondo gli editti ed i decreti regii, vengono dichiarati inabili a questo contratto; adunque quando questi medesimi editti e decreti pronunziano nullo il contratto civile, indirettamente, e come necessaria conseguenza dichiarano esser nullo il sacramento in tali Matrimonii.

Si risponde a questa obbiezione premettendo tre cose. Primo. Nel mondo vi sono due potestà distinte e differenti, cioè l' ecclesiastica, e la civile. « *Duo sunt, dice Gelasio papa, quibus principaliter hic mundus regitur, sacra Pontificum, et potestas regia.* » Dopo questo Pontefice di pari modo si esprime un Concilio particolare tenuto nell' 801, in Reims sotto il regno di Lodovico e Carlomanno. In secondo luogo, osserviamo che ogni potere viene da Dio, secondo il dire dell' Apostolo, scrivendo ai Romani, al cap. 23: « *Non est enim potestas nisi a Deo.* » Quindi colui che resiste alle ordinazioni del principe, resiste all' ordinazione di Dio medesimo, nelle giuste cose che impongono, e che spettano alla loro giurisdizione; secondo le altre espressioni dell' Apostolo sopra citato: « *Qui resistit potestati Dei, ordinationi resistit,* » cioè, come spiega Cornelio a Lapide, in *Epist. ad Rom.*, c. 15: « *His rebus in quibus potestas sublimior, et superior est; habetque jus et jurisdictionem.* » e ciò pure conformemente alle espressioni del Concilio tenuto appo Lauriaco l' anno 843, dove così si legge: « *Si quis potestati regiae, quae non est, juxta Apostolum, nisi a Deo, contumaci ac inflato spiritu contra auctoritatem, et rationem pertinaciter contradicere praesumpserit, et ejus justis et rationabilibus imperiis secundum Deum et auctoritatem Ecclesiae, ac jus civile obtemperare irrefragabiliter noluerit, anathematizetur.* » Così trovasi appo il Sirmoudo, t. 3 *Conc. Galliae*, p. 8. In terzo luogo finalmente diremo che l' una di queste potestà non può usurparsi quei diritti che all' altra si competono, come insegna Sant' Ambrogio, nella lettera che scrisse alla sua Marcellina, in *Canon. Convenior* 24, 23, *quaest.* 81, appoggiato a queste parole dell' Evangelio registrate appo S. Matteo, al. c. 22, *vers.* 21: « *Quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.* »

Ciò posto, nella seguente maniera alla obbiezione rispondono, e dicono : Se la potestà ecclesiastica e la civile insieme concorressero intorno al punto risguardante i figli costituiti sotto l'altrui potere, e che in Matrimonio si uniscono contro la volontà dei loro parenti, o di quelli cui sono sottomessi, come acconsentono intorno all'impedimento del ratto e del clandestino Matrimonio, di buon grado converrebbero fra esse intorno a quelle cose che furono nell'obbiezione enunziate. Consta poi, aggiungono, dal Concilio Tridentino, *sess. 24, de Reformat. Matrim., cap. 1*, e da innumerevoli altre autorità, che quelli due poteri fra loro non convengono intorno al punto disciplinare di cui si questiona. Imperocchè la Chiesa riconosce e tollera tali Matrimonii siccome rati, sebbene non gli approvi siccome legittimi. Adunque quella obbiezione non conchiude rettamente, nè ammetter si deve. Imperocchè il principe non può togliere alla Chiesa il diritto di stabilire quanto crede opportuno intorno ai sacramenti ; siccome la Chiesa non può togliere al principe, che giustamente opera, l'autorità di stabilire quanto trova ragionevole e conveniente intorno al contratto civile congiunto col sacramento del Matrimonio. Perciò, dicono ancora, Lodovico XIII, interpretando il suo decreto dato ai Vescovi della Gallia, dichiarò ai suoi commissarii non aver mai avuto intenzione di stabilire cosa alcuna intorno al Matrimonio, se non riguardato come cosa civile, senza voler mai intrromtersi in quanto il Matrimonio medesimo riguardava considerato siccome sacramento ; imperocchè quel principe saggio e religioso conosceva che il suo potere non estendevasi oltre le cose civili.

Con la seguente ragione si conferma ancora questa risposta. La prima si è, che il sacramento ed il contratto civile non sono due cose inseparabili nel Matrimonio cristiano, essendo certo che l'uno senza l'altro può sussistere. Imperocchè il contratto civile può sussistere, come infatti spesse volte sussiste il sacramento ; quando, a cagione di esempio, il sacramento è nullo a cagione di un qualche impedimento dirimente ; come può sussistere il sacramento senza che il contratto sussista, come avviene quando taluno morto civilmente in Matrimonio si unisce : essendo certissimo in questo caso che il Matrimonio è un vero e legittimo sacramento, sebbene sia nullo in quanto

s' aspetta al civile contratto ed agli effetti di esso. Adunque, perchè dire non si potrà che un Matrimonio contratto da un minore contro la volontà dei suoi maggiori valga in quanto al sacramento, sebbene non valga considerato come contratto meramente civile, se queste due cose si possono l'una separare dall'altra, e diversamente considerare? Adunque concludiamo che il contratto civile non è il fondamento del sacramento, ma appoggiarsi ad un contratto spirituale, per cui i contraenti si obbligano a vivere perpetuamente insieme siccome marito e moglie, ed a serbarsi vicendevolmente inviolata la fede.

Il Cabassuzio poi, considerando le ordinanze regie in alcuni stati che in qualche modo non concorrono alle leggi della Chiesa, intorno al riconoscimento della validità del Matrimonio, così nel suo diritto canonico, teorico e pratico, *lib. 3, cap. 26, n. 5*, si esprime: *« Itaque intollerabilis circa sacramentum fingenda esset inordinatio, si ad Curiarum beneplacitum nunc rigidius ad edicti amussim judicantium, nunc ex aequo et bono mitius pro illustrium familiarum praesidio et puellarum honeste natarum praecavenda ignominia, Deus, cujus est uniformis, et perpetuo constans operatio, nullam sibi certam in sacramento imprimendo praefigeret regulam, sed ad arbitrium et inconstantiam humanorum judiciorum suum suspenderet actum; et pro eorum, etiam in paribus juris circumstantiis veritate nunc sacramenti sui sigillum imprimeret, nunc vero sacramenti gratiam cohiberet, secundum humanorum judiciorum inaequales, nec ubi constantes successus. »*

Ecco quanto abbiamo trovato di riferire sommariamente intorno alla prima parte della questione da noi proposta. Rimane al presente di rispondere alla seconda parte del caso, se, cioè, abbiano commesso un mortale peccato il nostro Eunomio ed Olimpia, maritandosi contro la volontà dei loro genitori a' quali erano soggetti.

In quanto a questo punto, diremo che, accuratamente parlando, conviene asserire che i figliuoli, finchè sono minori e trovansi sotto il potere dei loro genitori e tutori, non possono, senza aggravarsi di mortal colpa, unirsi in Matrimonio contro la loro volontà, quando non sia una giusta ed importante ragione che gli scusi.

Onde provare il nostro asserto, basta richiamarsi al pensiero le

severe pene che erano inflitte dai sacri Canoni e dalle leggi imperiali, dalle quali sicuramente apparisce come una tal cosa era siccome grave trasgressione riguardata, per cui tutti i teologi concordano nel dire, che quelli, i quali in questo modo contraggono il Matrimonio, commettono colpa mortale: « *Inire Matrimonium parentibus vel inconsultis, vel rationabiliter invitis, est regulariter peccatum mortale.* » Queste sono le parole del Silvio, in *Suppl. S. Thom., quaest. 47, art. 6, concl. 4.*, il quale di questo suo dire dà la ragione dicendo: che spettando ai genitori provvedere al collocamento ed alle necessità dei proprii figliuoli, consta che i figliuoli non possono, contrariando la volontà dei genitori, unirsi in Matrimonio, senza fare ad essi ingiuria grave. « *Cum enim parentes, aggiunge questo teologo, obligentur in omnibus, et praecepue in deligendo statu, et in iis quae ad onera Matrimonii sustentanda sunt necessaria perspicere, filiis magna est injuria, sine ipsorum consilio, vel contra voluntatem eorum rationabilem hoc aggredi.* » Queste ragioni spinsero S. Basilio a riguardar simili Matrimonii quasi fossero un concubinato. Quindi per tali ragioni il Concilio Aurelianense IV afferma, che il peccato di quelli che in questa maniera si uniscono in Matrimonio avvicinasì all' empietà; dicendo, *al Canon. 22: « Ne conjugium quod contra parentum voluntatem impie copulatur, »* ec.

Abbiamo detto ove non siavi una giusta ed importante ragione che gli scusi. Imperocchè può avvenire che i figliuoli non commettano peccato veruno non obbedendo ai loro genitori, come sarebbe nel caso in cui al figliuolo giunto alla maggiore età il padre pertinacemente ricusasse di dare l'assenso per un Matrimonio che sarebbe a lui conveniente sotto ogni aspetto considerato; ovvero se il padre volesse obbligarlo a sposare una donzella priva di beni di fortuna, e di non onesti costumi, o che al figlio fosse ripugnante; ovvero una giovane eterodossa o sospetta; nei quali casi è certo che il figliuolo non è obbligato di uniformarsi alla volontà del padre, poichè sarebbe ingiusta e contraria al vantaggio suo. La ragione si è, che il potere ricevuto dalla natura dal padre devesi tutto appoggiare sulla equità, ed essere esercitato a norma della sana ragione e del giusto.

A questa seconda opinione si uniformano il Paludano, lo Soto, il Navarro, il Bellarmino, il Silvio, ed altri teologi e canonisti di

gran nome ed autorità, di cui omettiamo le citazioni onde non allungarci ancor di più, togliendoci dal nostro proposito di conservare quella brevità che può convenire con la chiara spiegazione delle cose.

PONTAS.

C A S O 52.°

Macedonio, dell'età di 22 anni, trovasi ancora sotto l'autorità del padre, quando trovandosi in un estero paese gli viene offerta una giovane in Matrimonio, la quale ha una ricchissima dote. Per la grande distanza del luogo, e la mancanza di mezzi postali, non può rendere avvertito il padre di questa cosa; quando, temendo che dal differire questo contratto di nozze possa andare sciolto, di sua privata autorità in Matrimonio a quella donzella si unisce. Domandasi se avesse potuto fare tal cosa legittimamente e senza commettere peccato mortale.

Rispondiamo che se Macedonio non contrasse quel Matrimonio contro la distinta proibizione del padre, il quale gli avesse vietato di prender moglie, e se, per contrario, ha donde poter supporre che il padre suo nulla avrebbe in contrario a quel Matrimonio medesimo, se la cosa gli fosse nota, che anzi gli darebbe l'assenso, non vi ha donde poterlo ritenere reo di mortale peccato. Imperocchè, nel caso di cui si tratta, non si vede esservi alcun disprezzo o detrazione al comando del padre, altrimenti, se, ciò nulla ostante, la cosa fosse diversa, dir si dovrebbe che il giovane Tobia, il quale all'insaputa del padre prese moglie, avesse commesso un peccato mortale: lo che non si può asseverare senza una somma temerità, mentre il suo Matrimonio ebbe luogo per ordine di Dio stesso col mezzo dell'angelo Raffaele. Adunque riteniamo che Macedonio non abbia commesso peccato, il Matrimonio contraendo nelle circostanze suesprese, purchè però la donzella che prese in moglie non avesse in sè medesima nota alcuna d'infamia.

PONTAS.

C A S O 53."

Ermelando, dell'età di 28 anni, si arruolò alla milizia in un reggimento di dragoni; dopo sei mesi, lasciò la milizia, e si ritirò dieci leghe distante dal luogo in cui si trovava. Ivi corruppe Redegonda figlia di un rustico di quel villaggio, promettendole con giuramento di prenderla in moglie. Non vedendosi sicuro in quel luogo, si ritirò più lungi, sempre deviando di via, onde non venire preso e punito qual disertore, e trasse sempre seco la povera Redegonda. In ogni luogo trovavasi l'ordine del suo esercito di fermarlo, quando si portò fuori di diocesi, in luogo remoto, e per tre anni continui, sempre seguito dalla giovane andò errando. Finalmente accusandosi delle sue colpe appo un sacerdote, lo pregò di benedire al suo Matrimonio. Ma il sacerdote gli rispose che non poteva celebrare quel Matrimonio, senza che avesse l'assenso del padre di Redegonda e la dispensa dalle pubblicazioni, e che egli non aveva stabile domicilio. Ermelando, ciò inteso, pregò il sacerdote onde volesse recarsi al vicario del Vescovo per la dispensa dalle pubblicazioni, e che volesse scrivere al padre della giovane per l'assenso. Il vicario gl'invio le dispense per cui poteva maritarsi dovunque voleva. Il consenso del padre non giunse, poichè non abitando più nel luogo s'ignorava dove, e se visse. Ciò fatto, si recarono i due in uno Stato straniero con intenzione di rimanervi, e di trarre questuando il proprio sostentamento. Quivi Ermelando ricorse a Mevio sacerdote, onde confessarsi, e chiese a lui la celebrazione del Matrimonio. Ma, egualmente che il primo, Mevio rispose, e scrisse al primo per intendere se avesse ricevuto, secondo le formule prescritte, l'assenso del padre della fanciulla. Il sacerdote primo gli rispose affermativamente, e gl'invio l'assenso che aveva dal padre ricevuto. Intorno a ciò Mevio domanda, se possa con la prima licenza che aveva ricevuta dal vicario del Vescovo, intorno alla dispensa dalle pubblicazioni, e del domicilio, e insieme con l'assenso del padre, celebrare il Matrimonio, ovvero se gli sia necessario di usare altre pratiche per l'ordinata direzione delle cose.

Devesi in primo luogo premettere che i figli minori non possono contrarre il Matrimonio senza l'assenso dei genitori.

In secondo luogo conviene osservare, essere regola provata ed osservata, che il parroco in cui sono i vaghi ed erranti non può senza commettere peccato intervenire al loro Matrimonio, senza una distinta permissione del Vescovo, secondo le prescrizioni del Concilio di Trento, *sess. 4, cap. 7, de Reformat. Matrimon.*, dove dice: « *Nisi ad ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint.* »

Ciò premesso, diciamo al caso proposto:

1.° Che Ermelando e Redegonda si possono considerare come vaghi e senza alcun domicilio; poichè, nei tre anni da che abbandonò l'esercito, andò sempre errando di luogo in luogo, affine di evitare di esser preso e sottoposto alle pene dei disertori.

2.° Che questi si possono presentemente considerare come aventi un fermo e stabile domicilio, e che in buona fede dimorino nella città in cui si trovano attualmente e dove stabilirono di fermarsi per lucrar di che vivere colle loro fatiche.

3.° Che se si considerano come quelli che non hanno alcun domicilio, il parroco della chiesa, sotto la cui giurisdizione essi si trovano, devesi riguardare come il loro legittimo sacerdote, il quale può intervenire al loro Matrimonio, come da questo devono ricevere la comunione pasquale e gli altri sacramenti necessari, osservando però sempre le prescrizioni tanto ecclesiastiche quanto civili.

4.° Che se si considerano come quelli che in buona fede ivi piantarono il proprio domicilio, quantunque da pochi giorni, e sebbene non sia forse loro intenzione di rimanervi sempre, tuttavia in questo caso il sacerdote può assistere al loro Matrimonio, potendosi riguardarlo come il loro sacerdote: ciò però non può fare legittimamente senza il consenso e licenza del Vescovo, e dopo che avrà da lui ottenute le necessarie dispense, tanto perciò che al domicilio si aspetta, quanto ancora per le pubblicazioni, e dopo avere parimenti osservato quanto viene prescritto dalle leggi dello Stato.

PONTAS.

C A S O 54.°

Metrodoro, figlio unico di una famiglia, avente l'età di diciotto o diciannove anni, può forse contrarre Matrimonio senza richiedere il consenso dal padre, dal quale si è emancipato, ovvero senza aspettarlo?

Il Diritto romano permette ai figliuoli emancipati di contrarre il Matrimonio di loro privata autorità. Ciò viene ordinato con la seguente legge *Filius* 25, *Si de ritu nuptiar.*, in cui così sta scritto: « *Filius emancipatus, etiam sine consensu patris, uxorem ducere potest, et susceptus filius ei haeres erit.* » Ma, non vigendo nei nostri luoghi un tale diritto, convien dire che Metrodoro pecca gravemente, se in questa maniera contrae il Matrimonio.

PONTAS.

C A S O 35."

Alessandro, uomo nobile, ma non dovizioso, ha cinque figlie ed un figlio. Il figlio dopo la morte del padre riceve tutti i beni del padre in eredità, la quale consiste in una possessione cui era annesso il titolo di nobiltà, e la quale, secondo le leggi del regno si aspettava al figlio maschio, e ne venivano escluse le figlie. Già le figlie di Alessandro sono nobili, ma non può sposarle ai nobili giovani per mancanza di dote. Due giovani plebei abbastanza doviziosi chiedono in Matrimonio le due figlie maggiori di Alessandro, il quale, osservando che questi due giovani sono suoi sudditi, e che con un tale Matrimonio la sua famiglia perderebbe dello splendore che gode, nega di acconsentirvi, attenendosi al partito d'invviare quelle sue figlie, come fanno molti padri di fortuna decaduta, in America, dove facilmente potranno trovare un partito di Matrimonio, quantunque non abbiano dote. Ma queste figliuole non vogliono accondiscendere a quel lungo viaggio. Domandasi se Alessandro possa invviarle colà loro malgrado.

La potestà paterna in un genitore non si estende a tanto da poter mandar in lontani paesi i proprii figliuoli senza che vi acconsen-

tano, sotto pretesto che facilmente potrebbero in quei luoghi unirsi in Matrimonio. Imperocchè in questa maniera si violerebbe il diritto, a tutti naturale, della libertà data da Dio a tutti gli uomini. Se adunque Alessandro non ha tanti beni quanti si convengono per dotar le sue figlie, affinchè si possano unire in Matrimonio con nobili giovani, e se queste figlie hanno il desiderio di divenire spose di giovani plebei che sieno da altra parte doviziosi e di buoni ed integerrimi costumi, poichè già veggono che niun giovane nobile ad essi si accosterebbe, perchè senza dote, il nostro Alessandro, loro padre, non deve in veruna maniera impedire ad esse un tal Matrimonio, onde evitare di render conto a Dio di quei peccati che a cagione di questa ripulsa e negazione esse potrebbero commettere per quella fragilità specialmente che è propria in un modo particolare al sesso femminile.

PONTAS.

C A S O 36.°

Vigilio prese Sempronia in moglie per mezzo di un procuratore, mentre trovavasi assai lontano dal luogo in cui Sempronia viveva. Domandasi: 1.° se un tale Matrimonio sia legittimo; 2.° se sia un sacramento.

Il Concilio di Trento nulla avendo mutato od aggiunto sul sacramento del Matrimonio, oltre la presenza del sacerdote e dei testimoni, dir si deve che siccome il Matrimonio contratto per via di un procuratore era rato da prima, così lo è anche al presente; come si può da molte decretali vedere, ed in una maniera speciale in quella di Innocenzo III, in *cap. Ex parte 14, de Conversione conjugator.*, ed ivi la Glossa, *verb. Internum*; di Bonifazio VIII, in *c. Procurator fm. de Procuratoribus*, in 6; ed ivi la Glossa, *verb. Idoneus, et in Canon. Ne illud 8, verb. Uxor 30, quaest. 5*; e ciò diciamo: 1.° Imperocchè se si riguarda come un contratto civile, non si può negare ch' egli sia rato, non essendo della essenza del contratto, che quelli che lo fanno sieno presenti; e bastando a renderlo rato che vi diano il loro assenso o per sè stessi o per mezzo di un procuratore. La medesima ragione ci viene data dalla Glossa citata, *cap. Procurator*,

verb. Idoneus, la quale, dopo aver chiesto : « *An per procuratorem contrahi possit Matrimonium*, » risponde che ciò da niuno viene revocato in dubbio : « *De hoc non dubitatur . . . Omnes enim contractus, qui consensu contrahuntur, inter absentes contrahuntur*, » *leg. 1, §. Est autem, ff. de contrahendo emption.* E questa cosa si può facilmente provare colle prove di tutti gli altri contratti, come sarebbe di compera, vendita, mutuo e simili, i quali tutti si possono stipulare per mezzo di un procuratore. Così Isacco prese a moglie Rebecca, come abbiamo dalla Genesi al c. 24, v. 4 *et seq.*, col mezzo del ministero di Eliezer. E l'uso vale anche ai giorni nostri per riguardo ai principi ed ai grandi, i quali quasi sempre contraggono Matrimonio per via di un procuratore, ed a ciò in niuna parte vi contraddice la Chiesa; imperocchè, in fatto, quando trattasi di un contratto, quello che per un altro si fa, ritieni come fatto da sè medesimo, secondo la regola del diritto Canonico : « *Qui facit per alium est perinde ac si faciat per se ipsum*; » Bonif. VIII, in *Reg. 72, de Regul. Juris*, in 6.

In quanto poi alla seconda parte del caso, cioè se un tale Matrimonio sia un sacramento dal momento stesso che fu contratto, ecco in qual modo intorno a ciò il nostro teologo risponde : « *Negari quidem potest, negationemque ipsi olim defendimus in thesibus publicis juxta sententiam Adriani, tract. de Baptism., quaest. 2, ad 5; Melchioris Canni, de Locis Theolog., l. 8, c. 5; Cajetani, tit. 1, opuscul. 12, quaest. 1, de Contractu Matrimonii; Durandi, Sylvii, in Supplem. S. Thom., quaest. 42, art. 1, quaesit. 5, et alii; et quorundam aliorum theologorum. Sententia tamen contraria defenditur a celeberrimis auctoribus, nimirum a Paludano, in 4, distinct. 27, quaest. 2, num. 17; Catharino, l. c.; Petro Soto, Domenico Soto, lect. 3, de Matrimon., §. Requiritur; Bellarmino, Navarro, Estio, Isamberto, Cuvarruvia, multisque aliis; quorum sententia eo magis vera videtur, quod juxta eos ipsos qui contrarium tuentur Matrimonium per procuratorem contractum ratum sit Matrimonium; juxta autem Eugenii IV decretum sancitum in Concilio Florentino, et juxta Concilium Tridentinum, sess. 21, de Sacram. Matrimon., can. 1, christianorum Matrimonium legitime contractum, profectum est a Jesu Christo, ad virtutem et dignitatem sacramenti, absque alia distinctione. Unde sequitur, quandoquidem Matrimonium per procuratorem*

contractum, est legitimus contractus, eodem tempore illud esse sacramentum. Quibus addi potest, conditiones omnes essentialiter requisitas in vero sacramento, in ejusmodi Matrimonii reperiri; materiam scilicet, quae est contractus inter personas baptizatas; et formam, sive spectetur a sacerdote praesenti et qui juxta multos theologos Matrimonii est minister; sive a contrahentibus, qui, licet absentes sint, mutuam suam consensum exteriorem et interiorem dant. Nimirum praesens per se ipsum; absens vero per procuratorem, aut per instrumentum quod ipsi potestatem concedit suo nomine assentiendi. »

Gli autori che difendono l'opinione negativa obbiettano dicendo: Se un tale Matrimonio fosse sacramento, ne avverrebbe che quegli che contrae Matrimonio per mezzo di un procuratore potrebbe ricevere la grazia santificante nell'atto in cui dorme; imperocchè può avvenire che il procuratore eseguisca il mandato, mentre il mandante dorma: lo che apparisce assurdo ai dottori. Ma a questi si può rispondere che una tal cosa non è assurda, siccome non è un assurdo che il Battesimo produca il suo effetto nell'infante, che non conosce quanto si fa, mentre viene battezzato. E non si può forse assolvere un moribondo, quantunque sia privo dell'uso della ragione, della loquela e dei sensi? Forse in quello stato non gli si può amministrare l'Estrema Unzione? Adunque perchè sarà un assurdo che taluno possa ricevere la grazia santificante mentre dorme, quando non vi metta un ostacolo, essendo reo di mortal colpa?

E qui vogliamo anche dire di quelle cose che si ricercano, e che devonsi osservare nei Matrimonii contratti per mezzo di un procuratore. Cinque adunque, secondo l'Ysamberto, sono le condizioni che si richiedono.

1.º Il procuratore deve avere in iscritto l'autorità speciale di contrarre il Matrimonio a nome di colui che la procura gli rilasciò, come decise Bonifazio VIII, in cap. *Procurator*, in 6, con le seguenti parole: « *Procurator non aliter censetur idoneus ad Matrimonium contrahendum, quam si ad hoc mandatum habuerit speciale.* »

La seconda condizione si è: quegli cui è demandata la procura deve di per sè eseguire il mandato, e non per altrì farlo eseguire, quando questo potere non venga conferito con distinti accenti dalla

procura medesima, come comanda la Costituzione Pontificia, dicendo : « *Et quamvis alias is qui constituitur ad negotia procurator, alium dare possit, in hoc tamen casu, propter magnum quod ex facto tam arduo posset periculum imminere, non poterit deputare alium, nisi haeredem specialiter sit commissum.* »

Per la terza condizione richiedesi, che quegli il quale diede la procura non l'abbia revocata prima che il procuratore l'abbia mandata ad effetto. Imperocchè, se il mandante l'avesse rievocata prima che il procuratore avesse eseguito le commissioni in quella contenute, si dovrebbero riguardare siccome nulle tutte quelle operazioni che avesse fatte, quantunque ignorasse la revoca della procura; essendo di grande importanza che il Matrimonio sia contratto da ambe le parti con una somma e perfetta libertà : « *Sane si procurator antequam contraxerit, a domino fuerit revocatus, dice anche il pontefice Bonifazio VIII, contractum postmodum Matrimonium ab eodem, licet tam ipse, quam ea cum qua contraxit, revocationem hujusmodi penitus ignorent, nullius momenti existit, cum illis consensus defecerit, sine quo firmitatem habere nequit.* » Lo che ancora aveva insegnato S. Tommaso, in 4, dist. 29, in exposit. textus, con queste parole: « *Si antequam poeniteat mandans, quam ille, mandatarius, consentiat, non est Matrimonium, nec in rei veritate, nec secundum iudicium Ecclesiae; si aliquibus signis appareat eum poenituisse. Sed ex quo consensus per internuntios factus est, Matrimonium tenet, ac si ipse fecisset.* » Le tre prime condizioni sono assolutamente necessarie affinchè il Matrimonio contratto per mezzo di un procuratore sia rato.

La quarta condizione, dice l'Abbate, in c. In caussis, de Electione : « *Procuratio distincte exprimat ac transferat potestatem illam nominatim ducendi.* »

Per la quinta condizione ricercasi che il procuratore osservi alla lettera tutte quelle cose che nella procura sono espresse, ed in niuna cosa trasgredisca il potere che gli fu concesso; poichè quanto facesse di più dell'espresso dalla procura, si dovrebbe riguardar operato contro la legge *Diligenter* 5, ff. de Mandat. vel contra, che dice : « *Diligenter igitur fines mandati custodiendi sunt. Nam qui excessit, aliud quid facere videtur.* »

Supplem. Vol. III.

30

Aggiungiamo una seconda osservazione, la quale dal celebre Silvio da noi più volte lodato viene espressa nella seguente maniera :

« 1. *Virum cui univus est virginem per procuratorem uxorem ducere, summo jure posse mulieri procurationem suam demandare, licet longe magis appositum foret ; si contrahentium unusquisque ea occasione procuratorem eligat personam ejusdem sexus. 2. Ut ratum reddatur Matrimonium, plane necessarium non esse, procuratorem scriptis tradi, sed sufficere si coram et verbis tradatur ; modo sit constans, nec revocetur ante executionem. 3. Ob rationes enuntiatas in decretalibus in medium probatis, Matrimonium contrahi posse per epistolas inter absentes, modo legantur, et contrahentes epistolis illis declarent, se invicem in maritum et uxorem accipere ; denique lectio illa fiat coram testibus, ac sacerdos proprius alterius contrahentium, et coram illo vel illa quocum absens contrahit, vel coram ejus procuratore. Et ille, illave aut ejus procurator Matrimonio sincere assentiatur. 4. Istiusmodi Matrimonia non solum iterari posse, cum praesentes sunt partes contrahentes, sed etiam maxime appositum esse si id fiat : quoniam doctores utrique opinioni faventes, illa iterari suadent ; hancque reddunt rationem dubium esse num hocce Matrimonium vere sit sacramentum : praeterea fieri posse contrahentium alterutrum consensum suum revocasse, antequam per procuratorem contractum fuerit Matrimonium ; quo casu constat Matrimonium esse irritum. Huic autem incommodo medentur partes contrahentes, cum Matrimonium iterant praesentes. »* Tale è l'opinione del Silvio intorno a questo punto di discussione, la quale viene seguita dalla maggior parte dei teologi e canonisti di fama riputata.

PONTAS.

C A S O 37.°

Paolo, dopo aver dato procura a Pietro, affinchè recassesi al luogo di Maddalena, onde ricercarla in moglie di lui, il giorno dopo la partenza del procuratore, cadde in pazzia. Pietro, ignorando questo evento, esegui il suo mandato, ricevendo Maddalena in nome di Paolo a moglie. Domandasi se sia rato questo Matrimonio. Quanto ne fa dubitare si è, perchè Paolo a quel tempo che fu celebrato non aveva potere di contrarlo legittimamente, per cui si deduce che neppure

Pietro poteva legittimamente contrarlo a nome di lui. Quale risposta si darà alla questione?

Il Matrimonio contratto da Pietro in nome di Paolo nel caso proposto è rato, quantunque Paolo al punto dell' esecuzione della procura per parte di Pietro fosse demente. Imperocchè non è necessario che colui, il quale fece procura, sia perfettamente sano di mente al punto che il mandatario la eseguisce; ma basta che sia *compos sui* all'atto di rilasciare la procura medesima, e che il procuratore sia sano di mente quando eseguisce la procura. « *Non enim requiritur, dice il Cabassuzio, Juris canon. theoric. et prax., l. 3, c. 19, n. fin., ut qui mandavit ratione utatur dum procurator mandatum exequitur . . . Nam alioquin, si tunc temporis dormiret, aut ebrius esset, dicendum quoque esset, irritum esse id omne quod a procuratore geritur, quatenus qui mandaverit, jam usu rationis caret; sufficit enim ut rationis compos mandaverit, et procurator ipse, dum exsequitur, ratione utatur.* »

Per quanto si aspetta alla riferita tacita obbiezione, che, cioè, Paolo non poteva allora legittimamente contrarre, e che perciò egualmente dir si doveva di Pietro suo procuratore, rispondiamo, che la comparazione non ha luogo; poichè il procuratore era *compos sui* quando diede esecuzione al mandato che aveva ricevuto: « *Magna tamen in utroque casu intervenit differentia, così prosegue a dire il lodato Cabassuzio, quia procurator valide agit: quia ratione utitur, ad consensum et contractum indispensabiliter et ipso facto necessaria. At vero dum quis ebrius vel amens est, incapax est, et contractus et consensus omnis per se ipsum.* » L' Enriquez, *lib. 11, de Matrim., c. 4, n. 4*; il Sanchez, *lib. 3, de Matrim., disput. 11, n. 12*, sono della medesima opinione sopra questa materia.

CABASSUZIO.

C A S O 38.º

Anselmo, con una simulazione avendo presa Antonia per moglie innanzi al sacerdote ed ai testimonii, senza che avesse alcun interno consenso al Matrimonio, mosso dalla medesima affezione, il Matrimonio stesso consumò; ma un qualche tempo dopo si pentì del suo delitto, e volle risarcire alla colpa che aveva commesso, ed avere

veramente Antonia per sua legittima consorte. Domanda pertanto se sia necessario che, per rendere integro di nuovo quel Matrimonio, nuovamente lo contragga; ovvero, se sia bastevole che egli vi apponga l'interno suo assenso, senza alcuna altra formula.

Quando il Matrimonio fu contratto osservando le forme dalla Chiesa prescritte, ed è nullo solamente per la mancanza del consenso, ovvero per un grave timore ignorato dal sacerdote e dai testimoni, non è necessaria la reiterazione delle formule già usate; ma basta se quanto fu nullo venga corretto da quello che veramente non assenti, iterando l'interno consenso, purchè l'altro non abbia revocato il suo consenso. Questa è la dottrina di S. Tommaso, *in 4, dist. 20, quaest. unic., art. 2, ad 2*, di cui le seguenti sono le parole: « *Ex consensu libero illius qui prius coactus est, non fit Matrimonium nisi in quantum consensus praecedens in altero adhuc manet in suo vigore.* » Se colui, dice S. Bonaventura, *in dict. distinct. 20, quaest. 2, num. 5*, che al momento del Matrimonio diede solamente un assenso nullo, poi dà un assenso valido, ne avviene che l'altro già rimane obbligato in forza del primo vero assenso che già diede, e che sempre ha forza, per la conseguenza di quell'accettazione di quello che rinnova il proprio assenso. Ecco le parole del Serafico Dottore: « *Dicendum, quod tunc alius incipit obligari; et non ratione consensus alieni tantum, sed ratione sui, qui praecesserat in actu, et erat in habitu: qui etsi non illigaret, quia non erat qui acciperet, ideo altero consensu adveniente, ille consensus habet vim obligandi, quamvis prius non haberet.* » Finalmente, Sant'Antonino egualmente insegna nella sua Somma Teologica, *tit. 1, num. 7*, con queste distinte parole, dicendo: « *Si postea tacite consentiat, et libere persona ligata in consensu pristino persistente verum efficitur Matrimonium; et tunc uterque ligatus est: quia quamvis tacitus consensus per se non sufficeret, tamen sufficeret cum expressione exteriori quae praecessit.* » Adunque egli è certo non essere necessario che Anselmo di nuovo contragga con Antonia, iterando le forme esterne che già furono osservate, ma basta che egli interiormente assenta al Matrimonio, cui prima simulatamente soltanto ed in apparenza aveva assentito; purchè però Antonia non abbia rivocato il suo assenso.

SANT'ANTONINO.

C A S O 39.°

Augusto e Giovanna, vedova di Pietro, contrassero il Matrimonio che fu nullo a cagione dell'impedimento del delitto che esisteva. Poscia impetrarono dal Pontefice la dispensa intorno al detto impedimento. Domandasi se sia bastevole che fra di loro rinnovino senza cerimonie il mutuo consenso, per rendere di nuovo integro il Matrimonio, dopochè fu loro concessa l'immunità ed approvata; ovvero se convenga che di nuovo contraggano innanzi al sacerdote ed ai testimonii.

Prima di rispondere a questo caso conviene premettere due cose. La prima si è che l'impedimento insorto da un delitto rende inabili a contrarre il Matrimonio quelli che il delitto commisero con intenzione di unirsi in Matrimonio, e che non possono divenir idonei a dare un legittimo consenso al Matrimonio se non dopo avere ottenuta la dispensa. La seconda, che un Matrimonio in questa maniera contratto non si può ritenere che sia divenuto valido in forza soltanto della dispensa ottenuta dall'impedimento col quale fu contratto; essendo di necessità che i contraenti rinnovino il loro consenso, esprimendolo con parole o con segni equivalenti. La ragione si è, perchè la forza dell'immunità si estende solamente a rendere abili a contrarre il Matrimonio quelli che prima non lo erano. Per la qual cosa, siccome il primo loro consenso fu illecito, poichè era dato da quelli che per legge della Chiesa erano inabili a darlo, è interamente necessario che il mutuo consenso distinto segua l'immunità. Queste sono le osservazioni dello Scoto, del Navarro e del Silvio, in *Suppl. S. Thomae, quaest. 54, art. 4, ad 6, et quaest. 45, art. 1, quæsit. 2, conclus. 2, et Resolut. variar., verb. Matrim. 13, conclus. 1.*

Ciò premesso, rispondiamo al caso proposto distinguendo: imperocchè o l'impedimento è noto od è occulto. Se è noto, conviene che dopo l'ottenuta dispensa le parti di nuovo contraggano il Matrimonio innanzi al sacerdote ed ai testimonii, onde soddisfare alle prescrizioni del Concilio Tridentino, il quale così prescrive onde

togliere gli scandali, e porre rimedio a tutti quei mali che possono provenire da un tale Matrimonio. Se poi l'impedimento fu occulto, e nel foro esterno non può essere provato, conviene anche distinguere. Imperocchè, od era nota ad amendue le parti, ovvero ad una sola delle parti. Se era nota ad amendue le parti, basta che, dopo la ottenuta dispensa, amendue i contraenti rinnovino il loro assenso con parole o con un qualche segno esterno, senza però che sia necessaria la presenza del sacerdote e dei testimonii. La prova di ciò apparisce di per sè dalla ragione che indusse il Concilio a stabilire che i Matrimoni si debbano celebrare innanzi al sacerdote ed ai testimonii; la quale ragione non ha però luogo nel caso proposto, quando il Matrimonio venga riputato valido nel foro esterno. Imperocchè il Concilio, nel formar quel decreto, non ebbe altra intenzione se non di togliere la via ai mali che nascono dai Matrimoni clandestini, e specialmente di por argine a molti, i quali, avendo da prima preso moglie occultamente, poscia l'abbandonavano quasi che fosse stata una concubina, ed altra pubblicamente ne prendevano, e così vivevano in un perpetuo adulterio; alla quale sfrenata licenza la Chiesa non poteva porre alcun rimedio, poichè non poteva obbligare i mariti a ritornare colle loro legittime spose, mentre per niuna ragione si poteva provare che fossero loro mogli legittime: «*Cum sancta Synodus, dicono i padri del Concilio di Trento, sess. 24, de Reformat. Matrimon., cap. 1, animadvertat, prohibitiones illas propter hominum inobedientiam jam non prodesse, et gravia peccata perpendat, quae ex eisdem clandestinis conjugis ortum habent; praesertim vero eorum, qui in statu damnationis permanent, dum priore uxore cum qua clam contraxerant, relicta, cum alia palam contrahunt, et cum ea in perpetuo adulterio vivunt: cui malo cum ab Ecclesia, quae de occultis non judicat, succurri non possit, nisi efficacius aliquod remedium adhibeatur, idcirco,*» ec. Tale fu l'intenzione del Concilio, la quale però non ha luogo nel caso di cui trattiamo, in cui si suppone che l'impedimento occulto sia noto ad amendue i contraenti.

Se poi il delitto non sia stato commesso col consenso di amendue le parti, e per ciò l'impedimento non fosse noto ad amendue i contraenti, conviene non solo che quello che lo conosce rinnovi il

suo assenso, ma è necessario che sia rinnovato anche dall'altro, cui la parte consapevole deve prudentemente indurlo, onde non dargli scandalo. Imperocchè, essendo stato interamente illecito e nullo il consenso di amendue le parti nel tempo in cui contrassero, è assolutamente necessario che quel vizio essenziale sia risarcito con la reiterazione del consenso, secondo le seguenti parole della legge: « *Cum nullus sit errantis consensus;* » *leg. Non idcirco 9, cod. De juris et facti ignorantia*, e come evidentemente prova Graziano, 2. *His ita 20, quaest. 4.*

Diciamo pertanto che quello cui è noto l'impedimento prudentemente deve ritrarre il consenso dalla parte ignorante, cioè senza che apertamente le dichiari la nullità del Matrimonio; ma usando di alcune parole soltanto a questo fine valevoli, e procurando di avere una conveniente risposta, dalla quale apparisca, che quegli che risponde liberamente e di buon grado acconsenta, a quella stessa maniera che vi acconsenti quando la prima volta fu celebrato il Matrimonio. E ciò facilmente si può ottenere usando quasi all'incirca delle seguenti parole: « *Nunc pari amore et extimatione te prosequor ac prosequabar cum te duxi, licet etiam legitime celebratum non fuisset Matrimonium nostrum; pari gaudio te ducere hodie ac olim, et libentissime itero consensum, quo Matrimonio nostro assensus sum. Nonne haec sunt tuae in me affectiones? Nonne eadem est tua erga me voluntas?* » Se l'altra egualmente risponda, ovvero se non risponda, ma con segni appalesi di acconsentirvi « *per copulam affectu conjugali habitam,* » tosto diviene valido il Matrimonio. Imperocchè quegli che ignora la esistenza di un impedimento non solo ha intenzione di rimanersene nel Matrimonio a quel modo con cui fu contratto, ma di contrarlo ancora di nuovo, anche nella supposizione che da principio non fosse contratto nelle dovute maniere. Così argomenta il Silvio intorno a questa difficoltà, in *Suppl. S. Thom., quaest. 45, art. 1, conclus. 5*, dicendo: « *Quaedam sunt observanda. Primum non esse necesse, ut causa nullitatis Matrimonii exprimatür ei qui nihil scit de impedimento. Secundum, sufficere ut persona, quae est impedimenti conscia, dicat alteri, se in prius Matrimonium non consensisse, defectu bonae instructionis; et propterea petere, ut consensum suum ambo renovent. Cum enim*

*consensus fuerit invalidus, apparet posse appellari non consensum. Tertium sufficere si novus consensus procedat ex cognitione, non quidem expressa, nullitatis Matrimonii, sed aequivalenti; veluti si conscius impedi-
menti sollicitet aliam in sui amorem, et dicat: Ita tibi afficior, ut si non
esset inter nos Matrimonium, nihilominus te acciperem, et jam de facto ita
te accipio. Numquid tu similiter? Si respondeat quod sit, vel eo affectu
se cognoscant, Matrimonium convalescūt, quia ignarus impedi-
menti non solum intendit permanere in Matrimonio prius contracto, sed etiam inire
novam, si prius non fuerit validum.»* Questo dotto teologo con parole
chiare poscia dichiara che in simile caso non avvi alcuna necessità
di contrarre innanzi al sacerdote ed ai testimonii. «*Habita dispensa-
tione, soggiunge, non debent fieri novae denuntiationes, nec requiritur
praesentia parochi et testium, sed sufficit, conjuges nullitatis, ut dictum
est, conscios, inter se solos renovare consensum;*» e conferma la sua opi-
nione coll' autorità del sommo pontefice Pio V, lodato dal Navarro
nel suo Manuale, *al c. 22, n. 70, lib. 4 Consiliorum 4, tit. de Spons.
et Matrim.:* «*Ita Navarrus, dice, qui et affirmat Pium V, ita declaras-
se.*» Oltre il Navarro, loda sopra questo punto il Barbosa, *in sess. 24,
Concilii Trident., cap. 1, n. 158, 160, il Sanchez, il Zerola ed altri.*

Ma se quegli che è a cognizione dell' impedimento non può da-
re il suo assenso senza che abbia luogo il pericolo di una separa-
zione, di cui prenderebbe forse occasione l'altra parte innocente, se
conoscesse che egli potesse far uso di essa; da ciò procede una dif-
ficoltà di maggiore rilievo ed importanza che la prima non sia, la
quale fa che gli autori sieno intorno a ciò di varia opinione. Impe-
rocchè alcuni, come lo Scoto, il Riccardo ed il Gabriele, affermano
che in questo caso almeno con parole generali, e senza manifestare
la qualità dell' impedimento, deve dichiarare la nullità del Matrimo-
nio alla parte ignorante; come pure la libertà di cui gode per se-
pararsi; quando non voglia rinnovare il suo assenso con parole o
con un qualche segno esteriore. Poscia, se quegli che ignorava la
nullità del Matrimonio, di nuovo presti il suo assenso, il Matrimonio
diviene valido, in forza dell' immunità che li rende abili a congiun-
gersi legittimamente in Matrimonio.

La ragione di tali autori è la seguente, cioè: se la nullità del

Matrimonio non viene dichiarata alla parte ignorante, non si può dire che dia il suo nuovo assenso a quella parte che l'impedimento conosce, per cui devesi ritenere che rimanga nel primo assenso, il quale fu nullo; e che non è sufficiente a rendere valido il Matrimonio che era nullo, poichè mancava il legittimo assenso. Tale è la raziocinazione del sottile dottore che prova la sua argomentazione coll' autorità della Glossa sopra la decretale di Alessandro III, che egualmente insegna, *in cap. Propositum 1, de eo qui duxit in Matrimon. quam polluit per adulterium*, e la Glossa ivi *in v. Inscium*. Prova il nostro autore la sua opinione coll'esempio di uno schiavo, il quale prese una donna per moglie, dalla quale era creduto libero. Imperocchè dice, se questo schiavo ottenne la sua libertà inscia la moglie, non può nuovamente contrar con esso un vero Matrimonio, finchè a lei non consti della nullità del primo, e vi presti un nuovo assenso, pel quale intenda di riparare alla mancanza del primo. Ecco le parole di questo celebre dottore, *in 4, dist. 35, quaest. 1*: « *Primus consensus non fecit Matrimonium, et ideo ad hoc quod sint conjuges, requiritur novus assensus. Et tunc dico, quod si impedimentum non exprimitur personae insciae, ipsa in copula carnali sequenti non consentit novo consensu, sed solum reddit in virtute primi consensus qui nullus fuit. Et ideo licet persona sciens de novo consentiat, non tamen sufficit. Hoc expresse dicit Glossa . . . in primo consensu, qui nullus fuit, intelligitur perdurare; sicut probatur de servo, qui creditur liber cum quo contrahitur; si postea manumittitur, uxore ignorante, non contrahitur Matrimonium; quia post manumissionem factam manendo cum eo semper intelligitur approbare consensum primum, qui fuit erroneus, et non Matrimonium.* » Adunque con ogni ragione il tribunale della sacra Penitenzieria di Roma, ogni qual volta concede una simile dispensa, sempre vi aggiunge, che l'immunità non debbasi mandar ad effetto senza che prima la parte, cui fu concessa, manifesti all'altra la nullità del primo consenso, con parole però le quali non appalesino apertamente il delitto di quello, cui fu concessa l'immunità, ma dicendo però sempre alla parte la verità. È questo il modo sicuro di soddisfare alla clausola che trovasi nei rescritti favorevoli, che invia il primario penitenziere di Roma, *per formulam commissarii*, dicendo:

Supplem. Vol. III.

51

« *Cum ipso latore dispensa, muliere de nullitate prioris consensus certiorata ; sed ita caute, ut latoris delictum nusquam detegatur.* »

Altri autori però, onde curare un tanto male, trovano una via più facile. Affermano infatti il Gaetano, *opusc. 13, quaest. 2*, e lo Soto, *in 4, dist. 18, quaest. 2, art. 4*, bastare che la parte, la quale conosce la nullità del Matrimonio, internamente vi acconsenta di nuovo, ed allora divenir rato il Matrimonio, « *per solam copulam animo conjugali habitam,* » senza che siavi necessità che dichiararsi all' altra parte ignorante la nullità. E danno una tale ragione, che, cioè, intorno a questo Matrimonio devesi egualmente argomentare, come si argomenta del sacramento della Penitenza, il quale è valido, sebbene i peccati sieno stati confessati in un certo tempo, ed in un altro abbia ricevuta l' assoluzione. Ma non possiamo accondiscendere a questa opinione. Imperocchè, quantunque ci sembri ragionevole non convenire che di nuovo sia il Matrimonio contratto innanzi al sacerdote ed ai testimonii, siccome, secondo la sentenza del Navarro, dichiarò S. Pio V, che ciò non era necessario, quando questa cerimonia sia di già stata osservata, riteniamo però col medesimo autore, *cit. cap. 22, num. 47 et 86*, il quale si appoggia all' autorità d' Innocenzo IV, non essere bastevole, affinchè il Matrimonio divenga rato, che quegli solamente che è conscio della nullità di esso vi rinnovi l' assenso, dopo l' ottenuta dispensa, ma convenire altresì che anche l' altra parte vi rinnovi il proprio assenso, dopochè abbia inteso che il primo assenso era nullo.

Per quanto poi si aspetta all' esempio della confessione fatta in un tempo, e dell' assoluzione ottenuta in un altro, convien dire, che la comparazione fatta col Matrimonio del quale trattasi nel caso nostro non è giusta, e non ha alcuna relazione con la difficoltà che noi vogliamo sciogliere. Imperocchè la confessione e l' assoluzione in discorso in tanto rendono perfetto il sacramento, in quanto che la confessione già fatta in ordine al sacramento fu valida ; mentre il consenso di cui trattasi nel caso nostro è nullo, e quegli che non conosce la nullità del consenso, non può giammai renderlo valido rinnovandolo quando non sia consapevole della sua nullità. Per la qual cosa fuor d' ogni dubbio apparisce, essere necessario che, tolto di

mezzo l'impedimento per una legittima dispensa, amendue i contraenti di nuovo in una maniera distinta porgano il loro assenso, non avuto alcun riguardo all'ignoranza di quello, cui fu ignota la nullità.

PONTAS.

C A S O 40.°

Evremondo e Berta consanguinei in quarto grado contrassero il Matrimonio in mala fede, e senza la necessaria dispensa, innanzi al sacerdote ed ai testimonii, i quali però sapevano che quei contraenti facevano un Matrimonio nullo. Domandasi se per renderlo valido sia necessario che Evremondo e Berta di nuovo lo contraggano innanzi al sacerdote ed ai testimonii, dopo di avere ottenuta la necessaria dispensa intorno all'impedimento, ovvero se sia bastevole che questi due contraenti rinnovino fra di loro l'assenso senza alcuna solennità.

Non basta, per convalidare quel Matrimonio, che di nuovo i contraenti privamente fra loro il contraggano rinnovando l'assenso, senza che v'intervenga la presenza del sacerdote e dei testimonii, ma conviene che Evremondo e Berta rinnovino il loro consenso secondo la forma voluta dal Concilio Tridentino. La ragione è evidente. Imperocchè la presenza dei testimonii allora solamente può aver forza, quando essi testimoniano in favore del Matrimonio, e rendono certa la Chiesa che quel Matrimonio fu valido. Ma nel caso proposto i testimonii non possono prestare la loro testimonianza per certificare che quel Matrimonio fu valido e legittimo, sapendo il contrario. Per la qual cosa i contraenti non possono soddisfare a quanto intende il Concilio, se non rinnovando il loro assenso innanzi al sacerdote ed ai testimonii. Egualmente devesi dire nel caso, in cui uno solo dei contraenti conosca la nullità del Matrimonio.

SILVIO.

C A S O 41.°

Tanto il sacerdote quanto i testimonii ignorarono un impedimento dirimente, che eravi fra Baldovino e Cecilia, nel tempo in cui contrassero il Matrimonio; e di questa notizia divennero consape-

voli solamente dopo la celebrazione del Matrimonio. Non è forse necessario in questo caso che, dopo avere ottenuta la necessaria dispensa, di nuovo Baldovino e Cecilia contraggano innanzi al sacerdote ed ai testimonii, non potendosi dire che le parti contraenti abbiano soddisfatto al precetto della Chiesa ed all' intenzione del Concilio Tridentino; poichè quei testimonii non poterono asseverare la verità, di avere, cioè, assistito ad un legittimo Matrimonio, essendo certissima la nullità di esso ?

Alla proposta difficoltà rispondiamo dicendo, che se l' impedimento che rese nullo il Matrimonio si può provare nel foro esterno, non si deve averlo siccome occulto, e che in questo caso è necessario che Baldovino e Cecilia di nuovo il Matrimonio contraggano innanzi al sacerdote ed ai testimonii. Che se poi l' impedimento è così secreto da non potersi provare nel foro esterno, egli è bastevole che le parti contraenti privatamente rinnovino fra di loro il consenso, senza che sia necessario l' intervento del sacerdote e dei testimonii; poichè questi soddisfecero al precetto riguardo alla Chiesa. Tale è l' opinione del dottissimo Silvio, in *Suppl. S. Thom., quaest. 45, art. 4, quaest. 2, conclus. 4*, dove dice: « *Si vero tunc ignorabant, et postea scient impedimentum; sed taliter quod non possit probari in foro externo, non oportet coram parcho et testibus consensum renovari, quia fuerunt testes contractus, quando satis fiebat decreto Tridentino, et in Ecclesia notum est impedimentum.* »

Così secondo la testimonianza del Navarro, *l. 4 Concilior., tit. de Sponsal. et Matrimon. Contract., Consil. 14, n. 15*, dove tratta diffusamente questa questione, da una Congregazione di Cardinali istituita da Pio IV, nel giorno 2 agosto 1564, e confermata da S. Pio V e da Sisto V, fu una simile questione sciolta, dichiarando che in simili casi non è intenzione del Concilio obbligare le parti contraenti a contrarre di nuovo il Matrimonio innanzi al sacerdote ed ai testimonii, a cagione dello scandalo e delle incomodità che ne potrebbero derivare. Così parla quel celebre Penitenziere romano: « *Ita illustrissimus Cardinalis Alciatus, propoenitentiarius, retulit in signatura data sanctissimo Papae, ut in hujusmodi impedimentis occultis, quando Matrimonium est renovandum, possit hoc fieri inter conjuges secreta; et*

quod non sit necessaria praesentia parochi vel testium; et ita exprimentur est clausula, et secreto inter se contrahere. »

Convieni però osservare, che, affine di evitare l' offesa, da cui potrebbero essere lesi il sacerdote ed i testimonii, è necessario di far loro noto che l' impedimento cessò per l' ottenuta dispensa, e pel mutuo consenso rinnovato : « *Quamvis, ut tollatur scandalum, dice il Silvio, loc. cit., sive parochus, sive testis, qui conscius est impedimenti, debeat illis impetratio dispensationis significari.* » SILVIO.

C A S O 42.°

Ilarione, ha in buona fede ed innanzi al sacerdote ed a molti testimonii preso Vittoria per moglie, cui è affine *ex concubitu fornicario*, poichè prima del Matrimonio aveva peccato con la zia di quella giovane, e del quale impedimento dirimente dimandò la dispensa. Domandasi se in questo caso, affine di ritornare il Matrimonio alla sua validità, sia necessario che i contraenti di nuovo si uniscano innanzi al sacerdote ed ai testimonii, se la clausola del favorevole rescritto ordini la cosa con questa clausola : « *Ea conditione, ut supplices rursus contrahant, juxta formulam a Concilio Tridentino praescriptam?* »

Da quanto nella precedente decisione abbiamo detto, ad evidenza apparisce che quando l' impedimento è occulto, ed il Matrimonio da principio fu contratto, secondo le formule prescritte dalla Chiesa, non è necessario che dopo la ottenuta dispensa di nuovo sia contratto innanzi al sacerdote ed ai testimonii, e che è bastevole a renderlo valido che i contraenti fra loro rinnovino il consenso. « *Sed quod valde notandum est, dice il Navarro, Manual., cap. 21, num. 70, felicis recordationis Pius V declaravit non illos, scilicet parochum et testes, esse necessarios in contrahendo Matrimonio ab iis, qui illud publice cum denuntiatione sufficiente contraxerunt: sed propter aliquod impedimentum occultum est nullum, quod sublato oportet, ut denuo contrahatur; quod fieri posset sine ulla parochi aut testium praesentia, antequam ad urbem veniremus, respondimus. Qua declaratione sacrum poenitentiae praetorium frequenter utitur.* » Dal che ne segue, che quantunque

volte l'impedimento di cui trattasi è occulto, basta che Ilarione e Vittoria privatamente fra di loro rinnovino il mutuo consenso. Lo che parimenti devesi ritenersi vero, quantunque nel rescritto della dispensa dell' impedimento sia registrata la clausola enunziata nell' esposizione del caso, come dice il medesimo canonista alla fine del luogo da noi lodato, mentre rispondevamo al caso precedente, e come insegna anche il celeberrimo Silvio, in *Suppl. S. Thomae, quaest. 45, art. 2, quaesit. 2, concl. 4*, dicendo: «*Quid, si dispensetur super impedimento occulto; sed ea conditione, ut contrahant servata forma Concilii Tridentini? Resp. etiam tunc illos posse consensum renovare absque parocho et testibus, si prius contraxerant coram illis: neque enim attentaverunt contrahere aliter quam coram parocho et testibus.*»

SILVIO.

C A S O 43.°

Agostino e Giuditta contrassero Matrimonio. Ma Giuditta diede solamente il proprio assenso, perchè mossa ed obbligata a ciò da grave timore. Per la convalidazione di questo Matrimonio è forse bastevole che Giuditta vi acconsenta privatamente ed entro sè stessa, senza che di nuovo lo contragga innanzi al sacerdote ed ai testimoni; anzi senza che faccia anche il menomo cenno di questa cosa ad Agostino?

Quando la nullità del Matrimonio, che nasce da un grave timore, o dalla mancanza del vero consenso, da uno solo dei contraenti deriva, basta se con un interno consenso corregga quanto rese il Matrimonio vizioso. La ragione si è, perchè null' altra cosa mancava se non il libero suo consenso e sincero onde rendere il Matrimonio rato e legittimo. Quindi, se quella viziatura del Matrimonio venga corretta col vero consenso, nulla più manca alla essenzialità della cosa, onde renderlo valido, purchè l' altra parte non abbia revocato il proprio consenso; anzi non è neppure necessario che quel nuovo consenso con un qualche sospetto esterno si manifesti; quando di già ebbe luogo quel segno nella celebrazione del Matrimonio, e null' altro a quell' atto mancava, tranne il consenso interno. Ciò è consentaneo all' opinione di Sant' Antonino, che dice, nella *part. 2* della

sua *Somma Teologica*, al *tit. 9, cap. 7* : « *Si postea tacite consentiat et libere, persona ligata in pristino consensu persistente, verum efficitur Matrimonium. Et tunc uterque ligatus est; quia quamvis talis consensus per se non sufficeret; tamen sufficeret cum expressione exteriori, quae praecessit si autem utraque persona fuit coacta tunc ad hoc quod sit verum Matrimonium, requiritur novus consensus ex utraque parte, sed non nova exterior expressio.* » In ciò quel Santo Arcivescovo abbraccia l'opinione di S. Tommaso, in *4, dist. 29, quaest. unic., art. 2, quaestiuncul. 2, ad 2*, dove dice : « *Ex consensu libero illius, qui prius coactus est, non fit Matrimonium, nisi in quantum consensus praecedens in altero adhuc manet in suo vigore. Unde si dissentiret, non fieret Matrimonium.* » Il card. Ostiense, il card. Toletto, il Navarro, il Silvio e molti altri egualmente opinano con Sant'Antonino.

Una tale decisione appoggiasi : 1.° a quella decretale di Alessandro III, in cui questo pontefice, in *cap. Ad nostrum, fin. eod. tit.*, dichiara che se un uomo, il quale avesse preso per moglie una serva che avesse creduta libera, avesse dato il suo assenso, e servendosi del diritto del Matrimonio, dopochè la conobbe serva, il Matrimonio suo si dovrebbe ritenere per valido, ed egli essere obbligato a ritenersela per sua legittima sposa : « *Si constiterit quod idem vir praefatam mulierem postquam audivit istam esse ancillam carnaliter cognovit; ipsum monitione praemissa compellas, ut eam sicut uxorem maritali affectione pertractet;* » 2.° all'altra decretale in cui Innocenzo III dichiara, che nel caso in cui un uomo dopo il Matrimonio contratto conobbe essere serva la sua moglie, questi non possa da essa separarsi se non nel caso, in cui non abbia rinnovato il primo assenso. « *Ita quod postquam intellexit conditionem ipsam, nec facto, nec verbo consenserit in eandem.* »

La ragione per cui danno una tale decisione il card. Ostiense, Giovanni Andrea, il Navarro, il Silvio, il Maggiore ed altri si è, perchè, cioè, non è necessario affine di rendere rato il Matrimonio che intervenga nel medesimo tempo il consenso di amendue i contraenti, e nel medesimo luogo; ma basta se uno di questi due contraenti che diede il suo assenso, lo abbia dato in un certo luogo, ed in un certo tempo, e non lo abbia rivotato, e che l'altro lo abbia dato in un

altro tempo ed in un altro luogo. Ed infatti ciò provasi convenientemente con l'esempio del sacramento della Penitenza. Imperocchè non è dell'essenza del sacramento che l'assoluzione del sacerdote segua immediatamente la confessione dei peccati. Imperocchè molti sono i casi, in cui dopo la confessione l'assoluzione si differisca ad altro tempo, senza che perciò il penitente sia in obbligo di rinnovare la confessione delle sue colpe all'atto che l'assoluzione riceve. Egualmente devesi dire del sacramento del Matrimonio. Imperocchè, sebbene l'uno dei contraenti dia il suo assenso in un tempo, e l'altro in un tempo diverso, pure al Matrimonio rimane quanto gli è essenziale. Imperocchè quei due consensi, quantunque dati in tempi diversi, pure si reputano dati insieme, poichè si riguarda come presente il primo assenso, quando non sia stato rivotato all'atto che il consenso vien dato dall'altra parte.

Adunque da quanto abbiamo detto apparisce, che dal momento in cui Giuditta interiormente prestò il suo libero assenso al Matrimonio, che aveva con Agostino contratto, e del quale mancava all'atto del Matrimonio medesimo, cui non aveva assentito se non tratta da un grave timore, il Matrimonio diviene valido ed indissolubile, senza che siavi necessità di rinnovarlo innanzi al sacerdote ed ai testimonii, per le ragioni, cioè, da noi nelle precedenti decisioni riferite, e che inutile troviamo di quivi ripetere. PONTAS.

C A S O 44.º

Girolamo solamente conobbe la nullità del suo Matrimonio, vuole rinnovare il proprio consenso in uno a quel della moglie, ma non solamente a lui non dà alcun indizio di conjugale consenso, che anzi per contrario gli dimostra un'aperta opposizione a cagione di certa offesa e molestia da cui trovasi gravata pel suo modo di operare. Domandasi qual cosa gli converrà fare in questo caso.

Girolamo, nel caso proposto, devesi astenersi dal chiedere il debito coniugale dalla sua moglie, la quale, finchè trovasi in quella disposizione, devesi ritenere che se lo rende, lo renda unicamente perchè crede essere a quella cosa tenuta, ignorando la nullità del

Matrimonio. Ma un tale uffizio Girolamo può rendere alla sua moglie *affectu conjugali*, se ciò ella desidera; imperocchè, quando ciò chiede, devesi ritenere che lo chieda dal marito *animo conjugali*, e perciò che rinnovi il primo suo assenso, come desidera Girolamo. Tuttavia sarebbe più sicura cosa per la coscienza del nostro Girolamo, che, prima di rendere il debito coniugale, destramente le parlasse con amorevoli parole, dalle quali si trovasse ella obbligata a rispondergli in una maniera significante, chieder ella quell' uffizio da lui come dal suo legittimo marito.

PONTAS.

C A S O 45.°

Innocenzo, parroco di S. Lupino, recandosi un giorno alla chiesa per celebrare un certo Matrimonio, nell'uscire di casa, ritrovò un uomo di poco conto, il quale gli fece delle opposizioni a quel Matrimonio, non avendone però diritto alcuno, ed anzi invece fa a bella posta una tal cosa, poichè da essa lucrava 50 lire, che lo sposo gli aveva promesse, se era capace di far che il Matrimonio si protraesse fino dopo le pasquali solennità. Il parroco, che conobbe questo inganno dalla confessione stessa di quelli che avevano usato un simile strattagemma, è forse obbligato a sopprimere la celebrazione del Matrimonio, qualunque sia lo scandalo che insorger ne possa, specialmente se questa fosse la seconda opposizione che un tal uomo procurava di mettervi?

Quando una opposizione al Matrimonio viene fatta nelle formule volute dal diritto, il parroco non può progredire alla celebrazione del Matrimonio; per la qual cosa, quantunque egli conosca che tale opposizione sia ingiusta, pure non deve all'atto divenire della celebrazione del Matrimonio suddetto, ma le parti devono aver cura che dalla Curia si levato un tal obice, per sentenza di quel tribunale competente, cui spetta di giudicare la cosa. Per lo che, quantunque Innocenzo sia certissimo che l' opposizione che ricevette era una mera vessazione ed iniqua vendetta, di cui se ne gloriava l' autore, pure deve soprassedere alla celebrazione del Matrimonio, e ciò far deve non solo alla seconda opposizione che riceve, ma bensì subito dopo la prima.

Supplem. Vol. III.

52

Per quanto riguarda lo scandalo che si può temere che insorga dal ricusare che fa quel parroco di assistere al Matrimonio, convien dire che questo scandalo per parte sua è puramente passivo, per cui a lui non si possono per verun modo imputare le conseguenze.

PONTAS.

C A S O 46.°

Dopo la prima promulgazione del Matrimonio che doveva seguire fra Ferdinando ed Eleonora, Giuseppe, fratello di Ferdinando, significò al parroco un' opposizione a questo Matrimonio. Poscia ciò inteso Ferdinando chiamò il fratello Giuseppe innanzi al tribunale, onde levasse l' impedimento, con ingiungere al parroco di passare alla celebrazione del Matrimonio. Domandasi se il parroco dopo questa sentenza del tribunal civile possa passare alla celebrazione del Matrimonio.

Il nostro parroco dopo la sentenza del tribunale civile nè deve, nè può devenire all' atto della celebrazione del Matrimonio ; imperocchè al giudice civile non si compete proferire sentenza intorno a questo punto, che al solo giudice ecclesiastico spetta di conoscere le cause risguardanti il Matrimonio, come abbiamo da molte decretali di Sommi Pontefici, e specialmente da Alessandro III, *in cap. Ex litteris 1, de consanguineit. et affinitat.* ; di Innocenzo III, *in cap. Cum inhibitio, fin. de clandestinit. et sponsal., et passim toto lib. 4 Decretalium.*

PONTAS.

MATTUTINO



Il Mattutino nelle cattedrali deve essere recitato la mattina, e non dopo il vespero del giorno antecedente, come abbiamo dalla sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari nella causa *Vercellensi* del giorno 25 novembre 1578, e nell' altra *Aretina* del giorno 18 ottobre 1595, come si può vedere appo il Nicol. nei *Flosculis*, alla parola *Matutinum*, n. 1. Ciò però deve avere luogo quando

non siavi un privilegio, per cui dir si possa dopo il vespero, come decise la medesima sacra Congregazione nella causa *Dertonens.* del 26 ottobre 1605; e per questo deve esservi una qualche necessità, o il tempo invernale, secondo la sacra Congregazione in *Salernitana* 30 settembre 1616; ovvero, a cagione dell'intemperie dell'aria, come apparisce dalla sacra Congregazione in *Ferrarien.*, del giorno 4 aprile 1628. Il Vescovo infatti può dispensare, a cagione dell'intemperie dell'aria, che si reciti il Mattutino ad un'ora più tarda del conveniente, come *pro tolerantia* rispose la sacra Congregazione del Concilio nella causa *Trojana*, 14 febbraio, e del giorno 14 novembre 1699, a favore del capitolo della città di Foggia.

Si può tollerare che i canonici per tre mesi recitino l'ufficio in sacrestia. Così apparisce dalla decisione della sacra Congregazione di Vescovi e dei regolari nella causa intitolata *S. Severini*, del giorno 15 settembre 1641, come si può vedere appo il Nicol., al luogo citato.

Se nella chiesa cattedrale da immemorabile tempo vige il costume che i canonici, nei giorni in cui vi è concione nella loro chiesa, assistendo alla concione in abito canonico, hanno delle distribuzioni, a somiglianza di quelli che intervengono ed assistono al Mattutino, sebbene non sieno intervenuti alla recita delle dette ore mattutine, tale consuetudine non iscusava i canonici dall'obbligo della restituzione. Così abbiamo dalla sacra Congregazione del Concilio, nella causa *Vicentina* del giorno 7 febbraio 1643, al *cap. 12 della sess. 24 de Reformat.*

Il Mattutino, ovvero le ore mattutine devonsi recitare nel tempo notturno dove vige una tale consuetudine; che se vi sono alcuni legittimamente impediti, i quali non possano intervenire a questa recita, lucrano tuttavia delle quotidiane distribuzioni. Così la sacra Congregazione dei riti, in *Mazarien.* 20 dicembre 1601.

Il Mattutino, che, secondo la regola dell'ordine, si dovrebbe recitare alla mezza notte, quando siavi una qualche causa, vien concesso che si reciti alle ore otto della notte medesima, dice la sacra Congregazione dei riti nella causa *Civitatis Angelorum*, ovvero nella causa *Tusculanen.* in *Indiis occidentalibus*, del 12 novembre 1605.

Fu concesso dalla sacra Congregazione dei riti nella causa *Oscen.* del 21 luglio 1609 che il Mattutino, il quale si doveva recitare dal clero della cattedrale al tempo di mezza notte, si potesse recitare in appresso in sul far del giorno.

Il Mattutino, che dai canonici si soleva recitare un' ora dopo il nascere del sole, non devesi incominciare avanti il nascere del sole. Così la sacra Congregazione dei riti, nella causa *Ausculana* del dì 16 settembre 1606.

Il Mattutino dei defunti, nella festa di tutti i Santi, non devesi recitare all' ora del vespero, ma nello stesso giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, dopo la recita delle Laudi dell' ufficio del giorno. Così decretò la sacra Congregazione dei Riti nel giorno 1.º settembre 1607 e 22 gennaio 1701; come si può vedere nelle risoluzioni della sacra Congregazione nell' indice secondo dei decreti del Merari, n. 206 e 220.

Il Mattutino si può anche separare per tutta la notte dalle Laudi, dice il Bonart, *lib. 1, cap. 17*; lo Stoz., *lib. 1, part. 3, n. 410*; La-Croix, *lib. 4, n. 1305*; lo Sporer, *tom. 3, Appendic., cap. 2, n. 138*. Anzi dicono esser questa una cosa lodevole il Navarro, il Suarez, il Sanchez, il Filiuéc., il Tamburin., il Pellizar. ed altri molti lodati dal La-Croix, *loc. cit.* Quando il Mattutino si divide dalle Laudi, devesi in fine aggiungere il *Pater noster*, e più probabilmente anche l' orazione del giorno, senza però altra Commemorazione, secondo l' opinione del Navarro, del Lezana, del Bonacina, del Gavanto, del Diana, *part. 5, tract. 14, resolut. 48*, e di altri, contro l' opinare del Sanch., del Bonart, del Pellizar, e dello Stoz e Gobat, *tract. 5, n. 672*; del Lehner, *de horis canonicis, part. 2, tract. 1, §. 11*, con La-Croix, *loc. cit., n. 1305*, i quali sostengono essere cosa veramente probabile quella che non siavi necessità di recitare l' orazione del giorno, mentre una tal cosa viene specialmente e solamente ordinata nel giorno della Natività del Signore. Con più probabilità asseriscono ancora non essere necessario il dire, pria dell' incominciare delle Laudi, il *Pater noster* e l' *Ave, Maria*, poichè ciò non trovasi in verun luogo prescritto, e non si dicono neppure al principio di Compieta, quantunque sia un' ora divisa e distinta dalle altre. Così il Bonacina,

l'Azorio, il Tamburini ed altri con La-Croix, *loc. cit.* Tuttavia, che che gli avversarii ne dicano, è cosa consigliata e lodevole insieme il recitarla.

Dicono essere peccato mortale l'omettere la recita del Mattutino e delle Laudi avanti la celebrazione della Messa il dottore santo Antonino, S. Raimondo, l'Armilla, il Tabiena, l'Angelo, il Navarro, il Maggiore, Bernard., Petr., Boll., Melchior. di Hullan., Lodovico Beja, Michiele Timoteo, il Lelio, il Zech., lo Stefano Durant., l'Enriquez, il Petigian., l'Azorio, il cad. Bellarmino, il Fancolin. l'Omoboni, il Gavant., appo il Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop., part. 2, allegat. 54, n. 15, vers. Licet affirmativam opinionem*, ed ultimamente difende e sostiene questa opinione il Monacelli, *t. 2, tit. 16, form. 1, n. 5 e 6*, dove con le parole del Gavanto, *Comment. in rubric. missal., part. 2, tit. 1. litt. B*, riportando come patrocinatori della sua sentenza Sant'Antonino e S. Raimondo, dice: « *Quid facies, pie lector, in re tam dubia, in qua totidem sunt tunc inde auctores pro affirmativa Sanctiores, praeterea vero duo summi pontifices Innocent. IV et Pius V, qui collocaverunt hunc inter defectus graviores; ego certo tutiorem quae in rubrica est sequor sententiam.* » E poscia al *t. 4, Suppl. ad 2 tom., a n. 278 ad 282*, prosegue ancora a difenderla, dicendo: « *Tu autem cum veriori sententia quod sit mortale, et quod contraria opinio auctoris, et sequacium videtur periculosa ex rationibus, quas perpendimus in hoc supplemento, ad tit. 16, form. 1, n. 6, pag. 61.* »

Che una tal cosa poi non sia peccato mortale, lo dicono lo Soto, il Medina, il Vega, Giovanni Battista, il Corrad., il Conich., Lodovico Lopez, Emmanuele Sa, l'Aragonio, Scott., il Valenz., il Vasquez, il Comitolo, Fra Emmanuele, il Macign. Bartolammeo da S. Fausto, il Layman, il Passerin, il Bonacina, lo Squillant., il Fernandez, il Villalob., Raffaele de la Torre, Diana, il Lezana, il Gelet, il Nugno, il Suarez, il Fagundez, Pietro di Ledesma, Naldo, Miranda, Camerota, Lessio, Coninch., Melfesio, citati e seguiti dal Barbosa, *l. c., n. 15*; dal Reiffenstuel, *Theol. Moral., tract. 6, quaest. 6, n. 7*; dal Sanchez, Bass., Baldel., Vittor., Castropalao, Illsung. ed altri molti, citati e seguiti dal La-Croix, *lib. 6, part. 2, n. 23*. Questa opinione poi è la più comune, come è la più vera seguita dai dottori. La

ragione si è poichè non sembra esservi tanta connessione fra il Mattutino e la Messa, per modo tale, che, non osservando il detto ordine, si commetta peccato mortale, e si ancora perchè non trovasi alcuna legge dalla quale sia sancito che, facendo in questo modo, si commetta colpa letale. Anzi non solo non avvi peccato mortale nell' inversione di questo ordine, ma neppure veniale, quando siavi una causa ragionevole, come sarebbe, a cagion di esempio, una maggiore comodità di studio, come si può vedere appo La-Croix, *l. c.*, n. 250. Che anzi soggiungono lo Soto, il Suarez ed il Tambur. ed altri appo il Gobat, *tract. 3, n. 667*, ed il La-Croix, *loc. cit.*, dicono che, per sè parlando, non si commette alcun peccato, poichè non trovasi alcun precetto che ciò comandi, nè avvi una speciale connessione fra la Messa e l'uffizio. Per la qual cosa il Mercant. ed il Quarto, *part. 2, tract. 1, dub. 1*, dicono essere consiglio soltanto, ed una certa convenienza, quella di celebrare dopo avere recitato il Mattutino e le Laudi.

Con più probabilità però convien dire, che facendo una tale inversione senza una causa ed un ragionevole motivo, è peccato veniale, poichè nella rubrica del messale, al titolo della preparazione del sacerdote che è per celebrare, al §. 10, il non avere recitato il Mattutino prima della celebrazione medesima viene annoverato fra i difetti peccaminosi, e meritamente, perciocchè la recita del Mattutino e delle Laudi è una retta ed ottima preparazione alla celebrazione della Messa, imperocchè da questa recita, il celebrante vede quali commemorazioni ed orazioni debba recitare, e se debba dire il *Gloria* ed il *Credo*. Così avverte lo Aversa, *quaest. 11, sect. 1*; La-Croix, *loc. cit.*, n. 250.

Il Mattutino del dì venturo, se dicasi senza una ragione prima di terminare l'uffizio del giorno presente, peccasi venialmente. Imperocchè, ordinatamente operando, devesi prima compiere l'uffizio del giorno in corso prima d'incominciare quella del venturo, e compiere la prima obbligazione, pria di dar principio all'esecuzione di una obbligazione che ancora non incominciò, per cui se senza un legittimo motivo si inverta questo ordine, venialmente si pecca. Tale è l'opinione del Suarez, *de Orat., lib. 4, cap. 24, n. 3*; del Diana,

part. 1, tract. 12, resolut. 13; del Sanchez, *in Consil., lib. 7, cap. 2, dub. 37, n. 3*; del Castropalao, *tract. 7, disput. 2, punct. 4, n. 4*; dello Stoz, *lib. 1, part. 3, n. 385*; del La-Croix, *lib. 4, n. 13 et 15*. Se poi per una qualche ragione si faccia, come, a cagion di esempio, se pregato da un altro a recitar con lui il Mattutino del dì venturo, quantunque l'uffizio del giorno in corso non abbia ancor terminato, quegli che viene a ciò richiesto, come se gli mancasse ancora di recitar la Compieta, allora recitandola non commette peccato; dicono il Pellizar., *tom. 1, tract. 5, cap. 8, n. 108*, con altri ivi citati; La-Croix, *loc. cit.*, in uno al Bonacina, al Gobat e ad altri.

Recitando una sola volta il Mattutino e le Laudi, non si può soddisfare all' obbligazione del giorno in corso e del giorno venturo. Imperocchè Alessandro VII nel giorno 18 marzo 1666, tra le altre proposizioni che condannò, meritamente fulminò sentenza anche contro la seguente, che portava nel corpo delle proposizioni condannate il n. 34: « *Unico officio potest satisfacere duplici praecepto pro die praesenti et crastino.* »

In qual ora nel giorno antecedente si possa incominciare il Mattutino pel dì veniente, già lo si ha nella apposita tabella dei calendarii, e dove non siavi, si può osservare la tavola che nell' anno 1706 venne alla luce in Roma coi tipi della Camera apostolica, come insegna La-Croix, *lib. 4, post num. 1314*.

Quegli che recita il Mattutino per la seguente feria seconda prima del tramontar del sole della antecedente domenica, non deve genuflettersi alla antifona finale della Beata Vergine Maria, come insegna il Gavanto, *de fin. officio, cap. 22, num. 18*. Devesi però fare la genuflessione, se venga recitato dopo il tramonto del sole, poichè il rito di starsene in piedi incomincia dai primi vesperi della domenica, e non dalla mezza notte, e perciò finisce al tramonto del sole della medesima domenica, come avviene delle indulgenze, secondo che insegna il La-Croix, *loc. cit.*

Il Mattutino nella solennità dell' Epifania incomincia assolutamente dalla antifona e dal salmo, e viene omissa l' invitatorio per detestare il fraudolento invito di Erode ad adorar Cristo, come leggesi appo S. Matteo, *cap. 2, vers. 8*: « *Ut et ego veniens, adorem eum.* »

Non dicesi l' inno, poichè la recita di questo è proprio delle genti convertite, e la conversione delle genti nei soli magi non era ancora perfetta, secondo il Gavanto ed il Merati, *tom. 2, sect. 6, cap. 7, n. 3*; ed il Durando, *lib. 6, cap. 16*, ed il Belet, *in explicat. divinor. officiorum, cap. 25*, e dell'Alcuin., *in Epiphan.*, ed altri. Dicesi però nel terzo notturno il salmo invitatorio nonagesimo quarto: « *Venite, exultemus Domino,* » con lo intercalare della ripetizione dell'antifona per indicare che nel terzo tempo, cioè nel tempo della grazia, significato pel terzo notturno, sufficientemente è invitata la Chiesa fra le nazioni per mezzo dei magi e della stella, e successivamente per gli Apostoli, così da niuno può essere scusato dalla obbligazione di adorar Cristo, poichè « *in omnem terram exivit sonus eorum;* » *Psal. 18, n. 5*. Viene poi ripetuta la antifona: « *Venite, adoremus,* » affinchè da ogni dove la gente concorra a lodar Dio. Gavanto e Merati, *loc. cit., v. 5*; Durand., *loc. cit., num. 9*, dove parimenti avverte che il detto salmo invitatorio si dice alla settima antifona, per indicare che pel battesimo vien dato lo Spirito settiforme. Fra l'ottava poi dicesi: « *Domine, labia,* » l' invitatorio e l' inno, poichè già si suppone che la Chiesa formata fra le convertite nazioni sia abbastanza instrutta e perfetta per cantare gli Inni; e così viene invitata cogli inni e colle lodi ad adorar Dio; dice il Durando, *loc. cit.*; il Gavanto ed il Merati, *loc. cit., num. 4*, ed altri.

Il Mattutino degli ultimi tre giorni della settimana maggiore o santa incominciasi assolutamente senza il « *Domine, labia mea,* » ec., senza l' invitatorio e gli inni, per chiudere la bocca agli Ebrei, i quali, piuttosto che lodare e benedire Dio, parlavano inique cose contro di Cristo, e per detestare i loro inviti ai conciliaboli contro Cristo medesimo. Così senza principio incominciamo il Mattutino e le altre ore canoniche, e le compiamo senza il consueto fine, poichè nelle ore canoniche di questi tre giorni si celebrano le tridue esequie della morte di Cristo, e perchè muore il Cristo che è l' *alfa* e l' *omega*, il *principio* ed il *sine*, dice Ruperto, *lib. 1, cap. 14, 24 e 25*; e l' Alcuino, *cap. In Coena Domini*, il Gavanto ed il Merati, nei luoghi citati, al *cap. 13, num. 4 e 5*, ed altri ancora con essi.

Al Mattutino di Pasqua, siccome alle altre ore, non dicesi l' inno

sino alla domenica in albis esclusivamente, poichè il tempo pasquale significa il tempo dei beati, il cui inno è l'alleluja, dice il Durando, *lib. 6, cap. 87, art. 2*; il Gavanto ed il Merati, *loc. cit., cap. 14, n. 2*. E neppure si dicono i capitoli, poichè nello stato dei beati significato dal tempo pasquale non vi è luogo alla esortazione, che si contiene nei capitoli; secondo il Gavanto ed il Merati, *loc. cit. num. 3*, ed altri. Si dicono poi tre antifone, con tre salmi, e tre lezioni con tre responsorii, per indicare che nel nome della santissima Trinità fu istituito il battesimo, la cui forma fu da Gesù Cristo insegnata agli apostoli dopo la sua Resurrezione dicendo: « *Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti* »; *Matth., 28, 19*. Per lo che il detto numero ternario dinota il magistero, come Cristo disse prima di avere insegnato la forma suddetta: « *Docete omnes gentes* »; cioè il mistero della Trinità che in quel numero ternario è contenuto: « *Et quia tres sunt qui testimonium dant in coelo, Pater, Verbum et Spiritus Sanctus, et hi tres unum sunt* »; *1 Joann. 5, 7*; e perchè appo Isaia 6, 3, si dice triplicatamente: « *Sanctus, Sanctus, Sanctus* », ed una sola volta: « *Dominus Deus exercituum* », o « *Dominus Deus Sabaoth* »; questa Trinità delle divine persone vien ottimamente indicata nel numero ternario delle antifone, dei salmi, delle lezioni, dei responsorii. L'unità poi della divinità viene convenientemente significata nella recita di un unico notturno che si fa in questo giorno, e nella ottava, secondo il dire di sant' Ambrogio, *lib. 2 de fide ad Gratian., cap. 4*: « *Quid sibi vult sub uno nomine sanctitatis trina repetitio: Si trina repetitio, cur una laudatio? Si una laudatio, cur trina repetitio? Trina repetitio cur? Nisi quia Pater, Filius, Spiritus Sanctus sanctitate unum sunt. Non dixit semel; ne filium sequestraret. Non bis ne Spiritum Sanctum praeteriret. Non quator ne creatura sibi consurgeret. Et ut ostenderet Trinitatis unam esse deitatem, cum tertio dixisset sanctus, addidit singulariter Dominus Sabaoth.* » Così abbiamo dal Ruperto, *lib. 8, cap. 2*; dal Gavanto e dal Merati, *loc. cit., cap. 14, num. 1*. Ovvero così si dice per rammemorare la tri-duana sepoltura, da cui ebbe principio la resurrezione di Cristo nel terzo giorno. Durando, *lib. 6, cap. 87*; Gavanto e Merati, *loc. cit.*

Ovvero per indicare l'opera dei tre giorni, che Cristo promise di fare nel secolo presente. *Luc. cap. 13*, cioè di cacciare i demoni, di compiere le guarigioni, di giungere al perfezionamento nel terzo giorno. Ovvero per significare le virtù della Speranza, della Fede e della Carità, che specialmente in questo mistero si trovano; come osserva Amalar., *lib. 1, cap. 23*; il Gavanto ed il Merati, *loc. cit. Haec dies f.*, si dice in luogo dei predetti, e questo rito è desunto dal Salmo, che ha per titolo *Alleluja*, *Ruperto, lib. 7, cap. 11*; Gavanto e Merati, *loc. cit., num. 5*. E che sia antico questo rito, lo asserisce e lo conferma Gregorio VII, nel capo *In die 15, distinct. 5, de Consecrat.*

Al Mattutino della domenica in albis si riassumono gli inni e molti salmi, solamente sotto un'unica antifona, per ciascun notturno, a cagione del tempo pasquale, che è totalmente festivo e di letizia, *ex ordin. roman. hic*; dove si arreca la ragione dicendo, che poscia nel tempo avvenire, a somiglianza che gli alberi si coprono di frondi, si moltiplicano i salmi, essi ricordano i buoni costumi delle diverse opere per mezzo di molti salmi. Lo stesso dicasi delle nove lezioni che si recitano in questa domenica, secondo la osservazione del Gemin., *lib. 4, cap. 177*. Così pure dimostra il Gavanto ed il Merati nel luogo citato al capo *15, num. 1*.

Al Mattutino della domenica di Pentecoste, e per tutta la ottava si dice un solo notturno con tre antifone, tre salmi, tre lezioni e tre responsorii, secondo l'ordine romano, e di Gregorio VII, come egli dice nel capo *In die 15, distinct. 5, de Cons.*, come nella Pasqua di Resurrezione. La ragione si è perchè da questo numero ternario, oltre le cose dette riguardo il giorno di Pasqua, e la sua ottava, dimostrasi ancora che lo Spirito Santo operò tre cose sopra gli Apostoli, cioè da vecchi in nuovi li mutò, cangiati li confermò, confermati li inviò a confessare gli altri, come espone il Durando, *l. 6, cap. 107, sub num. 4*; in ciò seguito dal Gavanto e dal Merati, *loc. cit., cap. 16*, e da altri pure con essi.

Altre cose sopra questo punto si possono vedere all'articolo
OFFIZIO DIVINO.

C A S O 1.°

Carlo, sacerdote benefiziato, ha per costume ogni sera, prima di andarsene a letto, recitare il Mattutino pel giorno venturo, e la mattina, appena svegliato, recitare le Laudi. Giuseppe, inteso questo costume di Carlo, lo rimprovera, dicendogli che non si può separare il Mattutino dalle Laudi. Di questa osservazione di Giuseppe Carlo se ne ride, e prosegue nel suo costume. Domandasi se possa farsi una tale separazione.

La comune opinione ritiene che il Mattutino si possa separare dalle Laudi anche sebbene non siavi alcuna ragione che obblighi a far questa cosa, come dicono i Salmanticesi, *cap. 3, num. 4*; il Bonacina, *part. 3, num. 11*; il Concina, *pag. 368*; col Suarez, Sanchez, Navarro, Filiuccio, La-Croix, ec. ec. Ma quando si fa una tale separazione conviene aggiungervi il *Pater noster*, come ottimamente avverte La-Croix, secondo la rubrica, la quale ordina, che il *Pater noster* si debba aggiungere al termine di ogni ora quando si vuole sospendere l'uffizio.

Intorno poi alla orazione del Santo di cui l'uffizio si celebra, se aggiunger si debba o no, variano di opinione i teologi. Imperocchè affermano la cosa il Navarro, il Bonacina, il Gavanto appo La-Croix, il quale chiama una tale opinione probabile, siccome pure è probabile che il Mattutino e le Laudi si debbano considerare come due ore. E ciò deducesi dalla Rubrica al *tit. 31, num. 4*, dove viene prescritto, che: « *Te Deum dicto, statim inchoantur Laudes, praeterquam in nocte Nativitatis Domini, quia tunc dicitur oratio, postea celebratur Missa,* » ec. Con probabilità poi negano la cosa i Salmanticensi, *cap. 3, num. 4*, in uno al Sanchez ed all'Azorio, al Viva, *quaest. 3, art. 9, num. 5*; il Muzz., *tom. 1, pag. 305*; La-Croix, *num. 1505*, col Pelliz., lo Stoz ed il Gobat, ec., poichè è probabile che il Mattutino e le Laudi sieno una sola ora. Quello poi che si prescrive nella rubrica ha luogo solamente per la notte della Natività del Signore.

LIGUORI.

C A S O 2."

Pietro, cappellano della chiesa di S. Eustachio, trovandosi in sacristia, ed attendendo alla recita dell'uffizio, spesso viene chiamato in confessionario, per cui egli suole, onde recarsi ad ascoltare le confessioni, dividere i notturni del Mattutino, recitandoli in varii tempi. Un giorno è rimarcato dal sacristano, il quale amichevolmente lo avverte, non essere permessa la separazione dei notturni nella recita del Mattutino. Domandasi se Pietro dovrà uniformarsi a questa opinione del sacristano, ovvero se possa nel caso sopraddetto fare la suespressa divisione dei notturni.

Il Tomasini nega che si possa separare un notturno dall'altro nella recita del Mattutino, e con lui di egual modo opina il Tournely, *tom. 1, pag. 535, quaest. 5*. Ma, che che ne dicano questi autori, affermano con probabilità poter aver luogo questa separazione il Busemb., il Bonacina, *part. 3, num. 15*; i Salmanticesi, *cap. 5, n. 4*, in uno al Pelliz, al Filliuccio, al Viva; almeno, come dicono il Busemb. ed il Viva, se ciascun notturno dall'altro non rimanga distante più di tre ore, secondo l'antico rito, come riferisce S. Tommaso, e come ritengono il medesimo S. Tommaso, l'Enriquez, il Durando ed altri appo il Tournely, *loc. cit.*, il quale asserisce essere cosa più sicura attenersi alla opposta opinione, ma dice che non devesi riprendere coloro, i quali fanno una tale separazione, mossi da una giusta necessità.

Adunque l'occasione per cui Pietro divide un notturno dall'altro essendo ragionevole e giusta, non vi sarà donde si possa rimproverarlo, sebbene sia da lodarsi la opinione del sacrista, che ritiene non potersi ammettere nella recita del Mattutino la separazione di un notturno dall'altro.

TourNELY.

C A S O 5."

Guglielmo alcuni giorni della settimana vedendo che dalle tre pomeridiane sino al tempo che va al riposo è occupato, incomincia

la recita del Mattutino pel giorno venturo alle ore due pomeridiane, poichè egli accostuma di anticipare la recita del Mattutino e delle Laudi, onde nel giorno non ritrovarsi prima della celebrazione della Messa senza aver detta questa parte dell' uffizio. Un giorno, parlando con un suo amico di cotale sua costumanza, ha per risposta che all' ora in cui egli recita il Mattutino non può adempiere all' obbligo che gli incombe della recita giornaliera dell' uffizio. Domandasi adunque se sia vera una tale opinione.

Sopra un tal punto non è una sola l' opinione. La prima è affermativa, e questa è seguita dal Sanchez, *Consil.*, lib. 7, cap. 3, dub. 27, num. 3; dal Diana, 4 part., tract. 4, reg. 9 et 10; ed è riputata probabile dal Tamburini, lib. 2, cap. 5, §. 5, num. 3; e probabilissima è chiamata dai Salmanticesi, cap. 3, num. 15, col Trullano, il Quinto, il Led., Leandr. Anton. dello Sp. Santo. La ragione si è, perchè, come dicono, a quell' ora si suole recitare il Vespero; per la qual cosa il giorno ecclesiastico incominciando dai primi vesperi, parimenti a quale ora si può recitare il Mattutino. La seconda opinione però, che è la più vera, e cui noi pure aderiamo in uno a S. Alfonso Maria de Liguori, è negativa. Sono fautori di questa il Concina, tom. 1, pag. 487, num. 6; l' Holzm., pag. 445, num. 476; il Tournely, tom. 1, pag. 633; La-Croix, lib. 4, n. 1314, in uno al Palao, Filliuccio, Comit. e Pell., i quali tutti asseriscono non potersi recitare il Mattutino, se non quando il sole si avvicina di più all' occaso che non al mezzogiorno. La ragione che adducono si è, perchè il Mattutino non si può recitare se non all' ora del vespero, l' ora poi vespertina, come comunemente viene insegnato è quella che sussegue all' ora nona, la quale è la media fra il mezzogiorno e l' occaso, e diversifica secondo la diversità delle stagioni. Imperocchè nell' estate corrisponde alle quattro pomeridiane, mentre per contrario nell' inverno è per lo meno alle ore due ed un quarto pomeridiane. Adunque, se non sia compiuta l' ora nona, ed incominci l' ora dei vesperi, non si può recitare il Mattutino. Nè giova il dire che i vesperi si recitano due ore dopo il mezzogiorno, donde dedurne che a quel punto incomincia il giorno ecclesiastico. Imperocchè, posto anche che a questo comunemente si soglia recitare il

vespero, non se ne può rettamente inferire che sia incominciato il seguente giorno ecclesiastico; poichè la consuetudine potè bensì introdurre il costume di recitare il vespero a quell' ora, ma non potè nè potrà mai introdurre l' uso che l' ora nona divenga l' ora vespertina. Quanto poi dicono gli avversarii a questa opinione, che, cioè, dalla consuetudine fu intròdotto che il seguente giorno ecclesiastico incominci alle ore due pomeridiane, devesi ancora provare, alla maniera medesima che ogni fatto deve essere prima provato; ma ciò sino al presente non è certamente provato; adunque la legge è in possesso, la quale vieta di recitare il Mattutino pria che incominci il giorno ecclesiastico, il quale, come confessano i medesimi avversarii, non incomincia se non all' ora di vespero.

Del resto, impunemente si può recitare il Mattutino, come dicemmo, secondo il Direttorio romano, che viene insegnato dal Tournely e da La-Croix, *ll. cc.*, il quale è concepito nel modo seguente :

Dal giorno 1	gennaio	all' ora	21 $\frac{1}{4}$
»	4 febbraio	»	»
»	25 detto	»	»
»	17 marzo	»	»
»	11 aprile	»	»
»	1 maggio	»	»
»	1 giugno	»	»
»	15 luglio	»	»
»	16 agosto	»	»
»	6 settembre	»	»
»	28 detto	»	»
»	11 ottobre	»	»
»	16 novembre	»	»
»	16 dicembre	»	»

Ciò posto impertanto diciamo che il nostro Guglielmo, quantunque per tutto il rimanente del giorno sia occupatissimo, tuttavia non può recitare l' uffizio Mattutino alle ore due pomeridiane, ma deve, se ama di anticipare, attenersi alla regola che noi abbiamo recata, e che trovasi ridotta in ogni Calendario diocesano.

LIGUORI.

C A S O 4.°

Annibale, quando nel calendario è ordinata la recita dell'uffizio dei defunti nel dì della Commemorazione dei defunti, recita il Mattutino nel giorno antecedente, dopo aver recitato il Mattutino dell'uffizio divino. Domandasi se possa farlo.

Rispondiamo intorno a questo Mattutino dei defunti, che se trattasi della pubblica recita in coro, devesi assolutamente rispondere in un modo negativo, come dice ottimamente il Concina, *tom. 2, pag. 386, n. 22*. Il dubbio che può insorgere riguarda appunto la recita privata. Anche intorno a questo punto vi sono due opinioni.

La prima è negativa, e questa viene seguita dall'Holzm., *de hora canonic., t. 1, pag. 450, n. 476*, e La-Croix, *l. 6, part. 2, n. 2066*, sebbene egli da principio avesse assecondato l'opinione contraria, come si può vedere al *lib. 4, n. 1292*. Viene citato per difendere questa opinione anche il Gavanto; ma il Gavanto, alla *sess. 9, c. 2, n. 16*, apparisce parlare della sola recita in coro, come di questa parla pur anche il decreto che testè riferiremo. Questa opinione appoggiasi al decreto della sacra Congregazione dei Riti promulgato il giorno 1.° settembre 1607, in cui, come riferisce La-Croix, *lib. 6, part. 2, n. 2055, decret. ibid., n. 33*, così dice: « *Matutinum defunctorum pro generali eorum commemoratione recitandum est mane die secunda novembris, non vero pridie vesperi.* »

La seconda è abbastanza probabile, che viene seguita dal Tambur., *Decr., lib. 2, cap. 5, §. 5, n. 7*; dal Leandr., dallo Stoz., appo La-Croix, *lib. 4, num. 1292*, e probabile la ritiene il Viva, *loc. cit., quaest. 3, n. 2*, e affermativa. Imperocchè, dicendo la rubrica: « *Dicto benedicamus Domino, absolute incipit Matutinum defunctorum,* » probabilmente ne inferisce, che siccome nel giorno prima ovunque per consuetudine è permesso di recitare privatamente il Mattutino del giorno seguente, così si può anche recitare il Mattutino dei defunti. In quanto poi al decreto che ordina l'opposto, meritamente risponde il Tamburini, che quello devesi intendere soltanto del coro, mentre in quello la sacra Congregazione proibisce che nel giorno prima il

Mattutino si canti, colla quale parola *cantari* sembra essere soltanto proibita la pubblica recita, e non la privata. E difatto il decreto riferito, come si ha appo il Merati consultore della sacra Congregazione dei Riti nelle addizioni al Gavanto, *tom. 2. pag. 561, Decret. n. 28*, diversamente da quanto riferisce il La-Croix, così favella: «*Matutinum defunctorum pro generali eorum commemoratione prohibitum est cantari pridie vesperi in festo omnium Sanctorum, sed recitandum est mane die secunda novembris post Laudes.*» Un altro simile decreto abbiamo appo il medesimo Merati, *loc. cit., pag. 505, num. 7*, promulgato il giorno 23 maggio 1603, dove parimenti viene vietato che il Mattutino si canti. Un altro simile decreto riferisce al *n. 220*, in cui si fa espressa menzione del coro. «*Matutinum diei Commemorationis omnium fidelium defunctorum non potest recitari in choro in die festivitatis Sanctorum post completorium, sed servandae sunt rubricae, die 22 Jan. 1701.* Egli è certo poi che le rubriche prescrivono che un tal Mattutino si reciti in coro nella mattina del giorno medesimo della Commemorazione dei defunti, e non dopo i vesperi del giorno antecedente.

LIGUORI.

C A S O 5.º

Fridebergo assai di sovente celebra Messa prima di avere recitato il Mattutino. Domandasi con questa azione di quale peccato Fridebergo contami la propria coscienza.

Sopra questo punto tre sono le opinioni. La prima, dice che Fridebergo, celebrando la Messa pria di avere recitato il Mattutino, commette un peccato mortale. Sono di questa sentenza Sant'Antonino, *3 part., tract. 13, cap. 6*; l'Antoine, *pag. 154, v. Secundum*; il Jueuin, *tom. 7, pag. 593, quaest. 1*, ed altri col Gavanto, *p. 3, tit. 11, n. 5*, quantunque il Merati, *tom. 1, pag. 799, n. 7*, dica che il Gavanto in appresso moderi la sua opinione. Gli autori predetti provano la loro opinione con una certa costituzione d'Innocenzo IV, promulgata nell'anno 1254, e riferita appo il Tournely, *t. 1, p. 655*, dove si dice: «*Sacerdotes Missas celebrare priusquam officium matutinale compleverint, non praesumant.*» Egualmente abbiamo dalla rubrica

del messale, *tit. 1, de Praeparat. sacrific.*, dove si legge: « *Sacerdos celebraturus Missam, saltem Matutino cum Laudibus absoluto,* » ec. Parimenti si legge al *tit. 10, de defect.*, dove una tale trascuratezza viene annoverata fra i difetti più gravi.

La seconda opinione in ciò non conosce colpa alcuna, e questa è seguita dal Tamburini, *de Sacrif. Miss., lib. 1, cap. 7, §. 2*; dell'Holzm., *tom. 1, pag. 447, n. 469*, col Gobat, il Cherubini, il Melchiori ed il Quarto appo La-Croix, *lib. 6, part. 2, n. 230*. La ragione che questi adducono si è, perchè non trovasi alcuna legge che una tal cosa comandi sotto colpa, e la rubrica è una cosa solamente di consiglio, e non di precetto.

La terza opinione, finalmente, che è la più comune e la più probabile, viene seguita dal Palao, *dub. unic., part. 10, num. 14*; dal Lessio, *loc. cit., n. 81, cap. 57*; dall'Anacleto, *p. 200, quaest. 6*; dal Concina, *tom. 2, p. 406, n. 11*; dall'Elba, *de Sacrif. Miss., n. 258*; dal Merati, *loc. cit.*; dal Tournely, *loc. cit.*, in uno allo Soto, Silvio, Toletto, Navarro, Bellarmino, Henriq., La-Croix, Val., Sanch., Vasquez, Bonacina, Vettore ed altri, in uno ai Salmanticesi, *cap. 4, n. 45*, col Silvestro, il Layman, il Filliuccio, il Barbosa, ec. Questa opinione insegna in contrarietà alla prima che ciò non è colpa mortale, tanto perchè non avvi una connessione fra l'uffizio e la Messa, quanto perchè non è una disposizione per celebrare, come abbiamo veduto nella teoria, potendo il sacerdote con altre preci a questa azione sublime disporsi, e sì ancora una tal obbligazione siccome grave nè viene espressa nella rubrica, nè viene comunemente ricevuta siccome tale. Insegna poi contro la seconda opinione, che non viene scusato da colpa veniale colui che in questo modo diportasi, poichè ciò nella rubrica viene annoverato fra i difetti; e quelle cose che sono annoverate fra i difetti, non possono più ritenersi soltanto siccome consigliate, e perciò non possono essere immuni da colpa. Questa nostra opinione è pure abbracciata dal sommo pontefice Benedetto XIV, nella sua dottissima opera: *de Sacrif. Miss., l. 5, c. 15*. Da questa colpa veniale però scuserà, come rettamente dicono il Tournely, *loc. cit., quaest. 5*; La-Croix, *loc. cit.*, ed i Salmanticesi, *n. 46 e 47*, qualunque mediocre causa ragionevole, come se quegli

che dà l'elemosina richiede che tosto si celebri, se il popolo, o qualche grande persona attenda la Messa, se il superiore lo comanda, se sia chiamato dallo studio, o da qualche altro simile motivo. LIGUORI.

C A S O 6.°

Nella chiesa collegiata di Sant'Atanasio quando spetta di settimana ad un certo fra i canonici, il quale ama di celebrare per tempestissimo, si suole cantare la Messa conventuale e la solenne prima di recitare in coro il Mattutino. Domandasi se questa cosa sia un peccato mortale.

Nega che sia peccato mortale una tal cosa il Sanchez, *Consil. lib. 7, cap. 2, dub. 39*. Ma il Palao, *disput. unic., part. 10, n. 14*; il Bonacina, *part. 9, n. 8*; il Merati, *d. p. 799*, e Benedetto XIV, *l. c.*, in uno ai Salmanticesi, *cap. 4, n. 48*, col Navarro, lo Soto, il Silvio, il Layman, il Garcia ed il Suarez, e gli altri comunemente, e con più verità affermano essere questa cosa mortale peccato, quando non siavi una giusta causa che ciò richieda, e grave e pubblica e senza scandalo, dice il Suarez, che esser deve. La ragione si è, perchè tale è la consuetudine ricevuta in tutte le chiese, dove si fanno pubbliche preci, cosicchè, diversamente operando, si lederebbe il pubblico culto di Dio, il bene comune, il conveniente regime della Chiesa, oltre lo scandalo del popolo. LIGUORI.

M E D I C I N A



C A S O U N I C O .

Eufemia trovasi ammalata. Visitata dal medico, le vengono ordinate varie Medicine, che essa però non acconsente di prendere, sperando unicamente di ricevere da Dio la salute, senza questi rimedii naturali. I suoi di famiglia di ciò la rimproverano, e narrano la cosa al suo confessore, il quale, recatosi un giorno a ritrovarla, le disse, che non volendo prendere le Medicine prescritte dal medico, pecca gravemente. La sentenza di questo confessore esposta ad Eufemia è forse vera?

Secondo l'opinione dei Salmanticesi, la sentenza di questo confessore è vera, poichè dicono che Eufemia, rifiutando di prendere le Medicine, dimostra di voler aspettare un miracolo, volendo cangiare le cause naturali. Ma meritamente a questa dottrina contraddicono il Sanchez, col Leonardo ed il Bonacina, *de I Praecept., dub. 5, quaest. 9, part. unica, n. 3*, in uno al Suarez e all'Anacl., *ibid., quaest. 1, n. 8*, e l'Elb, *dic. n. 560*; lo Sporer, *eod. tit., cap. 10*; col Layman, i quali in questa cosa non riconoscono più di una colpa veniale. La ragione si è, perchè in ciò non avvi un grave disordine. Imperocchè, quando taluno non ricerchi un miracolo a cagione di curiosità, giustamente viene scusato da colpa grave, ed alle volte anche da ogni colpa, se spera senza le Medicine naturali con l'aiuto di Dio di venire liberato da un tal morbo; mentre spesse volte in tali morbi la natura medesima opera la salute. LIGUORI.

M E D I C O



Il Medico è obbligato, prima di ogni altra cosa, a persuadere ai suoi infermi la confessione dei proprii peccati, ed in caso diverso il Medico dev' essere dalla Chiesa cacciato, come abbiamo dal *c. Cum infirmitas 15, de Poenit. e Remission.*, e come fu dichiarato e stabilito da Benedetto XIII nel Concilio Romano celebrato l'anno 1725, al *tit. 52, de Poenit. et Remission., cap. 1.*

Niun Medico può ricevere il dottorato se non giuri di non visitare più di tre volte l'infermo, quando questi non voglia chiamare il confessore, ove però una ragionevole causa da ciò non iscusi. Così abbiamo da S. Pio V, nella costituzione che incomincia *Super gregem*, e da Benedetto XIII, nel citato Concilio Romano, al *tit. 52, de Poenit. et Remissionibus*, nell'appendice allo stesso Concilio Romano, *2. 28, Ordini ed avvertimenti intorno all' obbligazione dei Medici nella cura spirituale degl' infermi*; dove molte cose si possono vedere che fanno all' uopo.

I Medici ed i chirurghi stipendiati dal comune sono in obbligo di

curare gratuitamente gli ecclesiastici di ambo i cleri, secolare, cioè, e regolare, siccome devono farlo verso gli altri cittadini, tanto se ricevono lo stipendio dalle pubbliche rendite, quanto da alcuni contribuenti una tassa fra i membri del comune. In questo caso però può l'ordinario permettere che anche dagli ecclesiastici si dia un'annua contribuzione, od una volontaria ricognizione e proporzionata, come dichiarò la sacra Congregazione della Immunità nella causa *Amalphitana* del dì 9 dicembre 1631, come si può vedere nel *lib. 2* dei Decreti di Paulucci alla *pag. 105*, e nell'altra causa intitolata *Spoletana* del 23 agosto 1633, come abbiamo nel *lib. 2* dei Decreti sopraccitati alla *pag. 169*, e nella causa parimenti che ha per titolo *Pampilonensi*, definita il giorno 9 ottobre 1635, *l. 2* *Decret. Pauluc.*, *pag. 236*, non che nella causa che si conosce sotto il titolo *Nazarena* del 5 aprile 1661, come si può vedere nel libro dei Decreti del Rocco alla *pag. 528*, e molti altri decreti in proposito vengono riferiti dal Pignatelli, *tom. 3, Consult. 25, n. 5*.

Non solo le persone ecclesiastiche, ma neppure quelli che vivono a spese degli ecclesiastici stessi non sono in obbligo di contribuire pel salario da darsi ai medici del comune; diceva la sacra Congregazione della Immunità nella causa intitolata *Civitatis Castellanae* del giorno 12 dicembre 1645, come abbiamo nel libro dei decreti del Paulucci alla *pag. 266*, e nella causa *Ariminen.* del giorno 4 maggio 1700, non si può vedere nel libro dei Decreti dell'Altoviti, *pag. 286*, e come dimostra il Pignatelli nelle citate consulte al n. 25.

I Medici sono obbligati in forza del preetto della carità di curare gratuitamente i poveri infermi, dice la Glossa comunemente ricevuta nel *cap. Si quis 1, distinct. 83*, alla parola *Inferas*, dove si legge: « *Medicus gratis tenetur curare pauperem infirmum, quia plus debet valere vita illius, quam propria pecunia.* » Sant'Antonino poi nella sua teologia alla *3 part., tit. 7, cap. 1, §. 1*, così si esprime: « *Pauperibus, non valentibus solvere, gratis mederi debet, et non se ab eorum cura abstrahere, quia hoc esset indirecte occidere: mortem enim probatur languentibus inferre, qui hunc cum potest, non excludit,* » le quali cose il Santo deduce dalla *dist. 83, §. Providendum*.

I Medici fisici o chirurghi non possono fare società cogli speciali, secondo il prescritto del sommo pontefice Gregorio XIII, nella sua Costituzione 29, che incomincia *Cum officio*.

I Medici ebrei non possono venire chiamati alla cura dai cristiani, quando questo non sia voluto dalla sublimità della scienza che hanno, o dalla celebrità della fama che godono; ed i parrochi devono osservare che un tale precetto sia eseguito, ed ogni anno deve essere ridestato alla memoria dei fedeli il comando ecclesiastico sopra un tal punto, secondo l'ordinazione del Concilio Sabinense al cap. 22, e come ordinò il sommo pontefice Gregorio XIII, nella sua Costituzione 68, che incomincia *Alias*.

Un Medico rifugiato, che esce dal luogo del rifugio per curare l'ordinario infermo sotto cauzione prestatagli dall'ordinario, non può esser tocco, e dev'esser lasciato libero di ritornarsene al suo rifugio, disse la sacra Congregazione dell'Immunità nella causa *Nullius Atini* del giorno 3 agosto 1694, come si può vedere nel lib. 1 dei Decreti del Vallem., alla pag. 137.

Un Medico ricercato a cagione di avere somministrato il veleno, può essere tratto dalla chiesa in cui si fosse rifugiato, e custodito nelle carceri; secondo il definire della sacra Congregazione della Immunità nella causa *Ariminen.* del giorno 7 ottobre 1676, come abbiamo nel lib. 1 dei Decreti dell'Altoviti, alla pag. 1289.

In caso di morte avvenuta per via di veleno, il Sommo Pontefice dà facoltà di esaminare anche il sacerdote Medico, che avesse ciò praticato, e di consegnar l'esame alla curia secolare, senza che s'incorra per tale cagione nella irregolarità; dice la sacra Congregazione dell'Immunità nella causa *Tropien.*, del giorno 30 marzo 1694, come si può vedere nel lib. 1 dei Decreti del Vall., alla pag. 114.

Il Medico delle monache non può avere un'età minore dei cinquanta anni, dove non siavi nel paese scarsezza di Medici. Così decretava la sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari nella causa *Ferrariens.* del giorno 7 marzo 1617, e nell'altra causa *Januensi* del giorno 14 giugno 1625.

I Medici ed i chirurghi ordinarii devono avere la licenza generale di entrare nella clausura, anche in tempo di notte, nei casi di

urgente necessità; negli altri casi però ordinarii richiedesi una facoltà speciale; come dice la sacra Congregazione dei Vescovi, e dei regolari nella causa *Ferrariens.*, del giorno 2 luglio 1599, e del giorno 13 luglio 1605. Devono tuttavia essere accompagnati ed assistiti nelle loro operazioni dalle monache infermiere; dice la medesima sacra Congregazione dei Vescovi nella causa *Parmen.*, del giorno 26 marzo 1601.

Un Medico straordinario non dev' essere permesso alle monache, se non nelle gravi infermità, in cui l'ordinario domandi di consultare con altri, ovvero ciò possa convenire allo stato delle inferme, dice la sacra Congregazione dei Vescovi nella causa *Bononiens.*, del giorno 8 luglio 1588, e nella causa intitolata *Ferrariens.*, del giorno 6 agosto 1601, come pure nell'altra che ha per titolo *Januensi*, del giorno 14 dicembre 1605, e nella causa in fine nominata *Mediolanens.*, del giorno 25 maggio 1621. Ciò pure viene permesso quando il Medico ordinario non trova i rimedii opportuni per l'infermità che cura, come dice la sacra Congregazione dei Vescovi surriferita nella causa *Januen.*, del giorno 13 marzo 1621, ovvero quando l'ordinario è impedito, secondo la medesima Congregazione dei Vescovi nella causa *Portugall.*, del giorno 15 marzo 1646.

Nel caso in cui il Vescovo per una qualche ragionevole ed onesta causa permette il Medico straordinario, le medicine ordinate da questo devono essere pagate dal monastero, e non dalle monache che dello straordinario ebber bisogno, come rispose la sacra Congregazione dei Vescovi nella causa *Comen. pro monasterio Sanctae Margaritae terrae Lucani*, nel giorno 11 dicembre 1699, secondo la proposta fatta nella Congregazione dall' eminentissimo Colloredo; in cui da alcune monache si pretendeva, che i medicamenti ordinati dal Medico straordinario dovessero essere pagati dalle inferme che di queste avevano bisogno.

Un Medico perito può essere promosso agli ordini sacri, se in coscienza possa assicurare che niuno morì per sua colpa; non così però dir si deve nel caso, in cui la coscienza gli rimorda che alcuno per sua colpa sia morto, come abbiamo dal c. *Ad aures 7, de aetate et qualitate*, ec.

Il Medico è obbligato gravemente di avere una scienza sufficiente, ossia perizia, altrimenti, se, mancando della scienza necessaria e delle cognizioni che si richiedono, egli imprende a curare un grave morbo, pecca mortalmente. Il Medico, nel prescrivere le medicine, è obbligato, sotto grave colpa, a seguire le opinioni certe e sicure, rigettando le dubbiose ed incerte. Se poi la malattia sia tale, che non abbianvi delle medicine certe e sicure da potersi applicare, allora deve attenersi alle più probabili e più sicure. Tale è l'opinione del Navarro nel *cap. 25, num. 6*, e del Sanchez, *lib. 1 Moral., cap. 9, num. 40*, e degli altri comunemente; poichè, oltre l'obbligo generale della carità, per la quale tutti sono obbligati di porgere altrui soccorso, nel modo migliore e più efficace, a quelli che ne hanno bisogno, il Medico ha un obbligo speciale di giustizia per un patto almeno implicito fra sè e l'infermo, di curarlo coi mezzi e coi rimedii più probabili e più certi. Può tuttavia il Medico per accidente applicare delle medicine meno sicure, nel caso però in cui l'ammalato non voglia o non possa esborsare il prezzo delle prime, quando sono di un gran valore, poichè, in tal caso, opera secondo il volere e la condizione dell'infermo.

Il Medico pecca gravissimamente, se, solo per fare delle esperienze, usa dei rimedii incerti, e di cui non si conosca la forza ed il valore. Se poi l'infermo si trovi all'estremo, e non siavi alcuna speranza di sua salute, e siavi un rimedio dubbio, di cui non si sappia se l'esito potrà essere buono o nocivo, allora il Medico, col consenso dell'infermo, o dei parenti di lui, potrà tentare anche la guarigione con questa dubbia medicina; imperocchè, essendo per una parte già disperata la salute dell'infermo, e per l'altra potendovi essere una qualche speranza di tentare il suo bene con quel mezzo, quantunque incerto, allora si può anche di quello usare, affine di non lasciare intentato tutto ciò che può porgere un qualche mezzo per provvedere al miglior bene del disperato infermo. Tale è l'opinione del Layman, *lib. 1, tract. 1, cap. 5*; del Bonacina, *De peccatis, disput. 2, quaest. 4, punct. 9*; del Filiuccio, *tract. 21, num. 152*; dello Sporer, *tom. 1, tract. 1, prooemial., cap. 1, sect. 3, n. 59*, e degli altri teologi comunemente.

Il Medico pecca gravemente, quando prescrive all' infermo o persuade un qualche rimedio contrario all' onore di Dio, od agli ordini suoi, come sarebbe l' incantesimo, la superstizione, la polluzione e simili, come abbiamo dal c. *Nec mirum* 14, *caus.* 26, *quaest.* 5, *art.* *Ad haec*, e dal *cap. Cum infirmitas* 15, *de Poenit. et Remiss.*

Il Medico non ha di per sè niuna facoltà di dispensare dal digiuno, o dal cibarsi di carne, ma solamente può dichiarare, come lo può fare anche un altro uomo prudente, se in questo o quel caso sia taluno obbligato all' osservanza del precetto a cagione di qualche grave danno, od incomodo che avvenga alla sua salute. E se facilmente e senza necessità faccia questa dichiarazione, non essere, cioè, taluno obbligato al digiuno od all' astinenza della carne, pecca gravemente. Così comunemente opinano i teologi.

I Medici devono essere onorati e rispettati, che appunto nella divina Scrittura l' Ecclesiastico al *cap.* 58, *vers.* 4, c' istruisce che « *Altissimus creavit de terra medicamenta, et vir prudens non abhorrebit illa,* » ed al *vers.* 1 dice : « *Honora Medicum propter necessitatem, etenim illum creavit Altissimus;* » poi, al *vers.* 11 e 12, si legge : « *Dalocum Medico; etenim illum Dominus creavit, et non discedat a te, quia opera ejus sunt necessaria:* » lo che parimenti dall' Ecclesiastico viene testimoniato al *vers.* 15, che dice : « *Qui delinquit in conspectu ejus, qui fecit eum, incidet in manus Medici;* » dal che si deduce, come osserva il nostro autore, che « *qui perperam in conspectu agit Creatoris incidet in morbos, circa quos occupatur Medicus: spiritu namque infecto peccatorum lue, necesse est, ut corpus cui regendo spiritus est accommodatus, languescat, vel etiam tabescat; unde Psalm. 53 nos alloquitur propheta: Longe a peccatoribus salus, quia justificationes tuas non exquisierunt. Hinc peccata magis, magisque discimus in horrorem habere, ut Dominus cujus est salus, Psalm. 5, elargiatur perpetua mentis et corporis sanitate gaudere aut ut si infirmus corpus efficiat, ea sit, quae virtutem perficiat.* » *Fer. Bibl., tom.* 4, *pag.* 49.

CASO 1.

Alleamo, il quale scarseggia assai di beni di fortuna, ed il cui patrimonio è meschinissimo, è sovente chiamato a visitare dei poveri infermi; ma egli, vedendo che da quelle visite non ne ritrarrebbe mercede, sovente nega di andarvi. Domandasi se, ricusando di visitare questi infelici, egli si aggravi l'anima di colpa.

Sant'Antonino dice che il Medico è obbligato, in forza del precetto della carità, di aiutare i poveri infermi che abbisognano di lui, e che egli si può accusare quando per la sua mancanza succeda la morte dei poveri che ricusò di visitare, e che non volle assistere nel grave morbo da cui erano affetti: « *Pauperibus, non valentibus solvere, gratis mederi debet*, dice questo Santo nel luogo da noi citato nella teoria; *et non se ab eorum cura abstrahere, quia hoc esset indirecte occidere. Mortem enim probatur languentibus inferre, qui hanc, cum potest, non excludit.* » Le quali cose sono dette dal Santo arcivescovo dopo Ennodio, le cui parole sono riferite da Graziano nel suo decreto, *dist. 83, 2. Providentium*; quantunque immeritevolmente tali parole sieno attribuite al pontefice Simmaco. Ed in vero, ogni Medico cristiano deve sempre avere presente le parole di Sant'Ambrogio, *in can. Medicina 76, de Poenit., dist. 6*, dove dice: « *Vilis pecunia, sed pretiosa est misericordia.* » Deve inoltre conoscere che la vita del possimo gli deve stare più a cuore che un tenue guadagno, che riceverebbe recandosi a visitare un uomo dovizioso: « *Medicus gratis tenetur curare pauperem infirmum: quia plus debet valere apud eum vita illius, quam propria pecunia;* » dice la Glossa, *in canon. Si quis 1, distinct. 83, vers. Inferas*.

Egli è ben vero essere a lui lecito ritrar mercede dalla cura che presta agli ammalati, ma quanto non deve essere mosso piuttosto dalla pietà che dal desiderio del lucro, quando trattasi di curare dei miseri? Forse in questa ipotesi non devesi argomentare del Medico, come si argomenta del dovizioso, che nega una elemosina ai poveri che versano in grave calamità; e non devesi forse asserire, che siccome in questo caso il dovizioso non può essere immune da

grave colpa, così il Medico non può parimenti essere scusato, quando nega l'opera sua a favore dei poveri, sotto pretesto che non hanno di che ricompensarlo? Ecco adunque il giudizio che si deve fare di Alleamo, il quale, prendendo occasione dalla tenuità dei suoi beni famigliari, e dalla mancanza di beni di fortuna, quasi condotto da una certa immunità, nega l'opera sua ai poverelli, mentre loro potrebbe prestarla senza alcuna sua spesa. E di più anche dir si deve a ciò essere obbligato; imperocchè, non potendo egli sovvenire ai bisognosi colle sue facoltà, è in dovere di farlo con la misericordia, onde ottenere mercè di sue colpe, secondo il detto di Sant'Ambrogio, nel canone citato: « *Medicina misericordiae tollit peccata magna.* » Santo Antonino ancora, in un altro luogo, datagli l'opportunità, tratta questa questione e dice: « *Infirmis autem non valentibus solvere, tenetur Medicus gratis mederi; quin imo et medicinas pro eis solvere, si valeat, si ipsi infirmi facultatem non habent;* » pure questo Santo aggiunge la seguente saggia considerazione: « *Non autem tenetur Medicus omnibus infirmis pauperibus simpliciter et indistincte providere, sed pro loco et tempore sibi occurrentibus . . . pro ut dicitur de aliis operibus misericordiae, hoc est huncce Medicum non teneri absolute et indistincte opus illud charitatis erga omnes pauperes exercere;* » ma solamente avuto riguardo alle varie circostanze del luogo o del tempo, come, a cagion di esempio, se il povero ammalato non possa essere assistito da altri, ovvero se il morbo sia così urgente che non permetta di andar in traccia di altri, senza che sopravvenga il pericolo di morte.

SANT'ANTONINO.

C A S O 2.°

Dorileo è il solo Medico che trovasi in una piccola città, dove vi sono molti poveri, i quali vengono da lui visitati gratuitamente, ed ai quali anche porge le medicine di cui hanno bisogno: Ammalasi un certo Alessandro, uomo dovizioso, cui prestò le sue cure varie e varie volte senza ricevere alcuna mercede, per cui sdegnato ricusa di visitarlo; anzi la domanda che gli fece della dovuta mercede fece andare in furore quel facoltoso. Domandasi se, persistendo nella sua risoluzione di non volerlo visitare, si contamina di peccato.

A primo aspetto, esaminata superficialmente la cosa, sembra potersi dire che Dorileo non commetta peccato, ricusando di visitare Alessandro uomo facoltoso, che mai lo ricompensò delle sue prestazioni, e che anzi infuriò alla domanda della giusta mercede che gli conveniva. Imperocchè avendo egli molto sudato, affaticato e speso ancora denari per procurarsi la facoltà e la scienza onde prestar convenientemente l'opera sua nella cura degli ammalati, ne avviene che quegli ammalati che possono pagare, abbiano a dargli la dovuta mercede, secondo la dottrina di Sant'Agostino nella sua lettera a Macedonio, riferita da Graziano nel suo decreto nel canone *Non sano* 15, 14, *quaest.* 5. Tale è pure l'opinione della Glossa, che, dopo avere approvato la sentenza che dice, il Medico essere obbligato a visitare ed a curare gratuitamente i poveri che lo chiamano, aggiunge: « *Sed quid, si infirmus dives est, et nihil vult dare Medico, numquid gratis tenetur eum curare? Videtur quod non; cum nemo de suo cogatur facere beneficium.* » L'autore di quella Glossa dedusse una tale opinione da un certo antico Concilio, del cui nome però non conviene l'opinione di fra Brucardo ed Ivone Carnulense e Graziano, il qual Concilio riferisce questa medesima opinione con le seguenti parole, in canon. *Precario* 4, 10, *quaest.* 2: « *Cum ratio et usus obtineat, neminem, cui non vult, contra utilitatem, et rationem cogi de proprio facere beneficium.* »

Del resto però sembra non poter senza commettere peccato persistere nel suo proposito, operando in tal maniera contro il precetto della carità. Imperocchè, essendo il solo Medico di quel piccolo luogo, non può negare ad Alessandro l'opera sua, e lasciarlo morire senza il suo soccorso. Ma, oltre l'obbligazione della cristiana carità che a questo l'obbliga, in tanta urgente necessità, ve ne ha un'altra ancora, che gli vieta di servirsene di questa scusa per abbandonare l'infermo; poichè resta sempre per loro il diritto, quantunque Alessandro sen muoia, di esigere dai suoi eredi la dovuta mercede, lo che certamente otterrà, potendo anche in giudizio far valere questo suo diritto, avendo egli impiegata l'opera sua a favore di quell'infelice; la cui salute ritrovavasi in gravissimo pericolo, e non essendo men degno che gli sia data la dovuta mercede se muore,

come a lui sarebbe dovuta se in vita rimanesse; secondo la decisione d' Innocenzo III, in *c. Nisi 10, de Renuntiatione*, §. *Quippe leg. 1, cap. 9*: « *Licet non semper sequatur laborem effectus: nihilominus tamen ipse labor est meritorius.* » Questa è pure la decisione dell'autore della Glossa nel luogo citato, di cui sono le seguenti parole: « *Dico quod tenetur eum curare suis impensis,* » e ciò secondo la legge *Non tantum, ff. de Appellat.*, e l'altra legge *At si quis, ff. de Relig. et Sumpt. fund.*, §. *Labeo, l. 11, tit. 7*: « *Et si non convaluerit, repetat expensas: quia utiliter gessit negotium ejus etiamsi moriatur aeger, potest petere impensas: quia sufficit, si utiliter coepit gerere, licet eventus non sit secutus.* » Ciò prova l'autore con le leggi *Illicitas*, §. *Sicuti de negotiis gestis; leg. Sed an ultro, ff. de Officio praesidis.* PONTAS.

C A S O 3.º

Filogono Medico, dopo avere esercitato la medicina per quindici anni, prese risoluzione di volere entrare nel sacerdozio. Domandasi se per l'esecuzione di tal suo pensiero abbia bisogno della immunità.

Un Medico, affinchè riceva gli ordini sacri non abbisogna della immunità, unicamente per l'arte sua, quando l'abbia esercitata conforme alle regole. Ciò abbiamo provato dove dicemmo della irregolarità, e ciò evidentemente apparisce dalla decretale di Clemente III, scritta ad un certo Canonico di Colonia, in *c. Ad aures 7, de aetate et qualitat. et ordine praeficiendorum, leg. 1, tit. 14*, il quale aveva domandato al Pontefice, se avendo a lungo esercitato la medicina con varii successi, potesse esercitare gli ordini sacri. E ciò è vero, quantunque i suoi rimedii non abbiano sempre avuto un esito felice, e molti di quegli ammalati che curò sieno morti. Imperocchè il Medico non gode del dono di sanar tutti quelli che cura, ma alcuni soltanto, protraendo la loro vita, od almeno alleviandoli nei loro mali. « *Non est in Medico semper relevetur ut aeger;* » dice la Glossa, nel *cap. Ad aures, v. Cum diligentia.* Adunque è bastevole se abbia una sufficiente dottrina, se usi i convenienti rimedii, ed adoperi tutte quelle cure e cautele che possono condurre ad un esito felice.

Se Filogono trovasi in questo caso, senza alcuna immunità può ricevere gli ordini sacri; ma se conosce certamente che o per malizia o per ignoranza fu causa della morte di alcuno degli ammalati che curava, divenne irregolare, e non può ricevere gli ordini sacri, senza commettere mortale peccato, ove non sia rimesso *in integrum* da una legittima immunità.

Diciamo inoltre, che se Filogono sente rimordersi la coscienza intorno a questo punto, e dubiti giustamente se per ignoranza, negligenza, od altra colpa, abbia influito alla morte di alcuno degli infermi che curava, e nel foro della coscienza si riguardi come irregolare; egli è certo che non può chiedere di essere ammesso agli ordini sacri, come lo stesso Sommo Pontefice dichiara, scrivendo al suddetto canonico: « *Tibi breviter respondemus, dice, quod si super praemissis conscientia tua te remordeat, ad majores ordines de nostro consilio non ascendas.* » Sopra queste ultime parole la Glossa aggiunge alla voce *Consilio*: « *Hoc est consilium reverentiae, cui obediendum est . . . secus in consilio perfectionis.* » La quale distinzione viene provata dai nostri Canonici, come pure da molti altri testi che omettiamo di produrre a cagione di brevità.

PONTAS.

C A S O 4.°

Pomponio Medico essendo stato chiamato a curare una donna, che da tre anni era peripneumoniaca, fin dalla prima visita la ritrovò in tale stato da giudicare che dopo quattro o cinque giorni ella finirebbe di vivere; tuttavia, comunque in questo grave stato la ritrovasse, le ordinò molti rimedii, che già a lei sarebbero ritornati inutili, onde tentare la sua guarigione; tutto però fu vano, e dopo quattro giorni ella morì, come aveva di già predetto fino dal primo momento che la visitò. Gli eredi della defunta, onde ricompensarlo delle visite che le aveva fatto, gli diedero dieci lire. Domandasi se abbia legittimamente acquistato quella somma.

Rispondiamo, che quella somma di denaro legittimamente fu data a Pomponio. Imperocchè il ministero dei Medici non tende unicamente al fine di liberare gli ammalati dalla morte, essendo Dio

solo l'autore della vita degli uomini, e della sua durata il sommo padrone: « *Vita et mors a Domino Deo est,* » dice la Divina Sapienza, *Eccles. cap. 1, vers. 14*; alle quali parole aggiunge Sant'Agostino, *l. 1 Tract. cap. 21, n. 2*: « *Vita scilicet a donante, mors a vindicante.* »

Adunque è bastevole se il Medico adoperi attenzione onde sollevare l'ammalato che cura, affine di meritare la debita mercede, non essendo minore la sua fatica nel sollevare colui, la cui salute è pericolosa, di quello che nel curarlo, quando in tale stato non versi. Per la qual cosa meritamente e a buon diritto Sant'Antonino, *3 part., tit. 7, cap. 21, §. 6*, dice: « *Medici non illicitè recipiunt salarium, seu stipendium pro infirmitate, quam sciunt esse incurabilem. Et ratio est, secundum Augustinum de Ancona, lib. de potestate ecclesiastica: quia Medicus inventus est ad instrumentum naturae. Tamdiu instrumentum medicinae non est ex toto subtrahendum infirmo; quamdiu natura non succumbit. Ideo non peccat Medicus, accipiendo stipendium de cura aegritudinis, quam per principia artis medicinae credit esse incurabilem, nisi forte malitiose, non indicando illis, qui illius curam habent, vel superfluos sumptus faciendo, vel eum curare omnino promittendo; sed indicata veritate, quam novit de aegritudinis cura, tamdiu juste potest accipere stipendium, quamdiu exhibet in cura sui fidele ministerium.* »

SANT'ANTONINO.

C A S O 5.º

Agoberto Medico, curando Anselmo ammalato, che trovasi in pericolo di morte, non se ne prende cura di attendere a quelle cose che riguardano la vita dell'anima, ed unicamente si applica ai rimedii che possono influire sulla salute del corpo, lasciando interamente la cura del resto al confessore ed ai consanguinei. Domandasi se trovasi reo innanzi a Dio se muoia il suo infermo senza confessione.

Agoberto certamente si contaminò di grave colpa, ponendo in dimenticanza la cosa principale, qual si era quella di provvedere che al suo infermo fossero amministrati i sacramenti, e specialmente il sacramento della Penitenza, poichè versa in grave pericolo di vita.

Ciò è facile a provarsi con una Costituzione che appositamente fece il sommo pontefice Innocenzo III intorno a questo punto, in cui, dopo aver detto, che le malattie alle volte sono effetto e pena dei peccati, e che, tolta la causa, è più facile a togliere gli effetti, ordina che tutti i Medici, i quali vengono chiamati a visitare gli ammalati, devono accuratamente ammonirli a chiamare il Medico spirituale, onde provvedere alla propria coscienza. Ecco in qual modo parla questo Pontefice, in *cap. Cum infirmitate 13, de Poenitentis et Remissione, lib. 5, tit. 39*: « *Cum infirmitas corporalis nonnumquam ex peccato proveniat, dicente Domino languido, quem curaverat: Vade et amplius noli peccare, ne deterius aliquid tibi contingat; praesenti decreto statuimus, et districte praecipimus Medicis corporum, ut cum eos ad infirmos vocari contigerit, ipsos ante omnia moneant et inducant, ut Medicos advocent animarum; ut, postquam fuerit infirmo de spirituali salute provisum, ad corporalis medicinae remedium salubrius procedatur, cum causa cessante cesset effectus.* » Poscia rende la ragione del principale incentivo, che lo mosse a fare questa Costituzione, cioè, perchè quando con più serietà vengono ammoniti gl' infermi a pensare a quelle cose che riguardano l'anima, cadono in una grande perturbazione ed abbattimento di spirito, che sovente loro affretta la morte: « *Hoc quidem inter alia huic causam dedit aedicto, quod quidam in aegritudinis lecto jacens, cum eis a Medicis suadetur, ut de animarum salute disponant, in desperationis articulum incidunt, unde facilius mortis periculum incurrunt.* » Finalmente ordina che il Medico, il quale manca a questo uffizio di carità, sia escluso dalla Chiesa, finchè abbiane fatta una condegna penitenza: « *Si quis autem Medicorum hujus nostrae Constitutionis, postquam per praelatos locorum fuerit publicata, transgressor extiterit, tamdiu ab ingressu ecclesiae arceatur, donec per transgressionem hujusmodi satisfecerit competenter.* »

Lo stesso ordinò nuovamente S. Pio V, nella terza sua Bolla data nel giorno 8 marzo del 1556, che incomincia *Super gregem*, ai §§. 8 e 9, e rinnova la dottrina di Innocenzo III, con queste parole: *Hac nostra in perpetuum valitura Constitutione statuimus, et decernimus, quod omnes Medici, cum ad infirmos in lecto jacentes vocati fuerint, ipsos ante omnia moneant, ut idoneo confessori omnia peccata . . . confiteantur;*

neque tertio die ulterius eos visitent, nisi longius tempus infirmo confessor ob aliquam rationabilem causam . . . concesserit . . . Quod si qui Medicorum praemissa non observaverint, ultra poenas in dicta Constitutione Innocentii III contentas, quas incurrere declaramus, perpetuo sint infames, et gradu medicinae, et a collegio seu universitate Medicorum ejiciantur. »

Anche Gregorio IX confermò quella Costituzione con la sua Bolla 68, in data 30 marzo 1581, nella quale per questa ragione vieta ai cristiani di chiamare Medici ebrei. Sant'Antonino diffusamente esamina questa difficoltà, ed afferma che ogni Medico è strettamente obbligato ai Decreti che sopra questa materia sancì la Chiesa, e che commette peccato mortale colui che trascura di ammonire l'infermo a consultare alla propria coscienza; allorchè conosce che ancora non pensò alle cose sue spirituali, ovvero anche se solamente ne dubita, e vede che è imminente per l'infermo il pericolo di vita. *« In tali casu tenetur manifestare per se, vel per alium infirmo ex praecepto charitatis, et non faciendo peccat mortaliter. »* Finalmente l' eminentissimo cardinale di Noailles, arcivescovo di Parigi, espressamente con un suo ordine in data dei primi di marzo 1707, comanda a tutti i medici della sua diocesi, di essere accurati assai nella parte che riguarda questo dovere: Ecco le sue parole: *« Sed imprimis mandamus Medicis, qui ex arte quam profitentur, maxime tenentur ad hoc, ut aegrotorum statui inuigilent, in bonum animae eorum, tanquam in corporis sanationem, ut sat cito eos consiliis, quibus indigent juvent, ad mature conscientiae consulendum, neque eos diutius deserant in falsa illa fiducia, quae tot homines morte improvisa in flammis aeternas praecipites dat. »* « *In dubium revocari nequit, aggiunge questo grande prelato, quin Medici, qui ad hoc silentio suo conferunt, rei sint apud Deum, quin etiam olim ab iis sanguinem repetat animarum, quae ipsorum culpa perierint. Haec vero est summa aegrotantium et Medicorum infelicitas. »*

L' eminentissimo Cardinale, onde togliere ogni pretesto d'ignorare un così giusto ed importante decreto, ne adduce le ragioni, traendole dalla Costituzione che nel quarto Concilio Lateranense sanzionò il pontefice Innocenzo III, le cui parole abbiamo già rife-

rito, e dal Concilio Parigino dell' anno 1429, *Canon. 29*, nel quale fu accettata quella Costituzione, ed il quale parla nel seguente modo: *• Medicinalis artis magistri, licet juxta Canonum statuta non debeant infirmis corporalem medicinam exhibere, nisi prius, exhortatione facta per eos, quod sua peccata confiteantur: nihilominus iidem magistri, tam sanctum et salutare statutum observare contemnunt, in magnum praejudicium animarum; cum frequenter eveniat, quod infirmitatibus crescentibus et quam repente invalescentibus, plures sine confessione moriantur; nos ideo supradictis Episcopis injungimus, quatenus decretalem circa hoc editam quae incipit: Cum infirmitas, de poenit. et remissionib. faciant inviolabiliter custodire. •*

PONTAS.

MEMBRO. *Ved. IRREGOLARITA'.*



MENDICANTI. *Ved. APPROVAZIONE, ASSOLUZIONE, CONFESSIONE, DEBITO CONJUGALE, ELEMOSINA, REGOLARI.*



MENSTRUO. *Ved. CONJUGI, DEBITO CONJUGALE.*



MENTALE



CASO UNICO.

Ulrico, essendo in chiesa per ascoltare la santa Messa in un giorno festivo, vede Angareno suo rivale, e sentendosi mosso dall' ira, concepisce l' idea di ucciderlo, ma fuori di chiesa. A questo pensiero dà retta e se ne diletta di esso. Domandasi se questo peccato Mentale commesso da Ulrico in chiesa sia un sacrilegio.

Supplem. Vol. III.

56

Conviene avvertire chepei meri atti interni non viene violata la santità della chiesa ; e perciò Ulrico, che concepisce l'idea di uccidere Angareno suo nemico fuori di chiesa, non commette un sacrilegio. Diversamente però si dovrebbe dire se Ulrico concepisse l'idea fuori di chiesa di uccidere Angareno in chiesa.

SALMANTICESI.

Vedi altre cose intorno al peccato Mentale alle voci SIMONIA, RESTRIZIONE MENTALE.

M E N Z O G N A



C A S O 1.º

Palamede disse di aver veduto Alessandro passare per via quando passava Paolo. Domandasi se con questo suo dire abbia commesso un qualche peccato, se credette di dire il vero, e se quanto disse non possa nuocere ad alcuno.

Egli è certo che la Menzogna di Palamede, essendo puramente materiale, e non avendo avuto in pensiero di parlare contro la verità, non fece peccato, avendo però narrato la cosa a quel modo che egli la sapeva. È questa la dottrina di Sant'Agostino che dice, parlando *de Mendacio, cap. 5, seu n. 5* : « *Quisquis autem hoc enuntiat, quod vel creditum animo, vel opinatum tenet, etiamsi falsum sit, non mentitur. Hoc enim debet enuntiationis suae fidei, ut illud per eam proferat, quod animo tenet, et sic habet ac profert.* »

SANT'AGOSTINO.

C A S O 2.º

Polibio, avendo fatto una qualche promessa, domandasi se divenga reo di Menzogna, quando la promessa non mantiene.

Quegli che promette qualche cosa con intenzione di eseguire la promessa non è reo di Menzogna, sebbene dappoi la promessa non mantenga ; imperocchè in questo caso, quando fa la promessa, non

parla contro la propria intenzione: « *Ille qui aliquid promittit, dice S. Tommaso, 2, 2, quaest. 110, art. 2, ad 5, si habet animum faciendi quod promittit, non mentitur, quia non loquitur contra id quod gerit in mente.* » Pecca però contro la fede data altrui, se non se ne stia alle promesse: « *Si vero non faciat quod promisit, tunc videtur infideliter agere per hoc, quod animum mutat,* » dice il medesimo Santo, che in ciò è del medesimo parere che Sant'Agostino, il quale dice, *de Doctrina christiana, cap. 56, seu n. 40: « Omnis autem fidei violator iniquus est.* » Può però accadere che Polibio non pecchi nè contro la verità, nè contro la fede, come quando succede una qualche circostanza che lo liberi dalla colpa, quantunque non osservi le promesse, come avvenne a S. Paolo, il quale non si recò a Corinto secondo le promesse che aveva fatto agli abitanti di quella città, cioè a cagione degl'impedimenti che lo trattennero e gl'impedirono dal potervi andare. « *Potest tamen excusari, dice S. Tommaso, uno modo si promisit id quod manifeste est illicitum, quia promittendo peccavit, mutando autem propositum bene facit. Alio modo, si sunt mutatae conditiones personarum et negotiorum. Ut enim Seneca dixit in libro de Beneficiis: Ad hoc quod homo teneatur facere quod promisit, requiritur, quod omnia immutata permaneant. Alioquin nec fuit mendax in promittendo, quia promisit quod habebat in mente, subintellectis debitis conditionibus; nec etiam est infidelis, non implendo quod promisit, quia eadem conditiones non extant. Unde et Apostolus non est mentitus, quia non ivit Corinthum, ut dicitur 2 ad Corinthios, 1, et hoc propter impedimentum, quod supervenerat.* »

Ma quando taluno ha in pensiero di fare quanto poi in suo pensiero neppure gli passa, non può essere dichiarato libero dalla Menzogna, poichè parla parlando contro la propria mente. Quindi ne segue, che se Polibio, di cui si tratta nel caso proposto, mentre faceva la sua promessa, aveva veramente in pensiero di eseguire ciò che prometteva, non si può dire che egli abbia peccato, quantunque poscia abbia mutata intenzione. La ragione si è perchè parlava conformemente ai suoi pensieri, e non aveva intenzione di mentire. Ma non può essere libero dalla colpa d'infedeltà, quando non istia alle promesse, ove non abbia avuto una giusta causa di esimersi dalla promessa.

PONTAS.

C A S O 3.

Eugenio, interrogato di certa cosa, nulla dice di falso, ma quando tacendo con un qualche segno o con una certa azione quanto conosce esser falso manifesta con intenzione di voler persuadere che sia vero quanto egli dice. Domandasi se con ciò egli divenga reo di Menzogna.

All' interrogazione testè enunziata risponderemo con Sant'Agostino, ove parla della Menzogna, al c. 3 e 4, dicendo: « *Ille mentitur, qui aliud habet in animo, et aliud verbis, vel quibuslibet significationibus enuntiat: unde duplex cor dicitur esse mentientis.* » Poscia di nuovo soggiunge: « *Nemo autem dubitet, mentiri eum qui volens falsum enuntiat caussa fallendi, quapropter enuntiationem falsam, cum voluntate ad fallendum prolata, manifestum est esse Mendacium.* » Tali parole manifestamente dimostrano che Eugenio è reo di Menzogna, ogni qualvolta il segno e l'azione da lui praticata affinchè si credesse per vero quanto era falso, ebbe quell' effetto che avrebbero prodotto le parole medesime. Perciò, secondo la dottrina di Sant'Agostino, conchiude con S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 110, *art.* 1, *ad* 2, che taluno diviene reo di Menzogna per qualche segno, quando di esso se ne serve per mentire; imperocchè, secondo il sentimento di quel padre, i segni sovente fanno la vece della voce, ed in luogo di essa essi si adoprano: « *Sicuti S. Augustinus dicit, in 2, de Doctrina christiana, dice l'Angelico Dottore, voces praecipuum locum tenent inter alia signa, et ideo cum dicitur quod Mendacium est falsa vocis significatio, nomine vocis intelligitur omne signum. Unde ille qui aliquod falsum nutibus significare intenderet, non esset a Mendacio immunis.* »

Il medesimo Santo più diffusamente insegna in un altro luogo la medesima dottrina, *ibid.* *quaest.* 3, *art.* 1, *in corp.*, dove dice, che, onde taluno sia verace, devesi dimostrar tale con segni esteriori quale si è nell' interno; e poichè le azioni non son meno segni esteriori della voce, dice anche che taluno può agire contro la verità, tanto con quelle, quanto con questi, quando di essi fa uso per significare il contrario di quello che pensa. Finalmente in questo, propria-

mente parlando, consiste quella che dicesi simulazione, la quale, essendo una vera Menzogna, è parimenti un vero peccato. Riferiremo qui l'intero contesto di S. Tommaso: « *Ad virtutem veritatis pertinet, dice, ut quis talem se exhibeat exterius per signa exteriora, qualis est. Signa autem exteriora non solum sunt verba, sed etiam facta. Sicut ergo veritati opponitur, quod aliquis per verba exteriora aliud significet, quam habet apud se, quod ad Mendacium pertinet: ita etiam opponitur veritati, quod aliquis per aliqua signa factorum vel rerum aliquid significet contrarium ejus quod in eo est, quod proprie simulatio dicitur. Unde simulatio proprie est Mendacium quoddam in exteriorum signis factorum consistens. Non refert autem, utrum aliquis mentiatur verbo, vel quocumque alio facto . . . Unde cum omne Mendacium sit peccatum . . . consequens est etiam, quod omnis simulatio est peccatum.* »

Seutite autorità di tanta importanza, fora necessario il conchiudere, che Eugenio sia in fatto reo di Menzogna, ogni qualvolta con un qualche segno esterno o con una qualche azione volle persuadere agli altri che fosse vero quanto in sostanza era falso, ovvero, per contrario che fosse falsità quanto egli esprimeva siccome verità.

S. TOMMASO.

C A S O 4.°

Sebastiano, giuocando, sovente dice delle Menzogne, senza aver però intenzione di persuadere che quanto dice sia vero. Anzi conviene aggiungere qualche cosa di più, che egli, cioè, pensa e ritiene che neppure si possa credere vero quanto egli proferisce di falso. A cagion di esempio, narra scherzando di aver viaggiato le quattro parti del mondo, e di aver abitato per molti anni nelle Indie tanto orientali quanto occidentali; quantunque quelli ai quali parla lo abbiano sempre veduto fino dall'infanzia nel proprio paese, e quantunque non abbia che dodici o quindici anni. Domandasi se con questo suo dire divenga reo di Menzogna.

Vi sono alcuni autori, i quali ritengono che nel caso proposto il dire di Sebastiano sia propriamente una Menzogna, ed affermano che, secondo Sant'Agostino, *lib. de Mendacio, cap. 3*, assolutamente non è necessario che quegli, il quale mente, abbia uno esplicito ed

aperto consiglio d'ingannare quelli a cui parla ; ma essere bastevole se in mente abbia qualche cosa diversa da quella che viene significata dalle sue parole, come avviene nel fatto già esposto.

Deducono poi la ragione della propria opinione dall' autorità di S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 110, *art.* 2, *in corp.*, secondo il quale la intenzione d'ingannare non è essenziale alla Menzogna, ma solamente influisce a renderla più aperta : « *Quod autem aliquis intendat, dice questo Santo, falsitatem in opinione alterius consistere, fallendo ipsum non pertinet ad speciem Mendacii, sed ad quamdam perfectionem ipsius.* » Le quali cose poco dopo ripete dicendo allo stesso luogo, *art.* 3 : « *Cupiditas fallendi pertinet ad perfectionem Mendacii, non autem ad speciem ipsius, sicut nec aliquis effectus pertinet ad speciem causae suae.* »

Secondo questa opinione adunque, Sebastiano è reo di menzogna, sebbene non avesse intenzione d'ingannare quelli, a' quali dirigeva il discorso, e ritenga siccome certissima cosa che niuno possa credere quelle cose che egli espone.

Non crediamo però di dover abbracciare questa opinione. Imperocchè ogni Menzogna ha per iscopo d'ingannare il suo prossimo, cioè di persuadergli alcuna cosa falsa, quasi ch'è fosse vera, come apparisce dalla medesima definizione che dà della Menzogna Santo Agostino in alcuni luoghi delle sue opere, *lib. contra Mendacium, cap.* 12, *seu n.* 26, dove nella seguente maniera si esprime : « *Mendacium est quippe falsa significatio cum voluntate fallendi.* »

Per la qual cosa questo Padre in un altro luogo diceva, *lib. de Mendac., cap.* 3 : « *Culpa vero mentientis est in enuntiando animo suo fallendi cupiditas ; sive fallat, cum ei creditur falsum enuntianti : sive non fallat, vel cum ei non creditur, vel cum verum enuntiat voluntate fallendi, quod non putat verum.* »

Da tutto ciò si può conchiudere, propriamente parlando, che Sebastiano non commise una Menzogna nelle circostanze enunziate nel caso suesposto. Lo che si può anche confermare con l' autorità del medesimo Padre, il quale, mentre spiega le seguenti parole del patriarca Giuseppe, *Gen.* 44, 1 : « *An ignoratis quod non sit similis mei in augurandi scientia,* » dice che frasi usate non sono una Menzo-

gna, poichè di esse non se ne serve in una maniera seria, ma come per giuoco: « *Mendacia enim a mendacibus serio aguntur non joco: cum autem quae non sunt tamquam joco dicuntur, non deputantur Mendacia.* »

E ciò conferma parimenti in un altro luogo il medesimo Santo Dottore, con le seguenti parole: « *Numquam joci sunt putata Mendacia, habent enim evidentissimam ex pronuntiatione atque ipso jocantis affectu significationem animi nequaquam fallentis, etsi non vera enuntiantis . . . ex animi enim sui sententia, non ex rerum ipsarum veritate vel falsitate nuntient aut non mentiens judicandus est.* » Ecco i principali argomenti che dichiarano Sebastiano immune da Menzogna, quantunque non sieno sufficienti a renderlo libero da quella colpa che forse commise per leggerezza somma o per vanità.

PONTAS.

C A S O 5.º

Leandro fa a Marziale il pagamento di mille scudi, che a lui doveva, ed il cui debito riconosce estinto per una carta formata secondo le regole della legge, e che aveva rilasciata allo stesso pagatore. Dopo un mese questi perde la carta suddetta, e poscia non molto tempo trascorre che muore Marziale. Gli eredi di questo, ignorando l'estinzione del debito fatta da Leandro, gli domandano il pagamento; quando Leandro, per evitare ogni lite di cui lo minacciavano, scrive una nuova ricevuta di pagamento, in cui imita il carattere di Marziale, e la presenta ai creditori, affinchè la ritengano per vera, onde cessino dalle domande del debito. Domandasi in questo caso se Leandro sia reo di un qualche peccato, quantunque nulla abbia praticato contro la giustizia; e se col suo scritto abbia commesso una qualche Menzogna, offrendo quella ricevuta agli eredi di Marziale, come se fosse la ricevuta lasciata dal defunto.

Argomento indubitato e costante, e manifestamente approvato dalla autorità di Sant'Agostino, come pure da tutti i teologi, che ogni Menzogna ed ogni falsità di sua natura è un peccato, e che in niun caso può trasmutarsi in una cosa lecita. Adunque da questo principio si può concludere che nel pericolo in cui Leandro si ritrovava di dover pagare una seconda volta i mille scudi che già

aveva pagati a Marziale, ovvero d'implicarsi in una lite che gli eredi di Marziale gli avrebbero intentata, non aveva però una ragione legittima per potere scrivere una falsa ricevuta, quella ricevuta, che presentò agli eredi siccome vera, e che volle che da essi fosse per vera ritenuta; imperocchè, secondo Sant'Agostino, niuno può senza offender Dio dire alcuna Menzogna o falsità neppur per salvar la sua vita: « *Nec immerito scriptum est Sapient. 2, 11: Os quod mentitur, occidit animam, ne quis arbitretur perfectum, et spiritualem hominem pro ista temporali vita, in cujus non occiditur anima sive sua, sive alterius, debere mentiri.* » In altro luogo, *de Mendac., cap. 20, seu n. 42*, così ancora questo padre si esprime, dicendo che non conviene provvedere alla salvezza dell'uomo col mezzo della Menzogna: « *Ad sempiternam vero salutem nullus ducendus est opitulante Mendacio.* »

Di un tale opinare ne rende poi la ragione, dicendo che non è lecito di far uso di un male, qual si è la Menzogna, per fare un qualche bene, secondo le espressioni dell'apostolo S. Paolo, che questa cosa testifica.

Questa è la soluzione della sacra Facoltà Teologica di Parigi, come apparisce dalla celebre Censura che pronunziò nel giorno 3 di febbrajo 1655, sopra la proposizione promulgata dal falso nominato Amedeo Guimenio: « *Falsare non est, nec peccatum mortale, amissae scripturae de hereditate aut nobilitate etiam simile efficere. Nulli enim fit injuria. Nota modo quod si quis privatam aliquam scripturam, aut syngrapham, aut apocham, quae constat, se certae quantitati pecuniae mutuo acceptae satisfacisse, falsificaret, quia aliam legitimam a creditore confectam amisisset, nec alio modo probare posse solutionem, non damnarem peccati mortalis; quia falsificationes hae, privatarum videlicet scripturarum, non sunt reipublicae perniciosae.* » Ecco le parole dello stesso Guimenio; ecco le parole della censura pronunziata dalla Sorbona: « *Haec doctrina falsa est, scandalosa, et reipublicae perniciosa.* » Quelli che amano avere il modo con cui poter rispondere a tutte le obiezioni che potrebbero esser mosse sopra un tal punto, leggano le opere celeberrime di S. Gregorio e di S. Tommaso, non che di S. Bonaventura, del secondo, 2, 2, *quaest. 110, art. 1, ad 3*, dell'ultimo, in 3 *Sententiar., dist. 58, art. 1, quaest. 2, ad 1.* PONTAS.

CASO 6.

Valerio, portinaio di certo nobile signore, accostuma di rispondere a tutti quelli che domandano del suo padrone nelle ore in cui sa che ama di rimanersene solo, che egli non è in casa, quantunque vi sia; ovvero risponde con parole ambigue che egli è sortito, volendo intendere che è sortito alla mattina. Domandasi, in primo luogo, se Valerio commette tanti peccati di Menzogna quante volte in questa maniera favella; se il suo padrone, che annuisce a questo modo di rispondere del suo servitore, ed il quale abbisogna di attendere ai proprii affari, e non venire in alcune ore sturbato da visite, se il padrone, diceva, pecchi ordinando al portinaio di rispondere in questa maniera. Le ragioni che a primo aspetto fanno vedere che Valerio sia libero da colpa sono: il comando del suo padrone, che non può far a meno di eseguire, senza che sen vada in collera, e perciò senza prestargli occasione di licenziarlo; il presentarsi di alcune persone di alto grado, cui non si può rispondere senza offesa che il padrone è in casa, ma che non ama di essere visitato. Tutte queste cose fanno credere a Valerio che gli sia permesso di dire senza peccare, che il padrone è in città, come infatti si trova, mentre sta nella sua casa, oppure di usare una qualche altra frase ambigua. Domandasi in qual maniera si potrà rispondere a questo caso.

Tutti quegli incomodi, comunque sieno gravi, non fanno che le parole ambigue di Valerio e la sua reticenza non sieno vere Menzogne, e perciò si deve asserire essere cose proibite dalla legge divina, mentre ogni Menzogna di sua natura è un peccato, come abbiamo provato nell'ultima decisione con argomenti che non ammettono una risposta.

Egli è bensì vero che vi sono alcuni autori, come Sant'Antonino, *2 part., tit. 30, c. 1, quæst. 1*; S. Raimondo, in *Summ., tit. de Mendac.*; il Silvestro, alla voce *Mendacium, quæst. 6*, ed alla voce *Juramentum 4, q. 7*; il Bannes, in *2, 2, q. 69, 2, 2, 5 part. Commentarii, dub. 5* ed altri molti più recenti, i quali affermano che ognuno può usare delle

parole ambigue senza divenire reo di Menzogna. 1.° Quando egli ha una giusta causa di farlo. 2.° Quando non è obbligato di rispondere manifestamente la verità a quelli che l'interrogano. 3.° Finalmente quando non abbia volontà di mentire. Ma, comunque si possa difendere la loro opinione nelle tre circostanze surriferite, sempre però con verità si dovrà dire che le parole ambigue, di cui se ne serve Valerio, non sono lecite nè prive di colpa di Menzogna. Oltre a ciò, non avendo il padrone una giusta ragione di comandare al suo portinaio Valerio di dire che egli uscì di casa, o che è in città, sotto pretesto di volere intendere che è uscito alla mattina o che è in città, perchè la sua casa è in città; neppure Valerio ha una giusta ragione di poter dire quelle cose, o di fare ciò che il padrone gli ordina; imperocchè, quantunque volte egli così discorre, sempre lo fa per ingannar quelli che lo interrogano, e con intenzione di persuader loro che il suo padrone non è in casa: lo che alla verità ripugna; e perciò è un peccato di Menzogna cui partecipa il suo padrone. Che se alle volte il padrone è occupatissimo, o per la cattiva salute non può ricevere visite, non è male alcuno quello di esporre la verità a quelli che domandano di visitarlo; poichè, se sono giusti, dovranno in buona pace sentire la cosa senza offendersene. Chè se il padrone non ha alcuna ragionevole causa per cui non voglia essere visitato, deve piuttosto con un po' di tedio ricevere queste visite, di quello che ordinare che con una Menzogna sieno rimessi quelli che domandano di vederlo. Imperocchè dice San Tommaso, 2, 2, *quaest.* 109, *art.* 3, *in corp.*: « *Ex honestate unus homo alteri debet veritatis manifestationem;* » dalla quale argomentazione dandone poi la ragione, così si esprime il Santo Dottore medesimo: « *Quia homo est animal sociale, naturaliter unus homo debet alteri id, sine quo societas humana servari non possit. Non autem homines possent ad invicem convenire, nisi sibi invicem crederent tamquam sibi invicem veritatem manifestantibus; et ideo virtus veritatis aliquo modo attendit debitum.* » Imperocchè la simulazione ripugna alle principali leggi della società, la quale fra gli uomini non può sussistere ove con una mutua obbligazione a ciò non si astringano, onde a vicenda non trarsi in errore, ma bensì fra di loro parlare e trattare secondo quello che pen-

sano; lo che non potendosi da altri conoscere, devono loro dichiararlo con parole o segni sinceri, ove non vogliano ingannare l'altrui fiducia, e sè medesimi dimostrare indegni.

Si può confermare una tale decisione con un esempio riferito da Sant'Agostino, *lib. contra Mendac., cap. 18, seu n. 33*, in cui appariva che vi fosse una grande necessità di rispondere con parole ambigue. Questo Santo suppone un padre, il quale trovasi aggravato da un morbo mortale, ed il quale domanda della salute di suo figlio, che già è morto, e cui non si può rispondere con altri modi che coi seguenti; od: È morto, o: Vive, ovvero: Non so; ed aggiunge il Santo che unicamente la prima risposta è vera, e che le due altre sono Menzogne, le quali non possono mai essere lecite, che che ne sia per accadere. « *Ex illis autem tribus duo falsa sunt, vivit et nescio, nec abs te dici possunt nisi mentiendo.* » Da questo esempio apertamente apparisce che questo Santo Dottore della Chiesa fuor di misura abborre dal dire parole ambigue e reticenze, nel modo con cui alcuni teologi e canonisti vogliono ammetterle; mentre, per contrario, questo santo Padre le annovera fra le vere Menzogne, quantunque chi di esse fa uso creda di avere una giusta causa.

Un altro argomento possiamo addurre di una tale decisione, il Decreto, cioè, di Innocenzo XI, in data del giorno 2 marzo 1679, con cui condannò sessantacinque proposizioni di etica, fra le quali la vigesimasesta e vigesimasettima confermano la licenza dell'ambiguità. Ecco come è esposta la vigesimasesta proposizione: « *Si quis, vel solus vel coram aliis sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, quocumque alio sine juret se non fecisse aliquid aliud quod non fecit, vel aliam viam ab ea in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus.* »

Ecco le parole della vigesimasettima condannata proposizione: « *Causa justa utendi his amphibologiis est, quoties id necessarium aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum: ita ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens et studiosa.* »

Ecco finalmente in qual maniera la Santa Sede spiega il suo pensare nella condanna delle due suddette proposizioni in uno alle altre

surriferite : « *Quicumque autem cujusvis conditionis, status et dignitatis, illas vel illarum aliquam conjunctim, vel divisim defenderit, vel ediderit, vel de eis disputaverit, publice aut privatim tractaverit, vel praedica-verit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem latae sententiae, a qua non possit, praeterquam in articulo mortis, ab aliquo quacumque etiam dignitate fulgente, nisi a pro tempore existente Romano Pontifice, absolvi.* »

Dopo argomentazioni di cui tanta è l'autorità, non crediamo che siavi necessità di raccogliere altre prove per dimostrare che le anfibologie, quali son quelle di cui abbiamo detto nella esposizione del caso, sono aperte Menzogne, donde ne avviene che niuno può di esse farne uso senza offesa di Dio.

PONTAS.

C A S O 7.°

Teodolfo, religioso di un certo ordine riformato, proferì molte Menzogne officiose o giocose innanzi a molti laici che conoscevano che egli mentiva, ed i quali udirono queste cose con sommo scandalo. Domandasi se abbia commesso un mortale peccato, se conosceva che quelle Menzogne ad essi davano scandalo.

Possiamo dire, che quantunque queste Menzogne sieno di loro natura solamente colpe veniali, possono però alle volte *per accidens* divenire mortali; cioè per la grave offesa che da esse deriva, ovvero pel gran danno che possono accagionare al prossimo. Questa è la dottrina di S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 110, *art.* 4: « *Per accidens autem Mendacium jocosum aut officiosum potest contrariari charitati ratione scandali, vel cujuscumque damni consequentis: et sic erit etiam peccatum mortale, dum scilicet aliquis non veretur propter scandalum publice mentiri.* »

Adunque sembra potersi asseverare che Teodolfo abbia commesso un peccato mortale nel caso proposto, quando, conoscendo che dalle sue Menzogne ne derivava un grave scandalo, dal dirle non si astenne, ed in esse se ne rimase, non curando quel pernicioso effetto che producevano.

S. TOMMASO.

CASO 8.°

Ferdinando crede di poter in buona fede dissimulare affine di liberare un certo dei suoi amici da un grave male che gli sovrastava. Domandasi se questa dissimulazione si possa riguardare siccome una Menzogna, e perciò siccome un peccato.

S. Tommaso, dopo di aver provato che non è lecito mai di dire una Menzogna quantunque lievissima, sotto qualunque siasi pretesto, aggiunge, 2, 2, quaest. 100, art. 3, ad 4: «*Licet tamen veritatem occultare prudenter sub aliqua dissimulatione, ut Augustinus dicit in libro contra Mendacium.*» Per la qual cosa si può concludere nel caso proposto che Ferdinando non deve condannare di Menzogna, perchè ha solamente dissimulato, purchè nulla abbia detto o fatto contro la verità. Ma se dissimulando fece uso di qualche parola o segno con intenzione di persuadere quanto diceva di ripugnante alla verità, non può essere libero dalla colpa della Menzogna, secondo questa opinione di Sant'Agostino, *lib. de Mendacio, cap. 17*: «*Mentiri numquam licet; ergo nec occultare mentiendo.*»

PONTAS.

CASO 9.°

Bertino suddiacono, sollecitando una giovane a peccare, le diede ad intendere, affinchè acconsentisse, che non aveva ancora ricevuto gli ordini sacri, e che poteva prenderla in moglie, ove fosse rimasta incinta pel delitto che commetteva. Poscia accusò il suo delitto, ma non si confessò della Menzogna; imperocchè riteneva che quella fosse una venialità di sua natura. Domandasi se sia integra la sua confessione, e se sia vero che tale Menzogna sia solamente colpa veniale.

Ogni Menzogna pernicioso al prossimo è certissimamente un peccato mortale, secondo la dottrina di Sant'Agostino, il quale, mentre spiega le otto varie maniere con cui si può commettere il peccato di Menzogna, dice, che, se si eccettua la Menzogna che si commette intorno a quelle cose che riguardano la fede e la religione, è

massima quella che si fa onde recare al prossimo un danno ingiusto, senza che ne derivi alcuna utilità al mentitore: « *Secundum autem capitale Mendacium*, dice il Santo Dottore, *in lib. de Mendacio, cap. 14, in Canon. primum, 8, 22, quaest. 1, ut aliquem laedat injuste, quod et tale est, ut nulli prosit, et obsit alicui.* » E questo genere di Menzogna l' autore della Glossa, *in canon. Ne quis 15, eod. cap., et quaest. 8, v. Non occidetur*, lo dice peccato di malignità, e, per conseguenza, mortale. « *Triplex est genus Mendacii, malignitatis, quod fit causa decipiendi, et illud omnibus est mortale peccatum.* » Non si può poi negare che la Menzogna di Bertino non contenga un'orribile malignità per l' orrendo fine cui ebbe di mira nel proferirlo, e perciò non si può dubitare che non sia un peccato mortale. Adunque la sua confessione non fu integra, avendo taciuta una Menzogna così pernicioso; per cui è assolutamente necessario che ripeta l' ultima confessione, siccome quella che fu sacrilega; poichè non si accusò di quella grave Menzogna, la quale assolutamente non poteva mai riguardare siccome colpa veniale, essendo ogni penitente obbligato di confessare al sacerdote tutti i peccati mortali di cui si conosce reo: « *Omnia et singula peccata mortalia,* » come dice il Concilio Tridentino, *sess. 14, can. 7, et cap. 5 de Sacram. Poenit.*

PONTAS.

C A S O 10.°

Adriano, essendo stato gravissimamente ingiuriato da Antonio con parole molto ingiuriose innanzi al pubblico, da quel punto egli concepì contro di lui un odio mortale. E siccome egli è per altra parte buon cristiano, così non tralascia di recitare le giornaliere sue preci. Domandasi adunque se egli divenga reo di Menzogna, quantunque alle volte reciti quelle parole nella orazione domenicale in cui si dice: « *Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus, debitoribus nostris.* » Che cosa si dovrà a questa domanda rispondere?

Si può dire che, propriamente parlando, se la voce Menzogna prendesi nel suo vero significato, Adriano non diviene reo di Menzogna, mentre recita l' orazione domenicale di cui abbiamo fatta menzione. Tale è l' opinione di S. Tommaso, 2, 2, *quaest. 83, art. 16,*

ad 13, in cui esime un tal uomo dalla reità di Menzogna, poichè, dice, quella orazione viene recitata solamente a nome della Chiesa. Per la qual cosa, sebbene quelle cose che dice non sieno vere rispetto o sè stesso, tuttavia sono vere rispetto alla Chiesa, in cui nome la recita. « *Oratio dominica, dice il nostro Santo lodato, profertur ex persona communi totius Ecclesiae; et ideo si aliquis, nolens dimittere debita proximo, dicat orationem dominicam, non mentitur; quamvis hoc quod dicit non sit verum quantum ad suam personam. Est enim verum quantum ad personam Ecclesiae extra quam est merito* (ovvero, secondo l'edizione veneta dell' anno 1595, *ex qua est meritum*), *et ideo fructus orationis caret.* » Di egual modo insegna l'Angelico in molti altri luoghi delle sue opere, come in 3 *Sentent., dist. 50, in expos. textus, et opuscul. 7, de 5 petitione Orationis dominicae, in fin.,* dove dice: che colui, il quale trovasi nel caso di cui si tratta, « *non mentitur, quia non orat in persona sua, sed Ecclesiae, quae non decipitur: et ideo ponitur ipsa petitio in plurali.* »

Tuttavia giova osservare che Adriano, il quale recita una tale orazione nutrendo l' odio di cui si tratta, diviene reo innanzi a Dio di somma irriverenza, e che lo tenta in una maniera almeno illecita, confidentemente credendo di essere in quello stato in cui sia degno di venire esaudito. Un tal genere poi di tentazione è una specie di peccato di empietà: « *Ille, dice S. Tommaso, 2, 2, quaest. 97, art. 5, ad 4, qui ante orationem animam suam non praeparat, dimittendo si quid adversum aliquem habet . . . non facit quod in se est ut exaudiatur a Deo: et ideo quasi interpretative tentat Deum; et quamvis hujusmodi interpretativa tentatio videatur, ex praesumptione. seu indiscretionem provenire, tamen hoc ipsum ad irreverentiam Dei pertinet. . . Unde hujusmodi tentatio irreligiositatis species est.* » Tuttavia, comunque sia tale la cosa, il peccato che commette non si può chiamare una Menzogna, accuratamente parlando. Imperocchè, quantunque quella tentazione in sè comprenda un delitto, per la irriverenza che commette verso Dio, pregandolo in quella disposizione prava del suo cuore; tuttavia direttamente non si può dire che ripugni alla verità, non essendo in lui nè la volontà nè il potere d' ingannar Dio, cui nulla è nascoso. « *In comparatione ad Deum, qui novit cordis abscondita,* sono queste le

parole dell'Angelico Santo Dottore, che risponde alla obbiezione che di per sè medesimo si era proposta, *non dicitur aliquis dolose postulare, sed per respectum ad homines . . . et propter hoc non oportet quod tentatio Dei directe opponatur veritati.* »

Tuttavia Sant'Agostinò non concorda in questo pensiero con l'Angelico Dottore. Imperocchè, quantunque si possa concedere che Adriano, recitando l'orazione domenicale, a nome della Chiesa la dica, tuttavia apparisce che egli parla ancora a suo proprio nome, siccome membro della medesima Chiesa, però dice questo grande Dottore che Adriano si deve riguardare siccome reo di Menzogna. Ecco infatti le sue parole, *Serm. 49 novae editionis, alius 137, de Temp., n. 8: « Scitis . . . quid prius Deo dicturi sumus: Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Agite, ut dimittatis, agite. Venietis enim ad verba ista orationis. Quomodo ea dicitis? Postremo interrogo: dicitis, an non dicitis? odisti, et dicis . . . ergo, si dicis, mentiris: si non dicis, nihil mereris.* »

SANT'AGOSTINO.

C A S O 11.°

Bertino sacerdote, intesa sovente la confessione di una donna che mercanteggia, la quale si accusa di Menzogne riputate volgarmente lievi, che dice affine di dar maggior credito alla sua roba, e con più facilità smerciarla, ovvero per iscusarsi appo il marito di alcuni leggieri difetti che commette per inavvertenza o dimenticanza, osservò che essa non si accusava col dovuto dolore, e che non aveva un sincero proposito di emendarsi; e ciò deduce dal riconoscere che sempre ella sdrucchiola nella medesime Menzogne. Domandasi se in questo caso Bertino possa con facilità darle l'assoluzione, e se vi possa essere pericolo che tali confessioni, che ella fa quasi per mera consuetudine, sieno nulle e sacrileghe per mancanza di sufficiente dolore.

La cosa è probabile che le confessioni di questa donna sieno invalide per mancanza di contrizione e del proposito sufficiente. La ragione si è, perchè i peccati, qualunque sieno, non sono materia del sacramento della Penitenza, se non in quanto sono confessati

aggiuntovi un vero dolore di esse iniquità commesse, ed un sincero proposito di non più farle, come in ciò acconsentono tutti i teologi. Se adunque questa donna accusa i suoi peccati, quantunque lievissimi per mera consuetudine, senza un vero dolore di averli commessi, ed un vero proposito di non commetterli più, e di emendarsi, come si può presumere, nel caso proposto, dalle circostanze che abbiamo esposto, consta che le sue confessioni sono infruttuose, ed anche invalide per mancanza della materia richiesta alla validità del sacramento. Per la qual cosa crediamo dover differire prudentemente la sua assoluzione, affinchè conosca meglio la propria negligenza, imponendole e prescrivendo intanto quei mezzi e quelle pratiche convenientissime, onde meglio disporsi a ricevere un tale sacramento, ed il saluberrimo uso di esso apprenda per questa maniera.

Non per questo affermiamo però che tali confessioni sieno assolutamente sacrileghe, mentre il penitente procura di avere le disposizioni richieste; come pure asserir non possiamo che il sacramento sia sempre infruttuoso ed invalido per una qualche negligenza di chi lo riceve. Imperocchè, come dottamente insegna S. Tommaso, **2. 2. quaest. 54, art. 3**: «*Potest ergo dupliciter contingere, quod negligentia sit peccatum mortale. Uno modo ex parte ejus quod praetermittitur per negligentiam: quod quidem, si sit de necessitate salutis, sive sit actus, sive sit circumstantia erit peccatum mortale. Alio modo, ex parte causae: si enim voluntas in tantum sit remissa circa ea, quae sunt Dei, ut totaliter a charitate Dei deficiat, talis negligentia est peccatum mortale; et hoc praecipue si contingit, quod negligentia sequitur ex contemptu. Alioquin si negligentia consistat in praetermissione alicujus actus, vel circumstantiae, quae non sit de necessitate salutis, nec hoc fiat ex contemptu, sed ex aliquo defectu fervoris, qui impeditur interdum per aliquod veniale peccatum: tunc negligentia non est peccatum mortale, sed veniale.*» Dalla quale dottrina ne segue che, quantunque la tiepida e negligente nostra penitente di Bertino riceva infruttuosamente il sacramento per le sue menzogne, che non dimostra proposito di abbandonare, non però si può dire che sempre commetta un sacrilegio.

E quanto abbiamo fin qui esposto si può anche confermare con l'autorità di S. Bonaventura, in **4, dist. 9, art. 2, quaest. 3, in corp., Supplm. Vol. III.**

il quale, dopo aver detto che la profanazione del sacramento è un sacrilegio, soggiunge poi che non per questo viene profanato quando per una qualche negligenza lieve diviene infruttuoso ed invalido; ed a prova della sua dottrina pone l' esempio di quelli che si comunicano, dei quali alcuni si apparecchiano, altri non si dispongono in verun modo, altri non sufficientemente; ma tuttavia, secondo la loro opinione, per quanto è bastante si preparano; per lo che conchiude questo Santo Cardinale nel modo seguente: « *Qui ergo sufficienter se praeparat, manducat digne. Qui nullo modo se praeparat, manducat indigne. Qui autem minus sufficienter se praeparat, scilicet secundum probabilitatem, potius quam secundum veritatem, non manducat digne, quia non se praeparavit digne sufficienter; nec indigne, quia se praeparavit tantum probabiliter. Talis, quamvis non recipiat gratiam, non tamen incurrit offensam.* » E da questo si deduce egualmente doversi dire della confessione, e che perciò quegli, che confessandosi di venialità, per la mancanza della disposizione che credette di avere, infruttuosamente riceve il sacramento delle Penitenza, non però commette un formale sacrilegio, ma solamente, come dicono le scuole, un sacrilegio materiale, il quale però non gli si deve ascrivere a peccato, dei quali, dice il Santo Dottore, in 4 Sentent., dist. 17, part. 2, art. 1, quaest. 4, ad 4: « *Evadunt offensam, quamvis non acquirant gloriam.* »

Si può obbiettare però che quelli di cui parliamo profanano il sacramento, e che perciò peccano mortalmente, non potendosi dare la profanazione del sacramento senza peccato. A tale obbiezione però non fora difficile il rispondere, dicendo che, rigorosamente parlando, non viene profanato il sacramento, ogni qual volta è reso infruttuoso ed invalido, non avendo però pensato a questa infruttuosità ed invalidità, ma essendo ciò accaduto unicamente per una omissione che di per sè non sia peccato mortale. Imperocchè, sebbene la mancanza del dolore intorno ai peccati mortali sia una omissione mortale, poichè da Dio si dilunga, cui invece dobbiamo a pien potere studiarci di riconciliarsi, non però di egual maniera devesi dire delle venialità, le quali non privandoci della grazia, da Dio pure non ci divide. Per la qual cosa, non essendo mortal colpa

di per sè la mancanza del dolore, non è probabile che parimenti la mancanza involontaria nella confessione sia un delitto, e quelli che vogliono col nome di profanazione indicare un tale difetto, conviene che confessino che tale profanazione non è però colpa mortale.

PONTAS.

C A S O 12.°

Uberto, siccome reo di capitale delitto, fu accusato in giudizio, per cui venne preso, incarcerato e posto sotto criminal procedura. Nell'interrogatorio che egli dovette sostenere innanzi al giudice, proferì grave Menzogna, negando assolutamente il delitto di cui era incolpato, poichè conosceva che senza questa Menzogna, confessando il suo delitto, sarebbe stato condannato a morte. Domandasi impertanto se egli avesse potuto mentire senza commettere colpa, essendo per diritto naturale ognuno tenuto a provvedere alla propria vita, ovvero se egli potesse far uso di ambigue parole nella risposta alle interrogazioni.

Affine di potere rispondere a questo caso, in cui trattasi veramente di una grave Menzogna che Uberto proferiva nella negativa che sostenne rispondendo al giudice che l'interrogava intorno all'uccisione di quello di cui era incolpato, conviene far uso di una distinzione. Imperocchè il giudice o l'inquisi secondo le regole e l'ordine del diritto, come dicono i teologi, ovvero in Uberto aprì l'inquisizione e fece le interrogazioni ommettendo le formule prescritte dal diritto nelle cause capitali.

Nel primo caso Uberto ha obbligo, sotto pena di peccato mortale, di obbedire al giudice, come al legittimo superiore, e perciò deve astenersi da qualunque Menzogna e dichiarargli la verità, confessando la cosa di cui viene interrogato, nella quale, se unì alla Menzogna lo spergiuro, molto più gravemente si contaminò di peccato: • *Quicumque facit contra debitum justitiae, mortaliter peccat*, dice S. Tommaso, 1, quaest. 59, art. 1, in corp. *pertinet autem ad debitum justitiae quod aliquis obediat suo superiori in his, quae ad jus praelationis se extendit. Judex autem . . . superior est respectu ejus qui*

judicatur; et ideo ex debito tenetur accusatus judici veritatem exponere, quam ab eo secundum formam juris exigit, et ideo si confiteri noluerit veritatem, quam dicere tenetur, vel si eam mendaciter negaverit, mortaliter peccat. » Le quali ultime parole concordano con la dottrina di Sant'Agostino, in *Psal. 30, Enar. 2, num. 12*, che dice: « *Timendo mori mentitur, et moritur, antequam moriatur, qui ideo mentiebatur ut viveret. Mentiri vis, ne moriaris, et mentiris et moreris. Et cum vitas unam mortem, quam differre poteris, auferre non poteris, incidis in duas, ut prius in anima, postea in corpore moriaris.* »

Nel secondo caso Uberto non era obbligato a riconoscere il giudice come suo superiore legittimo, e perciò non era obbligato di rispondergli; perocchè il giudice non si riguarda come superiore legittimo dell' accusato, quando non osserva le regole e formalità volute dalla legge nelle sue interrogazioni. Dal che ne segue, che Uberto non era obbligato, sotto pena di peccato mortale, a manifestare al giudice la verità; quantunque dir si debba sempre che di una Menzogna non poteva far uso per occultarla; imperocchè, secondo Sant'Agostino, la Menzogna è così peccato di sua natura, che per niuna ragione o causa può cessare di esserlo. Quanto abbiamo fin qui esposto concorda con la dottrina di S. Tommaso, che alle parole sopra riferite soggiunge: « *Si vero iudex exquirat hoc, quod non potest secundum ordinem juris, non tenetur ei accusatus respondere, sed potest, vel per appellationem, vel aliter licite subterfugere. Mendacium tamen dicere non licet.* »

Più diffusamente ancora in un altro luogo l'Angelico Santo Dottore, 2, 2, *quaest. 69, art. 2, in corp.*, manifesta il suo pensiero, parlando del caso, in cui il giudice non può esigere dall' accusato il giuramento, nè da lui stesso la confessione del crime che commise; il quale però, dic' egli, è obbligato di confessare, quando precedette l' infanzia od una prova semipiena, o gravi congetture e manifesti indizii: « *Aliud est, dice l'Angelico citato, veritatem tacere, aliud est falsitatem proponere: quorum primum in aliquo casu licet, non enim aliquis tenetur omnem veritatem confiteri; sed illam solum quam ab eo potest, et debet requirere iudex, secundum ordinem juris: puta cum praecessit infamia super aliquo crimine vel expressa judicia apparuerunt; vel*

etiam cum praecessit probatio semiplena, falsitatem tamen supponere in nullo casu licet. Ad id autem, quod licitum est, potest aliquis procedere, vel per vias licitas et fini intento accommodatas, quod pertinet ad prudentiam, vel per aliquas vias illicitas, et proposito fini incongruas, quod pertinet ad astutiam, quae exercetur per fraudem et dolum quorum primum est laudabile, secundum vero vitiosum.» Per la qual cosa, dopo di avere in questo modo espressa la sua opinione, così il Santo Dottore conchiude: «*Sic ergo reo, qui accusatur, licet se defendere veritatem occultando, quam confiteri non tenetur per aliquos convenientes modos: puta quod non respondeat, ad quae non respondere tenetur. Hoc autem non est calumniose se defendere; sed magis prudenter evadere. Non autem licet ei vel falsitatem dicere, vel veritatem tacere, quam confiteri tenetur; neque etiam aliquem dolum vel fraudem adhibere; quia fraus et dolus vim Mendacii habent: et hoc est calumniose se defendere.*»

Questa dottrina di S. Tommaso concorda in primo luogo con la Decretale di Innocenzo III, in *cap. Qualiter, de Accusationib.*, ec., l. 5, tit. 1, scritta al Vescovo di Vercelli, e ad un certo abbate, nella quale dichiara che nella causa del Vescovo Novarese i giudici stabiliti non avendo osservato le formalità valute dal diritto, per cui in tutto il corso della lite essendo rimasti fuori del retto sentiero, sono in obbligo di risarcire quelle cose che furono fatte in opposizione al diritto; poichè, dice, «*ex his, quae inordinate sunt actae, non potest ordinabiliter agi.*» In secondo luogo concorda con un' altra Decretale del medesimo Sommo Pontefice all' Arcivescovo Tarraconese, e ad un certo abbate, in *cap. Cum oporteat* 19, *eod. tit.*, in cui dichiara, che non si deve fare inquisizione contro l' accusato, quando non abbia preceduta l' infamia del delitto di cui viene accusato: lo che di nuovo inculca l' altra Decretale scritta al Vescovo Genense, in *cap. Inquisitionis* 21, §. *tertia*, *eod. tit.*, le quali tre Decretali vengono poscia dallo stesso Pontefice confermate con una quarta emanata nel Concilio Lateranese, tenuto sotto il suo pontificato nell' anno 1215, in cui asserisce, nel *cap. Qualiter* 24, *eod. tit.*, che il superiore non può giuridicamente procedere contro l' accusato, quando non sia infame, lo che prova con due testi tratti dalla sacra Scrittura, uno appartenente al nuovo, l' altro al vecchio Testamento, ed

enumerando tutte le formule che il giudice deve osservare nella formazione dei processi per l' inquisizione.

Consta adunque da questi argomenti. 1.° Che Uberto, come già dicemmo, non è obbligato di manifestare al giudice la verità, se contro l'ordine del diritto lo interroga, ed egli può in un modo lecito occultarla. 2.° Che non poteva giammai celarla per mezzo di una Menzogna. 3.° Che è obbligato, sotto pena di peccato mortale, di confessare il suo delitto, se il giudice giuridicamente abbia il diritto d'interrogarlo, sia che egli si trovi scoperto per infamia del suo delitto, di cui viene accusato, ovvero che ne abbia una semipiena prova, ovvero vi sieno dei manifesti indizii. Quegli che il contrario asserisce, darebbe luogo allo spergiuro, al quale i rei di già propendono grandemente, aprirebbe la via alla impunità, e renderebbe, per quanto in lui fosse possibile, inutile la forza delle leggi e la vigilanza dei giudici.

PONTAS.

C A S O 13.°

Carpocrate viene accusato di un omicidio da un uomo, il quale di quella barbara azione era stato testimonio oculare. Secondo questa deposizione, egli viene catturato e viene incoato il processo, quando nell'interrogatorio a tutta forza mentisce, ed aggiungendo Menzogna a Menzogna in tutte le interrogazioni vuole comparire innocente. Si può forse sostenere in questo caso che tutte le Menzogne che ei pronunziò non sono peccati mortali, mentre per altra via non poteva provvedere alla conservazione della propria vita, se non negando la verità, essendo ad ognuno per diritto naturale concesso di provvedere alla propria conservazione?

Duplici è l'opinione intorno a questo quesito. La prima ritiene che nel caso suddetto tutte le Menzogne di Capocrate non sieno che peccati veniali. Di tale sentimento è il Panormitano, *in cap. Cum super 2, de Confessis, lib. 2, tit. 18*; Silvestro Prierio, alla voce *Confessio delicti, quest. 1*; Angelo da Clavasio, alla medesima voce, *n. 1*, ed il celebre autore della Somma intitolata *Aurea Armilla eod. voc., n. 8*. Tutti questi ritengono che solamente commetta una venialità

quegli che nega un delitto, di cui è reo, quando dalla sua confessione ne debba seguire una pena temporale; quantunque confessino che tale Menzogna sarebbe un peccato mortale quando si trattasse d'incorrere nella scomunica.

La seconda opinione, che è sicura e più probabile, asserisce che tali Menzogne sono peccati mortali. Ed infatti la Menzogna che preferisce un accusato, che giurò di dire la verità, reca contumelia a Dio, che non paventa di chiamare a testimonio del suo mentire. La ragione si è, perchè, come dice l'angelico dottor S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 69, *art.* 1, *argum.* *Sed contra:* « *Omne quod est contrarium divinae gloriae, est peccatum mortale: ex praecepto tenemur omnia in gloriam Dei facere, ut patet 1 ad Corint. 10. Sed quod reus id, quod contra se est confiteatur, pertinet ad gloriam Dei.* » Le quali cose conferma col l'esempio di Acana, dal quale volendo Giosuè ritrarre la confessione del furto che aveva commesso, così favella al c. 7, *vers.* 19: « *Fili mi, da gloriam domino Deo Israel, et confitere, atque indica mihi quid feceris, ne abscondas.* » Donde così poscia conchiude l'Angelico S. Tommaso: « *Deo mentiri ad excusandum peccatum, est peccatum mortale.* »

Oltre al fin qui esposto, l'accusato che così si diporta verso il giudice che lo interroga secondo l'ordine del diritto, gli reca ingiuria, poichè collo spergiuro lo inganna, negando la verità che è obbligato a manifestare. Adunque in qual modo si potrà sostenere che non sia mortale il suo spergiuro? « *Mentiri ad liberandum aliquem a morte cum injuria alterius,* dice ancora S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 69, *art.* 1, *ad 2,* *non est Mendacium simpliciter officiosum: sed habet aliquid de pernicioso admixtum. Cum autem aliquis mentitur in judicio ad excusationem sui, facit ei injuriam, cui obedire tenetur dum sibi denegat, quod ei debet, scilicet confessionem veritatis.* »

Il nostro Santo aggiunge ancora un'altra ragione, secondo la quale apparisce essere la Menzogna gravissima colpa: Poichè, dice, quegli che mentisce scusandosi in giudizio, opera e contro la dilezione di Dio, di cui è il giudizio, e contro l'amor del prossimo, tanto per parte del giudice, cui nega il dovuto onore, quanto per parte dell'accusatore, che viene punito, se nelle prove sia mancante. Con S. Tommaso nell'opinare concordano il card. Gactano, *in*

S. Thom., loc. cit.; il Covarruvia. *qq. practic., quaest. 23*; il Navarro, *Manual., cap. 25, n. 35*; il Cabassuzio, *Juris Canon. Theor. et Prax., lib. 4, cap. 6, n. 12*, ed altri moltissimi. Adunque Carpocrate non può essere scusato di peccato mortale mentendo nelle circostanze da noi rammentate nel caso proposto. S. TOMMASO.

C A S O 14.°

Teodemaro viene accusato di avere rapito con un domestico furto mille lire; quando Luigi, che da lui non può essere rifiutato, testimonia che egli fu il rubatore, e questa testimonianza dopone in giudizio. Teodemaro pertinacemente sempre si difende innanzi al giudice con mille Menzogne di non essere stato il reo di quel furto; poichè già conosce che con una sola testimonianza non può essere condannato alla morte. Domandasi se il confessore possa assolverlo, quantunque perseveri nella volontà di mentire, onde liberarsi dal castigo; ovvero, se debba negargli l'assoluzione finchè abbia confessata la verità, sebbene conosca che per questa sua confessione, aparendo reo, sarebbe condannato alla morte.

La prima ragione che ha il confessore per potere dubitare si è, perchè il Panormitano e molti altri autori, che non sono favorevoli al lassismo, ritengono che un reo posto nelle circostanze di Teodemaro non è obbligato alla confessione della verità, dove trattasi della sua salvezza, e che può negare senza reato di mortal colpa, quando divenisse causa della propria morte. Ma poichè l'assoluzione, dice il confessore, non si può negare per sola venialità, adunque a Teodemaro si può conferire, se sono da ritenersi venialità le sue Menzogne.

La seconda ragione si è, perchè con S. Tommaso acconsentono tutti i dottori, che il reo, dove ne abbia l'occasione e l'opportunità, può uscire dal carcere senza commettere peccato, tanto prima, quanto dopo la sentenza, purchè non ponga in opra la forza e la violenza. Da ciò se ne può inferire che il reo può parimenti provvedere alla propria salute colla Menzogna, nelle interrogazioni per la confessione del delitto.

La terza ragione si è, perchè niuno è obbligato a testimoniare contro i proprii congiunti. « *Lege Julia judiciorum publicorum cavetur, dice la legge, ne invito denuntietur, ut testimonium litis dicat adversus socerum, generum, vitricum, privignum, sobrimum, sobrino natum, eosve, qui priores gradu sint.* » Adunque con molto più forte ragione si deve dire, che nessuno sia obbligato a testimoniare contro sè stesso, specialmente quando trattasi della vita. Da ciò adunque apparisce che il confessore non può obbligare Teodemaro a confessare il proprio delitto, sol negargli l'assoluzione.

In tanta diversità di opinioni, quale risposta si potrà dare?

Questa difficoltà è colla antecedente congiunta. Egli è certo che alcuni autori, come il Lessio, *de Justit. et Jure, lib. 2, c. 31, dub. 5, n. 16*, per le tre riferite ragioni giudicano cosa probabile che, senza commettere peccato mortale, il suddetto reo può negare il proprio delitto e che dal confessore non può venire obbligato, negandogli l'assoluzione, a confessare al giudice il suo misfatto nel caso di cui trattiamo; quantunque giudichino più probabile la contraria opinione, come la è in effetto. Stimiamo adunque che gli spergiuri e le Menzogne di Teodemaro innanzi al giudice che lo interroga, essendo peccati mortali, come lo provano gli argomenti riferiti nell'antecedente risposta, sia per conseguenza indegno dell'assoluzione, finchè persevera nel negare il delitto che viene certificato da un testimonio degnissimo di fede.

Il Cabassuzio, *lib. 4 Theor. et Prax. juris canon., cap. 6, n. 3*, rende ragione di questa asserzione dicendo: « *Quia est contra jus naturale, et bonam fidem, si quis, ubi subest periculum mortalis culpae, opinionem eligat minus probabilem, et minus tutam in conscientia, relinquendo probabiliorem simul et tutiorem.* » Donde ne segue che nel caso proposto « *prudens sacerdos, dice l'autore medesimo, recusabit absolvere reum; simulque praestolabitur eventum. Aut enim reus diffidens dimittetur: dimissus porro non tenebitur posthac apud judicem confiteri; sed ei sola sacramentalis confessio cum satisfactione sufficiet ad salutem; vel e contra reus non confessus condemnabitur; eoque casu, cum nihil supersit, quod amplius metuat, neque possit semel facta condemnatio augeri: confessarius illum facilius ad confitendum judicialiter scelus suum*

adiget: ad hoc enim obligatur, quamdiu est sub juridica potestate detentus. Postquam vero reus huic satisfecerit obligationi, tum demum illum sacerdos sacramentaliter absolvet. » Il Navarro poi, *Manual. cap. 15, n. 35*, dopo aver detto che questo reo non può fare a meno di manifestare la verità al giudice che l'interroga secondo l'ordine richiesto dalla legge, senza contaminarsi di mortal colpa così conchiude: « *Tunc . . . adeo obligatur; ut confessorio non sit absolvendus, nisi proponat illud confiteri.* »

Per quanto si aspetta alle ragioni obbiettate si deve rispondere che l'opinione contraria alla prima non si può chiamare probabile, se non di una semplice probabilità estrinseca, appoggiata cioè al numero degli autori, che tale la reputano; e che però non appoggiasi ad alcuna solida ragione; non potendosi difenderla, se non approvando la Menzogna e lo spergiuro, che in niun caso possono essere leciti. Da ciò deducesi la confutazione dell'altra ragione. Imperocchè si concede che il reo possa fuggire dal carcere, quando ne trova l'adito senza usar forza o violenza; ma la fuga non ammette alcuna Menzogna, non ammette alcuno spergiuro, come fa quegli che nega la verità che dovette confessare ingenuamente innanzi al giudice che l'interroga nelle forme volute dalla legge e dal diritto. Parimenti, quantunque, secondo le leggi, non sia obbligato alcuno a testimoniare contro i proprii congiunti sino ad un certo grado, quando trattasi di delitti ordinarii e non privilegiati; contro sè stesso però ciascuno è obbligato di far la deposizione conforme alla verità, quando venga interrogato sul fatto da lui commesso, non potendosi ciò omettere senza offesa di Dio, come avviene nel caso proposto, in cui Teodemaro è obbligato di esporre al giudice la verità quando legittimamente l'interroga. Del resto il confessore ammonisca Teodemaro essere obbligato ad evitar la Menzogna che porta con seco lo spergiuro.

CABASSUZIO.

C A S O 15.°

Brigida, rea di adulterio, viene di questo delitto accusata giuridicamente dal proprio marito. Ella nega costantemente la cosa, e cento Menzogne aduna e presenta al giudice affine di mostrare la

falsità della accusa. Domandasi se in questo caso possa ella far uso della Menzogna, ovvero, se debba sotto pena di mortal colpa manifestare al giudice la cosa, e confessare il proprio delitto.

« *Circa hoc distinguendum, dice S. Tommaso, quodlib. 3, quaest. 8, art. 16, si enim adulterium sit omnino occultum, non debet peccatum suum in iudicio confiteri, nec debet ab ea exigi iuramentum de veritate dicenda; quia occulta soli divino iudicio reservantur, secundum illud, 1 Corinth. 4: Nolite ante tempus iudicare, quousque veniat Dominus, qui et illuminabit abscondita tenebrarum. Sed quando ex adulterio procedit infamia, vel aliqua signa evidentia apparent, quae vehementem suspicionem facere possunt; vel quando est semiplene probatum; tunc debet ab ea exigi iuramentum de veritate dicenda: et ipsa tenetur confiteri veritatem.* »

S. TOMMASO.

MERETRICE



Di questa voce avendo noi parlato nel corpo del Dizionario all' *art. LUSSURIA*, ci contentiamo perciò di presentare alcuni pratici casi, che potranno all' uopo giovare.

C A S O 1.°

Nella città di Ulma da qualche anno si sono introdotte delle meretrici. Il governatore di questa, uomo cristiano e pio, vorrebbe scacciarle, ma alcuni dei suoi consiglieri gli fanno conoscere che torna piuttosto utile il permetterle affine di evitare dei mali maggiori. Non contento egli di tale insinuazione, domanda al suo direttore di coscienza se in fatto si possano permettere delle Meretrici. Richiedesi una risposta, qual dovrà essere?

La prima opinione probabile sopra un tal punto ritiene che si possano permettere queste donne, ed a questa aderiscono i Salmanticesi, de *IV Praecept.*, *cap. 2, num. 91*, con S. Tommaso, il Covarruvia, il Trullano, il Led., ed altri, e chiaramente di tal parere di

mostrasi anche Sant'Agostino, *lib. 4, de Ordin., cap. 4*. La ragione appunto si è, perchè, tolte le Meretrici, ne avverrebbero dei peccati maggiori, quali sen sono quelli di sodomia, bestialità, mollizie, oltre la prevaricazione delle oneste donne; quindi è che per un tale motivo Sant'Agostino, *loc. cit.*, dice: « *Aufer Meretrices de rebus humanis: turbaveris omnia libidinibus.* » Ma comunque in questa maniera sostenga la prima opinione, la seconda però praticamente più probabile è negativa, e per questa propendono il Roncigliosi, *de IV Praecept., cap. 2, quaest. 6*; il Navarro, *il Man., cap. 17, n. 105*, col Cornel., Gutt. ed altri oppo i Salmanticesi, *n. 83*. La ragione che adducono si è, che per mezzo delle Meretrici questi mali più gravi non sono evitati; imperocchè negli uomini libidinosi pel commercio colle Meretrici la libidine stessa pone più profonde le proprie radici; e perciò aumentandosi questo vizio con la frequenza, essi non desistono del commettere delle polluzioni e dei peccati nefandi, almeno con le stesse Meretrici, e non cessano dal molestare le donne oneste. Per contrario, il permettere le Meretrici accagiona gravi altri mali: imperocchè ne avviene da ciò che molte fanciulle si prostituiscono, che i giovani sprezzano i genitori, dissipano i beni, neglignentano gli studii delle scienze, eccitano contese, e se ne beffano delle oneste nozze. Del resto assai bene osserva il padre Sardelli nella sua opera *De abusu meretricis*, che, sebbene nelle vaste città si possano permettere, pure non devono mai essere permesse nei piccoli paesi.

LIGUORI.

C A S O 2.º

Pietro ha una casa nella città di Valenza, e la dà a pigione ad una Meretrice. Domandasi se possa concederla a questa donna.

Nelle città in cui è cotal cosa permessa affine di evitare un male maggiore, Pietro può dare a pigione la sua casa alle Meretrici, specialmente se non vi sieno altri che nella posizione in cui si trova voglia riceverla. Devesi però osservare che questa cosa è permessa nel caso in cui le Meretrici non sono gravemente nocive agli onesti vicini, o che per la posizione della casa medesima non porgano altrui maggior facilità di bruttarsi di colpa; come dicono il Sanchez, *l. 1*

Mor., cap. 7 ; il Bonacina, *loc. cit.* ; i Salmanticesi, *tract.* 21, cap. 8, n. 63 ; in uno al Trullano, al Vasquez, al Prado, al Led. e Viva, col Suarez, Lessio, Azorio, e gli altri comunemente. Imperocchè se da questa locazione ne provenisse molestia ai vicini, e fosse aperto un adito maggiore alla colpa, Pietro non potrebbe certamente dare a quella Meretrice la casa sua, quantunque altri non vi fossero che vi applicasse.

LIGUORI.

C A S O 3.°

Anselmuccio ha un cocchio e cavalli, e spesso viene stipendiato da una Meretrice per condurla dal suo drudo. Domandasi se possa egli condurla per lucrare la mercede che gli offre.

Dicono che Anselmuccio può farlo, lo Sporer, *de V Praecept.*, cap. 1, n. 94 ; i Salmanticesi, *Dict. cap.* 8, n. 72, col Morello ed il Diana appo il Tamburini, *Dict. cap.* 8, §. 4, n. 50 ; La-Croix, *lib.* 2, n. 274, col Navarro, poichè, soggiungono, in questo caso non è che causa remota che coopera. Ma rettamente negano la cosa il Sanchez, *Dec.*, lib. 1, cap. 7, n. 25 ; il Bonacina, *de Matrimon.*, p. 14, n. 6 ; il Roncigliosi, *de Charitat.*, cap. 6 ; il Reginaldo, *in Praxi*, n. 2, ed il Viva, *in proposit.* 51, *Innocent. XI*, num. 5, il quale sostiene parimenti che la contraria opinione non è probabile. Vi è poi l'Angles appo il Sanchez, che dice, che una tal cosa non è mai permessa, come quella che è intrinsecamente cattiva.

LIGUORI.

M E S S A



Sebbene intorno a questo articolo varie cose abbiamo noi dette nel corpo del nostro Dizionario al *vol.* 13, *pag.* 270, pure troviamo a compimento della materia quivi aggiungere un nonnulla, affinché ogni parte di questa voce sia, per quanto si può, perfettamente esaminata.

Osserveremo pertanto col Mercanti intorno alle cose che abbiamo esposto al *vol. cit.*, pag. 274, le cose seguenti. Il rito che usavano gli Apostoli nel sacrificio della Messa è del tutto presso gli scrittori dubbioso ed incerto. Molto si rileva però dalla Liturgia che usavasi circa la metà del secolo II, (poichè attese le fiere crudelissime persecuzioni poco poteva variarsi) nel quale viveva Giustino martire, e da esso appunto notata nella seconda apologia : « *Die solis*, così dice egli, cioè il giorno di domenica, *omnes, qui in oppidis vel agris morantur, conveniunt in eundem locum*, » il quale, non essendo per anche edificate le chiese ed i templi cristiani, esser doveva qualunque casa privata. Quindi adunati : « *Commentaria Apostolorum, aut scripta prophetarum, quantum per tempus licet leguntur.* » Dopo le lezioni : « *Praesidens orationem, qua populum instruit et ad eorum, quae pulchra sunt imitationem adhortatur, habet. Tum simul consurgimus omnes, et praecationes fundimus. Hinc panis offertur, et vinum et aqua. Consimiliter praepositus ipse quantum potest, vota et gratiarum actiones effundit, et populus fauste acclamat, dicens : Amen. Et distributio, communicatioque fit eorum, super quibus gratiae sunt actae cuique praesentis ; absentibus autem per diaconos mittitur.* » Vedasi il cardinal Bona, il quale ne ha diffusamente parlato nella sua opera insigne *Rerum Liturgic.* ; vedasi Van-Espen, pag. 91.

In quest' epoca ed anche successivamente, fintanto che non fu data pace alla Chiesa, di ordinario si celebrava la notte, ed anco dopo cena, tanto perchè i fedeli imitassero Gesù Cristo, il quale dopo la cena legale offrì il Sacrificio, quanto perchè una tale azione agli infedeli rimanesse occulta e nascosta. Terminate le persecuzioni cominciò a celebrarsi di giorno. La Chiesa non ostante ne ha voluto in certi tempi conservar la memoria, come nella notte del Natale, nella vigilia di Pasqua, e di Pentecoste, come pure nella sacra Ordinazione. Si consulti il Cardinal Bona, nel luogo *cit.*, *lib. 1, cap. 21, §. 4, pag. 114*. Ora però la sola Messa di Natale si celebra in tempo notturno.

Il tempo ordinario al presente, per celebrare la Messa incomincia dall' aurora e termina col mezzogiorno, come apparisce dalle Rubriche del messale, *tit. de Defectibus in ministerio ipso occur-*

rentibus, dove si legge che, *Tempus debitum celebrandi fit ab aurora usque ad meridiem communiter*. • Così pure abbiamo dal *cap. Necessè est*, e dal *cap. Nocte sancta de Consecrat. distinct. 1*. Non si può più celebrare nel tempo vespertino, poichè furono revocati tutti i privilegi concessi da S. Pio V, colla quarta sua Costituzione, che incomincia *Sanctissimus*; e neppure dopo l'ora di nona, come abbiamo dalla decimaquarta Costituzione d'Innocenzo IV, che comincia *Sub catholicae*. Nelle terre però degli infedeli si può celebrare un'ora avanti l'aurora, ed una dopo il mezzogiorno ossia nona, come apparisce dalla quadragesima costituzione di Paolo V, che incomincia *Ex omnibus*, al §. 6, dove non avvi l'aurora fisicamente per la celebrazione della Messa devesi attendere alla aurora moralmente, e politicamente, quando cioè si suole terminare la quiete, e ripigliare il lavoro, secondo l'approvata consuetudine dei paesi, come apparisce dal decreto della sacra Congregazione dei riti del giorno 18 settembre 1654.

I regolari intorno a tale anticipazione, e posticipazione ottennero vari privilegi ed indulti apostolici. Alessandro VI concesse ai padri della congregazione di Vallisolet di poter celebrare due ore dopo la mezza notte pel breve, che incomincia *Sane merita*; S. Pio V concesse a quelli della società di Gesù, come si riferisce nel compendio dei suoi privilegi alla voce *Messa*, §. 3; che possono celebrare un'ora avanti l'aurora, ed un'ora dopo mezzogiorno a cagione di viaggio, o di altro legittimo impedimento. Martino V, alla congregazione di Vallisolet, Innocenzo VIII, agli Agostiniani, Leone X, ai Minori; e Gregorio XIII, ai Cassinensi concessero di poter celebrare subito dopo la mezza notte, ed anche dopo il mezzogiorno, quando i fratelli dell'Ordine devono far viaggio, o quando vengono da un viaggio, e non possono prima di quell'ora ritrovare un luogo dove celebrare comodamente la Messa. Così riferisce il Casarubia alla parola *Messa*, num. 2; il Suarez *tom, 3 in 3, part. disput. 8, sect. 4*; il Banni, in *Theol. moral., tract. 10, de Sacrament. quaest. 15*; il Rosignoli *de Eucharistia, quaest. 8, art. 16, num. 12*, ed altri.

E qui devesi osservare la epistola inviata per ordine del Sommo Pontefice all' eminentissimo e reverendissimo Cardinal Pro-

spero Lambertini, allora Arcivescovo di Bologna, poscia sommo Pontefice, e da lui riferita nelle sue sempre commendevoli Notificazioni.

Eminentissime, et reverendissime Domine obsequentissime.

Cum ad aures sanctissimi Domini nostri devenerit nonnullos forte per annos, antequam eminentia vestra istius Bononiensis Ecclesiae regimini praeficeretur paulatim ea in civitate irrepsisse abusum, ut occasione, qua sacra quaedam imago Deiparae Virginis a S. Luca uti praefertur, depicta ab ecclesia sancti Matthiae religiosarum ordinis S. Dominici et abusu: plures Monialium ecclesias die dominica ante Ascensionem servato processioni ritu, transfertur, multas per horas ante auroram priusque nempe eadem sacra imago inde amoveatur, Missa lecta coram ipsa celebratur, deindeque eadem die, pluribus jam a meridie transactis horis, nimirum postquam dicta sacra imago ad ipsam sancti Mathiae ecclesiam relata est, alia ibidem Missa solemniter canatur. Sanctissimus Pater, qui non sine gravi animi sui offensione, Ecclesiae praeceptum, ejusque rubricas de tempore celebrandi Missas salubriter constitutas tanta horarum perbaturtione violari, accepit, has ad Eminentiam vestram jussit Litteras dari, quibus significetur, Sanctitatis Suae mentem esse, ut enuntiatos abusus penitus eliminentur atque in hunc finem Eminentia vestra nedum ea, qua pollet ordinaria auctoritate juxta praescriptum sacri Tridentini concilii monentis in decreto de Observ. et Evit. in celebr. Missar. locorum ordinarios, ut aedicto, et poenis propositis caveant, ne sacerdotes aliis, quam debitis horis celebrent, verum etiam facultate sibi ab eadem Sanctitate Sua, quatenus opus sit, specialiter delegata, mandet promulgari aedictum, quo sub poena suspensionis a divinis ipso facto incurrenda, aliisque etiam gravioribus arbitrio Eminentiae vestrae decernendis districte prohibeantur omnibus et singulis sacerdotibus, tum saecularibus, quam regularibus, et praesertim fratribus ordinis Praedicatorum ne quisquam eorum in praefata ecclesia sancti Matthiae Missam ullam, sive lectam, sive cum cantu, praeterquam debitis horis praemissa die dominica, vel alia quacumque celebrare. Id itaque de mandato ejusdem sanctissimi Domini nostri emi-

mentiae vestrae significo, ut ejus menti se conformare dignetur, ejusque manus humillime deosculor.

Romae 2 marti 1737.

Eminentiae vestrae

Humill. ed addictis. servitor

A. Car. Gentili Pro-Praef.

C. A. Arch. Philipp. secret.

È lecito ad ogni sacerdote rettamente disposto di celebrare ogni giorno, come abbiamo dal *cap. Consuluisti de celebratione missarum*. Si eccettuano però i tre ultimi giorni della settimana santa, nei quali ovunque viene proibito di celebrare le Messe private, non ostante qualunque privilegio e consuetudine contraria, come si può vedere dal decreto della sacra congregazione dei riti e di Clemente XI, del giorno 20 aprile 1707, e dall'oracolo proferito da lui a viva voce nel giorno 8 agosto 1715.

Eccettuato il giorno del Natale di nostro Signore, ed il caso di necessità, non lice a verun sacerdote di celebrare più Messe nel medesimo giorno, come si vede del *cap. Sufficit, distinct. 1 de consecrat.*, in cui si legge: « *Sufficit sacerdoti unam Missam in die una celebrare, quia Christus semel passus est, et totum mundum redemit, et valde felix est, qui unam digite celebrare potest.* » Dal *cap. poi Te referente*, e dal *cap. Consuluisti de celebrat. Missarum*, abbiamo: « *Excepto die Nativitatis dominicae, nisi necessitatis causa suadeat, sufficit sacerdoti semel in die unam Missam solummodo celebrare.* » Che se egli celebrasse due volte in un giorno, diviene irregolare, dice la sacra congregazione del concilio nella causa *Placentina* dell' 11 gennaio 1710 al dubbio primo, come si può vedere appo il *Barbosa, Collect. Doctorum, lib. 3 Decretal., fol. 268, num. 3.*

Si eccettua, come dicemmo, il giorno della Natività del Signore, in cui si possono celebrare tre Messe, secondo lo esprimersi del *cap. Nocte 48, de consecrat., distinct. 1*, e del *cap. Consuluisti 3, de celebratione missarum*. Imperocchè la prima si dice in memoria della nascita di Cristo, alla mezza notte; la seconda all'aurora in memoria

della adorazione fatta dai pastori appunto in quell' ora ; la terza all' ora terza del giorno in memoria della manifestazione fatta a tutti, secondo Telesforo papa, come abbiamo dal *cap. Nocte, de consecrat., distinct. 1*. Ovvero, come nota S. Tommaso, diconsi tre Messe per significare la triplice nascita di Cristo, cioè, « *Æternam ex Patre coelesti, temporalem ex Maria Virgine, et spiritualem, seu mysticam in hominum cordibus per gratiam,* » 3, part. quaest. 83, art. 2. Ovvero per significare i tre stati degli uomini, cioè prima della legge di Mosè, sotto la legge di Mosè, e dopo la legge, che è lo stato di grazia, come dice Beda, in *sermon. de Nativitate*, e come nota la Glossa nel *cap. Nocte 48, de consecrat., distinct. 1*, come esprimono i versi seguenti :

« *Quarum prima tibi tempus, quo lege carebant,
Altera dat Moysen, designat tertia Christum.* »

Negli antichi tempi si celebravano tre Messe anche nelle feste della Risurrezione del Signore, di S. Giovanni Battista e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, come riferiscono Strabon., *de Eccles. offic. cap. 21* ; Amalar. Fortunat., *eod. tit., lib. 4, cap. 2* ; Gonzalez, in *cap. Consuluerit. 3, de Celebrat. Missarum*, Ursaya, *Instit. criminal. lib. 1, tit. 16, §. 12, num. 63*. Nello stesso giorno della Nascita del Signore, il sacerdote può soddisfare a tre obbligazioni. *Sac. Congreg. concil. in Nullius*, 18 aprile 1654, *lib. 19 Decret., fol. 556*.

Nello stesso giorno della Natività del Signore è un privilegio, e non un precetto, di celebrare tre Messe, e perciò è in libertà di qualunque sacerdote, secondo il costume ricevuto nella sua patria, di celebrare una o tre messe. Deve avvertire però quegli che celebra una sola Messa, che deve accomodarla al tempo in cui la celebra, cioè se celebra di notte, leggerà la prima, se nell' aurora la seconda, se nel pieno giorno la terza. Qualunque però ne legga, deve sempre in essa fare la commemorazione di Santa Anastasia. Dissi se celebra di notte, poichè per diritto ogni sacerdote può celebrare di notte una sola Messa ; *De consecrat., distinct. 4, cap. Nocte sancta ex Telesphoro Epist. Decretal.* ; e così pure dimostra il Navarro, *de Ce-*

Jebrat. Missar., Consil. 2, lib. 3, il Monacelli part. 3, tit. 4, num. 7, Bonacina ed altri.

Non è però permesso nella notte della Natività del Signore successivamente dopo la prima Messa celebrar la seconda e la terza, nè dare la comunione ai fedeli, se non dopo l'aurora, non ostante qualunque privilegio, come abbiamo dal decreto della sacra Congregazione dei riti nel giorno 7 settembre 1644, e nel giorno 9 di agosto del 1653, e del 20 aprile del 1664 nella causa *Pisaurensi*, in cui leggesi come segue: « *Patres S. Caroli Congregationis clericorum regularium petierunt responderi: An liceat in nocte Nativitatis Domini post cantatam primam Missam, alias duas immediate celebrare, et communicare fideles? Et sacra Congregatio respondet nullo modo licere, sed omnino prohibetur.* » E poichè l'abuso intorno a tal punto erasi introdotto, così furono richiamati in vigore i decreti proibitivi della sacra Congregazione dalla visita apostolica nel giorno 7 dicembre dall'anno 1702, e dall'editto dell'Eminentissimo Cardinale vicario fu strettamente la cosa vietata, come apparisce dalle seguenti provvisioni.

Eminentissimi e reverendissimi signori.

Il sacerdote Carlo Consueti oratore umilissimo dell'EE. VV. espone riverentemente essere introdotto tanto in Roma, come fuori in alcune chiese la celebrazione delle tre Messe basse nella mezza notte della Nascita di nostro Signore, il che è contro la forma della Rubrica del messale *de hora celebrandi Missam, rubr. 15*, e contro i decreti e dichiarazioni altre volte fatte da questa sacra Congregazione, de' quali se ne dà qui sotto copia.

Si supplicano per tanto l'EE. VV. d'altra promulgazione, e decreto per toglier tal abuso, ecc. « *Cum superioribus diebus consultata hac sacra Rituum. Congregatione: An esset permittendum celebrari in media nocte Nativitatis Domini post Missam decantatam, successive alias duas Missas, in eis sacr. communionem exhibere fidelibus illam deposcentibus, respondisset non esse permittendum, sed omnibus utrumque prohibendum. Nihilominus nonnulli regulares afferentes hoc licere,*

supplicarunt audiri, et S. Congregatio ipsis auditis cum procuratoribus et advocatis ad relationem Eminentissimi Pallotti, stetit in decretis, et respondit: Iterum prohibendum tum sacerdotibus celebrare velentibus, quam confluentibus in media nocte ad Ecclesiam et communionem deponentibus die 7 decemb. 1641. »

Si eccettua però il caso di necessità; imperocchè nel caso di necessità si può da un medesimo sacerdote celebrare più di una Messa nel medesimo giorno, purchè sia digiuno, come apparisce dal cap. *Consulisti, de celebrat. Missar.* Fra i casi poi di necessità vengono precipuamente compresi i seguenti, i quali, secondo il Ferr., vengono nel seguente modo indicati. *Bibl. tom. 5, pag. 119, num. 20, art. 5. « Primus casus sufficientis necessitatis est, quando sacerdos jam celebravit, et superveniente morte, vel infirmitate, quae Missam non posset prosequi alteri sacerdoti celebranti post hostiam consecratam ad eandem complendam ipse sufficitur, ut habetur in cap. Nihil. 2, q. 1, ex Concil. Tolet. Secundus est, quando sacerdos habet duas vel tres parochias inter se valde dissitas, et non potest habere Coadjutores, nec omnis populus potest in unam Ecclesiam convenire; tunc enim poterit eadem die in qualibet sua parochia celebrare, ut quilibet populus possit praecepto de audiendo sacro satisfacere. Tertius est quando in partibus infidelium pauci sint sacerdotes et multi Catholici, »* ecc. ecc.

Altri casi vengono ancora riferiti da alcuni dottori, nei quali si può celebrare due Messe dallo stesso sacerdote, secondo la loro osservazione, come sarebbe, a cagion di esempio, onde un infermo non muoia senza il Viatico; ma questo non sussiste, poichè ad esso si oppone il precetto di non iterare la celebrazione, e quando mancasse la particola consecrata, lo infermo sarebbe sufficientemente scusato dal ricevimento del Viatico. Così pure non è un caso sufficiente, come vogliono alcuni, la venuta di un qualche Magistrato, principe, vescovo, cardinale, legato; e così dicasi di una qualche altra simile ragione. Imperocchè apparisce chiaramente richiedersi delle cause più gravi ed importanti di molto, affinchè dal medesimo sacerdote si possa nello stesso giorno celebrare due Messe, come si può raccogliere dalle seguenti dichiarazioni. « *Cum in civitate quam dicunt de la Assumpta in Provincia Parequariensi pars magna nobilium*

domi se contineat, quod apparatu decenti careret, ideo ut nobiles mulieres, ac viri e domibus ad templa educerentur, opus fuerit Missam ante solis ortum celebrare, sed non reperto sacerdote qui absque stipendio munus hoc calire vellet, Episcopus praedictae civitatis Missam antelucanam nobilium gratia celebravit. Proposito dubio in sacr. Congregat. Eminent. Cardin. Concilii Trident. Interpretum: An Episcopus epostolico Indulto posset bis in die Sacrificium offerre ex praenarrata causa? Die 1 septembris 1657, eadem sacra Congregatio censuit non posse. » Quindi anche l' Arcivescovo Sipontino essendo obbligato a celebrare e consacrare il sacro Crisma nel giorno del giovedì santo nella Chiesa Sipontina, e dovendo insieme accogliere i pellegrini nella Chiesa Garganica, obbligandolo il clero ed il popolo a celebrar prima in questa Chiesa, Onorio III, nel cap. *Te referente de celebrat. Miss.*, così decretò: « *Cum cuilibet sacerdoti quacumque dignitate praefulgeat, unam in die celebrare Missam sufficiat, nam et valde felix est, qui celebrat digne unam, fraternitati tuae mandamus quatenus die Coenae Domini in Ecclesia Sipontina dumtaxat, in qua teneris chrisma conficere Missarum valeas solemnia celebrare. »*

Nella feria quinta in Coena Domini non si può celebrar Messa in una Chiesa in cui non si consacrò il Santissimo Sacramento, come nella causa intitolata *Neapolitana* viene disposto. « *Instit. Vicarius generalis generalis Eminentissimi Archiepiscopi Neapolitani a Sacr. Rit. Congregat. declarari. An liceat in Ecclesiis, in quibus non asservatur Sanctissimum Sacramentum, celebrari Missam, feria quinta in Coena Domini, et in sepulchro idem Augustissimum Sacramentum asservari? Et sacra eadem Congregatio respondit non licere die 24 junii 1659.*

I. Episcopus Sabinens. Card. Sacchellus.

Franciscus March. Phebaeus Sac. Rit. Congr. Secretarius.

I regolari possono nelle loro chiese celebrare le Messe nel medesimo tempo in cui viene celebrata la Messa dai parrochi, per concessione di S. Pio V, nella sua Costituzione che incomincia *Et si mendicantium*. E dopo la concessione loro accordata da S. Pio V, fu promulgato un Decreto dalla sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari nel giorno 10 ottobre dell' anno 1586, in cui viene

stabilito, che gli ordinarii non impediscano ai frati di suonar le campane al Mattutino, alle Ore, alla Messa, prima che sieno suonate le campane della chiesa maggiore, eccettuato il giorno del sabbato santo. Anzi possono i regolari anche celebrare la Messa prima che i parrochi celebrino la loro, come stabili S. Pio V, nella citata Costituzione, al §. 8, dove così si esprime: «*Nec non Missas, et divina officia hujusmodi etiam in diebus dominicis, vel festivis, etiam antequam rector parochialis ecclesiae celebraverit, celebrare, et fucere, quando eis videtur.*» Nè i Vescovi possono loro vietare di suonar le campane e celebrare le Messe prima che sia celebrata la Messa del parroco nella chiesa parrocchiale, come decretò la sacra Congregazione del Concilio nella causa *Nullius provinciae Raven.*, dal giorno 15 settembre 1629.

Non lice con una anticipata applicazione celebrare la Messa, ed applicarla per quello che primo darà la elemosina. Imperocchè in questo modo dichiarò la sacra Congregazione del Concilio per ordine del sommo pontefice Clemente VIII, nel giorno 5 novembre, con le seguenti parole: «*Superioribus diebus significatum fuit S. D. N. paucis ab hinc annis in Hispania novam consuetudinem recentiorum aliquot theologorum opinione nixam sensim receptam in dies magis invaluisse, ut sacerdotes Missam celebrantes, ejus valorem generalem applicent his, qui postea Missae celebrationem postulaturi, ac pro ea eleemosynam praebituri sunt, tametsi antequam Missae sacrificium perageretur, neque a sacerdote illud rogassent, neque ei hac de causa praestitissent eleemosynam. Quam rem cum Sanctitas sua ad sacram Congregationem Cardinalium Concilii Tridentini interpretum pro materiae gravitate examinandam rejecisset, in ipsa Congregatione primum de ea actum fuit diligentissime, ac deinde relatum ad Sanctitatem suam, qui ex ejusdem Congregationis sententia hujusmodi consuetudinem tamquam pluribus nominibus periculosam, fidelium scandalis, et offensionibus obnoxium, atque à vetusto Ecclesiae more nimium abhorrentem explosit, ac improbavit, atque amplitudini has litteras dari, quod facimus, mandavit, ut omnibus illius regni Archiepiscopis, atque Episcopis, in quorum dioecesibus hujusmodi applicatio in usum inducta fuerit, per litteras, aut alias scripto injungat, ut talem usum aboleant, ac prohibeant excommunicationis atque*

aliis, quas opportunas, et necessarias exstimaverint poenis. Idemque praecipiat Cardinalibus, et capitibus ordinum, quos in istis regnis nunc noverrit commorari, ut scilicet, et ipsi regularibus sibi subditis talibus applicationibus, iisdem poenis propositis, interdican. Quae omnia pro sua pietate et Sanctissimi Domini Nostri jussu obsequendi studio completudinem tuam sedulo effecturam sperantes, Omnipotentem Deum rogamus, eam quotidie suae gratiae donis velit auctiorem.

Romae die 15 novembris 1605.

E qui osserveremo che il Cardinale, che celebra nella cappella pontificia la prima Messa della Natività del Signore, nella vigilia prima della mezzanotte ritiensi almeno tacitamente dispensato dal digiuno dal Sommo Pontefice. Imperocchè egli suole nella stessa vigilia pranzare all' ora ordinaria, quantunque si trattenga poi dalla colazione della sera solita a farsi nel palazzo apostolico, come testifica il Diana nelle sue *Coordinat.*, tom. 2, tract. 3, *resolut.* 12, ec., dove dice non esser vero che il Sommo Pontefice ogni anno con un breve speciale dispensi il Cardinale celebrante, affinchè possa anche non digiuno celebrare la Messa, come asserisce il Pasqualigo, t. 1, *decis.* 312, num. 4. Donde apparisce non verificarsi l' opinione del card. De-Lugo, de *Sacrament. Eucharist.*, *disput.* 15, *sect.* 2, n. 16; dell'Aversa, de *Sacr. Eucharist.*, *quaest.* 8, *sect.* 8, i quali ritengono che il Sommo Pontefice per quel giorno e per quella notte anticipino alquanto il principio del giorno seguente, per modo tale che ritener si possa che il Cardinale celebri nel giorno e non nella vigilia della Natività, e perciò si comunichi digiuno. Così il Dicastillo, de *Sacrament.*, tom. 1, tract. 4, *dub.* 17, *quaest.* 7, n. 404, espressamente dicendo che il Sommo Pontefice, almeno tacitamente, dispensa, che quegli, il quale celebra nella cappella pontificia, possa celebrare non digiuno, senza alcuna anticipazione del giorno come dicono il Lugo, ma che quella Messa viene celebrata fra la festività ecclesiastica della Natività di Cristo, senza alcuna anticipazione del giorno. Così anche il Quarto, in *Comment.*, in *Rubric. missal.*, part. 3, *tit.* 9, *dub.* 6, *caus.* 4; il Pasqualigo, *loc. cit.*, *decis.* 511; il Martinon., t. 5, *disput.* 55, n. 65; il Diana, *Coordinat.*, t. 2, tract. 3, *resolut.* 11.

Non si deve permettere ai sacerdoti vagabondi ed ignari la ce-

lebrazione della Messa, secondo le ordinazioni del Concilio di Trento, *sess. 23, in Decret. tit. de observat. in celebrat. Missar.*, e neppure ai sacerdoti notoriamente e pubblicamente crimosi giusta lo stesso Concilio. Secondo il Concilio primo di Milano non si deve permettere di celebrare ai sacerdoti esteri e non conosciuti, quando non abbiano le lettere dimissorie del loro Vescovo, *part. 2, tit. Quae pertinent ad celebration. Missae*. I sacerdoti esteri non possono essere ammessi neppure dai regolari nelle loro chiese a celebrare contro la proibizione dell'ordinario, come dichiarò la sacra Congregazione del Concilio nella causa *Bononiens.* 2 luglio 1620, e nell'altra *Neapolitana*, del giorno 17 agosto 1630.

La Messa non può essere celebrata nella lingua volgare, dice il Concilio Senonense, *cap. Inter errores damnatos ibi relatos*, ed il Concilio Tridentino, *sess. 22, cap. 8*, ma solamente in lingua latina, o greca dai Greci, non mai però e da niuno in lingua schiavona. Giovanni VII, *Epist. 193*, così si esprime: « *Audivimus etiam quod Missas cantes in barbara, hoc est sclavonica lingua: Unde jam litteris nostris per Paulum episcopum anconitanum tibi directis prohibuimus ne in ea lingua sac. Missarum solemnia celebrares, sed vel in latina, vel graeca lingua, sicut Ecclesia Dei, toto terrarum orbe diffusa, et in omnibus gentibus dilatata cantat.* » Così trovasi appo il Parravicino nella *Poliantea dei sacri Canon*i, tom. 3, alla parola *Missa*, 2. 3, n. 1. E Tommaso, arcidiacono di Spalatro, riferisce nella storia dei Vescovi Salmatina data in luce da Giovanni Lucio, al *cap. 16*, che al tempo di Alessandro II dai legati dalla Sede Apostolica fu radunato un Sinodo di tutti i Vescovi della Dalmazia e della Croazia, in cui fu stabilito che in appresso niuno ardisse di celebrare i divini misterii in lingua schiavonica, ma che dovessero solamente far uso della latina o della greca. Lo stesso stabilì Gregorio VII, successore di Alessandro, *l. 7, dist. 11*, contro ad Uratislao duca di Boemia, in cui così scrive: « *Quia nobilitas tua postulavit quod secundum sclavonicam linguam apud vos divinum celebrari annuerimus officium, scias nos huic petitioni tuae nequaquam posse facere Unde ne id fiat, auctoritate B. Petri inhibemus, teque ad honorem Omnipotentis Dei huic vanae temeritati viribus totis resistere praecipimus.* »

Nell'Istria però, nella Liburnia, nella Dalmazia litorale, la Messa e gli altri uffizii divini si celebrano nella lingua illirica, ma con tutto questo si osserva sempre il rito romano. Della stessa lingua, come asserisce il card. Bona, *lib. 1, c. 9, n. 4*, si fa uso appo i cristiani Tartari del Chersoneso, e Circassi, non che appo alcune nazioni del Ponto, e parimenti usano di questa lingua nella Servia, Misia, Bosnia, Bulgaria, Russia minore, Volinia, Podolia, ed in una qualche parte della Lituania, e negli altri paesi confinanti. L'uso di questa lingua nelle sacre funzioni ecclesiastiche fu introdotto nel secolo nono, quando i Moscoviti diedero il proprio nome alla religione cristiana sotto l'impero di Basilio il Macedone, come dimostra il Baronio nell'appendice al *tom. 7, de Ruthenis a Sede Apostolica receptis*. Altri però vogliono che ciò abbia avuto principio nel secolo decimo, sotto l'impero di Basilio il juniore e di Costantino. Ma non si può negare che prima del detto tempo non sia stato concesso ai Moravi dal sommo pontefice Adriano II, nell'anno, cioè, 872, che in lingua slava celebrassero la Messa e gli uffizii divini, secondo il riferire del Bollandò, nella vita di S. Cirillo e di S. Metodio. La medesima licenza di celebrar la Messa e gli uffizii divini in lingua slava fu confermata da Innocenzo IV, nell'anno 1248, in una sua lettera ad un certo Vescovo della Schiavonia, riferita da Oderico Rainaldo, ed, in forza di questo privilegio, nella chiesa di S. Girolamo degli Illirii nella città di Roma, mentre si celebra la Messa nel giorno di detto Santo, da uno dei benefiziati della medesima chiesa si canta l'epistola in coro in idioma illirico; e così pure l'evangelio da uno dei canonici, e dal suddiacono si legge l'epistola stessa in latino, e dal diacono in latino pure il vangelo, come narra l'eruditissimo P. Merati, al *t. 1, part. 1, observat. praelimin., n. 29*.

È proibito di celebrare la Messa col capo coperto, secondo che viene riferito nel *cap. Nullus Episcopus 57, de Consecrat., distinct. 1*, per la qual cosa a niuno è lecito far uso del piccolo berretto, come abbiamo dal Concilio di Milano I, *part. 2, tit. Quae pertinent ad celebrat. Missar*. Niuno poi, tranne la Sede Apostolica, può conceder licenza ad alcuno di tener in capo il berretto nell'atto della celebrazione della Messa, secondo il decreto dato in luce per ordine di

Supplem. Vol. III.

41

Urbano VIII posto nel messale riformato con queste parole : « *Nemo audeat uti pileo in celebratione Missarum sine expressa licentia Sedis Apostolicae, non obstante quacumque contraria consuetudine.* » Dalla sacra Congregazione poi del Concilio, in data del 24 aprile 1626, fu ordinato con queste parole: « *Facultas concedendi usum pileoli in Missa spectat ad Papam.* » Per quanto poi riguarda la chioma finta, o parrucca, espressamente fu proibita dal sommo pontefice Innocenzo XI, il cui decreto fu pubblicato nella diocesi Coloniese con le seguenti parole :

« *Cum informato non ita pridem et consulto S. D. N. papa Innocentio XI super rationibus et motivis, quare usus comarum adsciliarum in hisce rigidioribus partibus saltem apud illos, qui de S. Sedis Apostolicae seu legatorum ejus, aut Episcoporum dioecesanorum, vel vicariorum eorundem licentia longo temporis intervallo illis usi, üsdem sine praesenti valetudinis discrimine deinceps cavere non posse dignoscerentur; modo' et forma juxta edictum sub 14 mensis decembris anni novissime lapsi praescriptis tolerandus videretur, ejusdem Suae Sanctitatis hic residenti legato illustrissimo et reverendissimo Archiepiscopo Damasceno renunciatum fuerit, non esse mentem Sanctitatis Suae, quod Nuntiis apostolicis, aut Episcopis liceat licentiam sacerdotibus concedere ejusmodi comas in actu celebrationis gestandi: hinc justissimi Sanctiss. Patris nostri monitis devotissime in omnibus obsequendo, revocatis cum hoc quibuscumque alias etiam post emanatum praefactum edictum obtentis licentiis, aut concessionibus, seu earum declarationibus monentur omnes et singuli harum tenore serio, ac paterne in Domino, ut memores humilitatis et reverentiae tam tremendo mysterio debitae, sacrificio Missae, aut altari Dei nonnisi detecto, ac nudato capite assistere praesumant, idque sub poena suspensionis a divinis officiis, aliisque juxta superius edictum, cujus tenor in reliquis quoque quoad vestium prohibitarum, annulorum, comae, et coronae etiam subd. et diaconalibus ordinibus proportionatae gestationem exactius, quam hactenus ubique observabitur.* »

Signatum Coloniae die 21 martii 1689.

Joannes Henricus Anethan. Episcop. Hierap.
Suffrag. et vic. gener. Coloniensis.

La Messa, per quanto si può, deve sempre concordar con l'ufficio del giorno come viene prescritto dalla rubrica del messale, ove per una qualche causa od obbligazione non si debba dire una Messa votiva o di *requiem*. Quindi è che le Messe proprie concesse ad alcuni luoghi o ad alcuni regolari, non possono esser lette in altri luoghi e da altre persone, e neppure da altre persone nelle chiese regolari, come abbiamo dal Decreto della sacra Congregazione dei Riti, in data 19 novembre 1622. Per la qual cosa i sacerdoti che celebrano nella chiesa dei regolari nei giorni dei Santi proprii degli ordini, devono bensì leggere la Messa di quel Santo, ma servirsene del messale romano, e *de communi*, come decretò la sacra Congregazione dei riti nel giorno 19 novembre 1622, come abbiamo detto, e poscia ancora nel giorno 9 giugno dell'anno 1668 con queste parole: « *Qui celebrat Missam in aliqua ecclesia regularium, aut etiam monialium, in qua fit de festo duplici habente Missam propriam, quae non sit omnibus concessa, Missam quidem dicat de festo, sed cum missali romano.* »

I cappellani di monache che non usano del breviario romano, possono quotidianamente celebrare la Messa corrispondente all'ufficio recitato dalle monache, ma col messale romano e *de communi*, come dichiarò la sacra Congregazione dei Riti, in data del 20 novembre 1628. Se poi le monache non hanno un messale diverso dal romano, i sacerdoti che celebrano nelle loro chiese, possono leggere le Messe proprie concesse a quelle monache, come disse la sacra Congregazione dei Riti nel giorno 25 agosto 1622. Tutti i sacerdoti che celebrano nelle chiese dei regolari, quando fanno un ufficio doppio, non possono dire la Messa *de requiem*, tale essendo l'ordinazione della sacra Congregazione dei Riti emanata nel dì 9 giugno 1668. A questo effetto si danno i nuovissimi Decreti a questo fine promulgati ad istanza dei padri terziarii dell'ordine di S. Francesco, che fecero le seguenti interrogazioni :

1. *An diebus dominicis, aliisque diebus, quibus in ipsorum ecclesiis celebratur de sanctis ordinis sub ritu duplici, sacerdotibus exteris ad eam confluentibus permitti debeat celebratio de dominica, vel alio festo, vel etiam de requiem? Et quatenus affirmative? An in Missa de dominica,*

aliisque festis debeant sacerdotes exteri uti paramentis competentibus dictis dominicis et festis, vel possint se conformare paramentis, quibus eisdem diebus utuntur fratres ?

2. *An fratres diebus, quibus propria officia celebrant, sub ritu dupl. celebrantes in alienis ecclesiis possint celebrare Missas cum dictis officiis concordantes, vel possint celebrare de aliis conformando se ritui eorumdem ecclesiarum, ac etiam de Requiem? Et quatenus affirmative quoad primam partem, quid quoad colores paramentorum ?*

3. *An sacerdotes exteri confluentes ad ipsorum ecclesias, ut supra, et celebrantes de Sanctis ordinis Ser. Ser. possint in Missis se uniformare cum fratribus quoad Credo, et quoad numerum orationum more duplicium ?*

4. *An diebus dominicis, quibus tam fratres, quam exteri celebrant de dominica, possint exteri uti coloribus paramentorum, quibus utuntur fratres ratione alicujus octavae, et fratres celebrantes alienis ecclesiis uti coloribus juxta ritum earundem, et an tam exteri in ecclesiis fratrum, quam fratres in alienis possint apponere commemorationem octavae, ut supra occurrentis, servata rubrica de duplici oratione habenda in dominicis infra octavam ?*

5. *An in officio ad hym. Iste confessor pro SS. Confessoribus, quoties eisdem fixa dies est assignata, quae non est dies obitus, recitari debeat r. Meruit beatas scandere sedes, eo quod revera officium de die obitus, et quatenus affirmative, an eadem regula servanda sit in officiis de confessoribus translatis, dummodo officium sit de die obitus ?*

Sacr. Congregatio Rituum, die 11 junii 1701, respondit :

Ad primum quoad primam partem dubii negative, quando festum celebratur cum solemnitate et concursu populi, et quoad secundam partem jam provisum.

Ad 2. ut ad primum.

Ad 3. Posse.

Ad 4. Posse.

Ad 5. Negative.

Queste cose da noi esposte, non taceremo di riferire i varii Decreti che dalla sacra Congregazione furono emanati per quanto concerne ai Riti da osservarsi intorno alla celebrazione del Sacrificio incruento dell' altare.

Missa potest celebrari de dedicatione ecclesiarum. Imo de ipsa dedicatione seu consecratione propriae ecclesiae tenentur Missam celebrare, et respective officium recitare sub ritu duplici primae classis omnes clerici illius ecclesiae, sive sint sacerdotes saeculares, sive regulares cum octava; sacr. Congr. Rit., 18 augusti 1629 et 13 junii 1682. Sicuti etiam sub eodem ritu cum octava tenentur de titulari propriae ecclesiae et conventus; ead. sacr. Congr., 13 junii 1662. Et regulares tenentur sub eodem ritu primae classis, sed sine octava ad Missas, et officio patroni principalis loci, vel dioecesis, ac protectoris civitatis et regni, nec non titularis ecclesiae cathedralis; sacr. Congr. Rit., 20 martii 1683. Et ad Missam et officium dedicationis ecclesiae cathedralis sub ritu duplici secundae classis sine octava; ead. Congr., 8 aprilis 1602. Potest etiam Missa celebrari sub ritu duplici in ea ecclesia, in qua habetur insignis reliquia; sacr. Congr. Rit., 23 novembris 1602. Dummodo ipsa sit integra et non parva, et prius ab ordinario sit legitime approbata; Decret. sacr. Congr. jussu Urbani VIII anni 1630, et fit de Sanctis non baptizatis nominibus ad libitum, ex decreto ejusdem 19 decembris 1643, sed solummodo de descriptis in martyrologio romano, et dummodo constet de identitate corporis, seu reliquiae insignis illiusmet Sancti, qui reperitur in martyrologio descriptus ex decreto 11 aug. 1691, edito, et a sanctissimo Innoc. XII, die 19 octobris ejusdem anni 1691, approbato.

Missa non est celebranda per totam civitatem, vel dioecesim, nec recitandum officium de Sancto, eo, quod in loco adsit ecclesia parochialis, vel regularis, vel etiam abbatialis, aut aliqua insignis reliquia, sed tantum in propria ecclesia, nisi habeatur specialis licentia, ex Decreto S. C. R., 8 aprilis 1628. Nec festum, quod in aliqua ecclesia celebratur ratione corporis, vel insignis reliquiae habet octavam, nisi specialiter concedatur a Sede Apostolica, 12 augusti 1655. Et qui recitat officium de Sancto, de quo habet insignem reliquiam in propria ecclesia, si celebret eo die in alia ecclesia, debet omittere Credo, 2 decembris 1684.

Missa S. Rochi in die ejus festi potest solum celebrari in ecclesiis in ejusdem honorem Deo dedicatis, nisi aliud specialiter concedatur, 29 novembris 1629. Episcopi regulares debent Missam celebrare, et officium recitare juxta ritum suae dioecesis; non vero regulae, et occurrente festo regulae in festo dioecesis hoc erit praeferendum, 11 junii 1605. Episcopi

regulares, qui ex Indulto Sedis Apostolicae gaudent privilegio seu religionis de quibus sunt capaces pro eorum conditione, non possunt de Beatis suae religionis recitare officium, et in propriis cathedralibus Missam celebrare, et altare praedictis beatis erigere, 17 aprilis 1660. In Missis de beatis non est dicendum Symbolum, ubi est permessa hujusmodi celebratio, nisi adsit reliquia, 22 julii 1664, et nisi sit de iis concessum officium sub ritu saltem secundae classis. Nemo potest excedere limites verbales Indulorum Sedis Apostolicae super beatificationibus, praesertim in celebratione Missarum, et officii cum octavis sine expressa licentia praedictae Sedis Apostolicae, 5 oct. 1652.

Sacerdos, qui celebrat Missam conventualem, in qua chorus tenetur canere Symbolum, non potest illam proseguere eo tempore, quo a choro cantatur Symbolum praedictum, 17 decembris 1695. Neque, dum canitur Credo, debent pulsari organa, 17 decembr. 1695. Sacerdoti Missam novam celebranti licet oblationes accipere; dummodo non discedat ab altari, 1 octobris 1601. Vicario Episcopi Missam cantanti solemnem non ministrant canonici, neque fit circulus ante ipsum, 8 martii 1595. Missas conventuales, et pontificales non potest celebrare vicarius absente Episcopo, 16 maji 1600. Ad Missam vicarii generalis non debent accendi quatuor candelae, nec assistere duo capellani, 7 augusti 1627. Nec etiam quatuor candelas adhibere possunt in Missis privatis praelati, et superiores quicumque, sive saeculares, sive regulares Episcopo inferiores, ut expressae stuit Sac. Rit. Congregatio coram Sanctissimo Domino Nostro Alexandro papa VII, die 27 septembr. 1659, in decreto generali circa usum pontificalium praelatis Episcopo inferioribus concessorum, §. 21, ibi: In Missis privatis . . . duasque tantum candelas super altari adhibeant, et confirmavit die 20 julii 1640, in declaratione ad §. 21, ibi: Ad §. 21, quo in Missis privatis prohibentur abbatibus quivis ritus, et praerogativae ad Episcopos private spectantes, exponentibus monachis abbates Cassinenses hactenus in Missis privatis adhibuisse quatuor candelas, etc., sac. Congregatio censuit, servandum esse decretum, quod et Sanctissimus approbavit.

Vicarius, ut vicarius non potest, absente Episcopo, Missas cantare solennes, SS. Sacramentum, aut sacras reliquias paratus deferre, nec aliis se immiscere functionibus ecclesiasticis, sed tantum praeesse, ut omnia

suo ordine fiant, 19 septembris 1627. Assistens presbyter debet Episcopum thurificare ad sedem, quicumque ille sit, non vero diaconus evangelii, 19 maji 1607. Absente Episcopo, thurificandus est celebrans triplici ductu, 30 januarii 1616. Finito evangelio Missae sollemnis, cui assistit Episcopus cum cappa, thurificandus est celebrans, non vero Episcopus, 4 augusti 1663. Septimum candelabrum debet adhiberi in Missis tantum Episcopi solemnibus, sed non defunctorum, 19 maji 1607. Archidiaconus sustinens baculum Episcopi thurificandus est post diaconos assistentes, ubi non adsit contraria consuetudo, 28 aprilis 1607. Canonici in dominicis singillatim aspergendi sunt aqua benedicta, non vero unico ictu in circulum, 20 decembris 1601. Celebrans, qui distribuit cineres, candelas, et ramos detecto capite debet distribuere, 18 julii 1626. Absente Episcopo, benedictiones candelarum, cinerum, palmarum, et fontis debent fieri ab eo, qui cantaturus est Missam, 12 junii 1627. Ille idem, qui benedicit cineres prima die quadragesimae, vel candelas in festo Purificationis, aut ramos in dominica palmarum, debet etiam cantare Missam sequentem, 12 aprilis 1640. Non est facienda altaris thurificatio in Missa conventuali dierum solemnium, si absque cantu, et ministris celebretur, 22 januarii 1701.

Diaconus, et subdiaconus accipiunt pacem ab Episcopo celebrante statim post diaconos assistentes, 15 martii 1608. Duorum canonicorum assistentia semper convenit Episcopo, sive celebret ipse, sive assistat divinis, 10 maji 1608. Dignitates tenentur associare Episcopum cum canonicis ex debito, licet caeremoniale Episcoporum nominet tantum canonicos, ubi non adsit contraria consuetudo, 10 januarii 1609. Consuetudo, ut dignitates, et canonici mitram, gremiale, baculum, thuribulum, et similia ministrent Episcopo, est servanda, 5 julii 1603. Non tenentur omnes canonici associare Episcopum ab eo altari, in quo Missam planam celebravit usque ad sedem episcopalem, si assistere voluerit Missae conventuali, 5 julii 1603. Archidiaconus non potest assistere Episcopo in habitu praelatitio, non choralis, licet sit protonotarius, 6 martii 1610. Canonici assistentes Episcopo praecedunt vicarium generalem, et sunt ante ipsum thurificandi, 6 martii 1610. Canonici Missam celebrantes coram Episcopo, non debent sedere in Sede cum postergali, sed in scamno oblongo, tapeto vel panno cooperto in latere epistolae, 19 maji 1614.

Archidiaconus, si est prima dignitas, debet facere officium presbyteri assistentis, si est sacerdos, et recusans cogendus est poenis et censuris, 50 maji 1616. Prima dignitas debet assistere Episcopo celebranti, licet sit unica, 12 decembris 1620. Soli canonici debent facere consuetos circulos ante Episcopum, non autem vicarius generalis, 28 septembris 1650. Licet Episcopus non celebret, sed tantum assistat Missae solenni, celebrans debet ad confessionem respondere Episcopo usque ad Indulgentiam inclusive; non vero simul cum illo dicere: In nomine Patris, 4 augusti 1663. Coadjutor Episcopi non sedet celebrans, nisi in faldistorio, neque habet diaconos assistentes, neque canonici parantur, neque ponitur septimum candelabrum, 1 septembris 1607. Praedictus Episcopi coadjutor non utitur baculo, nisi in ordinationibus, 1 septembris 1607. Coadjutor Episcopi celebrans praeter diaconum, et subdiaconum debet habere assistentem canonicum pro libro, 7 augusti 1627. Candelae, cineres, et palmae distribuuntur stando cum mitra in capite ab eo, qui privilegium habet eam gestandi, 18 februarii 1650. Inferiores Episcopo non debent sumere de altari paramenti pro Missa, 7 junii 1612. Prima dignitas dat candelam Episcopo in festo Purificationis, et Episcopus dat statim primae dignitati ante vicarium generalem, 14 junii 1608. Clerici in minoribus non sunt assumendi ad cantandam epistolam, vel evangelium, etiamsi sit penuria diaconorum et subdiaconorum; sacr. Rit. Congreg. in una Alexandrina, 15 martii 1608. Clericus, qui solemniter cantat epistolam cum tunicella, et reliquis sacris vestibus, sed absque manipulo, debet petere dispensationem irregularitatis ad cautelam; sacr. Congr. Concil., 23 aprilis 1604, apud Nicol., Lucubrat. Canon., lib. 5, tit. 28, de Cleric. non ordinat. ministrant. Vide tamen verb. Resolutiones in indice 1, Meruti, n. 551.

Si sub altari, vel sub ejus gradibus humata sint defunctorum cadavera, non est ibi celebranda Missa, donec alio transferantur, 10 novembris 1599. Intra clausuram omnino prohiberi debet celebratio Missae, etiam ad communicandas infirmas, non obstante antiquissima consuetudine, 1 decembris 1602. Missae ad satisfaciendum eleemosynis alicui ecclesiae traditis non sunt celebrandae per exteros, ubi commode possunt satisfieri per sacerdotes ejusdem ecclesiae, 28 januarii 1606. Non debent regulares in Canone nominare superiores suos, ut antistites, 12 novembris 1615. Regulares in celebratione Missae possunt annuntiare dies festos,

et jejunia in suis ecclesiis, 2 julii 1602. In oratione A cunctis nomina patronorum S. Michaelis Archangeli, et S. Joannis Baptistae praeponenda sunt apostolis, 22 augusti 1620. Celebrans in Parasceve debet mittere particulam in calicem, neque debet se signare cum calice, 28 aug. 1627. Oratio imperata a superiore, veluti Deus refugium, etc., omittenda est in duplicibus primae classis, 28 augusti 1627. Romae omittitur etiam in festis secundae classis. In fine Missae ad quodcumque altare celebratae, fit reverentia cruci infra gradus, capite semper aperto, 28 augusti 1627. Non permittitur ad altare majus celebratio Missae, dum dicuntur in choro Matutinum, et Horae, 15 septembris 1664. Qui prae timore, vel balbutie non pronuntiat evangelium S. Joannis, quod legitur in fine Missae, sed ejus loco aliud sub arbitrato recitat, suspendendus est a Missarum celebratione, quousque illud rite pronuntiare assuescat, 5 julii 1631.

Evangelium pro solemnibus palmarum benedictione canendum est in cornu epistolae ab illo, qui celebrat absque diacono et subdiacono, 27 aprilis 1697. Passio in hebdomada majori legenda est in Missis privatis in cornu evangelii, licet in Missa solemnibus legatur a celebrante in cornu epistolae, 4 augusti 1663. In processibus candelarum, palmarum, et similibus, quae fiunt intra ecclesias sine Sacramento, non est pulsanda campanula ad elevationem SS. corporis Christi in Missa privata: quod si pulsetur, et advertatur elevatio, tunc est genuflectendum utroque genu a transeuntibus ante altare, ubi Missa celebratur, et deposito SS. Sacramento, progrediendum; similiter si aliqui transeant in elevatione calicis, 1 martii 1681. Sacerdos in sacrificio Missae congruentius utitur cingulo lineo, quam serico, 22 januarii 1701. In sacrificio Missae non est adhibenda palla drappo serico a parte superiori cooperta, 22 januarii 1701. Non est ommittenda una ex assignatis orationibus in missali, velut a cunctis, ut ejusdem loco dicatur aliqua oratio imperata ab Episcopo, veluti Deus refugium, neque ut recitetur penultimo loco oratio pro defunctis, 2 decembris 1684. Quando dicitur oratio A cunctis, vel Ecclesiae, non est dicenda oratio contra Paganos, vel alia hujusmodi; quia sufficienter una continet, quod et altera, 16 aprilis 1688. Quando dicitur collecta, vel Missa contra Paganos non potest mutari nomen Paganorum dicendo Turcharum, Haereticorum, etc., 29 julii 1689. Manus sacerdotis ad hanc igitur oblationem debent ita extendi, ut palmae sint apertae, pollice dextro

super sinistrum in modum crucis supra manus, non vero infra manus, 4 augusti 1665. Cruces, quae fiunt a sacerdote super oblata non sunt faciendae manu transversa, sed manu recta in transversa parte crucis, 4 augusti 1665. Pars inferior Hostiae, non autem superior praecedenda est, quando dicitur Pax Domini sit semper vobiscum, 4 augusti 1665.

In Missa Paschatis Resurrectionis, et infra ejus octavam dicenda est sequentia Victimae paschali, cujus auctorem esse abbatem Nogerum, seu Notherum Sancti Galli, aut Hotgerum ducis Sueviae filium, et abbatem S. Galli asserit Herrera scriptor recentior lib. 2, de origine, et progressu rit. Miss., cap. 12, relatus a Cardinale Bona de rebus liturgicis lib. 2, cap. 6, num. 6. Alii vero tribuunt talem sequentiam Hermanno Contracto Germaniae monacho, qui fuit Astrolabii inventor; ita Bellote in suis observationibus, pag. 416, et Passerinus in apparatu sacro, to. 2. Et alii alium volunt auctorem; unde verum est quod scribit Gavantus, part. 1, tit. 10, rubric. 5, litt. R. incertum esse talis sequentiae auctorem.

In Missa Pentecostes, et infra ejus octavam dicenda est sequentia Veni, Sancte Spiritus: cujus auctor esse perhibetur Robertus Franciae rex apud Trithemium, et Durandum, lib. 4, cap. 22, circa annum 1005. Vel Hermannus Contractus Germaniae monachus ex ligno vitae, lib. 5, cap. 70. Merati tamen, to. 1, part. 4, tit. 12, num. 18, dicit probabilius esse fuisse dictam sequentiam compositam ab Innocentio III, et ab eodem missali insertam, cum in ejus operibus reperitur.

In Missa festi Corporis Christi, et totius ejus octavae dicenda est sequentia Lauda, Syon, Salvatorem, cujus auctorem esse S. Thomam Aquinatem dicit Gavantus, part. 1, tit. 10, rubrica 5, litt. R, et tenent etiam alii. At vero Rioche, lib. 4, compend. tempor., cap. 71, col. 5. Petrus Antonius a Venetiis in Viridario seraphico, italice conscripto, tom. 2, part. 5, in operibus editis a S. Bonaventura, citans Pisanum in suo catalogo, et Oldoinum apud Jaconium, tenet ab ipso sancto Bonaventura fuisse compositam.

In Missa SS. Nominis Jesu, et totius ejus octavae, ubi celebratur recitanda est a fratribus minoribus sequentia Lauda, Syon, Salvatorem, cujus auctor videtur dicendus vulgo beatus Bernardinus de Bustis, cum ipse, ut tradit Petrus Antonius de Venetiis, loc. cit., cap. 5, multa addiderit ejus officio composito a S. Bernardino Senensi post insignem ejus victo-

riam Romae obtentam; ab aliis autem sacerdotibus, sive saecularibus, sive regularibus etiam capellanis, seu confessariis non franciscanis monialium ordinis minorum, est omittenda, ut recte docet sapientissimus Merati, tom. 1, part. 4, tit. 4, num. 2, referens quod in concessione facta praeclarissimae societati Jesu, anno 1701 4 octobris, expresse dicitur, exclusa tamen sequentia; et de facto ab aliis omittendam esse dictam sequentiam respondit novissime sacr. rit. Congregat. in Burgen. 23 junii 1736, et in Meclinen. 16 februar. 1757. V. la voce Resolutiones sacr. Congreg. in indice 1 Merati, num. 685.

In Missa festi septem dolorum B. M. V. et totius ejus octavae, ubi celebratur, recitanda est sequentia Stabat Mater dolorosa, cujus auctorem esse vulgo beatum Jacobum seu Jacoponum a Tuderto ordinis minorum refert dictus Petrus Antonius a Venetiis, loc. cit., cap. 5, ubi insuper dicit fuisse ab ipso etiam compositum nobile canticum de contemptu mundi, incipiens Cur mundus molestat sub vana gloria?

In Missa feriae V in Coena Domini non datur pacis osculum ex ordine romano in detestationem osculi Judae. Alcuin., ibid.; Gavant. et Merati, t. 1, part. 4, tit. 8, de feria in Coena Domini, num. 4, ubi Gavant. addit quod in tertio Agnus Dei, dicitur, dona nobis pacem contra editionem venetam in officiis parvis hebdomadae majoris, in quibus antiquo ritu notatur, quod habet Durand. lib. 4, cap. 51, tertio dici Miserere nobis; nam Missale vult dici de more, quamvis pax non detur.

Item in Missu feriae VI in Parasceve non datur pax ex ordine romano in odium dicti osculi Judae. Amalr., lib. 1, cap. 13; Gavant. et Merati, loc. cit., part. 4, tit. 9, rubrica 18, litt. Q. Tum quia nullum hac die fit sacrificium, ex Alaspineo, lib. 1, de veterib. ritib. observat. 17. Unde nec dicitur Pax Domini, nec Agnus Dei, quia ordinantur ad pacem dandam, ut patet in tertio Dona nobis pacem.

In Missa autem sabbati Sancti non datur pax ex ordine romano, quia nondum dixerat Christus Apostolis Pax vobis. Gavant. et Merati, loc. cit., tit. 10, rubrica 38, litt. M. Nec dicitur Agnus Dei ex ordine romano, et Sacrament. Gregor. ob silentium mulierum, quae nondum credebant Christo Redemptori animarum ad tollenda peccata mundi. Durand., lib. 6, cap. 8; Gavant. et Merati, loc. cit., litt. N, post Alcuinum ibi allegatum.

Additur ad rem sequens epistola a sacra Rit. Congregatione 21 augusti 1734, transmissa eminentissimo Cardinali de Lambertinis tunc Archiepiscopo Bononiae, et nunc Summo Pontifici faustissime regnanti; et ab eodem relata volumine 2, Notificatione 14, §. 4, num. 16, ut sequitur.

Eminentissime, et reverendiss. Domine observandiss.

Cum sacrorum Rituum Congregationi innotuerit quemdam in ista civitate Bononiae irrepsisse abusum, quo tum parochi ejusdem, tum superiores ordinum mendicantium nulla dignitate ecclesiastica insigniti, nulloque jusso titulo fulti in celebratione Missae, sive sollemnis, sive privatae instrumento argenteo cum candela, quod bugia nominatur, noviter uti praesumpserunt; eminentissimi et reverendissimi Patres eidem sacrae Congregationi praepositi eminentiae vestrae scribendum esse duxerunt, ut ipsa abusum praedictum zelo, quo pollet ecclesiasticae disciplinae a civitate ista omnino tollere, et amovere curet, parochosque omnes, et ordinum Mendicantium superiores adhibitis iis juris remediis, quae prudentiae suae opportuna, vel etiam necessaria videbuntur, auctoritate ipsius sacrae Congregationis, moneat, coerceat, et ad terminos suos reducere non omittat. Et E. V. manus humillime exosculor.

Romae 28 augusti 1734.

E. V. humillimus, et addictiss. Servitor

A. F. card. Zandodari Pro-Praef.

N. M. Tedeschi Archiepisc. Rit. Congr.

Apam. Sacr. Rit. Cong. Secret.

Ora diremo delle Messe votive. Chiamansi Messe votive non semplicemente dal voto cui taluno si è obbligato a celebrare una tale e tal altra Messa, ma anche dalla volontà per la quale si determina a celebrare quella o quell' altra Messa, a ciò mosso o dalla propria divozione, o per annuire all' altrui desiderio che una tal cosa dal sacerdote domanda. Quando siavi una causa ragionevole per cui si possa essere mossi ad una tal cosa, allora è lecita la celebrazione; che se questa ragionevole cagione non si trovi, allora la Messa deve

sempre concordare con l'uffizio, come viene prescritto nelle Rubriche del messale. E posciachè tale materia dipende intieramente dalle decisioni della sacra Congregazione dei Riti, così di questa, affinchè nulla manchi alla perfezione della materia, riferiremo i Decreti. E per primo incominceremo dalla Messa votiva privata; poscia delle solenni diremo. Così adunque la sacra Congregazione decreta.

Missae votivae privatae non possunt dici in festo duplici, etiamsi esset tale duplex festum translatum, sacr. Rit. Congr., 3 augusti 1682. Item nequeunt dici die cinerum. Septimana sancta, in vigilia Nativitatis Christi, et Pentecostes, 28 aug. 1627; in vigilia Epiphaniae, 27 apr. 1697, et 19 decembr. 1718; infra octavas Epiphaniae, Paschae et Pentecostes, 28 augusti 1627; infra octavam Corporis Christi, 21 junii 1670; infra octavam Nativitatis Christi, 25 septembris 1706; confirmat. 15 septembris 1714, nec non in omnibus anni dominicis, ut constat ex ipsis rubricis, in quibus dicitur posse solum celebrari Missam votivam aliis diebus infra hebdomadam, hoc est a dominica in dominicam, quando non est duplex.

Votivae autem solennes; et pro re gravi, et causa publica celebrari possunt etiam in festis duplicibus de praecepto, et in dominicis, exceptis dominica prima Adventus, feria quarta Cinerum, dominica prima Quadragesimae, Passionis, et Palmarum usque ad feriam tertiam Paschae inclusive, dominica in Albis, dominica Pontecostes cum duobus festis sequentibus; Nativitate Domini; Epiphania, Ascensione, Corpore Christi, et omnibus solemnitatibus primae classis. Quarti, part. 1, tit. 4, vers. Nota secundo: aliique communiter, ut patet ex decretis. Res gravis pro licita Missae votivae solennis decantatione cum Gloria et Credo ea est, pro qua convenit totus clerus cum Episcopo: vel apud regulares in eorum comitiis generalibus, vel provincialibus; Et cum cantatur Missa pro re, eorundem judicio, gravi, 19 maji 1607. Item pro expositione quadraginta horarum, juxta decretum ejusdem Congr., 15 feb. 1666, et instructionem de mandato Clementis XI, pro tali expositione emanatam die 20 jan. 1703, in qua disponitur, ut sequitur: In expositione, et repositione SS. Sacramenti pro oratione quadraginta horarum cantatur Missa votiva de SS. Sacramento cum Gloria et Credo, et unica oratione, exceptis dominicis et festis primae et secundae classis, ac feria quarta Cinerum, et feria secunda

tertia et quarta majoris hebdomadae, quibus diebus cantatur Missa de officio currenti cum commemoratione SS. Sacramenti sub unica tantum conclusione. Et si cantanda est alia missa, durante expositione, licet sit conventualis, debet cantari in alio altari. Neque in altari expositionis debent celebrari Missae privatae cujuscumque ritus. Et Missae privatae, si officium est duplex, debent celebrari de officio currenti cum commemoratione SS. Sacramenti; vel si non est duplex, votivae de SS. Sacramento sine Gloria et sine Credo. Sic praecipiente sanctissimo Domino nostro. Sacerdos Missam privatam celebraturus, dum transit ante SS. Sacramentum, facta adoratione utroque genu, et aperto capite, surgens se cooperit; sacr. Rit. Congregatio, 7 septembris 1658.

Missae votivae solennes pro re gravi, et causa publica canendae sunt cum Gloria et Credo; nisi adhibeantur paramenta violacea; quia tunc debet omitti Gloria, et Credo, ex decreto 19 maji 1707. Missae autem votivae privatae numquam sunt celebrandae cum Gloria et Credo, nisi fuerint Missae Angelorum, in quibus quotidie est recitandus hymnus angelicus, vel Missae de B. V. Maria, in quibus quolibet sabbato dici debet Gloria, sed sine Credo, 14 maji 1672. In votivis dicitur semper psalmus Judica, et ad introitum, et lavabo, semper Gloria Patri, etc., etiamsi esset Missa de Passione, etiam infra hebdomadam Passionis, licet haec omnia omittantur in Missa de tempore, 10 februarii 1647. Praefatio dicitur propria, si habeat; alias dicitur de tempore, vel de octava, vel de communi, 28 augusti 1607, et 16 junii 1685. Quod procedit etiam infra octavam Nativitatis Christi si votiva habeat praefationem propriam, 28 augusti 1627, et 16 junii 1685. Communicantes autem, et hanc igitur dicantur de octava si votiva dicatur infra octavam quae illa habet propria: et in fine dicitur semper evangelium S. Joannis, 20 augusti 1627, et 16 junii 1685. Infra octavam non celebratur votiva de eo, de quo est octava, sed dicitur Missa festi conveniens officio cum Gloria, sine Credo. Quod si sit infra octavam Beatae Mariae Virginis, et fiat officium de aliquo sancto, pro votiva de B. M. Virgine, debet dici Missa de octava, sed more votivo sine Gloria, et sine Credo, nisi fuerit sabbatum, quia tunc dicendum erit Gloria, sine Credo, 2 decembris 1684. Qui in sabbato recitat officium B. M. V., si celebret votivam de aliquo Sancto, non debet dicere Gloria, neque praefationem B. M. V., 2 decembris 1684.

Ob Missam votivam non est omittenda Missa conventualis, neque potest introduci consuetudo in contrarium, 16 januarii 1627. Immo abrogatur consuetudo non canendi Missam de die ultra votivam, 28 augusti 1628.

Et licet in illis ecclesiis, in quibus adest inveterata consuetudo cantandi Missam votivam de B. M. V. singulis diebus sabbati, possit hic pius usus, seu populorum devotio continuari etiam in sabbatis festo duplici impeditis, non est tamen omittenda Missa conventualis, 2 decembris 1684.

Tenentur enim canonici omnino ad canendam Missam de die, ut lucrentur distributiones, 28 januarii 1612, et ex sacr. Cong. Conc. in Tusculan., 10 novembris 1652, et in Civitatis Castellanae, 4 martii 1690.

Missa votiva sollemnis de B. M. V., potest cantari in die dominico ratione concursus populi; sacr. Rit. Congr., in Aretina 20 nov. 1662, dummodo tamen non sit dominica privilegiata, vel ipsa non incidat in festo primae et secundae classis, vel in octavis privilegiatis. V. la voce Resolutiones, sacr. Congr., in indice 1 decretor. Merati, n. 397.

Missa votiva sollemnis de B. M. V. cum Gloria et Credo potest cantari in die dominico ratione voti, seu alia causa; sacr. Rit. Congreg., in Aretina 16 junii 1665. Id tamen locum non habet in dominicis, et octavis privilegiatis, et in duplicibus primae et secundae classis.

In ecclesiis, ubi quotidie non cantatur Missa, si occurrat festum patroni, seu titularis diebus quibus non potest de eo fieri officium, potest nihilominus (diebus non exceptis a rubrica missalis, tit. 6, de translatione) cantari Missa de patrono, seu titulari, licet non cantetur altera Missa non concordans cum officio; sacr. Rit. Congreg., in una ordinis Eremitarum S. Augustini, 23 augusti 1704.

In ecclesiis, ubi titulus est ecclesiae, vel concursus populi ad celebrandum festum, quod transferri debet, diebus, in quibus, juxta rubricas Missalis, tit. 6, de translatione festorum, possunt cantari duae Missae, una de die, alia de festo, si non est obligatio cantandi Missam quotidie, cantari potest Missa sollemnis votiva de festo occurrente tantum; sacra Rit. Congr., in Bergom., 17 aug. 1709, apud Piton., t. 2, Const. et decis. pro sacris ritibus, n. marg. 1675, sub 23 aug. 1704, in una ordinis Eremitarum S. Augustini.

Missae votivae, quas ex obligatione capitulum tenetur per hebdomadam celebrare certis diebus praescriptis, in quibus multoties occurrit

festum de praecepto, debent transferri in aliam diem non impeditam de praecepto ; sacr. Rit. Congreg., in Tarentina, 9 decembris 1634. V. la voce Resolutiones sacr. Congr., in indice 1 decret. Merati, n. 277.

Missa sollemnis dominica infra octavam alicujus Sancti, non debet celebrari de eodem Sancto, licet de consensu ordinarii fiat processio ad ejus ecclesiam ; sacr. Ritual. Congregat., in Aretina, 24 julii 1660. V. ibid., n. 389, et Pitonum, loc. cit., tom. 10, num. margin. 925.

Missa sollemnis de S. Josepho, quando ejus festum incidit in feria secunda, tertia et quarta majoris hebdomadae, non potest cantari, etiam ob concursum populi, sed debet omitti, nec potest illis diebus fieri processio in ejus honorem ; sacr. Ritual. Congreg., 4 augusti 1663, in una urbis. V. ibid., n. 402.

Receptio ad habitum, et professionem religiosam, sub re gravi numerari non potest, ut ex consuetudine cantari possit Missa votiva sollemnis etiam de Spiritu Sancto, in dominicis, vel duplicibus ; et hic abusus est o n i n o t o l l e x t u s ; sacr. Rit. Congreg., in Ruremunden., 24 julii 1685. V. ibid., n. 462.

Non potest Missa votiva de Spiritu Sancto, vel alia celebrari etiam ab Episcopo pro eligenda abbatissa in festo duplici, vel dominica ; sacra Rit. Congreg., 28 april. 1708. Vide ibid., n. 606.

Missae sollemnes, et pro re gravi, et causa publica non solum nequeunt cani in supradictis dominicis, et duplicibus primae et secundae classis, feria quarta Cinerum, feria secunda, tertia et quarta majoris hebdomadae, juxta in structionem pro expositione SS. Sacramenti ratione orationis quadraginta horarum editam a Clemente XI, die 20 jan. 1703, sed neque in omnibus diebus octavarum Paschae, et Pentecostes, in vigilia Nativitatis Domini, et Pentecostes, et in die octava Epiphaniae, colligitur ex eadem instructione confirmata, et adaucta sub §. 10 a Clemente XII, die prima sept. 1750, et allata a Merati, t. 1, part. 2, tit. 14, in quae praescribitur quidem Missa de SS. Sacramento votiva pro re gravi, sed excipiuntur expresse supradicti dies, qui non erant excepti in istratione praedicta Clementis XI, in quibus mandat cantari Missam de officio currenti sub unica tantum conclusionem. Unde si in dictis diebus non potest cantari votiva pro re gravi de SS. Sacramento, quod est majus, neque poterit cantari alia votiva, quod est minus ; arg. Auth. Multo magis Cod. de Sacr. Eccles.

Potest tamen in supradictis diebus cani Missa sollemnis in propria ecclesia de Sancto patrono, seu titulari, licet transferendo, quia allata Clementina instructio respicit solum Missam sollemnem simpliciter votivam: Missa autem de patrono, seu titulari in casu proposito, non est simpliciter votiva, sed semifestiva, ut notant Quarti, Gavantus, Arnaud., et alii apud Merati, t. 1, part. 1, tit. 4, §. 7, et habet aliquid juris, et acquisiti, et acquirendi in propria sua die. Tum quia rubrica missalis, tit. 6, de translatione festorum, expresse sic habet: In ecclesiis autem, ubi titulus est ecclesiae, vel concursus populi ad celebrandum festum, quod transferri debet, possunt cantari duae Missae, una de die, alia de festo; excepta dominica prima Adventus, feria quarta Cinerum, dominica prima Quadragesimae, dominica Palmarum cum tota hebdomada majori, dominica Resurrectionis, et dominica Pentecostes cum duobus diebus sequentibus, die Nativitatis Domini, Epiphania, Ascensionis, et festum Corporis Christi, ubi ut vides, non excipiuntur supradicti, et similes dies: Exceptio autem firmat regulam in non exceptis, l. In his quae 15, ff. de Legibus, l. Quaesitum 12, §. 43, ff. de Instructa, vel instrumento legato, v. Dominus 16, caus. 32, q. 7, cap. Quoniam 2, de conjugio leprosor. cum similibus: adeoque vigore dictae rubricae cantari poterit in dictis diebus non exceptis Missa de titulari in propria ecclesia; et ad id faciunt supra allata decreta sacr. Congreg. Ritual., in una ordinis Eremitarum S. Augustini et sub n. 28, in Bergomen. Tunc autem erunt cantandae duae Missae in ecclesiis, quibus incumbit onus eas cantandi; sacr. Ritual. Congreg., 28 aug. 1628, 4 maji 1686, et 5 julii 1698.

Missae votivae de SS. Sacramento, de B. M. V, in cantu fundatae seu relictae, et ordinatae a benefactoribus, cantari non possunt in duplicibus, aliisque diebus duplicia excludentibus, sed cantari debent Missae de festo occurrente cum applicatione sacrificii; sicque satisfieri, et benefactorum mentem impleri, resolvit, non obstante quacumque consuetudine in contrarium, quam abusum esse declaravit; sacr. Rit. Cong. in Ruremunden., 24 julii 1685, apud Henricum Pisart., in exposit. rubricar. missal. Roman., part. 1, tit. 4, de Missis votivis, sub n. 1, et Merati, loc. cit., n. 463.

An Missae votivae dici possint de Beatis nondum canonizatis? variant doctores; affirmativum sententiam tenent Castropulao, tract. 4, de Supplem. Vol. III.

M E S S A

Fide, disp. 1, pun. 5, §. 5, n. 7; Quintanadavenas, in Theol. moral., tract. 7, singul. 5; Megalius, in Promptuario, verb. Canonizatio; Tamburin., opuscul. de Sacrific., lib. 2, c. 6, §. 8; Pasqualig., tom. 1, de Missa sacrific., q. 277, n. 3, et sequent., et alii ab ipsis citati, volentes posse dici Missas votivas de dictis Beatis a quibuscumque sacerdotibus in quibuscumque ecclesiis, et quibuscumque diebus, in quibus sint permissae Missae votivae, quia eo ipso quod Sedes Apostolica concessit posse recitari Missa de aliquo Beato, quilibet recitans Missam quacumque die, et in quacumque ecclesia in honorem dicti Beati, id facit auctoritate Sedis Apostolicae, quae abstulit impedimentum relatum, in cap. 1, de Reliquiis, et veneratione Sanctorum, ubi cavetur neminem esse venerandum sine auctoritate Apostolicae Sedis.

Negativam autem defendunt Quarti, in rubric. missal., part. 1, tit. 4, dub. 6; Bissus, litt. M, n. 231, §. 26; Guyetus, lib. 4, cap. 31, q. 2; Merati, tom. 1, tit. 4, §. 3, n. 16, et alii dicentes non posse in honorem Beati nondum canonizati dici Missa extra diem assignatam, vel ab aliis personis, vel ab aliis ecclesiis non expressis in diplomate beatificationis; asseruntque hanc sententiam communiorē esse, et veram. Immo Quarti, loc. cit., et alii volunt esse communem. Et ratio est quia ex cit. cap. 1, de Reliquiis et veneratione sanctorum nemini licet aliquem venerari cultu publico absque licentia Sedis Apostolicae; in nostro autem casu non est concessa licentia nisi determinatis personis, et pro diebus, et locis etiam determinatis, adeoque non licet praedictos limites excedere; alias, si liceret, frustra, et inutiliter apponeretur praedicta determinatio, et limitatio personarum, dierum, et locorum, quod non est dicendum; tum quia vis privilegii seu concessionis non pendet solum a causa, sed praecipue pendet a libera voluntate concedentis, qui non intendit concedere nisi id, quod exprimit, adeoque in casu nostro non potest dici Missa, neque ab aliis personis, neque in aliis locis, neque in aliis diebus in Bulla non expressis, quia non licet excedere praesertim in Missa limites verbales indultorum Sedis Apostolicae ex Decreto sacr. Rit. Congreg., 5 octobr. 1652, relat. in verb. Resolutiones sacrar. Congreg. in indice, 1 Decret. Merati, n. 717. Quae sententia ut conformior Decretis, et menti Sedis Apostolicae est tenenda. Et ad summum posset sequi prima sententia quoad hanc partem, nempe posse dici Missas votivas de Beatis non canonizatis ab

illis personis, quibus a Sede Apostolica est concessa de dictis Beatis Missarum celebratio, quia tales personae, maxime in locis concessis, non viderentur exhibere illis cultum diversum ab eo, quem concessit Sedes Apostolica: sicque non viderentur contravenire decretis, et menti dictae Apostolicae Sedis; nisi forte talis concessio esset expresse restricta ad solam eorum diem festivam.

Riferita questa dottrina del Quarto basata sopra altri teologi di grave nome, progrediamo nella nostra materia esaminando le decisioni della sacra Congregazione intorno alle Messe de *Requiem*.

Missae privatae de requiem non possunt celebrari omnibus illis diebus, quibus non possunt celebrari Missae votivae, cum supra adducta decreta pro Missis votivis militent etiam pro Missis de requiem non celebrandis in illis diebus exceptis. Missae privatae de requiem non possunt dici in festo duplici, etiamsi esset tale duplex festum translatum; sacra Rit. Congreg., 5 aug. 1662. Et neque privatae Missae de requiem possunt celebrari etiam praesente, et insepulto corpore in quocumque duplici, vel quacumque die, qua prohibetur fieri officium duplex, sacra Rit. Congr., 10 junii 1693, et expresse prohibuerat sub gravibus poenis Alex. VII, 5 aug. 1662, cujus decretum confirmavit, et innovavit Clem. XI, 30 augusti 1706. Missa autem solemnns praesente corpore potest cantari in omnibus dominicis, et festis de praecepto, praeterquam in duplicibus primae classis; sacra Rit. Congr., 5 julii 1698, 23 aug. 1704, 29 septembris 1714, 10 decembris 1718, et 11 augusti 1736. Et triduo majoris hebdomadae, ac die S. Pasch. prohibentur etiam exequiae, et quodcumque signum defunct., sed officium, et preces recitantur privatim ex cit. Decret.

Anniversaria de requiem, aut de tertia, septima, et trigesima die non possunt in festo de praecepto cani, nequidem solemniter; bene tamen pro implenda voluntate testatorum in festo duplici, quod non est de praecepto; sacra Rit. Congr., 7 septembris 1607, et 20 junii 1626. Immo anniversaria, et Missae de requiem, quae ex dispositione testatorum cum cantu sunt quotannis celebrandae, possunt cantari, etiamsi ipsorum obitus dies inciderit in festum duplex majus; sacra Rit. Congr., 22 novembris 1664, et Alexander VII, 22 januarii 1667, decret. incip. Creditae. Non tamen in festo duplici secundae classis; sacra Rit. Congr., in

Collen. 5 julii 1698. Cum primum habita fuerit notitia de obitu alicujus personae, cantari poterit Missa de requiem etiam in festo duplici, quod non sit de praecepto; nam in hoc casu praedicta Missa erit differenda, 4 maji 1686.

Missae in festo duplici celebratae in altari pro animabus perpetuo privilegiato, et in quo proinde quotidie etiam in duplicibus celebrandae essent Missae de requiem ex obligatione, suffragantur, ac si celebratae fuissent pro defunctis etiam juxta formam privilegiorum, 22 jan. 1667. Decretum extenditur etiam ad altaria, non in perpetuum, sed ad septennium seu aliud brevius, vel longius tempus, ac non omnibus, sed aliquo, vel aliquibus tantum hebdomadae diebus privilegiata; ac proinde Missae de festo duplici, quae sive ex obligatione, sive ex sola fidelium devotione celebrantur, suffragantur, ac si celebratae fuissent pro defunctis, 23 septembris 1669. Insuper Missae celebratae de festo currente in altaribus privilegiatis in diebus, quibus non licet Missas de requiem celebrare, habent eandem vim, et indulgentius perinde ac si fuissent celebratae Missae defunctorum, ut expresse statuerunt tres summi pontifices, scilicet Alexander VII, die 22 januarii 1667, in sua Constitutione incip. Creditae; Clemens IX, die 23 septembris 1669, in sua Constit. incip. Cum felicis, et Innocentius XI, die 4 maji 1668, in sua Constit. incip. Alias, quae omnes, ut prae oculis a cunctis habeantur, ad tollendas omnes dubietates, per extensum hic adducuntur.

ALEXANDER papa VII.

Creditae nobis coelitus dispensationis officium salubriter exequi, adjuvante Domino, jugiter satagentes, et quam dubia in diversis mundi partibus orta, et in Congreg. venerab. Fratrum Nostrorum S. R. E. Card. sacris Ritibus praepositorum deducta, occasione decreti ejusdem Congregationis die 5 augusti 1662 editi, ac a nobis approbati de non celebrandis missis de requiem in duplicibus tollere, atque dirimere cupientes, de memoratorum Cardin. consilio, auctoritate Apostolica tenore praesentium approbamus, in primis aliud decretum praedictae Congr. editum in una Novarien. die 22 novemb. 1664, quo declaratum fuit anniversaria, et Missas cantatas de requiem relictas ex dispositione testatorum quotannis

in die ipsorum obitus, etiam in duplici majori contingentis, non comprehendi in dicto decreto.

Uterius quoad altaria perpetuo privilegiata, et in quibus proinde quotidie etiam in duplicibus celebrandae sint Missae de requiem ex obligatione, auctoritate, et tenore praedictis declaramus per celebrationem Missarum de festo currenti satisfieri dictis obligationibus, et suffragari cum eisdem indulgentiis perinde ac si essent celebratae Missae de requiem ad formam privilegiorum; salva tamen semper in praemissis auctoritate supradictae Congr. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere. Non obstantibus, etc. Dat. Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 22 januarii 1667. Pontificatus nostri anno duodecimo.

Dichiarazione ampliata di Clemente IX intorno all' altare privilegiato pei defunti.

Cum fel. record. Alexand. papa VII, praedecessor noster dubia in diversis mundi partibus occasione Decreti Congregationis tunc existentium S. R. E. Cardin. sacris Ritibus praepositorum, die 5 augusti 1662, emanati, et ab ipso Alexand. praedecessore approbati de non celebrandis Missis defunctorum in festis ritus duplicis, exorta, dirimere cupiens, aliud ejusdem Congreg. Decretum in una Novariensi die 22 novembris 1664, editum approbaverit; quo declaratum fuerat, anniversaria, et Missas defunctorum cantu ex dispositione testatorum quotannis, recurrente ipsorum obitus die, celebrandas, tametsi dies obitus hujusmodi in festo ritus duplicis majoris incideret, non comprehendi in primo dicto decreto: at ulterius quoad altaria privilegio apostolico pro animabus fidelium defunctorum in perpetuum decorata, et in quibus proinde quotidie, etiam in festis ritus duplicis, celebrandae essent Missae defunctorum ex obligatione, declaravit per celebrationem Missarum de festo currenti satisfieri injunctis obligationibus, et indulgentiis per ejusmodi privilegia apostolica concessis animabus fidelium defunctorum in purgatorio existentibus, suffragari perinde ac, si celebratae fuissent Missae defunctorum ad formam dictorum privilegiorum, et alias prout in ejusdem Alexand. praedecessoris litteris desuper in simili forma brevis die 22 januarii 1667 expeditis, quarum tenorem praesentibus pro plene et sufficienter expresso, et inserto haberi

volumus, uberius continetur. Cumque (sicut ad aures nostras pervenit) etiam dictarum litterarum dispositio, quoad altaria pariter quidem privilegiata, sed non in perpetuum, nec pro omnibus hebdomadae diebus, et ad quae Missae non ex obligatione, sed ex sola fidelium devotione celebrantur, locum habeat: hinc est, quod nos dubitationes hujusmodi ex injunctae Nobis coelitus pastoralis sollicitudinis munere dirimere pariter, atque decidere cupientes, de venerabilium fratrum nostrorum ejusdem S. R. E. Cardinalium sacris Ritibus praepositorum, qui rem mature perpenderit, consilio, declarationem a memorato Alexandro praedecessore, sicut, praemittitur, editam, ad altaria, ut praefertur, non in perpetuum, se ad septennium, seu aliud brevius, vel longius tempus, ac non omnibus, sed aliquo, vel aliquibus tantum hebdomadae diebus, nunc, et in futurum, quandocumque privilegiata, auctoritate apostolica tenore praesentium extendimus. Et proinde, ut Missae, quae ibidem de festo currenti, in quo Missae defunctorum celebrari non possint, sive ex obligatione, sive ex sola fidelium devotione celebrabuntur suffragentur, ita ut animae christifidelium, pro quibus celebratae fuerint, indulgentias per privilegia hujusmodi concessas consequantur in omnibus, et per omnia, perinde, ac si Missae defunctorum ad formam eorumdem privilegiorum celebratae fuissent, auctoritate et tenore praedictis concedimus, et indulgemus. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, non obstantibus, etc. Dat. Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 23 septemb. 1669, Pontificatus nostri ann. tertio.

Conferma ed estensione dei precedentei Decreti, fatta da Innocenzo XI.

Alias postquam fel. record. Alexander papa VII, praedecessor noster per quasdam suas in simili forma brevis die 22 januarii 1667 expeditas litteras, dubia in diversis mundi partibus, occasione Decreti Congreg. tunc existentium S. R. E. Card. sacris Ritibus Praepositorum, die 5 augusti 1662 emanati, et ab ipso Alexandro praedecessore approbati, de non celebrandis Missis defunctorum in festis ritus duplicis, exorta, dirimere cupiens, inter cetera quoad altaria privilegio Apostolico pro animabus fidelium defunctorum in perpetuum decorata, et in quibus proinde quotidie, etiam in festis ritus duplicis, celebrandae fuissent Missae defun-

clorum ex obligatione, declaraverat per celebrationem Missarum de festo currenti satisfieri injunctis obligationibus, et indulgentias per ejusmodi privilegia Apostolica concessas, animabus fidelium defunctorum in purgatorio existentibus suffragari, perinde, ac si celebratae fuissent Missae defunctorum ad formam dictorum privilegiorum: rec. mem. Clement. papa IX, pariter praedecessor noster, aliam subinde ortum dubitationem, utrum scilicet dictarum Alexandri praedecessoris litterarum dispositio, quoad altaria pariter quidem privilegiata, sed non in perpetuum; nec pro omnibus hebdomadae diebus, et ad quae Missae, non ex obligatione, sed ex sola fidelium devotione celebrarentur, locum haberet, similiter tollere desiderans declarationem a memorato Alexandro praedecessore, sicut praemittitur, editam, ad altaria, ut praefertur, non in perpetuum, sed ad septennium, seu aliud brevius, vel longius tempus, ac non in omnibus seil aliquo, vel aliquibus tantum hebdomadae diebus, tunc, et in futurum quandocumque privilegiata, auctoritate Apostolica extendit, et proinde, ut Missae, quae ibidem de festo currenti, in quo Missae defunctorum celebrari non possent sive ex obligatione, sive ex sola fidelium devotione, celebrandae essent, suffragentur, ita ut animae christifidelium, pro quibus celebrarentur, indulgentias per privilegia hujusmodi concessas, consequerentur, in omnibus, et per omnia, perinde, ac si Missae defunctorum ad formam eorundem privilegiorum celebratae fuissent, eadem auctoritate concessit, et indulgit, et alias, prout in ipsius Clem. praedecessoris litteris, etiam in forma Brevis die 23 sept. 1669 desuper expeditis, quarum, et praefatarum Alexand. praedecessoris litterarum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, et insertis haberi volumus, uberius continetur. Cum autem postmodum, sicut accepimus, novum circa praemissa excitatum fuerit dubium, videlicet, an supradictae Alexandri, et Clementis praedecessorum declarationes, sibi pariter locum vindicarent etiam in diebus dominicis, infra octavus Paschatis Resurrectionis, Pentecostes et Corporis Christi, aliisque diebus, quibus, licet a festo duplici non impediuntur, adhuc tamen, Missae defunctorum juxta ritum, et morem Ecclesiae celebrari nequeunt, quatenus nimirum Missae, quas iisdem diebus celebrare licet servata ceteroquin dictorum privilegiorum forma, ad praefata altaria privilegiata celebrarentur. Nosque dubium hujusmodi Congr. ven. Fratrum nostrorum S. R. E. Card. sacris Ritibus praeposi-

torum, examinandum commiserimus, ac eadem Cardin. Congr. re mature discussa, nuper suum decretum die 3 aprilis proximi praeteriti editum, praefatas Alexandri et Clementis praedecessorum declarationes intelligendas esse pro omnibus diebus, quibus juxta rubricas Missae defunctorum celebrari non possunt, responderit; hinc est, quod nos commissae nobis coelitus dispensationis munere fidelium defunctorum animarum in purgatorio existentium suffragiis per amplius consulere cupientes, Decretum hujusmodi a memorata Cardinalium Congregatione editum, ut praefertur Apostolica auctoritate tenore praesentium confirmamus et approbamus, illique inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus; salva tamen semper in praemissis auctoritate supradictae Congregationis Cardinalium. Decernentes easdem praesentes litteras semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, ac obtinere. Dat. Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die 4 maji millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo, Pontificatus nostri anno duodecimo. I. F. Albanus.

Circa quae adest resolutio Congregationis Rituum in urbis et orbis, 15 sept. 1714, specialiter approbata a Clem. XI, die 29 dicti mensis, sequentis tenoris:

Urbis et orbis.

Cum occasione missalis, typis sacrae Congregationis de propaganda fide summa cura, ac diligentia novissime impressi, et propediem publico usui exponendi, sacrae Rituum Congregationi enixe fuerit supplicatum, ut nonnulla ejusdem sacrae Congregationis decreta, jam alias edita, et approbata in praedicto novo missali summatim apponi, et imprimi posse benigne concedere dignaretur, videlicet.

Missae pro defunctis, sive de requiem in festis duplicibus, contra praescriptum rubricarum missalis romani nullatenus celebrari debent. Quod si ex benefactorum institutione Missae hujusmodi celebrandae incidunt in festum duplex, tunc, ne dilatio animabus suffragia expectantibus, detrimento sit, in aliam diem non impeditam minime transferantur; sed dicantur de festo currenti, cum applicatione Sacrificii, juxta mentem eorundem benefactorum, die 5 augusti 1662, approbatum a fel. rec. Alexandro VII, eadem die.

Praedictum Decretum ab ejusdem fel. rec. Alexandro VII, speciali Brevi, quod incipit, Creditae Nobis: denuo fuit confirmatum, ac insuper statutum, idem servandum esse quoad Missas in altaribus privilegiatis, ex obligatione celebrandas, et indulgentias, per ejusmodi privilegia concessas animabus in purgatorio existentibus, suffragari, perinde ac si celebratae fuissent Missae defunctorum. Ac denique declaratum, anniversaria et Missas cantatas de requiem, relicta ex dispositione testatorum, quotannis in die ipsorum obitus, etiam in duplici majori contingentis, in praedicto Decreto die 5 augusti edito minime comprehendi, prout antea in una Novarien., 22 novembris 1664, eadem sacra Congregatio declaraverat, die 22 januarii 1667, Pontificatus XII.

Deinde fel. rec. Clemens IX, eadem sacrae Congregationis decreta, alio Brevi, cujus initium: Cum fel. rec., iterum confirmavit, praedictamque Alexandri VII dispositionem ad altaria, non in perpetuum, sed ad septennium, seu aliud brevius, vel longius tempus, ac non in omnibus, sed aliquo, vel aliquibus tantum hebdomadae diebus, nunc, et in futurum quandocumque privilegiata extendit, die 23 sept. 1669, Pontificatus III.

Tandem proposito dubio an supradictae Alexandri VII et Clementis IX declarationes sibi locum vindicarent, etiam in diebus dominicis et infra octavas Paschatis Resurrectionis, Pentecostes et Corporis Christi, aliisque anni diebus, quibus, licet a festo duplici non impediuntur, adhuc tamen Missae defunctorum juxta ritum Ecclesiae celebrari nequeunt, quatenus nimirum Missae, quas iisdem diebus celebrare licet, servata ceteroquin privilegiatorum forma, ad altaria privilegiata celebrarentur. Eadem sacra Rituum Congregatio, die 2 aprilis 1688, praedictorum Pontificum declarationes pro omnibus diebus quibus juxta rubricas Missae defunctorum celebrari non possunt, intelligendas esse respondit, ejusque Decretum subinde confirmatum fuit a fel. rec. Innocentio papa XI, speciali Brevi, quod incipit, Alias postquam dato die 4 maji 1688.

Decretum a sacra Rituum Congregatione anno 1630 editum, quo permittitur posse in ecclesiis recitari officia, et Missas celebrari de illis Sanctis, quorum corpora, vel reliquiae insignes in eisdem asservantur, intelligendum esse de Sanctis dumtaxat in Martyrologio romano descriptis, et dummodo constet de identitate corporis eorundem, vel insignis reliquiae. Secus vero de Sanctis in eodem Martyrologio non descriptis. Quo-

rum tamen corporibus, et reliquiis ab ordinariis locorum approbatis debita a fidelibus veneratio adhibenda est, sed absque officio, et Missa sub poenis de non satisfaciendo praecepto recitandi officium aliisque in Constitutionibus S. Pii V contentis, die 11 augusti 1691, approbatum a fel. rec. Innocentio XII, die 19 octobris.

Ad augendam fidelium venerationem erga augustissimum Eucharistiae Sacramentum, eisque cultum in toto terrarum orbe promovendum, prohibitum est celebrari Missas votivas vel pro defunctis infra octavam Corporis Christi, die 21 junii 1670, eadem die a fel. rec. Clemente X approbatum.

Item prohibitum est easdem Missas celebrare infra octavam Nativitatis Domini; in Missis vero solemnibus pro re gravi infra eandem octavam celebrandis, dicenda est praefatio juxta rubricam generalem, tit. 12, n. 4, die 25 septembris 1706, jam a Sanctissimo approbatam.

Re vero in sacra Rituum Congregatione ad relationem eminentissimi et reverendissimi domini cardinalis Barberini pluries discussa, et mature perpensa, sacra eadem Rituum Congregatio supradicta decreta, tum ut celebrantium instructioni, et usui sint, tum ut nonnulli abusus, qui in aliquibus locis irrepserunt, penitus evellantur, in missali post rubricas generales apponi, et imprimi posse censuit, si Sanctissimo Domino Nostro visum fuerit, die 15 septembris 1714.

Factaque deinde per me Pro-Secretarium de praedictis Sanctissimo Domino Nostro relatione, Sanctitas Sua sensum sacrae Congregationis approbavit, eademque Decreta in missali apponi, et imprimi mandavit, die 29 septembris ejusdem anni 1714.

F. Cardinalis de Abdua praefectus.

*N. M. Tedeschi Episcopus Liparitanus
sacr. Rit. Congreg. Pro-Secretarius.*

Dies tertia, septima et trigesima numerantur a die datae sepulturae; sic Quarti, Commentar. in rubric. missalis, tit. 3, n. 2, vers. Colligitur primo; La Croix, lib. 6, part. 2, n. 514; Gavant., in rubric., part. 4, tit. 18, n. 9, quamvis ipse etiam teneat posse dictos dies numerari a die obitus, sumendo pro eodem obitus et depositionis die. Ante sepulturam die tertia, septima, et trigesima celebratur Missa de die obitus, sive depo-

sitionis. *Idem ibid.* Si dies tertia, septima et trigesima, aut anniversaria incidat in diem prohibitum, potest transferri in diem sequentem 27 sept. 1707. Immo si dies prohibita non sit ex magis privilegiatis, et festum de praecepto, ad implendam testatorum voluntatem, potest cani Missa sollemnis de requiem die tertia, septima et trigesima, etiamsi sit festum duplex non de praecepto ex superius citat. Decret. 23 maji 1603, 1 septembris 1607 et 10 junii 1626. Et pro anniversariis quotannis adimplendis potest etiam cani in duplici majore, ex cit. Decret. 22 nov. 1664, et Alexandri VII, 22 januarii 1667. Missae in die commemorationis omnium fidelium defunctorum possunt applicari ad libitum, scilicet tam in genere pro omnibus, quam in specie pro aliquibus defunctis, 4 augusti 1663. Et iterum sic decrevit ead. sacr. Congreg., in una ord. Capucinatorum, 9 decembr. 1709, apud Joan. Bapt. Pitt., in Brevi tract. de Commemoratione omnium fidelium defunctorum, n. 27. Et sic videtur voluisse etiam Innocent. XI, 30 septembris 1679, dum concessit in ditionibus tam saecularibus, quam regularibus cujuscumque ordinis eodem die Commemorationis omnium fidelium defunctorum in quocumque altari celebrantibus liberationem animae pro qua Sacrificium offerrent, quibus verbis supponit aperte Pontifex posse illa die applicari Missa pro particulari defuncto ad libitum celebrantis, et sic expresse novissime eadem sacra Congreg. Rit., 14 decemb. 1709. Durante expositione SS. Sacramenti non potest celebrari Missa de requiem, neque cantari. pro adimplenda mente testatoris, sive anniversario satisfaciendo, licet currat officium hujusmodi Missas admittens, 2 decembris 1684. Nullo modo licere in Missis defunctorum praebere Eucharistiam fidelibus illam deposcentibus decrevit sacra Rituum Congregatio, 16 aprilis 1701. Neque ministrare in paramentis nigris, 2 augusti 1701, idest nec tempore celebrationis, nec post ex declaratione ejusdem sacr. Congr., Rit. 20 martii 1711, et confirmat., 2 augusti 1724. Novissime autem ad tollendas omnes insurgentes difficultates, eadem sacr. Rituum Congreg., in Aquensi provincie Franciae, sub die 2 septembris 1741, declaravit sic: In paramentis nigris non ministratur Eucharistia per modum sacramenti, extrahendo pyxidem a custodia: potest tamen ministrari per modum sacrificii, prout est quando fidelibus praebetur communio cum particulis infra eandem Missam consecratis.

Circa Missas triginta S. Gregorii sciendum est, quod istae ortum habuerunt, ex quo Divus Gregorius, in Dialog. 4, cap. 55, praescripserit abbati Pretioso, ut offerri curaret triginta Missas triginta diebus continuis pro monacho Justo, his verbis: Vade ab hodierna die diebus triginta continuis offerre pro eo Sacrificium stude, ut nullus omnino praetermittatur dies, quo pro absolute illius hostia salutaris non offeratur. Hinc ritus celebrandi has triginta Missas pro defunctis coepit esse in maxima veneratione in ecclesia Dei, et fideles solent similes Missas pro suis defunctis curare, tum ob institutionem tam Sancti Pontificis, tum ob varias revelationes, quod illae maxime profuerint animabus, pro quibus oblatae fuerunt. Nec istae Missae sunt prohibitae, ut falso putarunt aliqui, ex decreto edito a sacr. Rit. Congr., die 8 aprilis 1628, quia in illo decreto prohibuit solum quasdam alias pro vivis, et defunctis falso Divo Gregorio imputatas, et ab ipsa sacr. Congr. non approbatas. Istae vero triginta Missae a Divo Gregorio, uti supra sic institutae, et ordinatae, non sunt prohibitae, ut expresse decrevit eadem sacr. Rit. Congreg., die 28 oct. 1628, apud Barbos., de Officio parochi, part. 1, cap. 2, n. 50. Has autem triginta Missae non est necesse, quod omnes celebrentur ab uno, et eodem solo sacerdote, quia Divus Gregorius in citatis verbis non dicit offer per temetipsum, sed offerre stude, quod aequè fieri potest, vel per se ipsum, vel per alium. Nec necesse est, quod omnes illae triginta Missae sint de requiem; aliter non possent esse continuatae, cum intra illas triginta dies continuas mediant dominicae, et regulariter etiam alii dies officii duplicis, in quibus nequeunt celebrari Missae de requiem ex supracitatis decretis, eo vel maxime quod Divus Gregorius dixit solum abbati Pretioso: Vade, offerre pro eo Sacrificium stude; quod aequè fieri potest sive in Missa de requiem, sive in Missa de officio currente, cum solum exigatur applicatio Sacrificii, quod illi animae aequè prodest sive fiat in Missa de requiem, sive in Missa de officio currente ex supra adductis declarationibus Alexandri VII, Clementis IX et Innocentii XI. Requiritur autem quantum fieri potest, ut istae triginta Missae sint continuatae, et non interpolatae, cum Divus Gregorius institutor illius ritus expresse dicat diebus triginta continuis. Et dato quod sacerdos ad illas celebrandas obligatus ex decencia, et honestate pro aliqua die vellet Missam omittere, sic permittente Ecclesia tunc posset illis continuare per celebrationem alterius

sacerdotis, quod, ut mox diximus, fieri potest. Non interpolantur tamen per omissionem celebrationis illis diebus, quibus per ecclesiam vetitum est celebrare, ut in triduo majoris hebdomadae ex Decreto sacr. Rit. Congr. et Clement. XI, 20 aprilis 1707, et ejusdem vivae vocis oraculo, 8 augusti 1713, et in feriis sextis Quadragesimae juxta ritum ambrosianum, in quibus obstante tali ritu Missae non celebrantur, per omissionem enim celebrationis illis vetitis diebus non inducitur discontinuatio contra institutionem Divi Gregorii, cum haec intelligenda sit de continuatione servato ritu Ecclesiae. Cavendum tamen est, ne haec continuatio Missarum per triginta dies fiat aliquo modo superstitioso, ponendo vim in tali numero praeciso, aut in hac, vel illa conditione, ut advertit, et damnat Sanchez, in praecepta Decalogi, t. 1, l. 2, c. 40, n. 40 et 41; Hieronym. Roderic., in compend. quaest. regular., resolut. 45, n. 8; Barbosa, loc. cit., de Officio parochi, part. 1, c. 11, n. 30, et alii plures.

In Missis defunctorum nequeunt pulsari organa, et alia instrumenta musica. Benedict. XIII, in Concilio Romano, tit. 15, cap. 6.

In Missis de requiem non datur pax, quia indicium est letitiae, quod non convenit Missae defunctorum. Alcuin., cap. de exequiis mortuorum; Amalar., lib. 3, cap. 44; Gavant. et Merati, tom. 1, part. 2, tit. 10, rubric. 4, litt. I; Durand., lib. 4, cap. 13, addit quiescere jam defunctus in Domino, neque amplius esse in turbatione hominum. Alaspineus vero, de veterib. ritib., l. 1, observ. 17, probabiliorem, ut vult Gavant., loc. cit., affert causam, quia, inquit, mortuorum sacra privata erant, non solemnia, ex Canon. 4 Concil. Vasen. II. In solemnibus autem erat communio populi, et ad eam per pacem praeparatio, quae cessabant in privatis,

Decreta varia ad Missarum celebrationem pertinentia summatim collecta, quae in missali typis sacrae Congregationis de propaganda fide novissime impresso edita sunt.

Urbis et orbis.

Cum occasione, etc. Vide Decretum superius, quod sit incipit, in quo habentur omnia per extensum.

Decreta varia, et instructio pro accurato perpetuorum onerum Missarum adimplemento.

Affinchè gli obblighi delle Messe perpetue, o a tempo, o manuali, che dalla provvidenza dei fedeli defonti prima di passare da questa all' altra vita, o dalla carità dei loro congiunti ed amici, ovvero dalla divozione di pii benefattori sono stabiliti con assegnamenti di certi capitali, o con limosine quotidiane per la celebrazione di esse, vengano puntualmente adempiuti da quelli che, avendo ricevuti gli emolumenti, sono a ciò tenuti, e le povere anime purganti ricevano nei debiti tempi i dovuti suffragii, la Santità di nostro signore papa Clemente XI, inerendo ai Decreti sopra la celebrazione delle Messe emanati in tempo delle ss. mm. di Urbano VIII ed Innocenzo XII, suoi predecessori, e rinnovandone la puntuale osservanza sotto le istesse pene in dette Costituzioni contenute, per comandamento espresso datoci a bocca, ordina e comanda a tutti i superiori, sopraintendenti, deputati, sacrestani, cappellani, ed a qualunque altra persona, che con qualsisia titolo, ed officio presiede al governo, regolamento ed amministrazione delle chiese parrocchiali, basiliche, collegiate, parrocchiali, monasteri e conventi dei regolari dell' uno e l' altro sesso, conservatorii, congregazioni, ospitali, confraternite laicali, e d' ogni altra chiesa, cappella ed oratorio di Roma, che tanto nel ricevere le limosine delle Messe, quanto nel soddisfare agli obblighi nella celebrazione delle medesime, sia inviolabilmente ed intieramente osservata, e praticata la seguente istruzione sotto pena a quelli, che o in tutto, o in parte la trasgrediranno, della sospen-

sione *a divinis*, se saranno preti secolari, e della privazione della voce attiva e passiva, e delle cariche ed uffizii, se saranno regolari, ed anche d'altre pene pecuniarie, e rispettivamente corporali ad arbitrio della Santità Sua.

Istruzione per le Messe perpetue.

Si formerà un catalogo, nel quale si descriveranno distintamente tutti gli obblighi di Messe cantate e piane, si perpetui, come *ad tempus*, da che provengono, se per testamento, o per donazione, o in altra forma, coi fondi, che sono stati lasciati per dote di ciaschedun obbligo, e gli altari, in cui si devono soddisfare.

Il detto catalogo dovranno esibirlo poi al signor Angelo Stantelli computista deputato da Sua Santità, che gli sarà fatto l'esibito, e gli sarà reso.

Dovranno inoltre tenere la tabella distinta di tutti detti obblighi con l'espressione del nome del benefattore, o indicazione del testamento, o altro instrumento, che vi sia, cioè per quali atti, e di che tempo, e ripartitamente coi suoi Colonnelli distinti delle Messe cantate, Messe quotidiane, Messe d'ogni mese, Messe d'ogni settimana, o altri obblighi temporanei, che si sono lasciati che si celebrino, con l'espressione dell'altare, in cui si dovranno celebrare, ec. Qual tabella dovrà essere riconosciuta e sottoscritta da monsignor Secretario della sacra visita Apostolica *pro tempore*, e computista deputato, e si debba tener affissa nella sacrestia in luogo patente, come dispongono le Costituzioni apostoliche, e che da essa non si possa levare, nè aggiungere partita alcuna, senza ritornare a riconoscersi e sottoscrivere dai medesimi, e succedendo *infra annum* qualche lascito, si debba portare tanto il catalogo, quanto detta tabella per potersi notare.

Inoltre dovranno tener due libri, uno pegli obblighi perpetui, e l'altro per le Messe avventizie, come dispongono le medesime Costituzioni Apostoliche, e questi dovranno regolarsi nel modo, come si dirà in appresso.

Il libro delle Messe perpetue si dovrà intavolare anno per anno, e dovrà esser finito d'intavolare dentro il mese di ottobre di ciaschedun anno per l'anno avvenire, e nelli mesi di novembre, e dicembre esibirli al computista deputato da Nostro Signore, acciò riconosca se sono ben intavolati, e li contrassegni, e faccia sottoscrivere a monsignore Secretario della sacra visita Apostolica *pro tempore*, e i libri vecchi, in cui appariranno le celebrazioni dell'anno antecedente, si dovranno parimente esibire al medesimo dentro il mese di gennaro susseguente all'anno finito, acciò si riconosca se sia adempito a tutti gli obblighi, e non essendo adempiuto in qualche cosa, si deduca la causa, acciò si possano pigliare quegli espedienti che parranno più proprii.

Il modo d'intitolare i detti libri sarà il seguente; cioè.

Si debba tenere un libro bislungo per le Messe perpetue, nel quale in prima carta si devono descrivere partita per partita gli obblighi delle Messe perpetue, che vi sono, cioè:

Messe cantate. Messe basse.

Per l'anima di Pietro N. N. una Messa quotidiana bassa, e un anniversario il giorno della sua morte, che fu li come in tabella n. 1.	n. 1	n. 565
Per l'anima di Paolo N. N. una Messa il mese bassa, come in tabella n. 2.	n.	n. 12
Per lascito di Francesco N. N. una Messa ogni venerdì, come in tabella n. 3.	n.	n. 52
Per la lascito di Giov. N. N. Messe 50 all'anno, come in tabella n. 4.	n.	n. 50
	<hr/> n. 1	<hr/> n. 479

e così di altre, che potessero esservi andar mutando sotto detta riga ultima, e chiudere poi la somma dell' intero delle Messe, che si dovranno celebrare in tutto l' anno, e il medesimo, se vi sono altri anniversarii con la medesima dichiarazione, e succedendo poi *infra annum* qualche altro lascito, aggiungerlo, come sopra.

Si noterà poi nella carta susseguente a correlazione della nota suddetta giornata per giornata, cioè nel mezzo, a di 1.° gennaio, ed in margine dire *n. 1* Messa per l'anima di N. N., e se sono quattro Messe quotidiane di diversi, notare sotto il medesimo giorno quattro partite distinte per l' obbligo che vi è, e così andare seguitando, ed in quella giornata che cade il venerdì, sabato, o altro giorno fisso, che vi sia qualche disposizione, aggiungere la partita in quel giorno distintamente, che in fin dell' anno il numero delle Messe tirato in margine verrà a corrispondere con la prima nota fatta in primo foglio del detto libro, per esempio :

il primo gennaio 1705, giovedì.

- n. 1* per l' anima di Pietro N. N.
- n. 1* per l' anima di Paolo N. N.
- 2 detto, venerdì.
- n. 1* per l' anima di Pietro N. N.
- n. 1* per l' anima di Francesco N. N.
- n. 1* per l' anima di Giov. N. N.
- 3 detto, sabato.
- n. 1* per l' anima di Pietro N. N.

Inoltre debba ogni sacerdote, tanto cappellano fisso della Messa quotidiana, quanto ogni altro, che avrà cura di celebrare pegli obblighi *infra settimana*, celebrato che avrà la sua Messa, notarsi di rimpetto alla sua partita dell' obbligo, pel quale ha celebrato, *N. N. celebravi*, e in questa forma resteranno adempite le disposizioni nel modo che sono state lasciate, e apparirà chiaramente la celebrazione.

Per ovviare a qualche disordine, che potesse succedere in quelle chiese, dove vi è maggior numero di Messe per obblighi fissi da celebrarsi, dove si può dar il caso ch'escano più sacerdoti a celebrare

nel medesimo tempo, e uno ritornando prima metta il *celebravi* in quella partita che avesse adempito un altro, si ordina che il sacerdote, quando va in sacrestia per prepararsi, ricorra al libro, e riconosca la sua partita vacante, dove deve mettere il *celebravi* per chi la deve dire, e metta subito il suo nome e cognome. E celebrato che avrà, aggiunga al detto nome *celebravi*, che in questa forma ognuno che arriverà, che non vedrà la partita contrassegnata, come sopra, saprà quale dovrà celebrare, e non succederà confusione.

In caso poi che in quel giorno che si deve celebrare per adempimento dell' obbligo, fosse qualche sacerdote accidentalmente impedito, onde in detto giorno non restasse celebrata la Messa, dovendosi rimettere dopo, noterà quello che celebrerà *N. N. celebravi sub die tali*, ec., perchè senza detta dichiarazione non verrebbe a corrispondere alla giornata, che vi sarà il *celebravi*, come le altre.

Per le Messe avventizie.

Si riterrà il solito libro, nel quale si notano le elemosine, che vengono portate dai benefattori, e queste si dovranno descrivere distintamente, se siano *votive* o *pro defunctis*, e il numero esprimerlo dentro la partita in lettera con tirarlo fuori per abbaco, come per esempio:

Messe due pei defonti	n. 2
Messe tre per Sant'Antonio	n. 3
Messe quattro per San Francesco	n. 4.

Le Messe notate in detto libro si dovranno poi riportare in un altro libro da tenersi in sacrestia, nel quale si dovrà notare Messa per Messa, ad effetto che il sacerdote possa all' incontro mettere il *celebravi* nel modo come si è detto nelle Messe perpetue, e se ne dà la norma come appresso :

Messe una pei defonti	n. 1
Messe una pei defonti	n. 1
Messe una per Sant'Antonio	n. 1
Messe una per Sant'Antonio	n. 1
Messe una per Sant'Antonio	n. 1

Messe una per San Francesco	n. 1
Messe una per San Francesco	n. 1
Messe una per San Francesco	n. 1
Messe una per San Francesco	n. 1.

Quelle Messe che non si saranno finite di celebrare in quell'anno che si sono avute l' elemosine, si dovranno riportare nell' anno susseguente, e notarle in prima partita con l'istesso ordine di sopra.

Procuri pertanto ciascuno di dare pronta esecuzione a quanto si ordina per espresso comandamento di Sua Santità, altrimenti si procederà contro i trasgressori rigorosamente alle pene di sopra comminate. E perchè niuno possa in qualsivoglia tempo allegare ignoranza di quanto nella sopra espressa istruzione si prescrive, si dovrà in ciascheduna sacrestia delle soprannominate chiese ed oratorii tenere continuamente affisso in luogo visibile un esemplare del presente editto, sotto pena, in caso di contravvenzione, di scudi dieci d' oro da pagarsi irremissibilmente dal sacrestano, se sarà prete secolare, e della privazione della carica, ed inabilità a qualsivoglia uffizio per cinque anni, se sarà regolare.

Dato il 1.° ottobre 1704.

Giuseppe Domenico de Totis Segretario della
sacra Visita Apostolica.

Nicolò Pignatelli Commiss. e fiscale della
sacra Visita Apostolica.

Paolo Fatii Not. delle sacr. Congreg.

Edictum pro notitiis Missarum onera respicientibus, quae secretariae sacrae Congregationis a notariis et aliis infra statutum tempus exhibendae sunt.

Una delle cure principali che sin dal principio del suo apostolico ministero ha cagionata particolar sollecitudine nella santa mente di nostro signor papa Clemente XI, è sempre stata la premura che restino adempiti gli obblighi delle Messe, che con pia provvidenza i fedeli hanno procurato, o in vita, o in morte, di assicurarsi con

l'impiego delle proprie facoltà per suffragio delle loro anime, o dei loro congiunti, benefattori ed amici, e potendosi temere che l'omissioni e le negligenze talvolta praticate nella soddisfazione dei detti obblighi abbiano potuto provocare la divina giustizia, che non solo faccia provare ai popoli le gravi percosse del suo flagello, ma anche maggiori sempre più ne minacci; pertanto la Santità Sua, per sottrarre il suo gregge vivente dalle calamità, che gli sovrastano in questa vita, e le anime dei fedeli defunti dalle atrocissime pene che soffrono nell'altra per mancanza dei dovuti suffragii, comandò, con ordine datoci a bocca, che si pubblicasse un' Istruzione, in cui era prescritto a tutte le chiese e luoghi pii di Roma un modo e metodo universale di formare e descrivere le tabelle, ed i cataloghi degli obblighi delle Messe, ed intavolare i libri dove si deve notare l'effettiva celebrazione di ciascheduna Messa di mano dell'istesso celebrante.

Ed avendo noi fin sotto il 1.º ottobre 1704, per obbedire alli comandamenti di Sua Santità, fatta personalmente presentare la detta istruzione ai ministri di tutte le chiese e luoghi pii di Roma, dalla pronta esecuzione che ha avuto, e dalla comune osservanza della medesima per due anni già terminati, si è riconosciuto di quanto profitto sia stata per assicurare la piena soddisfazione degli obblighi delle Messe con indicibile consolazione e quiete dell'animo di sua Beatitudine.

Ma perchè nel confronto, che di ordine parimenti della Santità Sua si va presentemente facendo di detti obblighi descritti nelle tabelle coi testamenti, ed altri documenti, d'onde derivano, si è trovato in alcuni qualche difetto, o mancanza nei nomi dei notari, nel tempo e nella quantità con pregiudizio dei suddetti suffragii; ed affinchè in avvenire le tabelle che di nuovo si formeranno, o le addizioni che si faranno nelle già formate dei nuovi obblighi, che giornalmente sopravvengono, sempre appariscano fatte con maggior legalità e sicurezza, e di loro in ogni tempo si possa avere una piena verificaione.

La Santità di nostro Signore, con ordine datoci a bocca, vuole, ed espressamente comanda, che tutti i capo-notari, loro sostituti, gio-

vani di qualsivoglia tribunale ecclesiastico e secolare di Roma, ed anche quelli che, senza avere uffizio pubblico, si rogano nelle loro case private in detta città, dopo quindici giorni, che avranno stipulato qualsivoglia contratto tra vivi, in cui vi sia ingiunto obbligo di Messe, o perpetue, o a tempo lungo, che passi il decennio, o anniversarii, ne debbano portare, e lasciare nota distinta nella nostra secretaria, o dei nostri successori nell' uffizio di deputato a riconoscere gli obblighi delle Messe, e riportarne la fede della esibizione, da darsi *gratis*, e parimente dopo quindici giorni, che avranno aperto e pubblicato, qualsivoglia testamento, codicillo, donazione *causa mortis* di qualsisia persona anche privilegiata, o privilegiatissima, della quale se ne dovesse fare special menzione, benchè fosse Cardinale della S. R. C., dove siano ingiunti pesi di Messe, come sopra, debbano portare e lasciare l' istessa nota alla medesima Secretaria, e riportarne la fede della esibizione sotto pena alli trasgressori di venticinque scudi d' oro da pagarsi per ciascheduna volta che non avranno adempito quanto di sopra si contiene, da applicarsi una metà all'accusatore, il quale sarà tenuto secreto, e l' altra metà ai poveri luoghi pii, ed anche della sospensione e privazione dell' uffizio, ed altre pene ad arbitrio della Santità Sua, alle quali pene saranno ancora tenuti i notari padroni pei loro sostituti e giovani.

E di più vuole e comanda, che tutti i parrochi, o altri, che con qualsivoglia titolo esercitino cura d' anime, tanto amovibili, quanto perpetui secolari e regolari, confessori, sacerdoti e religiosi di qualsivoglia ordine ed istituto di qualunque monastero, convento od ospizio di questa città, dopo quindici giorni dalla morte di qualsivoglia persona, come sopra, che gli avrà confidenzialmente lasciato qualche obbligo di Messe perpetue, o a lungo tempo, o anniversarii, o che in loro presenza, secondo la disposizione della ragione canonica, avrà disposto legati di Messe, come sopra, ne debbano portare, e lasciare la nota alla sopraddetta secretaria, o riportarne la fede della esibizione, come sopra, sotto pena ai secolari, per ciascheduna volta che mancheranno, di venticinque scudi d' oro, da applicarsi, come sopra, ed ai regolari della privazione di voce attiva e passi-

va, ed anche ad ambedue della sospensione del loro uffizio, ed altre pene, ad arbitrio della Santità Sua.

Inoltre comanda che tutti i camerlenghi ed uffiziali dei capitoli di patriarcali, basiliche e collegiate di Roma, e tutti li superiori e soprintendenti, rettori, sacrestani e cappellani di qualsivoglia chiesa, tanto dei regolari, quanto dei secolari, e monasterii di monache e conservatorii, e tutti li prefetti, guardiani, provveditori, ed altri superiori di confraternite, oratorii, adunanze, congregazioni, ed altri luoghi pii secolari in qualsivoglia modo nominati, benchè erette in chiese e case regolari, che, in caso che da qualsivoglia persona, come sopra, confidentemente *brevi manu*, o per iscrittura privata gli fosse consegnata, o in vita, o in morte, qualche somma di denaro contante, o qualche stabile, luogo di monte, credito, o qualsivoglia altro capitale, con peso di celebrazione di Messe perpetue, o a lungo tempo, che passi il decennio, debbano dopo quindici giorni, che ne sarà seguito l' assegno, portarne e lasciarne la nota alla medesima secretaria, e riportarne la fede della esibizione, come sopra, sotto pena ai trasgressori secolari di venticinque scudi d'oro per ciascheduna volta, d' applicarsi nel modo sopraddetto, ed alli regolari della privazione di voce attiva e passiva, e ad entrambi della sospensione, privazione del loro uffizio, ed altre pene, ad arbitrio della Santità Sua.

Intendendo la medesima Santità Sua che nel presente editto s' intendano compresi i parrochi, vicarii perpetui, o manuali, o altri, che sotto qualsivoglia titolo abbiano l' esercizio di cura d' anime, confessori, sacerdoti secolari e regolari, superiori, prefetti, guardiani, soprintendenti, notari e secretarii di qualsivoglia chiesa, confraternita, o altro luogo pio, benchè fosse nazionale, e che godesse qualunque privilegio, esenzione o indulto apostolico, benchè fosse per titolo di dotazione, o fondazione, e per qualsivoglia altra causa, alle quali tutte la Santità Sua per la piena osservanza di quanto di sopra si contiene con la pienezza della sua autorità specialmente deroga.

Procuri per tanto ciascuno di prontamente adempire quanto nel presente editto si contiene, per non incorrere nelle pene nel medesimo comminate, che contro i trasgressori saranno puntualmente

eseguite. Dichiarando che il medesimo editto, pubblicato ed affisso nei soliti luoghi di Roma, obbligherà tutti, come se a tutti fosse personalmente intimato.

Questo dì 1.º febbraio 1707.

Giuseppe Domenico de Totis
Deputato della Santità di nostro Signore.

Palo Fatii notario A. C. e delle sacre Congregazioni.

Die mense et anno quibus supra, supradictum edictum affixum et publicatum fuit ad valvas Curiae, et in acie Campi Florae, ac aliis locis consuetis per me Angelum de Camillis apostolicum cursorem.

Pro mag. Curs. Sebastianus Vasellus Curs.

Edictum, quo plura statuuntur, atque mandantur pro sedulo Missarum, onerum adimplemento, eorumque in destinatis libris descriptione.

Avendo la Santità di nostro Signore papa Clemente XI, con editto emanato sotto il 1.º di ottobre 1704, già prescritto il metodo che universalmente deve osservarsi nell' adempimento degli obblighi di Messe, tanto perpetue, quanto manuali, ed avendo con altro simile editto, sotto il 1.º di febbraio 1707, provvidamente ordinato che si diano nella nostra secreteria le notizie dei nuovi pesi da celebrare negli altari o chiese destinate dai testatori o pii benefattori; quindi è, che, inerendo agli accennati editti, con rinnovarne la puntuale osservanza sotto le medesime pene in essi contenute, e volendo col suo santo zelo sempre più provvedere al totale adempimento dei soprannominati obblighi di Messe, per ordine espressamente datoci a bocca precisamente vuole e comanda:

Che tutti i cappellani e sacerdoti, canonici, abbatì, rettori, beneficiati ed altri di qualsivoglia stato, grado e condizione, anche privilegiati e privilegiatissimi, dei quali se ne dovesse fare speciale

menzione, tanto secolari, quanto regolari di qualsivoglia ordine ed istituto, comprese anche le undici Congregazioni, e li padri gesuiti, di qualunque monastero, convento, ospizio, oratorio, chiesa ed altro luogo pio di quell'alma città di Roma, che hanno il peso di celebrare le Messe in un altare certo e determinato, debbano per l'avvenire celebrarle nel medesimo, e non in altro altare, benchè ugualmente o più privilegiato. Ed acciò apparisca tale adempimento, dovranno i suddetti, che avranno celebrato, notare di proprio carattere la celebrazione nel libro che nelle sacrestie si ritiene a tal effetto, con l'espressione dell'istesso altare, come, per esempio, se si hanno da celebrare le Messe nell'altare di San Francesco, debbano scrivere di proprio carattere la celebrazione in questa forma, cioè *Ego N. celebravi ad altare S. Francisci*; ovvero, essendo notato l'altare nel foglio contrapposto, possono scrivere in questo modo *Ego N. celebravi ad contrascriptum altare*, e così dovranno fare di altro altare, se l'obbligo sarà in altro altare, altrimenti incorreranno *ipso facto* nella pena di dieci scudi d'oro per ogni volta che contravverranno, ad applicarsi la metà all'accusatore, e l'altra metà ai luoghi pii ad arbitrio della Santità Sua, e saranno tenuti a celebrare di nuovo le Messe celebrate o fatte celebrare in altro altare, ovvero non notate nella forma già detta, come se non fossero in modo veruno adempite. E se saranno regolari quelli che in qualunque modo contravverranno a quanto nel presente editto si contiene, incorreranno *ipso facto* nella pena della sospensione dall'uffizio, e della privazione della voce attiva e passiva, ed anche tanto contro i suddetti secolari quanto regolari si procederà ad altre pene ancora maggiori ad arbitrio di Sua Santità. E contro i sacrestani ed altri suprainendenti alle sacrestie, che non invigileranno alla puntuale osservanza di tale adempimento si procederà rigorosamente con simili ed altre pene, ad arbitrio di Sua Beatitudine.

Similmente ordina e comanda, che le Messe perpetue dalla pia disposizione dei fedeli, lasciate da celebrarsi in una certa e determinata chiesa, non possano in conto alcuno celebrarsi o farsi celebrare in altra chiesa, e molto meno fuori di Roma, ancorchè l'altra chiesa, tanto dentro la città quanto fuori, fosse dipendente dalla

chiesa, dove sono state destinate le Messe, o fosse della stessa religione e dello stesso istituto. E quelli che in qualunque maniera contravverranno incorreranno nel medesimo modo nelle pene già sopra espresse.

Finalmente, essendosi ordinato sopra il 1.º di ottobre 1704, nel soprannominato editto o istruzione da osservarsi per l'adempimento degli obblighi delle Messe, che il libro delle Messe perpetue debba intavolarsi anno per anno, ed esser finito d'intavolarsi dentro il mese di ottobre di ciaschedun anno per l'anno avvenire, e nelli mesi di novembre e dicembre esibirsi al computista deputato dalla medesima Santità Sua, ed essendosi per l'esperienza riconosciuto, che l'esibirlo in detto tempo genera qualche confusione ed incomodo, perchè molti, portandolo nel fine del mese di dicembre, non possono poi subito, per l'angustia del tempo, dentro il quale non può il computista riconoscere tanti libri, nel principio del nuovo anno riaverlo, ed in conseguenza notare in esso la celebrazione delle Messe, ma sono forzati a notare la celebrazione in foglio volante; perciò la Santità Sua, non cessando di sempre più procurare il miglior e più facile modo di adempire gli obblighi delle Messe, confermando in tutto e per tutto il nominato editto o istruzione, e solo in questa parte moderandolo, espressamente ordina e comanda che i libri delle Messe perpetue pegli anni avvenire debbano intavolarsi dentro il mese di settembre, ed esibirsi al detto computista dentro il mese di ottobre sotto le medesime pene ai trasgressori già nell'accennato editto contenute.

Avverta dunque ciascuno di puntualmente adempire quanto nel presente editto si prescrive, altrimenti incorrerà irremissibilmente nelle pene in esso comminate, ed anche in altre maggiori, ad arbitrio di Sua Beatitudine. Ed acciò niuno possa in qualsivoglia tempo allegare ignoranza di quello che si contiene in questo editto, dovrà in ciascuna sacrestia di tutte le singole chiese e luoghi pii di Roma tenere continuamente affisso in luogo visibile un esemplare del medesimo editto, sotto pena, in caso di contravvenzione, di scudi dieci d'oro da pagarsi irremissibilmente dai sacrestani, o soprintendenti alle sacrestie, se saranno preti secolari, e della privazione dell'uffi-

zio, della voce attiva e passiva, e dell' inabilità a qualsivoglia uffizio; se saranno regolari, dichiarando però che questo editto, pubblicato ed affisso nei soliti luoghi di Roma, obbligherà tutti e singoli, come se a tutti e singoli fosse personalmente intimato.

Questo dì 23 gennaro 1708.

Leonardo Antonio Ghezzi segr. della sacra Visita Apostolica.

Nicolò Pignatelli commiss. e fiscale della sacra Visita Apostolica.

Paolo Fatii notario delle sacre Congregazioni.

Die, mense et anno quibus supra, supradictum edictum affixum et publicatum fuit ad valvas magnae Curiae Innocentianae montis Citorii, in acie Campi Florae, et in aliis locis solitis et consuetis urbis per me Antonium Placentinum SS. D. N. Papae Curs.

Pro D. mag. curs. Sebastianus Vasellus.

Edictum, quo praecedentes ordinationes instaurantur, ac plura insuper alia pro accuratiori onerum Missarum adimplemento statuuntur.

La pastorale sollecitudine di Nostro Signore giammai si stanca di pensare a stabilire un perfetto regolamento, perchè totalmente si adempiscano i legati e pesi delle Messe, e ne ricevano il dovuto e pronto suffragio le anime dei defunti, ed aiuto e grazie i fedeli che non li trascurano. Perciò, avendo negli anni scorsi fatto pubblicare alcuni editti, per mezzo dei quali si è ottenuto nella maggior parte il bramato fine, ne rinnova ora con tutto il fervore, autorità e comando quanto in essi viene prescritto, e sentendo tuttavia insorgere alcuni abusi nell' adempimento di molti legati, a cui possa darsi più opportuno rimedio, con comando espresso datoci a viva voce, vuole che si pubblichino gli ordini seguenti.

Primieramente pei legati di Messe, che restano in arbitrio di poterli soddisfare in quella chiesa o chiese, dove parrà e piacerà agli eredi, o altri, che abbiano per qualunque titolo l' obbligo ingiunto di adempirli, siano tenuti i detti eredi o altri, come sopra, tanto ecclesiastici quanto laici, di qualsivoglia stato, grado e condizione, in fine d' ogni anno portare le giustificazioni del loro adempimento

nella computistaria nella sacra visita, nella quale se ne riterrà registro in libro a parte, verranno riconosciute da uno dei computisti a tal fine deputato, e sottoscritto da monsignor segretario della sacra visita apostolica *pro tempore*, sotto pena ai contravventori di scudi venticinque d'oro da applicarsi la metà al denunziante, che sarà tenuto secreto, e l'altra metà in beneficio dei poveri luoghi pii, e se saranno regolari, incorreranno nella pena della sospensione dall'ufficio, e della privazione della voce attiva e passiva, oltre altre pene anche maggiori, ad arbitrio di Sua Santità e della sacra Congregazione della sacra visita.

Ordinando e dichiarando che le giustificazioni da esibirsi come sopra, debbano contenere la celebrazione delle Messe notata giorno per giorno dal celebrante in un foglio e libretto particolare con la sottoscrizione in fine del rettore o secrestano di quella chiesa o chiese, nelle quali si saranno celebrate; e per la celebrazione delle Messe, che per disposizione dei benefattori, o per ispeciale indulto si facesse fuori di Roma, le dette giustificazioni debbano essere legalizzate dagli ordinarii dei luoghi, se i celebranti saranno sacerdoti secolari, e, se regolari, dai superiori maggiori della loro religione.

E quando il benefattore ha ingiunto il peso agli eredi, o altri, di dichiarare la chiesa, dove abbiano a celebrarsi le Messe, siano quelli tenuti sotto le pene suddette dentro sei mesi di determinare la chiesa, nella quale abbia a farsi l'adempimento, e registrarsi nella tabella di detta chiesa.

Ordina parimente la Santità Sua che tutti i pesi di Messe perpetue, o a lungo tempo, che passi i dieci anni, i quali sino al presente non si trovassero espressi nelle tabelle di quelle chiese, in cui devono soddisfarsi, o perchè l'obbligo di soddisfarli spettava ad altri, o secolari, o regolari, o luoghi pii, oppure perchè sin ora si sono fatte soddisfare, come se fossero Messe avventizie, per l'avvenire si aggiungano alle dette tabelle, con l'espressione, che il peso di farli soddisfare spetta a tali eredi, legatarii o altri. E per la più pronta e facile esecuzione, si ordina agli eredi, legatarii, o altri, come sopra, che non trovandosi espressi gli accennati pesi nelle tabelle di

quelle chiese, dove li devono far soddisfare, nel termine di sei mesi, ne portino la notizia in detta computisteria sotto le pene di sopra espresse.

Inoltre la Santità Sua vuole e comanda che l'erezione delle cappellanie, o assegnamento dei fondi per peso di Messe ingiunto dai benefattori, si faccia sollecitamente, e perciò nel termine di sei mesi dovranno gli eredi, o altri, come sopra, far costare in detta computisteria l'erezione, o assegno fatto dei fondi. E quando, per qualche giusta e ragionevol causa, si richiedesse maggior tempo, dentro il medesimo termine di sei mesi dovrà impetrarsi una proroga competente.

Essendo per tanto tutti questi ordini diretti a togliere gli abusi, e mantenere con facilità ed esattezza l'adempimento dei legati pii, procuri ciascuno prontamente eseguire quanto nel presente editto si contiene, e per secondare con la dovuta ubbidienza la rettilissima intenzione di Sua Beatitudine, e per non incorrere nelle pene in esso comminate, le quali irremissibilmente si eseguiranno contro i trasgressori; dichiarando, che il medesimo pubblicato ed affisso nei soliti luoghi di Roma obbligherà tutti, come se a tutti e a ciascheduno di loro fosse personalmente intimato. Ed acciocchè in qualsivoglia tempo avvenire nessuno possa allegare causa d'ignoranza di quanto nel presente editto si contiene, si dovrà in ciascheduna sacrestia di qualsivoglia chiesa e luogo pio di Roma tenere continuamente affisso in luogo visibile un esemplare del medesimo editto sotto le pene sopra espresse in caso di contravvenzione.

Dato li 18 settembre 1719.

A. M. Pallavicini segretario della sacra Visita Apostolica.

Gaetano Ivones commiss. e fiscale della sacra Visita Apostolica.

Paolo Fatù notaio A. C. e delle sacre Congregazioni.

Die mense et anno, quibus supra, supradictum affixum et publicatum fuit ad valvas Magnae Curiae Innocentianae, ac in acie Campi Florae et aliis locis solitis et consuetis urbis, ut moris est, per me Hieronymum Erbam SS. D. N. Pap. Curs.

Franciscus Bartollotus mag. Curs.

CASO 1.º

Didiero, sacerdote, alle volte celebrò Messa dopo di aver preso due gocce di un liquore corroborante, perchè egli soffriva grande debolezza di stomaco; altre volte pure celebrò dopo di avere inghiottita qualche goccia di acqua, ma involontariamente, mentre si astergeva la bocca o si lavava i denti, ovvero, dopo di aver mandato giù qualche briciola di pane, o di altro cibo che gli era rimasta fra i denti dalla cena precedente. Domandasi se abbia commesso un peccato mortale celebrando la santa Messa in questo stato.

Rispondiamo, per primo, che Didiero nel primo caso commise un peccato mortale, avendo celebrato la santa Messa dopo aver preso alcune gocce di liquore corroborante lo stomaco. Imperocchè in questa maniera commise il grave peccato frangendo il digiuno strettamente ed universalmente osservato dalla Chiesa, come dice il Concilio di Costanza, alla *sess.* 3, ed il qual precetto è di tradizione apostolica. Imperocchè, sebbene sia minima quella quantità di liquore, tuttavia egli mancò di quella riverenza che è dovuta nel ricevere il corpo di Gesù Cristo, prima del quale ricevimento nulla deve entrar nello stomaco del cristiano, come dice Sant'Agostino, *epist.* 55, *alias* 119, t. 6, seu n. 8, in *canon. Liquido* 54, de *Consecrat., dist.* 1, scrivendo a Gennaro: « *Placuit Spiritui Sancto, dice questo santo padre, ut in honorem Sacramenti prius in os christiani corpus dominicum intraret, quam caeteri cibi. Nam ideo per universum orbem mos iste servatur.* »

Eguualmente trovasi comandato da molti Concilii, e specialmente dal Cartaginese III, tenuto sotto il pontificato di Siricio; dall'altro tenuto nell'Africa nel decreto di Graziano al *Canon.* 8, in *canone Sacram.* 49, de *Consecrat., dist.* 1, *can.* 8. Dal Concilio Antisiodorense tenuto nell'anno 578; dal Concilio II Matissonense nell'anno 585; dal Concilio VII Toletano, tenuto nell'anno 946, *cap.* 1, in *canon. Nihil* 167, *quaest.* 1, lodato egualmente dal decreto di Graziano, in cui si leggono queste parole: « *Ne tamen quod naturae, languoris causa, consulitur, in praesumptionis perniciem convertatur;*

nullus post cibum potumque quemlibet minimum sumptum Missas facere praesumat Si quis haec temere praesumpserit, excommunicationis sententiam sustinebit. » Da queste parole evidentemente apparisce quanto grave peccato commettano quelli che infrangono un così sublime precetto, ai quali è minacciata una orrenda e terribile pena, che da ognuno sommamente paventare si deve.

La dottrina di S. Tommaso sopra un tal punto, 3 *quaest. in Summ., quaest. 8, art. 8, ad 4, et in 4, dist. 8, quaest. 1, art. 4, quaestiuinc. 2, ad 2*, è consentanea coi sacri canoni. Imperocchè dice che viene infranto quel sublime precetto, quantunque ciò che si prese prima della comunione sia stato preso come medicina, ed anche in minima quantità, e quantunque sia cosa che non abbia forza di dar nutrizione. « *Neque post assumptionem aquae vel potus, vel etiam medicinae, in quantumcumque parva quantitate, licet hoc Sacramentum accipere. Nec refert utrum aliquid hujusmodi nutriat, vel non nutriat, aut per se aut cum aliis.* » La medesima verità viene confermata da Sant'Antonino, 3 *part., cap. 13, tit. 6, §. 8.*

In secondo luogo rispondiamo con le parole seguenti del celeberrimo Navarro, *Manuale de Commun. in Miss.*: « *Non eadem est ratio quarundam aquae guttarum, quae absorbentur non attendendo, dum os abluitur, ut et minutarum reliquiarum panis vel cibi, quae inter dentes remanserunt a coena praecedenti, et quae crastina die mane hauriuntur cum saliva, non attendendo: quoniam jejunium sic abrumpi non censetur, juxta ejusdem Doctoris Angelici sententiam. Reliquiae tamen cibi remanentes in ore, addit, si casualiter transglutiantur, non impediunt sumptionem hujus sacramenti. Hancque profert rationem, nimirum ea deglutiuntur solummodo tamquam saliva, non vero tamquam alimentum vel medicamentum. Quia non trajiciuntur per modum cibi, sed per modum salivae. Et eadem ratio est de reliquiis aquae, vel vini, quibus os abluitur; dummodo non trajiciantur in magna quantitate: sed permissae salivae, quod vitari non potest.* »

NAVARRO.

C A S O 2.°

Giustino, sacerdote di Santa Gudula, non credendo che in quel giorno potesse essere obbligato a celebrare la santa Messa, sentendosi molestato di buon mattino da ardentissima sete, prese un sorso di acqua; quando poco dopo gli fu annunziato che eravi certa Teodelinda, la quale trovavasi vicina a morte, e che ardentemente desiderava di ricevere il santissimo Viatico. Nella chiesa, cui egli era addetto in qualità di rettore, non trovavasi veruna particola consacrata. Domandasi impertanto se in questo caso di urgente necessità egli possa, nella posizione in cui trovavasi per riguardo al digiuno, celebrare la santa Messa, affine di poter confortare col sacro Viatico la povera Teodelinda.

Egli è certissimo ed indubitabile che Giustino nelle circostanze testè esposte non poteva consacrare senza commettere un gravissimo peccato mortale, poichè non era in quello stato che si richiede affinchè un sacerdote possa consacrare, cioè digiuno. Imperocchè tale è la proibizione espressamente enunziata, così antica, così universale della Chiesa, intorno a questo precetto, che niuna interpretazione ammette, nè può ammettere, non trovandosi nei sacri Canonii niun caso eceptito, in cui al sacerdote non digiuno sia permesso di celebrare, affine di poter porgere il Viatico al moribondo.

Secondo adunque questa legge della Chiesa, il dottissimo Silvio, in 3 part. *Summ. S. Thomae, quaest. 83, art. 33*, risponde ad una simile difficoltà che si era proposto, se il sacerdote, cioè, potesse celebrare non digiuno, e negativamente risponde, allegando la seguente ragione: «*Eo quod receptio hujus Sacramenti minoris est necessitatis et majoris reverentiae, propter quam Ecclesia non dispensat super jejuniis in ejusmodi.*» La medesima opinione viene difesa dal Cabassuzio: «*Praeceptum apostolicum debet igitur praeferre Justinus, scilicet jejunus sanctissimae Eucharistiae mysteria percipere, ex praeepto quod obligat eum, qui est ex ejus paroecia, sanctum Viaticum accipere: quod praeeptum ad sacram Eucharistiam percipiendam eum obligare desinit in casu proposito. Propterea tamen negligentiae culpa sacerdotem illum liberare*

non pretendimus, qui non curavit hostias consecratas servare, ut aegrotos, cum opus esset, sanctissimo Jesu Christi corpore pasceret. »

CABASSUZIO.

C A S O 3.º

Clario, sacerdote di S. Taurino, incautamente assunse l'abluzione nelle Messe che celebrò alla mezza notte nella vigilia della Natività di Gesù Cristo. Se non celebrasse le due altre, e specialmente la terza, che deve cantare solennemente nel giorno della grande solennità, a cui suol concorrere tutto il popolo della parrocchia, darebbe fuor di dubbio un grande scandalo, non potendosi a tutti persuadere della eventualità successa nella celebrazione della prima Messa, e perchè anche la massima parte dei parrocchiani rimarrebbero privi dall'ascoltare in quel giorno solennissimo la santa Messa, non potendosi ritrovare un altro sacerdote che fungesse le sue veci. In questa urgente circostanza non può forse Clario celebrare almeno la terza Messa affine di evitare lo scandalo ?

Alcuni autori ritengono che nella circostanza in cui Clario si trova può celebrare la terza Messa, affine di evitare lo scandalo. La loro opinione si appoggia al dire di S. Tommaso, 3 part. Summ., quaest. 83, art. 6 ad 2, dove asserisce che un sacerdote, il quale avesse incominciato la Messa, e poi si ricordasse di non essere digiuno, dovrebbe ritirarsi dall'altare; e che ciò sarebbe la via più sicura per la sua coscienza, quando non potesse retrocedere senza porgere un grave scandalo: « *Ubi difficultas occurrit, dice il suddetto Santo, semper accipiendum et illud, quod habet minus de periculo: maxime autem periculosum circu hoc Sacramentum, quod est contra perfectionem hujus Sacramenti; quia hoc est immune sacrilegium: minus autem est illud, quod pertinet ad qualitatem summentis. Et ideo si sacerdos post consecrationem inceptam recordetur, se aliquid comedissee, vel bibisse, nihilominus debet perficere Sacrificium et sumere Sacramentum... si vero ante consecrationem alicujus praedictorum sit memor, tutius reputarem, maxime in casu manducationis . . . quod Missam inceptam desereret, nisi grave scandalum timeretur. »*

La regola però della Chiesa, che vieta ai sacerdoti non digiuni di celebrare, è generale, nè ammette distinzione alcuna. Questa regola ritrovasi nella Decretale di Innocenzo III, *in cap. Ex parte, de celebrat. Missarum*, in cui questo Pontefice dopo aver dichiarato, che il sacerdote deve far uso del vino nell'abluzione, ed assumerlo, aggiunge questa eccezione: ove non sia obbligato di celebrare un'altra Messa; nel qual caso se avesse assunta l'abluzione non potrebbe più celebrarla: « *Semper sacerdos vino manus perfundere debet, postquam totum acceperit Eucharistiae Sacramentum, nisi cum eadem die aliam Missam debuerit celebrare: nam si forte vinum perfusionis acciperet, celebrationem aliam impediret.* »

Quando adunque questo Sommo Pontefice vuole che niun sacerdote possa celebrare, ove non sia digiuno, altro non fa che prescrivere cosa consentanea all'antica consuetudine e precetto della Chiesa; nulla di più impone di quanto fu ordinato nei Concilii che lo precedettero, specialmente dai Concilii di cui Graziano riferisce le Decretali, Concilio Africano, *in can. Sacramenta, de Consecrat., dist. 1*; Concilio Babilonese, *in Canon. Solent., ad distinct.*; Concilio Toletano, *in Canon. Nihil, ibid. 7, quaest. 1.*

Sant'Agostino, scrivendo a Gennaro, *lib. 1, seu Epist. 54, n. 7 et 8, apud Gratian. in can. Liquido, de Consecrat., d. 1*, parla di questa cosa siccome di un costume instituito dallo stesso S. Paolo, ed universalmente osservato in tutta la Chiesa. Ecco le sue parole: « *Liquido apparet, quando primum acceperit discipuli Corpus et Sanguinem Domini, non eos accepisse jejunos. Numquid tamen propterea calumniandum est universae Ecclesiae, quod a jejunis semper accipitur? Ex hoc enim placuit Spiritui Sancto, ut in honorem tanti Sacramenti in os christiani corpus intraret, quam ceteri cibi. Nam ideo per universum orbem mos iste servatur.* » E lodate queste parole dall'Apostolo: « *Cetera, cum venero, disponam, ne deduce tale conseguenza: Unde intelligi datur, (quia multum erat, ut in Epistola totum illum agendi ordinem insinueret quam universa per orbem servat Ecclesia) ab ipso ordinatum esse, quod nulla morum diversitate variatur.* »

Celeberrimi teologi, fra i quali il rinomatissimo Silvio, *in 3 part., Summ. S. Thom., q. 80, art. 8 sub fin.*, ammette soltanto due eccezio-
Supplem. Vol. III.

ni, le quali appoggiansi alla medesima ragione, cioè alla necessità d' impedire che il Sacrificio non rimanga imperfetto: « *Quando id necessarium est ad perficiendum vel consummandum Sacrificium; ut si sacerdos subita aegritudine correptus, non potest inchoatam Missam perficere: nec reperitur alius jejunos, potest non jejunos illud absolvere et communicare, vel si una species erat per alterum consecrata.* » Sono queste le parole del Silvio, il quale afferma che il caso di cui si tratta non devesi eccepire dalla regola generale. « *Modo tamen ablutio non esset sumta in priori Sacrificio, haec sunt etiam ejus verba: Alioquin nec in Natali Domini, nec in aliis casibus secunda Missa potest fieri. Quod Innocentii III, auctoritate jam a nobis laudata probat.* »

« *Cum urgetur scandalum ingens, dice il Navarro, quod fieret, si sacerdos ille tertiam Missam solemmem Natali die Domini non celebraret, respondendum est, rationem illam neque sufficientem neque legitimam videri. Quando enim parociae incolae noverint Clarium ipsorum sacerdotem ablutioem imprudenter sumpsisse in Missa mediae noctis; cumque Missas alias non celebrare quia jejunos non est, quoniam ipsis erit scandalum causa; quandoquidem eorum sacerdos non peccavit, propter oblivionem et imprudentiam in qua erat, et quandoquidem a secunda et tertia Missa celebranda abstinet tantum ne Ecclesiae legem celebrare illi prohibentem violet. Nonne ejusmodi oblivio in sanctissimum hominem cadere potest? Eo igitur casu incolae illi spectare se debent, quasi nullum haberent sacerdotem, a quo Missam audire possent: debent tamen conari, ut parociam vicinam adeant, ut ibi Missam audiant, si fieri possit.* »

NAVARRO.

C A S O 4.°

Mederico, sacerdote, dopo avere presa l'abluzione, stando ancor sull' altare, ovvero, appena ritornato in sacrestia osservò, che rimanevagli sulla patena una particella dell' ostia consacrata. Domandasi se possa assumerla, quantunque allora non sia più digiuno, senza contaminarsi di peccato mortale.

Stimiamo che Mederico, dopo aver consumata l'abluzione, possa anche assumere quei frammenti che si ritrovassero sulla patena o

sul corporale, mentre sta ancor sull'altare. Questa è la comune opinione degli autori i più rinomati. Di un tal modo di ragionare ne danno poi il perchè, dicendo, che la consumazione di quelle particelle appartiene, e si riferisce allo stesso Sacrificio che testè offeriva, e che non devesi ritenere fornito finchè il sacerdote non si tolga dall'altare. Quando poi compì perfettamente il ministero, allora che dall'altare sen dipartì, e di nuovo fece ritorno alla sacrestia, non crediamo che gli sia lecito di consumare quelle particelle che ritrovò, eccettuato però il caso in cui non possa conservarle senza commettere irriverenza, ovvero senza esporsi al pericolo di commettere la irriverenza medesima.

Questa è la decisione del Navarro, il quale spiegando l'opinione del Paludano, come pure dell'autore della Somma, che viene intitolata *Rosella*, dice nel suo Manuale al cap. 25, n. 89: «*Peccat mortaliter qui reliquias sacramenti quae in calice aut in patena remanent, qualisbet exiguas post ablutionem sumit juxta mentem Paludani . . . et Rosellae . . . quod verum est, si ex intervallo id faciat; secus, si incontinenti, ut nervose probat Cajetanus; quia quae incontinenti fiunt, in esse videntur, leg. Lecta, digestis, de rebus creditis. Quare quas ex intervallo invenerit, custodire debet in alterum diem sumendas: aut certe ministrare eas alicui ad communicandum dispositio juxta eosdem.* »

Molto prima del Navarro ciò aveva insegnato il Prierio, v. *Eucharistia* 3, q. 8.

PONTAS.

C A S O 5.º

Baldovino sacerdote, dopo aver presa la prima abluzione, osservava che eranvi nelle parte esterna del calice alcune gocce del vino che aveva infuso nel calice per consecrare. Domandasi se debba riguardare quelle gocce come consacrate, e perciò se debba consumarle, ovvero, se sia bastante, che le asterga col purificatorio.

Se quelle gocce che osserva nel labbro del calice sono esteriormente, e non nella parte interna della coppa del calice stesso, Baldovino deve riguardarle come non consacrate, e perciò basta che egli le asterga col purificatorio. Ma se queste gocce trovansi nel-

l' interno la cosa non è senza una qualche difficoltà. Ecco però in qual maniera viene trattata la questione dal celeberrimo teologo da noi più volte nelle anteriori decisioni lodato ; il quale appunto obbiettandosi sopra questa materia una tale difficoltà, risponde poscia nella seguente maniera : « *Opinio maxime vulgaris, et quae verissima nobis videtur haec est : si sacerdoti illi singulariter animus non fuerit illas consecrare, non consecratae censeri debent, quoniam Ecclesiae vulgaris ac ordinaria mens quam unusquisque sacerdos habere censetur dum calicem consecrat, ea est scilicet, vinum consecrare quod in calice est quasi totum quod continetur, per modum unius. Guttas autem, quae remanescunt adhaerentes in summa et interiore parte paterae, totius illius pars non sunt ; quandoquidem ab eo separate existunt, ac eorum unaquaeque aliud totum componunt. Quapropter, licet longe magis congruum magisque tutum sit cum ablutione illas consumere, attamen in casu proposito tamquam peccati reus damnari non debet Balduinus, si contentus sit purificatorio illas abstergere, non credens se male agere. Semper tamen sacerdos in casu proposito debet guttas illas consumere primam vel saltem secundam ablutionem sumens.* »

SILVIO.

C A S O 6.°

Andrea, sacerdote, è abituato di prender tabacco prima di celebrare, e dovendo ogni giorno attendere al confessionale, gli succede alle volte che la distillazione dello stesso tabacco gli discenda nella gola. Domanda pertanto se per questa maniera infrange il digiuno naturale.

Non possiamo certamente asseverare che egli infranga il naturale digiuno per la distillazione del tabacco che suo malgrado inghiotti; perocchè secondo il Silvio, in 5 part. S. Thom., quaest. 89, art. 8, il digiuno naturale viene infranto solamente per quelle cose che si prendono come cibo o medicamento.

Consta poi, che il tabacco ridotto in polvere, e preso per le narici, non discende nello stomaco. Adunque non si può affermare che Andrea abbia infranto il precetto del naturale digiuno, quantunque prima di celebrare gli sia successo la cosa da noi enunziata.

E qui riferiremo di un dotto teologo l'osservazione seguente. Dice il Cabassuzio, *loc. sup. cit.*: «*Ex eodem principio dici debet, tabaci folia quae manducantur, nec etiam jejuniū naturale perfringere. Nam foliorum illorum succus non absorbetur, nec absorbentur aquae, quas eruunt tabaci folia. Contra id praecavetur, propter plantae illius ingratum et acrem saporem; verum, quamvis fieret ut aliquantulum imprudenter absorberetur et incaute, hoc semper salivae ope fieret, cui immisceretur tabacum, et eodem modo ac quaedam aquae guttae absorbentur cum os abluatur, prout dicit auctor quidam, quem mox laudabimus. Fatemur tamen, sacerdotem qui sic tabacum sumeret, eo fine ut cerebrum suum aquas evacuando purgaret, valde damnandum esse, hocque indecorum potius condonandum esse militi, quam ecclesiastico, qui Corpus et Sanguinem Jesu Christi mox est sumpturus.*»

A cagione della indecenza che presentavano alcuni nell'abusar del tabacco, e per persuasione del decano e dei canonici della radunanza Ispalense papa Urbano VIII nella sua Bolla 61, in data del 30 gennaio 1641, proibì a tutti di prender tabacco in chiesa, e specialmente ai sacerdoti di quella diocesi mentre celebravano il divin Sacrificio, e dichiarò scomunicati tutti quelli che obbedir non volevano a così giusta proibizione: «*Ne de cetero, sono queste le parole del Pontefice sopra citato, in quibus civitatis et dioecesis praedictarum ecclesiis earumque atrius et ambitu tabacum, sive solidum, sive in frusta concisum, aut in pulverem redactum, ore vel naribus, aut fumo per tubulos aut alias quomodo libet sumere audeant vel praesumant, sub excommunicationis latae sententiae eo ipso absque alia declaratione incurrendae poena, auctoritate Apostolica, tenore praesentium interdiciamus et prohibemus.*» *Mand. Episc. Senior.*, 2 nov. 1677.

Questa proibizione mette le sue fondamenta sopra di ciò, che è cosa indecorosa e grande irriverenza verso il sacro luogo prendere in questa maniera tabacco, e non già perchè sia questa una sostanza nutritiva, come dottamente dimostra Paolo Zacchia, *tom. 2, qq. Medico legalium, lib. 9, tom. 7, quaest. unic., fol. 83*, nella sua opera data in luce a Lione nell'anno 1661, e dedicata al sommo pontefice Alessandro VII. Ecco le parole di questo autore: «*Verior tamen Dianae opinio, in variar. resolut. Moral., part. 8, tract. 7, resolut. 3, quum*

ille cum multis canonistis, quorum auctoritates ibi adducit, jure tuetur, ut omnes in hoc conveniant, neque si per fumum, vel pulverem, vel folium tabacus assumatur, jejunium frangi: et recte, quia neque habet unquam, neque habere unquam potest rationem cibi, vel rei alimentalis. Quibus jure merito addit, illos qui tabaci folia mandunt, jejunium naturale juxta Canonistas quosdam perfringere. Si aliqua felii particula per os ad stomachum trajiciatur: quo casu fatetur, sacerdotem sacram Eucharistiam sumere non posse. Tunc ea tabaci particula impediret Eucharistiae sumptionem: quemadmodum impedire dicunt Canonistae aquae communis stillam, quae neque cibi, neque rei alimentalis rationem habet. Ceterum observare necesse est, quod cum per tubulum tabacus sumitur, et forte fortuna fumus absorbetur, jejunium naturale perfringitur, et sacerdotem celebrare non posse, neque quemvis laicum die illa sacra Eucharistia pasci posse. »

PONTAS.

C A S O 7.°

Sallustio, sacerdote di una parrocchia di villa, trovasi obbligato di celebrare. 1.° Perchè è giorno festivo, e non potè assistere alla Messa cantata che celebrò il suo vicario, e perciò priverrebbe di una Messa quel giorno. 2.° Perchè sente che vi sono alcuni dei suoi parrocchiani che trovansi in pericolo di morte, per cui chiedono il Viatico, che loro non si può amministrare, se egli non celebra, per mancanza di ostie consacrate, imperocchè quelle che vi erano consacrate furono consumate nella Messa cantata da quelli che si accostarono alla comunione. Il sacrista però, credette che Sallustio, fosse partito chiuse tutte le pianete nel luogo opportuno, poscia nascose la chiave, e se ne andò pei fatti suoi, senza che si sapesse dove se ne fosse andato, e senza che si potesse ritrovare le chiavi pegli appartamenti. Intorno a questo caso si domanda se Sallustio possa in tali circostanze celebrare senza la pianeta, per la duplice necessità cioè in cui si ritrova?

Sallustio in questo caso non può celebrare. Tale è la sentenza del Silvio, in 3 part., quaest. 83, art. 6, quaestiuncul. 3, 2. Sextum. che dice: « *Absque sacris hisce vestibus celebrare grave admodum foret peccatum mortale: partim propter praecepti ecclesiastici transgressionem*

in re notabili, partim propter magnam irreverentiam, quae contra tantum Sacramentum committeretur. Unde ne quidem ut populus die festo Missam audiat; vel ut infirmus alioquin sine Viatico moriturus, communicetur, liceret sine illis vestibus celebrare; quoniam id fieri non posset sine magna irreverentia, et vix sine gravi scandalo. »

La decisione di questo teologo concorda con quelle cose che definì il Concilio Tridentino, il quale proibisce di innovare qualunque siasi cosa nelle ecclesiastiche cerimonie, e nella celebrazione dei sacri misterii. « *Caveant Episcopi, ne sacerdotes ... ritus alios, aut alias caeremonias, et preces in Missarum celebratione adhibeant, praeter eas, quae ab Ecclesia probatae, ac frequenti et laudabili usu receptae fuerint;* » *Concil. Trident., sess. 22. Decret. de observandis et vitandis in celebr. Miss.,* così dicono i Padri di questo Concilio. Ed in fatto nel sacrosanto sacrificio della Messa devonsi considerare non solamente quelle cose che rappresentano, e che avvennero nel sacrificio della passione del Salvatore, ma anche quelle che si aspettano alla somma riverenza, che nella celebrazione di così grande mistero debbonsi osservare, come avverte S. Tommaso, *3. part. Summ., quaest. 85, art. 3, in corp.*, il quale aggiunge : che perciò si richiede che quanto usa il sacerdote nella celebrazione della Messa sia consacrato. Donde ne segue che egli peccerebbe contro la riverenza dovuta al Sacrificio se celebrasse senza gli ornamenti richiesti. Tale è pure l'opinione di Sant'Antonino, *3 part. Summ. Theolg., tit. 13, cap. 6, part. 5.*

PALUNANO.

C A S O 8.°

Lentulo, sacerdote, dovendo celebrare in un giorno festivo affinchè non perdessero di assistere al Sacrificio molti che non si trovano presenti alla prima Messa che nella sua chiesa fu letta, non trovandosi candele celebrò senza lume, poichè trovandosi la chiesa in mezzo ad una selva, non aveva l'opportunità di avere alcun lume, essendo molto distanti i villaggi a' quali poteva ricorrere per provvedersi del necessario ed il mezzogiorno si avvicinava a gran passi. Domandasi se poteva in questa maniera celebrare senza commettere alcuna colpa.

Non si può revocare in dubbio che il nostro Lentulo nel caso sopraesposto non abbia commesso gravissimo peccato. Imperocchè il Decreto del Concilio di Trento da noi testè riferito, abbastanza dimostra la verità della nostra asserzione. Il Silvio poi che tratta questo caso così prosegue, *loc. cit.*, dicendo : « *Id probare praeterea possumus Honorii III, in cap. Litteras 12, de Celebrat. Missar., lib. 3, tit. 4, Decretali, qui respondens Episcopo Bresciensi, ab eo petenti, quomodo se gerere deberet erga sacerdotem qui parem quam Lentulus culpam admiserat ; eumque, in perpetuum spoliaret munere sacerdotali, functionibusve sacerdotalibus ac ejus beneficio ; sive id fecerit prae malitia, aut praenimia simplicitate. En Papae illius verba : Inquisitionis officium iterans, ex ejus confessionibus invenisti, quod idem (presbyter) sine igne sacrificabat et aqua. Cum igitur vel ex aperta malitia, vel nimia desipientia peccasse probetur, mandamus quatenus officio et beneficio perpetuo ipsum prives.* »

Questa cerimonia poi fu sempre approvata dalla Chiesa, come si può vedere dal Canone 21, fra quelli che si attribuiscono agli Apostoli, e che certamente sono antichissimi ; dove si legge doversi scomunicare quel chierico o laico, che rapisce alla chiesa l'olio, o la cera. « *Si quis clericus, aut laicus ceram vel oleum ex sancta subripiat ecclesia, segregetur.* » Queste sono le parole del Canone.

S. Atanasio, *Epistol. od orthodox., tom. 1, part. 3*, lamentandosi della violenza che gli Ariani avevano fatto alla sua chiesa, dice, che entrati in quella in gran numero, essendo il loro corpo formato da Giudei e da Gentili, la dilapidarono, ne bevettero il vino, rapirono i candelabri che erano in essa, e giunsero a tanta empietà da accendere i lumi innanzi ai medesimi idoli. « *Magnam vini copiam illac repertam aut ebiberent, aut effunderent, aut asportarent, oleum reconditum auferrent . . . candelabra ad parietem statim reponerent, ecclesiae cereos Idolis accenderent.* »

Il quarto Concilio Cartaginese, cui intervenne Sant'Agostino nell'anno 398, sotto il pontificato di Anastasio I, e che fu approvato da Leone III, a noi pure presenta un argomento di quell'antico costume, mentre dichiara che l'ufficio di accolito è quello di accendere i lumi della chiesa, di offrire il vino, di cui devesi far uso nel-

l'offerire il divin Sacrificio. « *Ab archidiacono accipiat ceroferarium cum cereo, ut sciat, se ad accendenda ecclesiae luminaria mancipari. Accipiat et urceolum vacuum ad suggerendum vinum in Eucharistiam sanguinis Christi.* »

Adunque consta che Lentulo senza commettere un peccato non poteva violare un costume così lodevole, così santo, così antico; anzi, secondo il Silvio, avrebbe commesso un peccato mortale, se non avesse fatto uso di candele di cera, ove non fossevi stata una vera ed assoluta necessità: « *Unde qui circa necessitatem celebraret cum alio lumine non effugeret peccatum mortale, dice quel teologo, ubi tamen haberi non posset ex cera, et scandalum abesset, probabile est, quod sufficeret lampas, aut lucerna ex oleo: non similiter cundela sebacea; nisi forte magna esset celebrandi necessitas, nec haberi posset lumen ex cera, vel oleo. Ergo potiori jure sacerdos mortale peccatum committit, et gravius, qui sine ullo lumine celebrare ausus fuerit.* » SILVIO.

C A S O 9.°

Sidonio, sacerdote della chiesa di Sant'Albino, è ammonito da una donna, che suo marito sta per morire, e che desidera ardentemente di ricevere il santissimo Viatico. Intese Sidonio questo avviso, e trova che nel ciborio non vi sono ostie consacrate, e, quel che è di più ancora, che non trovasi alcuno che gli risponda la Messa e lo assista. Egli tuttavia, considerata la cosa, e ritrovatala grave davvero, si appara, e celebra la Messa senza alcun ministro, affine di consacrare, onde confortare l' infermo col sacro Viatico. Domandasi se ciò facendo abbia commesso peccato.

Ecco in qual maniera a questo caso incomincia a rispondere il nostro sommo teologo di sopra citato: « *Constat, accurate loquendo, sacerdotem non posse Missam sacram celebrare. Non enim solus presbyter Missarum solemnia . . . potest sine ministri suffragio celebrare: ait Alexander III, scribens ad quemdam Episcopum Anglum, in cap. Proposui 6, de filiis presbyter., etc., lib. 1, tit. 17. Idem mandatum reperitur etiam in Concilio Moguntino habito anno 813, quod ait: Nullus presbyter, ut nobis videtur, solus Missam cantare valet recte. Quomodo enim*

Supplem. Vol. III.

dicet, Dominus vobiscum ; vel Sursum corda, admonabit habere, et alia multa his similia, cum alius nemo cum eo sit? Theodulphus Episcopus Aurelianensis idem praecepit anno 797 Capitulari suo septimo. Esse enim debent qui ei (celebranti) circumstant, quos ille salutet, a quibus ei respondeatur. Haec sunt prisci illius Episcopi verba. Idem etiam mandatum dedit Herardus in sua synodo habita anno 858. Ne presbyter solus Missam cantet: non enim potest dicere: Dominus vobiscum ; Sursum corda, » etc. Sono queste le sue parole.

A questa prima risposta aggiungiamo che gli antichi Canonici comandavano, che il celebrante avesse due ministri, i quali lo assistessero nella celebrazione del santo sacrificio della Messa, come si può vedere nel Canone, che Graziano, Burcardo ed Ivone Carnutense attribuiscono falsamente al papa Sotero; ecco le parole del *can. Hoc quoque 61, de Consecrat., dist. 3*: « *Hoc quoque statutum est, ut nullus presbyterorum Missarum solemnia celebrare praesumat, nisi duobus praesentibus, sibi que respondentibus, ipse tertius habeatur.* »

Dice sopra un tale Decreto il Cabassuzio che due ragioni si possono dare intorno a questa ordinazione. « *Prima est, quia presbyter constituitve mediator inter Deum et homines: oportet igitur, ut aliquis praesens adsit Sacrificio oblato, et pro populo respondeat. Secunda ratio est: quia fieri potest, sacerdotem, dum celebrat, in aliquem morbi casum decidere; et ut eo casu sit aliquis qui ipsi opem ferre possit, aliumque sacerdotem monere, qui ejus munus expleat sacrificium perficiendo, in casibus in quibus necessarium est et quos alibi designabimus. Tertia ratio addi potest, quam profert Concilium Moguntinum jamjam a nobis laudatum.* »

Stimiamo però che quei Canonici si debbano intendere solamente nel caso, in cui non siavi una grave necessità. E perciò Sidonio, avendo celebrato solo in caso di necessità giustissima ed urgentissima, non può essere condannato di peccato, essendo grandissimo il numero dei canonisti e dei teologi, i quali affermano, che un sacerdote può solo celebrare senza ministro, in molti casi, i quali non sono di tanta necessità, quanto vi è nell'esposto. Imperocchè, a cagion di esempio, Alessandro Alense, sotto cui studiarono S. Bonaventura e S. Tommaso, *part. 4, quaest. 56, membr. 7*, dice che

« *Reclusus solus sine assistente potest celebrare.* » Ciò parimenti vien detto dalla Glossa al Canone da noi testè lodato *Hoc quoque*, così esprimendosi: « *Imo, et inclusus Missam solus cantare potest . . . ubi cleri copia non suffragatur.* » Domenico Soto, erudito domenicano, in 4, dist. 13, quaest. 2, art. 5, dice egualmente di quel sacerdote, che non può ascoltare la Messa, nè diversamente celebrarla in un giorno festivo. « *Quare, dice, si urgens esset necessitas, ut in festo, quando sacerdos Missam audire nequit, nisi ipse solus celebret, nullatenus licet. At quia haec sunt de jure positivo; citra dubium posset eremita celebrare solus cum dispensatione.* »

Quindi a questo proposito l'Azorio fa la seguente osservazione, così la sua opinione esprimendo: « *Quando igitur Concilium generale Basileense congregatum die 19 julii anno 1431, pontifice Eugenio IV et Concilium Moguntinum habitum anno 1549, et alia, vetant Missam celebrari sine ministro qui presbytero respondeat, juxta antiquam traditionem: hoc intelligi debet extra casum summae necessitatis, ut jam diximus. Ita ut, cum ejusmodi necessitas occurrit, ut in casu de quo agitur, sacerdos, qui solus celebrat, peccati damnari non debeat, neque etiam, quando, si non adest presbyter nec clericus, qui cum juvet, dum Extremam Unctionem aegroti administrat, solus sacramentum illud administrat; ut declarat Alexander III, in quadam ex suis Decretalibus. Solus potest infirmum unguere, hoc est, si necesse fuerit, ut explicat Glossa.* »

AZORIO.

C A S O 10.°

Uberto, sacerdote, consacrò il calice in cui vi aveva infuso una terza parte, ovvero, una metà di acqua col vino. Domandasi se poteva consacrare questa materia senza commettere peccato grave.

Uberto non poteva, senza commettere grave peccato, infondere nel calice una terza parte, ovvero, una metà di acqua col vino. Imperocchè è costume della Chiesa frammischiare l'acqua al vino in minor quantità. E quella consuetudine è sanzionata da una Decretale di Onorio III, il quale scrivendo all'Arcivescovo Upsalense, in c. *Pernicius* 13, de *celebrat. Missar.*, lib. 3, tit. 41, condanna l'abuso introdottosi fra molti sacerdoti di porre nel calice una maggior quan-

tità di acqua che di vino, dicendo: « *Perniciosus in tuis partibus inolevit abusus, videlicet quod in majori quantitate de aqua ponitur in sacrificio, quam de vino; cum secundum rationabilem consuetudinem Ecclesiae generalis, plus in ipso sit de vino, quam de aqua ponendum. Ideoque fraternitati tuae mandamus, quatenus id non facias; nec in tua provincia fieri patiaris.* »

Ma se una terza parte di acqua vi abbia infuso, e due terze parti di vino, non commise certamente così grave peccato. Imperocchè stando al sommo diritto basta per la validità della consacrazione, che nel calice vi sia due terze parti di vino ed una terza parte di acqua, secondo la determinazione dell'antico Concilio Triburiense celebrato nell'anno 895, sotto il pontificato di Formoso, in cui si legge: « *Ne ullus sine commixtione vini et aquae Mysteria sacra conficiat; sed, ut duae partes sint vini: quia major est majestas Sanguinis Christi, quam fragilitas populi; tertia, aquae per quam intelligatur infirmitas humanae naturae.* »

Anzi questo costume si osserva ancora nella Chiesa Orientale, come narra il De-Moleon, nella sua opera che ha per titolo *Galliae itinera liturgica*, secondo le testimonianze di Filippo Guailan, di un sacerdote Siro, di un religioso di S. Basilio, e dell'arcidiacono di Antiochia.

La mistica ragione che danno i Padri di questo Concilio di una tale ordinazione, si deduce da S. Cipriano, *l. 7, Epist. 3, in can. Sic in sanctificando 2, de Consecrat., dist. 3*, e dall'antico Canone *Cum omne 71*, il quale legge così: « *Videmus in aqua populum intelligi; in vino vero ostendi Sanguinem Christi. Ergo cum in calice vino aqua miscetur, Christo populus adunatur, et credentium plebs ei in quem credit, copulatur et jungitur.* »

Abbiamo detto che quel sacerdote non commise colpa tanto grave frammischiando una terza parte di acqua a due terzi di vino, per dinotare però che con tutto questo egli peccò contro l'uso della Chiesa, la quale vuole, che una piccola quantità di acqua al vino si frammischi. La ragione che si può addurre di ciò, si deduce da S. Tommaso, il quale così si esprime, *in 3 part. Summ., quaest. 74, art. 8, in corpore*: « *Aliorum opinio probabilior est, qui dicunt aquam*

converti in vinum, et vinum in sanguinem. Hoc autem fieri non posset, nisi adeo modicum apponderetur de aqua: quod converteretur in vinum: et ideo semper tutius est parum de aqua apponere; et praecipue si vinum sit debile: quia si tanta fieret appositio aquae, ut solveretur species vini; non posset perfici Sacramentum. » Ed in altro luogo: « *Aqua apposita vino, in vinum convertatur, vel in aliquod medium per mixtionem: et ideo semper tutius est, apponere parum; quia quantumcumque apponatur parum, significatio servatur.* »

Di egual maniera insegnano tutti i teologi, e specialmente il celeberrimo Silvio, il quale, in *3 part. Summ. S. Thom., loc. cit.*, in questo modo espone il suo pensare dicendo: « *Cui vino aqua modicissima misceri debet.* »

Il Gomacheo, in *eamd. 3 part., quaest. 74, quaesit. 2*, dice di dover ritenere che quando il Concilio Fiorentino ordina nel suo *Decret. Union. Armenorum* che *modicissimam aquam* al vin si frammischi, si debba intendere solamente di una o due goccie: « *Tutius tamen est in praxi, sono queste le parole del teologo pur mo citato, ut sit valde exigua aquae quantitas; et sufficiat una, aut altera gutta, sicut aperta colligitur ex divo Thoma heic articulo octavo, tum quia Concilium Florentinum id innuit in Decreto unionis Armenorum, dum ait miscendam aquam modicissimam; et infra subjungit Armenos quoque debere latinorum exemplo infundere paullulum aquae; tum quia quo minor fuerit, ea facilius et citius convertitur in vinum ante consecrationem. Quod spectat ad Decretum Concilii Tridentini, dici potest, quod cum celebratum fuerit prope Rhenum, ubi vinum est valde generosum, nequaquam pertendit quidquam statuere nisi respectu habito ad regionis illius vini qualitatem, et, ad impediendum, ne vino major aquae quantitas adderetur, prout vidimus id a multis sacerdotibus in praxim revocari in Upsaliensi provincia ex magno abusu.* »

GAMACHEO.

C A S O 11.°

Tizio nell'atto della celebrazione della Messa si rammenta di non avere mescolata l'acqua col vino nel calice. Che cosa dovrà fare in questo momento?

Convieni rispondere con distinzione. Imperocchè o Tizio si ricorda di questa deficienza dell'acqua avanti la consacrazione; o gli si ridesta alla mente tal cosa dopo aver consacrato. Se ciò gli viene a memoria prima della consacrazione del calice, quantunque abbia già fatta la consacrazione dell'ostia, subito deve aggiungere l'acqua al vino prima di consacrarlo, altrimenti peccherebbe gravemente, quantunque fosse legittima la sola consacrazione del vino. Ciò apertamente apparisce dalle seguenti parole di S. Cipriano, lodate da Graziano, in canon., *Scriptura 3, de Consecrat., dist. 2*, in cui dice: «*Si quis de antecessoribus nostris vel ignoranter, vel simpliciter non hoc servavit et tenuit, quod nos Dominus facere et exemplo et magisterio suo docuit, potest simplicitati ejus de indulgentia Domini venia concedi: nobis vero non poterit ignosci, qui nunc a Domino admoniti et instructi sumus, ut calicem Domini cum vino mixtum, secundum quod Dominus obtulit, offeramus.*»

Eguualmente insegna S. Tommaso quando in 4, ad *Hanibald. distinct. 11, art. 4, in corp.*, così si esprime dicendo: «*Vinum sine aqua potest consecrari, sed consecrans peccat graviter, si scienter omittat.*» E la ragione si è perchè non si può dimenticarsi di mescolare al vino un poco di acqua, senza infrangere in cosa così importante il precetto della Chiesa, che ordina quella mistione, come apparisce dalla antica tradizione, di cui si potrebbero recare innumerevoli autorità e comandi, in cui luogo si contenteremo d'indicare i seguenti: *Alexandr., in can. in Sacramentorum 1, de Consecrat., dist. 2, Conc. Martini Brachar., cap. 55, in canon. Non oportet., ibid.; Concil. Chartaginens. 3, in canon. In Sacramento 5; S. Hieronym., l. 5, adversus haereses.; S. Cyprianus, in can. Sic in sanctificando 2, de Consecratione, dist. 2, cit.; S. Ambrosius, lib. 5, de Sacrament., cap. 1, in can. In calicem 83, ibid.; Honor. III, in cap. Perniciosus 13, supracit.; S. Bernard., epist. 69, n. 2, Concil. Trid., sess. 22, cap. canon. 9, etc.*

Se poi Tizio si ricorda di quella ommissione soltanto dopo la consacrazione di amendue le specie, deve progredire il Sacrificio, e compierlo, senza più infondere l'acqua nel calice; poichè la commistione dell'acqua col vino non è di essenzialità al Sacrificio, e perchè la Chiesa comanda che aggiunga l'acqua al vino, e non al

Sangue di Gesù Cristo, che già dopo la consacrazione si trova nel calice.

Così scioglie la difficoltà S. Tommaso, dicendo nella *part. 3* della sua *Somma Teologica, quaest. 83, art. 6, ad 4*: « *Si sacerdos ante consecrationem Corporis, percipiat aut vinum, aut aquam non esse in calice, debet statim apponere et consecrare. Si vero post consecrationis verba perceperit, quod aqua desit debet nihilominus procedere; quia impositio aquae ... non est de necessitate Sacramenti ... nullo autem modo debet aqua vino jam consecrato misceri; quia sequeretur corruptio Sacramenti pro aliqua parte.* » Con l'Angelico concorda pure sopra questo punto anche

SANT'ANTONINO.

C A S O 12.°

Delfio, sacerdote, celebrando la terza Messa nel giorno di Natale di Nostro Signore, osservò dopo la consacrazione che non aveva messo il vino nel calice, ma puramente acqua. Domandasi che cosa dovesse fare in questa circostanza.

Conviene anche in questo caso usare della distinzione. Imperocchè o Delfio avvertì questa cosa prima di ricevere il corpo del Signore, o se ne accorse dappoi. Se prima ciò osservò, gli conveniva estrarre l'acqua dal calice, ed infondervi il vino conveniente aggiungendovi la quantità di acqua voluta dalle regole e prescrizioni canoniche, e ripetere le parole della consacrazione: « *Si vero, dice l'Angelico Santo Dottore, 2 part., cit. art. 6 ad 4*: « *Si vero percipiat post verba consecrationis, quod vinum non fuerit positum in calicem, si quidem hoc percipiat ante sumptionem corporis; debet, deposita aqua, si ibi fuerit, imponere vinum cum aqua, et resumere a verbis consecrationis sanguinis. Verum si id observaverit solummodo post consumptam hostiam, denuo panem sumere debuit, et vino aquaque in calicem depositis, consecrare debuit, et utrumque sumere.* »

Questo Santo Dottore prova la sua opinione coll'autorità del settimo Concilio Toletano, ed aggiunge che sebbene il sacerdote avesse assunta l'acqua che aveva infusa nel calice, tuttavia questa cosa non può disobbligarlo dal fare quanto abbiamo testè indicato; poichè il

precetto che riguarda quelle cose che si convengono osservare per la perfezione del Sacrificio è di diritto divino, e perciò più grave ed importante che non sia quello che obbliga il sacerdote ad essere digiuno: « *Et debet in fine iterum sumere hostiam consecratam et sanguinem non obstante etiam prius quam sumpserit aquam, quae erat in calice, quia praeceptum de perfectione Sacramenti majoris est ponderis, quam praeceptum quod hoc Sacramentum a jejuniis sumatur. Sic loquitur D. Angelicus, cum quo plane consentit S. Antoninus.* »

Le Rubriche del messale romano concordano con questa nostra decisione. Ecco in qual maniera alla *part. 4, cap. 4, n. 5*, si esprime: « *Si hoc (scilicet vinum non fuisset positum, sed aqua) advertat post sumptionem Corporis, vel hujusmodi aquae, apponat aliam hostiam iterum consecrandam, et vinum cum aqua ponat in calice, offerat utrumque et consecret, et sumat, quamvis non sit jejunus.* » Le Rubriche del messale di Parigi dicono così: « *Si hoc advertat post sumptionem Corporis, vel hujusmodi aquae, apponat aliam hostiam iterum consecrandam, et vinum cum aqua in calice: offerat utrumque et consecrata sumat, quamvis non sit jejunus.* »

Pure giova osservare, dice il Cabassuzio, *loc. cit.*: « *Utramque illam Rubricam, scandali casum excipere, quod evenisset, si sacerdos palam et coram ingenti hominum numero celebrans, necessario cogeretur jubere sibi afferri novum panem, ut eum consecraret: quo casu Rubricae illae permittunt consecrari solummodo vinum aqua mixtum, et novae hostiae consecrationem omitti: vel si Missa celebretur in loco publico, ubi plures adsint.* » La Rubrica del messale romano dice: « *Ad evitandum scandalum poterit apponere vinum cum aqua, et facta oblatione, ut supra, consecrare, ac statim sumere.* »

CABASSUZIO.

C A S O 13.º

Gaspardo, celebrando Messa, osservò che nel calice si trovava un ragnatello, od una mosca. In questo caso che cosa deve fare?

Se Gaspardo osserva esservi nel calice un ragnatello, od una mosca prima della consacrazione, deve prendere del nuovo vino affine di consacrarlo, levato il primo, ed asterso di già il calice: « *Si*

missa, dice S. Tommaso, 3 part. *Summ.*, *quaest.* 83, *art.* 6 ad 3, *in calicem ante consecrationem ceciderit; aut etiam venenum deprehenderit esse immissum, debet effundi, et, ablato calice, denuo aliud vinum poni consecrandum.* » Se poi Gaspardo se ne accorge solamente dopo la consecrazione, deve estrarre dal calice quell' animaletto, lavarlo ed abbruciarlo, « *et in sacrario reponere ablutionem et cineres.* » Così dice parimenti l'Angelico Santo Dottore: « *Si vero aliquid horum post consecrationem acciderit, debet animal caute capi, et diligenter lavari et comburi, et ablutionem cum cineribus in sacrarium mitti Si vero venenum ibi esse deprehenderit immissum, nullo modo debet sumere, nec alii dare ne calix vitae vertatur in mortem;* » sono queste le parole di San Tommaso, » *sed debet diligenter in aliquo vasculo ad hoc apto, cum reliquis conservari. Et ne Sacramentum remaneat imperfectum, debet aliud vinum apponere in calicem, et denuo resumere a consecratione Sanguinis et Sacrificium perficere. Si tamen sub panis specie jam Sanctissimo Domini Corpore pastus fuerit, idem Sanctus Doctor existimat, tunc necessarium fore, cum hostia nova denuo consecrare, quod tamen intelligi debet, si id possit facere, quin inde scandalum eveniat, ut praecedente decisione diximus.* » Così S. Tommaso di unanime consenso con

SANT'ANTONINO.

C A S O 14.^o

Carlo, essendo occupatissimo tutta il giorno nell'ascoltare le confessioni e nel visitare gl' infermi, accostuma di celebrare la santa Messa prima dell' aurora, poichè, se così non facesse, non potrebbe celebrare se non che dopo il mezzogiorno. Domandasi se possa essere incolpato celebrando nell' una o nell' altra ora.

Accuratamente parlando, nè prima dell' aurora, nè dopo il mezzogiorno si deve celebrare se non nei casi dai Canonici permessi: » *Missae nec ante auroram, nec post meridiem, nisi ex causa jure permessa celebrentur*, dice S. Carlo Borromeo, nel suo I Concilio di Milano tenuto nell' anno 1565, al *tit. Quae pertinent ad celebrat. Missar.* I sacri Canonici poi permettano queste cose solamente nel giorno di Natale di Nostro Signore. Così il *can. Noct.* 48, *de Consecrat., dist. 1.*

Supplem. Vol. III.

49

La Rubrica del messale romano dice, che si può celebrare dall'aurora sino al mezzogiorno, *tit. De hora celebrandae Missae*; San Tommaso poi dice, 3 part. quaest. 83, art. 2, ad 4: « Quando incipit apparere aurora, tempore scilicet quo ad lucem afferre incipit; dies autem judicatur non solum ab ortu solis, sed ex quo incipiunt orituri solis signa manifestari, per aliquam aeris illustrationem, » dice il medesimo Santo.

I teologi, dopo S. Tommaso, ne danno di ciò ragione dicendo: « Quia Jesus Christus, qui in Missa in sacrificium offertur, in Scriptura vocatur: Candor lucis aeternae: lumen de lumine: lux vera, quae illuminat omnem hominem, et quoniam Sacrificium illud legis gratiae est Sacrificium, in qua fides aliaque dona, quae sunt supra naturam, elucent longe majori splendore, quam sub lege Moysis. Hujus rationem eandem reddit S. Antoninus his verbis. Quia hoc Sacramentum ad tempus gratiae pertinet, quod per diem designatur. Quibus addi potest, tamquam ratio moralis, noctem nec ita aptam esse, nec ita opportunam ac diem, cum sacerdotibus celebrantibus, cum populo, qui Sacrificio sancto adest. »

Il Navarro, *Manual. cap. 25, n. 85*, stima meritamente non doversi tacciar di colpa la consuetudine che vige in alcuni paesi di celebrare una o due ore avanti l'aurora, poichè ciò vien fatto onde favorire alla pietà di molti famigli, artefici, operai, i quali prima di dedicarsi al lavoro amano di ascoltare la santa Messa, cui non potrebbero più assistere se la celebrazione si protraesse al nascere del sole: « Quae tamen ut medio usu recepta est (consuetudo) defendi posse videtur ob Episcopi praerogativas . . . Et quia etiam, ut nos videmus Tolosae abhinc 60 circiter annos in Gallia Aquitanica, ubi omnes fere quotidie audiebant Missam, quo operarii et famuli eam audirent, longe ante lucem incipiebant fieri Missae: quod ipsum et in Gallia Belgica etiam nunc fieri audio. Quem usum difficile puto relictum iri etiam post receptum Concilium Tridentinum, jubens horis tantum debitis celebrari. Reipsa ob hanc rationem consuetudo illa in usu est Parisiis, et in multis aliis urbibus, ubi Missa celebratur a quarta hora matutina, hieme ut et aestate, ac ideo a duabus horis et semi, et supra ante auroram hiemalem, quod omnibus locorum illorum ordinariis notum est, qui nullus id reprehendat; ideoque satis legitime invaluit consuetudo illum sine peccato quilibet observare possit. Idem dicimus de casibus extraordinariis in quibus

Episcopo videretur aliquem a regula generali hac in re immunem facere. »

Un altro autore poi, il teologo cioè da noi più volte citato, in questa maniera si esprime sopra un tal punto: « *Fatendum est quoque quod quamvis Missam celebrare usque post meridiem differri non possit, pari tempore ac matutinis horis anticipari potest, licet tamen Missam inchoare postquam audita est hora meridiana, cum aliqua est causa legitima, veluti. 1. Quando necesse est hostias consecrare, ut aegrotis sanctissimae Eucharistiae misteria ministrarentur, illi autem in periculo versarentur obeundi, quin sacrum Viaticum ipsis administraretur. 2. In caeremonia exequiarum, quae citius celebrari non potuerunt. 3. Quando die quodam sollemni sermo habetur, qui meridie tantum, vel post meridiem finem habuit. 4. Quando nutum est quosdam Missam audire non potuisse; huicque congruens est S. Leonis concilium. 5. Quando presbyter, qui die festo iter habet, citius celebrare non potuit, sicut Navarrus ait, id ab ipso frequenter factitatum. Frequenter id feci, praesertim diebus festis, ut ego et mei iter facientes et post meridiem pervenientes ad locum intentum satisfacere praecepto.* »

Crediamo adunque che in questi e simili casi non solo si possa celebrare la Messa un quarto di ora più tardi del mezzogiorno, ma che ancora si possa protrarre di più; poichè i Canonici e le Rubriche del Messale non devono prendersi matematicamente, ma in un senso morale. E tanto più volentieri discendiamo ad opinare così, in quanto che anticamente, anzi al tempo di S. Tommaso, come testimonia il Silvio, in 3 part., quaest. 83, art. 2, quaesit. 4, interpretando il Santo suddetto, era lecito di protrarre la celebrazione della Messa sino all' ora terza dopo mezzogiorno: « *Etiam temporibus S. Thomae solemniter celebrabatur ab hora tertia usque ad nonam; sive ab ea, quae nobis est nona ante meridiem usque ad tertiam pomeridianam, qua hora Christus Sacrificium suum cruentum Patri Aeterno obtulit; hanc rationem protulit Concilium Cabilonense, in Gratiani Decreto laudatum.* »

Da quanto adunque abbiamo detto fin qui si vede che Carlo, di cui si parla nel caso proposto non può essere condannato di colpa, per aver celebrato all' ora da noi memorata, specialmente avendo ciò fatto mosso da legittime ragioni.

NAVARRO.

C A S O 15.°

Gervasio, sacerdote della chiesa di S. Ilario, celebrando, immediatamente dopo la sacra comunione, e prima di aver preso l'abluzione, viene avvisato che uno dei suoi parrocchiani era per morire, e che ardentemente chiedeva il sacrosanto Viatico. Domandasi, se senza commettere peccato possa celebrare una seconda Messa, affine di consacrare un'ostia, con cui poter amministrare a quel moribondo la sacra Eucaristia, quando non ve ne sia alcuna di consacrata. Che si dovrebbe poi dire, se il suo Vescovo, od il sovrano pervenisse in giorno festivo e ritrovasse il buon Gervasio al punto col Sacrificio in cui lo ritrovò la donna che gli annunziò la prossima morte del suo parrocchiano, e l'obbligasse a celebrare un'altra Messa, come dice il Panormitano, *in c. Consuluisti, de celebrat. Missar.*; ovvero, se fosse obbligato a celebrare una Messa *de Requiem* per l'anima di un qualche defunto, come lo permette il *canon. Sufficit 3, de Consecrat., dist. 4*, che è di Alessandro II, ovvero, se non potesse in altro modo soddisfare alla Messa, cui è obbligato secondo la fondazione del beneficio che possiede.

Prima di rispondere a queste difficoltà conviene osservare alcuna cosa in proposito.

In primo luogo non avvi alcun precetto divino che proibisca al sacerdote di celebrare più Messe nello stesso giorno: perciò la Chiesa permise, anzi comandò in alcuni casi che il sacerdote celebrasse più di una Messa. Di ciò gli antichi ne ammaestrarono, come osservò il dotto teologo S. Beuve, *tom. 2, cas. 83*.

San Leone poi, nella sua Lettera 89, *alias 81*, scrivendo a Dioscoro, patriarca Alessandrino, ordinò, che il sacerdote celebrasse due Messe nei giorni solenni, quando la chiesa non fosse capace di capire tutti i fedeli che intervengono al Sacrificio: « *Ut autem in omnibus observantia nostra concordet, dice questo Papa, illud quoque volumus custodiri, ut cum solemnior festivitas conventum populi numerosioris indixerit, et ad eam tanta fidelium multitudo convenerit, quam recipere basilica simul non possit, Sacrificii oblatio indubitanter iteretur.* »

Sant'Agostino osserva nella sua Epistola 54, ovvero, secondo

altri, 118 diretta a Gennaro num. 9, che nell'Africa il sacerdote nel giorno di giovedì santo poteva celebrare una Messa di prima mattina in favore di quelli che non potevano starsene digiuni, ed un'altra Messa in sul tardi per quelli che potevano starsene digiuni: « *Quia nonnulli etiam jejunium non custodiunt, mane offertur propter prandentes: quia jejunia simul et lavaera tolerare non possunt: ad vesperam vero propter jejunantes.* » Sono queste le parole del Santo Dottore. Inoltre sopra questo proposito osserva ancora il celeberrimo Canonista da noi sopraccitato che: « *Nequidem tunc necessarium erat sacerdotem semper jejunum celebrare Missam illam secundam; ut patet ex tertio Concilio Carthaginesi habito anno 397, in quo dicitur: Ut Sacramenta altaris non nisi a jejunis hominibus celebrentur: excepto uno die anniversario, quo Coena Domini celebratur. Illud ipsum Concilium satis aperte praeterea innuit, sacerdotem posse ad vesperam secundam Missam celebrare, defuncti alicujus exsequias peragendo: nam id prohibet sacerdotibus non jejunis. Unde concludi potest, consuetudinem igitur tunc viguisse id facere, modo sacerdos jejunus esset. Nam si aliquorum pomeridiano tempore defunctorum sive Episcoporum sive clericorum, sive ceterorum commendatio facienda est, solis orationibus faciat, si illi qui faciunt, jam pransi inveniantur.* »

San Prospero, *de praedict. dimidii temporis*, vers. 6, osserva che un sacerdote in un medesimo giorno aveva celebrato due Messe affine di rendere grazie a Dio che una donna energumena da 82 giorni era stata liberata dal demonio per mezzo dalla sacra Eucaristia, che aveva preso nella prima Messa.

San Gregorio Magno cita un'antica consuetudine che aveva luogo ancora alla sua età, e che oggidì pur si conserva, di celebrare tre Messe nel giorno di Natale di Nostro Signore. « *Largiente Domino Missarum solemnia*, dice, *ter hodie celebraturi sumus*, » la qual consuetudine da Walafrido Strabone, *l. de rebus Eccles.*, cap. 21, viene attribuita al papa Telesforo: « *Si quidem Telesphorus, nonus in ordine Romanae Sedis Episcopus, in Natali Domini noctu tres Missas celebrare constituit.* »

Leone papa III, eletto il giorno 26 dicembre 795, sovente celebrava sette ed anche nove volte in un medesimo giorno, come lo

stesso Walafrido testifica: • *Fidelium relatione vivorum in nostram usque pervenit notitiam Leonem III papam sicut ipse fatebatur, una die septem, vel novem Missarum solennia saepius celebrasse.* • Ed affine di dimostrare che ciò era libero a quel tempo, dice che S. Bonifazio martire, arcivescovo di Magonza, volle celebrare una sola volta per giorno. • *Bonifacium vero archiepiscopum et martyrem, semel tantum per diem Missas fecisse.* •

Quella variante consuetudine diede luogo a varianti opinioni; poichè alcuni affermano che in un giorno medesimo si devono celebrare più volte; altri all' opinione contraria si appigliano.

Amalario Fortunato, il quale viveva l'anno 820, e che era diacono della chiesa di Metz, dice nel l. 3 degli ecclesiastici uffizii, al c. 38, che era costume di celebrare una Messa nella notte precedente la festa di S. Giovanni Battista, e due nel giorno stesso del Santo: • *Quapropter in exordio lucis diei, quasi in exordio Nativitatis Sacrificium Deo offertur in honorem ejus, ad laudem creatoris qui illum dignatus est honorare ex utero matris. Ideo autem tres Missae celebrantur in festivitate beati Joannis: quia tribus insignibus triumphis excellenter refulsit.* •

Udalrico, vescovo Augustano, nel decimo secolo celebrava tre Messe nel medesimo giorno, come osserva l'autore della sua vita, il Surio al tom. 4, al giorno 4 di luglio.

Esprimesi poi a questo proposito l'autore sopraccitato nel modo seguente: • *Consuetudo illa quae originem ducebat a vera ecclesiasticorum et fidelium pietate, coepit tandem in abusum degenerare sacerdotum cupiditate; quod impulit Alexand. II papam undecimo saeculo, huic malo medelam afferre; proihibitione generali, quam his verbis enuntiavit: Sufficit sacerdoti unam Missam in die uno celebrare; hancque rationem reddit: quia Christus semel passus est et totum mundum redemit. Postea addit: Non modica res est unam Missam facere; et valde felix est qui unam digne celebrare potest: Summus ille Pontifex excepit tamen defuncti exsequiarum casum, cum secunda vice celebrare necesse erat. Quidam tamen pro defunctis unam faciunt, et alteram de die. Sed declarat id sine crimine fieri non posse, si prae cupiditate id fiat, aut ad blandiendum vanitati laicorum. Qui vero pro pecuniis, aut adulationibus saecularium una die praesumunt plures facere Missas, non aestimo evadere damnationem.* •

Innocenzo III, nella Decretale che scrisse al Vescovo di Worcester, diede un ordine quasi simile a quello di Aless. II nel *cap. Consultuisti 3, de celebrat. Missarum*, in cui eccepisce il solo giorno della Nascita di Gesù Cristo, ed un qualche caso di urgente necessità che poteva accadere: « *Respondemus, dice, quod excepto die Nativitatis dominicae, nisi causa necessitatis suadeat, sufficit sacerdoti, semel in die unam Missam solummodo celebrare.* » Adone, vescovo di Parigi, eccepisce parimenti il caso di grave necessità nella proibizione, che pronunziò nel Sinodo che tenne l'anno 1173: « *Nullus bis in die Missam audeat celebrare . . . nisi in magna necessitate.* » *V. Statuta Synod. ab Adon. episcop. Parisiens., cap. 5, de Sacram. altaris, art. 9.*

Allora il celeberrimo Pietro, prefetto del coro nella chiesa di Parigi, alla parola *Abbreviata*, c. 28, cominciò a declamare con forti parole contro la moltitudine delle Messe che nello stesso giorno venivano dette da uno stesso sacerdote. Ecco come egli parla: « *Si Christus semel oblatus, sufficiens fuit hostia et redemptio generis humani: sufficit unico sacerdoti semel passum, semel in die repraesentare immolatum. Quod amplius est, a malo est. Item bis in die conficientes rursus sunt crucifigentes sibi in ipsis Filium Dei, et ostentui habentes.* »

Onorio III, scrivendo all' Arcivescovo Sipontino, oggidì di Manfredonia nel regno di Napoli, circa l' anno 1220, confermò la proibizione fatta da' suoi antecessori, in *cap. Te referente 12, de celebrat. Missarum.*, dicendo: « *Cum cuilibet sacerdoti quacumque dignitate prae-fulgeat, unam in die celebrare Missam sufficiat. Nam et valde est felix, qui celebrat digne unam.* »

Pure questa consuetudine, dice il Cabassuzio, *juris. canon. Theor. et Prax., loc. cit. supra*: « *Nondum' omnino abolevit; tuncque adhuc bis in die celebrari poterat, quando requirebat necessitas, sicut permiserat Innocentius III. Id discimus a Concilio Londini habito anno 1200, dicente: Non liceat presbytero bis in die celebrare, nisi necessitate urgente. Idem nos docet Guillelmus Parisiensis, qui ait in sua Synodo: Presbyteri una die Missas duas non celebrent, nisi in necessitate. Idem docet Alexander Halensis, qui pariter necessitatis casum excipit. Si tamen imminet necessitas, et deest pluralitas sacerdotum, inquit auctor ille, potest unam facere in die, et alteram pro defunctis, si necesse sit. Durandus*

auctor saeculi decimiquinti, eundem quoque necessitatis casum excipit. Concessum fuit tantum semel in die Missam celebrare, nisi casus necessitatis aliud suadeat. » Sono queste le sue parole.

Domenico Soto, il quale intervenne all'incominciato Concilio di Trento, ridusse la necessità alla causa unica, quando cioè il sacerdote abbia due parrocchie, cui dover attendere, così manifestando la sua opinione, in 4, *distint.* 13, *quaest.* 2, *art.* 2: « *Attamen ex his omnibus antiquis casibus, qui, dum ecclesia sacerdotum raritate laborabat, frequentes erant, quibus unus posset plures celebrare Missas, non est jam in usu, praeter diem Nativitatis, nisi ille, dum quis propter parvaeciarum paupertatem, duarum curam habet.* »

L'Azorio, che dopo il Concilio di Trento pubblicò i suoi scritti, concorda con l'opinione dello Soto nelle sue *Instituzioni Morali*, *lib.* 10, *cap.* 24, così favellando: « *Sed ut Sotus annotavit haec olim in usu recepta, et cum pauci aut rari essent sacerdotes: modo vere in desuetudinem abiere, ob multitudinem, et copiam sacerdotum. Primum tamen et ultimum, cioè nel giorno di Natale, e quando un solo pastore abbia due parrocchie cui provvedere, adhuc usu retinentur.* »

Del resto importa moltissimo l'osservare, che in tutti i casi dei quali abbiamo parlato, il celebrante era sempre obbligato al digiuno in tutte le Messe che celebrava, e che perciò non gli era lecito di assumere la abluzione, se non nell'ultima Messa, come distintamente dichiara il Concilio di Lione, al *canon.* 8 dicendo: « *Item presbyter, cum bis in die celebrat, post primam celebrationem et sanguinis sumptionem, nihil infundatur calici, sane post primam celebrationem diligentissime absorbeantur stillulae de calice: et digiti fungantur, vel lingua lambantur et laventur; reservata lotura in vase mundo, et ad id specialiter destinata: quae lotura sumatur post secundam celebrationem.* »

Presupposte tutte queste cose, ora veniamo al caso, di cui presentemente si tratta, e diremo con quel teologo dal quale soventi volte abbiamo dedotte le nostre argomentazioni: 1.° Che assai di rado può succedere il caso di necessità di amministrare il Viatico ad un moribondo nella maniera esposta dalla enunziazione della questione. 2.° Che, supposto anche che avvenisse la circostanza in proposito, il sacerdote che per questa ragione celebrasse una seconda Messa,

non si contaminerebbe di mortal colpa; locchè però dir si deve, supponendo che da ciò non ne avvenisse lo scandalo ad alcuno; come sarebbe se avesse ottenuta la permissione dal suo Vescovo. Imperocchè i Sinodi di Lione degli anni 1404, 1452 e 1455 ammettono quella eccezione: « *Item potest bis celebrare in die Missam propter necessitatem infirmorum ut si non habeatur hostia consecrata pro communicando infirmo.* »

La medesima eccezione di già era stata fatta dal Paludano, in 4, dist. 12, quaest. 1, art. 4, e lui avevano seguito ben molti altri teologi come il Silvestro Mozolino alla voce *Missa* 1, §. 7, il quale in questo senso aveva interpretate le parole di Innocenzo III: « *Nisi causa necessitatis suadeat.* »

Tuttavia stimiamo e riteniamo essere assai più probabile l'opinione contraria, ed esser quella da doversi in pratica seguire. Le ragioni ne vengono addotte dal Navarro dicendo: « 1. *Quia Ecclesiae consuetudo quae universo usu valuit, haec est hodie, scilicet unicam Missam una die celebrare, excepta die Natali Domini nostri, exceptoque casu, quo presbyter unus duas habeat paroecias curandas, quarum reditus sufficiunt tantum ejus victui. Id praeterea ipsi tantum licet diebus dominicis et festis, et impetrata ab Episcopo permissione, ut mandatura Concilio provinciali Burdigalensi, habito anno 1583, cujus hoc est decretum: Quia vero sacerdotum in quibusdam hujus provinciae locis tanta paucitas et penuria est, ut quibusdam bis uno die sacrum faciendi facultatem Episcopi dare cogantur: ne quod necessitate cogente ad populi christiani solatium salutemque permittitur, immoderata licentia errori locum det, atque in abusum convertatur, decernimus, ne hujusmodi facultatem Episcopi largiantur, nisi sacerdoti spectatae probitatis, idque gravissimis de causis. Quae facilitas nec ad plures dies, quam dominicos et festos diversis tantum ecclesiis protrahatur.* 2. *Synodi Lingonenses magni ponderis hodie esse non debent, ut opinioni priori auctoritas tribuatur, tum quia is non amplius est Ecclesiae usus secundam Missam celebrare eo obtentu, quod Viaticum aegrotanti sit administrandum; tum quia creditu difficillimum est, sacerdotem id etiam facere posse, quin scandali occasionem praeberet. Praeterea Synodi illae duas alias exceptiones, in specie proposita memoratas, admittunt quoque; hoc est, cum*

Supplem. Vol. III.

mortuus humandus est : ac quando Episcopus vel quidam alius magnas Missas audire vult ; quibus casibus certissimum est hodie secundam Missam celebrare non licere. Quamvis enim hoc in usu fuerit secundam Missam celebrare, cum mortui sepeliendi necessitas id requirebat, usus ille universe abrogatus est consuetudine contraria. » NAVARRO.

C A S O 16.º

Patrizio, sacerdote della chiesa di S. Elmo, celebrando Messa nella solennità del Corpo di Cristo, prima di fare la comunione si rammenta che l'ostia, la quale doveva essere portata nella pubblica e solenne processione, era consacrata da due mesi, per cui ritrova di necessità il rinnovarla. Questa idea e questo bisogno che egli ritrovò l'induce a comunicarsi con essa, ed in suo luogo riporre quella che aveva consacrato nel Sacrificio. Domandasi se facendo in questa maniera, secondo che gli suggerì a quel momento la sua ragione, abbia commesso un peccato.

Indubitata cosa si è che il celebrante si deve comunicare sotto la specie del pane e del vino che consacrò nella Messa, per cui non avvi donde dubitare che Patrizio non abbia commesso peccato, consumando l'ostia di già consacrata da un tempo rimoto nella comunione, in vece di comunicarsi con quella che nella Messa aveva consacrata. Abbiamo autore di questa opinione il dottissimo Silvio, in 3 part. *Summ. S. Thom., quaest. 83, art. 4*, il quale così favella: « *Peccaret autem graviter sacerdos, qui hostiam seu formulam unicam in sua Missa consecratam servaret pro processione; et ejus loco sumeret veterem; quia sic agens non participaret de utraque specie tunc consecrata; ac per consequens non integre compleret hoc Sacrificium.* » Ed altrove, dove così ripete, insegna che far debba il celebrante in tale occasione: « *Observandum, quod dum sacerdos celebrando renovat sacram hostiam, non possit reservare eam quam tunc consecrat, et illam solam sumere quae prius consecrata fuerat ac reservata: sed debet consecrare duas, quarum unam reservet, aliam sumat: quia celebrans semper tenetur sumere utramque speciem tunc consecratam, eo quod sumptio maxime ad integritatem Sacrificii pertineat.* » SILVIO.

C A S O 17."

Florio, sacerdote di S. Beato, fu avvertito che un infermo ardentemente bramava il sacro Viatico. Avendo adunque un' unica ostia da poter consacrare, celebrò la Messa, e ricevette la comunione sotto la sola specie del vino, e riservò l' ostia consacrata, affine di portarla all' infermo. Domandasi se ciò abbia potuto fare senza commettere grave peccato.

Florio senza alcun dubbio commise un peccato mortale, perchè non fece la comunione nella Messa sotto le due specie del pane e del vino, che aveva consacrate. Ciò si può provare con le seguenti parole del Concilio Toletano dell' anno 671, c. 5, *in can. Relatum 11, de Consecrat., dist. 2* : « *Apostolus dicit, 1 Cor. 10, 18 : Nonne qui edunt hostias, participes sunt altaris? Certum est quod hi qui sacrificantes non edunt, rei sunt dominici Sacramenti. Quicumque ergo sacerdotum deinceps divino altari Sacrificium oblaturus accesserit, et se a communionem suspendarit, ab ipsa qua se indecenter privavit, gratia communionis anno uno repulsum se noverit. Nam quale erit illud Sacrificium, cui nec ipse sacrificans particeps esse dignoscitur? Ergo modis omnibus tenendum est, ut quotiescumque sacrificans corpus et sanguinem Domini nostri Jesu Christi in altari immolat, toties perceptione corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi participem se praebeat.* »

Questa riposta si può anche conformare con la ragione, di cui conviensi fra tutti i teologi, che, cioè, la comunione del celebrante è una parte integrante del Sacrificio: « *Sumptio quae fit a celebrante, dice il Silvio, in 3 part. S. Thom., quaest. 83, art. 1, quaest. 2, est Sacrificiū pars integralis principalis.* » Per la qual cosa stabilì la Chiesa secondo queste parole di nostro Signore : « *Manducate ex hoc omnes ; bibite ex eo omnes,* » affinchè il sacerdote si comunichi nel Sacrificio ; e se in un qualche caso improvviso ciò fosse impossibile di fare, un altro sacerdote dove adempiere al suo dovere, quantunque non fosse digiuno : « *Ideo enim Ecclesia curavit, soggiunge lo stesso autore, ut utraque species sumatur a celebrante ; vel quo casu id fieri non possit, ab alio sacerdote, etiam non jejuno ; ne Sacrificium maneat imper-*

fectum. • Questa asserzione viene provata col Canone da noi lodato e con un altro del VII Concilio Toletano, tenuto nell' anno 646, in *can. Nihil 16, 7, quaest. 1.*

Finalmente S. Tommaso, *3 part., quaest. 82, art. 4, in corp.*, egualmente insegna, e ciò prova con molta autorità, e specialmente con le parole dell' Apostolo, lodate dal XX Concilio Toletano : « *Nonne qui edunt hostias,* » ec. Donde deduce la seguente conclusione : « *Ideo necesse est, quod sacerdos quotiescumque consecrat, sumat integre hoc Sacramentum.* »

S. TOMMASO.

C A S O 18.°

Ausilio sovente celebra la Messa onde aver di che vivere dell' onorario che riceve, e che a lui è dovuto per la celebrazione suddetta. Domandasi se, celebrando egli per cosiffatto motivo, commetta peccato.

Se Ausilio celebra unicamente mosso dal pensiero e dall' intenzione di ricevere quello stipendio, certamente pecca mortalmente, come insegna S. Tommaso, *opusc. 6, de officio sacerdot., art. unic.*, dicendo : « *Non potest sacerdos illa intentione celebrare vel officiare ut ex hoc pecuniam consequatur, quia peccaret mortaliter.* » Sono queste le parole del Santo Dottore, o di quello cui si aspetta l' opera attribuita a S. Tommaso, ed aggiunge che il denaro che un sacerdote riceve come onorario nella celebrazione della Messa non deve essere pel sacerdote il fine principale, per cui celebra, quantunque possa essere un fine meno principale, ed una occasione che a ciò forse lo induca : « *Pecunia ergo non debet esse causa celebrandi, sed occasio excitans et inducens : causa enim debet esse id ad quod talia sunt inducunt.* » Per la qual cosa il sacerdote senza commettere peccato può ricevere l' onorario che gli vien dato, anzi può anche avere intenzione di riceverlo, non però siccome prezzo della Messa, ma come semplice onorario, secondo il dire di S. Tommaso nel suo Commentario sopra il Maestro delle sentenze, in *4, dist. 25, quaest. 5, art. 2, ad 4; 1* : « *Facere pactionem de Missa celebranda est simoniacum semper,* sono queste le sue parole, *si tamen non habet alios sumptus, et non tenetur ex officio Missam cantare, potest accipere denarios, sicut conducti*

sacerdotes faciunt ; non quasi pretium Missae, sed quasi sustentamentum vitae. » Ed altrove, 2, 2, *quaest.* 200, *art.* 2, *in corp.*, così si esprime : « *Non tamquam pretium mercedis, sed tamquam stipendium necessitatis.* » Una tale dottrina perfettamente concorda coi Concilii; per la qual cosa conchiudiamo che Ausilio, di cui si fa menzione nel caso proposto, non pecca ricevendo lo stipendio per le Messe che celebra; purchè, come abbiamo detto, non si proponga per fine principale del celebrare quello di ricevere uno stipendio, ma abbia per prima intenzione quello di rendere gloria a Dio, sebbene per fine secondario si proponga pur anche quello di ricevere una mercede affine di sostentarsi in vita.

PONTAS.

C A S O 19.°

Vincenzo, mentre celebra la santa Messa, viene sorpreso da una apoplezia e tostamente muore, ovvero a lui non vien dato di compiere il divin Sacrificio. Trovasi alla Messa presente un altro sacerdote, il quale in suo luogo compie il Sacrificio, quantunque non sia digiuno. Domandasi se in questo stato egli poteva continuare e fornire la Messa.

Se il caso di morte avvenne a Vincenzo prima della consacrazione, il secondo sacerdote presente nè poteva nè doveva compiere il Sacrificio. Ma se ciò avvenne dopo la consacrazione del corpo, e prima della consacrazione del sangue, allora il sacerdote presente poteva compiere il Sacrificio, incominciando dal punto in cui era rimasto Vincenzo. Imperocchè in questo caso è necessario che un altro sacerdote, tanto se è digiuno, quanto se non lo è, compia il Sacrificio, affinchè non rimanga imperfetto. La decisione è di S. Tommaso, che dice, 3 *part. Summ.*, *quaest.* 83, *art.* 6, *ad 1* : « *Si sacerdos morte, aut infirmitate gravi occupetur ante consecrationem corporis et sanguinis Domini, non oportet ut alius suppleatur. Si vero incoepa consecratione hoc acciderit, puta consecrato corpore, ante consecrationem sanguinis, vel etiam consecrato utroque, debet Missae celebratio per alium expleri.* » Lo che il Santo Dottore prova col Concilio VII Toletano, da Graziano laudato, di cui è il seguente Decreto : « *Censuimus ergo*

convenire, ut cum a sacerdotibus Missarum tempore sancta mysteria consecrantur, si aegritudinis acciderit quilibet eventus quo coeptum nequeat consecrationis expleri mysterium, sit liberum Episcopo, vel presbytero alteri consecrationem exequi officii coepti. Non enim aliud ad supplementum initiatis mysteriis competit, quam aut incipientis, aut subsequenter benedictio sacerdotis, quia nec perfecta videri possunt, nisi perfectionis ordine compleantur. »

La ragione per cui noi diciamo che un altro sacerdote deve supplire a quanto il sacerdote improvvisamente morto non potè finire, si è, perchè, secondo l'opinione di moltissimi e dottissimi teologi, appartiene alla essenza del Sacrificio che l'ostia consacrata sia consumata. A questa opinione si può aggiungere l'autorità del XX Concilio Toletano, che nel *canon. Regularum, de consecrat., dist. 2*, così si esprime: «*Nam quale erat illud Sacrificium, cui nec ipse Sacrificans particeps esse dignoscitur.* »

PONTAS.

C A S O 20.°

Luciano, che solo rispondeva la Messa che celebrava Vincenzo, era così distratto, che non seppe asserire se il celebrante fosse prima o dopo la consacrazione, quando fu colto dall'apoplessia. Domandasi se in questo caso convenga che un altro sacerdote sottentri in sua vece, ed in qual maniera deve progredire.

San Tommaso si propone una tale difficoltà, in *4, dist. 8, quaest. 2, art. 4, quaestiunc. 2, in corp.*, e ad essa risponde dicendo, che in tal caso un altro sacerdote deve fungere le veci del defunto incominciando la Messa, e celebrandola interamente, e che deve celebrare con un'ostia nuova, separando quella che è nell'altare, e che forse fu consacrata: «*Alius sacerdos, dice l'Angelico Dottore, debet explere quod ille inchoavit, ita quod incipiat sequens sacerdos ubi primus dimisit, si sciatur. Si autem nesciatur, debet a capite incipere. Non enim dicitur iteratum, quod nescitur esse factum. Nec aliquid per hoc derogatur veritati Sacramenti, quia omnes unum sumus in Christo, propter fidei unitatem. Secundum tamen Innocentium consultius est, ut illa hostia jam consecrata seorsum posita, super alia deinceps totum officium iteretur.* »

In S. Thomae sententiam descendit S. Antoninus. Quibus addendum est, sacerdotem, qui defuncti munus explet, hostiam primam consumere debere post communionem sanguinis.

S. TOMMASO.

C A S O 21.°

Orazio, sacerdote e parroco, è reo di mortal colpa, e non ha un confessore cui poter ricorrere per deporre il suo peccato, e trovasi nello stato di dover celebrare. Domandasi se possa farlo senza commettere una colpa novella, essendo di già il popolo raccolto affine di ascoltare la santa Messa, chè quello appunto, in cui la sventura lo incolse, è giorno festivo, e manca di vicario, o di altro sacerdote che possa fungere le veci sue; ovvero, in questo caso, può fingere una qualche scusa affine di sottrarsi alla celebrazione della Messa?

Posto il nostro Orazio in queste circostanze da noi esposte, non può celebrare senza divenire reo di sacrilegio, nelle circostanze, cioè, di mortal colpa di cui trovasi gravato. Pure nella posizione che è diciamo che possa celebrare dopo di aver fatto un atto di sincera contrizione, ed un proponimento fermo di confessare quanto prima le colpe sue. Due infatti sono le ragioni impellenti per lui onde dal celebrar non desista. La prima si è affine di non privare il popolo raccolto in quel giorno festivo dall' ascoltare la Messa. La seconda e principale, affine di evitare lo scandalo che certissimamente ne proverrebbe ove tralasciasse di celebrare. Questa è l' opinione di S. Tommaso, che, *ad Hannib., in 4, dist. 9, art. 3, ad 5*, così si esprime: « *Si sine scandalo potest vitare communionem commode, vel vicarium ponendo, vel aliter, ita quod debitis officiis populus non frustretur, vitare debet. Alioquin cum simili proposito celebrare potest, hoc est, cum proposito postea, quando occurreret opportunitas confitendi, ut loquitur idem sanctus.* »

Egualemente insegnano Sant'Antonino, *in 3 part. Summ. Theol., tit. 13, c. 6, 2. 7*, ed innumerevoli altri autori, tanto teologi, quanto canonisti, la cui dottrina in questo argomento concorda col Concilio Tridentino, *sess. 13, cap. 7*, il quale, dopo di aver detto che niun sacerdote può accostarsi alla comunione senza essersi confessato dei

suoi peccati, quando conosca di averne alcun di mortale, e quando comodamente può avere il confessore, «*quamvis sibi contritus videatur,*» soggiunge poi che se trovasi in una urgente necessità di celebrare, è obbligato, quanto prima gli è dato, di mondar l' anima sua dalla colpa. «*Quod si necessitate urgente, sacerdos absque praevia confessione celebravit, quamprimum confiteatur.*» Queste parole vengono riportate dal nostro celeberrimo teologo molte volte lodato, che osserva sopra di esse, e prosegue nel modo seguente: «*Verba illa verum praeceptum complectuntur, non vero tantum consilium, ut auctores quidam recentes pretenderunt, quorum doctrina hoc in capite, ut et in multis aliis ab Alexandro VII damnata est, Decreto dato die 8 martii 1666. Gratum forsitan erit hic legere propositionem damnatam, quae doctrinam complectebatur; en eam: 38 est earum quas fulmine suo percussit Papa ille. Mandatum Concilii Tridentini, factum sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali, confitendi quamprimum, est consilium, non praeceptum. Tricesima nona propositio dicit quoque: Illa particula, quamprimum, intelligitur, cum sacerdos suo tempore confitebitur; quas propositiones Papa ille damnat, saltem tamquam scandalosas, ac vetat illas docere, aut eas ad praxim revocare, sub poena excommunicationis ipso facto, cujus absolutionem sacrae Sedi reservat, praeterquam in articulo mortis. Ipso facto incidat in excommunicationem, a qua non possit, praeterquam in articulo mortis, ab alio, quacumque etiam dignitate fulgente, nisi a pro tempore existente Romano Pontifice absolvendi.*»

NAVARRO.

C A S O 22.º

Valentino, dopo di avere incominciata la Messa, si rammenta di essere reo di mortal colpa, ovvero di essere incorso nella scomunica, ovvero di non essere digiuno. Domandasi, in questo caso, che cosa gli convenga fare, affine di porre al sicuro la propria coscienza. Deve egli forse partirsi dall' altare almeno nei due ultimi casi?

Affine di rispondere convenientemente e con buon fondamento a tale difficoltà, devesi presupporre con S. Tommaso, 3 part., art. 6 ad 2, quel certo principio, che cioè in tutte le questioni simili, o dubbii,

nei quali l'anima va cespicando fra l'incertezza ed il timore, intorno a ciò cui debba nelle difficoltà appigliarsi, devesi appigliare a quella opinione, la quale offre un minor pericolo, e fra i due mali attenersi a quello che comparisce minore. Nel caso poi proposto, la imperfezione del Sacrificio devesi riguardare come un male maggiore, che non sia il vizio dell'affezione dell'animo del sacerdote che celebra. « *Ubi difficultas occurrit, semper accipiendum est illud, quod habet minus de periculo. Maxime autem periculosum circa hoc Sacramentum est, quod est contra perfectionem hujus Sacramenti: quia hoc est immane sacrilegium; minus autem est illud, quod pertinet ad qualitatem sumentis.* » Sono queste le parole dell'Angelico Dottore, donde si ha di che conchiudere, che se il sacerdote si ricorda di non essere digiuno se non dopo la consecrazione, deve tuttavia compiere il Sacrificio, e ricevere la sacra Eucaristia, affinchè il Sacrificio non rimanga imperfetto. E perciò se il sacerdote, dopo incominciata la consecrazione, si ricorda di aver qualche cosa mangiato o bevuto deve nullameno condurre a termine il Sacrificio, e ricevere il Sacramento.

Questo Santo Dottore soggiunge che di egual modo devesi dire se egli si ricorda: « *Se peccatum aliquod commisisse, debet poenitere cum proposito confitendi et satisfaciendi, et sic non indigne, sed fructuose sumet Sacramentum. Et eadem ratio est si meminerit, se excommunicationi cuicumque subiacere, debet enim assumere cum proposito humiliter absolutionem petendi, et sic per invisibilem Pontificem Jesum Christum absolutionem consequetur; quantum ad hunc effectum, quod pergat divina mysteria.* »

Ecco adunque il modo con cui Valentino deve diportarsi nei casi di cui si è fatta menzione, se alla memoria gli verrà l'infelicità del suo stato solamente dopo la consecrazione. Che se di ciò egli si ricorda prima della consecrazione la via più sicura per lui è quella di ritirarsi dall'altare, specialmente quando non sia digiuno, e quando si conosca incorso nelle censure; purchè però ciò possa fare senza porgere agli astanti occasione di scandalo. Così dice parimenti l'Angelico Dottore, quando aggiunge alle espressioni di sopra riferite. « *Si vero ante consecrationem alicujus praedictorum fit memor, tu-*

tius putarem, maxime in casu manducationis et excommunicationis, quod Missam incaeptam desereret, nisi grave scandalum timeretur. » Così secondo l'opinione di S. Tommaso, il sacerdote che celebrasse la Messa, non essendovi che il ministro, il quale fosse suo amico, non dovrebbe progredirla, quando non avesse ancor fatta la consecrazione. « *Attamen, soggiunge a questo proposito il celeberrimo Silvio, loc. supr. cit., quandoquidem peccatum mortale profecto est omnium maiorum maximum, et cum juxta ejus opinionem sufficiat si sacerdos, qui illius reus est, contritionis actum edat, cum sincero proposito quamprimum confitendi, cum possit quoque celebrare in casu necessitatis, licet meminere ante inchoatam Missam, dici posse videtur, idem remedium in aliis casibus sufficere debere, in quibus recordatur ante consecrationem se jejunum non esse, aut se in excommunicationem incidisse. Reipsa, S. Thomas non plane decedit, in utroque casu celebrantem ab altaris recedere debere: sed ait tantum se existimare tutius esse sic agere, tutius reputare, ac solummodo si grave scandalum non timeatur si recedat, quod tamen rarissimum et difficillimum est eum vitare posse, cum saltem sic sibi ipsi scandalo esset coram respondente, ad quod illum cogere durum videtur.* »

SILVIO.

C A S O 23.°

Toscano, celebrando Messa, era per fare la consecrazione, quando fu avvertito che stavano per entrare in chiesa in gran numero degli eretici nemici, e che se non si procura scampo con la fuga sarebbe trucidato. Domandasi se in questo caso possa egli togliersi dall'altare, affine di fuggire, quantunque avesse incominciato il canone, e potrebbe forse in questo anco dall'altare ritirarsi, se avesse di già incominciata la consecrazione.

Rispondiamo che in questo caso Toscano, che vede di già a sè imminente il pericolo di morte, può senza commettere mortal colpa ritirarsi dall'altare, e fuggire, quando non abbia ancora incominciata la consecrazione; anzi anche dopo la consecrazione del pane e del vino, subito assumendo la sacra Eucaristia, ommettendo tutte le altre preci e cerimonie.

Il sacerdote celebrante in questa maniera deve anche diportarsi se la chiesa è ruinoso, nel qual caso conviene, se gli è possibile, portare l'ostia ed il calice in un'altare vicino, affine di compiere la Messa, quando siavi un altro altare nel quale non sia minacciata la rovina medesima.

Questa è la decisione del Silvio, in 3 part. *Summ. S. Thomae, quaest. 85, art. 6,* non che del Cabassuzio, *Juris Canon. Theor. et Prax., lib. 3, tit. 35, n. fin.* Il primo di questi autori così si esprime: « *Si timeatur inimicus incursum hostilis, vel alluvionis, vel ruina loci, ubi celebratur; tunc si est ante consecrationem, dimittenda est Missa. Si autem post consecrationem, accelerare post sumptionem Sacramenti, omnibus aliis praetermissis, et ita abire; quod si non potest, poterit Sacramentum cum corporali plicato secum deferre.* »

A queste parole aggiunge il teologo che tale è pure l'opinione del card. Toletto, *Instruct. Sacerd., lib. 2, cap. 9,* in cui avverte che se il sacerdote nulla può eseguire di quelle cose che abbiamo più sopra notato, egli può fuggire, affine di mettere in salvo la vita sua, e lasciare il Sacrificio imperfetto, questa opinione poi egli la ritiene probabile dicendo: « *Si ne hoc quidem potest: Toletus . . . probabiliter putat, quod non teneatur subire mortem; sed quod possit discedere, quin si permaneat, occidetur, et Sacrificium manebit imperfectum. Melius est ergo quod solum Sacrificium maneat imperfectum.* » Aggiunge però questa eccezione: « *Si tamen in fidei contemptum vellet quis eum occidere; nisi a sacro desisteret, teneretur continuare et mortem subire.* »

TOLETO.

C A S O 24.

Marsiglio, sacerdote della chiesa di S. Egidio, avendo in un giorno di festa, di già incominciata la Messa, essendo per recitare la epistola, a lui vengono alcuni, i quali inviati da Federico, signore della parrocchia, pregandolo a volere aspettare finchè questo signore del luogo giunga alla chiesa, onde non perda di ascoltare la santa Messa. Marsiglio non osa di rispondere negativamente alle loro istanze, ed attende per più di due ore, e quando sen giunse Fede-

rico, Marsiglio continuò a cantare la Messa, ovvero, la ricominciò. Domandasi pertanto se in questo caso il nostro sacerdote abbia potuto interrompere il Sacrificio senza commettere peccato.

La nostra opinione è quella che Marsiglio non abbia potuto ammettere una così diuturna intermissione, senza aggravarsi l'anima di peccato. Imperocchè se si eccettui il caso di necessità, la Messa deve essere celebrata senza interruzione, come fu ordinato dal Concilio VII Toletano celebrato l'anno 546, *in can. Nihil 16, 7, quaest. 1*. Se poi l'interruzione è lunga, come certamente è lunghissima nel caso nostro, non si può scusare il sacerdote che la pratica di mortal colpa, secondo l'opinare del Silvio, *in 3 part. S. Thom., quaest. 85, art. 6, quaesit. 3*: « *Si fuerit notabilis interruptio, grave erit peccatum, veluti si quis, postquam inchoavit Missam, et vestes sacras exuat, et ita recedat, veniatque postea prosequuturus, vel sacris vestibus indutus ad horas ibi expectet quempiam venientem, et cum venerit perficiat.* » Alle quali parole aggiunge il dotto teologo, che secondo la sentenza del Possevino, *cap. 2, de Sacrificio, num. 13*, e dell'Azorio, il sacerdote per tale interruzione commette peccato mortale. E di questa sua opinione ne rende ragione, dicendo, che la Messa, essendo una sacra azione, deve essere continuata ed integra, e non divisa da una notevole interruzione: « *Quia Missa est una totalis et integra actio sacra. Ergo sic debet successive dici et sine interruptione seu discontinuatione celebrari ut possit dici una.* »

Tuttavia questo autore dice in primo luogo, che circa la questione di cui si tratta nel caso proposto, non è certo che il celebrante non possa interrompere il Sacrificio aspettando per un tempo notevole, specialmente quando non abbia recitato il Vangelo: « *Utrum vero, dice, sit caussa sufficiens interrumpendi Missam, eamque ab introitu iterandi, seu resumendi si Episcopus, vel eo major, aut princeps aliquis superveniat, qui Missam die festo non poterunt audire, nisi is, qui eam inchoavit, reincipiat, non liquet.* »

In secondo luogo per la sentenza affermativa, « *si solum dicta sit epistola* », loda l'Azorio, *Instit. Moral., lib. 10, cap. 32, quaest. 3*; il Gavanto, *part. 3, 2. 10*; il Navarro, *cap. 10, Decorrat. num. 55*, ed altri molti. Poscia riferisce la proprio opinione dicendo che in que-

sto caso si può interrompere il Sacrificio, purchè non ne avvenga scandalo. « *Propter eorum auctoritatem credo fieri posse. Sicut et factum esse ajunt Navarrus et Henriquez, ubi nullum inde scandalum videretur nasciturum.* » Aggiunge poi, che tali intermissioni sono contrarie all' uso comune nella Chiesa osservato, e che ella non vuole persuaderla al sacerdote. « *Quia tamen hujusmodi usus non est in Ecclesia,* » dicam cum Ledesma, cap. 24, de Eucharistia. In pratica però non riputerei tanto facile da consigliarlo a verun sacerdote: « *Praesertim cum illi excusari possint a transgressione praecepti, qui Missam audiunt ab initio evangelii, imo et a fine, si per eos non stet, quominus unam aliam audiant.* » Sopra queste espressioni poi del dottissimo teologo da noi citato, un altro recente moralista fa la seguente osservazione: « *Satis aperte intelligitur, dice egli il Giov. Pont. nella sua opera di Morale Pratica, tom. 2, p. 559, theologum illum tantis pervucillare circa hoc argumentum, ac si videatur multum concedere sententiae auctorum quos laudat, id sit tantum eo casu si Cardinalis Archiepiscopus, aut Episcopus, aut princeps hance intermissionem a celebrante peterent, quod in exemplum duci non debet in gratiam Domini tantummodo paroeciae, qui loci incolis exemplo esse debet, diligentia sua ut Missae et aliis cultus Divini solemnibus adsit horis statutis. His adde, fere impossibile esse multos ex praesentibus ea occasione non conqueri, imo eos quibus sunt negotia urgentia, ut illis operam dent, ex ecclesia non egredi, et a Missa absint. Praeterea si sacerdotibus hoc esset institutum et vitae ratio, ut illud obsequium paroeciarum suarum dominis tribuerent, multi ex illis dominis hoc obsequio procul dubio abuterentur cum detrimento publico, id autem impedire multum interest.* »

PONTAS.

C A S O 25.^o

Eustalo, sacerdote di S. Maurino, mentre celebrava la Messa, ed era per incominciare il canone, fu avvertito che era stato portato in chiesa un fanciullo perchè gli fosse amministrato il Battesimo trovandosi in pericolo di morte. Domandasi se in questo caso, senza commettere alcun peccato, potesse togliersi dall' altare, per recarsi a battezzare il fanciullo, e poscia proseguire la Messa.

Un sacerdote può senza dubbio interrompere in questo caso la Messa, mentre apparisce che la Chiesa in questa-circostanza voglia appunto fare una eccezione dalla regola ordinaria, trattandosi di una necessità così urgente, qual si è quella dell'eterna salvezza del fanciullo. Ciò non dubita di poter insegnare il dottissimo Silvio, in 5 part. S. Thom., quaest. 83, art. 6, quaest. 3, dicendo: « *Ex causa vero legitima potest Missam interrumpi, seu discontinuari etiam notabiliter; veluti ad baptizandum infantem moribundum.* » Altrove ripete ancora la medesima cosa, *Resolut. Variar. v. Missae interruptio*, dopo il Navarro ed il Possevino, e molti altri autori da lui lodati. Insegna ancora che ciò si potrebbe fare dal sacerdote, anche nel caso che fosse chiamato per ascoltare la confessione di un moribondo: « *Vel ad excipiendam confessionem infirmi: quorum ille alioquin sine Baptismo, iste sine sacramento Poenitentiae esset moriturus.* » Finalmente ritiene ancora questo dotto teologo, che la Messa si possa interrompere per amministrare l'Estrema Unzione ad un moribondo, che non può purgarsi l'anima col bagno della salutar confessione. « *Inde iudicium est, si foret Extrema Unctio administranda infirmo, qui aliud sacramentum non potest accipere.* »

Questa decisione si può anche provare colle medesime parole, di cui fanno uso i Canonici, che vietano l'interrompere il Sacrificio una volta che sia incominciato. Imperocchè ciò intendono solamente di quelli, i quali temerariamente e senza ragione alcuna ardiscono far cotal cosa. Ecco in qual maniera parlano i Canonici del VII Concilio Toletano, secondo l'autore citato, al luogo summenzionato: « *Nul-
[lus absque proventu patetis molestiae minister vel sacerdos, cum coeperit, imperfecta officia praesumat omnino relinquere. Si quis . . . haec temere praesumpserit, excommunicationis sententiam sustinebit. Circa quae idem noster auctor dicit, observandum esse, verba illa: absque proventu patetis molestiae praesumat, et haec alia: Si quis . . . haec temere praesumpserit, necessario confidentiam ac temeritatem supponere in illo cui Concilium hoc prohibet: ac ideo animum ipsi non esse illum damnare, cui justa est ratio aliquam intermissionem adhibendi saltem ad breve tempus. Per illa enim, soggiunge, non obscure significatur, quod cum est proventus patetis molestiae, cumque abest praesumptio temeraria, non sit*

illicitum coepta officia relinquere, praesertim si ad breve tempus relinquuntur, mox perficienda. Quibus aliam addimus considerationem, nempe illa laudati Concilii verba, omnino relinquere, aperte practerea denotare, illud anathemate percutere illos tantum praecipue, qui omnino sacra mysteria intermittunt, qui curent illa perficere post intermissionem. Ceterum in decisione ista agitur tantum de casu, quo sacerdos nondum consecravit, prout habet exemplum allatum. Nam post consecrationem Sacrificium sacrum interrumpere non potest, nequidem per breve tempus, quovis obtentu. Cum quilibet sacerdos teneatur Sacrificium persequi et consummare. »

NAVARRO.

C A S O 26.°

Martino, sacerdote di S. Giusto, mentre celebra, ha alcuni, i quali lo spronano a presto finire, affine di accorrere presso uno dei suoi parrocchiani, che trovasi vicino a morte. Eccitato da questa fretta ommise alcune preghiere del Canone, le quali non appartengono alla essenza del Sacrificio, onde più presto possibile dar fine alla sacra azione, e correre in aiuto del moribondo. Domandasi se ciò far poteva per la urgente necessità in cui si trovava di prestar soccorso al suo parrocchiano.

È cosa indubitata che abbia Martino gravemente peccato facendo una tal cosa nel caso proposto. Così insegna S. Tommaso, in 4, ad Hannib., dist. 13, art. 2, il quale dopo aver detto che alcune cose sono essenziali al santo Sacrificio, cioè « *Materia panis et vini; forma verborum, ordo ministri et intentio,* » e che altre sono puramente accidentali, aggiunge, che l'ommissione di quelle che sono essenziali rende nullo il Sacrificio; mentre la ommissione delle accidentali tale non lo rende; ma che, ciò nulla ostante, non si possono omettere queste cose accidentali senza grave peccato: « *Si aliquid de substantialibus omittatur. Si vero aliquid de accidentalibus solum, conficitur. Sed graviter peccat, qui scienter omittit: quia facit contra praeceptum Ecclesiae.* » Lo che devesi intendere della celebrazione ordinaria, e fuori di alcuni casi di estrema necessità di cui abbiamo di già favellato.

S. TOMMASO.

C A S O 27.°

Aurelio vive in un paese in cui trovasi il vino in pochissima quantità e ad assai caro prezzo viene venduto; per cui affine di consumarne meno che sia possibile nella celebrazione della Messa, egli fa le due abluzioni solamente con l'acqua. Domandasi se in questa azione egli possa essere condannato di mortal colpa.

Non crediamo che Aurelio possa essere dichiarato immune di peccato mortale. Imperocchè il Concilio Tridentino vieta assolutamente di farsi qualunque siasi mutazione nelle cerimonie della Messa. Così egli ordina infatti alla *sess. 22*, nel Decreto intorno alle cose da osservarsi e vietarsi nella celebrazione della Messa: « *Ne ritus alios, dice egli, aut alias caerimonias et preces in Missarum celebratione adhibeant, praeter eas, quae ab Ecclesia probatae ac frequenti et laudabili usu receptae fuerint.* » La consuetudine poi universalmente osservata in tutta la Chiesa è questa, che la prima abluzione cioè si faccia col solo vino, e la seconda con vino mescolato con l'acqua. Adunque l'acqua sola non si può usare per la prima abluzione, senza infrangere la consuetudine, e perciò senza commettere un grave peccato. Ma diciamo inoltre che ciò non solo dalla consuetudine dipende, ma ancora di più che è un chiaro precetto, come apparisce dalla Decretale di Innocenzo III, in *cap. Ex peccato, de celebrat. Missar.*, in cui si legge: « *Semper sacerdos vino perfundere debet, postquam totum acceperit Eucharistiae sacramentum.* » Della medesima Decretale fa uso S. Tommaso, affin di provare ch'è una tale cosa deve esser fatta per necessità di precetto.

Si può aggiungere ancora siccome nuova argomentazione, dice il dottissimo Domenicano Ispano, lo Soto, in *4, dist. 17, quaest. 2, art. 5*, la medesima Decretale di Innocenzo III, da noi pur mo riferita: « *Papa enim, così egli favella, loquitur de ablutione in genere. Quapropter de secunda, aut de prima intelligi debet. Ea est revera Glossae sententia, quae observat Papam quatuor solvere difficultates, quarum prima haec est: Au sacerdos post sacramenta suprema perfundere debet manus? Secunda vero; cum quo liquore? Idem docet Cardinalis Ostien-*

sis. *Quamvis autem S. Thomas videatur Decretalem illam explicare solummodo de prima ablutione, aperte tamen dicit, quod si consuetudo in Ecclesia observata aqua et vino utendi in secunda ablutione, non distincte nitatur illa Decretali, nititur tamen ea ratione: Quod vinum ratione suae humilitatis est ablutivum, et ideo sumitur post susceptionem Sacramenti ad abluendum.* » Per cui questo Santo conchiude: « *Idcirco in usu esse illo quoque uti in secunda ablutione. Et eadem ratione perfundit vino digitos, quibus Corpus Cristi tetigerant.* »

Da quanto abbiamo adunque fin qui esposto sopra il caso enunziato, conchiudereino colle parole del dottissimo Silvio altre volte da noi citato, dicendo: « *Sacerdotes stricte teneri, non solum usu universo, sed etiam Ecclesiae praecepto, uti vino in prima ablutione; si autem non sit praeceptum clarum ac distinctum illo uti in secunda, ad id saltem tenentur consuetudine universa, quae legis vim habet, praesertim ab eo tempore quo Concilium Tridentinum prohibuit, ne quodquam fiat contrarium caeremoniis ac ritibus laudabili consuetudine constitutis in celebratione sancti Missae sacrificii. Ita ut quilibet sacerdos semper teneatur primam ablutionem facere vino solo; secundam vino aquae immisso, et aliter agere nequeat quin graviter peccet.* »

Soro.

C A S O 28.°

Una immemorabile consuetudine, richiamata alla pratica nella chiesa cattedrale di Segorbia, in cui si conserva l'uso romano, è la seguente. Quegli che celebra la Messa canonica, al fine non benedice al popolo col segno della santa croce, contro l'uso generale delle altre chiese. Il canonico decano, sostenuto da altri canonici e dalla autorità del Vescovo, vuole togliere questa costumanza, siccome contraria all'uso universalmente osservato in tutte le altre Chiese; ma a ciò quarantadue canonici si oppongono, e si sforzano di difendere l'uso contrario. Domandasi adunque se questi ultimi possano perseverare nella loro opinione senza danneggiare alla propria coscienza.

La ragione, che di ciò ne fa dubitare, appoggiasi a quattro fortissimi argomenti. Il primo si è, che il Concilio Agatense tenuto nel
Supplem. Vol. III.

52

l'anno 306, nel cap. 47, in can. *Missas* 64, de *Consecrat.*, dist. 1, lodato nel Decreto di Graziano, ordina che Paolo, il quale interviene alla Messa, non si parta dalla chiesa prima di ricevere la benedizione dal celebrante: « *Missas die dominico saecularibus totas audire praecipimus, (dicono i Padri di quell'antico concilio), ita ut ante benedictionem sacerdotis populus egredi non praesumat. Qui si fecerint, ab Episcopo publice confundantur.* » Anche S. Cesario, arcivescovo di Arles, che presiedette a quel Concilio, ciò esprime quasi colle identiche parole nella dodicesima Omelia che tenne al suo popolo, così favellando: « *Qui vult Missam ad integrum cum lucro animae suae celebrare, id est audire, usque quo oratio dominica dicatur et benedictio populo detur, humiliato corpore et compuncto corde debet se in ecclesia continere.* »

La seconda argomentazione deducesi dal I Concilio Aurelianense, al cap. 28, tenuto l'anno 1511, dove leggesi l'ordine medesimo, colle seguenti parole: « *Cum ad celebrandas Missas in Dei nomine convenitur, populus non ante discedat, quam Missae solemnitas compleatur, et ubi Episcopus non fuerit, benedictionem accipiat sacerdotis.* » Donde apparisce che una tale consuetudine anche a quel tempo era generale ed antichissima, e perciò i canonici segorbiensi non possono provare con alcun Canone e con niuna valida ragione l'uso contrario; mentre, per contrario, viene condannato e riprovato dall'uso della Chiesa universale, secondo il quale i sacerdoti, al fornir della Messa, eccettuata la Messa dei defonti, devono benedire al popolo che si trova presente, pregando per esso affinché sia dal Signor benedetto, secondo il precetto divino: « *Deus benedictionis sacerdotum, tamquam ministrorum suorum, promisit suae benedictionis suffragia,* » dice il detto Estio, in cap. 6 Num. « *Ita enim mox subjungitur, Num 3, 24: « INVOCABUNTQUE NOMEN MEUM SUPER FILIOS ISRAEL, ET EGO BENEDICAM EIS. » « Hoc si promittebat sacerdotibus veteris Testamenti, soggiunge a questo luogo l'autore citato, multo magis novi. »*

La terza ragione che si può addurre si è, che nella chiesa di Segorbia si pratica l'uso romano, per cui non fu mai in potere dei canonici il cangiarlo in cosa di tanta importanza.

La quarta ragione finalmente è quella, che una consuetudine, per quanto si voglia antica, deve sempre abrogare ogni qualunque

volta non appoggiasi od alla divina Scrittura od ai canoni dei Concilii; e neppure all' uso universale della Chiesa. Così abbiamo da Sant'Agostino, il quale, nella sua *Epist.* 51, e, secondo alcuni, 169, num. 35, così si esprime: « *Omnia itaque talia quae neque sanctorum Scripturarum auctoritatibus continentur, nec in conciliis Episcoporum statuta inveniuntur, nec consuetudine universae Ecclesiae roborata sunt; sed pro diversorum locorum diversis moribus innumerabiliter variantur: itaque ut vix, aut omnino numquam inveniri possint caussae, quas in eis instituendis homines secuti sunt, ubi facultas tribuitur, sine ulla dubitatione resecando existimo.* » Così parla questo Padre, confessando però che si può conservare tale consuetudine non ripugnando alla morale: « *Ut quae non sunt contra fidem, neque contra bonos mores, et habent aliquid ad exhortationem vitae melioris, non solum non improbemus, sed etiam laudando et imitando sectemur.* »

Questa difficoltà fu proposta alla celeberrima facoltà dei dottori della Sorbona nel giorno 17 agosto 1670, i quali risposero nel modo seguente, come si può vedere nelle dilucidazioni e spiegazioni date in luce da uno dei più sapienti Dottori, al *tom. 2, cas. 16*. Ecco la loro risposta, e le argomentazioni di cui fecero uso per rischiare la cosa.

1.° La benedizione di cui trattasi non è antichissima, poichè in nessun messale manoscritto si trova, come confessa il padre Menardo nelle sue osservazioni sopra il Sacramentale di S. Gregorio, alla *pag. 29*.

2.° Nel *tom. 13* della biblioteca dei Padri ritroviamo un trattato intitolato *Expositio Missae*, dal quale sappiamo che il popolo che assisteva al Sacrificio usciva di chiesa tostochè era licenziato dal sacerdote con le parole *Ite, Missa est*, e che il sacerdote nulla aggiungeva di più, lo che concorda colle parole di Radolfo Tungrense, *De canon. observat., proposit. 23*, che dice: « *Finitis omnibus osculatur altare dicens: Placeat tibi Sancta Trinitas, etc. Per Christum Dominum nostrum. Exuens se vestibus sacris cantat hymnum.* Adunque la Chiesa di Segorbia in ciò nulla di particolare introdusse, ma solamente volle osservare l' antico suo uso, nel che non trovò di fare alcuna innovazione o mutazione, quando incominciò ad essere introdotto il

costume di aggiungere la benedizione al termine della Messa: lo che fu fatto parimenti da alcune altre Chiese.

5.° Se in fatto quella benedizione fosse una parte della Messa, si dovrebbero licenziare i fedeli colle parole: *Ite, Missa est*, dopo di aver data la benedizione medesima, non però prima d'impartirla al popolo, come si acostuma di fare.

Per la qual cosa meritamente si può conchiudere, secondo l'opinione di tanti e celeberrimi teologi, che i quarantadue canonici, i quali vogliono richiamare in vigore e sostenere l'immemorabile consuetudine di compiere la Messa canonica colle parole cantate dal diacono: *Ite, Missa est*, non sono in coscienza obbligati dal desistere dalla loro opinione e volontà.

Pure a questo luogo osserva il nostro teologo più volte citato, comunque sia di tanto valore e peso l'argomentare di uomini così dotti, ed il loro conchiudere parimenti, affinchè nulla manchi alla difficoltà proposta, è necessario dire: « *Verum sensum explicare decretorum Conciliorum Agathensis et Aurelianensis; ad hoc autem satis est, si legantur antiqui auctores qui illa interpretati sunt, et qui benedictionem, de qua loquuntur, non intelligunt benedictionem de qua agitur in specie proposita, sed tantum eam, quam populo celebrans pronuntiat immediate post communionem, oratione quam recitat et quam post communionem vocamus.* »

Il primo di questi autori è Walafredo Strabone, che morì circa la metà del nono secolo, il quale, nel *lib. 3, de rebus Eccles., cap. 22*, così favella: « *Statutum est autem Aurelianensi Concilio, ut populus ante benedictionem sacerdotis non egrediatur de ecclesia: quae benedictio intelligitur illi ultima sacerdotis oratio.* »

Il secondo è Rubano Mauro, discepolo di Alcuino, il quale dice, nel *lib. 1, de Instit. Cleric., cap. 55*: « *Post communionem ergo, et post ejusdem nominis canticum, data benedictione a sacerdote ad plebem, diaconus praedicat Missae officium esse peractum: dans licentiam abeundi.* »

Il terzo, finalmente, è Amalario il quale nel medesimo senso si esprime nel *lib. 3, de Eccles. offic., al cap. 36*, dicendo che la benedizione che pronunzia il sacerdote consiste nella prece che precede l' *Ita, Missa est*; ecco le sue parole: « *Hunc morem tenet sacerdos, ut*

post omnia Sacramenta consummata benedicat populo atque salutet, deinde revertitur ad Orientem, ut se commendat Domini Ascensioni, dicitque diaconus: Ite, Missa est. Explicans deinde quibus vocibus finis imponatur, addit: Nobis videtur Missa vocari ab eo loco quo incipit sacerdos Sacrificium offerre Deo, usque ad ultimam benedictionem, idest, ab offerendo, usque ad Ite, Missa est. »

PONTAS.

C A S O 29.º

Fabiano ricevette da più persone 24 lire, affinchè celebri per esse dodici Messe. Ma poichè, secondo la tassa stabilita dal Vescovo per onorario da darsi a ciascuna Messa, le monete che ha ricevute non sono sufficienti ad eguagliare il numero delle Messe ordinate, perciò egli riduce quella somma secondo la tassa ordinaria, e celebra tante Messe, quante ne vengono proporzionatamente al denaro ricevuto; credendo e ritenendo per fermo di non operar così ingiusta azione, poichè si uniforma alle prescrizioni del Vescovo ed alla consuetudine. Domandasi pertanto se a lui spettava una tale riduzione senza aggravarsi di colpa, e se trovisi obbligato ad un numero maggiore di Messe, che egli non celebra, al numero cioè, inteso dagli offerenti.

Consta che il nostro Fabiano è in obbligo di celebrare le dodici Messe, quantunque il denaro ricevuto non sia corrispondente alla tassa fissata dal Vescovo; poichè, avendosene assunto l'obbligo, deve mantenere la promessa. La ragione di ciò si è, che ognuno ha obbligo di osservare i patti che fece, secondo la Regola 58 del Diritto, che dice: « *Contractus ex conventione legem accipere dignoscuntur.* » Imperocchè milita la medesima ragione e pel sacerdote di cui trattasi nel caso presente, e per quello che un beneficio riceve, il quale non gli dà donde poter vivere. Imperocchè siccome il beneficiario non può ricevere quel beneficio senza obbligarsi alla condizione di soddisfare a tutti gl'incarichi che al beneficio medesimo andavano uniti, per cui quando ai pesi non voglia sottomettersi deve abdicare il beneficio, come dichiarò Alessandro III, nella Decretale che scrisse al Vescovo Lingonense; così al sacerdote che ricevette una elemosina

quantunque tenue per la celebrazione di un dato numero di Messe, è obbligato innanzi a Dio a quella celebrazione, ovvero deve restituire il denaro a quelli, da cui lo ricevette.

Tale è la decisione di Sant'Antonino, del Barbosa, *Allegat.* 24, n. 5, del Navarro, *Manual.*, n. 25 e 92, et *lib. 3 Consilior.*, de *celebr. Missae, Consil.* 8; del Toletto, del Bellarmino, del Miranda, del Suarez, del Diana e del Silvio, che loda tutti questi autori, *Resolut. Variar.*, v. *Missa* 2, e che di una tal cosa rende ragione dicendo: « *Quia fructus Sacrificii respondent oblationi sacerdotis, ut particulariter offerentis pro illo qui se commendavit, quique propterea stipendium obtulit; ita et finitus, ut quo dividitur in plures, eo minus singuli participant.* » Per cui il dotto teologo conchiude: « *Ac proinde justa suam petitionem fraudarentur illi, qui Missam unam petiverint singuli; si sacerdos tantum unam celebraret pro eis pluribus, pro quibus plures est celebrare rogatus.* »

Il Fagnano, un tempo segretario della sacra Congregazione, in *c. Fraternitatem, de sepulturis*, insegna la medesima cosa, ed afferma che una tale difficoltà fu sciolta dalla sacra Congregazione, cui era stata proposta. Ecco le sue parole: « *Sacerdos qui unicum Missam dicit pro pluribus, a quibus plura stipendia accepit peccat contra justitiam, nec liberationem consequitur, quia minus solvit.* » Lo che prova con molte leggi e colla autorità dello Scoto: « *Nam ut formaliter Scotus, qui tenetur ad majus, non satisfacit solvendo minus bonum. Sed duae Missae sunt majus bonum sibi, si dicatur pro illo, quam si dicatur simul pro illo et pro alio: Ergo, ec.* » Quel celeberrimo canonista aggiunge innumerevoli altri argomenti di gran peso e valore, che troppo sarebbe lungo di voler riferire. Anche l'Antonino, Diana, *Resolut.* 80, certifica che la sacra Congregazione dei Cardinali, interpreti del Concilio Tridentino, hanno sciolta la suesposta questione, sotto il pontificato di Urbano VII, con le parole seguenti: « *Ad quartum respondetur, sacerdotes quibus diebus tenentur Missas celebrare ratione beneficium, seu capellae legati aut salarii, si eleemosynas pro aliis etiam Missis celebrandis susceperint, non posse eadem Missa utrique obligationi satisfacere.* »

PONTAS.

C A S O 30.°

Alberto, sacerdote, avendo ricevuto sei onorari di Messe, ma modicissimi, da certo Bertrando, il quale glieli aveva dati affinchè celebrasse sei Messe per la conversione di un peccatore, una sola invece ne celebrò; poichè riteneva per certo che non era obbligato a celebrarle tutte sei, poichè il Sacrificio è di un prezzo infinito, secondo l'opinione di tutti i teologi, per cui ritiene che un' unica Messa possa avere l'effetto di tutte. Domandasi se con ciò abbia commesso una colpa mortale contro la giustizia e contro la carità, e se sia obbligato di celebrare le altre cinque.

Quantunque quelle cose che abbiamo detto, rispondendo alle precedenti difficoltà, possano essere sufficienti a sciogliere ancor la presente, avendo essa con le precedenti una grande affinità, tuttavia ad essa peculiarmente risponderemo. Diciamo adunque chiaro apparire che Alberto commise un peccato mortale, mentre volle celebrare una sola Messa, quando invece sei celebrar ne doveva, secondo lo ricevuto onorario; per cui lo si ritiene appo Dio obbligato anche alla celebrazione delle altre cinque, come dice S. Tommaso, in 4, dist. 45, quaest. 2, art. 4, quaestunc. 3, ad 2: « *Quamvis virtus Christi quae continetur sub sacramento Eucharistiae, sit infinita; tamen determinatus est effectus, ad quem illud Sacramentum ordinatur.* »

Questa difficoltà trovasi in questo modo definita e dichiarata da un Decreto della sacra Congregazione per ordine di Urbano VIII, in Bull. Cum saepe, §. 2, ordinando ai sacerdoti, che hanno ricevuto molti onorarii per la celebrazione di molte Messe, di celebrarne tante quante sono le limosine che hanno ricevute. Ecco le parole del Decreto: « *Deinde ubi pro pluribus Missis, etiam ejusdem qualitatis, celebrandis plura stipendia, quantumcumque incongrua et exigua, sive ab una, sive a pluribus personis collata fuerint, aut conferentur in futurum sacerdotibus, ecclesiis, etc. Sacra Congregatio sub obtestatione divini iudicii mandat ac praecipit, ut absolute tot Missae celebrentur, quot ad rationem attributae elemosynae praescriptae fuerint; ita ut alioquin ii ad quos pertinet, suae obligationi non satisficiant, quin immo graviter peccent et*

ad restitutionem teneantur. » Alberto adunque commise un peccato mortale contro la giustizia nel caso proposto, ed è obbligato alla celebrazione delle altre cinque Messe, che non ancor celebrò secondo il dovere che tiene; ovvero è obbligato alla restituzione degli onorarii a quelli, dai quali gli ha ricevuti.

Si può aggiungere anche un altro Decreto dato nel dì 24 settembre 1665, in cui Alessando VII condanna 28 proposizioni morali, siccome false e scandalose, con la proibizione della scomunica *ipso facto* d'insegnarle sotto qualsiasi maniera. Tra queste la decimaquinta è concepita nei termini seguenti: « *Non est contra justitiam, pro pluribus Sacrificiis stipendium accipere et Sacrificium unum offerre; neque etiam contra fidelitatem, etiamsi promittam, promissione etiam juramento firmata, danti stipendium, quod pro nullo alio offeram. En quomodo perniciosam illam propositione fulmine percutiat Papa ille. Re mature considerata, statuit et decrevit, praedictas propositiones, et unamquamque ipsarum, et minimam tamquam scandalosas esse damnandas, sicut eas damnat ac prohibet; ita ut quicumque illas, aut conjunctim, aut divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis, etiam disputative, publice aut privatim tractaverit, nisi forsitan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem, a qua non possit, praeterquam in articulo mortis, ab alio, quacumque etiam dignitate fulgente, nisi a pro tempore existente romano Pontifice absolvi.* »

A maggiore dilucidazione della cosa dobbiamo dire che la ragione cui Alberto si appoggia, non lo libera dalla colpa. Imperocchè è bensì vero che il prezzo del santo sacrificio della Messa è infinito, se si prende per quanto appartiene alla vittima che viene offerta, ed all'effetto che può avere. « *Si per valorem intelligatur dignitas et aestimatio illa moralis, aut ea vis sive impetrandi, sive satisfaciendi, quam ex re oblata vel principali offerente habet, est infinitus: quia tam principalis offerens quam id quod offertur, infinitae est dignitatis et virtutis.* » Così parla il celebre Silvio, in 5 part. *Summ. S. Thom.*, quaest. 83, art. 1, *quaesit. 15*; il quale dice che l'effetto di quel Sacrificio non è infinito *intensive*, come usano dir nelle scuole, cioè, se s'intende di quella utilità che deriva dai suoi effetti. « *Si autem per valorem intelligatur vis et efficacia, quam respectu sui effectus ex institutione habet,*

quatenus per Ecclesiae ministros offertur, sic valor est simpliciter finitus. »
 La ragione che l' autore ne dà si è : che l' oblazione fatta dal sacerdote non è un' azione infinita, nè il merito del sacerdote che la eseguisce, ed il prezzo del Sacrificio per rispetto di quelli, in favor dei quali viene offerto, non si deve dedurre dalla dignità della vittima, ma dall' istituzione di Gesù Cristo, e dalla natura dell' azione ed in quanto vien fatta dal suo ministro : « *Quia oblatio quae fit a sacerdote, finita est, ipseque sacerdos finitus. Neque hic valor est aestimandus ex infinitate rei oblatae, sed ex Christi institutione, et operis, quatenus a ministris procedit, natura. Quapropter Dominus noster voluit, divinum illud Sacrificium saepe iterari.* »

Contro questa dottrina si può obbiettare e dire, secondo il Cabbasuzio, *Juris Canon. Theor. et Prax., lib. 6, cap. 24, n. 18*, che : « *Cum crucis Sacrificium sit pretii infiniti, sacrificium vero a sacerdote oblatum cum idem sit, debet quoque esse pretii infiniti. Hisce idem noster Theologus respondet, effectum crucis Sacrificii pretii infiniti esse tantum respectu sufficientiae, non vero quoad applicationem ; ac ideo idem dici debere de Missae pretio. Quia ne quidem Sacrificium crucis dedit vutorem, aut effectum infinitum quoad efficaciam, sed solum quoad sufficientiam. Unde sequitur, Sacrificium pro multis oblatum non tantae esse utilitatis cuivis privatim, quasi offerretur tantum in gratiam unius. Hanc reddit rationem Sylvius : Quod enim est finitum, quando dividitur in plures, non pertinet ad quamlibet ex ea parte, qua pertinuisse, si vel divideretur inter paucos, vel uni solum applicaretur. Ac ideo sacerdos satisfacere non potest obligationi, in qua versatur, cum multa honoraria accepit a multis, unica Missa quam in eorum gratiam celebraret, ut prae-tendebat Wiclefus in quadragesimo quinto articulo, ex iis quos Concilium oecumenicum Constantiense condemnavit, ac sicuti quidam Casuistae vel morales Theologi remissiores ausi sunt affirmare ab illo tempore ; peccaretque graviter, non solum adversus justitiam et fidelitatem, sed etiam contra charitatem, dum orbaret illum vel illos a quibus accepit illa honoraria, gratis quas a Deo impetrare potuisset, Missis quas ipsis animus erat, eum in eorum gratiam celebraret, peccaret denique contra religionem adhibendo in suas cupiditates sanctissimum omnium nostrorum mysterium.* »

Egli è ben vero che alcuni teologi diversamente opinarono del Silvio, e pretesero che il sacrificio della Messa, offerto per molti nominatamente, è ugualmente utile a ciascuno, come se un solo nominatamente venisse offerto. Ma egli è mestieri di vedere con quali pressantissimi argomenti l'Ysamberto, in 3 part., S. Thom. quaest. 85, disput. 7, art. 10, rigetti questa falsa opinione, e la dimostri contraria alla definizione dell' antico Concilio tenuto a Lambeth da Giovanni Peckham, e dai suoi suffraganei nell' anno 1281, il cui decreto è così concepito: « *Nec credat celebrans se dicendo Missam unam, posse satisfacere pro duobus, pro quo utroque promisit specialiter et in solidum celebrare.... Absit enim, ne a quoquam catholico credatur, tantum intentione prodesse Missam unam devote celebratam mille hominibus, pro quibus forsitan dicitur, quantum si mille Missae pro eis devotione simili canerentur. Licet ipsum Sacrificium . . . sit infinitae virtutis, non tamen in Sacrificio suae immensitatis summam plenitudinem operatur (Christus); alioquin pro uno mortuo numquam oporteret, nisi unam Missam dicere.* »

PONTAS.

C A S O 31.°

Vittorio, che ricevette due onorarii da due persone per la celebrazione di due Messe, domanda se possa soddisfare con un unico Sacrificio che offre per amendue, applicando per uno di questo il frutto speciale che egli può ricevere dal medesimo Sacrificio siccome celebrante.

Questo è un nuovo commento, una nuova arte affine di defraudare la pietà dei fedeli, e per soddisfare alla propria cupidigia, che alcuni teologi procurarono d' introdurre nella Chiesa. Ma ad un tale pravo costume sempre la Chiesa si oppose e resistette, come vedremo. Vittorio infatti non può in questa maniera diportarsi senza divenire reo d' infedeltà e di aperta ingiustizia. Imperocchè questa pratica fu assolutamente proibita da un Decreto della sacra Congregazione, di cui era segretario il celebre Fagnano; decreto che fu approvato dal sommo pontefice Urbano VIII nella sua bolla intitolata *Cum saepentingat*, in data del 21 giugno 1625. In questo dice il Canonista citato: « *Praecipitur sacerdotibus tot Missas celebrare, quot ab*

ipsis petitaè sunt licet unuscujusque honorarium sit modicum, imo minus quam ab Episcopo constitutum est: ibi quoque dicitur, eos qui contrarium agunt, gravissimi peccati reos evadere et teneri restituere; cum justitiæ adversetur eleemosynam sibi tribuere, quæ sub conditione tantum data fuit, si eidem conditioni non fiat satis. » Oltre a ciò, Alessandro VII condannò l'opinione contraria col suo Decreto dettato nel dì 24 settembre 1665, dichiarando false e scandalose ventotto proposizioni di etica, delle quali la prima è concepita nella seguente maniera: « *Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem Missa accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet celebranti correspondentem; idque post decretum Urbani VIII.* »

La ragione di una tale decisione si è come nella antecedente soluzione abbiamo provato colle argomentazioni del Silvio, perchè la Messa celebrata per molti non giova ad ognuno a quella guisa che gioverebbe se fosse per lui solo applicata. Ciò viene insegnato ancora da S. Tommaso, *in 4, distinct. 45, in argument. Sed contra*; il quale prova una tal cosa colla maniera di diportarsi che fa la Chiesa, la quale vuole che il sacerdote nominatamente e particolarmente offra il Sacrificio per quello dal quale riceve l'onorario. La Chiesa poi non avrebbe in questa maniera ordinato se fosse vera la proposizione che il Sacrificio offerto per molti ad ognuno giovasse, come se per ognuno in particolare fosse offerto: « *Melius est, dice, plures particulares juvare, quam unum. Si ergo suffragium pro multis factum tantum valeret singulis ac si pro uno tantum fieret, videtur, quod Ecclesia non debuit instituisse, ut pro aliquo singulariter Missa, vel oratio fieret, sed quod semper diceretur pro omnibus fidelibus defunctis, quod patet esse falsum.* »

PONTAS.

C A S O 52.°

Demofilo ricevette uno scudo per celebrare delle Messe. Egli ebbe cura di farle celebrare da un sacerdote di villa, cui diede due lire per lui, e ritenne per sè quanto rimaneva. Domandasi se poteva quel residuo legittimamente appropriarsi.

Questo lucro, che vien fatto da Demofilo, è indecoroso, turpe ed

ingiusto, per cui egli non può venire scusato dall'aver commesso peccato, come pure niuno che così operasse potrebbe essere libero da questo delitto; poichè ciò dimostra nell'operante una sordida avarizia, la quale dev'essere eliminata totalmente dal sacerdote. Egli è perciò che Alessandro VII, col decreto da noi nella antecedente soluzione portato, proscrisse ancora la proposizione seguente, che trovavasi nel novero di quelle che abbiamo enunziate al n. 9: « *Post decretum Urbani VIII potest sacerdos, cui Missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.* » La quale proposizione questo Sommo Pontefice dichiarò falsa e scandalosa, come lo erano pure le altre ventisette, e proibì l'insegnarle sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*, riservata alla santa Sede, tranne in punto di morte.

Questo Pontefice pertanto non fece che confermare il decreto di Urbano, che trovasi nella Bolla da noi citata. Ivi adunque dichiara, come osserva il celebre canonista sopra lodato: « *Non licere sacerdoti, qui eleemosynam quamdam accepit, ut Missam celebret, curare eam ab altero celebrari, ei partem tantum illius eleemosynae tradendo. Et responso ad septimum dubium in hanc rem propositum, mandatur illos qui curant Missas in ecclesiis celebrari, stipendii partem nullam sibi servaturos, imo obtentu pro sumptibus panis, vini, luminis et ornamentorum, nisi Ecclesiae illae aliunde non habeant redditum sufficientem, ut sumptus illi sustineantur, quo casu etiam de quolibet honorario tantundem solummodo retinebitur, quantum praecise necesse erit ad suppeditandum huic sumptui.* » Ecco le parole del Decreto: « *Sacra Congregatio omne damnabile lucrum ab ecclesia removeare volens, prohibet sacerdoti, qui Missam suscepit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eandem Missam alteri, partem ejusdem eleemosynae sibi retenta, celebrandam committat, etc.* »

Si può ancora aggiungere a conferma di tale decisione il voto dei celeberrimi teologi e canonisti, quali sono Giovanni Maggiore, in 4, dist. 45, quaest. 5; l'Antonini, il Cordova, tom. 1, quaest. 4, dub. 5; il Silvio, in 3 part. Summ. S. Thom., quaest. 85, artic. 1, quaesit. 17; il Navarro, Manual., cap. 25, n. 94.

FAGNANO.

C A S O 53.º

Servio, sacerdote della parrocchia di S. Leufrido, ha più di cento Messe private da celebrare annualmente secondo un' antica fondazione, il cui onorario altro non è che la metà dello stabilito nella sua diocesi, per cui non può trovare alcun sacerdote che voglia celebrare, ove l' onorario non sia secondo il fissato nel luogo. La ragione si è perchè l' abbondanza che regnava al tempo della istituzione di questo legato era tale, che allora quello era l' onorario fissato nella diocesi per la celebrazione di ogni messa, il quale poi fu cambiato ed aumentò per la mutazione delle circostanze. Egli crede pertanto di non commettere alcuna ingiustizia, se faccia, invece di cento, solamente cinquanta Messe celebrare. Domandasi se in coscienza possa farlo.

Chiara ed evidente cosa ella si è non poter il nostro Servio tranquillamente in coscienza far celebrare cinquanta Messe in luogo delle cento che vengono indicate dal legato lasciato alla sua Chiesa. Imperocchè un semplice sacerdote od un parroco non ha alcuna facoltà di ridurre il numero delle Messe diminuendolo, essendo cosa che si aspetta solamente al Vescovo; siccome quegli che solo si riguarda quale interprete della volontà dei testatori defunti, come provano le seguenti parole di Gregorio IX, in cap. *Tua nobis* 17, de *Testam. et ultim. volunt.*, lib. 3, tit. 26, scrivendo al Vescovo Noviodunense. Dice egli impertanto: « *Cum igitur in omnibus piis voluntatibus sit per locorum ordinarios providendum, ut secundum defuncti voluntatem universa procedant, licet etiam a testatoribus id contingeret, interdici, etc. Ista quoque alia imperatoris Justiniani: In omnibus piis voluntatibus sanctissimos locorum Episcopos volumus providere, ut secundum defuncti voluntatem universa procedant, licet praecipue a testatoribus aut donatoribus interdictum sit eis habere ad hoc aliquod participium.* » Ciò viene parimenti confermato dal Concilio Tridentino, sess. 12, de *Reformat.*, cap. 8, in cui dice, che il diritto di curare che l' ultima volontà dei defunti venga eseguita, appartiene unicamente al Vescovo: « *Episcopi . . . in casibus a ure concessis omnium piarum dispo-*

sitionum, tam in ultima voluntate, quam inter vivos, sint executores: ino ipsis jus esse immutationes faciendi, quae ipsis videntur justitiae consentientes: In commutationibus ultimarum voluntatum, quae non nisi ex justitia et necessaria causa fieri debent, Episcopi summario et extra judicialiter cognoscant. Quod intelligi debet de causis in quibus nulla est lis illata circa vitium vel auctoritatem testamenti vel foundationis: tunc enim apud nos usus est judicem regium de ea controversia cognoscere. »

Adunque Servio doveva recarsi appo il Vescovo, dichiarargli apertamente la cosa come si trovava, e chiedergli che volesse ridurre le cento Messe al numero di cinquanta, quindi conformarsi alla sentenza stessa del Vescovo.

PONTAS.

C A S O 34.°

Teofilo possiede l'oratorio di S. Guglielmo, nel cui strumento di fondazione trovasi solamente che il titolato debba celebrare la Messa nei giorni di domenica e festivi alle sei ore del mattino, affinchè gli abitanti del luogo possano ascoltare la Messa, quando non sono in potere di recarsi a sentire la parrocchiale. Teofilo esattamente adempie a questa obbligazione; ma osservando poi di non essere tenuto ad applicarla pel fondatore secondo le parole della fondazione, la applica o per sè o per quelli che gli danno la elemosina. Domandasi se possa farlo tranquillamente in coscienza.

Sembra che egli non possa così operare; imperocchè devesi ritenere che sia stata volontà del testatore che Teofilo celebrasse a suo vantaggio e per utilità dell'anima sua dopo morte. Per altra parte sembra che Teofilo possa fare quanto infatto opera; imperocchè egli ha diritto d'interpretare a proprio favore le parole oscure del fondatore, il quale avrebbe potuto più chiaramente dichiarare la sua intenzione, secondo questa regola di Bonifazio VIII, che fra le regole del diritto porta il n. 57. « *Contra eum, qui legem dicere potuit apertius, est interpretatio facienda.* » Come si potrà rispondere alla soluzione di questo caso?

Riteniamo che Teofilo sia obbligato di applicare tutte le Messe obbligate nei giorni di domenica e negli altri festivi secondo la sola

intenzione del fondatore. Imperocchè, quantunque le parole della fondazione non sieno nè abbastanza chiare, nè abbastanza distinte, tuttavia egli a questa cosa è obbligato. E la ragione per cui noi opiniamo in questa maniera si è secondo l'argomentare del Navarro, *loc. cit.*: « *Quod praesertim in re hujus generis, respectus haberi debet ad id quod ut plurimum in praxim revocatur, et ad id, quod verisimilius videtur, et magis consentaneum justitiae et charitati, juxta istam juris regulam. Inspicimus in obscuris quod est verisimilius. Constat autem longe verisimilius esse, fundatoris, de quo agitur, eam fuisse mentem, Missas, quas fundavit, ipsi adaptandas esse; cum credibile non sit, eum dum Ecclesiae pecuniam suam largitus est, noluisse inde utilitatem spiritualem elicere. Non minus constat, universam consuetudinem eorum, quae ejusmodi foundationes constituunt, hanc esse, ut titularibus obligationem imponant precandi et sacrum Sacrificium pro illis celebrandi, ut hac via facilius spiritualia et aeterna bona impetrent.* »

Anzi riteniamo che il dubbio che rende Teofilo angoscioso, si appoggi ad un qualche fondamento, se gli sia lecito, cioè, d'interpretare le parole della fondazione a suo favore, quando ciò non possa fare senza cader nel pericolo di peccare contro la carità insieme e contro giustizia. Adunque è più consentaneo alla ragione il dire che a Teofilo si conviene di seguire la via più sicura, secondo l'esimio detto del sommo pontefice Eugenio, *in cap. Juvenis 3, de spons. et matrim., lib. 4, tit. 1*: « *In his quae dubia sunt, quod certius existimamus tenere debemus,* » e secondo le altre espressioni di Innocenzo III, *in cap. Illud 3, de cleric. excom., deposito vel interd. In dubiis via eligenda est tutior.* »

NAVARRO.

C A S O 35.°

In un certo ordine religioso vi ha un peculiare decreto che ordina di doversi giornalmente celebrare una Messa della B. Vergine, in ogni monastero. A Marcolfo religioso sacerdote viene ordinato dal superiore da alcuni anni di celebrare questa Messa nel monastero in cui vive. Non avendo egli fatta alcuna menzione intorno all'applicazione di quella Messa, alle volte Marcolfo la applica per sé mede-

simo, e sovente anche per altri che lo pregano di tal favore. Domandasi, se ciò possa fare senza rimorso alcun di coscienza.

Sembra per l'altra parte che a lui ciò sia lecito, mentre, pel decreto suaccennato, è astretto solamente a celebrare la Messa, senza che si faccia menzione alcuna dell'applicazione, mentre poi per l'altra parte convenientemente al Decreto soddisfa con la celebrazione della Messa della B. Vergine, secondo il prescritto in tutte le case religiose del suo ordine.

Ma per altra parte considerata la cosa, sembra che quanto fa non gli sia lecito, poichè avvi dove poter credere che il fondatore dell'ordine, o quelli che fecero il suesposto decreto abbiano avuta intenzione che la Messa venisse applicata al bene comune di ciascun monastero. Qual cosa dunque si dovrà dire a sciogliere ogni dubbio?

Questa difficoltà fu proposta al celeberrimo Silvio, il quale nelle sue Risoluzioni varie alla voce *Religiosus* 17, la decise dicendo, che al religioso suespresso non lice applicare nè per sè, nè per quelli dai quali viene pregato la Messa di cui abbiamo fatto menzione; ma che è in dovere di applicarla pel bene generale dell'ordine, e specialmente pel bene del suo monastero: « *Respondetur*, dice questo scrittore e teologo dottissimo, *sacerdotes, qui Missas illas de Beata Maria celebrant, non tantum obligari ad Missam, sed etiam ad aliquam applicationem, nec eos posse cui voluerint applicare, etiamsi in statutis nulla fiat mentio applicationis. Hujus autem rei hanc reddit rationem, existi mandum esse eos, qui hoc decretum statuerunt, in animo habuisse non solum, ut in qualibet domo ordinis quotidie celebretur Missa de Beata Maria, praesupponi debet factum esse (ejusmodi statutum), non tantum ut Beata Maria quotidie honoretur in unaquaque domo ordinis, sed insuper, ut cuique domui ordinis vellet esse patrocinio et auxilio, tamquam pia Mater et efficax advocata; praesupponique propterea debet intentionem Patrum, qui tale statutum condiderunt, fuisset illa Missa celebretur quo quacumque domo ordinis, seu pro ejus bono tum spirituali, tum temporali, per B. Virginis intercessionem impetrando: nequaquam vero, ut Missae valorem, cui voluerint, applicent sacerdotes qui eam celebrant.. »*

Devesi però osservare quasi di passaggio, che se un tale statuto fosse concepito con parole generali ed assolute, ad esso niuno

potrebbe conformarsi per modo da dover ogni giorno dell'anno celebrare la Messa della Beata Vergine, senza eccettuarne alcuno; poichè altrimenti ne seguirebbe che celebrarla si dovesse anche nel giorno di Pasqua. Adunque devesi intendere così espresso che osservar lo si debba soltanto quando dalla regola della Chiesa viene permesso.

PONTAS.

C A S O 36.°

Adelaide, religiosa di un certo ordine, appo il quale non trovansi tante facoltà da poter far celebrare quotidianamente la Messa, ed a cui solamente la Congregazione può assistervi alle domeniche e nelle feste. Avendo essa inteso che suo padre molto avanzato in età aveva formata intenzione di fondare una Messa quotidiana in perpetuo, lo pregò, affine di stabilire con suo testamento, che quella Messa quotidiana sia fondata nel monastero cui appartiene. Alla morte di suo padre fu ritrovato adunque nel testamento, che per motivo di sua figlia lasciava al monastero, in cui ella viveva, la fondazione di una Messa privata in perpetuo ogni giorno, pel cui stipendio legava 300 lire, ed una imposta, la quale se venisse rendita dagli eredi, egli stabili che dovessero pagare alla Congregazione una somma di denaro, onde soddisfare alla celebrazione delle Messe suddette, cui aggiungeva che egli inoltre fondava due obiti solenni in *requiem* dell'anima sua e dell'anima dei defonti congiunti.

Sopra un tal punto domandasi se quelle religiose debbano procurare che la Messa quotidiana sia applicata pel fondatore, ovvero se possa essere applicata per qualche altro.

Sembra essere sufficiente, se le religiose procurano che quelle Messe sieno applicate con quella intenzione che ad esse sembrerà più opportuna. 1.° Perchè il fondatore non espresse essere sua volontà che quelle Messe fossero applicate per l'anima sua; come apertamente dichiarò questa sua intenzione nel fondare i due esequii annuali; perchè si ha donde inferire essere libera l'applicazione di quelle Messe, e disponibile a beneplacito della Congregazione delle religiose, affinchè ad esse fosse di maggiore utilità. 2.° Perchè istituì quella fondazione affine di annuire alle preghiere ed alle

brame di sua figlia ; la quale non ebbe altro fine nel far ciò che di recare consolazione alla Congregazione, potendo ogni giorno ascoltare la santa Messa, senza alcun riguardo all' applicazione che poteva venir fatta dal sacerdote.

Per contrario si può asserire che il fondatore nello stabilire quella Messa quotidiana non abbia avuto altro pensiero che di provvedere al bene dell' anima sua. Adunque qual cosa dovranno fare quelle religiose intorno a questo punto ?

Chiaro apparisce da quanto abbiamo nella precedente soluzione dichiarato essere più consentaneo alla verità ed alla giustizia lo asserire, che il fondatore abbia avuto intenzione, nel fondare quella Messa quotidiana nel monastero in cui sua figlia viveva che fosse celebrata ed applicata a bene suffragio dell' anima propria.

1.° Perchè si può conghietturare meritamente che la sua intenzione nel fare questa fondazione non fosse diversa da quella di tutti coloro i quali praticano simili cose. Niuno poi ignora che tutti i fondatori di Messe e di obiti ebbero sempre consiglio nel far ciò che quelle Messe ed obiti fossero applicati pel bene dell' anima loro. Adunque non si deve diversamente interpretare e giudicare la cosa trattandosi del fondatore suespresso.

2.° Imperocchè se diversamente giudicar si volesse, pretendendo che abbia lasciata libera l' applicazione a beneplacito delle religiose, ne avverrebbe, che egli avesse avuta intenzione che fosse applicata a pro di persone a lui interamente ignote, la qual cosa è contraria al verosimile.

3.° Gli è vero bensì che con espresse parole non dichiarò la sua volontà che quelle Messe fossero applicate pel bene dell' anima sua, siccome fece espresa menzione nella istituzione dei due obiti ; ma neppure da ciò ne avviene che dir si possa aver lui lasciata libera l' applicazione. Adunque è conforme alla equità ed alla carità il dimostrarsi grati verso il benefattore, per cui nel dubbio si deve interpretare che fosse sua intenzione di volere che fossero applicate quelle Messe pel bene dell' anima sua ; la quale interpretazione tanto più far si deve. in quanto che è conforme all' intenzione di tutti i fondatori di Messe.

4.° Questa ragione viene presentata dal Silvio, *Resol. Var.*, alla voce *Missa*, in cui così si esprime dicendo: « *Quod rationem praecedentem confirmare potest, hoc est scilicet, fundatorem paratum fuisse ad illas Missas in alia ecclesia fundandas, eumque tantum assensisse illas fundare in hoc coenobio ut filiae suae gratificaret, ut quoque Congregatio majori studio et observantia illam prosequeretur. Est autem extra omne dubium, quod si in qualibet alia ecclesia hanc fondationem instituisset, nemo unquam pertendisset, licere Missas applicare in gratiam alterius, quam fundatoris. Neque etiam igitur dubitari nequit eandem mentem ipsi fuisse in casu proposito.* »

5.° Finalmente, di Adelaide fu sola intenzione nell'indurre il padre a fondare un Messa quotidiana nella sua Congregazione, di provvedere la Congregazione medesima per cui poter ogni giorno assistere al santo Sacrificio, senza neppure pensare all'applicazione. All'intenzione di sua figlia il padre annui, e colla sua fondazione recò la comodità sopraddetta alla Congregazione; quantunque tacitamente abbiasi riservata l'applicazione stessa della Messa, lo che in niun modo ripugna al favore che gli domandava Adelaide.

È questa la risoluzione che diede al caso suespresso il giorno
10 novembre 1642, il dottissimo SILVIO.

C A S O 37.°

Arcadio si assunse l'obbligazione di celebrare ogni giorno di lunedì in ogni mese una Messa *ad Requiem* dei fondatori. Celebrandosi varie volte in corso dell'anno in tal giorno una festa di rito doppio, tuttavia celebra in favor dei defonti. Domandasi se commetta peccato così facendo, e non celebrando la Messa *de Requiem*, essendo in ispecial modo le orazioni di questa dirette ad ajutare l'anima dei trapassati, che non sieno le preghiere della Messa del giorno?

Egli è indubitato che la Messa chiamata *de Requiem* è peculiarmente istituita a sollievo dei defunti, come prova il Fagnano sopra il *cap. Quidam de celebrat. Missar.*, n. 4, e secondo il XIII Concilio Toletano celebrato l'anno 683, e lodato da Graziano, *in can. Quicumque* 13, §. 26, *quaest.* 5.

Ma quantunque ciò sia vero fuor di ogni dubbio, tuttavia dice

il sopraccitato canonista: « *Certissimum est, Sacrificium semper pariter utile esse defuncto, sive cantetur Missa ad Requiem, sive Missa diei cuius officium celebretur, ut docet idem canonista. Quod attinet ad orationes quae recitantur in Missis ad Requiem, fateri possumus cum illo auctore; eas posse magis prodesse defunctis, quam caeteras, sed inaequalitas illa abundanter resarciri potest, non solum pietate peculiari celebrantis, et pietate illius, qui curat Sacrificium offerri: sed etiam meritis, ac intercessione Sancti, cuius officium die illa celebratur.* »

Di egual maniera insegna ancor S. Tommaso, quando, in 4, d. 45, quaest. 2, art. 3, quaesit. 5, ad 5, nei seguenti termini manifesta la sua opinione: « *In officio Missae non solum est sacrificium, sed etiam sunt ibi orationes, et ideo Missae sacrificium continet duo horum, quae hic Augustinus numerat, scilicet, orationes et sacrificium. Ex parte igitur sacrificii oblatis, Missa aequaliter potest prodesse, de quocumque dicatur; et hoc est principium, quod fit in Missa; sed ex parte orationum, magis prodest illa, in qua sunt orationes ad hoc determinatae: sed tamen iste defectus recompensari potest per maiorem devotionem, vel ejus qui facit dici, vel iterum per intercessionem Sancti, cuius suffragium in Missa imploratur.* »

Arcadio può adunque, senza commettere alcun peccato, celebrare la Messa del giorno in vece della Messa *de Requiem*. A ciò si può anche aggiungere che essendo più consentaneo alla pratica della Chiesa, il celebrare la Messa del Santo, di cui ordina che venga recitato l'uffizio, come dice un antico Concilio lodato nel corpo delle Decretali, meritamente si ha donde ritenere, che i fedeli, i quali attendono la Messa *ad Requiem*, ovvero la fondarono, ciò abbiano voluto fare, a quanto che concorda coll'uffizio celebrato in quel giorno. Questa è l'opinione di Sant'Antonino, 2 part. *Summ. Theolog.*, tit. 10, c. 1; del Navarro, *de Poenitent. et Remission.*; del Fagnano, *loc. cit.*, n. 9; il quale sopra questo caso fa l'osservazione seguente: « *Concedimus, dice egli, concedimus tamen, quod cum festum, quod evenit die, est tantum simplex, vel semiduplex, Arcadius absque peccato Missam ad requiem celebrare potest, juxta foundationem aut pietatem illorum, qui Missam illam expetiverunt; si vero festum sit duplex, Missam diei hujus festi celebrare debet, immo ipsi non licet celebrare Missam privatam votivam, nec potiori jure Missam defunctorum.* » S. TOMMASO.

C A S O 38.°

Basilio si assunse l'obbligazione di celebrare ogni mercoledì una *Messa de Requiem* ad un certo altare che è privilegiato. Domandasi se possa far a meno di celebrare la *Messa de Requiem* suddetta, e cantare invece la *Messa del Santo* di cui celebra l'uffizio, senza che nulla soffra l'effetto della indulgenza.

Nulla importa che **Basilio** celebri l'una o l'altra *Messa*, quando il privilegio dal Sommo Pontefice concesso soltanto dica, che egli concede l'indulgenza in favor del defunto per cui vien celebrata la *Messa*; poichè pel defunto si può applicare, tanto la *Messa del giorno*, quanto la *Messa de Requiem*. Se poi nel diploma, con cui viene concessa l'indulgenza dal Sommo Pontefice, sia espresso che l'indulgenza viene concessa a favore di quei defunti ai quali si applica la *Messa de Requiem*; in questo caso conviene che la *Messa de Requiem* sia celebrata, affinchè si possa applicare l'indulgenza a favor del defunto. Imperocchè, secondo l'assioma della Glossa, in c. *Quid autem*, c. *Prosint de Poenit. et Remission.*: « *indulgentiae tantum possunt, quantum verba sonant,* » ovvero secondo il dire di **S. Tommaso**, in 4, dist. 20, quaest. unic., art. 2, quaestiunc. 2, in corp.: « *Tantum valent quantum praedicantur.* » Così risponde il **Fagnano** a questo caso, ad cap. *Quidam* 2, de celebrat. *Missar.*, n. 14. Ma ciò devesi intendere detto solamente di quei giorni nei quali è permesso di celebrare la *Messa dei defunti*. Imperocchè devesi osservare la disciplina dalla Chiesa prescritta in cui ognuno si trova. PONTAS.

C A S O 39.°

Isidoro, sacerdote di **S. Elpidio**, osserva che gli abitanti della sua parrocchia, che dimorano ai confini del villaggio, sono assai negligenzi d'intervenire alla *Messa cantata* in cui tiene istruzione morale nelle singole domeniche. Ciò facevano specialmente nei tempi piovosi, in cui le strade divenivano impraticabili, e si accontentavano di assistere ad una *Messa piana* che celebravasi in un oratorio

vicino all'estremità del villaggio. Isidoro, di concerto con quello che fungeva le veci del fondatore di quella Messa festiva nell' oratorio, ordinò che invece della domenica quella Messa fosse celebrata il mercoledì, affine di obbligare in questa maniera quegli abitanti ad intervenire nella domenica alla Messa cantata nella parrocchiale. Domandasi intorno a questo punto se Isidoro aveva facoltà di fare quella mutazione di sua propria autorità, e se il successore del fondatore avesse in ciò potuto acconsentire tranquillamente in coscienza.

Rispondiamo col Silvio che il nostro Isidoro non aveva autorità di fare una tale mutazione, quantunque vi abbia dato l'assenso il successore del fondatore: « *Non enim, dice egli, jus habet sacerdos transfrendi in aliam diem celebrationem Missae, quae fundata est, ut die dominica celebretur. Debebat igitur satis esse Isidoro significare vici incolis, quod cum Missa illa fundata fuerit tantum ob solam eorum necessitatem, et ne Missa privarentur, si quodam tempore propter eluvionem ipsis impossibile foret ad ecclesiam parochialem se conferre. Eos vero non posse sine peccato se liberare ab hoc officio, scilicet ut ecclesiam parochialem frequentent, cum ipsis possibile erat, ut adessent Missae cum cantu, ac institutionibus sacerdotis. Si autem consilium illud neglexissent, sacerdotis erat ad Episcopum confugere, ut ad obedientiam adigantur, et ejus mandata observent.* »

Così decide il Silvio, *Resolut. Var., voc. Missa*, e prova la sua asserzione dicendo, non essere appo un semplice sacerdote la facoltà di derogare alla volontà dei fondatori: anzi neppure essere un tale diritto appo quelli che fungono le veci del fondatore medesimo; poichè invece devono avere ogni cura ed attenzione, affinchè le disposizioni sieno perfettamente eseguite, ed in tutte le circostanze opporsi coi mezzi legittimi a quelli che vorrebbero delle innovazioni introdurre, fin che la Chiesa non abbia ordinato diversamente a gloria di Dio, e pel bene dei fedeli.

PONTAS.

C A S O 40.°

Celestino, cui incombe l'obbligo di celebrare tre Messe per settimana, secondo la fondazione del beneficio che ottiene, può in

coscienza anticiparne o differirne la celebrazione prevedendo che per alcune settimane non potrebbe adempire a quell'obbligo?

Ecco in qual maniera risponde a questo caso l'autore dei Colloqui della diocesi Condomense, al *tom. 2, colloq. 6, sess. 3*, dopo avere con tutta attenzione esaminata l'obbligazione imposta dalla fondazione, e considerate le cause per le quali Celestino può esser mosso ad anticipare o differire la celebrazione delle tre Messe settimanali, non che ponderate ben bene le circostanze in cui egli può ritrovarsi, nel seguente modo manifesta la sua opinione dicendo: «*Sacerdos ille a peccato liberari non potest, si culpa sua differat Missas illas celebrare, et sine ulla causa legitima, quia illas differens, detrimentum insigne vivis ac mortuis affert, in quorum gratiam Sacrificium offerre tenetur. Contra vero vituperandus non est, dum illas accelerat, si praevideat fore ut illas celebrare non possit, tempore a fundatione definito. Modo tamen fundationis illius tabulae non habeant clausulam huic anticipationi contrariam. Dicit enim potest quod quemadmodum qui solvit debita ante tempus definitum laude dignus est: pariter Coelestinus dignus est qui laudetur ob suam providentiam, qua praeexequitur ea ad quae tenetur ex fundatione.* »

PONTAS.

C A S O 41.°

Aponio, riceve da Paolo l'onorario di tre Messe, il quale deve offerire a Dio, affinchè a Paolo dia lume e cognizione per ben giudicare una causa di grandissima importanza, sopra cui dovrebbero fra tre giorni proferire giudizio. Poscia conosce che la lite era stata giudicata con danno di Paolo, ovvero che il litigio era stato composto fra le parti contendenti. Domandasi se Aponio debba restituire a Paolo l'onorario per la celebrazione delle tre Messe che avrebbe dovuto offerire a Dio al tempo stabilito, ed alla quale obbligazione egli aveva mancato.

Se Aponio, a cagione della negligenza che ebbe, non soddisfece alle volontà di Paolo, che gli aveva dato i tre onorarii per le tre Messe da celebrare, donde ne avvenne che Paolo fu privato del frutto del Sacrificio divino, assolutamente dir si deve Aponio essere

obbligato alla restituzione. Questa è l'opinione del Cabassuzio, che dice nel suo diritto canonico, teorico e pratico, lib. 6, c. 14, n. 18: « *Restituere tenetur sacerdos Missarum stipendia quibus non satisfecit, aut quarum celebrationem nimiam distulit, adeo ut verisimiliter non profuerit secundum specialem intentionem ejus qui stipem dedit.* » Riporta poi l'esempio di tale decisione dicendo: « *Ut si ad obtinendum aliquem successum petita Missa fuerit eo usque dilata, ut occasio praeterierit ante celebrationem. Sic enim frustra per sacerdotis culpam intentione non potest retineri stipendium oblatum, quin violetur commutativa justitia.* »

AZORIO.

C A S O 42.°

Emilia, donna turca, avendo abbracciata la religione cristiana, e vedendo che Assano suo marito persisteva nel maomettanismo ostinatamente, prega il sacerdote Landrino, affinché offra per lui un sacrificio della santa Messa. Domandasi se ciò si può fare senza peccato; se Assano poi sia etnico od idolatra, se ciò pure sia permesso.

Landrino può offrire senza contaminarsi di colpa alcuna il santo sacrificio della Messa per la conversione di Assano, quantunque sia mussulmano, e lo stesso può fare quantunque sia etnico o pagano. Ciò si può provare coll' autorità dell' apostolo S. Paolo, il quale scrivendo a Timoteo, al cap. 2, vers. 1 e seguenti, ordina di pregare pei re e principi, i quali a quel tempo erano pagani ed idolatri, e per questi non solo, ma anche per tutti gli uomini: « *Obsecro igitur, dice l'Apostolo, primum fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus, pro regibus et omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate. Hoc enim bonum est et acceptum coram Salvatore nostro Deo, qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire.* »

Appoggiato a tale autorità dell' Apostolo, S. Giovanni Grisostomo, hom. 6 in 1 ad Timoth. 2, de Adam et Eva, prova che pregar si deve non solo pei fedeli, ma anche pegli infedeli. Ecco come esprime il suo pensiero: « *Sed si forte quis dixerit pro omnibus quod ait, tantum fideles, intelligi voluisse.* » Ma quelle cose che poscia succedono

dimostrano che ciò non è vero ; dice finalmente : « *Pro regibus, neque enim tunc reges Deum colebant, verum multis postea temporibus in infidelitate, quam per seriem successionis acceperant, perstiterunt. Et Pater ille, ut impediret, ne fideles existimarent cum ipsis praecipere orationes pro regibus et pro in dignitate constitutis tantum ut ab eis impetraret favere religioni christianae, cujus sectatores pro iis orabant, addidit, eos orare debere, ut a Deo impetrent gratiam, vitam quietam et tranquillam in omni pietate agendi, eos denique certiores facit, ipsos sic rem Deo gratam acturos, desiderat enim Deus omnes homines salvos fieri: Quoniam vero consequens esse cernebat ut christiani animus ad ista torpesceret, neque hujusmodi admitteret monita, siquidem pro gentili sacramentorum tempore preces oporteret offerri, vide quid secutus adjunxit, ut ex consideratione lucri admonitionem facilius libentiusque susciperent, ut quietam inquit et tranquillam degamus vitam: ac si dicat, in illorum salute securitas nostra consistit.* »

Tutto ciò che abbiamo riferito dedotto da S. Giovanni Grisostomo apertamente prova essere lecito l'offerire il santo Sacrificio per gl' infedeli e pagani, affinché si convertano, avendo egli interpretato le parole dell'Apostolo nel medesimo senso, in cui furono parimenti spiegate dal dottore Sant'Agostino nella lettera 140, o, secondo altri, 59, n. 16, quando scrive a Paolino che ne aveva domandata una spiegazione, ed al quale risponde con le seguenti parole : « *Eligo in his verbis Apostoli hoc intelligere quod omnis, vel pene omnis frequentat Ecclesia, ut preces accipiamus dictas, quas facimus in celebrationem Sacramentorum, antequam illud quod est in Domini mensa, incipiat benedici, orationes cum benedicitur et sanctificatur, et ad distribuendam comminuitur; quam totam petitionem fere omnis Ecclesia dominica oratione concludit.* » La medesima dottrina insegna questo Santo Dottore nella sua lettera 217, o, secondo altri, 197, n. 26 e 27, che scrisse a Vitale, il quale non voleva pregare pegl' infedeli e pagani. Egli dimostra che non basta d'istruirli, ma che conviene anche innalzare preghiere per essi nella celebrazione dei sacri misteri, essendo questa la pratica della Chiesa : « *Numquid et orare prohibebis Ecclesiam pro infidelibus, ut sint fideles? pro his qui nolunt credere, ut velint credere?... Numquid ibi audieris sacerdotem Dei ad ejus altare populum*

hortantem ad Deum orandum, vel ipsum clara voce orantem, ut incredulas gentes ad fidem suam venire compellat, non respondebis: Amen?... Numquid postremo apostolum Paulum pro Judaeis infidelibus habentem talia vota culpabis? »

A tutto ciò si può aggiungere l'autorità di papa Celestino, il quale, scrivendo ai Vescovi della Gallia, c. 8, *apud Sirmundum, t. 1 Concil. Gallic., pag. 63*, insegna la medesima cosa con le seguenti parole: « *Cum enim sanctarum plebium praesules mandata sibimet legatione fungantur, apud divinam clementiam humani generis agunt causam, et tota secum congemiscente Ecclesia postulant et precantur, ut infidelibus donetur fides, ut idololatrae ab impietatis suae liberentur erroribus: ut Judaeis, ablato cordis velamine, lux veritatis appareat.* »

San Gregorio Magno, nel l. 23 dei suoi Morali, al cap. 1, si dimostra della medesima opinione, poichè, avendo paragonata la Chiesa con Giobbe, e gli eretici con Elia, dice che a Dio non sono graditi i sacrificii offerti dagli eretici, e che loro non possono mai esser utili, se non quando dalla Chiesa vengono a Dio offerti per la loro conversione, e che, per significare una tal cosa, Dio aveva ordinato a Giobbe di offrire un sacrificio a favore di quell'amico infido e degli altri due: « *Pro quibus tamen (tribus amicis) Job exorare praecipitur: quia haereticorum sacrificia accepta Deo esse non possunt, nisi pro eis universalis Ecclesiae manibus offeramur: ut cujus meritis remedium salutis inveniant, quam verborum suorum jaculis impugnano feriebant.* »

I teologi seguirono letteralmente la dottrina dei santi Padri sopra un tal punto. L'Estio, in 4, ad 2, §. 13; il Silvio, in 3 part. S. Thom., quaest. 83, art. 1, quaest. 8; il Bellarmino, l. 2, de Miss., cap. 6, ed un gran numero di altri teologi dopo di loro di unanime consenso insegnano che si può offrire il santo sacrificio della Messa pegli etnici, idolatri, infedeli e scomunicati, purchè però non sieno espressi i loro nomi all'altare: « *Existimo licere, dice il cardinal Bellarmino, modo nihil addatur ad Missam, sed solum per intentionem sacerdotis supplicetur Sacrificium conversioni infidelium, sive haereticorum. Id enim multi faciunt viri pii et docti, quos reprehendere non possumus; neque exstat expressa Ecclesiae prohibitio.* »

La ragione che si può rendere della verità che abbiamo già già

confermata si è, secondo l'Estio, *loc. cit.*, che: « *Ut ii quorum gratia offertur Sacrificium, ex eo fructum percipiant, non omnino necessarium est, eos in se habere animi affectiones quae ipsis necessariae essent, ut ipsis prodesset Sacramentum quod acciperent. Quomodo enim Sacrificium sacrum effectum suum producat ex opere operato, ut theologi loquuntur; hoc est, propria ejus efficacia, non attendendo ad bonitatem vel sanctitatem offerentis, cum tamen effectum eodem modo non producit ac sacramenta, quae sunt instrumenta, quibus Deus utitur ut gratiam suam certissime producat in iis, qui huic obstaculum non apponunt. At Sacrificium praecipuum suum effectum operatur ad modum impetrationis; hoc est misericordiam divinam flectendo, et ab ejus bonitate infinita impetrando ut eos convertat. Et idcirco offerri potest in gratiam eorum, in quibus nulla est sancta affectio.* » Quindi il Silvio, *l. c.*, quaest. 14, concl. 4, così prosegue: « *Ex his intelligi potest quae dispositio requiratur pro quo offertur Sacrificium. Nam ad auxilium gratiae praevenientis ad donum poenitentiae et conversionis impetrandum, nulli dispositio est necessaria. Offertur enim etiam pro illis, qui tot sunt aversi a Deo ut convertantur.* » Quindi giova conchiudere col Bellarmino, osservando che « *respectu privatorum, qui excommunicati sunt, celebrantes numquam recitare debet eorum nomina in actione Sacrificii, ut jam dictum est, sicuti nec etiam nominandi sunt in precibus publicis, quas Ecclesia fundit pro fidelibus, qui ejus corpus componunt, cum ab ea excommunicatione se sejunxerint, ac ejus vera membra non sint amplius. Contentus igitur esse debet sacerdos, si sacrum Sacrificium Deo offerat, ut ab eo in eorum gratiam petat poenitentiae et sinceræ conversionis donum.* »

NAVARRO.

C A S O 43.

Euprepio, sacerdote, non ha altro mezzo per procacciarsi di che vivere, tranne lo stipendio della Messa. Vedendo che non avrebbe alcuno stipendio per quei giorni che impiegasse nel recarsi ad una villa cui è inviato, celebra ogni giorno applicando la Messa per quelli che dopo il suo ritorno gli avrebbero i primi data l'elemosina, affinchè celebrasse per essi. Domandasi adunque se nel caso che uno gli desse la elemosina per dieci Messe, possa applicarne

due, facendo valere quelle che già in numero di otto aveva applicate pel primo offerente nei giorni in cui non aveva elemosine.

Questa pratica è meritevole certamente di condanna; imperocchè quel sacerdote non poteva anticipare la celebrazione della Messa, applicandola secondo l'intenzione di quello che lo avrebbe pregato di un Sacrificio dopo il suo ritorno. E di fermo egli allora non aveva alcuna definita intenzione, e forse non pensava di aver cura che si offrisse un Sacrificio per sé quegli che nel ritorno di Eupreprio avrebbe dato una elemosina per la celebrazione di un Sacrificio. Imperciocchè la volontà di far celebrare per lo più nasce da una qualche circostanza in cui l'oblato della elemosina ritrsi ova, per cui abbisogna che per lui venga pregato il Signore, affine che gli conceda le grazie di cui ha necessità.

Per la qual cosa una tal pratica, che il più delle volte sa di sordida avarizia, sapientemente fu condannata dalla sacra Congregazione dei Cardinali, innanzi allo stesso sommo pontefice Paolo V, e con l'approvazione che egli stesso vi diede nel giorno 5 novembre dell'anno 1605, come testimonia il Gavanto nel suo Manuale dei Vescovi alla voce *Missa*, n. 33; e nei suoi Commentarii alle Rubriche del messale, *part. 3, tit. 12, n. 16*, dicendo: « *Citius quoque celebrando peccatur, anticipata scilicet applicatione Sacrificii, nempe incerta, pro eo, cui postea eleemosynam dederit, cum suspensione effectus Sacrificii: quae anticipata applicatio prohibita fuit a Paulo V velut avaritiae fomes, die 5 nov. 1605.* »

Questa è la decisione del Silvio, *Orat. 12, t. 5, pag. 776, edit. Antuer.*, il quale diffusamente e dottamente prova, che questa pratica è un abuso immediatamente introdotto da alcuni casistici, e contraria all'uso della Chiesa universale, come prova col decreto di Clemente VIII, lodato dal Barbosa, e da lui per esteso riferito, in cui questo papa condanna una tal pratica, ed ordina ai Vescovi ed ai generali prefetti della disciplina dagli ordini osservanti che facciano uso della scomunica per eliminarla ove fosse introdotta. Appo lo stesso si può anche osservare con quanto solidi argomenti abbatta le ragioni di cui si valgono gli avversarii, affine di difendere l'opinione contraria.

PONTAS.

C A S O 44.°

Nel villaggio di S. Giuliano fu fondata una casa, in cui ricevere i poveri del luogo, con questa condizione però, che ogni giorno vi venisse celebrata una Messa. A cagione del gran numero di poveri che sarebbero per le calamità dei tempi, avvenne che non si poteva adempiere ad amendue le obbligazioni. Da alcuni anni adunque solamente la Messa fu celebrata nei giorni festivi e nelle domeniche. Domandasi pertanto sopra un tal punto se i superiori e gli amministratori di quella casa di ricovero potevano diportarsi in questa forma, salva la loro coscienza; e qual cosa sieno obbligati di fare supponendo di non poter operare altrimenti.

Gli amministratori di quella casa di ricovero non potevano sottrarre delle Messe al numero di quelle stabilite dal fondatore, ma dovevano aver cura, affine di adempiere alla volontà del fondatore, che quotidianamente la Messa fosse celebrata, ed impiegare a sollievo dei poveri quanto rimaneva dei beni; poichè loro non appartiene di mutare la volontà del fondatore con intenzione di ricevere un maggior numero di poveri nella casa da lui stabilita ed eretta, più di quello che sia permesso dalle rendite che rimangono dopo la celebrazione delle Messe. Ciò prova il Silvio con l' autorità del Concilio di Trento, dicendo: « *Si hospitale fit aequè fundatum cum onere Missae quotidianae, atque sub onere excipiendi pauperes, omnes istae Missae sic persolvi debent ex bonis hospitalis, ut quod, praeter ea quae pro Missarum celebratione sunt necessaria, superfuerit, in pauperum exceptionem expendatur, juxta decret. Conc. Trident.* »

Gli amministratori non furono adunque fedeli curatori, attribuendosi un potere che non avevano, e che era contrario alla disposizione e volontà del fondatore. Per la qual cosa devono aver cura che sieno celebrate tante Messe, quante ne furono ommesse, se dai beni della casa di ricovero vi sieno dei proventi a ciò sufficienti: « *Si neglectis, seu praetermissis Missis, in fundatione praescriptis, aggiunge questo dotto teologo, bona sint in pauperum exceptionem expensa, et bona hospitalis superabundent, ex eis debent suppleri Missae*

praetermissae. Si vero nullae iis supersint opes, non tenentur ad hoc supplementum de praeterito. »

Del resto, supposto che vi fosse da doversi fare una qualche immutazione, affine di dare esecuzione alla fondazione di cui trattasi, la cognizione di essa apparteneva soltanto al Vescovo diocesano, il quale dai curatori di quella casa doveva essere consultato per uniformarsi poscia ai suoi ordini.

PONTAS.

C A S O 45.º

Lampadio, soldato da molti anni, vive in una continua consuetudine di mortal colpa, senza aver mai la volontà di cangiarsi, anzi con l'intenzione di persistere in essa. In questo lagrimevole stato vivendo ascolta la santa Messa nelle domeniche e negli altri giorni festivi. Domandasi se peccò in questo stato intervenendo alla Messa, e, se peccato commise, se meglio gli convenga di non intervenire al santo Sacrificio, affine di non gravarsi l'anima di nuovo peccato.

Non avvi dubbio che Lampadio non abbia commesso un grave peccato, intervenendo al sacro sacrificio della Messa in quel lagrimevole stato di mortal colpa, colla volontà di rimanersene in quello, e perchè doveva non astenersi dall'intervenire alla santa Messa, ma bensì doveva intervenire coll'anima pentita e con intenzione di togliersi dallo stato di mortal colpa.

PONTAS.

C A S O 46.º

Ercole fu così negligente nel recarsi alla chiesa in giorno di domenica per ascoltare la santa Messa, che vi giunse dopo che già era arrivato il Sacrificio ad una terza parte. Soddisfece egli al precetto ascoltando soltanto alcune parti della Messa, ovvero non commise forse un peccato mortale?

Sant'Antonino, arcivescovo di Firenze, *1 part. Summ. Theolog., lib. 9, cap. 10, p. 1*, si obietta queste parole dell'antico canone del Concilio Agatense, tenuto nell'anno 516, in cui si legge: « *Missas die dominico saecularibus totas audire, speciali ordine praecipimus.* » Alle

quali parole poseia risponde dicendo, che non si deve così strettamente spiegare quel canone da credersi che quello che non si trovò presente all' introito non abbia soddisfatto al precetto, quantunque dir si debba che colui non vi soddisfa, il quale ommette una parte stabile, ovvero una terza parte : « *Dubium est de eo, qui dimittit aliquam partem Missae, puta introitum, videtur quod non satisfaciat: quia canon Missas dicit totas, id est integras.* » Ecco la sua risposta ed opinione : « *Respondeo quod modicum pro nihilo reputatur (de consecrat., dist. 3, can. Revera), nec verba legis ita amare interpretanda sunt. Ideo dicendum est, quod talis judicandus est servator praecepti. Sed si dimitteret notabilem partem, puta mediam, vel tertiam partem, secus.* »

Quindi ne segue di conseguenza che, secondo l'opinione di santo Antonino, Ercole non soddisfece certamente al precetto nel caso proposto, e che perciò, per la negligenza che ebbe, divenne reo di mortal colpa.

Una tale difficoltà viene esaminata anche dal Cabassuzio, in *Jur. Canon. Theor. et Prax., lib. 2, tit. 32, n. 7*, e dopo di avere osservato che fra i sommistî tutti non convengono sopra questo punto, aggiunge che l'opinione comune si è che l'omissione di tutte quelle parti che precedono la Epistola non si deve riputare notevole, per modo tale che colui, il quale non si trovò presente, debbasi ritenere reo di peccato mortale; ma che questi ne diviene reo veramente se incominciasse ad essere presente al Sacrificio soltanto dopo l'Epistola, quando una qualche legittima ragione non lo impedisca, e soggiunge che questa è l'opinione del Tabiena, del Navarro, del Suarez, dell' Enriquez, del Toletto, del Bonacina e di molti autori lodati da questi ultimi : « *Quamvis diversi diversa sentiant, dice il citato canonista, communior tamen et probabilior sententia est docentium omissionem auditionis a principio usque ad Epistolam exclusive, non esse partem notabilem; sed si ipsa quoque omittatur Epistola, neque ulla excuset necessitas, materiam esse mortalis delicti.* » Non riprova però l'opinione di alcuni che ritengono, bastare per la fuga del mortale peccato di ritrovarsi presente alla Messa dal principiar del Vangelo. Infatti in molte Messe le Epistole sono brevissime, e la loro lezione in pochissimi minuti si compie. Questa opinione è abbracciata anche

dal Silvio, il quale anzi crede che, rigorosamente parlando, il punto da cui si deve trovarsi presente alla Messa incominci dal terminar del Vangelo, quando chi interviene avesse una qualche ragionevole causa di scusa : « *Cum illi excusari possint, dice egli, in 3 part. Summ. S. Thom., quaest. 83, art. 6, a transgressione praecepti, qui Missam audiunt ab initio Evangelii, imo et a fine, si per eos stet, quominus unam aliam audiant.* » Sono queste le parole di questo dotto teologo : « *Cum tamen certae non sint opiniones illae, semper enitendum est Missae ab initio adesse, ut circa hoc nihil sibimet exprobrandum quispiam habeat.* » Ma non essendo uniformi nè certe le opinioni sopra un tal punto, meglio sarà il dire che convenga ritrovarsi presenti al Sacrificio dal suo principio, affinchè ognuno possa ritrovarsi in sè medesimo tranquillo sopra un tal punto, quando trattasi dell' adempimento di un precetto.

PONTAS.

C A S O 47.°

Germano, volendosi mondar l' anima sua dalle colpe da cui trovavasi gravato nel giorno del lunedì seconda festa pasquale, incomincia la confessione in quel momento stesso, in cui il sacerdote incomincia la Messa ; e non avendola potuta compiere se non poco prima del prefazio, assiste alle altre parti della Messa. Soddisfece forse in questo modo al precetto della Chiesa, la quale obbliga d' intervenire alla Messa nei giorni di domenica e nelle altre feste ?

Riteniamo che Germano nel caso proposto non abbia soddisfatto al precetto della Chiesa. La ragione si è, perchè l' attenzione particolare che pone ciascuno, il quale attende a purgare l' anima sua dalle colpe, è ben diversa da quella che si richiede, affinchè possa assistere al santo sacrificio della Messa. Imperocchè l' attenzione richiesta per ascoltare la Messa è *ad modum orationis*, mentre l' attenzione richiesta per la confessione consiste in ciò che attende al numero, alla specie, ed alle altre circostanze che valgono per dichiarare i peccati commessi, cosicchè ciascuno deve attendere affine di rispondere convenientemente alle domande del sacerdote, da cui deve ricevere le ammonizioni e gli avvertimenti opportuni. Final-

mente è in obbligo di ascoltare la penitenza che gli viene imposta, e mandarla a memoria ; le quali tutte cose differiscono grandemente dall' attenzione all' orazione, che è appunto quell' attenzione con cui ognuno deve assistere alla Messa. Così argomenta il Cabassuzio nel suo Diritto canonico teorico e pratico, lib. 2, cap. 12, num. 4, il quale sostiene la sua opinione col parere di molti altri autori, così esprimendosi: « *Ratio est quia quamvis confessio sacramentalis sit actus religiosus, tamen talis actus cum colloquiis, quae fiunt inter sacerdotem et poenitentem ad explorandas peccatorum circumstantias, aliam exigit attentionem, quam quae in Missa requiritur. Attentio enim, quam Missa requirit, debet esse per modum orationis, qualis non adest in perscrutandis culparum momentis et circumstantiis, et in dialogismis intervenientibus inter poenitentem et confessarium.* »

PONTAS.

C A S O 48.°

Il marito di Elena è così ammalato, che teme assai non gli succeda del male peggiore, se viene lasciato solo, per cui non può nel giorno di Pasqua arrecarsi ad ascoltare la santa Messa. Domandasi sopra tale ragione s' ella possa astenersi dall' intervenire al divin Sacrificio, non avendo altra persona da poter lasciare in soccorso del suo marito, che va soggetto a grandi parossismi, affinchè a lui possa recare assistenza. Domandasi parimenti se potrebbe essere scusata nel caso che avesse due bambini, i quali non potessero rimaner soli, senza trovarsi esposti ad un grave pericolo.

Risponderemo a questo caso dapprima col premettere l' osservazione seguente del sopraccitato teologo. Dice egli pertanto: « *Leges ut plurimum sunt praescriptae verbis generalibus, ideo nullam includunt exceptionem. Fieri enim non potest, ut legislator casus omnes, qui in praxi evenire possunt, praevideat. Ergo aequum est et necessarium illas interpretari ex aequitate in ejusmodi casibus: tuncque aliquando existimandum est, hanc vel illam legem non obligare in ejusmodi occasione, quia existimandum est, quod si illam praevidisset legislator, illam excipisset.* »

Da questo principio concludiamo adunque che Elena può far a

meno di ascoltare la Messa senza commettere grave peccato, a cagione della necessità in cui si trova di aiutare il marito nel periglio in cui versa, e di esercitare verso di lui la dovuta carità, specialmente in una occasione così grave e di tanta importanza, come si è quella di cui si tratta, non dovendosi ritenere che sia intenzione della Chiesa di obbligarla a dover assistere in questa circostanza alla Messa. A ciò si può aggiungere che quando taluno si trova nel caso in cui vi sono due leggi che obbligano, sempre è obbligato ad obbedire alla legge che è di maggiore importanza. La legge poi di carità, per la quale siamo obbligati verso il prossimo, che è aggravato da molestissimo morbo, è di maggiore importanza di quella, per la quale siamo obbligati ad ascoltare la Messa nelle domeniche e negli altri giorni festivi. Imperocchè l'obbligazione di obbedire alla legge prima è di diritto naturale e divino, e l'obbligazione di obbedire alla legge posteriore è solamente di diritto ecclesiastico. Adunque alla prima conviene in quanto alla esecuzione attenersi. Questa è l'opinione di Sant'Antonino, nella *part. 2* della sua *Somma Teologica*, al *tit. 9, c. 10, n. 2*, in cui così dice: «*Excusantur autem a praecepto audiendi Missam . . . servitores infirmorum, qui non possunt dimittere infirmos propter periculum.*» Egualmente dice per quanto si aspetta ad una madre, «*quae parvulos dimittere non potest sine periculo.*» A ciò aggiunge il medesimo Santo, doversi egualmente dire di tutti quelli che sono stretti da un qualche legittimo impedimento, dal quale non possono togliersi senza scandalo o grave danno: «*Et alii qui impedimenta legitima habent, vel ardua negotia, quae non possunt dimittere sine magno detrimento, scandalo, vel periculo.*»

SANT'ANTONINO.

C A S O 49."

Vauberto e Gervasio, giovani studenti di teologia, mossero questa questione, se più convenga al sacerdote di celebrar rade volte, di quello che di frequente. Il primo sostiene l'affermativa sentenza contro l'opinione di Gervasio. Qual di questi due rettamente pronunzia giudizio?

Crediamo che l' opinione di Vauberto in pratica seguir si debba, secondo la quale il sacerdote deve frequentemente celebrare, purchè non siavi un qualche impedimento, che da questa celebrazione lo impedisca, e purchè celebri per un ardente amore verso Dio senza aver verun affetto verso il peccato veniale. Sant'Antonino, 5, part. 13, c. 6, p. 51, arreca molte ragioni che possono all'uopo giovare per la dimostrazione della cosa, e che noi riferiremo.

La prima ragione viene dedotta dalla eccellenza e dignità del santo Sacrificio, *nobilitas Sacramenti*, le cui qualità ed effetti generali vengono descritti dalle seguenti parole : « *Sacrum enim corpus Christi corpus est Redemptoris nostri, et nostrae futurae jucunditatis amabile praeludium; arrha sponsae jugale divinum coelitus ei donatum; Ecclesiae militantis cum triumphante suave glutinum, et unio fraternalis dulcedinis, dum eandem dulcedinem qua fruitur sine velamento, iste habet sub mirabili Sacramento.* »

La seconda ragione è la soave grata utilità peculiare che da questo Sacrificio il sacerdote riceve : « *Suavitas et utilitas. Quanta enim jucunditatis et dulcedinis est tantae rei Sacramentum, verbo conficere, habere prae oculis, contrectare manibus, ore sumere, et aliis ministrare . . . hoc est quod solet accendere desiderium, humilitatem ingerere, compunctionem inducere, prae aliis fiduciam et spem erigere, ad amorem inflammare, infundere gaudium, ad reverentiam excitare, totam mentem liquefacere et oblectare; propter haec enim excitanda in nobis tanti boni praesentia indulta est.* »

La terza ragione è l' amore e lo zelo fervente che il sacerdote celebrante si concilia da Gesù Cristo, e dalla Chiesa sua sposa, siccome mediatore fra amendue : « *Benevolentia, quam celebrans non indigne a sponso suo Christo, et sponsa Ecclesia reportat. Est enim paronymus amoris, et mediator in sponso et sponsa . . . quomodo autem potest non amare tam utilem sibi ministrum, quin eam sponso cordialiter recommendet; aut quomodo sponsus non diliget eum in tam grato officio occupatum?* »

La quarta ragione si deduce dai varii frutti che i fedeli percepiscono da questo divin Sacrificio, quando vi assistono : « *Quartum allectivum est multiplex fructuositas in assistentibus celebrationi. Dat enim*

celebrans occasionem devotis affectibus, suspiriis et compunctionibus; servit fidelibus ad multas oblectationes spirituales quas habent, Missae astando, corpus Christi videndo, reverenter adorando, et memoriam agendo suae sacratissimae passionis. »

La quinta ragione è la necessità imposta ai sacerdoti di soddisfare alle obbligazioni dei fedeli, le quali hanno contratto quando ricevettero il sacerdozio divenendo mediatori fra Dio e gli uomini, ed assumendosi l'obbligazione di pregare pei vivi e pei morti: « *Quintum inductivum, quod est quasi cogens officii commissi fidelis executio. Est enim commissum tanti mysterii officium ut offerant pro vivis et mortuis, et in memoriam dominicae passionis. Si igitur officium hujus necessarium est, vel utile Sanctae Matri Ecclesiae, cur volunt Matri hoc subtrahere, vel negligere? Si autem non putant necessarium vel utile, cur illud assumere voluerunt?* »

La sesta ragione finalmente viene espressa dalle seguenti parole: « *Periculum morae: quia de facili irregularitas, vel infirmitas, vel alius defectus, aut impedimentum poterit occurrere; ita quod diu, aut forte numquam celebrare contiget.* » Per la qual cosa conchiude poscia così: « *Cum autem christianum sic vivere deceat, ut semper mereatur accipere; numquam debet esse sine desiderio tunc et toties sumendi, quando et quoties convenienter poterit et crediderit expedire. Hoc est ponere obicem gratiae et admonitioni Dei, et quasi tempus miserationum Dei in sua potestate constituere.* »

Il medesimo Santo scioglie poscia una obbiezione che viene fatta da alcuni sacerdoti, i quali, per esimersi dalla celebrazione del divin Sacrificio, dicono di non avere in sè medesimi tanta pietà quanta è necessaria per l'azione. Prova egli esser questa alle volte una vera frode, con la quale sono sedotti dal demonio onde rimuoverli dal sacro altare, sotto la falsa apparenza della umiltà, suggerendo loro che debbano astenersi da questo uffizio subito che non si veggano adorni di quella pietà che viene richiesta dalla sublimità della azione; mentre, per contrario, dovrebbero sapere che la sincera pietà non consiste sempre nella contrizione, o nella pietà sensibile, che può essere spesso un effetto della natura: « *Si quis autem, così il nostro Santo prosegue, illam dispositionem in se judicare voluerit ex sen-*

sibili cordis compunctione, profusione lacrymarum, fervore mentis et similibus sentimentis, ita quod tunc credat se dispositum quando tale quid sentit, et quando non percipit, indispositum, incaute valde ambulat, et saepis sime decipitur. Multoties qui nihil talium habent, sunt in magno statu gratiae, ut qui habent sunt omnino extra gratiam facientem: saepe enim contingit, hominem ab hujusmodi fervoris affectibus impediri sine omni culpa sua, immo cum magno merito. » Ed, in vero, molti sono quei sacerdoti, i quali non godono di quel fervore sensibile, specialmente i vecchi, gl' infermicci e quelli che sono destinati ad uffizii assai faticosi, come al concionare, al confessare, e ad altre simili opere di pietà, nei quali però trovasi una soda pietà, e perciò vivono in quello stato nel quale possono quotidianamente celebrare con la pietà necessaria: *« Non enim possunt homines communiter confecti senio, languentes corpore, gravati magnis curis et laboribus, praedicando, confessiones audiendo, curam infirmorum, aut alia necessaria gerendo, magnas in oratione percipere, vel expectare dulcedines, et sic impium esset hominem pro his operibus removere a Sacramento pietatis. »*

Anzi, se alle volte, per le varie ragioni addotte da Sant'Antonino, Dio sottrae il fervore sensibile, ed il bene ed il comodo ad alcuni, ciò fa perchè vuole provarli, e condurli ad un maggior grado di fede e di perfezione. *« Valet ad multa subtractio huius gratiae et suavitatis. »* Questo santo Arcivescovo annovera poi otto ragioni intorno ad un tale punto. Ecco come egli le annovera: *« 1. Ut tentatione vel tribulatione gaudium temperemus, et mens hominis ne lascivia temperetur. Valet 2. Ut timor homini incutiatur, ne tam delectabili bono hic et in futuro privetur, ac eo ardentius tendat ad vitam aeternam, ubi semper adhaerendum est. Valet 3. Ut per fidem ambulantes amplius mereamur... Valet 4. Ut tam desiderabile bonum ferventius desideremus, acceptemus gratantius, et cautius custodiamus. Valet 5. Ut discamus grati esse gratiae Dei, non nostris viribus adscribere quoties nos promptos in Dei servitio reperimus. Valet 6. Ut per hoc timeamus alios judicare ex apparenti eorum segnitie, sed magis compatiamur eis, utpote a gratia Dei desertis. Valet 7. Quia providet in hujusmodi divina miseratio indiscretioni nostrae, ne videlicet illam dulcedinem sentientes, sectantes vires nostras ultra modum, irrationabiliter consumamur. Valet 8. Ad conservan-*

dam humilitatem, et excutiendam vanam gloriam. Ex talibus enim gratiis magna saepe sumitur oratio, adeo quod qui tali semper solatione gauderent, difficillime possent a vanitate spiritus et inani gloria praeservari, nisi refraenarentur per tentationem, ut Paulus stimulo, vel tentationes exteriores. »

Sant'Antonino osserva, oltre a ciò, che il gaudio e la soavità interna non è sempre effetto della grazia, perocchè alle volte anche gli Ebrei ed i pagani sperimentano del gaudio e del fervore nel culto, che i primi rendono a Dio, i secondi agl' idoli, locchè di sovente avviene per malizia e frode del demonio. « *Hujusmodi effectus, seu dulcedines spirituales in Sacramentis perceptis, vel in aliis operibus de genere bonorum aliquando veniunt praeter gratiam. Nam et Judaei et gentiles in ritibus suis et sacrificiis lacrymas fundunt ex affectione ad illa quandoque in hoc cooperante diabolo.* » Donde deduce questa conclusione: « *Unde et defectu hujusmodi consolationum non debet dimitti communio vel celebratio: etiamsi quis sciret, vel crederet hujusmodi consolationem sibi subtractam ex peccatis diu praeteritis; quod tamen non potest scire, vel debet credere, nisi aliquantulum evidenti ratione; sed si crederet verisimiliter propter peccata recentia, vel praeterita, sed non emendata hoc pati, tum abstinendum esset.* »

Per contrario, se il sacerdote versasse, o credesse di versare nello stato di mortal colpa, in questo stato non gli sarebbe lecito di celebrare, e di necessità gli converrebbe astenersi e sinceramente pentirsi, e confessarsi pria di accostarsi all' altare.

Finalmente, questo Santo Arcivescovo da tutta questa argomentazione conchiude, che quando la cagione che impedisce il sacerdote di celebrare nasce dalla negligenza o malizia, manca di scusa, ove non si studii di rendersene degno adoperando i rimedii che gli presentano Dio e la Chiesa, quali sono il sacramento della Penitenza, le preghiere e le altre buone opere.

Con ciò non intendiamo però di affermare che il sacerdote non possa alle volte astenersi dalla celebrazione pel mero incentivo della umanità, ed affine di più accuratamente disporsi onde accostarsi al sacro altare. Zaccheo non meno onorava Gesù Cristo, riconoscendosi indegno di averlo in sua casa, di quel che facesse il centurione,

che lo invitava di recarsi a lui: « *Ambo honorificantes Salvatorem diverso et quasi contrario modo, ambo peccatis miseri, ambo misericordiam consecuti.* » Sono queste le parole di un canone tolto dagli scritti di Sant'Agostino in parte, ed in parte dal libro *De ecclesiasticis dogmatibus*, che da S. Tommaso e da molti altri viene creduto essere di Gennadio sacerdote massiliense.

SANT'ANTONINO.

C A S O 50.°

Alesside, sacerdote, da tre o quattro anni si astiene dal celebrare, solamente a ciò indotto da somma umiltà. Domandasi se con ciò commetta peccato, e se sia obbligato di celebrare almeno nelle pasquali solennità e nelle altre feste dell'anno.

Ella è opinione di S. Tommaso, in 4, dist. 13, quaest. 1, art. 2, quaestiunc. 1 in corpor., che qualunque sacerdote non sia obbligato per obbedienza a celebrare, quando non abbia cura di anime, ma che tuttavia diviene reo di negligenza, quando non faccia uso di quella potestà che gli venne conferita nella ordinazione, e perchè presti a Dio la debita riverenza, e perchè abbia a cuore la propria salute, e quella dei fedeli vivi e defunti, cui deve giovare col santo Sacrificio. Questo Santo prova la propria opinione coll' autorità del principe degli Apostoli, il quale vuole che il fedele dispensatore faccia uso, pel bene del prossimo, del dono ricevuto da Dio. « *Unusquisque sicut accepit gratiam, illam administrantes, sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei;* » 1 Petr. 4, 10. Egualmente insegna anche S. Paolo, quando, parlando del fine del sacerdozio, scrivendo agli Ebrei, al cap. 5, dice: « *Omnis namque Pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum, ut offerat dona et Sacrificia pro peccatis.* » Quindi ne segue che Alesside, e qualunque altro sacerdote, essendo eletto da Dio per offerire i Sacrificii, pecca contro questa obbligazione, cui venne per la sua vocazione astretto, quando a cagione di umiltà in perpetuo si astiene dall'offerire il Sacrificio per la propria e per l'altrui salute.

Ma riferiamo le identiche parole di S. Tommaso. Ecco come egli favella: « *Quia secundum Gregorium, cum crescunt dona, rationes*

crescunt donorum; cum sacerdoti data sit potestas nobilissima, reus negligentiae erit, nisi illa utatur ad honorem Dei et salutem suam, et aliorum, vivorum et mortuorum secundum illud: Unusquisque, etc. » Il Santo Dottore però eccettua da questa obbligazione quelli che si astengono dalla celebrazione per ispirazione dello Spirito Santo: « *Nisi forte aliquis ex familiari Spiritus Sancti instinctu dimittat celebrare, sicut legitur de quodam Sancto Patre in Vitis patrum, qui ordinatus numquam postea celebravit.* » Ecco l'opinione dell'Angelico, che conferma ancora in un altro luogo, quando dice, 3 part. Summ., quaest. 82, c. 10, in corp., che il sacerdote è obbligato di celebrare, specialmente per rispetto al culto dovuto a Dio, almeno nelle feste principali dell'anno, ed in ispecial modo quando i fedeli accostumano di accostarsi alla sacra comunione: « *Unusquisque tenetur uti gratia sibi data, cum fuerit opportunum, secundum illud Exhortamur, ne in vacuum gratiam Dei recipiatis. Opportunitas autem Sacrificium offerendi non solum attenditur per comparisonem ad fideles Christi, quibus oportet Sacramenta ministrari, sed principaliter per comparisonem ad Deum, cui consecratione hujus Sacramenti sacrificium offertur. Unde sacerdoti, etiamsi non habeat curam animarum, non licet omnino a celebratione cessare: sed saltem videtur, quod celebrare teneatur in praecipuis festis, et maxime in illis diebus, in quibus fideles communicare consueverunt.* » Quindi il sacro Concilio di Trento ordinò ai Vescovi di aver cura che i sacerdoti celebrino la Messa almeno nelle domeniche e negli altri giorni festivi, e che quelli in ispecial modo cui è demandata la cura delle anime abbiano sovente a fungere questo così giusto uffizio, come viene richiesto dalle loro obbligazioni. « *Curet Episcopus, ut sacerdotes saltem diebus dominicis et festis solemnibus, si autem curam habuerint animorum, tam frequenter, ut suo muneri satisfaciant, Missas celebrent.* »

Finalmente, S. Carlo Borromeo, che sempre tenne per legge santa l'osservare i decreti di quel Concilio, ordinò a tutti i suoi sacerdoti, di qualunque condizione fossero, di non omettere mai la celebrazione della santa Messa nelle domeniche ed altre feste, senza fare alcuna distinzione. Ecco le sue parole, come si trovano negli atti della Chiesa di Milano, part. 2, de frequenti divin. Sacrific.

oblat.: « *Tridentini etiam Concilii auctoritatem secuti, praecipimus sacerdotibus, cujucumque gradus, conditionis et dignitatis illi sint, ut dominicis et reliquis festis diebus Missam celebrare non omittant.* »

Il Concilio provinciale di Tolosa celebrato nell'anno 1590, ove parla *de Presbyt. et Cleric.*, al cap. 4, n. 1, dice: « *Sacerdotes itaque omnes, quocumque honore insigniti, aut quacumque in dignitate constituti tandem sint, dominicis festisque diebus, nisi justo pruepedimento avocati fuerint, Missae sacrificium celebrent.* »

Tutto ciò che abbiamo fin qui detto è consentaneo alle parole di Innocenzo III. in c. *Dolentes, de celebr. Missar.*, in cui, favellando di alcuni sacerdoti che celebravano quattro volte soltanto per anno, loro ordinò sotto pena di scomunica di correggersi da quel vizio: « *Sunt et alii, dice questo Pontefice, qui Missarum solemnia vix celebrant quater in anno . . . haec igitur et similia sub poena suspensionis penitus inhihemus.* »

Finalmente, Sant'Antonino perfettamente concorda con quanto abbiamo riferito; così che non ritroviamo necessario di riferire le sue parole, e neppure le parole di Sant'Ambrogio, del Paludano e di Alberto Magno, che sono della medesima opinione.

Dopo tutte queste autorevoli opinioni diremo adunque che Alesside non può nel caso nostro essere scusato di grave peccato, non celebrando mai la Santa Messa: « *Qui numquam celebrat, graviter peccat, dice il Gavanto nei suoi commentarii alle Rubriche del Messale e Breviario romano, part. 3, tit. 11, n. 6, et in anno saltem ter aut quator quilibet celebrare tenetur.* »

S. TOMMASO.

C A S O 51.º

Peccano forse mortalmente quei fedeli che, contro la proibizione della Chiesa, scientemente assistono alla Messa di un sacerdote fornicario?

Questi fedeli mortalmente peccano, secondo l'opinione di san Tommaso, se quel sacerdote sia un pubblico fornicario, ma non però se sia occulto. Imperocchè l'angelico dottore, *quodlib. 11, art. 8, in corp.*, dopo aver insegnato che quelli, secondo il diritto positivo, divengono rei di mortal colpa che ascoltano la Messa di un sacer-

Supplem. Vol. III.

57

dote fornicario, soggiunge : « *Attendendum tamen est, quod hoc non intelligitur de quolibet sacerdote fornicario, sed de publicis fornicariis, qui proprie dicuntur publici, quando iudicio et sententia Ecclesiae vocantur publici. Unde quicumque a tali fornicario publico audit Missam, peccat mortaliter.* » Le quali cose asserisce essere vere, quantunque il prelato per negligenza o timore, o per qualunque altra cagione lo tolleri nel ministero. Ed in questo senso infatti intender si devono il canon. *Nullus* 5 di Nicolò II, ed il canon. *Praeter* 6, dist. 32; di Alessandro II, i quali indistintamente vietano di ascoltare la Messa di un sacerdote che abbia una concubina, come nella 3 part. *Summ., quaest.* 81, art. 9, ad 3, osserva il medesimo angelico dottore con queste parole : « *Sed hoc intelligendum de notorio concubinario, vel per sententiam, quae fertur in convictum, vel per confessionem in jure factam.* » In questo senso parimenti si devono prendere le parole del Concilio di Lione celebrato nell' anno 1158 : « *Presbyteros . . . concubinarios ecclesiasticis officiis, et beneficiis privamus ; ac ne quis eorum Missam audire praesumat, apostolica auctoritate prohibemus.* »

S. TOMMASO.

C A S O 52.°

Flaviano, abitando nella parrocchia di S. Eugenio, in una grande città, mosso da peculiare pietà, quasi sempre va ad ascoltare la Messa nei giorni di domenica e nelle altre feste in un cenobio di religiosi vicino alla sua abitazione. Il suo confessore vuole obbligarlo ad intervenire alla Messa cantata parrocchiale almeno nelle domeniche e feste solenni. Egli però si scusa, dicendo che gli fu detto non essere a ciò obbligato sotto pena di peccato. Giudica egli retamente ?

La pietà bene ordinata obbliga i fedeli ad intervenire alla Messa parrocchiale nelle domeniche ed altri giorni festivi, quando ciò sia possibile. Una tale proposizione si può provare con innumerevoli argomenti di gran peso e valore, i quali non ammettono controversia.

Il primo si deduce del Concilio Eliberitano tenuto nell'anno 505, il quale, al canon. 21, così stabilisce : « *Si quis in civitate positus, per*

tres dies dominicus ecclesiam non accesserit; pauco tempore abstineat, ut correptus esse videatur. » Intorno a questo il celeberrimo Eveillon nel suo insigne trattato delle Scomuniche e dei Monitorii osserva che la voce *abstineat* negli antichi Concilii e da S. Cipriano vien presa ed adoperata in luogo dell'altra *excommunicetur*, come si può osservare in un antico canone del Concilio I Toletano celebrato nell'anno 400, riferito nel decreto di Graziano, in can. *Si quis laicus* 26, 11, *quaest.* 3; cui aggiunge però il medesimo autore che quella voce e le altre consimili usate negli antichi Concilii dinotano solamente una scomunica che contiene una minaccia, e non la scomunica che s'incorre *ipso facto*.

Il secondo argomento è dedotto dal celeberrimo Concilio di Sardi celebrato nell'anno 347, in cui convennero trecento e più Vescovi sotto il pontificato di Giulio I, ed in cui Osio, che presiedeva a nome del Papa, parlando di quelle cose che erano state ordinate nel Concilio Niceno, del quale il Sardicense era un seguito, al canone 14, dice: « *Memini autem superiore Concilio fratres nostros constituisse, ut, si quis laicus in ea, in qua commoratur, civitate, tres dominicos dies, id est, per tres septimanas, non celebrasset conventum, communione privaretur.* » Questo Concilio adunque riferisce e conferma il decreto del Concilio Niceno. Anche il Concilio ecumenico celebrato a Costantinopoli nell'anno 683, sotto il pontificato di Agatone riferisce e conferma il medesimo decreto al canone 84 colle seguenti parole: « *Si quis laicus nullam graviorem habent necessitatem, vel negotium difficile, a sua ecclesia absit diutissime; sed in civitate agens tribus diebus dominicis in tribus septimanis, una non conveniat ... segregetur.* »

Il terzo argomento è dedotto dal Concilio Nannenense, in cap. *Ut dominic.* 2, de *Paroch.*, lib. 3, tit. 29, riferito nel corpo delle Decretali, di cui sono le seguenti parole: « *Ut dominicis, vel festivis diebus presbyteri antequam Missam celebrent, plebem interrogent, si alterius parocchianus in ecclesia sit, qui proprio contempto parocho, ibi velit Missam audire: quem si invenerit, statim ab ecclesia abjiciant.* »

La quarta autorità si deduce dall'undecimo Statuto sinodale di un certo Arcivescovo Rotomagense legato Apostolico, che fioriva verso la metà del tredicesimo secolo.

La quinta argomentazione è del Concilio di Ravenna celebrato nell'anno 1511 sotto il pontificato di Clemente V, in cui si dice: « *Monemus insuper omnes et singulos parochianos cujuscumque parochialis ecclesiae, quod saltem in diebus dominicis audiant Missam integram in sua parochiali ecclesia, et quicumque contra fecerit, tertio admonitus excommunicationis sententia percussatur.* » Il Concilio Senonense dell'anno 1528 dice egualmente.

Il sesto argomento lo abbiamo dal I Concilio di Milano celebrato nell'anno 1565, *Const. part. 2, tit. Quae pertinent de celebrat. Miss.*, e dal Concilio di Aquileja tenuto nell'anno 1596, al *tit. 4*, della santificazione dei giorni festivi, il cui decreto è concepito nei termini seguenti: « *Populum vero monendum et frequentius incitandum edicimus, ut dominicis saltem ac festis diebus ad parochialem (ecclesiam) accedat, et ibi Missae sacrum et concionem audiat.* »

La settima argomentazione si trae dal Concilio Tridentino, il quale, nella *sess. 22*, nel decreto che fece intorno alle cose, che osservare e vitare si deggiono nella celebrazione della Messa, così si esprime: « *Ordinarii locorum . . . moneant etiam eundem populum, ut frequenter ad suas parochias, saltem diebus dominicis, et majoribus festis accedat.* » Ed in altro luogo: « *Moneatque Episcopus populum diligenter teneri unumquemque parochiae suae interesse, ubi commode id fieri potest, ad audiendum verbum Dei.* »

L'ottava autorità appoggiasi alla Costituzione che intorno a tale materia fece Sisto IV circa l'anno 1478, in cui questo pontefice proibisce ai religiosi mendicanti di concionare sotto pena di scomunica, contro l'obbligazione che hanno i fedeli d'intervenire nelle domeniche ed altri giorni festivi alle loro parrocchie: « *Cum jure sit cautum, dice il Pontefice soprallodato, illis diebus parocianos teneri audire Missam in eorum parociali ecclesia, nisi forsitan ex causa honesta ab ipsa ecclesia se absentarent.* »

La nona argomentazione deducesi dal Concilio Turonese celebrato nell'anno 1553, il quale, *tit. Christifidelib. laicis*, emanò il seguente decreto: « *SS. Patrum decreta renovantes, omnibus et singulis christifidelibus suis Missis paroecialibus . . . singulis diebus dominicis, et festivis interesse districte praecipimus: a quibus si per tres dies dominicos,*

continue sequentes, illos abesse contingat, nisi legitimo impedimento retineantur, poenas a sacris canonibus indictas incurrere declaramus. » Lo che è consentaneo all' antico statuto della medesima diocesi Turonese riferito dall' Eveillon, al *cap. 13* dell' opera sopraccitata, il quale statuto è concepito nel modo seguente : « *Moneantque presbyteri parochiales parochianos suos, in Concilio Ecclesiae alias fuisse definitum, eos, qui per tres dies dominicos Missae suae parochiali non interfuisent tamquam anathemas vitandos; ut per hoc cognoscant criminis gravitatem, cui tanta poena olim inflicta est.* »

La decima prova è tolta dal Concilio Burdigalense, che ebbe luogo nell' anno 1583, e che con molti elogi fu approvato da Gregorio XIII, in cui si trova così dichiarato, al *cap. 5* : « *Vetus etiam decretum denuntient parochi, quo proposita excommunicationis poena, praecipitur, ne quis tribus continuis dominicis a parochialis Missae celebratione absit.* » Un altro Concilio della medesima provincia celebrato nell' anno 1634 confermò il sopraddetto decreto, dove tratta dei divini uffizii all' *art. 3*, ed ordinò che fosse pubblicato, affinchè i popoli non avessero ad ignorarlo : « *Decernimus vetus illud decretum... singulis quibuscumque dominicis denuntiari populo et publicari.* » A queste cose aggiunge anche la pena della sospensione *ipso facto* a tutti quei concionatori e confessori, i quali osassero d' insegnare, ovvero di assecondare l' opinione contraria a questo decreto.

Finalmente si può aggiungere che la radunanza generale del clero gallicano, che ebbe luogo nell' anno 1625, perfettamente si uniformò a questi decreti che abbiamo citati.

Della medesima questione trattarono con somma forza e vigore due sacerdoti dell' ordine della B. V. di Namurcia il p. Henralto, ed il P. Charneux. Il primo di questi religiosi, non avendo data alcuna risposta all' ultimo scritto di un teologo che difendeva e propugnava la stretta obbligazione che hanno i fedeli di frequentare la Messa parrocchiale, il secondo a quello scritto rispose, promulgando una lettera, in cui difendeva la contraria opinione, in primo luogo appoggiando le sue prove alla decisione che in proposito avevano data alcune facoltà teologiche. In secondo luogo si appiglia alla dichiarazione di Leone X, data nel giorno 13 novembre dell' anno 1517,

il quale tostamente propone il fine della sua bolla che incomincia *Intelleximus*, colle seguenti parole: «*Intelleximus quosdam in dubio revocare, et perinde timoratis conscientis scrupulum injicere, si christifideles, qui dominicis, et festis diebus extra ecclesias suas parochiales Missas audiunt in ecclesiis fratrum ordinum mendicantium, ecclesiae praecepto de Missa audienda satisfaciant.* » Poscia il Pontefice dà la sua decisione, dicendo: «*Nos igitur ambiguitatem hujusmodi tollere volentes, ut cum sinceriori conscientia fideles quique Deo creatori suo serviant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, notum facimus, omnes christifideles utriusque secus, qui non contempto proprio sacerdote parochiali, in ecclesiis fratrum ordinum mendicantium dominicis et festis diebus Missas audiunt satisfacere praecepto Ecclesiae de Missa audienda, nec in aliquam labem peccati mortalis poenamve incurrere in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque.* »

In terzo luogo questo religioso prende per base del suo argomentare la Bolla 41 che incomincia *Etsi mendicantium* di S. Pio V, promulgata il giorno 16 maggio 1567, in cui questo Sommo Pontefice riferisce l'ottavo punto di molestia, di cui i religiosi mendicanti si lamentavano appo i Vescovi ed i sacerdoti: «*Aliqui vero, dice, in suos parochianos ad sonum campanae excommunicationem promulgant, ut non possint interesse Missis, concionibus et divinis officiis, nisi in propria parochia. En causa expostulationis, circa quam Sanctus ille Papa decidit Concilii Trid. decr. explicans his verbis. Et insuper sessionis 22, decr. quod populum saepe ad suas ecclesias, saltem dominicis et majoribus festivis diebus convenire debere monet, in sequendo, volumus quod fratribus mendicantibus hujusmodi non solum prohiberi non possit, ne Missas et alia divina officia faciant, in eorum ecclesiis, etc. Quicumque utriusque sexus christifideles totius anni tempore illas, et illa (Missas et divina officia) in ecclesiis fratrum hujusmodi audire possint. Ipsi christifideles ullatenus desuper molestari aut impediri per locorum ordinarios, seu rectores parochialium ecclesiarum . . . non valeant, seu debeant. Sed praefati christifideles audiendo Missas, et alia divina officia in ecclesia fratrum hujusmodi diebus dominicis aut festivis, praecepto Ecclesiae de illis audiendis satisfacisse censeantur.* »

Adunque apertamente apparisce che il Pontefice dichiara che

quei fedeli, i quali non hanno intenzione di disprezzare i loro pastori, ascoltando la Messa nei giorni di domenica e nelle altre festività nelle chiese dei mendicanti, satisfanno al precetto della Chiesa, dal quale viene comandato di ritrovarsi al sacro Sacrificio nei giorni festivi, e che in questa maniera diportandosi non si contaminano di mortale peccato, ned incorrono in veruna pena ecclesiastica.

Il sacerdote, di cui abbiamo testè favellato, a questi oppone la bolla di Sisto IV dell' anno 1478, il quale, sebbene fosse religioso dell' ordine di S. Francesco prima di venire elevato al pontificato, tuttavia vieta ai religiosi degli ordini mendicanti d' insegnare nelle concioni, che i fedeli non sono obbligati d' intervenire alla Messa parrocchiale. Ed a questo punto si appoggia, in quanto che il Concilio Tridentino vuole che il Vescovo spesso ammonisca i suoi fedeli, avvertendo che sono obbligati di ascoltare le ecclesiastiche istruzioni nella propria parrocchia quando una giusta e legittima causa non gli esoneri da questa obbligazione. Ecco le parole di quella bolla: *« Quod fratres Mendicantes non praedicient, populos parochianos non teneri audire Missam in eorum parochiis, diebus festivis et dominicis: cum jure sit cautum illis diebus parochianos teneri audire Missam in eorum parochiali ecclesia, nisi forsan ex honesta causa ab ipsa ecclesia se absentarent. »*

Adunque tutta la difficoltà in questo consiste nel vedere, cioè, in primo luogo, qual sia il vero senso della voce *teneri*, di cui fa uso il Concilio Tridentino, nel vedere, cioè, se questa voce include una stretta obbligazione, come vuole quel sacerdote, che prova tal cosa coll' autorità di molti Concilii provinciali, e coll' opinione della radunanza del clero gallicano, ovvero se quella voce *teneri* solamente contenga un obbligo di convenienza e di decenza, come pretendono i due religiosi suaccennati, che scrissero contro il teologo, e che provano la loro asserzione coll' autorità d' innumerevoli dottori, i quali tutti si appoggiano alle bolle di Leone X e di S. Pio V, che favoriscono in questo punto ai regolari. In secondo luogo, supposta la stretta obbligazione sopra questo punto, conviene osservare quali sieno le cause giuste che possono scusare dall' intervento alla Messa parrocchiale; e se la pietà che muove taluno ad ascoltar la Messa

in un' altra chiesa, sia una legittima causa ; ovvero se la consuetudine contraria universalmente ricevuta possa liberare da colpa quello che ad essa consuetudine si uniforma.

Sant'Antonino stima che l' obbligazione del Concilio Nannetense, che egli si obietta, soltanto si debba intendere del caso, in cui i fedeli stanno lungi dalla propria parrocchia, ed altrove si recano ad ascoltare la Messa nelle domeniche ed altri giorni festivi, unicamente mossi dal disprezzo che hanno pei loro pastori. Ecco in qual maniera si esprime il Santo Arcivescovo, nella *part. 2* della sua *Somma Teologica*, al *tit. 9, §. 2* : « *Ad quod dici potest dupliciter ; uno modo quod Ecclesia intendat per hanc constitutionem remove contemptum ; id est, rebellionem et despectum subditorum erga praelatos suos, qui sunt sacerdotes parochiales ; et sic mandat, quod qui ex contemptu sui sacerdotis accedit ad audiendum divina in alia ecclesia, ut de contemptu residuat.* » L' autorità d' Innocenzo IV approva questa interpretazione : « *Ad hoc facit quod Innocentius, pater juris, super dicto capite videlicet, quod parochianus, si non facit ex contemptu, sed ob aliam justam causam, non est ejiciendus de Ecclesia, ergo non peccat.* » Ed in fatto questo Pontefice dice nel suo *Commentario* sopra la decretale tratta dal Concilio Nannetense : « *Si autem non contemneret, sed ex juxta causa ad aliam parochiam transiret, vel in transitu peregrinationis, non expelleretur.* » Lo che appoggia e conferma coll' autorità di molti decreti di Graziano. Sant'Antonino poscia aggiunge, che la pietà dalla quale taluno è mosso a recarsi in un' altra chiesa per ascoltare la santa Messa, è una causa sufficiente per iscusarlo da colpa : « *Satis justa causa est, si ob majorem sui devotionem hoc faciat.* » Questa è la prima risposta che dà al decreto del Concilio Nannetense, e perciò a molti altri simili decreti.

La seconda risposta che dà il Santo sopraindicato è questa, che nei paesi, nei quali vi ha un uso contrario a tali decreti non hanno più forza obbligatoria : « *Alio modo, dice egli, potest dici, quod si contemptus sumatur large, scilicet solum pro eo, quod non audit Missam ejus et officium, non tamen contemnendo sacramenta, vel ipsum (parochum) tunc quia consuetudo, quae in hoc videtur praescripta, et rationalis, cum scilicet ob majorem devotionem fit, tollat legem. Quod pro-*

bat decretali in jure allata, ubi Greg. IX declarat consuetudinem aequam et legitime praescriptam, vim habere juri positivo derogandi: Licet etiam longaevae consuetudinis non sit vilis auctoritas, non tamen est usque adeo valitura, ut vel jure positivo debeat praejudicium generare: nisi fuerit rationabilis, et legitime sit praescripta. » Queste sono le parole di quel Papa. Ciò può avvenire, dice Sant'Antonino, per riguardo al precetto, pel quale i fedeli sono obbligati ad ascoltare la Messa nella loro parrocchia: « *Ubi est consuetudo audiendi indifferenter in quibuscumque locis: quod quasi ubique est, non peccat, qui audit Missam extra propriam parochiam.* »

Questo dottissimo e santissimo autore eccettua tuttavia il caso, in cui il Vescovo diocesano ordina diversamente, quantunque ritenga che il Vescovo ciò debba ordinare contro la consuetudine universalmente ricevuta, pegl' incomodi e lo scandalo che da ciò possono derivarne: « *Si tamen dioecesanus hoc praeciperet, scilicet audiri in propria parochia, obediendum esset. Male tamen faciunt Episcopi in tollendo pias consuetudines cum scandalo populorum.* » E prova una tal cosa coll' esempio di S. Gregorio Magno. Egli, affine di evitare lo scandalo, permise ai semplici sacerdoti della Sardegna di conferire la sacra unzione della Confermazione a quelli che recentemente erano battezzati, a cagione della consuetudine appo quelle genti osservata di amministrarla subito dopo il Battesimo.

Da tutte le ragioni impertanto da noi riferite si ha donde conchiudere, che il confessore deve al suo penitente Flaviano insegnare l'obbligazione che hanno tutti i fedeli d' intervenire alla Messa parrocchiale del luogo in cui vivono nei giorni di domenica, e nelle altre solennità almeno principali, per quanto gli sia possibile. Non crediamo però che questo confessore possa ad una tal pratica obbligare Flaviano, negandogli l'assoluzione, ove egli così non operi per disprezzo alla Chiesa ed al suo pastore, ovvero senza legittime cause.

PONTAS.

C A S O 53.°

Arturo, soldato di condizione, interviene alla Messa nelle domeniche e nelle altre feste, ma quasi sempre sta ritto in piedi, e, se si eccepisce il punto della elevazione dell' ostia e del calice, occupa quasi tutto il tempo della Messa nell' osservare l' una o l' altra persona, e sovente, offrendoglisi l' opportunità, sí trattiene anche in discorsi. Si può forse dire, che quantunque commetta un peccato con questo suo modo di diportarsi, pure, strettamente parlando, soddisfaccia al precetto, che impone a tutti i fedeli di sentire la Messa in quei giorni ?

Affine di rispondere a questo caso, basta soltanto richiamarsi alla mente le seguenti tre considerazioni, le quali chiaramente dimostrano con quanto rispetto e riverenza il cristiano debba ritrovarsi al sacrosanto sacrificio della Messa, e con quali affetti gli sia necessario di accompagnarlo. Queste considerazioni ci vengono nella seguente maniera poste innanzi dal teologo e dottor sommo nelle precedenti soluzioni molte volte da noi lodato. Egli considera adunque così.

1. *Consideratio haec est ; scilicet Jesum Christum hominum servatorem, revera praesentem esse in altari, consecratione a sacerdote facta panis et vini, et transubstantiatione quae fit in corpus et sanguinem illius ejusdem Salvatoris. Ibi adesse solummodo Jesum Christum, ut Patri suo se se offerat, et ibi criminum nostrorum expiationem continuet Patri quotidie offerendo mortem, quam pro nobis passus est in cruce, et ut meritis sanguinis, quem effudit, nobis impetret misericordiae divinae effectus, ac gratias nobis continuo necessarius, ut bona opera, quae ejus gratia acquirimur, cum ejus operibus jungere possimus, ut eadem oblatione Patri aeterno offerantur. Haec vel unica cogitatio sufficere debet viro aliquo religionis sensu ducto, ut summa reverentia efficiatur; dum mysterio illi tremendo adest. Illique excusari non possunt impietatis, qui Missae adsunt, cum animo variis cogitationibus agitato, quibus procul dubio non distraherentur durante quodam spectaculo, vel quadam caeremonia profana.*

2. *Consideratio, quae nos docet sanctas animi affectiones quibus affici debemus, dum Missam audimus, duci potest ex statu exinanitionis, quo Jesu Christus Patri suo se se offert. Cum enim sit super sacris nostris altaribus sine motu, sine actione vel minimo majestatis suae infinitae et summae suae potentiae indicio, cum huic mysterio adsumus, maxime eorum quae ab Ecclesia celebrantur, agnoscere debemus debilitatis nostrae fundum inexhaustum, ut et miseriarum nostrarum, nec non necessitatis perpetuae, qua opus habemus, ut ejus gratiae auxilium nos sustineat et tueatur, quod auxilium ut plurimum iis tantum concedit, qui illo dignos se praestant orationis fervore. Quandoquidem divinus ille servator est super altari sine indicio vitae et in statu mortis, consecratione quae separatim fit corporis et sanguinis ejus, inde ediscere debemus obligationem, a qua eximi non possumus, huic augusto sacrificio numquam adesse, nisi cum desiderio sincero peccatis, cupiditatibus ac pravis affectibus nostris moriendi, animi et cordis nostri cohibitione et contritione, ut non amplius vivamus nisi in illo, per illum et illi soli.*

3. *Consideratio est cogitatio quae observari debet de loci sanctitate, scilicet est domus Dei, ubi, juxta verba auctoris Colloquiorum Vesuntinorum, summus orbis dominus subditorum suorum clientelam sive hominiam excipit, ibi illos audit, et gratias ipsis concedit. Ac revera si olim Jacob, de loco Bethel loquens, dixerit hunc locum dignum esse summa reverentia, domum Dei, et portam coeli: Terribilis est locus iste. Vere non est hic aliud, nisi domus Dei et porta coeli? Quam ideam nobis reformare debemus sanctitatis templi peculiariter consecrati majestati omnipotentis Dei, et qua reverentia, qua pietate ibi nos gerere debemus?*

Quanto abbiamo detto prova sufficientemente non bastare per la soddisfazione del precetto che taluno si trovi corporalmente soltanto presente alla Messa, ma essere sommamente necessario che egli vi attenda ancor con lo spirito e si unisca al sacerdote, e con lui offra alla divina Maestà la vittima di propiziazione che trovasi sopra l'altare, e sè medesimo offra a Dio in uno a Gesù Cristo in Sacrificio. Imperocchè tale è appunto l'intenzione della Chiesa nell'ordinare ai fedeli di assistere alla Messa nelle domeniche e negli altri giorni festivi.


Ciò posto, chi oserà dire che nelle circostanze rammentate nella

esposizione del caso, Arturo abbia soddisfatto al precetto della Chiesa? Certamente si potrà invece asserire che il nostro soldato ai Giudei più presto assomigliasi, i quali piegavano le ginocchia innanzi a Dio per insultarlo e deriderlo, giusta il dire dell' evangelista Matteo al c. 27, 29: « *Genu flexo ante eum, illudebant ei,* » ed a quei soldati che realmente stavano presenti al sacrificio cruento che Gesù Cristo offriva all' eterno suo Padre, per la salvezza di tutti gli uomini; ma che erano presenti soltanto, perchè ciò era loro comandato, senza punto pensare al frutto che potevano percepire dal sangue e dalla morte del Salvatore, in cui non confidavano. In ciò furono certamente imitati da Arturo, il quale solamente si trovò col corpo alla Messa presente, perchè ciò fu ad esso comandato dalla Chiesa; ma si trova solamente siccome spettatore senza fede, senza pietà, senza religione. Osserva quanto si fa nell' altare siccome una mera esteriore cerimonia, che eseguiscano i fedeli nella Chiesa, senza pensare o persuadersi che quel sacrificio incruento è il medesimo che il sacrificio cruento del Calvario. Mentre si fa l'elevazione dell'ostia egli s'inginocchia; ma non apparisce forse da tutte le altre circostanze che egli ciò non fa per domandare misericordia a Gesù Cristo, ma si bene invece in qualche modo per insultarlo. Finalmente, mancando egli di fede, si può dire che questo sia un principio di quella irriverenza con cui si diporta nella chiesa, la quale lo impedisce di soddisfare all' intenzione della legge della Chiesa.

SILVIO.

Altri casi si possono vedere alle voci CALICE, CONSACRARE, CORPORALE, ORNAMENTI DI CHIESA.

METOPOSCOPIA. *Ved.* SUPERSTIZIONE.



MEZZOGIORNO. *Ved.* CELEBRARE, MESSA.



MINISTRARE, MINISTRO

Sopra questa materia, oltre le cose da noi dette a suo luogo nel corpo del Dizionario, vol. 14, pag. 605, si possono anche vedere gli articoli BATTESIMO, CONFERMAZIONE, ESTREMA UNZIONE, EUCHARISTIA O COMUNIONE, PENITENZA, MATRIMONIO, ORDINE SACRO, SCOMUNICA, IRREGOLARITA', SACRAMENTI.

MINORENNE. *Ved.* PUPILLO, TUTORE.

MIRACOLO

Miracolo si addimanda un fatto meraviglioso, o quasi pieno di ammirazione; dice il Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop.*, part. 3, alleg. 99, n. 7. Il Miracolo, secondo il modo con cui viene considerato nelle cause della beatificazione e canonizzazione di un Santo, viene descritto da Sant'Agostino, nel libro *De utilit. credend.*, c. 16, nel modo seguente: « *Miraculum voco quidquid arduum, et insolitum supra spem, aut facultatem mirantis apparet;* » e da san Tommaso, part. 1, quaest. 100, art. 4, et quaest. 114, art. 4, il Miracolo propriamente viene definito: « *Id quod fit praeter ordinem totius naturae creatae.* » In questa definizione concordano quasi tutti i teologi.

Per un vero Miracolo propriamente detto richiedonsi principalmente quattro cose, secondo le espressioni della Glossa, in cap. *Gloriosus Deus unic. de Reliq. et veneration. Sanctorum*, alla voce *Sedis Apostolicae*. Ecco in qual maniera vengono espresse le suddette quattro condizioni da noi proposte: « *Primo igitur requiritur, quod Miraculum fiat supra naturam, idest praeter ordinem totius naturae;* sic-

ut de virga Moysis mutata in colubrum, et de asina loquente ad Balaam, ex cap. Cum ex injuncto 12 de haereticis. Illud enim, quod per causas naturales fieri potest, non est Miraculum. Secundo quod apparet illud ex Deo, non ex arte contingere, neque ex diabolo, quia mirabilia, quae arte applicando activa passivis contingunt, seu ope daemonis virtute sua angelica agentis efficiuntur, quamvis facultatem, et captum humanum excedant, indeque admirationem in intellectu humano causent, non sunt tamen vere, et proprie miracula licet in sensu largo talia dicantur, in cap. Teneamus 56, caus. 1, q. 1, Exodi 7, Actor. 9, et alibi; Solus enim Deus propriae ac physice potest facere Miraculum; Hinc Psal. 71 dicitur: Qui facit Mirabilia solus, et Psal. 83: Tu faciens mirabilia, tu es Deus solus. Tertio quod fiat non vi verborum, sed hominis merito id contingat. Unde transubstantiatio panis in corpus Christi per sacerdotem vi consecrationis causata non est. Miraculum, prout requiritur ad beatificationem, vel canonizationem. Quarto quod fiat vel in confirmationem fidei, vel in testimonium sanctitatis alicujus, in quo Deus se vult mirabilem ostendere, ejus virtutes in aliorum exemplum Miraculis illustrando, unde de primo dicto sine, ob quem Deus patrare solet Miracula constat ex Marc. ultimo, ibi: Illi autem profecti praedicaverunt ubique domino cooperante, et sermone confirmante sequentibus signis. Et Hebr. 2, ibi: Contestante Deo signis et portentis. Et de secundo dicto sine constat ex Psalm. 67, v. 56, ibi: Mirabilis Deus in sanctis suis. Et de S. Thoma de Villanova, in 3 lection. Officii ibi: Deus sanctitatem servi sui testatam voluit, praesertim cum horreum frumento pauperibus distribulo penitus vacuum repente plenum inventum est. »

A queste quattro annoverate condizioni richieste pel vero Miracolo propriamente detto, una quinta pure se ne ricerca, che, cioè, la cosa portentosa sia avvenuta oltre il consueto ed ordinario modo di venire causata. Per la qual cosa, siccome la creazione dell' anima, la conservazione dell' universo e simili non avvengono oltre il modo consueto ed ordinario di essere causato, quantunque possano essere fatte solamente da Dio, pure non sono al proposito nostro propriamente e veramente Miracoli. Tale è il dire del Barbosa, *de offic. et potest. Episc.*, alleg. 97, n. 8, e del Reiffenstuel, *lib. 3 decret.*, tit. 45, n. 39, e di molti altri.

Triplice è poi il genere o l'ordine dei Miracoli, siccome triplice può essere qualunque opera che eccede la facoltà della natura. Ecco in qual maniera vengono dal nostro autore descritti, al tom. 5, p. 74, col. 2: « *Primo scilicet quoad substantiam facti, seu quoad id quod fit quando nempe substantia rei factae est supra vires naturae: quod constituit speciem Miraculorum primi generis, seu ordinis, vel gradus, uti est illud, quod duae naturae uniantur, et subsistant in una persona, sicuti factum est in incarnatione, de quo dixit Sanctus Augustinus, tract. 17 in Joannem: Majus Miraculum est, quod Deus factus est homo, quam Miracula omnia quae Deus fecit inter homines. Ad hoc primum genus, seu ordinem, vel gradum spectat foecunditas et partus virgineus B. M. V. Si idem corpus sit simul cum alio in eodem loco, ut de Christo Domino, qui intravit ad discipulos januis clausis; si corpus humanum glorificetur, si unum corpus simul sit in duobus, vel pluribus locis, si sol stet, aut retrocedat, prout contigit ad preces Josue, et Ezechiae regis, et hujusmodi.*

Secundo quoad subjectum, seu quoad id in quo fit, quando nempe aliquid est supra vires naturae, quoad subjectum ejus in quo fit, idest quando aliquid fit, quod natura ipsa quoque facere potest, sed non in illo subjecto, in quo tunc fit; quod constituit speciem Miraculorum secundi generis, seu ordinis, vel gradus, uti est resuscitatio mortuorum, illuminatio caecorum, et hujusmodi; potest enim natura causare vitam, sed non in mortuo, potest praestare visum, sed non caeco. Ad hoc secundum genus, seu ordinem, vel gradum spectant sanationes paralyticorum, quos Christus sanavit, et sanationes aridorum, claudorum, mutorum, vel alio simili morbo laborantium, quorum sanationes omnem medicorum artem, et medicinae virtutem superent, et soli divinae virtuti reserventur.

Tertio quoad malum faciendi, quando nempe aliquid est supra vires naturae; quoad modum faciendi, idest quando tale quid fit, quod etiam natura ipsa facere potest, sed non illo modo. Quod constituit speciem Miraculorum tertii generis, seu ordinis, vel gradus, uti est, cum quis subito, ac in istantanea divina virtute sanatur a febre, nullis adhibitis medicamentis, nulla eveniente crisi; aut cum aer statim divinitus condensatur in pluvias absque causis naturalibus, ut legitur factum ad preces Samuelem et Eliae prophetae, et S. Scholasticae sororis D. Benedicti, et aliorum, et hujusmodi; potest enim natura causare salutem in infirmo,

condensationem aeris in pluvias, sed non tali modo, scilicet in instanti, et sine medicamentis et sine concursu aliarum causarum naturalium. Ad hoc tertium genus, seu ordinem, vel gradum spectant sanatio instantanea a febre socrus Simonis facta a Christo Domino, Lucae 4, sanationes instantaneae ab hydrope, ab hernia, et ab aliis hujusmodi morbis illico factae simul cum integra recuperatione virium ad invocationem alicujus servi Dei, seu Sancti, qui cum per naturam nequeant illico, et simul cum recessu morbi vires totaliter recuperari, ideo quoties morbus hoc modo recedit, et vires simul totaliter recuperantur non per naturam, vel artem, sed per Miraculum accidesse censentur.

Miracula primi generis, seu ordinis, vel gradus non est necesse, ut habeantur pro veris Miraculis, quod fiant in instanti, quia talia Miracula, sive fiant in instanti, sive progressu temporis, semper verificatur, quod a solo Deo procedant, cum totaliter superent vires et facultatem naturae, a qua nec in instanti, nec successive provenire possunt; Pignat., tom. 4, consult. 54, n. 5, Lauraca, in tom. 4, disp. 20, art. 20, n. 865, et alii passim.

Miracula secundi generis, seu ordinis, vel gradus non est necesse, quod fiant in instanti, et patet exemplis relatis in sacra Scriptura; de filio enim viduae a morte excitato ab Elia; 3 Reg. c. 17, habetur: Qui exspandit se, atque mensus est super puerum tribus vicibus, et reversa est anima pueri intra cum, et revixit. Et de filio Sunamitidis suscitato a mortuis ab Elisaeo, 4 Reg. cap. 4, non statim, sed paulatim, ibi: Nam Elisaeus ingressus domum ascendit, et incubuit super puerum, posuit os suum super os ejus et oculos suos super oculos ejus, et manus super manus ejus, et incurvavit se super eum, et calefacta est caro pueri, et ille reversus deambulavit in domo semel huc atque illuc, et ascendit, et incubuit super eum, et oscitavit puer septies, aperuitque oculos. Et de caeco nato illuminato a Christo Domino; Joann. 9, ubi fecit lutum ex sputo, et livit super oculos ejus, et dixit ei: Vade, lava in Natatoria Siloe . . . abiit ergo, et lavit, et venit videns. Quae Miracula ex dictis supra sunt secundi generis, et tamen, ut patet ex textu, non sunt facta in instanti.

Miracula tertii generis, seu ordinis, vel gradus necesse est, quod fiant in instanti ita ut infirmus sanetur, et vires recuperet statim ac Sanctus est invocatus, alias si ita non evenirent, sed progressu temporis, dubitari

ac suspicari cum fundamento posset, quod non a Deo supernaturali concursu supra vires naturae morbus fuerit expulsus, sed ex generali concursu cum natura operante id acciderit; quoties autem dubium est, seu suspicio, quod sanatio potuerit procedere a natura, Ecclesia in causis beatificationis et canonizationis non approbat pro Miraculo, sed solum pro gratia; arg. cap. In obscuris 30, de Regul. juris in 6, ibi: In obscuris minimum est insequendum.

Quindi il Miracolo, come nota il Diana, *Coordinat., t. 8, tract. et resol. 1*, ed altri con lui in ciò differisce dalla grazia, che il Miracolo si fa in un istante, e la grazia successivamente. Imperocchè, quantunque il Miracolo diversifichi dalla grazia anche per questo, che il Miracolo procede da Dio solo, senza che vi concorra fisicamente una causa seconda, la grazia poi proceda dal solo Dio per l'intercessione di un qualche Santo invocato, ma ancora col concorso insieme della causa seconda, cui però Dio dà al fine della grazia una forza maggiore che in sé puramente non conservi, come avviene quando, per ottenere la salute, l'infermo ricorre all'intercessione di un qualche Santo, ed intanto prende le necessarie ed opportune medicine, da cui ne succede che più presto ricuperi la sanità che fatto non avrebbe senza l'intercessione del Santo o Santa invocata, ed in questo caso non si chiama Miracolo, ma grazia.

Quindi la grazia si può descrivere nel modo seguente, che sia, cioè, « *Beneficium procedens ex speciali Dei benevolentia etiam in linea naturali a Deo, concurrente simul physice causa secunda, successive factum petenti, sed citius, quam si, vel ipse Deus, vel Dei servus non fuisset invocatus;* » Matteucci, in *Practic. Theolog. Canonica, tit. 3, cap. 1, num. 67*. Quando poi avvi dubbio se la salute sia stata ottenuta per Miracolo, o per grazia, secondo il Matteucci citato, si deve sempre concludere che sia ottenuta per mezzo di una grazia, giusta la regola strettissima del Diritto, in 6.

Il suddetto autore poi nel luogo sopra citato intorno a questo punto, al cap. 1, n. 30 e 31, fa intorno ai Miracoli le osservazioni seguenti. Dice egli: « *Miracula in sacra Scriptura appellantur interdum signa, ut Deuteronomii 6, ibid.: Deus fecit signa; Marc. 16, ibi: Domino cooperante, et sermonem confirmante sequentibus signis; Joann. 2, ibi:*

Supplem. Vol. III.

59

Hoc fecit initium signorum in Cana Galilaeae convertens aquam in vinum; et ibidem, cap. 4: Hoc iterum secundum signum fecit Jesus, cum venisset a Galilaea in Judaeam sanans filium reguli, et Actorum 8: Signa vocantur sanationes paralyticorum, claudorum, et energumenorum liberationes. Interdum vocantur prodigia, ut Deuteron. 6, ibi: Deus fecit signa, atque prodigia magna; Psalm. 43, ibi: Quia posuit prodigia super terram; Joel. 2, ibi: Dabo prodigia in coelo, et in terra; 2 Machab. 15, ibi: Prodigia facientem Dominum invocavit; Joann. 4, ibi: Nisi si et prodigia videritis; Actor. ibi: Fiebant signa, et prodigia multa, et saepe alibi. Interdum appellantur portenta, ut Deuteron. 4, ibi: Signa atque portenta, et ibid. cap. 7: Signa atque portenta; Josue 24, ibi: Multis signis, atque portentis; Paralipom. 2, cap. 52, ibi: Ut interrogarent de portento, quod acciderat, Isaiae, 8, ibi: Quia portentum dedit domus Israel; Marc. 13, ibi: Dabunt signa et portenta, ad Hebraeos 2, ibi: Contestante Deo signis et portentis, et saepe alibi. Haec autem vox Miraculum, quamvis plures habeatur in veteri Testamento, numquam tamen reperitur in testamento novo.

Miracula, prodigia et portenta, prosequitur l'autore citato, conveniunt omnia in ratione signorum, quia omnia praeter speciem sui, quam ingerunt sensibus videntium, quid aliud significant. Attamen licet omnia sint Miracula, utpote ardua, et insolita, et super vires naturae creatae, quaedam tamen magis propriae appellantur signa, quatenus non actu rem signatum ponunt, sed consummuntur in praesignatione rei futurae, ut erunt signa in sole, et luna, et stellis, Lucae 21: Quae praesignabunt iudicium universale proxime futurum. Vel rei praesentis, uti signa prodigiosa censentur illa, quae dum sancti martyrio afficiuntur non semel solent evenire, quod nempe ferae mansuescant, terraemotus accidat, statuae inanum deorum corruant, magna tempestas orietur, radii, et splendores supra caput, et circa corpus martyris appareant, concentus Angelorum audiantur, faeces accensae vileantur, et hujusmodi, quae omnia tamquam signa a Deo dantur ad indicandum, quod mors patientis sit ipsi accepta, et quod injuste, et inique iudex, et tyranni operentur, quin effectus alius ponatur a parte rei.

Miracula autem semper effectum suum ponunt in actu; si enim loquamur de Miraculis primi generis, ut est incarnatio divini Verbi, ponit

actu a parte rei Verbum incarnatum: si loquamur de Miraculis secundi generis, ut est resuscitatio mortui, ponit actu a parte rei mortuum resuscitatum: si loquamur de Miraculis tertii generis, ut est sanatio instantanea a feбри, ponit actu a parte rei sanitatem.

Vogliono alcuni che i prodigii ed i portentii differiscano dai Miracoli in quanto appartiene all' effetto, al modo di significare, poichè questi recano altrui terrore o nocumento, e li preannunziano; mentre i Miracoli apportano comodità e gaudio. Così la risurrezione di un morto, la salute miracolosa da un morbo, è un Miracolo che apporta gioia e contentezza. Altri, per contrario, sostengono che quei Miracoli, i quali a cagione della loro eccellenza sono pieni di ammirazione e stupore, si chiamano prodigii e portentii, e che quelli i quali apportano seco una minore ammirazione, ma non tale nè tanta quanto i primii, si debbano addimandare minori e puri Miracoli. Così il Matteucci al luogo citato, n. 21, e con lui altri molti. Il Pignatelli però, al t. 4, *consultat.* 58, n. 1, osservando con S. Tommaso che a due cose si può nel Miracolo rivolgere l' attenzione, in quanto, cioè, eccedono le forze di tutta la natura creata, secondo cui dice che i Miracoli si chiamano *virtù*; e ciò per cui si fanno; cioè per manifestare alcuna cosa soprannaturale, secondo il qual modo considerati si possono chiamar *segni*. Donde inferisce con Angel. Rocc., *de Canoniz. Sanct.*, cap. 22, che i Miracoli, in quanto predimostrano qualche cosa, si chiamano *portentii*, per quanto poi riguardano il futuro, *prodigii*.

Il solo Dio propriamente e fisicamente può fare un vero Miracolo, e propriamente detto, secondo la comune opinione dei teologi. La ragione si è, perchè se una qualche creatura, come, a cagion di esempio, gli angeli, i Santi, i demonii, potessero fare veri Miracoli, e propriamente detti, i Miracoli non sarebbero cose sopra natura, nè fuori dell' ordine della natura creata, come si ricerca affine di potere a qualche cosa propriamente e strettamente dare il nome di Miracolo, come apparisce dalla definizione che ne diede S. Tommaso, per cui si dice nel *Salm.* 71: « *Qui facis mirabilia solus.* »

I Santi ed i servi di Dio possono fare, come in fatto fecero e fanno anche nei giorni nostri, Miracoli *moralmente*, in quanto, cioè,

Iddio alle loro preghiere, ed in forza della loro fede, e dei loro meriti, ed in conferma della loro santità, fece e fa dei Miracoli, che senza ciò non sarebbero fatti. Donde nel Salmista è scritto, e propriamente nel 77 : « *Mirabilis Deus in Sanctis suis.* » Così comunemente argomentano i teologi.

I Miracoli in confermazione della fede possono anche farsi dai peccatori che hanno una vera fede, e che la predicano, invocando il nome di Dio, come apertamente si deduce da quanto dice S. Paolo nella sua *Epist.* 1 a quelli di Corinto, al c. 13, in cui così si manifesta : « *Si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, charitatem autem non habuero, nihil sum ;* » dove si vede che egli apertamente suppone che gli uomini adorni di vera fede, quantunque destituti dalla carità, sieno incapaci di trasportare i monti medesimi ; ed apparisce realmente che Giuda, il traditore apostolo, in testimonio della fede, fece egualmente che gli altri apostoli, dei Miracoli, come abbiamo dal Vangelo di S. Marco, al *cap.* 3, e come rettamente osserva il Reiffenstuel, *lib.* 3 *Decret.*, *tit.* 45, *n.* 39 ; e come ritengono la maggior parte dei dottori teologi.

Non possono però i peccatori operar Miracoli neppure *moralmente* in testimonio della santità o dei meriti insigni appo Dio, che è l'altro fine per cui i Miracoli vengono fatti ; imperocchè i Miracoli per un tal fine non possono farsi se non da quelli che rifulgono per santità e meriti innanzi a Dio.

Gli eretici poi non possono far Miracoli nè in conferma della fede, nè in testimonianza della santità, o degli insigni meriti appo Dio. Imperocchè essi mancano della fede soprannaturale, che è necessaria per fare i Miracoli, secondo il dire dell'evangelista Matteo al *cap.* 17 : « *Si habueritis fidem . . . et dicetis monti huic : Transi hinc illuc, et transibit, et nihil impossibile erit vobis ;* » nè hanno la santità, essendo membra divise dalla santità della Chiesa, per cui non possono fare veri Miracoli. Così il Pignatelli, *t.* 4, *consultat.* 67, *n.* 43 ; il Matteucci, *loc. cit.*, *tit.* 6, *cap.* 3, *n.* 15 ; il Laurea, *loc. cit.*, *n.* 804, ed espressamente ciò viene insegnato dal Concilio Constantipolitano III, *art.* 15.

Gli angeli buoni possono fare dei Miracoli moralmente, o perchè

Dio opera cose meravigliose secondo il voto e desiderio loro, o perchè del loro ministero se ne serve ad un tal fine ; dice S. Tommaso, *part. 1, quaest. 100, art. 4*, e con lui il Pignatelli, *loc. cit., n. 31*.

Gli angeli pravi od i demonii non possono per verun modo far veri Miracoli. Tale è la comune opinione. Nè osta che dal *cap. Tenemus 56, caus. 1, quaest. 1*, ed insieme dall' Esodo, *c. 7*, abbiamo che i magi di Faraone fecero dei Miracoli, e dallo stesso *cap. Tenemus*, siccome dagli Atti apostolici, *cap. 9*, venga detto che dei Miracoli furono fatti da Simon mago, non ostante tutte queste cose, diceva, perciocchè, come osservano Sant'Agostino, *lib. 20, de Civitate Dei, et lib. 3, de Trinitate*, e S. Tommaso, *part. 1, quaest. 110, art. 4, ad 2, et quaest. 114, art. 4*, ed altri ancora con essi, quelle cose meravigliose che furono fatte dai magi di Faraone e da Simon mago, come pure altre che vennero esercitate da altri uomini perversi per operazion del demonio non furono veri Miracoli, ma solamente Miracoli apparenti, e prestigii che illudevano i sensi e la immaginazione.

Così parimenti le virtù, i segni e prodigii dell'Anticristo saranno spurii e menzogneri, poichè egli, come dice Sant'Agostino, nel *lib. 10* della città di Dio, ed altri ancora con lui ingannerà i sensi con delle illusioni e fantasmi, e procurerà di far apparire e credere di operar cose che non opererà.

Il potere di esaminare e riconoscere i Miracoli si compete non solamente al Sommo Pontefice, ma anche ai Vescovi, come chiaramente abbiamo dal Concilio di Trento, alla *sess. 25*, dove tratta della invocazione dei Santi, dicendo : « *Nulla etiam admittenda esse Miracula, nec novas reliquias recipiendas, nisi eadem recognoscente et approbante Episcopo ;* » il qual testo non solo parla dei Miracoli di quelli che furono di già canonizzati, ma anche dei non canonizzati, per cui avviene che il Vescovo possa riconoscere i Miracoli di questi, come dichiarò la sacra Congregazione interprete del Concilio, secondo la testimonianza del Fagnano, in *cap. Cum ex eo 2, de Reliquiis et Venerat. Sanctor.*, num. 7. e del Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop.*, *part. 3, allegat. 97, n. 3*, dove dice che in tal modo gli fu risposto dalla sacra Congregazione suddetta, di cui appo di sè con-

serva l'originale risposta. Deve tuttavia il Vescovo, se esami ni i Miracoli di quelli che ancora non sono canonizzati o beatificati, prima di divulgarli, o permettere che sieno divulgati, trasmettere tutto l'affare al Sommo Pontefice, e da lui attenderne la risposta, secondo la Costituzione 37 di Urbano VII, che incomincia *Sanctissimus*. Così abbiamo dal Fagnano, *loc. cit.*, n. 10, e dal Reiffenstuel, *lib. 3 Decret., tit. 45, n. 45, in fine*.

L'esame dei Miracoli deve essere esattissimo e rigidissimo specialmente in quanto ai testimonii, così il Miracolo non deve essere provato se non da testimonii idonei giurati, i quali non sieno irregolari, e che depongano, secondo la scienza e la propria veduta, e questi devono essere esaminati singolarmente, come da molti luoghi ne deducono le dimostrazioni gli autori, e come si ha dall' *argom. cap. Venerabili, de Testibus*, e dal *cap. Testes, caus. 3, quaest. 9*. Per la qual cosa il Vescovo nell'esame dei Miracoli deve usare anche di teologi ed altri probi personaggi, come espressamente viene prescritto dal sacro Concilio di Trento, *loc. cit.*, dove si legge: « *Adhibitis in consilium theologis, et aliis piis viris.* »

I Miracoli, le grazie, i benefizii, ec., che si presumono ottenuti da Dio per l'intercessione di un qualche morto in opinione di santità, non possono stamparsi senza la licenza della Sede Apostolica, ove non sia stato canonizzato o beatificato, come insegna ed ordina Urbano VII nella Costituzione 37, che incomincia *Sanctissimus*.


I Miracoli, le grazie, ec., di un defunto non canonizzato nè beatificato non possono senza la predetta licenza essere pubblicati sotto pena della privazione degli uffizii per quanto riguarda ai chierici, della sospensione a *divinis*, e dall'amministrazione dei Sacramenti, e per quanto riguarda i regolari, della privazione di tutti gli uffizii, non che della voce attiva e passiva. Così Urbano VII nella citata Costituzione *Sanctissimus*.

CASO UNICO.

Anselmino, vedendo l'ostinazione di Agobardo nel voler durare in una pravità cui erasi dedicato, chiede a Dio un Miracolo. Può Anselmino fare a Dio questa petizione senza aggravarsi di peccato?

Pecca colui che assolutamente chiede a Dio un Miracolo, ovvero un Miracolo offre per la conversione degli eretici, bastando la testimonianza di nostra fede, come dicono i Saluanticesi al cap. 12, n. 7, in uno al Suarez, Palao e Sanchez. Se poi alle volte si abbia una fermissima speranza della conversione, si può anche a Dio chiedere il Miracolo, sotto la condizione però se a lui piaccia; come soggiungono i sopraccitati teologi. Del resto dobbiamo dire con lo Sporer, *loc. cit.*, e con la comune dei teologi esser lecito chiedere a Dio un Miracolo quantunque volte siavi una grande utilità per la nostra o l'altrui salute, ovvero per dimostrare la volontà divina. Così viene chiaramente insegnato da S. Tommaso, 2, 2, *quaest.* 97, *art.* 2, dove dice che non tenta Dio colui che da lui chiede un qualche segno, «*ut aliis demonstret, vel ad hoc quod instruat quod circa aliquod factum sit placitum Deo,* » *ibid.* ad 3. S. TOMMASO.

MISERICORDIA. *Ved.* CORREZIONE FRATERNA, ELEMOSINA.



MOBO. *Ved.* CONDIZIONE, CONTRATTI, CONJUGI, DANNO; DEBITO CONJUGALE, DONAZIONE.



M O G L I E



Quantunque abbiamo noi detto con tutta brevità nel Dizionario nostro, v. 14, p. 650, di questo articolo, ed ivi abbiamo pure, per la brevità medesima conservare, avvertiti i lettori di dar occhio ancora all'*art.* MATRIMONIO, ci sembra utile di avvertire a questo luogo che intorno a tal punto potranno parimenti essere osservati gli articoli

seguenti: ADULTERIO, ASSOLUZIONE, BENI, CONJUGI, DISPENSE, EDUCAZIONE, FIGLI, PARENTI, VOTO; nei quali, secondo che lo richiedevano le circostanze, abbiamo pure fatto di questa voce parola.

MOLLIZIA. *Ved.* LUSSURIA, POLLUZIONE.

MONACA, MONACHE

Parlar dovendo in questo luogo delle Monache di cui parola non abbiamo fatto nel Dizionario, per primo capo imprendere mo a dire di quelle cose che riguardano l' educazione delle fanciulle che viene fatta dalle Monache, nonchè dell' educazione e professione delle novizie. E poichè, secondo la sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari, si possono ricevere le fanciulle da educarsi nei monasteri di Monache, come segnatamente dichiarò nella causa *Hieracens.* del giorno 31 agosto 1575, in cui espressamente a quel Vescovo rescrisse che, « *nullo Concilii decreto prohibetur, quominus puellae in monasteriis Monialium educantur;* » e come ancora apparisce dalla pratica che la medesima sacra Congregazione mantiene nel dare alle Monache la licenza di ricevere delle fanciulle da educare, così parimenti, per quanto a questo punto riguarda, incominceremo dal riferire quelle condizioni che essa richiede affinchè tali fanciulle da educarsi possano essere ricevute nei loro monasteri. Adunque, secondo questa sacra Congregazione, la prima condizione si è: « *Quod monasterium ad educationem puellas recipere consueverit, ut pluries decrevit; sacr. Congr. Episc. et Regular. et signanter in Parmen. 27 oct. 1603, et in Dertonen. 27 maji 1607. Monasterium autem dicitur solitum puellas ad educationem recipere, quando alias in educationem tenuit, licet forte modo nullam educandam habeat; sacr. Congr. Episcop. et Regul., in Eugubina 18 martii 1603. Non possunt tamen recipi educandae in*

monasteriis convertitarum, ut expresse prohibuit; sacr. Cong. Episcop. et Regular. 12 maji 1619. Neque in illis monasteriis, in quibus viget prohibitio admittendi puellas ad habitum, quia inibi censetur etiam prohibitum eas admittere ad educationem, ut respondit sacra Congr. Episcop. et Regular., in Camerin. 28 martii 1588, et in Neapolitana 30 septembris 1695.

Secunda conditio est, quod puellae intra monasterium habitent in loco separato, tam a dormitorio Monialium et novitiarum a loco, in quo ipsae Moniales solent vacare operibus manualibus, et hoc est adeo necessarium, ut monasteria non habentia loca propria destinata ad usum puellarum ibi educandarum, non possint hujusmodi puellas recipere in educationem, ut pluries decrevit sacra Congr. Episcop. et Regul. et signanter in Novaren. 2 junii 1595, in Dertonen., 27 maji 1607, in S. Severinen., 15 januarii 1615, in Campanien., 7 junii 1619, in Neapolitana, 11 dec. 1648. Unde ad hoc jubetur monasterium visitari; ead. sacr. Congr. Episc., in Lauretana, 16 augusti 1602.

Tertia conditio est, quod puellae educandae non recipiantur in monasteriis, nisi de expressa licentia sacr. Congr., ut pluries decrevit eadem sacr. Congr. Episcop. et signanter in Hieracen., 31 augusti 1575, in Viterb., 17 aprilis 1602, in Volaterrana, 1 septembris 1603. Et hoc sub poena violatae clausurae, ead. sacr. Congr. Episcop. et Regul., et Neapolitana 7 februar. 1647, et 1 julii 1650. Unde si reperiretur alicubi introducta aliqua puella educationis gratia absque licentia sacrae Congregationis, superior aut Episcopus, qui id permiserit, esset incursus excommunicationem, pro ut Archiepiscopum Pragensem monuit sacra Congregatio Episcopis et Regularib., 9 augusti 1594, apud Monacell. in formular. Legal., part. 1, tit. 11, formul. 11, n. 17. Licentia recipiendi in educationem non conceditur monialibus particularibus, sed solum monasterio in communi, eadem sacr. Congr. Episcop. et Regul., in Casalen., 18 nov. 1611, et in Placentina 28 febr. 1614. Ordinarius non potest hujusmodi licentiam concedere, ead. sac. Congr., in Auximana, 15 novembr. 1589, et in Astensi, 18 decemb. ejusdem anni. Non obstante contraria consuetudine, ead. sacr. Congr. Episcop., in Lauden., 20 novembris 1626. Obtena licentia sacrae Congr. Episcop. et Regul., praesentanda est ei, cui directa fuerit, nec non in propriae Cancellariae

registris recondenda: alias invalida redderetur, ut declaravit ead. sacra Congr. Episcop. et regul., in Dertonen., 27 maji 1607. In monasteriis regularibus subjectis, obtenta licentia sacrae Congregat., recipi et admitti possunt educandae absque consensu Episcopi, et sola licentia superioris regularis; sacr. Congreg. Episcop. et Regul., in Creman. Terrae Soncini, 1 sept. 1690, licet aliquando sacra Congregatio etiam in monasteriis regularibus subjectis executionem licentiae Episcopo soleat committere; sic expresse habetur apud Monacell., part 1, tit. 11, form. 11, n. 16, quae licentiae executio, si expresse sit commissa Episcopo est ei pro executione praesentanda juxta decretum num. antecedenti relatum.

Quarta conditio est, quod puellae recipiantur de consensu superioris et Monialium per secreta suffragia sacr. Congreg. Episcop. et Regul., in Dertonen., 27 maji 1607, et in Amelien., 4 januarii 1608. Qui consensus Monialium, debet esse majoris partis, non obstante contrario abusu; ead. sacr. Congr. Episcop., in Assisien., 29 april. 1605, in Cumerinen., 4 januarii 1608, in Atrabaten., 30 septemb. 1616. Dum superior regularis recipit Monialium suffragia pro admittenda educanda in monasteriis sibi subjectis, cum eo non assistit vicarius generalis, nec alius ab eodem, seu ab Episcopo deputatus, prout sacra Congreg. Episcop., rescripsit Episcop. Cremonen. ut infra.

Riferito in sacra Congregazione dal card. Caraffa, quanto V. S. ha rappresentato con sua lettera in ordine al dubbio proposto del prior del convento dell' ordine dei Predicatori di Sancino di cotesta diocesi, se nell' accettazione dell' educande nel monastero delle Monache di S. Paulo di detto luogo, soggette al suo ordine, possa intervenire alla ballottazione, che si fa dalle Monache, il suo vicario generale, o altra persona da deputarsi da lei. Questi eminentissimi miei signori hanno risoluto, che non abbia potuto, nè possa intervenireci. Glielo significo, ed il signor Iddio la prosperi, Roma 15 settembre 1690. *Ex registro autographo sacrae Congregat. ionis.*

Et jam in una Comensi dominicanorum 14 martii 1652; ead. sacra Congreg. Episcop. et Regul., decreverat, quod scrutinium, et consensus capitularis dependet a Monialium arbitrio, nec ad hoc egent licentia Ordinarii apud Nicol. in flosculis verb. Educatio, n. 10.

Quinta conditio est, quod puellae non sint supra numerum monaste-

rio praefixum ; ead. sacr. Congregat. Episcop. et Regul., in Dertonen., 27 maji 1607. Non est tamen prohibitum, quod in eod. Monasterio recipiantur educandae plures sorores, quam duae ; sacr. Congreg. Episc. et Regul., in Iserniensi, 11 januarii 1622, et in Panormitana, 6 maji 1622. Numerus educandarum sic praefigi debet, ut quilibet suum lectum separatam habeat ; ead. sacr. Cong. Episc., in Comen. 16 martii 1595.

Sexta conditio est, quod puellae educandae utantur vestitu, qui virginali modestiae et pudicitiae convenit ; ut saepius decrevit ead. sacr. Cong. Episc. et Regul., et signanter in D. Hieracensi, 31 aug. 1575, et in Dertonensi, 27 maji 1607. Unde S. Carolus Boromaeus in suis Constitutionibus synodalibus, lib. 6, §. De puellis saecularibus, n. 4, expresse statuit, quod dictae puellae nigri tantummodo, aut fusci, aut albi coloris vestes non sericas adhibeant, et nullo praetextu, exquisito utantur ornatu, nec concinnate incedant, neque inaures, neque monilia, aut ejus generis inanes delicias ferant.

Octava conditio est, quod puella educanda septimum expleverit annum, nec sit major viginti quinque annis ; sacr. Congr. Episc. et Regul., in D. Dertonensi, 17 maji 1607. Puellae enim, quae compleverunt vigesimum quintum annum debent a clausura dimitti, ead. sacr. Cong., in Riminen., 14 januarii 1650. Si autem aliqua completis annis viginti quinque sine obtenta prorogatione non statim egrediatur, non afficitur excommunicatione, sicuti nec abbatissa, vel priorissa Monialium illam retinentes, quia non est illicite ingressa, nec sacra Congregatio talem excommunicationem imposuit ; debet tamen in illo casu Ordinarius praefigere ei terminum ad eligendum egressum de monasterio, vel ad habitum regularem suscipiendum, ut declarasse sacram Congregationem testantur Franciscus Leo, in Thesaur. For. Ecclesiast., part. 2, cap. 16, n. 54 ; Barbosa, de Offic. et potest. Episcop., part. 3, al. legat. 102, n. 65 ; Campanil., in divers. jur. canon., rub. 12, cap. 16, n. 26 ; Tambur., de jur. Abbatissar., disp. 1, qu. 2, n. 11, et alii plures.

Nona conditio est, quod puellae sic introductae e monasterio non egrediantur, sed ad clausuram ad instar Monialium teneantur, et semel egressae ad illud, vel ad aliud monasterium redire non permittantur absque sacrae Congr. licentia, cum egressus hujusmodi expressione. Nisi habitum regularem suscipiendi animo essent reversurae, ut expresse de-

crevit sacr. Congr. Episc. et Regul., in d. Dertonensi, 27 maji 1607. Ipsae tamen puellae egrediendo absque superioris licentia non incurrunt excommunicationem violatae clausurae. Ita Lugo et Giballinus relati et secuti a D. Cajetano de Alexandris, in Confessario Monialium, cap. 7, §. 8, q. 5; Pellizarius, de Monialibus, c. 5; sect. 4, quaest. 9, n. 187, et alii; qui tamen debent intelligi de excommunicatione papali; secus de imposita ab Episcopo, in quam profecto incidunt, si exeant absque licentia et in hoc sensu, ut advertit Clericatus, de Sacrament. Eucharist., decis. 18, n. 25, et D. Cajetanus de Alexandris, loc. cit., intelligendi sunt Pollacus et Tamburinus, loc. cit., num. 14, dicentes praefatas puellas egredientes sine licentia a monasterio incurrere excommunicationem, etiamsi exeant animo non amplius revertendi; et ratio nostrae conclusionis est, quia jura indigentia clausuram sub excommunicatione loquuntur solum de Monialibus tacite, aut expresse professis, adeo ut Navarr., Azorius, Zerola, Sanchez, et alii quos citat, et sequitur Tambur., ipse disp. 18, qu. 6, n. 1, dicunt, quod talem excommunicationem non incurrunt novitiae egredientes et monasterio sine licentia superioris, ergo a fortiori eam non incurrunt puellae educandae, ubi enim agitur de obligatione imponenda stricta debet fieri interpretatio, cap. 1, de jurejur., in 6, cap. Odia 15, et c. In poenis 49, de Reg. juris, in 6.

Decima conditio est, quod quolibet semestri pro dictis puellis alimenta in pecunia anticipate solvantur; immo pro tali solutione debet idoneus fidejussor constitui; nec permittendum est, quod parentes earum ipsis transmittunt victum dietim; sacr. Congr. Episc. et Regul., in d. Dertonensi, 27 maji 1607.

1.° Le educande che vogliono congiungersi in matrimonio, devono sposarsi fuori della clausura, nella quale più non possono rientrarvi senza dispensa o licenza della Sede Apostolica; *sacr. Congr. Episcop. et Regular., in Catanzaren., 15 febbraio 1597.*

2.° Tostochè l'Ordinario ebbe notizia che le educande contrassero gli sponsali, è obbligato di farle partire dalla clausura; come decretò la sacra Congregazione dei Vescovi, nella causa *Placentina* 13 gennaio 1634, e nell'altra causa *Cosentina*, 9 novembre 1635.

3.° Se la sposa con licenza della sacra Congregazione vive nella clausura, e lo sposo senza licenza della sacra Congregazione mede-

sima, la quale assai di rado si suole concedere che visiti la sposa, oppure canti o suoni d'intorno al monastero, la sposa deve allontanare dalla clausura, giusta il decretare della medesima sacra Congregazione dei Vescovi, nella causa *Neapolitana*, 25 febbraio 1596, e 25 aprile 1627, e nella *Papien.*, 15 dicembre 1604, e nell'ultima *Placentina*, 27 marzo 1650.

4.° L' abbadessa, che permette che alla grata nel parlatorio sia fatto l' instrumento degli sponsali con la educanda, deve essere dimessa dall' uffizio, e privata della voce attiva e passiva, secondo la medesima sacra Congregazione dei Vescovi, in *Assisien.*, del 20 settembre 1599.

5.° Alle educande che vogliono sposarsi si deve lasciare libera la uscita della clausura; *sacr. Congr. Episcop.*, in *Bononien.*, 29 novembre 1600.

6.° L' Ordinario non deve ordinare senza un grave motivo alle educande, di non contrar Matrimonio senza sua permissione; *sacr. Congr. Episcop.*, in *Neapolit.*, 15 aprile 1633.

7.° Il matrimonio contratto da una giovane educanda alla grata del monastero innanzi ai testimonii, ed al parroco della chiesa entro i cui limiti si trova il monastero, è valido, quantunque il parroco fosse stato chiamato sotto altro pretesto, quando altro impedimento non siavi. Così abbiamo dalla sacra Congregazione del Concilio nella causa *Turritana*, del giorno 19 dicembre 1648, *lib. 18 Decret.*, pag. 563.

8.° Le educande devono essere dimesse dal monastero, se senza una facoltà speciale sieno state ricevute prima del settennio, ovvero se hanno compiuto l' anno vigesimoquinto, come spesse volte decretò la sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari, e segnatamente nella causa *Dertonen.*, il 27 maggio 1607, e nell'altra *Campanien.*, del giorno 11 dicembre 1648. Nè sopra un tal punto gli Ordinarii possono concedere veruna dispensa; imperocchè gl' inferiori, come è l' Ordinario rispetto alla sacra Congregazione, non ha alcuna facoltà sopra la legge del superiore, giusta l' esprimersi del *cap. Inferior 4, dist. 21*, e del *c. Cum inferior 16, de Majorit. et obedient.*, e della Clementina *Ne Romani, de Election.*

9.° Parimenti debbano licenziarsi dal monastero quelle educande che non pagano il necessario pegli alimenti ; e quelle ancora che si discoprissero essere energumene, non che quelle che si scoprissero essere gravide, e molto più se ivi partorissero, come ordinò, intorno alla prima parte, la sacra Congregazione dei Vescovi nel decreto che fece intorno alla causa *Campan.*, nel giorno 11 dicembre 1648, e pel secondo punto, come stabili colla sua ordinazione emanata nella causa *Ferrariens.*, il giorno 12 gennaio 1624, e per quanto all' ultima parte come espressamente stabili giudicando la causa intitolata *Mediolan.*, il giorno 10 febbraio 1651.

10.° Le giovani che hanno compiuto l'anno vigesimoquinto, non possono essere ricevute come educande nel monastero di Monache, secondo l' espresso della sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, e segnatamente nella causa *Ferrariens.*, del 3 luglio 1595, e nella *Forosempronien.*, 20 settembre 1604, e nella causa parimenti *Dertonens.*, del 27 maggio 1607.

11.° Rade volte però e solo per un anno si possono ricevere anche avendo l' età surriferita, quando sia ciò voluto da cause urgenti, e la sacra Congregazione vi annuisca ; secondo il suo decretare medesimo nella causa *Ariminen.*, del 14 ottobre 1598 ; purchè facciano un qualche dono al monastero, dice la sacra Congregazione, nella causa *Parmen.*, del dì 17 aprile 1602, eccettuato però il caso in cui non vengano ricevute per provare l' istituto, secondo il decretare della suddetta nella causa *Brixien.*, del dì 4 marzo 1603.

Le donne maritate non possono essere ricevute in monastero di Monache colla sola licenza dell' Ordinario. Anzi la sacra Congregazione rigettò la petizione di certa Contessa, che a cagione d' infermità voleva separarsi dal suo marito, ed entrare con tre sue figlie in un monastero di Monache, come riferisce il Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop.*, part. 3, *allegat.* 102 ; il Miranda, *de Sacris Monialibus*, quaest. 2, art. 6, *conclus. unic.* ; il Tamburini, *de Jure abbatissarum*, disp. 24, quaest. 14, n. 1, ed altri. Quelle poi che sono in discordia col marito, e temono la sua crudeltà e sevizie, e non ne abbiano colpa, debbono, se si trovano nel monastero, essere tollerate. Nell'avvenire però non possono venire ricevute anche con licenza

del Vescovo. Così riferiscono essere stato deciso il Campanil., *in divers. juris. Canon., rubr. 12, cap. 16, n. 30*; lo Zerola, *in Prax. Episcop., part. 1, alla parola Monialis, §. 12*; Tamburini, *loc. cit., n. 1*; Bonacina, *de Clausura, quaest. 4, punct. 3, num. 17*; Barbosa, *Alleg. 102, n. 66*.

Alla moglie che venne in sospetto al marito, e teme di ricevere da lui una qualche violenza, deve essere permesso l'entrare in un monastero di Monache; purchè a ciò non ripugnino le Costituzione del monistero, e siavi il consenso delle superiori, dell'abbadessa e delle Monache, e cessando la causa per cui entrò nel monastero, deve uscire; ed una volta che sia uscita non può più venire introdotta nello stesso monastero, e fino a tanto che non esca, e dimori entro la clausura, è obbligata siccome le altre Monache ad osservare la clausura medesima, e starsene senza serve, ed osservare le altre condizioni sopra riferite che risguardano le educande. Dicono essere stato in questa modo deciso, il Campanil. *loc. cit., n. 31*; lo Zerola, *loc. cit., §. 12*; il Tambur., *loc. cit., n. 2*; il Barbosa, *l. c., num. 6*; Giovanni dalla Croce, *de Stat. Relig., lib. 1, cap. 5, dub. 2, conclus. 3*, ed altri.

Le vedove che a cagione di onestà si ritirarono in un monastero di Monache, purchè sieno di buona stima e fama, devono essere tollerate, purchè obbediscano alle leggi delle Monache. In avvenire però non possono essere ricevute quando non abbiano volontà di farsi Monache. Così fu deciso dalla sacra Congregazione, secondo il riferire del Miranda, *loc. cit., art. 6, concl. unic.*; l'Uomo-buono, *de bonis in Examin. Ecclesiastic., tract. 9, quaest. 31*; il Campanil. *loc. cit., n. 30, 31*; il Lezana, *in Summa 99, Regular., c. 25, num. 28, 39*; il Tamburini, *loc. cit., num. 3*; il Navarro, *in Lucerna Regul., alla voce Educatio, n. 15*; il Barbosa, *cit. Alleg., n. 102 e 67*, risolvendo, non essere in potere del Vescovo il concedere licenza ad una vedova che volesse entrare in un monastero di Monache, rimanendo coll'abito secolare, quantunque volessevi rimanere per tutto il tempo di vita sua, poichè in questo non trovasi una tale necessità.

Le famiglie, serve od ancelle secolari, possono essere introdotte

nei Monasteri di Monache per prestare i loro domestici servigi, anche alle inferme Monache, quando manchino le converse, ovvero sieno inferme; purchè queste ancelle sieno morigerate, e piacciano a tutte le Monache, ed entrate che sieno non escano dal monastero, quantunque vi fosse la consuetudine di uscire a proprio talento. Così decretò la sacra Congregazione dei Cardinali, nella causa *Abulensi*, giusta il riferire del Barbosa, citata allegazione 102, n. 60; il Tamburini, *disp. 24, quaest. 16, n. 3*. Questi riferiscono ancora che una tale concessione fu data anche dal sommo pontefice Paolo III, nell' anno 1536, e S. Pio V, il giorno 27 settembre 1569, secondo la domanda fatta dal commissario dei Padri della minore osservanza, che allora trovavasi nella Curia romana. Fuori però del caso di necessità sopraddetto, non possono essere introdotte con la sola licenza dell' Ordinario, siccome non possono venire introdotte pel servizio peculiare di una qualche Monaca, o di una qualche fanciulla educanda con la sola licenza dell' Ordinario; poichè anche d'ordinario una tale licenza viene negata dalla Sede Apostolica; come si può vedere dalle decisioni date nella causa *Neapolit.*, 12 agosto 1588, e 12 marzo 1619; *Parmens.*, 22 gennaio 1601; *Panormit.*, 27 luglio 1604; *Compostellana*, 3 settembre 1605, e sovente anche in altre cause, siccome si raccoglie dai decreti riferiti del Nicolio, in *Fosculis*, alla parola *Ancilla*.

Il costringere le fanciulle ad entrare in un monastero pel solo fine di educazione, se la coazione viene praticata da persone che non abbiano il potere dominativo, è un peccato mortale, poichè è cosa gravemente ingiuriosa. Così dice il Suarez, *tom. 3, de Religios., lib. 5, cap. 9, num. 4*, ed altri molti con lui. Se poi la coazione sia fatta dai parenti, ovvero dai tutori, e le fanciulle sieno impuberi, in ciò non avvi alcun peccato, poichè usano del diritto che hanno sopra le figlie in quella età; se poi sieno giunte alla pubertà, questa coazione è peccaminosa, come dice il Diana, *part. 2, tract. 13, resol. 56*, con altri molti ivi citati. Imperocchè osserva il Sanchez, *loc. cit.*, le fanciulle giunte alla pubertà hanno un diritto in tutto ciò che appartiene allo stato dell' anima loro, per cui non possono dai parenti lecitamente e senza che commettano peccato venire obbligate ad una

così stretta e rigida custodia, qual si è la clausura monacale, purchè per un qualche tempo una tale reclusione non si trovi necessaria a cagione delle circostanze del luogo, del tempo e delle persone, non trovasi, diceva, moralmente necessaria alla decenza e custodia di esse.

Quelli che con una coazione peccaminosa obbligano le giovani giunte alla pubertà ad entrare in un monastero, probabilmente incorrono nella scomunica fulminata dal Tridentino, nella *sess. 25, de Regular. et Monialib., cap. 18*, quantunque non le facciano entrare onde assumano l'abito religioso, o facciano professione religiosa, ma affinchè ivi rimangano in educazione finchè si porga ad esse un'occasione di matrimonio. Così argomenta il Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop., alleg. 104, num. 3*, con molti altri ivi citati, e lo Zerola, *part. 2 Prax. Episcop.*, alla parola *Moniales, num. 13*; il Filuccio, *tract. 14, cap. 6, num. 89*; il Diana, *part. 2, tract. 15 e 1, Miscellan., resolut. 56*; il Navarro, *Consil. 51, tit. De Sent. Excomm., in 1 editiõn. et concil. 6, sub. tit. de Regular., in 2 edit.*; Suarez, *de Censur., disput. 25, sect. 5, n. 9*; Gavanto, *in Manual. Episcop.*, alla voce *Monialium educatio activa, n. 1*; Tamburini, *loc. cit., disput. 1, quaest. 4, n. 4 et seq.*, e la ragione si è perchè il Concilio Tridentino, scomunicando quelli che obbligano le giovani ad entrare in un monastero, ha di mira di togliere tre coazioni, la prima che è quella dell'ingresso, la seconda di vestir l'abito religioso, la terza di fare la professione religiosa. Ivi infatti si legge: « *Ad ingrediendum monasterium, vel ad suscipiendum habitum, vel ad emittendam professionem,* » le quali coazioni, come bene si vede, sono fra loro distinte, come lo dimostra la particella *vel*, che trovasi alternativamente, e disgiunge il senso e le parole; Bartol., *in leg. Si iis, qui ducenta, n. 2, ff. de reb. dub. Nat. Cons. 625, vol. 4, Paris, Cons. 94, n. 29, lib. 2*, e perciò ad incorrere nella sopraddetta scomunica basta una sola coazione, poichè nelle alternative basta che si adempia ad una cosa o l'altra, come si deduce dal *cap. In alternativis 70, de Regul. Juris, in 6, e della Ruota, part. 1, Recent. decis. 569, num. 2*. Per la qual cosa il Diana, *part. 2, tract. 15 et 1 Miscellan., resolut. 856*, dice che ottimamente e santamente il Tridentino parlò in un modo assoluto, poi-

Supplem. Vol. III.

61

chiè per quell' ingresso si dà in qualche modo occasione che poscia la fanciulla entrata per una certa verecondia, o per persuasione delle Monache, vesta l' abito religioso involontariamente, come di fatto avvenne più di una volta.

Ciò però viene limitato del Sanchez, in *Decalog.*, lib. 4, cap. 4, n. 12, dal Portell., in *addition. ad dub. Regularia*, alla voce *Moniales*, n. 14; dal Fr. Emmanuele, in *Summ.*, tom. 2, cap. 8, num. 10; dal Roderic., in *Compend. quaest. Regular., resolut.* 10, num. 79, e da altri, quando tale coazione è ordinata a far che la giovane prenda l' abito religioso, ovvero faccia la professione religiosa, o tratta dalle persuasive delle Monache o da altra ragione. Imperocchè, essendo ciò che deroga alla libertà che il Concilio ha di mira conservar nelle giovani da ammettersi alla religione, ne avviene che sia la cosa che cada sotto la scomunica. Non così devesi dire se la coazione riguarda l' ingresso nel monastero pel solo fine della educazione, cui, vestendo l' abito secolare, possono attendere, finchè ad esse si presenti l' occasione di matrimonio. Questa opinione, il Diana, *loc. cit.*; il Tamburini, *loc. cit.*, ed altri la chiamano probabile e sicura in pratica, quantunque poi essi medesimi seguano la prima come la più probabile.

Gli ordini e le dichiarazioni dirette all' Ordinario si devono osservare anche nei monasteri soggetti ai regolari. Così la sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, nella causa *Perusina*, del giorno 8 aprile 1577. Non così dir si deve se le ordinazioni, tanto per quelle che si devono monacare, quanto per le educande, sono emanate dall' Ordinario, perchè in questo caso non hanno una forza pei monasteri ai regolari soggetti, od in qualunque altra maniera si voglia esenti. Così dichiarò la medesima sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari nella causa *Vercellen.*, del giorno 8 marzo 1625. Da ciò si deve eccettuare ogni qualunque ordine riguardante la clausura, l' accesso ad essa, ovvero l' ingresso, secondo la surriferita sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari nella causa *Vicentina*, del giorno 11 aprile 1625, come si può vedere appo il Nicolio, in *Fiosculis*, alla voce *Monasterium*, n. 8. Per la qual cosa rettamente pensa il Cespedi con altri da lui riferiti, parlando dei dubbii rego-

lari, al *cap. 33, dub. 337*, ed il Pellizar. con altri molto dotti da sè consultati ove tratta delle Monache, *c. 5, sect. 5, quaest. 13, n. 191*, ed altri ancora con questi, che le giovani che trovansi nei monasteri esenti non sono soggette al Vescovo, se non nei casi, nei quali lo sono pure le Monache esenti; poichè viene equiparato ad un luogo esente e fuori di diocesi. Così dice la Glossa nella Clementina 1, *de Foro competen.*, e secondo quella dottrina sostengono i predetti autori che non sono soggette ai casi riservati all' Ordinario; lo che parimenti si desume dal *c. 1, de Privileg., in 6*, dove un delitto commesso in un luogo esente si suppone commesso fuori della giurisdizione dell' Ordinario.

Se una qualche educanda infermi con pericolo di vita, e voglia far testamento, si deve concedere la licenza al notaio di entrare coi testimonii nella clausura; come dichiarò la sacra Congregazione dei Cardinali nell' anno 1595, secondo il riferire del Naldo nella Somma alla voce *Moniales, n. 14*, e dal Tamburini, *de Jure abbatissar., disput. 1, quaest. 2, n. 16*, non che il Pellizar., *de Monialib., cap. 5, quaest. 5, n. 193*, ed altri.

Dove poi si debba seppellire una educanda, se muore nel monastero esente, variano i teologi nell' opinione. Imperocchè il Bordonno, nella Miscellanea, *decis. 158*; il Pellizario, *de Monialibus, c. 10, sect. 3, subsump. 1, num. 253, 2. Immo puto*; il Sanchez, *lib. 3, de Matr., disp. 10*; il Samuele, *de Sepult., disp. 3, tract. 1, controuv. 16, n. 16 e 30*, ed altri, sostengono che seppellire si debba nella chiesa delle Monache. La ragione che adducono si è, perchè dicono che le educande sono parte del corpo delle medesime Monache, e perciò devesi ritenere che abbiano il medesimo diritto di esse. E ciò deducesi dal Concilio Tridentino, *sess. 24, cap. 11*, dove dice che le persone attualmente commensali dei Regolari, appo cui hanno il domicilio e l' abitazione, godono dei loro diritti e privilegi, e sono esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario. Ecco le parole: «*Exceptis tamen iis, qui praedictis locis, aut militiis actu inserviunt; et intra eorum septa ac domos resident, subque earum obedientia vivunt.*» E così pure si può vedere dal *cap. 11, sess. 25*, in cui tratta dei Regolari e delle Monache, dove si legge ceceptite dalla giurisdizione quelle persone

che sono continuamente commensali, e della famiglia del monastero dei Regolari, dicendo : • *Praeter eas, quae sunt de illorum monasteriorum, seu locorum familia, personae tam regulares, quam saeculares.* • A ciò è pur favorevole la Costituzione di Clemente X, che incomincia *Superna*, e dal decreto della sacra Congregazione del Concilio. Dicono inoltre i sopraddetti dottori, che in tal caso la quarta funebre devesi al confessore del monastero, poichè, sebbene egli non abbia il nome di parroco, pure è tale nella sostanza, in quanto che per uffizio amministra i Sacramenti, ed a questo, dicono, si aspetta l'incominciare del funerale, ed il levare il cadavere dal monastero, mentre niuno, oltre lui, ivi ha diritto, essendo il luogo onninamente esente dalla giurisdizione parrocchiale.

Ma, con buona pace di tali autori, noi abbracciamo più volentieri l'opinione del Pignatelli, il quale al *tom. 2, consult. 67*, con tutto calore difende, che l'educande, le quali muoiono nel monastero in cui trovansi a cagione della educazione, devono essere tumulate nella parrocchia in cui hanno il domicilio. E questa opinione viene seguita pur anche dal Matteucci, *Official. Cur., cap. 52*; *Officiales quoad Moniales, num. 8 et seq.*, ed è chiamata probabile dal Sanchez e dal Pellizario. Ecco in qual maniera l'autor nostro la suesposta opinione sostiene e conferma. Dice egli, *pag. 190, col. 2*, la ragione si è • *quia puellae, quae ad tempus causa educationis sunt hospites in monasterio, dicuntur peregrinantes; desumitur ex l. 1, §. De his, qui deiecerint, ibi: Tantum autem interest inter habitorem et hospitem, quantum interest inter domicilium habentem, et peregrinatem; adeoque si tales puellae sunt peregrinantes, non amittunt parochiam domicilii, neque acquirunt parochiam ratione educationis in monasterio, et consequenter si contingat eas mori in monasterio, non electa, nec a se ipsis, nec a parentibus, si adhuc sint impuberes, sepultura, debent in propria ecclesia parochiali sepeliri, quatenus tamen non habeant proprium sepulchrum majorum, quia tunc deberent inibi sepeliri soluta quarta funeralium suae ecclesiae parochiali; et si in nulla parochia haberent domicilium, neque sepulchrum majorum haberent, nec alibi sepulturam elegerent, dicunt, quod tunc essent sepeliendae in ecclesia illius parochiae, in qua situm est monasterium, et non in ecclesia Monialium: ad quod facit*

novissima resolutio sacr. Congr. Concil., in Feretrana, 24 april. 1742, ubi respondit, quod educandae decedentes non sibi electa sepultura sepeliendae sint in parochia, sub qua est monasterium, si non habeant sepulchrum majorum. Et si elegerunt sepulturam in monasterio, possint ibi sepeliri, sed deberi quartam funeralem parocho: quod dicitur de educandis, idipsum dicendum est, servata proportione; de tumulatione mulierum saecularium in monasteriis Monialium legitima facultate commorantium, et inibi decedentium. •

Ora, avendo parlato della sepoltura di queste educande, diciamo con la sacra Congregazione quelle cose che sono richieste affinché una di queste educande medesima possa essere ammessa a vestire l'abito della religione. Dai seguenti decreti della suddetta sacra Congregazione appariranno chiare le cose da doversi osservare. Leggiamo adunque così: • *Puella, ut legitime recipiatur ad habitum religionis, requiritur consensus superioris, et Monialium per secreta suffragia, ut pluries decrevit sacra Congreg. Episcop. et Regular., et signanter in Amelien., 4 jan. 1608, in Placentina, 6 februar., et in Hieracen., 8 maji 1615. Qui consensus Monialium debet esse majoris partis; eadem sacra Congreg., in Assisien., 29 april. 1605, in Camerinen., 4 januarii 1608, in Attribaten., 20 sept. 1616. Puella ad habitum religionis recipienda est ab Episcopo, vel ejus deputato exploranda an coacta, an seducta sit? an sciat quid agat? et hujusmodi; Concil. Trid. sess. 25, de Regularib. et Monialib., cap. 17. Et hoc etiam monasteriis regularibus subjectis, ut saepius declaravit sacr. Congreg. Concil., et signanter die 13 novemb. 1627, et in Dertonen., 16 decemb. 1645. Nec potest in dictis exemptis monasteriis ad habitum admitti sine praevia licentia Episcopi in scriptis, ut declaravit sacra Congreg., super Episcopis et Regularibus, per haec verba. •* Al Vescovo di Brescia. Altre volte dalla sacra Congregazione è stato risoluto, che nei monasteri di Monache anche esenti, e soggetti al governo dei Regolari, non possino introdursi zitelle monacande senza che vi preceda l'accettazione delle suore capitolarmente, e per voti segreti per un luogo vacante dentro il numero prefisso, e la licenza in iscritto dell' Ordinario: ora sentendosi dalla lettera di V. S., che nei monasterii soggetti agli abbatì Cassinensi si pretenda dai superiori di essi di potere fare

altramente, e di non aver bisogno del suo consenso, questi eminentissimi miei signori, inerendo alle risoluzioni suddette, mi hanno comandato di scriverle, che ella non solo non lo permetta, ma, in caso di contravvenzione, proceda contro i trasgressori, alle pene canoniche, ed alla censura di violata clausura. Glielo significo, ed Iddio la prosperi. Di Roma al 1.^o di luglio 1650. «*Sic refert, et tenent Pignatell., tom. 4, consul. 171, n. 4; Cajetanus, de Alexandris, in Confessario Monialium, cap. 2, §. 1, quaest. 13, et tradit Monacell., tom. 2, tit. 15, in formul. 5, vers.*» Proibiamo, *ibi*: ed alle superiore, e superiori e Monache dei monasterii soggetti ai Regolari, e in altra maniera esenti, di ammetterle ed accettarle come sopra, se prima non sarà stata da noi esplorata la loro volontà, ed ottenuta la nostra licenza in iscritto, sotto pena, ec. «*Et ratio est, quia id pertinet ad clausuram Monialium, cujus conservatio Episcopis demandatur, per sac. Concilium Trident., sess. 25, de Regularib., cap. 5, et per Constitutionem Gregorii XV, incip. Inscrutabilis. Unde potest Episcopus sub censuris praecipere Monialibus etiam exemptis, et earum superioribus, ne recipiant puellas ad habitum, nec ad professionem, nisi prius sit ipse certioratus; sacr. Congreg. Conc., in Limana, 19 nov. 1625, in Burgen., 4 dec. 1627, et in d. Dertonen., 16 dec. 1645. Hanc tamen voluntatis puellae explorationem non debet Episcopus, postquam fuit certioratus, differre ultra 15 dies, alias superiores exemptis, ipsis 15 diebus elapsis, possunt eo inconsulto ad receptionem et admissionem procedere juxta S. Pii V, Constitutionem 41, incip. Et si mendicantium, §. 6, ubi sic habet: Volumus etiam, quod puellarum Deo dicandarum, an scilicet coactae, vel seductae fuerint, examen faciendum, non nisi infra 15 dies, postquam, juxta Concilium Tridentinum, Episcopi, vel eorum vicarii requisiti fuerint, fieri possit, quibus elapsis, amplius in hoc se illis intromittere non liceat, cujus occasione, nec Episcopus, nec ejus vicarius intra septa monasterii ingrediantur, sed stent ante cratem ferream, et interrogationes alias, quam eas, quae praefatum Concilium Tridentinum jubet eis fieri omnino prohibemus. Ac similiter volumus, quod puellae, seu novitiae ipsae ad alias interrogationes respondere minime teneantur; et sic tenet, et refert etiam Barbosa, ad Concil. Trident., sess. 25, de Regularibus et Monialibus, c. 17; Monacell., part. 2, tit. 13, form. 5, n. 12,*

et alii passim. Defectus explorationis voluntatis non irritat receptionem, et admissionem, sacra Congreg. Concil., testo Fagnan. et Pafucc. citand. infra n. 95.

Puella ad habitum recipienda debet prius per decem dies continuos spiritualibus exercitiis operam dare, prout jussit Innocentius XI, Litteris encyclicis sacr. Congreg., 9 octob. 1680.

Le fanciulle, quantunque un tempo potessero ricevere l'abito religioso, dopo l'anno duodecimo di età, come abbiamo dal c. 1, 2, caus. 21, quaest. 2, cap. *Ad nostram* 8, et c. *Significatum* 11, de *Regularibus*, non che dalla Clementina *Eos, eod. tit.*, e dal Tridentino Concilio, *sess. 25, de Regular., cap. 17*, tuttavia al presente non possono essere ammesse al ricevimento dell'abito della religione, quando non abbiano l'età di quindici anni compiuti, come espressamente decretò la sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari, nel giorno 24 maggio 1659, il cui decreto viene riferito per esteso da Nicol. nelle Lucubrazioni Canoniche, *lib. 5, tit. 51, de Regularibus*, n. 54, *vers. Unde*, e dal Passerin., *de Stat. homin., t. 4, quaest. 189, n. 17*, e di aver veduto l'originale nei libri della Secretaria testifica il Monacelli, *part. 1, tit. 11, formul. 7, n. 5*, in cui al n. 5, soggiunge, che dopo la pubblicazione di tale decreto fu pratica universale di ricorrere alla Sede Apostolica, affine di ottenere dispensa se una qualche giovinetta, mossa da fervente ardor di pietà, desiderava vestir l'abito religioso prima di aver compiuto il quindicesimo anno, ed il Sommo Pontefice, cui le preci sono dirette, ed egli stesso dispensa, o rimette la cosa all'arbitrio e giudizio della sacra Congregazione, la quale, secondo le circostanze, concede la dispensa di otto o dieci mesi; ovvero, se le preci sono dirette alla sacra Congregazione, ha costume di mandare il rescritto dicendo: *Pro gratia si Sanctissimo placuerit*, siccome in questo modo rescrisse per una nobile giovinetta, Mantica Amerina, nel giorno 18 novembre 1695, e come ordinò che fosse osservato nella riforma delle Costituzioni delle Monache di Cotignola *Faventin. Diocesis.*, nel giorno 8 ottobre 1699. Donde conchiude doversi leggere con grande cautela quei dottori, i quali trattano del diritto di poter indossare l'abito religioso prima di aver compiuto l'anno decimoquinto.

Prima che una giovinetta vesta l'abito di una religione, deve avere ricevuto il sacramento della Confermazione, come abbiamo dal III Concilio provinciale di Milano, e come dimostra il Gavanto nel Manuale pei Vescovi alla voce *Monialium receptio*, n. 56; Tamburini, *de Jure Abbatissarum*, disput. 4, quaest. 4, n. 1, ove testifica che così fu decretato dalla sacra Congregazione. A questa devesi imporre il nome di una Santa, e non di una donna gentile; secondo il Gavanto, *loc. cit.*, n. 3, *ex Concil. Mediol. I*, così anche il Tamburini, *loc. cit.* E questa si deve anche ordinare che sia chiamata col titolo di *sorella*, o volgarmente *suor*, e non *donna*, come ordinò la sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, nella causa intitolata *Toletana*, nel giorno 9 gennaio 1595, come si può vedere appo il Barbosa, in *Summa Apostolic. decis.*, alla voce *Moniales*, n. 10, e nel lib. 1 del Diritto Ecclesiastico Universale, al cap. 44, num. 6, ed appo lui il Tamburini, *loc. cit.*, n. 3.

Ora riferiamo colla sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari quelle cose che appartengono alle novizie. Ecco in qual modo sono le sue dichiarazioni sopra un tal punto: «*Novitiae omnes debent degere sub cura et regimine magistrae in habitatione particulari, in qua praeter magistram cum socia nulla professa degat; sacr. Congr. Episc. et Regul., in Comen., 10 martii 1595. Unde Episcopus praecipere potest Monialibus etiam exemptis, etiam regularibus subjectis, ut habeant locum separatum, et commodum pro novitiis, et puellis educandis, et potest prohibere, ne illas extra dictum locum teneant ex quovis praetextu, etiam licentiae superiorum. Insuper decernere, et declarare potest, quod abbatissae et priorissae, quae tempore sui officii in hoc defecerunt, ad illud officium in futurum amplius eligi non possint. Et etiam quod Moniales particulares cujuscumque monasterii, quae recipiunt novitias, vel puellas educandas in suis cellis, sint ipso jure voce activa et passiva privatae; sacr. Cong. Episc. et Regular., in Patavina, 21 junii 1605. Hinc prohibetur puellas ad habitum suscipi in illis monasteriis, quae non haberent locum distinctum et separatum pro novitiatu; sacr. Cong., Episcop. et Regular., in Florentina, 12 januarii 1629.*

In habitu saeculari fieri non potest novitiatus; sacr. Congr. Episcop. et Regular., in Senogallien., 17 april. 1602. Tempus sive annus pro-

bationis debet esse continuus, et incipit a die assumptionis habitus, non acceptationis Monialium; sacr. Congreg. Episcop., in Parmen., 23 maji 1608. Alimenta pro anno novitiatus debentur etiam a numerariis; ead. sacr. Congreg. Episcop., in Lauden., 1 feb. 1585. Nisi sacra Congreg. det licentiam investiendi dotem pro novitia, quia illa solvere nequit; ead. sacr. Congreg., in Lauden., 9 novemb. 1645.

Ordinarius nullo pacto compellere potest Moniales ad acceptandas puellas, neque ad habitum, neque ad professionem, licet haberent licentiam Sedis Apostolicae; sacr. Congr. Episc., in Assisien., 20 maji 1681, in Capuana, 7 novemb. ejusdem anni, in Marsicana, 26 martii 1602, in Firmana, 17 april., et in Mutinen, 4 septembris ejusdem anni. Acceptatio enim puellarum ad habitum religionis pertinet libere ad Moniales, et Episcopus, praeter voluntatis explorationem, nihil aliud facere potest, ut respondit sacra Congreg. Episcop., in Placentina, 5 febr., et in Hieracen., 8 maji 1615.

Novitia infirma morbo contumaci remittitur curanda domum; sacra Congr. Episc., in Neapolitana, 14 decemb. 1595, et 4 augusti 1597. Eo pacto, ut reversa reincipiat novitiatum a capite, ead. sacr. Congreg. in una Venetiarum, 14 decembr. 1605, in Trauen. 15 septemb. 1654, 15 febr. 1645, et 21 aprilis 1647. Sed si novitiatus annum expleverat, posteaque ex caasa supradicta de consensu Monialium, et superioris exiit, potest. Cum redit, admitti sine novo novitiatu; sacr. Cong. Episc., in Neapolitana, 8 novemb. 1619, novitia, quae exiit ab uno monasterio adprofitendum in alio, debet reincipere novitiatum a capite; sac. Congr. Episcop., in Ravennaten., 10 junii 1603, et in Messana, 27 octob. ejusdem anni.

Novitia debet per annum cum habitu regulari in probatione permanere ex decreto Concilii Trident., sess. 25, de Regularib. et Monialib., c. 15. Alias professio erit irrita, ut ex eodem Concilio, loc. cit., docent communiter doctores cum Barbosa, ad idem Conc. Trident., d. sess. 25, cap. 15, n. 15; Tamburin., de Jure abbatiss., disp. 4, qu. 4, num. 8. Et annus probationis debet esse completus de momento in momentum, alias professio esset nulla, ut colligitur clare ex Tridentino, sess. 25, de Regular. et Monialib., cap. 15, nullam declarante professionem illius, qui minori tempore quam per annum post susceptum habitum in proba-

Supplem. Vol. III.

tione steterit, quod indicat annum probationis debere esse integrum, et completum de momento in momentum, ut expresse declaravit sacr. Congr. Concil., 1 febr. 1651, et jam sub die 21 januarii 1617, declaraverat professionem emissam a Regulari non completo anni circulo etiam per duas horas tantum non valere. Vide verb. Annus probationis a n. 25.

Novitia non potest professionem emittere ante annum decimumsextum completum, alias antea facta est nulla. Sic expresse Concil. Trident., sess. 25, de Regularib. et Monialib., can. 15, ibi: *In quacumque religione tam virorum, quam mulierum professio non fiat ante decimumsextum annum expletum Professio autem antea facta sit nulla, nullamque inducat obligationem ad alicujus regulae, vel religionis, vel ordinis observotionem, aut alios quoscumque effectus. Anni sexdecim ad professionem requisiti debent esse completi de momento ad momentum. Unde si professio fiat per aliquot tantum horas ante completum annum decimumsextum aetatis, sit nulla, sicuti supra, sub num. 88, dictum est esse nullam, si fiat per aliquot horas ante completum novitiatus annum, ex Concil. Trident., cit. sess. 25, cap. 15, et ex declaratione sacrae Congregationis ejusdem Concilii, et tenent communiter doctores cum Pannimol., decis. 29, n. 7; Mattheuci, Offic. Cur., cap. 32, n. 2; Fagnan., lib. 3 Decretal., in cap. Ad nostram 8, de Regularibus, n. 9, 23, 24, et seq. usque in finem. Aetas autem incipit a die nativitatis, et non a die baptismi; sacra Congreg. Concilii, in Cronoten., 4 dec. 1627.*

Novitia ante professionem debet explorari quoad ejus voluntatem ab Episcopo, seu ejus deputato; Concil. Trident., sess. 25, de Regularib. et Monialibus, cap. 17. Et hoc etiam in monasteriis regularibus subjectis, ut saepius declaravit sacr. Congr. Concilii, et signanter, die 15 novemb. 1627, et in Dertonen., 16 decemb. 1645. Episcopus postquam fuit monitus, non debet differre explorationem voluntatis novitiae ultra quindecim dies, alias superiores exempti, ipsis 15 diebus elapsis, possunt procedere ad admissionem professionis, ut ex cit. Constit. S. Pii V, incipit eo. Et si mendicantium adducta supra n. 69, tent Monacell. part. 3, tit. 13, formul. 5, n. 12, et alii passim. Defectus hujus explorationis non annullat professionem; Barbos., de Offic. et potest. Episc., part. 5, allegat. 100, n. 9; Tamburin., de Jure Abbatis, disput. 4, quaesit. 2, n. 11; Donat., de Regularib., tom. 4, tract. 9, q. 8, n. 8; Nicol. Lu-

cubrat., canon., lib. 3, tit. 1, de vita, et honest. Clericor., n. 22, v. Si vero; Monacell., loc. cit., num. 12, in fin.; Fagnan., lib. 1, decret. in cap. Cum accessissent 8, de Constitutionibus, n. 51, et lib. 5, cap. Qui presbyterum 2, de Poenit. et remiss., n. 84, restans sic declarasse sacram Congreg. Concilii; Pignatell., t. 6, consul. 85, n. 211, testans sic declaratum fuisse in una Venetiarum, 22 sept. 1593, et 22 nov. 1593.

Le novizie che trovansi in pericolo di morte, quantunque non abbiano compiuto ancora l'anno del noviziato, pure possono fare la professione religiosa, purchè l'abbiano richiesta, come espressamente conchiude S. Pio V, alle novizie delle Monache di S. Domenico nella sua Costituzione che incomincia *Summi sacerdoti cura*. Se però queste novizie ritornino a salute, devono di nuovo fare la professione religiosa, come dichiarò la sacra Congregazione, *in una ordinis S. P. Francisci minor. observant.*, del dì 20 marzo 1649, *ad cap. 15, sess. 25, de Regular.*, come abbiamo appo il Pignatelli, *t. 1, Consult. 356*.

Questa professione poi fatta dalla novizia in pericolo di morte, a null'altro le giova se non a lucrare le indulgenze concesse a quelli che professano, non però all'acquisto della dote a favore del monastero, che questa si deve restituire ai consanguinei ed eredi della decessa come dichiarò la sacra Congregazione del Concilio, *in una Montis Regalis*, del giorno 13 novembre 1627, e nell'altra causa *Carpentorat.*, definita nel dì 14 giugno 1641, non che nella *Neapolitana*, del giorno 14 marzo 1765, e così ritiene anche il Donat., *Prax. rerum Regular., t. 4, tract. 10, quaest. 21, per tot.*; ed il Pignatelli, *tom. 1, Consult. 356*; Monacelli, *part. 1, tit. 11, form. 2, n. 13, et part. 2, tit. 13, formul. 5 n. 13*, ed il Fagnano, *lib. 3, Decretal., in cap. Sicut nobis 17, de Regularib., n. 50*, ed altri. Se poi questa professione venga fatta nelle mani dell'abbadessa in pericolo di morte, essendo già compiuto l'anno della prova, allora la dote passa al monastero, sebbene la professione sia stata fatta all'insaputa dell'Ordinario, poichè in questo caso nulla manca alla sostanza della vera professione, dice il Donat., *t. 4, cit. tract. 10, quaest. 23*; il Pellizar., *de Monialibus, cap. 9, num. 18*; il Monacelli, *loc. cit.*; il Riccio poi, *Prax. rerum quotid. fom. ecclesiast., part. 2, resolut. 493*,

edit. 1674 *Venet.*, citato e seguito dal Monacelli, *part.* 2, *tit.* 13, *formul.* 5, *num.* 14, ritiene che la professione fatta da una giovane anche dopo l'anno di prova, la quale fosse etica, non giova al monastero in quanto all'acquisto della dote.

Quantunque la professione delle Monache debbasi principalmente fare nelle mani dell'Ordinario, e non dell'abbadessa, come apparisce dal decreto della sacra Congregazione dei Vescovi, nella causa *Lingonien.*, del giorno 22 febbraio 1625, pure se viene fatta nelle mani della superiora, col consenso della maggior parte del capitolo è valida, potendo ricevere in cotal maniera la superiora medesima, quando non vi si oppongano le costituzioni dell'ordine; imperocchè, *de Jure Monialium receptio non spectat ad Ordinarium, sed ad abbatissam*, come si ha nel *cap. Si ad solum 6, de Regularib.*, in 6, e ciò pure dimostrano Giovanni Monaco, e l'Arcidiacono non che il Lugo, *allegat.* 53, che incomincia *Prima conclusio*; il Fagnano, in *cap. Porrectum 13, de Regularibus*, n. 30, con altri ivi citati, il Navarro, *Consil.* 9, n. 12, *de Constit.*; il Monacelli, *part.* 1, *tit.* 11, *formul.* 7. n. 14; il Sanchez, *lib.* 5 *Moral.*, *cap.* 4, n. 76; il Pellizario, *de Monialib.*, *cap.* 3, n. 7, ed altri molti col Tamburini, *l. c.* *disput.* 6, *quaest.* 5, *cum 1 arg.*, *cap. Consuluit 4 Qui clerici vel videntes*, dove si dice, che una giovane la quale aveva dimesso l'abito religioso, ed erasi maritata, validamente si era maritata, poichè non aveva fatto la professione nelle mani nè del Vescovo, o dell'abbate, o dell'abbadessa; lo che dimostra che l'abbadessa può validamente ammettere alla professione le Monache, come avvertono i dottori ed i teologi.

Nè giova il dire col Miranda, nel *Manuale dei prelati*, *tom.* 2, *quaest.* 28, *art.* 1, ed altri, che le abbadesse non possono ricevere la professione delle novizie, senza la licenza dei loro prelati, perocchè, come rettamente nota il Fagnano nel *cit. cap. Porrectum*, n. 31, ciò non viene aggravato dal diritto, e nei monasterii soggetti all'ordine dei minori di S. Francesco a ciò ebbe specialmente mira Nicolò V; come viene riferito nel *Compendio*, alla parola *Abbadessa*, §. 8, e perciò abbiamo appositamente detto più sopra; quando a ciò non si oppongano le peculiari costituzioni della religione.

Se un Vescovo, od un altro prelato o superiore ordini che una novizia sia ammessa alla professione religiosa, ed a ciò non annuisca la maggior parte delle Monache, non deve la giovane essere ammessa, imperocchè il Vescovo non ha facoltà di obbligare a questo le Monache, come più volte dichiarò la sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari; e se l'Ordinario a ciò volesse obbligarle, potrebbero ricorrere al superiore, e ad esso appellare. Così dice il Fagnano, *in cit. cap. Porrectum*, n. 30; il Tamburini, *de Jure abbatis.*, disp. 6, quaest. 3, n. 3; l'Arcidiacono, il Bellarm., il Torrecremat. E se il superiore, avendo dal suo partito la minor parte delle Monache, e la maggior parte reclamando ed opponendosi, ammettesse nullameno la novizia alla professione, la professione sarebbe nulla. Così la sacra Congregazione dei Vescovi nella causa *Colonien.*, del 26 settembre 1653; il Lapo, *alleg.* 35, che incomincia *Prima conclusio*; il Fagnano, *in cit. cap. Porrectum*, n. 30; il Matteucci *Official. Cur.*, cap. 44, n. 19 e 20, ed altri molti i quali parlano in questo modo commentando il testo nel *cap. Novit* 4, e nel *cap. Quanto* 5, nel *c. Ea noscitur* 6, *De his quae fiunt a praelatis sine consens. Capitul.*

Ora riporteremo le altre decisioni della sacra Congregazione che fanno al proposito nostro: • *Moniales nullo modo per juramentum, vel censuras cogendae sunt ab Ordinario ad exprimendam causam, cur aliquam novitiam a professione rejiciant; sed si in secreto interrogatae idoneam repulsionis causam non afferant, et in sua contumacia perseverent, Ordinarius debet facere certiozem sacram Congreg., ut de opportuno remedio confestim provideri possit; sacr. Congreg. Episcop. et Regul., in Pampilonen., 5 nov. 1605. Quae solet jubere iterum convocari capitulum, dummodo Monialibus pro extorquendis votis vis non inferatur, ead. sacr. Congreg. Episcop., in Assisien., 19 januarii 1604, et in Januen., 6 martii 1698. Et si necesse sit, solet jubere, ut Ordinarius secreto, et ex improvviso se conferat ad monasterium, ubi procuret suffragia per Moniales libere dari, eadem sacra Congr. Episcop., in Pistorien., 30 junii 1620. Rejicere autem a professione novitiam non possunt Moniales sine justa causa, ead. sacr. Congreg., Episc. 2, octob. 1648, alias graviter peccant, ut tradunt communiter doctores.*

Abbatissa, seu superiorissa in monasteriis non exemptis tenetur ante mensem certiozem facere Episcopum professionis a novitia emittendae, alias potest suspendi arbitrio ipsius Episcopi; Conc. Trident., sess. 25, de Regularib. et Monialib., cap. 17, ibi: Ne professionis tempus Episcopus ignoret, tenetur praefecta monasterii eum ante mensem certiozem facere, alias quamdiu Episcopo videbitur, ea ab officio suspensa sit. In monasteriis vero exemptis tenetur ipsum certiozem facere, ante quindecim dies, quibus elapsis, nequit Episcopus amplius se ingerere, et superiores exempti possunt sine alio ad admissionem professionis procedere. S. Pius V, Constit. incip. Etsi Mendicantium.

Secunda soror in loco numerario admitti potest sine licentia sacrae Congregationis, praeterquam in civitate Florentiae, ubi prohibetur per breve Clementis VIII, sacra Congreg. Episcop., in Forolivien., 26 novemb. 1603, in Imolen., 10 novemb. 1620. Tertia tamen soror recipi non potest in eodem monasterio, licet regularibus subjecto sine licentia sacrae Congreg., eadem sacra Congreg. Episcop. et Regul., in Aretina, 4 novembr. 1596, in Mutinen., 11 aprilis 1600. Tertia soror vocem activam et passivam non habet, nisi post mortem alterius ex primis, ead. sac. Congreg. Episcop. et Regul., in Neapolitana, 22 junii 1646, et saepe alibi. Potest tamen tertia soror habere alia officia quae dantur extra capitulum sine suffragiis Monialium; eadem sac. Congreg. Episcop., in Mutinen., 11 aprilis 1600. Tertia et quarta soror habent praecedentiam a die professionis sicuti aliae, eadem sacra Congreg., in Mutinen., 11 april. 1600. Saepe saepius tertiis sororibus solent vece concedi ex gratia, maxime ubi magnus est numerus Monialium, eadem sac. Congr., in Januen., 8 martii 1606, in Cremon., 10 junii 1650, et saepe alibi.

Monialis super numeraria non potest admitti sine licentia sacrae Congreg.; sac. Congreg. Episcop., die 6 febr. 1615. Gregor. XIII, Constit. incip. Deo sacris. Monialis supernumeraria remanet semper supernumeraria, ita ut non impediat, quin, moriente aliqua de numero, possit alia ad habitum admitti, ipsa tamen in ceteris juriis remanet aequalis omnibus aliis; sacra Congreg. Episcop., 6 septembris 1604.

Incorrono nella scomunica tutti quelli, che in qualunque si voglia modo costringono una vergine od una vedova, o qualunque altra donna a monacarsi, od a fare la professione religiosa; secondo

il Concilio Tridentino, *sess. 25, de Regular. et Monialib., c. 18.* Parimenti tutti quelli che ad una tal cosa diedero il loro favore, consiglio, o soccorso, e quelli che sapendo che ciò da lei veniva fatto malvolentieri, pure vi si prestarono in qualunque siasi modo. Non incorrono però nella scomunica quelli che usano una forza induttiva, e non coattiva affine di far entrare una vergine in un monastero. Così dice che fu deciso, il Barbosa, *de offic. et potest. Episc., part. 3, allegat. 104, n. 3.*

Ciò esposto diremo al presente di quelle cose che riguardano le Monache, per quanto si aspetta al loro numero, alla dote, al peculio ed al livello.

In ciascun monastero devesi prefiggere quel numero, di Monache, che colle rendite del monastero stesso, e colle consuete elemosine possa comodamente sostentarsi, secondo il testo espresso nel Concilio di Trento, alla *sess. 25, de Regularib. et Monialib., cap. 5,* e come dicono i sommi pontefici S. Pio V, nella Costituzione che incomincia *Circa pastoralis officii*; Gregorio XIII, nella Costituzione che principia *Deo sacris*; Clemente VIII, nella Costituzione che incomincia *Nullus omnino*; Paolo V, nella Costituzione che incomincia *Sanctissimus*. Così pure ordinò la sacra Congregazione del Concilio nei decreti intorno alla celebrazione delle Messe dati in luce per ordine ed autorità di Urbano VIII, che incomincia *Cum saepe contingat*; ed Innocenzo XII, nella Costituzione che principia *Nuper*, ove conferma, rinnova ed amplifica i detti decreti della sacra Congregazione del Concilio, promulgati per ordine ed autorità di Urbano VIII.

Anche nei monasteri che non possiedono beni immobili, devesi stabilire un certo numero di Monache, secondo il testo espresso nel Concilio Tridentino, *loc. cit.*, in cui si legge: « *In praedictis autem monasteriis et domibus tam virorum, quam mulierum bona immobilia possidentibus, vel non possidentibus is tantum numerus constituatur, ac in posterum conservetur, qui vel ex redditibus propriis monasteriorum, vel ex consuetudinibus propriis monasteriorum, vel ex consuetis elemosynis commode possit sustentari.* » Il numero delle Monache si deve stabilire dal Vescovo nei monasteri non esenti, e negli esenti dal

Vescovo in uno ai superiori loro secondo la Costituzione di Gregorio XIII, che incomincia *Deo sacris*.

Il numero delle Monache devesi prefiggere ed osservare, quantunque tutte le Monache acconsentissero di riceverne alcuna soprannumeraria colla soluzione di una doppia elemosina, secondo lo statuto della sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, nella causa *Cremonens.* discussa il giorno 12 luglio 1604. Altrimenti secondo l'antico diritto, in *cap. Periculoso unic. de stat. Regular.*, in 6, 2. *Sane*, il ricevimento e la professione di una Monaca ricevuta oltre il numero nei monasteri non mendicanti sarebbe nullo. Ivi infatti si legge: « *Sane ut hoc salutare statutum commodius valeat observari, districtius inhibemus, ne in monasteriis ordinum non mendicantium aliquae recipiantur de cetero in sorores, nisi quot poterunt, de ipsorum monasteriorum ordinum bonis sive proventibus absque penuria sustentari; si secus actum fuerit, irritum decernentes; hodie tamen., ut recte notant Sanchez, in praecepta Decalogi, tom. 2, lib. 7, cap. 23, n. 4, vers. Secunda conclusio; Barbosa, in Concil. Trident., sess. 25, de Regularibus et Monialibus, cap. 3, n. 26, et alii tale jus irritans professionem Monialium receptorum supra numerum locum non habet, quia consuetudine abrogatum est, cum compertum sit plures saepe admitti, nec unquam nostris temporibus auditum sit in controversiam verti valorem professionis, et de facto non esse nullam talem professionem censuit; sacra Congreg. Concil., teste Fagnano, lib. 3 decretal., in cap. Non amplius 1, de Institutionibus, n. 52.*

Ora esaminiamo quali decreti furono emanati dalla sacra Congregazione sopra questo punto: « *Numerus Monialium debet esse saltem duodecim; sacra Cong. Episcop. et Regular., in Camerina., 18 decembris 1600, et 22 julii 1601, et cit. decret. sacrae Congreg. Concil., de celebrat. Missar., et Innocent. XII, d. Constit. incip. Nuper. Nec numerus Monialium debet esse major numero cellarum monasterii; sacra Congreg. Episcop. et Regular., in Vicentina, 30 julii 1627. In praefixione numeri distinguuntur separatim, quot debeant esse Moniales velatae, quot conversae, et quot aliae personae exterae monasterii redditibus sustentandae; sacra Congreg. Episcop. et Regular., in Placentina, 6 novemb. 1595, in Comen. 23, julii 1602, in una civitatis Castelli,*

13 maji 1603, in una Nullius Castri Durantis, 29 augusti 1614. Numerus conversarum calculatur ad unam pro septem Monialibus, sed choralium regulatur secundum proventus monasterii; sacra Congr. Episc., in Camerinen., 21 feb. 1620.

Reditus ut plurimum requiruntur triceni aurei pro qualibet; sacra Congr. Episcop., in Ariminen., 26 martii 1602, et in Aquen., 17 septemb. ejusdem anni. In quibusdam locis quinquageni, eadem sacr. Congregat. Episcop., in Neapolitana, 19 junii 1601. In aliis viceni quini, sacr. Congr. Episc., in Perusina, 12 martii 1602, et 27 januar. 1607. Inter hos tamen reditus non sunt computanda lucra Monialium, licet ponantur in communi; sacra Congr. Episc., in una Burgi S. Sepulchri, 26 nov. 1602, in Aquilana, 12 januarii 1604. Ubi exitus major est introitu, reducitur numerus ad proportionem, prohibendo, ne interim recipiantur ad habitum, nisi cum licentia sacrae Congregationis, et dote duplicata; sacr. Congr. Episcop., in Panormitana, 29 januarii 1601, in Perusina, 5 februarii 1602, in Aquilana, 12 januarii 1604, et in Camerinen., 3 februarii ejusdem anni, Gregor. XIII, Constit. incip. Deo sacris.

Adest prohibitio vestiendi, et profitendi in monasteriis, ubi non est numerus praefixus; sacra Congr. Episcop. et Regular., in Tricaricen., 3 februarii 1602, in Reatina, 6 augusti 1604, in Placentina, 5 april. ejusdem anni, in Interamen., 16 martii 1604, in Placentina, 5 april. ejusdem anni, et in Tranen., 27 julii ejusdem anni. Neque Moniales in dictis monasteriis recipi possunt cum licentia sacrae Congregationis, quae non derogat in specie praesenti prohibitioni, ead. sacra Congr. Episc., in Reatina, 23 julii et 25 octobris 1602. Sicuti derogari solet, quando pro monachanda offertur depositum conditionale duplicatum; ead. sacra Congr. Episcop., in Eugubina, 28 aprilis 1645.

Numerus augeri non potest ab Ordinario sine licentia sacrae Congr. Episcop., in Brundusina, 12 martii 1602, in Lauretana, 27 julii 1604 et 23 julii 1649. Neque sub praetextu augmenti redituum cit. Decret. sacrae Congreg. Concil., de celebrat. Missar., et Innocent. XII, d. Constit. incip. Nuper; quae licentia non conceditur, nisi reditus ita sint aucti, ut quotannis ultra triginta aureos annuos sit aliquid reliqui; ead. sacra Congr. Episcop., in Regien., 29 nov. 1603.

Supplem. Vol. III.

Monialis supranumeraria non potest admitti sine licentia sacrae Congregationis ; sacra Congreg. Episcop., 6 februarii 1613, Gregor. XIII, Constit. incip. Deo sacris. Moniales supranumerariae non subrogantur in locum Monialium decedentium intra numerum, sed semper remanent supranumerariae. In ceteris tamen ab aliis non differunt, sed illis per omnia sunt aequales, ut decreto generali declaravit sacra Congreg. Episcop. et Regul., 6 septemb. 1604, apud Fagnan., lib. 3, decretal. in cap. Non amplius 1, de institutionibus, n. 48 et 49, his verbis : Sacra Congregatio negotiis Episcoporum, et Regularium praeposita, generali decreto statuit, et declaravit, Moniales, quae supra numerum in quolibet monasterio constitutum recipiantur, in locum Monialium decedentium intra numerum nequaquam subrogari, neque impedimento esse, quin aliae in locum earumdem ex numero demortuarum recipi eo modo valeant quo in singulis monasteriis Moniales intra numerum possunt admitti ; quinimmo easdem sic supra numerum receptas supernumerarias semper quoad hoc remanere, etiamsi in ceteris ab aliis nihil differant, sed illis in omnibus pares, et aequales juxta cujusque monasterii institutum esse debeant.

Loca Monialium intra numerum decedentium non possunt concedi, aut promitti cuiquam puellae ante vacationem sub poena privationis vocis activae et passivae, aliisque arbitrio sacrae Congregationis infligendis poenis superioribus, et superiorissis talia vacatura loca concedentibus, aut promittentibus. Sic decrevit sacra Congr. Episcop. et Regul., apud Fagnan., in cit. cap. Non amplius, num. 43 et seq., et apud Quarantam in summ. Bullar. verb. monasteria Monialium, pag. 359 ; Tamburin., de jure Abbatiss., disp. 5, quaesit. 7, num. 8, ubi assertum decretum per extensum.

Moniales velatae absque dote non debent admitti ; conversae vero aliquando possunt sine dote admitti propter necessitatem, et indigentiam monasterii ; sacra Congreg. Episcop., 20 martii 1594. Dotem enim Moniales recipere simoniam non esse, et monasterium agere posse pro illius consecutione, respondit novissime sacrae Congreg. Concil., in Bononiens., 14 april. 1723, et prius die 18 septemb. 1663, in causa Belgii. Dotales eleemosynae debent solvi in aere, nec potest permitti assignatio bonorum stabilium, aut censuum ; sacra Congreg. Episcop., in Camerinen., 25 martii 1588, in Interamen., 2 maji 1614. Et nullatenus apud Mo-

nialium consanguineos sunt relinquendae, sed antequam puellae habitum suscipiant, penes mercatorem, aut virum fide et facultatibus idoneum actualiter sunt deponendae (ubi non adsunt Banchi), qui ad omne Monialium mandatum absque aliqua exceptione soluturas se obliget; sacra Congreg. Episcop., in Camerinen., 15 martii 1594, in Neapolitana, 11 maji 1640, 10 januari 1643, 20 januarii 1645.

Ordinarius compellere non debet, ut depositum fiat coram ipso, sed sufficit sibi relationem fieri de persona depositarii et notarii rogandi; sac. Congr. Episcop., in Vercellen., 15 novemb. 1606. Etiam in monasteriis regularibus subjectis; ead. sac. Congr. Episc., in Fulginaten, 26 augusti 1650. Instrumentum depositi rogari potest a quolibet notario ad arbitrium Monialium, dummodo exhibeatur copia authentica in Cancellaria Episcopali; ead. sac. Cong. Episc., in Aquilana, 8 nov. 1652. Depositum dotis debet esse effectivum, non autem fictitium, sive confessionatum (ut saepe fit), alius, si depositum, secuta professione, exigi non posset, et pecunia (quae forte realiter non fuit deposita) integraliter monasterio non solveretur, Episcopus, si fictionis esset conscius, teneretur de proprio; sac. Congreg. Episc., in Portugallen., 6 julii 1615, et in Brundusina 15 januarii 1616.

Depositarius, secuta professione, compelli debet ad exbursandam pecuniam in commune depositum monasterii, vel in montem pietatis, non obstante, quod tunc non adsit occasio emendi stabilia, vel census securos; sac. Congr. Episc., in Asculana, 19 januarii 1650. Monialis novitiae professio potest differri etiam ultra annum, si dotem competentem monasterium adhuc non receperit; sac. Congreg. Episcop., 15 maji 1597. Potest tamen admitti ad professionem, antequam solvatur dos; ead. sac. Congregat., in Nucarina, 14 febr. 1653.

Superiores regulares circa depositionem, solutionem et implicationem dotis nihil disponere possunt sine licentia Ordinarii sub poena privationis vocis activae et passivae, et officiorum; Gregor. XV, Contit. 18, incip. Inscrutabili, et sacra Congr. Episcop. et Regular., in Dertonen, 15 novembris 1652, et saepe alibi.

Quantitas dotis pro Monialibus numerariis non debet esse minor scutis ducentis monetae romanae; sacra Congr. Episcop. et Regul., in Ferrentina, 12 sept. 1645. Nisi fundator minorem statuisset; ead. sacra

Congregatio Episcoporum, in Reatina, 5 aprilis 1618. Et haec expendi potest in utilitatem monasterii, cum sola licentia superioris monasterii; Monacell., part. 2, tit. 12, formul. 5, n. 5, in fine; ead. sacr. Congr. Episcop., in Riminen., 22 maji 1601, in Ferrarien., 23 martii ejusdem anni. Praeterquam in monasteriis nuper erectis, in quibus etiam dotes numerariae sunt investiendae; ead. sacr. Congr. Episc., in Capaccien., 25 julii 1605. Non potest Ordinarius praefigere quantitatem dotis etiam numerariae, ita ut Moniales non possint amplius recipere; ead. sacra Congr., in Bononien., 8 novembr. 1604. Si ea major quantitas sponte solvi velit; ead. sacra Congreg., in una Civitatis Castellanae, 3 decembris 1602, et in Aretina, 17 decemb. ejusdem anni. Dotes hodie minui non possunt sine licentia sacr. Congreg.; ead. sacr. Congr. Episcop., 1 decemb. 1645.

Pro Monialibus supranumerariis solvitur dos duplicata; sacr. Congr. Episc., in Novarien., 20 sept. 1594, in Volaterrana, 22 aug. 1605. Dos duplicata significat duplicatam summam ejus, quae in receptione Monialis intra numerum dari consuevit, ita tamen, ut ubi summa minor est ducentis scutis, ibi saltem solvantur 400, et non minus, eadem sacra Congregatio, in decreto generali, 6 sept. 1604. Numquam enim potest esse minor scutis quadrigentis monetae romanae; eadem sacra Congreg., in Amelien., 8 april. 1605, in Anconitana, 12 maji 1604, in Ferentina, 12 sept. 1614, in Eugubina, 6 novemb. 1643, et saepe alibi. Nec de dotibus supranumerariis possunt Moniales aliquid condonare; eadem sacr. Congr., in Reatina, 22 aprilis 1605.

Investiri debent omnino dotes supranumerariae; ead. sacr. Congreg. Episcop., in Castellana, 25 julii 1574, in Mediolan., 12 martii 1602, et saepe alibi. Etiam cappucinarum; ead. sacr. Congreg., in Lauretana, 13 maji 1603. Velatarum tamen, et non conversarum, quia praeceptum investiendi dotes supranumerarias intelligitur solum de choralibus; ead. sacra Congreg., in Parmen., 15 septemb. 1603, in Fulginaten., 14 novemb. 1625. Et saepe alibi. In stabilibus, vel iis deficientibus, in censibus securis; ead. sacr. Congreg., in Ferrarien., 14 novemb. 1601. Vel in extinctionem censuum; ead. sacr. Congr., in Pistor., 12 julii 1604. Vel in locis montium urbis non vacabilibus; ead. sacr. Congreg., in Comen., 23 julii 1602. Si vero cum licentia sacrae Congregationis assi-

gnata fuerint in dotem loca montium vacabilia vendi debent, et pretium investiri; eadem sacra Congregat., in Camerinen., 8 aprilis 1603.

Non solet concedi licentia alienandi totam dotem supranumerariam, neque pro causis urgentissimis, sed tantum dimidium cum onere reinvestiendi; ead. sacra Congreg., in Erixien., 23 febr. 1603, in Perusina, 13 jan. 1648. Consumentes, vel expedentes dotes supranumerarias sine licentia, licet in utilitatem, incurrunt excommunicationem, a qua non absolvuntur, nisi cum onere restituendi tantumdem; ead. sacra Congreg., in Aretina, 24 martii 1597, in Cremen., 27 septemb. 1601. Et abbattissa suspenditur ab officio, vel si non est amplius in officio, punitur aliis poenis; depositarii vero, qui illas exbursaverunt contra tenorem licentiarum, coguntur ad solvendum de novo; ead. sacra Congreg., in Mediol., 4 augusti 1603.

Nel riceversi la dote non devesi fare distinzione alcuna fra quelle del paese e le forestiere, dice la sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, il dì 30 settembre 1616, come si trova appo il Tamburini, de *Jure abbatiss.*, disput. 5, quaest. 7, num. 5, ed appo il Gavanto nel suo Manuale dei Vescovi all' art. *Monialium novitiarum alimenta*, n. 12. Così pure dimostra il card. Petra, al tom. 3 dei suoi Commentarii, sulla Costituzione 12 di Innocenzo IV, n. 54, in cui espone e dimostra che ciò in alcuni luoghi non viene osservato, per cui devesi sempre avere riguardo alla consuetudine, siccome pure la consuetudine devesi osservare quando trattasi di esigere una dote maggiore per ricevere qualcuna che sia difettosa e meno atta agli uffizii del monastero, ovvero che voglia essere da essi dispensata, secondo l' argomentazione del c. *Cum consuetudinis* 9, e del c. *Cum tanto* 11, de consuetudine, non che la legge *Nam imperator* 38, ff. de *Legib.* Imperocchè la consuetudine che si osserva intorno a tal punto è un' ottima interprete della legge; secondo il c. *Cum dilectus* 8, de *Consuetud.*, e la legge *Si de interpretatione* 37, de *Legibus*.

Se il numero delle Monache sia minore di novanta, la terza suora esborsa una dote triplicata, se maggiore, viene ammessa con una duplice dote, dice la sacra Congregazione dei Vescovi, nella causa *Bononien.*, del giorno 23 aprile 1602. Se poi il padre di questa monacanda sia benemerito al monastero, viene ammessa con una dote

ordinaria; come abbiamo dalla medesima sacra Congregazione nella causa *Venetiarum*, del giorno 26 ottobre 1604; nell'altra causa intitolata *Faventina*, del 12 marzo 1608; nell'altra causa *Bracharens.*, del 27 agosto 1616, in cui nel modo seguente rescrisse a quell'Arcivescovo: « *Utique haec sacra Congregatio, et infra: Aut igitur tertia soror intra praefinitum Monialium numerum in monasterium introducenda est, aut supra illum; si ut numerata ingredi voluerit, eleemosynam totalem duplicatam monasterio persolvat; suffragioque tam activo, quam passivo carebit quousque altera ex duabus ejus sororibus e vita decesserit; si vero ut supra definitum Monialium numerum admitti petierit, speciali sacrae hujus Congregationis licentia opus erit, quae quidem concedi non solet, nisi ex conditione, ut ipsa tertia soror triplicatam eleemosynam dotalem monasterio solvat, nec reliquis ejus duabus sororibus simul superstilibus activo, vel passivo suffragio gaudeat.* »

Potest ex gratia vestiri Monialis intra numerum cum dote ordinaria, non obstante, quod ibi habeat alteram sororem germanam cum multis consobrinis; sacr. Congr. Episc., in Vercellen., 15 maji 1601, in Imolen., 19 novembr. 1620. Et si de rigore justitiae secunda soror deberet solvere dotem duplicatam; ead. sacr. Congr., in Aretina, 27 oct. 1603.

Monialis translata ad aliud monasterium, nisi aliud disponat sacra Congregatio, relinquit dotem primo, solvitque novam secundo; sacr. Congreg. Episcop., in Viterbien., 2 augusti 1580, in Neapolitana, 20 julii 1583, in Paduana, 20 martii 1601, in Tropien., 25 februarii 1603, in Concordien., 4 martii ejusdem anni, in Messanen., 29 april. ejusdem anni, in una Carmelitar. discalc., 3 augusti 1635. »

Le Monache, oltre la dote della monacanda, possono ancora ricevere per patto qualche cosa per la sacrestia od infermeria, e non sotto altro titolo. Così dimostra il Monacelli, *part. 2, tit. 13, form. 6*, dove riferisce che dalla sacra Congregazione fu dichiarato nella causa *Ulyssiponen.*, del giorno 5 novembre 1616, secondo l'oracolo del Pontefice nel modo seguente: « *Santissimus D. N. censuit eleemosynas, quae per pactum sacristis, et infirmariis monasteriorum Monialium dari solent, non comprehendi in decreto, quo propinuarum solutio per Moniales, dum ad habitum, vel ad professionem admittuntur, fieri solita, interdicatur.* »

Se si possa scusare di simonia la consuetudine vigente in alcuni monasteri di Monache che, oltre la dote solita a darsi dalle novizie al monastero, si facciano anche dei doni alle singole monache, come di una candela, un fazzoletto e simili, variano i teologi nell'opinare. Imperocchè il Sanchez, in *Opuscul.*, lib. 2, cap. 3, dub. 23, num. 6, dice che una tale consuetudine non si può riguardare come simoniaca, ed al Sanchez aderiscono anche il Gaetano de Alessandri, in *Confessario Monialium*, cap. 2, §. 5, quaest. 6; il Pignatelli, tom. 7, consult. 90, n. 23, dove così espressamente dichiara la sua opinione dicendo: « *Haec autem consuetudo nulla alia ratione mihi videtur posse a simonia excusari, nisi asserendo dotem, quae exigitur ad sustentationem Monialis, non consistere in indivisibili, sed sicut taxari potest sexcentis ducatis, etiam taxari potest sexcentis et quinquaginta distributis hoc modo, ut sexcenta applicentur communitati, seu monasterio, et alia quinquaginta distribuuntur inter Moniales, singulis dando illos quatuor, vel duos argenteos, candelam, linteum et hujusmodi, ut suis necessitatibus subveniant. Sic praecise Pignatell., loc. cit., et ipse cit. Cajetanus de Alexandris, et in hoc sensu posse excusari, tenent etiam alii; dummodo tamen in his moderatio adhibeatur, et saltem si propter consuetudinem recipiuntur, non negentur spiritualia, etiamsi illa non dentur, sed servetur modus illa petendi praescriptus, in cap. Ad Apostolicam 42, de Simonia, ut recte advertunt, Suarez, t. 2, de Relig., lib. 4, de Simonia, cap. 17, n. 18; Cajetan. de Alexandris, l. c.; Pignatell., l. c., n. 14, et alii.* »

Molti però, come si può vedere appo il Monacelli, *part. 3, tit. 4, Excommunicatio 1*, fra cui il Pignatelli, *consult. 90, n. 23*; il Bonacina, *de Simonia, q. 7, §. 4, n. 11*; il Barbosa, in *Extravag. Sane 1, de Simonia, n. 5*, insegnano che questa consuetudine non può essere scusata di simonia, ed a questa opinione favorisce il decreto della sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, che fu promulgato nel giorno 2 luglio 1589, e che fu rinnovato nella discussione della causa *Lusitana*, del giorno 6 giugno 1615, al n. 2, parlando pure delle propine e dei doni che si facevano alle Monache, tanto nell'entrare, quanto nell'assumere l'abito religioso, quanto anche nel professare; il quale uso ordinò che fosse abrogato, e lo proibì sotto pena delle censure. Così riferisce il Pignatelli, *cit. consult. 90, n. 33*,

e più chiaramente la Estravagante *Sane 1, de Simonia*, in cui Urbano IV, per eliminare il vizio di simonia, che si commetteva con iscandalo dei fedeli e danno ancora delle anime nell'entrare in una religione, rilasciando nel suo pieno vigore ogni pena decretata dagli statuti del diritto, rigorosamente proibì la cosa ai Regolari di ambo i sessi, con le seguenti parole: « *Ne tam a maribus, quam a mulieribus volentibus ingredi eorum religiones, ecclesias, monasteria, prioratus, domus, seu loca in earumdem personarum receptione, aut ante, vel post illam quoscumque pastus, prandia, seu coenas, pecunias, jocalia, aut res alias etiam ad usum ecclesiasticum, scu quemvis pium alium usum deputata, vel deputanda directe, vel indirecte petere, vel exigere quoquomodo praesumant . . . Illam dumtaxat, quae personae ipsae ingredientibus pure, et sponte, et plena liberalitate, omnique pactione cessante, dare, vel offerre ecclesiis, monasteriis, prioratibus et domibus hujusmodi voluerint, cum gratiarum actione licite recepturi; nos enim, qui secus egerint, si sint singulares personae, tam dantes, quam recipientes hujusmodi excommunicationis; si capitulum, vel conventus fuerit, suspensionis sententiis eo ipso decernimus subjacere, a quibus praeterquam in mortis articulo absolvi nequeant absque Sedis Apostolicae licentia speciali.* »

Per la qual cosa non essere lecito di chiedere od esigere alcun che neppure a titolo di elemosina per ammettere all'abito ed alla professione religiosa apparisce anche dalla sacra Congregazione del Concilio, la quale in una *Leodien. pro PP. Carmelitis calceatis* a questo quesito fatto pei maschi nel giorno 9 di febbraio 1697, rispose: « *Servetur dispositio juris.* » Così riferisce il Monacelli, *part. 1, tit. 11, formul. 7, n. 8*. Che poi per diritto non possano i religiosi o religiose ricevere chicchessia in monastero, lo abbiamo dal *c. Quoniam 40, de Simonia*, e dalla citata Estravagante *Sane 1, de Simonia*.

Per la qual cosa meritamente nella Costituzione di Aless. VII, che incomincia *Pro commisso*, e negli editti di Innocenzo XI, degli anni 1676 e 1684, d'Innocenzo XII, dell'anno 1692, e di Clemente XI, dell'anno 1702, pubblicati in Roma, espressamente viene proibito alle Monache, sotto pena della privazione della voce attiva e passiva, e di tutti gli uffizii da incorrersi *ipso facto*, tutto ciò che

viene proibito nella sopraccitata Estravagante Sane 1, de Simonia, ed altre cose vengono stabilite intorno al monacare, le quali succintamente esporremo nei seguenti editti e decreti.

Editto per l'ammissione delle giovani all' abito monastico, e l' emissione della professione che far deggiono le novizie.

Gasparo per la misericordia di Dio vescovo di Sabina, della S. R. C. cardinale Carpegna della Santità di Nostro Signore, vicario generale.

La Santità di Nostro Signore ordina che le reverendissime madri abbadesse, priore, superiore, camerlenghe, altre ufficiali, Monache ed oblate tutte dei monasteri di Roma, senza veruna eccezione, debbano osservare, tenere affissi, e leggere nei tempi assegnati, cioè nella prima domenica dell'Avvento, e terza dopo le Pentecoste, la Costituzione della santa memoria di Alessandro VII, emanata il 24 settembre 1654, per moderare le vane e superflue spese nei suddetti monasteri, e trasportata per maggior intelligenza, e per non andar in discorso, in volgare. Ed in oltre gli Editti pubblicati da noi per ordine della santa memoria d' Innocenzo XI, li 19 novembre 1676, e li 27 febbraio 1684, incaricando specialmente la Santità Sua quel che nell' ultimo Editto diffusamente si dichiara circa le zitelle da ammettersi all' abito e le novizie alla professione, cioè, che le medesime nè i loro parenti, o alcun altro in nome delle suddette, possano dare cosa alcuna, per occasione di dette funzioni, nè in denaro, nè in spezie tanto alle suddette superiori, ufficiali, Monache, converse, novizie, educande, quanto al confessore, fattori ed altri ministri secolari o regolari sotto le pene, a chi contravvenisse, tanto nel dare, come nel ricevere, contenute nella detta Costituzione Apostolica, ed Editti, che sono, la privazione dei loro uffizii alle superiore, o della voce attiva e passiva alle altre Monache, riservate al Sommo Pontefice, ed altre pene a nostro arbitrio, e parimente, che in occasione delle nominate funzioni non si faccia pompa alcuna di apparati fuori della chiesa, ma che si ordini al di dentro cogli apparati, argenti e suppellettili del medesimo monastero, per-

Supplem. Vol. III.

mettendosi solo, che a titolo d' una moderata ricreazione si contribuisca dalle dette zitelle, o novizie, o dai loro parenti una limitata somma da arbitrarsi dalla superiora di ciaschedun monastero, con nostra approvazione (dove però vi è l' uso), e che non ecceda la quantità di quattro giulii per ciascheduna di quelle che dimorano nei monasterii, o devono partecipare di detta ricreazione; di più, si diano solo le candele necessarie per la chiesa in quella funzione, ed una candela a ciascheduna Monaca, che non dovrà eccedere il peso di mezza libbra; ed a ciò non si manchi alla puntual osservanza, come nostro Signore con sommo suo dispiacere ha sentito che si trascura in alcuni monasteri di questa alma città, in gran pregiudizio dell' osservanza regolare e della vocazione di tante oneste zitelle, che, per l' eccessività delle dette vane spese, non abbracciano lo stato religioso. La Santità Sua coll' oracolo della sua viva voce ci ha incaricato di far precetto formale di santa obbedienza, siccome facciamo a tutte le reverende madri abbadesse, superiori, ufficiali, Monache ed oblate, ancorchè non abbiano clausura, o voti che oltre le spese suddette permesse, non ardiscono pigliar altro, sia denaro, o qualunque roba in ispecie dalle zitelle, quando pigliano l' abito, nè dalle novizie, per causa, o quando fanno la professione, nè dalli parenti delle medesime, nè da altri in nome loro per qualsivoglia tempo, prima o dopo le dette funzioni, sotto qualunque titolo, colore o pretesto, sia mancia, regalo, offerta o altro anche volontariamente dati, non ostante qualsisia consuetudine, uso o pratica in contrario, quale dichiariamo abuso, riservando a noi la facoltà di assolvere quelle che contravverranno, il che non faremo, se non seguita l' effettiva restituzione di quel che han ricevuto; volendo Sua Santità che non le possano assolvere li confessori ordinarii o straordinarii, secolari o regolari, in qualunque modo privilegiati. Alli suddetti confessori, deputati, fattori, ed altri ministri s' ingiunge sotto pena della privazione dei loro uffizii ed altre pene anche più gravi ad arbitrio nostro di non dover pigliare cosa alcuna, come sopra, dalle zitelle che pigliano l' abito, nè dalle novizie che professano.

Di più, che alle abbadesse, o superiore, quando sono elette, non si dia il possesso dei loro uffizii, se prima non giurano avanti di noi

o del nostro deputato di osservar e di far osservare, per quel che spetta o dipende da loro, quanto di sopra si è ordinato circa le mancie, offerte e regali in ordine alle zitelle e novizie suddette; e che ogni volta, che qualche zitella dovrà prendere l'abito, o che la novizia dovrà professare, prima che si spedisca la licenza, debba notificarsi alle medesime, quando si esplora la loro volontà ed alli parenti da parte di nostro Signore, l'ordine di non dar cosa alcuna, fuorchè la dote e le cose suddette permesse. Finalmente è intenzione della Santità Sua che le zitelle da vestirsi vadano in quel giorno alla chiesa con abito modesto, e senza gioie ed altri abbellimenti o pompe, che impediscono e distraggono dalla divozione, con che si deve ricevere il sacro abito religioso; e tanto queste prima di pigliar l'abito, quanto le novizie prima della professione debbano fare gli esercizi spirituali, secondo gli ordini emanati dalla santa memoria di Innocenzo XI.

Intende anche espressamente la santità di N. S. che, siccome la suddetta Costituzione apostolica, ed i nostri passati Editti, così la disposizione del presente sia universale a tutti i monasteri di questa alma città, compresi quelli che hanno protettori particolari di qualsivoglia grado, qualità o condizione, anche se fossero gli eminentissimi signori Cardinali, ovvero, che ne abbiano la cura i regolari, e che si debba procedere da noi all'esecuzione delle pene in esso contenute, non solamente contro le religiose, che in qualunque modo trasgredissero, ma contro i suddetti confessori, deputati, fattori, sacrestani ed altri ministri, secolari o regolari, se ricevessero cosa alcuna dalle suddette zitelle e novizie, rispettivamente nelle occasioni di sopra espresse, e contro qual sia altra persona, di qualsivoglia grado e condizione, che concorresse alle dette spese, col dare o procurare in prestito apparati, argenti e suppellettili per le nominate funzioni, con facoltà di procedere tanto a pene pecuniarie, come corporali a nostro arbitrio, secondo la gravità della trasgressione, volendo che il presente nostro Editto, notificato che sarà in ciaschedun monastero, obblighi tutte, non solo al presente, ma in avvenire, come se fosse loro personalmente intimato; e, per togliere ogni abuso che potesse mai introdursi in contrario, ordiniamo che

si tenga affisso, e si legga in refettorio colla suddetta Costituzione Apostolica, e cogli Editti nei tempi assegnati, come sta espresso di sopra.

Dato dalla solita nostra residenza, questo dì 2 marzo 1702.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggio, segret.

Io infrascritto mandatario dell' eminentissimo signor Cardinale Vicario ho portato i suddetti ordini ai monisteri di Roma, ai cinque di marzo.

Santi Fabri.

Epistola enciclica, per ordine del Sommo Pontefice, a tutti i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, superiori, generali degli ordini regolari, riguardante le Monache.

La Santità di Nostro Signore, che con paterno amore ed apostolico zelo invigila incessantemente a togliere gli abusi, e promuovere il bene spirituale di tutto il cristianesimo, non lascia di estendere l' occhio della sollecita sua pastorale attenzione alla buona direzione delle persone religiose e specialmente delle sacre vergini, che con ragione si chiamano, « *illustrior portio gregis Christi*, » sperando da essa non solo di conseguir la loro santificazione, ma ancora di poter ottenere, per mezzo delle orazioni di queste dilette spose del nostro Signor Gesù Cristo, quando veramente attendono con tutto il loro spirito a quella religiosa perfezione, a cui si sono consacrate, specialissimi aiuti dal medesimo Signore, nelle gravissime, e pur troppo note, calamità che di presente affliggono per ogni parte la santa Chiesa; che però avendo inteso da varie parti che uno dei principali impedimenti al profitto spirituale delle medesime religiose nei monasteri dell' Italia e isole adiacenti proviene dalle spese che sono costrette di fare le Monache particolari, in occasione dei loro uffizii, derivando da ciò (oltre le vessazioni importune che si danno ai padri, alle madri e ad altri parenti. quanti talvolta non possono corrispondere) necessariamente la distrazione dall' orazione e culto di Dio, l' inosservanza delle regole, l' attaccamento bia-

simevole alli beni terreni, e talvolta anco con pregiudizio del voto della santa povertà, le continue inquietudini, gli stenti e le occasioni di trattare con troppa libertà e frequenza coi secolari con danno scambievole delle anime, e inconvenienti ancora più gravi, dei quali giungono frequenti e quotidiani ricorsi alle orecchie dei superiori ordinarii delle sacre Congregazioni, e della stessa Santità Sua, e volendo la medesima che onninamente si ponga un efficace rimedio ai suddetti disordini, siccome ha comandato che a quei monasteri di quest' alma città di Roma, con diverse ordinazioni contenute in un Editto, sopra di ciò pubblicato, sotto il dì 4 giugno pross. pass., così per curare con egual rimedio lo stesso gravissimo male anco negli altri monasteri d' Italia e delle isole adiacenti, ha incaricato me d' ingiungere strettamente in suo nome a V. S., e nell' istessa maniera a tutti gli altri Ordinarii d' Italia e dell' isole suddette, come parimente alli superiori, generali delle religioni, presidenti ai monasteri di Monache, che, fatti bene ponderare dalle religiose a lei sottoposte i sopraddetti disordini, e le pessime conseguenze che da essi provengono, e quanto all' incontro sia per conferire alla loro religiosa quiete, ed a liberarle da infiniti fastidii, rimorsi e scrupoli, l' alienarsi affatto dal pensiero e sollecitudine d' ogni privato interesse temporale. Ma seguendo l' esempio di quel che si è fatto in Roma, incarichi sotto precetto formale di santa obbedienza con riservare a sè la facoltà di assolvere ed in oltre, sotto pena di privazione di officio, e della voce attiva e passiva, o altre a suo arbitrio a tutte le abbadesse, superiori, camerlenghe, sacrestane, rotare ed altre Monache ufficiali di tutti i monasteri che non facciano, nè permettano rispettivamente che da altre si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro comodità dai parenti, e da altre persone, durante i loro officii, nè meno quelli finiti o prima di esercitarli, nè di dare cosa alcuna di qual si voglia valore, a titolo di celebrazione delle feste, o di donativo, nè sotto qualunque altro titolo, che abbia causa, occasione o dipendenza dalli predetti officii, non solo alle superiore, ufficiali, Monache, novizie e altre che dimorano nel monastero rispettivamente (quali pure non dovranno riceverla), ma anche alli loro superiori, benchè regolari, confessori, deputati, fat-

tori, ed altri ufficiali del monastero, anzi nè meno alla chiesa, o alla sagrestia, ma qualsivoglia spesa da farsi negli esercizi di detti uffizii, o per celebrare le loro festività, o per occasione delle medesime, quale dovrà sempre essere conveniente e moderata, si faccia colle rendite del monastero, senza contrarre debito alcuno. Al qual offetto dovrà V. S. efficacemente ingiungere, tanto alle superiori, ed ufficiali, quanto ai deputati, sindachi ed economi di ciaschedun monastero, di procurare che le suddette spese, come sopra moderate, si stabiliscano dentro breve termine coi modi che stimeranno più proprii e convenienti da approvarsi da lei, secondo le rendite dei medesimi monasteri. Intendendo in oltre espressamente la Santità Sua che la disposizione di quanto si contiene nella presente lettera sia universale e comune a tutti i monasteri di Monache, eziandio governati dai regolari e da qualunque altro superiore, benchè privilegiato, e privilegiatissimo, e degno di special menzione, o in qual si voglia altro modo esenti, o anche immediatamente soggetti alla Santa Sede, come parimente alle case delle oblate, benchè non abbiano clausura, nè voti solenni. Così dunque V. S. dovrà far osservare con tutta diligenza ed attenzione, ed in caso, per conseguire pienamente l'effetto, che si desidera, quale sommamente preme alla Santità Sua, ella abbia bisogno in qualche cosa degli oracoli ed autorità della Santa Sede, non manchi di ricorrere alla medesima con certa fiducia di venire assistita con tutto quell' aiuto e protezione che si giudicherà espediente per ottenere onninamente il compimento di cosa sì necessaria alla quiete, e beneficio spirituale delle religiose, e tanto importante al servizio del Signor Iddio, da cui le prego ogni maggior felicità.

Roma, 28 luglio 1708.

G. Card. di Carpegna, prefetto.

Ferdinando, Arciv. di Nicea, segretario.

Lettera enciclica diretta a tutti gli Ordinarii d' Italia ed isole adiacenti, non che ai superiori regolari delle Monache, nella quale si dichiara quanto fu comandato nella precedente.

Per provvedere alla religiosa quiete delle Monache, e liberarle da rimorsi e scrupoli, come da ogni sollecitudine di privato interesse temporale, ordinò già la Santità di nostro Signore, con Editto, ossia Lettera circolare, in data del 28 del passato mese di luglio, che tutte le spese degli officii si facessero con le rendite dei monasteri. Ora, a fine di soddisfare alle istanze di alcuni Monasteri, che hanno in ciò ricercata qualche più chiara spiegazione, la Santità Sua, col parere di una Congregazione, specialmente deputata, ha comandato e comanda, che in virtù dei decreti apostolici, fatti per l'osservanza del voto della santa povertà, i livelli, o vitalizii si consegnino o confondano nella cassa comune a disposizione della superiora, la quale somministri alle Monache quanto loro occorre per le loro necessità religiose, ed il rimanente converta in beneficio del monastero per sovvenirlo, ed abilitarlo a supplire alle spese necessarie pegli officzii ed altro; restando però sempre nel suo vigore la disposizione e penalità del prefato Editto, ossia Lettera circolare. S'ingiunge pertanto efficacemente a V. S. di procurare che si metta in pratica ciò che sopra si è detto, e che sommamente preme il santo zelo di nostro Signore, che desidera l'obbedienza dovuta ad un ordine sì necessario, non meno pel profitto spirituale, che per la quiete temporale dell'animo di tutte le religiosc. Glielo significativo, ed il Signor Iddio la prosperi.

Roma, 26 gennaio 1709.

G. Card. di Carpegna, prefetto.

Ferdinando, Arciv. di Nicea, segretario.

Lettera scritta per ordine del Sommo Pontefice all' eminentissimo Arcivescovo di Napoli, colla quale gli comanda di fare esattamente eseguire dalle Monache della stessa città quanto fu disposto da Sua Santità, per le spese da farsi all' occasione del loro ingresso, o termine dei rispettivi uffizii.

Essendo giunta all' orecchio di nostro Signore che in codesti monasteri di Monache soggetti a Vostra Eminenza, contro gli ordini dati dalla Santità Sua, col mezzo di questa sacra Congregazione a tutti i monasteri d' Italia, con lettera circolare del 28 luglio 1708, le abbadesse, vicarie, celerarie, camerlinghe, sagrestane, rotare, ed altre Monache, ufficiali, tanto nell' ingresso che nel fine del loro officio, facciano spese eccedenti, anche sopra la somma di ducati ottocento, e più a titolo di pietanze alle Monache, ed ai loro superiori, benchè regolari, confessori, deputati, fattori ed altri. E conoscendo Sua Beatitudine che da ciò deriva la tepidezza delle religiose nello spirito, la distrazione dall' orazione e dal culto di Dio, l' inosservanza della regola e forse talvolta il pregiudizio del voto della santa povertà, mi ha comandato di scrivere a V. E., che si compiaccia d' incaricare sotto precetto formale di santa obbedienza con riservarne a sè la facoltà di assolverne, ed in oltre sotto pena di privazione d' officio, e della privazione di voce attiva e passiva, ed oltre a suo arbitrio alle Monache ufficiali suddette, che non facciano, nè permettano che da altri si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro la comodità dai parenti, o da altre persone durante i loro offizii, ma nemmeno quelli finiti ed esercitati, nè anche a titolo di celebrazione di feste, ovvero di donativo, nè sotto qualsisia altro titolo, che abbia causa, occasione o dipendenza dalli predetti offizii, e come più amplamente si contiene nella suddetta lettera circolare del 28 luglio 1708, la quale vuole Sua Santità, che venga in ogni sua parte puntualmente e religiosamente osservata. Nell' obbedienza dunque agli ordini supremi di nostro Signore, col significarlo

a V. E., perchè cooperi con tutto il suo zelo a sì santa e pia intenzione di Sua Beatitudine; le bacio, ec.

Roma, 26 giugno 1716.

Ferdinando Card. d'Adda, pro-prefetto.

V. Arcivescovo di Damasco, Segretario.

Lettera scritta d'ordine del Sommo Pontefice al Nunzio Apostolico in Napoli, colla quale gli si comanda di fare inviolabilmente osservare dalle Monache soggette alla sua giurisdizione quanto fu disposto da Sua Santità intorno le spese da fursi in occasione di assumere gli uffizii.

Preme sommamente a Nostro Signore che vengano esattamente osservati gli ordini trasmessi, anche dal suo antecessore con lettera di questa sacra Congregazione, del 28 luglio 1708, circa la superfluità delle spese che si fanno dalle abbadesse, vicarie ed altre Monache ufficiali durante e finiti i loro uffizii, sì nelle pietanze per le altre Monache, loro superiori, confessori, deputati, fattori, e simili altri ministri, che nelle occasioni di feste si fanno. Sentendosi però che nei monasteri di codesta città soggetti alla giurisdizione di V. S., non solo non vengono osservati tali ordini, ma che anzi vengano fatte spese eccedenti la somma di ottocento e più ducati in pietanze e celebrazione di feste contro la pia e savia mente di Sua Beatitudine, che pur troppo prevede quanto detrimento sia con ciò per risultar alle religiose nella via dello spirito, nella distrazione dalla orazione, nel culto di Dio, nell'osservanza della regola, e forse anche talvolta nel voto della santa povertà, mi ha pertanto comandato di scrivere a Lei, che come ministro apostolico, a cui soggiacciono i monasteri esenti dalla giurisdizione di cotesto Eminentissimo Arcivescovo, dovrà dar esempio a quelli che sono immediatamente soggetti a Sua Eminenza, faccia precetto formale di santa obbedienza, con riservare a sè la facoltà di assolvere, ed inoltre sotto pena di privazione di officio, delle voci attiva e passiva, ed altre da arbitrarsi da lei alle Monache, ed ufficiali suddette di ciaschedun monastero esistente sotto il suo governo, che non facciano, nè permettano che da altri

si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro comodità dai parenti, o da altre persone, durante e finiti i loro uffizii, nè anche a titolo di celebrazione di feste, o di donativo, nè sotto qualsivoglia titolo, che abbia causa, occasione o dipendenza dalli predetti uffizii, e come più ampiamente si contiene nella menzionata lettera circolare del 28 luglio 1708. E susseguentemente procuri con tutta efficacia che sia il tutto eseguito e si proceda contro chi trasgredirà onninamente alle pene, essendo specialmente ordine della Santità di nostro Signore che V. S. in tal affare faccia riconoscere la sua vigilanza. Così Ella eseguirà in ossequio dei supremi cenni di Sua Beatitudine ; e le prego, ec.

Roma, 26 giugno 1716.

F. Card. d'Adda, pro-prefetto.

V. Arciv. di Damasco, segretario.

Si riporta una ultima simile disposizione di Benedetto XIV, come si ha nella seguente lettera, diretta all' eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Milano.

Eminentissimo e reverendissimo signor mio osservandissimo.

Quantunque altre volte questa sacra Congregazione, e specialmente sotto il dì 28 luglio 1708, abbia ordinato che le spese occorrenti in congiunture di feste e degli uffizii che si esercitano dalle Monache, si dovessero fare colle rendite dei monasteri, nulladimeno è stato rappresentato alla Santità di nostro Signore, che in molti conventi queste si facciano dalle Monache particolari a conto proprio, dal che molti e gravi inconvenienti possono derivare, come la distrazione dalla orazione e dal culto divino, l'occasione di trattar con troppa frequenza coi secolari, e qualche altra inosservanza delle regole, la soverchia sollecitudine di acquistar denaro, con pericolo di contravvenire al voto della povertà, ed inoltre di porre in angustia i loro parenti, i quali, per non soggiacere a replicate gravi spese, si astengono talora da collocare nei monasteri altre fanciulle che ne avrebbero la vocazione. Perciò la S. S., la quale con indefesso apostolico zelo assiduamente invigila a promuovere il bene

spirituale di tutto il cristianesimo, ed ha specialmente a cuore che sempre più si avanzino nella strada della perfezione le sacre vergini, parte la più illustre del gregge di Gesù Cristo, ha comandato che si rinnovino gli ordini su questa materia altre volte emanati, che insistasi per l'esecuzione dei medesimi. Si compiacerà pertanto V. E. incaricare con precetto formale di santa obbedienza tutte le abbadesse, priore, vicarie, camerlenghe, sacrestane ed altre ufficiali, che non debbano in occasione o di feste o di loro uffizii fare spesa alcuna, o dare alcun donativo, quantunque di poco valore, nè alle Monache, nè alle novizie, nè ad altre che dimorano nel monastero, nè tampoco ai loro superiori, ancorchè regolari, nè ai confessori, deputati, fattori ed altri uffiziali, anzi nè meno alla chiesa e sacrestia; ma qual si voglia spesa nelle sopraddette congiunture dovrà onninamente farsi colle rendite dei monasteri. E perchè questi non restino di soverchio aggravati, potrà la Eminenza vostra ingiungere, tanto alle superiori, quanto alli deputati, sindaci ed economi di ciascun monastero, che, considerato lo stato dei medesimi, stabiliscano per le suddette spese una precisa somma, che da vostra Eminenza potrà poi esaminarsi ed approvarsi, purchè sia propria, convenevole e proporzionata all'entrata. In caso poi che qualche monastero fosse così scarso di rendite, che, non ostante tutta la moderazione usata, non potesse soccombere a questo peso, l' E. V. ordinerà che somministrino alle Monache del deposito, proveniente dai livelli, o vitalizii, quanto occorre per le loro necessità religiose, il rimanente s'impieghi nelle divise spese, come fu dichiarato coll'altra lettera circolare del 25 febbraio 1709. Ed affinchè si mantenga perpetuamente l'osservanza di quanto viene come sopra prescritto, potrà l' E. V. comandare espressamente, che sempre nella elezione della nuova superiora debba in capitolo leggersi ciò che nella presente lettera si contiene, dichiarando che la Santità di nostro Signore intende che inviolabilmente debba il tutto osservarsi da qualunque monastero, benchè esente, privilegiato, privilegiatissimo, e degno di special menzione, eziandio soggetto immediatamente alla Santa Sede, ed anche dalle case delle oblate, quantunque non astrette alla clausura, sotto la pena, in caso di contraddizione, della pri-

vazione dell' uffizio, e della voce attiva e passiva, da incorrersi *ipso facto*, e da durare ad arbitrio della sacra Congregazione.

Sarà dunque parte della pastoral vigilanza dell' E. V. di ordinare l' esatto adempimento di quanto si prescrive, compiacendosi susseguentemente dare avviso dell' operato, mentre bacia alla medesima umilmente le mani.

Di vostra Eminenza

Roma, 26 gennaio 1742.

C. Arciv. di Damiana, segretario.

Umiliss. devotiss. servitore

G. Card. Ferro.

Il Vescovo, od il superiore regolare non può ricevere doni in occasione della vestizione o della professione di una Monaca, o nell' ingresso di una abbadessa nell' uffizio dell' abbadessato, come dichiarò Clemente VIII, nella Costituzione intorno alla largizione dei doni, che incomincia *Religiosae Congregationis*, e come espressamente ordinò la sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari nella causa intitolata *Aversana*, discussa il giorno 22 gennaio 1591, con le seguenti parole : « *Non licet Episcopis, cum novitiae vestiuntur, vel professionem emittunt, a propinquis, vel ab alio quocumque dona, tam comestibilia, quam linea, etiam parvi valoris accipere, neque ab abbatissis in ingressu officii, sed ab eisdem comestibilia tantum in aliquibus solemnitatibus, nomine totius monasterii, etiamsi antiquissima inoleverit consuetudo.* »

Il Vescovo o qualunque altro superiore ordinario che trasgredisca questo ordine, giusta il tenore della detta Costituzione di Clemente VIII, è obbligato alla restituzione in quanto ai doni non comestibili, ed oltre la forma dell' altra bolla di Urbano VIII, che incomincia *Nuper a Congregatione*, la quale non fa che moderare, dichiarare e confermare quella di Clemente VIII, per tal maniera, che neppure dal magno penitenziere, se la somma superi i dieci scudi, può essere assolto, ove non abbia fatta la restituzione, come apparisce dalla nuovissima Costituzione di Innocenzo XII, in cui vengono

dichiarate le facoltà del Cardinale penitenziere, emanata il giorno terzo delle none di settembre 1692, che incomincia *Romanus Pontifex*, in cui, al §. 17, così espressamente si legge: « *Munera a Regularibus contra recol. memor. Clementis papae VIII, pariter praedecessoris nostri anno Incarnationis praefatae 1594, tertio decimo kalendas julii editam Constitutionem ultra valorem decem scutorum monetae recipientes, exceptis rerum medicinalium, seu devotionis muneribus, ante factam restitutionem non absolvat, nec mandet absolvi; infra vero praedictum valorem, nonnisi facta arbitrio ipsius majoris poenitentiarii, seu per eum eligendi confessarii eleemosyna, quae in beneficium religionis, seu conventus, cui de jure facienda esset restitutio, si caute fieri potest, erogetur, absolvat, seu mandet absolvi.* »

Una Monaca in particolare neppure col consenso e colla dispensa del superiore può ritenersi un peculio, ovvero alcuna cosa di proprietà sua esclusiva, di cui possa in sua specialità disporre. Questa è la comune opinione dei teologi, argomentando sul testo espresso nel cap. *Cum ad monasterium 6, de Stat. Monach., in fin.*, in cui si legge: « *Nec aestimet abbas, quod super habenda proprietate possit cum aliquo Monacho dispensare, quia abdicatio proprietatis, sicuti et custodia castitatis adeo est annexa regulae monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit licentiam indulgere; Concil. Trident., sess. 25, de Regular. et Monial., cap. 2, et habetur expresse in decret. Clement. VIII, de Reformation. regul. incip. Nullus omnino.* »

Quantunque ciò dalla sacra Congregazione sia stato più volte deciso, tuttavia nei monasteri, in cui o pella mancanza delle rendite, o per la incuria e negligenza dei superiori, non si osserva la vita comune, nè può essere introdotta, ed il monastero non supplisce alle indigenze delle Monache, nè può supplire per la povertà in cui versa, tutti i denari in qualunque modo provengano alle Monache, devono essere collocati in una cassa comune, registrati, ed a nome del monastero devonsi esigere, quindi con licenza dell' abbadessa devono essere dati alle Monache, affine di provvedere alle loro necessità, secondochè i bisogni lo richiederanno. Imperocchè in questa maniera si osserva in qualche guisa il voto di povertà, e si toglie l' occasione di proprietà, come con altri insegna il Donato

nella sua Pratica intorno alle cose dei Regolari, al tom. 4, tract. 15, quaest. 11, 19, 20, in cui, al n. 2, riferisce un decreto della sacra Congregazione, della visita apostolica, per comando di Urbano VIII, fatta nel giorno 15 luglio 1627, pei Francescani Conventuali, del monastero dei Santi Apostoli di Roma, colle seguenti parole : « *Pecuniae vero aliaeque res quaecumque fratrum intra viginti quatuor horas traduntur superiori in commune conventus aerarium reponendae, triplicique clave custodiendae, quarum una penes guardianum pro tempore existentem, duae vero aliae penes duos alios fratres singulo quoque anno per conventum eligendos, conserventur, ex quibus subministrato exhibitori, quantum religiosae ejus necessitates (status valetudinis laborumque ratione habita) expostulare videbuntur; reliquum penes aerarium remaneat, etc.* »

Le partite poi della detta cassa comune devonsi separatamente inscrivere nel modo seguente : *Il monastero deve aver da sè per conto di Suor N. N. scudi*, giusta il rescritto della sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari diretto all'Arcivescovo di Bari nel giorno 2 ottobre 1591, cui aveva ingiunto che si ponesse in una cassa comune tutto il denaro proveniente dalle Monache in particolare, qualunque volta le Monache per la causa sopraddetta non potessero venire ridotte alla vita comune. Di nuovo ordinò che così si facesse generalmente parlando nel giorno 4 febbraio 1678, come riferisce il Crispino che parla della visita, §. 42, n. 40.

Per la qual cosa, affinchè le Monache in quei monasteri in cui non si osserva la vita comune possano lecitamente esigere, ritenere e spenderè i livelli, devono concorrere le cinque condizioni seguenti : « *Prima scilicet, quod habeant dependenter a voluntate superioris; secunda, ut sint paratae peculium consignare ad nutume jusdem superioris; tertia, ut pecunias convertant in licitos et pios usus, et decentiam eorum status; quarta, quod non sit peculium superfluum; quinta, quod sit penes capsam depositi, seu aerarium commune; Donat., prax. rer. Regular., tom. 4, tract. 15, q. 11 et 19, et alii plures ibi citati; Monacelli, part. 1, tit. 11, formul. 20, n. 4 et 6.* »

I livelli non si possono cedere dalle Monache e dai Regolari ai loro consanguinei, senza la permissione della sacra Congregazione,

come decise la Ruota: *Decis.* 610, n. 8 et 9, *coram card. Cerro et in Albanen. locorum montium*, 26 *januarii* 1725; *coram d. Calcagnino, card. Petra*, t. 5, *commentar. ad Constit. 5 Pauli II, sect. 2*, n. 7.

Che le Monache ed i regolari possano rimettere ai loro consanguinei, ovvero donare ad altri i frutti del proprio livello con la sola licenza del superiore, opinano il Sanchez, *Ad praecepta Decalogi*, l. 7, c. 12, n. 16; *Diana, coordinat.*, t. 7, *tract. 2, de paupertat. religios., resolut.* 69; *Card. De-Luca, de Regularib.*, *disc.* 56, a n. 7; *Paulut.*, *in Voto arbitr. pro veritate edito, in una Cesenaten. quod registratur in dissertat.* 56, *art. 2, per tot*; *Ursaya*, t. 5, *part. 2, discept. 1*, §. 18, n. 50, et §. 22, n. 55; *Valer.*, *de differ. utriusque Fori, verb. Munera*, n. 57, *et alii passim, et Rota, decis.* 1162, n. 17, *coram Emerix junior.*

Anzi molti fra i citati, e non pochi altri dottori sostengono, che anche senza una speciale licenza del superiore possono le Monache ed i regolari far simili cessioni, remissioni o donazioni dei frutti del loro livello, bastando la licenza generale di consumare tali frutti secondo le proprie indigenze ed usi religiosi. La ragione che adducono è la seguente: « *Quia eo ipso quod religioso certa quantitas conceditur, et praescribitur, censetur etiam dari tacite licentia expendendi in honestos usus id, quod sibi subtrahit ex parsimonia; tum quia per talem donationem, seu remissionem Monialis, seu regularis nullum damnum infert monasterio, sed parce vivendo, et expendendo detrahere videtur condecenciae suae personae, ejusque genio, et ventri id, quod donat, vel remittit, et bulla de largitione munerum, ex quibus damnum, seu grave incommodum infertur monasterio; tum etiam quia ex hac opinione datur occasio Monialibus et regularibus, ut libentius abstinentiae, sobrietati, frugalitati, modestiae, et moderato sumptui assuescant, dum sciunt ea, quae sibi de necessarijs subtrahunt, posse consanguineis, et alijs de se benemeritis donare, et in alijs licitis operibus, expendere;* » *Valer.*, *de different. utriusque Fori, verb. Munera*, n. 57; *Peyrin.*, t. 1, *de subdit.*, q. 2, *cap. 2*, §. 6; *Navarr.*, *consil.* 3, n. 46, *de statu Monachor*; *Beja*, *cas.* 52, *vers. Respondemus*; *Ursaya*, t. 5, *part. 2, discept. 1*, §. 22, a n. 55; *Paulut.*, *loc. cit.*, a n. 58; *D. Cajetan. de Alexandris, in confessorio Monialium*, *cap. 4*, §. 4, q. 6; *card. De-Luca, loc. cit.*; *Diana, loc. cit.*

Queste cose però intender si devono della cessione, o donazione dei frutti del livello non ascendenti ad una gran somma, poichè quando trattasi di una gran somma, conviene sempre avere ricorso per simili cessioni o donazioni alla sacra Congregazione dei Vescovi e regolari, ostando sopra un tal punto le Costituzioni di Clem. VIII e di Urbano VIII, intorno alla elargizione dei doni.

Ecco al proposito una dichiarazione della sacra Congregazione compresa nei termini seguenti: « *Monialis ex pecunia sui livelli, seu aliunde quaesita nequit sibi censum emere, seu constituere neque de licentia abbatissae, immo neque ipsam pecuniam tradere monasterio, seu abbatissae pro indigentibus monasterii cum pacto, vel etiam tacita conventionne adhibita, ut monasterium, seu abbatisa certos redditus ad rationem tot pro centenario, ejus vita durante concedat, seu solvat: sic expresse decrevit sacra Congreg. Concilii in dicta Neapolitana relata ex Fagnano supra, n. 67.* »

Una Monaca non può del suo peculio del livello, quantunque il superiore lo permettesse, fondare un censo, affinchè dei frutti di questo dopo la sua morte si celebrino tante Messe per l'anima sua, poichè quanto acquista la Monaca, acquista pel monastero, secondo il *cap. Statutum 1, caus. 18, quaest. 1*, e dal *cap. Abbates 16, caus. 18, quaest. 2*, e dal *cap. Quia ingredientibus 7, caus. 19, quaest. 3*, e dal *cap. In praesentia 8, de Probat.*, poichè dal momento che fosse fondato il censo, il monastero ne acquisterebbe il possesso, e non sarebbe più la fondazione disponibile dalla Monaca, e perciò non si potrebbe addossare il peso di Messe; giusta il dire del Pasqualigo nelle sue Questioni morali giuridiche, *quaest. 199, n. 1*, e così pure argomenta il Gaetano de Alessandr., in *Confessario Monialium, c. 4, §. 2, quaest. 12*.

Un'altra proposizione intorno a questo punto abbiamo dalla autentica dei codice, *de Sacrosanct. Eccles.*, compresa nei seguenti termini: « *Nec potest Monialis redere amico certam summam pecuniae ex suo livello, seu aliunde quaesitae cum pacto, quod post ejus mortem faciat celebrari tot Missas, quia sic Monialis disponderet quidem vivens de tali pecunia, sed tamen causa mortis, ita ut dispositio non sortiretur effectum, nisi post mortem: hoc autem esset disponere per modum ultimae*

voluntatis, quod est omnino prohibitum religiosis regularibus; • *Authent., cod. de Sacrosanct. Eccles., c. Non dicatis 11, caus. 12, q. 1*; c. *Quia ingredientibus 7, caus. 19, q. 3*; cap. *Quia ingredientibus 2, de testamentis cum similibus. D. Cajetanus, loc. cit., q. 13 et alii.*

Se una Monaca possa il detto denaro del suo livello, ovvero in altro modo acquistato, donarlo altrui con l'obbligazione che facciano celebrare ogni anno in perpetuo un dato numero di Messe, variano i teologi nell'opinione. La parte affermativa è difesa da Ludovico Lopez, *l. 2, de Contractib., c. 40*; dal Navarro, *Comment. 2, n. 41, de Regularib.*, ed altri, perocchè dicono ciò non è disporre come per ultima volontà. Ma con più ragione negano la cosa il Pasqualigo, *loc. cit.*; il Gaetano, *loc. cit., quaest. 14*; il Molina, *tit. 1, de Justitia, disput. 140, col. 2*, ed altri molti, poichè la Monaca od il religioso non può fare una disposizione per motivo di morte, Arg., *lib. 2, §. 1, ff. de Tutel. et rat. distrab.*; il Reiffenstuel, *l. 3 Decret., tit. 26, n. 360*, ove la donazione non avvenga di cosa modica, poichè questa modica donazione si può fare dalla Monaca col consenso del superiore o della superiora, secondo il Barbosa, *in cap. Quia ingredientibus 2, de Testament., n. 5*; Pirrhing, *lib. 3 Decret., tit. 26, n. 48*; Reiffenstuel, *loc. cit.*; Sanchez., *lib. 7 Moral., cap. 8, n. 11*; Layman, *lib. 3, tract. 5, cap. 5, n. 4*, ed altri comunemente.

Quanto abbiamo esposto chiaramente si deduce da ciò che la Sede Apostolica, qualunque volta per la sacra Congregazione dei Vescovi e del Concilio si dovette rispondere intorno alla domanda fatta dei livelli, e nelle risposte suole aggiungere le seguenti condizioni: « *Dummodo annuus redditus a procuratore monasterii exigatur, et recta via deferatur in commune depositum, et tunc de manu depositarii, et de licentia superiorum ipse orator recipiat quantum, et quatenus opus fuerit, et in suas religiosas necessitates applicet applicatorumque quoties a superioribus fuerit requisitus rationem reddat, et residuum in communes monasterii necessitates erogetur. Sic refert cardinal. Petra, tom. 4 Commentar., ad Constitut. 5 Benedicti XII, num. 58, et Rota, part. 16, recentioris, decis. 405, n. 5, vers. Tota.* » Ed in fatto nella causa *Panormitana*, una certa Monaca, oltre la dote datale dal monastero, essendosi riservati cinquanta scudi annui per le sue ne-

cessità ed indigenze, chiese la facoltà di erogarla negli usi predetti; la sacra Congregazione del Concilio ordinò: « *Hanc pecuniam annuam, non obstante reservatione, jam quaesitam esse monasterio, ideoque deferendam esse recta ad manus abbatissae, quia primum prospiciet necessitatibus Monialium et quod reliquum fuerit, in usus totius monasterii convertat.* »

Altre simili dichiarazioni della sacra Congregazione vengono riferite dall' Ursaya, *t. 3, part. 2, disceptat. 1, §. 13*, e specialmente al *n. 7*, dove intorno alle rendite vitalizie che alcune Monache stimavano di doversi ritenere, la sacra Congregazione del Concilio ordinò: « *Hos redditus ab ipsamet abbatissa exigi, et ad ipsius manus recta deferri oportere, de quibus pro suo arbitrio subveniet in primis necessitati Monialium, quarum intuitu hi redditus monasterio obvennerunt, ceterum quod supererit, in communem monasterii usum convertat;* » et sub *n. 3, refert. aliam emanatam, die 16 novemb. 1629, ibi*. Che le sovvenzioni annue, che si assegnano alle Monache particolari per le loro religiose necessità, sieno da principio volontarie dai parenti. Le Monache poi siano obbligate di tenere li frutti di tali assegnamenti nel comune deposito, e che si prendano dalle mani della badessa per le loro religiose necessità solamente, ed il residuo s' impieghi negli usi comuni del monastero, et sub *num. 3, refert aliam emanatam, 11 februarii 1678, approbatam ab Innocentio XI, cum addito*: Che si levi ogni altro abuso introdotto contro le buone regole monastiche, e massime quelle di aver trovate tal forma di vivere, e tali abusi nel tempo del loro ingresso nel monastero. « *Merito proinde concludens cum doctissimo episcopo Crispin. Nella visita pastorale, part. 2, §. 42, num. 59, in medio, quod in his terminis a Monialibus inalleghabilis est usus in contrarium; attento dicto oraculo pontificio, et resolutione ejusdem sacrae Congregationis; et Donat., rer. Regul., t. 4, tract. 15, de Voto paupertat., quaest. 5, num. 3 et 4; ac Fontan., ad Constitut. ord. Praedicator., verb. Professio, n. 11, fol. 530, dicunt: Ex clara dispositione Capituli generalis Parisi celebrati, an. 1611, admonit. 3, utriusque sexus regulares viventes sub habitu S. P. Dominici tenentur ad observantiam regulae, et Constitut. nostrar. non prout hic, vel ibi servatur, sed simpliciter, prout littera sonat.* »

I livelli delle Monache non possono essere amministrati da sè stesse, secondo il prescritto di Clemente XI, del 28 luglio 1708, e del 26 gennaio 1709, di cui si parla nel Sinodo *Fulginatense Baptistell.*, nell'appendice al *fogl. 181*, riferito dall'Ursaya, nella *Miscellanea Sacro-Profana 1, litt. L, n. 127.*

La Monaca, od il regolare, che passa dall'uno all'altro monastero, porta seco il livello al secondo monastero cui passa, poichè il livello, o vitalizio è perpetuo, e segue la persona religiosa, ed è unito alla vita di essa. Così il card. De-Luca, *de Regulari, decis. 57, n. 19*; Donat., *Prax. rer. Regular., tract. 8, de transeuntibus, q. 61, n. 9 et 10*; Ursaya, *tom. 3, part. 2, discept. 1, §. 22, n. 29*; Card. Petra, *t. 4 Commentar., ad Constit. 5 Benedicti XII, sect. 2, n. 60, ubi refert sic resolutum fuisse a Congregatione particulari in Romana annui redditus, 7 junii 1707. Cui Congregationi, et ipse ut unus ex deputatis interfuit.* »

Altre cose intorno al livello ed alle annue rendite si possono vedere nell'Ursaya, *tom. 3, part. 2, disceptat. 1, §. 22 per tot.*; Card. Petra, *t. 4, Comment. ad Constit. 15 Benedicti XII, sect. 2, per tot.*; Fagnan., *l. 3 Decretal., in c. Monachi 2, de statu Monachor., per tot.*

Il Vescovo, il vicario generale, qualunque altro prelato ed ufficiale o deputato nulla può ricevere per l'ingresso e la professione delle Monache, per l'esame e l'approvazione del deposito della dote, per le licenze e simili, come sovente ordinò e decretò la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari, e specialmente nella causa intitolata *Tranen.*, 30 maggio 1608, e nella causa che ha per titolo *Iserien.*, definita il giorno 6 giugno 1642, ed espressamente Innocenzo XI, nel giorno 1.º ottobre 1678, nella sua *Taxa* detta comunemente *Innocenziana*, al §. *Generalmente*, in cui si legge nel modo seguente: Generalmente in tutto quello che riguarda i monasteri delle Monache, ed i conservatorii di quelle donne, le quali, a guisa dei monasteri e Monache rispettivamente, vivono ritirate, il Vescovo, o altro prelato, il vicario generale, come particolare, e qualunque altro ufficiale, o deputato, ed il cancelliere, ed anche i parenti, ed i familiari del Vescovo o prelato, e dei suoi ufficiali, non possono esigere e ricevere emolumento alcuno in denaro, ed in altre

cose, eccetto che quelle comestibili, che siano proporzionate all' uso e consumo proprio dentro tre giorni, anche con titolo di donativo, per l' ammissione all' abito monastico, per l' approvazione del deposito della dote, per la professione, per l' ammissione delle educande, ed altre donne secolari, per le rinunzia, che si fanno dalle novizie, per l' elezione dell' abbadessa, e altra superiora, per licenze dei medici, chirurghi ed operai, per le licenze di parlare alle Monache, ed altre, che sono nel monastero, per la deputazione dei confessori, cappellani, procuratori, esattori ed altri ministri, e generalmente per ogni altro atto che riguarda il governo, ma solamente il cancelliere pel rogito delle rinunzie, e pegli atti, che convengano fare sopra la giustificazione del deposito della dote, possa esigere la mercede proporzionata alla fatica della scrittura, purchè non ecceda in tutte giulii 5, moneta romana, ovvero l'equivalente alla moneta del paese.

• Additur attendenda ad rem sequens epistola sacrae Congregationis Episcoporum et Regularum transmissa die 23 martii 1719. Eminentiss. et reverendiss. card. Jacopo Buoncompagno archiepiscopo Bononiensi, et relata a nunc feliciter regnante Summo Pontifice in egregiis suis Notificationibus ; vol. 2, Notific. 9, n. 7, in fine ib. •

Si è compiaciuta questa sacra Congregazione nella relazione fatta nuovamente in quest' oggi dell' informazione di vostra Eminenza toccante la contumacia di coteste monache di san Mattia circa la conversione dei conti, da cui si pretendono esenti, come soggette al governo dei regolari, recedendo da quanto aveva sopra di ciò deciso dopo il giorno 10 febbraio di decretare, che l' E. V., in vigore delle Costituzioni apostoliche, e in ispecie della bolla della S. M. di Gregorio XV, e delle risoluzioni altre volte prese dalla medesima, e dalla sacra Congregazione del Concilio possa coartare le Monache del mentovato, ed altri monasteri sottoposti ai regolari ad esibire i conti dell' amministrazione economica, e riconoscere se i depositi delle doti seguano secondo gli ordini di questa stessa sacra Congregazione, conformandosi nel resto alla proibizione fatta all' abbadessa, e Monache di non ammettere all' abito veruna zitella senza la precedente licenza. Glielo significo con baciarle riverentemente le Ss. mani.

Compiute queste cose, imprendiamo ad osservar qualche cosa intorno alla clausura che riguarda le Monache.

La clausura prima del tempo di Bonifazio VIII, fu solamente una cosa di consiglio, quantunque fosse grandemente comandata, e quasi ordinata nel Concilio Cartaginese I, celebrato l' anno 530, e nel Concilio III Cartaginese, al canone 33, come pure nel Concilio Trullano, al can. 46, nel Cabilonese II, al can. 65, nel Lionese III, canone 3, Masticonense, canone 19, Aquisgranense, canone 19. Tuttavia come osservano il Suarez, *tom. 4, de Relig., l. 1, c. 8, n. 11*; il Tamburini, *de Jure abbatiss., disput. 18, quaesit. 3, n. 1*; Pellizzario, *de Monialibus, cap. 5, n. 23*, ed altri sostengono che ivi la clausura non fu assolutamente ordinata, ma sotto consiglio solamente efficacemente comandata. Per la qual cosa fu più rigorosamente inculcata alle donne che agli uomini; imperocchè ad esse era imposta la clausura dipendentemente quasi dalla legittima facoltà dell' abbadessa.

Il primo ad intimar la clausura sotto un formale ed assoluto precetto fu Bonifacio VIII, nel *cap. Periculoso unic. de Stat. Regul., in 6*. Quindi fece lo stesso comando il Concilio Tridentino, nella *sess. 25, de Regularib. et Monialib., cap. 5*; poscia S. Pio V, nella Costituzione che incomincia *Circa pastoralis officii*, e nella Costituzione che incomincia *Decori et honestati*, e Gregorio XIII, nella Costituzione che incomincia *Deo sacris*.

Ecco quanto fu decretato intorno a questo punto dai varii Pontefici e dalla sacra Congregazione: « *Ad clausuram tenentur nunc Moniales omnes professae cujuscumque regulae, ordinis, et nominis, etiam tertiariae in Congregatione viventes, et tria vota essentialia emittentes*; Bonifac. VIII, *in cit. cap. Periculoso*; Concil. Trident., *cit. sess. 25, c. 5*; S. Pius V, *in cit. Constit. incip. Circa pastoralis officii, et Constit. incip. Decori et honestati, et Gregor. XIII, Constit. incip. Deo sacris, et saepe saepius sacra Congreg. Episcop. et Regul., et signanter in Virdunen., 15 januarii 1602, in Constantien. 25 junii 1603, et saepius etiam sacra Congreg. Concil. Et si renuant, prohibetur eis receptio ad habitum*; sacra Congreg. Episcop., *in Pampilonen. 10 februar. 1593, in Terracinen. 5 martii 1603, in Constantien. 15 augusti 1616, et saepe alibi,*

et expresse S. Pius V, cit. Const., incip. Circa pastoralis officii. Quamvis enim clausura non contineatur formaliter in regula cujuscumque Monialis, continetur tamen virtualiter sub tribus votis; sacr. Congr. Episc., in Zamoren., 7 februar. 1592, et signanter sub voto obedientiae; eadem sacra Congreg. Episcop., 16 aprilis 1619. Hinc Moniales profitentes hac conditione, ut clausurae non obligentur, non sunt verae professae, quia S. Pius V, in cit. Constit. incip. Circa pastoralis officii dictas professiones irritat; Miranda, de sacris Monialib., q. 1, art. 4; Lezana, tom. 1 Summae, cap. 25, n. 17; Emmanuel. Roderic., tom. 1, qq. Regular., q. 47, art. 2; Tamburin., de jure abbatiss., disp. 18, quaesit. 5, n. 6; Pellizar., de Monialib., cap. 8, n. 54, et alii passim. »

Le Monache che temerariamente escono dalla clausura del loro monastero, oltre le altre gravissime pene, incorrono tostamente ipso facto nella scomunica maggiore riservata al Papa. Così espressamente decretò S. Pio V, nella citata Costituzione che incomincia *Decori et honestati*, in cui si legge: « *Aliter autem egredientes seu licentiam exeundi quomodocumque concedentes, nec non comitantes, ac illarum receptatrices personas, sive laicas, aut saeculares, vel ecclesiasticas, consanguineas, vel non, excommunicationis majoris latae sententiae vinculo, statim, eo ipso, absque alia declaratione subjacere, a quo prae-terquam a Romano Pontifice, nisi in mortis articulo, absolvi nequeant. Et insuper tam egressas, quam praesidentes aut alios superiores eis licentiam hujusmodi concedentes, dignitatibus, officiis, et administrationibus per eas, et eos tunc obtentis privamus, et alias, et illos ad obtenta, et alia in posterum obtinenda inhabiles discernimus.* »

Le sopraddette pene, come si può vedere nella detta Costituzione di S. Pio V, incorrono i Vescovi e tutti gli altri superiori di Monache, che loro ingiustamente concedono licenza di uscire dal monastero, e tutte quelle persone che alle Monache ingiustamente ed illecitamente uscite fanno compagnia, ovvero le accolgono, o prestano aiuto a far che dimorino in questa illecita uscita, e nella perseveranza di essa. Non incorrono però nelle sopraddette pene quelle persone che dopo la illecita ed ingiusta uscita accompagnano od accolgono queste Monache, non per cooperare alla loro illecita uscita, e alla perseveranza in essa, ma affine di provvedere alla loro onestà

o castità, mosse a ciò da urbanità, amicizia, onore, consanguineità od affinità, come dice il Sanchez, in *Decalog.*, lib. 6, cap. 15, n. 72; il Graffi, part. 1 decis. lib. 4, cap. 23, n. 17; Zerola, in *prax. Episcop.*, part. 1, verb. *Moniales*. ad 16 quaesit. dub. 7; Bonacina, in *clausura*, q. 1, punct. 4, n. 5; Zechio, de *republ. Ecclesiastic.*, tit. de *Regularib.*, cap. 3, num. 15; Gaetano de Alessandri, in *confessario Monialium*, c. 7, §. 11, q. 7; Tamburin., de *Jure abbatiss.*, disp. 19, quaesit. 2, n. 4, et alii passim.

Incorre nella scomunica e nelle altre pene soprarriferite quella Monaca che con amendue li piedi esce un palmo dal luogo della clausura, come dice il Sanchez, ad *Decalog.*, lib. 6, rap. 15, n. 68; Navarr., tom. 4, de *Regularib.*, num. 57; Roderic., tom. 2, qu. 49, art. 1; Gaetano de Alessandri, loc. cit., cap. 7, §. 1, qu. 1; Portell. in *dub. Regularib.*, verb. *Clausura Monial.*, n. 25; Comitol., lib. 6, respons. moral., qu. 3; Donato, *prax. rer. Regul.*, tom. 4, tract. 4, qu. 25, num. 2, ubi dicit conclusionem procedere etiamsi uno solo palmo se reciperet extra januam clausurae, et statim redeat. Tamburin., de *Jure abbatissar.*, disp. 19, quaesit. 4, ad casum 1; Diana, part. 3, tract. 2, de *dub. Regular.*, resolut. 52, et part. 5, trat. 5, resolut. 22, §. Ad haec; Gibal., de *Sanctimonialib.*, disp. 1, cap. 2, §. 17, consecut. 2, sub n. 33; Lezana, verb. *Clausura*, n. 7, et alii plures contra Graffium, 1 part., decis. lib. 4, cap. 23, et in *practica de casibus reservat.*, lib. 1, cap. 5, n. 45; Nald., in *Summa*, verb. *Clausura*, num. 1; Pellizar., de *Monialib.*, cap. 5, sect. 1, qu. 11, n. 19; Peyrin., t. 2, privileg. *Minimor.*, in *Constit.* 6 Pii V, n. 4; Merolam, t. 1, disp. 1, cap. 2, de *volunt.* 7, difficult., n. 502.

La Monaca che ascende sul tetto del monastero viola la clausura ed incorre nelle pene suddette giusta il decretare della sacra Congregazione dei Vescovi, nella causa *Licien.*, del giorno 16 settembre 1609, e nella causa *Comen.*, del giorno 18 settembre dell'anno medesimo, in cui ordinò: • *Absolvi cum poenitentibus salutaribus ad arbitrium quasdam Moniales, quae bona fide ascenderant supra tectum ad siccanda frumenta, et pastas ab ipsis elaboratas, sive ad videntum quoddam festum, cum speciali prohibitione illuc ultra ascendendi propter quamcumque caussam, ita apud Nicol., in Flosculus, verb. Monia-*

les, n. 35; Sanchez *autem*, *loc. cit.*, *lib.* 6, *cap.* 15, n. 7; Tambur., *de jure abbatiss.*, *disp.* 19, *q.* 4, *ad* 4, *casum*; Diana, *part.* 5, *tract.* 15; *Miscellan.*, *resolut.* 88; Pellizar., *loc. cit.* n. 74; Bonac., *loc. cit.* »

Viola la clausura quella Monaca che ascende sopra un albero dell'orto del monastero, prominente fuori del muro, quantunque vi sia ascesa per ricreazione, o per altro fine, purchè tutto il corpo perpendicolarmente penda fuori dal luogo della clausura, poichè perfettamente accostasi al luogo, cui possono accostarsi i secolari, locchè viene proibito dal Sommo Pontefice, e Gregorio XIII, nella sopraccitata Costituzione *Deo sacris*. Così avverte il Donat., *loc. cit.*, n. 4; Pellizzario, *loc. cit.*, n. 78; il Gaetano de Alessandri, *loc. cit.*, §. 1, *quaest.* 1.

Parimenti viola la clausura quella Monaca che si mette nella ruota volgendola verso la parte esterna, cui accostansi i secolari, poichè in tal modo la Monaca veramente e propriamente si accosta al luogo, al quale si accostano anche i secolari, contro la proibizione di Gregorio XIII, nella sopraddetta Costituzione *Deo sacris*, e si espone a grave pericolo di onestà, ad evitar il quale fu ordinata la clausura, come abbiamo nel *c. Periculoso unic.*, *de statu Regul.*, in 6, Trident., *sess.* 25, *de Regularib. et Monialib.*, *cap.* 5, *et in cit. Const. S. Pii V*, *incip. Circa pastoralis officii, et aliam ejusdem, incip. Decori et honestati, et in cit. Coust. Greg. XIII, incip. Deo sacris. Sic tenent Gibal.*, *de clausura sanctimon.*, *disquisit.* 1, *cap.* 12, §. 17, *consect.* 5; Comitulus, *lib.* 6 *respons. moral.*, *qu.* 5; Portell., *de dub. Regular.*, *verb. Clausura*, n. 25; Donat., *loc. cit.*, *qu.* 26, *per tot.*, *et alii contra Tambur.*, *loc. cit.*, *ad cas.* 5; Diana, *part.* 5, *tract.* 2, *resol.* 52; Pellizar., *loc. cit.* n. 72; Lezanam, *tom.* 1, *c.* 25, n. 18.

Viola pure la clausura quella Monaca che esce nello spazio, che trovasi fra la parte chiusa del monastero, e quella che è aperta ai secolari, come chiaramente si scorge nella citata Costituzione di Gregorio XIII, intitolata *Deo sacris*, ove si legge: «*Nec itidem licere Monialibus, et tertiariis egredi e janua monasterii, quae pro clausura ipsius monasterii etiam ad claudendam aliam ulteriorem januam, qua patere solet aditus saecularibus venientibus, vel ad rotam, vel ad crates, seu loca colloquiis destinata, quae vulgo parlatoria appellantur, vel ad pulsandum*

ipsam clausurae januam, quae loca cum saltem pro caussis praefatis patere soleant saecularibus, extra clausuram censerì debent, etiam quo tempore clausa sunt. »

Infrange la clausura la Monaca che si reca alle case contigue del monastero abitate dalle donne di servizio, e così pure se si arrega alla propria chiesa esteriore, poichè a tali luoghi hanno accesso anche i secolari, essendo questa cosa proibita dalla Congregazione di Gregorio XIII, nella citata Costituzione che incomincia *Deo sacris*.

E di pari modo viola la clausura quella Monaca chè per urbanità o curiosità, uscendo dal proprio monastero, entra in un altro contiguo; anzi in questo caso tal Monaca è rea duplicemente di violata clausura, imperocchè sono due atti distinti, l'uscita, cioè, e l'entrata, per cui parimenti contrae una duplice scomunica, siccome rescrisse la sacra Congregazione all'Arcivescovo Panormitano il giorno 21 agosto 1699 ed il giorno 14 settembre dell'anno medesimo, come testimifica il Gaetano de Alessandri, *l. c., c. 7, § 1, quaest. 4.*

Da questa scomunica di violata clausura, a cagione di illecito ingresso, ovvero per cooperazione, concedendo licenza, accompagnando, accogliendo quelle così illecitamente uscite, se la cosa sia pubblica, assolve soltanto il Sommo Pontefice, ovvero quello che da lui ne ebbe l'autorità. Così espressamente ordinò S. Pio V, nella detta Costituzione che incomincia *Decori et honestati* in cui si legge: « *A quo vinculo, praeterquam a Romano Pontefice, nisi in mortis articulo, absolvi nequeant.* » Se poi la cosa sia occulta, non concordano nell'opinione i dottori nell'assegnare la persona da cui possa essere assolta. Imperocchè il Fagnano, in *cap. Dilectus 15 de temporibus ordination., a n. 30 ad 34*, ritiene assolutamente che il Vescovo neppure possa assolvere da essa, quantunque sia occulta, e, dopo aver adottati i decreti della sacra Congregazione e la dichiarazione pontificia, prosegue nel modo che noi riferiremo. Ecco impertanto come si esprime: « *Sed numquid Episcopus facultate sibi tributa in d. c. 6, sess. 24, in casibus occultis post Concilium ex nova lege Sedi Apostolicae reservatis etiam cum clausula non obstantibus absolvere possit? Sacra Congr. censuit non posse. Et in specie, cum dubitatum fuerit: An Episcopus et inquisitores possint hodie ex d. cap. 6, sess. 24, absolvere* »
Supplem. Vol. III.

lapsos in haeresim non obstante bulla Coenae Domini? Censuit eam bullam derogasse cap. 6. Unde frustra nonnulli ex recentioribus theologis hunc articulum in controversiam adducunt, cum habeamus claram determinationem sacrae Congregationis: praeterea cum dubitasset Archiepiscopus Florentinus, an vigore cap. 6, sess. 24, posset absolvere quamdam Monialem, quae occulte, et ad malum finem fregerat clausuram? non obstante bulla S. Pii V, quae videtur habere locum in casu publico, variatum est sententiis. Nam ex decem Cardinalibus tres censuerunt bullam intelligendam esse etiam in occultis, quia illius verba sunt generalia, ac est tantum exceptus casus, nisi in mortis articulo, etc. Et quia jam declaratum bullam Coenae Domini, quae prohibet ab aliis absolvi habere locum etiam in occultis; et quia cum bulla sit confecta post Concilium, censetur derogasse Concilio. Quatuor censuerunt eam bullam non habere locum in casibus occultis; reliqui autem tres dixerunt agendum cum Sanctissimo, qui declaravit bullam S. Pii V habere locum etiam in occultis. Tamen concessit facultatem Archiepiscopo absolvendi illam Monialem. Unde postea sacra Congreg. generaliter consulta: An si Monialis alicujus monasterii jurisdictioni regularium subjecti secreto deliquerit in materia clausurae, in foro conscientiae absolvi possit vigore ejusdem decreti ab Episcopo, cui tamquam delegato in iis quae ad clausuram pertinent, auctoritas tributa est decreto, cap. 5, sess. 25, de regular., stante praedicta bulla S. Pii V, respondit non posse, et Fagnan. sequuntur Matheucci officialis Curiae, cap. 11, n. 21; Sanctarellus, tract. de haeresi, cap. 5, dub. 1, n. 7, cum aliis per ipsum allegatis, ubi etiam ipse assert decretum sacrae Congregationis, quae censuit, approbante Gregorio XIII, bullam S. Pii V etiam in occultis procedere, et sic tenent alii plures.

L' opposta opinione viene sostenuta dal Navarro, *lib. 5, de Sent. excom. Concil. 45*; Diana, *part. 7, tract. 2, de potest. Episcop., resolut. 20*; Sanchez, in *Decalog., lib. 6, cap. 15, num. 76*; Suarez, de *Censur., tom. 5, disp. 41, sect. 2, n. 10 et 12, in fin.*; Bonacina, de *Censur., disp. 1, qu. 22, punct. 2, n. 2, ubi late de decreto Tridentini, et tract. de Clausura, quaest. 1, punct. 5, n. 1*; Tesaur., de *poenis 2, p. praxis, verb. Clausuram violans, cap. 8, verb. Absolvere*; Tambur., de *Jure abbatissar., disp. 19, quaesit. 5, n. 1*; Pellizzario, de *Monialibus, cap. 5, sect. 2, n. 28*; Pignatell., *tom. 10, consult. 100, n. 25*;

Monacell., part. 1, in appendic. adnot. ad Constit. 8 S. Pii V, n. 4; Felice Podestà, tom. 1. part. 4, n. 3511; Roderic., tom. 1, qu. 24, art. 19; Toletto, in Summa, lib. 1, c. 41, n. 7; Vincenzo Candido, maestro del sacro palazzo, t. 1, disquisit. 5, art. 28; Donato, prax. rer. Regul., tom. 4, tract. 4, qu. 8, num. 9; Lezana, verb. Clausura, num. 20.

Nel foro della coscienza possono assolvere da tale scomunica, quantunque pubblica, ovvero dedotta al foro contenzioso, i confessori regolari, poichè S. Pio V, nella citata Costituzione che incomincia *Decori et honestati*, nella riserva della detta scomunica non comprende i privilegi dei regolari, come dicono ed insegnano il Tamburini, de Jure abbatissar., disput. 19, quaesit. 5, n. 5; Bonacina, de Clausura, quaest. 1, punct. 5, num. 2; Peyrin., in Constitut. S. Pii V, pag. 203, num. 41, item in Constitut. Julii II, et tom. 1, de subdito citat. et secutus a Felice Potest., tom. 1, part. 4, n. 3492; Donat., prax. rerum Regular. tom. 1, part. 2, quaest. 34, n. 1, cum Sanchez, Roderic. Alphons. de Leon.

Dalle pene della privazione degli uffizii, delle dignità e della inabilità promulgate nella detta Costituzione di S. Pio V, possono assolvere in amendue i fori in quanto ai proprii sudditi i Vescovi ed i prelati regolari, poichè tali pene non sono riservate: imperocchè la riserva, come si legge nelle precise parole della bolla, risguarda solamente la scomunica, come osserva ed insegna il Roderico, al tom. 1, quaest. 24, art. 17, ed il Felice Podestà, tom. 1, part. 4, n. 3494, ed altri.

Osserva il Fagnano che le Monache possono uscire dal monastero, senza incorrere nelle pene suddette, in tre casi, che si trovano espressi nella bolla sopraccitata di S. Pio V, in cui si legge: « *Nisi ex causa magni incendii, vel infirmitatis, leprae, aut epidemiae,* » i quali tre casi vengono così dichiarati: « *Nomine magni incendii venit incendium, cui succurri non potest absque periculo pereundi Moniales, si intra claustra morentur. Nomine leprae venit infirmitas ita contagiosa, ut si Moniales tali morbo infectae non egrediantur, omnes aliae cito periculo evidenti similis infectionis subjaciant. Nomine epidemiae venit infectio pestilentialis malignam qualitatem praeseferens, quae facile*

ad alios diffunditur cum manifesto mortis periculo, non vero morbus popularis de facili sanabilis. »

Le Monache possono uscire lecitamente dal monastero anche in altri consimili casi ai sopraccitati, espressi da S. Pio V, come sarebbe quando fosse imminente alle Monache un qualche grave pericolo a cagione di guerra, della inondazione di un fiume, della rovina dell'edifizio, in cui sarebbero soggette a qualche grave disavventura, se non uscissero; poichè, sebbene S. Pio V, nella detta Costituzione, che incomincia *Decori et honestati*, faccia uso della voce *nisi*, la quale sembra che escluda tutti gli altri casi, tuttavia questa dizione non esclude tutti i casi simili ed i più urgenti, come abbiamo nella legge *Si mora*, alla parola *Dumtaxat*, ff. *Solutio matrimonio*, in cui il Castens., n. 9; Giasone, n. 5, ed altri nel modo esposto argomentano, e così insegnano parimenti quasi tutti i teologi col Tamburini, de *Jure abbatiss.*, disput. 20, quaesit. 2; il Pasqualigo, in *Lauret.*, num. 30; il Barbosa, de *Offic. et potest. Episcop.*, part. 3, allegat. 102, a n. 16.

Occorrendo un qualche caso de' sopra enunciati, in cui convenga, per evitare il danno o la sventura imminente, che le Monache escano dal monastero, richiedesi la licenza del superiore. Così ordinò il Concilio Tridentino, alla sess. 25, in cui parla dei regolari e delle Monache, esprimendosi nei termini seguenti: « *Nemini Sanctimonialium liceat post professionem exire a monasterio etiam ad breve tempus, quocumque praetextu, nisi ex aliqua legitima causa, ab Episcopo approbanda. Et S. Pius V, in d. Constit. incip. Decori et honestati, ibi: Qui tamen infirmitas, praeter alios ordinum superiores, quibus cura monasteriorum incumberet, etiam per Episcopum seu alium loci ordinarium jurisdictione exempta esse reperiantur cognita et expresse in scriptis approbata sit.* » Da ciò si può vedere che nei monasteri soggetti ai Vescovi od all' Ordinario richiedesi e basta la licenza del solo Vescovo, o dell' Ordinario del luogo, mentre, rispetto a quei monasteri, è il Vescovo ed insieme il prelato della religione. Nei monasteri poi esenti, oltre la licenza del prelato regolare, del proprio provinciale, cioè, o del generale, secondo l' istituto di ciascun ordine, ricercasi anche la licenza del Vescovo o dell' Ordinario del

luogo. Col nome del Vescovo, che deve e può approvare la causa, s' intende anche il vicario generale e capitolare, come ritengono i teologi, in generale, col Tamburini, *loc. cit.*, *quaest.* 5; il Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop.*, *part.* 3, *allegat.* 102; Pellizar., *loc. cit.*, *cap.* 5, n. 37, ed altri.

Se in alcuno dei sopraddetti casi il ritardo possa portare pericolo, e per la distanza non si possa ricorrere al superiore, allora le Monache in questo caso possono lecitamente uscire dal monastero, poichè per la epicheja questo urgentissimo caso devesi ritenere di già exceptito, poichè la necessità non ha legge, e ciò che nella legge non è lecito, viene reso tale dalla necessità, *cap. Sicut* 11, *distinct.* 1, *de Consecr.*; *cap. Omnes* 1, *de Fernis*; *cap. Consilium* 2, *de Observat. jejunior.*; *cap. Consuluisti* 3, *de Celebrat. Missar.*, *et cap. Quod non est* 4, *de Regul. juris.* *In qualibet enim dispositione intelligitur excepta necessitas, cap. Licet* 6, *de Poeniten. et remiss.*, *et sic tenent communiter doctores cum Tamburin.*, *loc. cit.*, n. 4; Zechio, *de Republic. Ecclesiast.*, *tit. de Regularib.*, *cap.* 3, *num.* 15; Bonacina, *de Clausura, qu.* 1, *punct.* 8, n. 9.

Se poi l'abbadessa con licenza del solo Vescovo e del superiore regolare, se a questo sia soggetta, possa uscire dal monastero per prestare al principe secolare, padrone del feudo, il giuramento di fedeltà, quando non può prestarlo per mezzo di un procuratore, ritengono cosa permessa il Tamburini, *l. c.*, n. 5; il Sanchez, *lib.* 9 *Moral.*, *cap.* 15, *num.* 51; il Barbosa, *lib.* 1 *Juris Eccles. univer.*, c. 44, n. 79; il Pellizario, *de Monialib.*, c. 5, *sect.* 2, n. 63, ed altri con questi, poichè dicono che ciò fu concesso da Bonifazio VIII, *in cap. Periculoso unic.*, *de Stat. regular.*, *in* 6, §. *Verum.* Ma poichè in appresso S. Pio V, nella più volte citata Costituzione, non concesse alle Monache di uscire con la sola facoltà del superiore. « *nisi ex causa magni incendii, vel infirmitatis leprae aut epidemiae,* » quando non siavi pericolo pel ritardo di perdere il feudo, o d' incorrere in qualche altro grave danno, sembra che si debba chiedere la licenza alla Sede Apostolica, ovvero alla sacra Congregazione. Per la qual cosa nel registro della sacra Congregazione dei Vescovi, in data 15 gennaio 1619, *fol.* 9, abbiamo la seguente dichiarazione :

al Nunzio di Spagna : « SS. D. N. ejus in Hispaniarum regnis Nuntio litteras fieri mandavit, ut omnes Archiepiscopos, Episcopos, aliosve Ordinarios, inferiores tam saeculares, quam regulares Monialium monasteria in eisdem regnis habentes certiores faciant, ne absque Sedis Apostolicae auctoritate Monialibus e monasterii septibus egrediendi licentias nullatenus concedant, minusque easdem de una ad aliud monasterium (tribus casibus in bulla S. M. Pii V nominatim expressis exceptis) se transferant; ita apud Monacell., part. 2, tit. 13, formul. 5, n. 16. »

Quindi le Monache, sebbene un tempo potessero con la sola licenza degli Ordinarii e dei superiori dei monasteri trasferirsi a fondare un nuovo monastero, ed anche a riformarlo, ovvero ad esercitare l'uffizio di abbadessa, e qualunque altro; oggidì però per qualunque siasi occasione non si possono trasferire da un monastero all'altro senza una speciale licenza della Sede Apostolica, che domandar si deve qualunque volta avvenga l'occasione od il bisogno, non ostante qualunque statuto in contrario, come abbiamo dal decreto di Paolo V, pubblicato dalla sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari nel giorno 22 dicembre 1617, ed intimato ai generali procuratori degli ordini, e riferito dal Nicolio, in *Flosculus*, alla voce *Monialis*, n. 19. Imperocchè la facoltà che un tempo o pel diritto comune o secondo il Concilio Tridentino competevasi agli Ordinarii od ai superiori dei monasteri intorno a questo punto, fu tolta dalla detta Costituzione di S. Pio V, che incomincia *Decori et honestati*, come dichiarò la sacra Congregazione nel giorno 30 maggio 1631.

Le Monache che uscirono dal monastero con licenza della sacra Congregazione sono obbligate, sotto pena di mortal colpa, a rientrarvi tostochè cessò il motivo dell'uscita, come si deduce dal *c. Periculoso unic.*, de *Statu regular.*, in 6, 2. *Verum*, e dalla Costituzione di Gregorio XIII, che incomincia *Deo sacris*, non che dalla citata di S. Pio V. Ciò però intender si deve in un senso morale, e non metafisico, così se il ritorno al monastero sia definito di uno o due giorni, non si dovrebbe riguardarla rea di mortal colpa, dice il Tamburini, de *Jure abbatiss.*, disput. 20, quaesit. 7, n. 2, 3, col Sanchez, il Vittorell., Barbosa, de *Offic. et potest. Episc.*, allegat. 102, n. 58,

ed altri. Se, poi, finita la causa della sua uscita dal Monastero, a lungo dimorerà fuori di esso per un pravo fine, non solo commetterà peccato mortale, ma anche incorrerà nella scomunica; Bonacina *de Clausura, quaest. 4, punct. 4, num. 22*; Morola, *in disp. theolog. moral., tom. 1, disp. 1, difficult. 7, n. 498*; Barbosa, *loc. cit., n. 58*; Castropalao, *tract. 16, disp. 4, p. 9, num. 21*; Santero, *in Constit. minor., cap. 11, stat. 7, quaest. 2*, ed altri.

Una Monaca uscita dal monastero con licenza della sacra Congregazione per curarsi da una infermità, e ritiratasi a tal fine in una casa secolare, quantunque esca alle volte, non viola la clausura, poichè la clausura non ha luogo che nel monastero, e la casa privata non si può riguardare come se fosse un monastero; per la qual cosa l' obbligazione della clausura essendo una cosa odiosa, deve essere ristretta e non ampliata, e perciò non si deve estendere ai luoghi che propriamente non sono monastero; Argum. *cap. Odia 15, de Regul. juris, in 6*; Sanchez, *lib. 6 Moral., cap. 15, n. 9*; Navarr., *Comment. 4, de Regularib., num. 44, not. 4*; Vittorell., *de Origin. et Clausur. Monial., vers. Monialis professa*; Tamburin., *l. c., disp. 19, quaesit. 4, ad 9*; Pellizar., *loc. cit., cap. 5, n. 82*; Gaetano de Alessandri, *loc. cit., c. 7, §. 9, q. 12*.

L' ingresso nei monasteri di Monache senza giusta causa e senza la legittima facoltà è assolutamente proibito ad ogni persona da Bonifazio VIII, nel *cap. Periculoso unic., de Statu religios., in 6*, ma sotto niuna censura. Parimenti dal Concilio Tridentino nella *sess. 25, de Regularib. et Monialib., c. 5*, viene questo ingresso proibito sotto pena della scomunica da incorrersi *ipso facto*, ma a niun riservata, come apparisce dal testo in cui si legge: « *Ingressi autem septa monasterii nemini liceat cujuscumque generis, aut conditionis, sexus vel aetatis sine Episcopi vel superioris licentia in scriptis oblenta sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda.* » Poscia S. Pio V quanto il Tridentino ordinò comandava che fosse osservato nella sua *Costit. che incomincia Circa pastoralis officii*; Gregorio VIII poi, nella *Costit. che incomincia Ubi gratiae*, egualmente ordinò sotto pena di scomunica da incorrersi *ipso facto*, e riservata al Papa, contro quelli che presunessero di poter entrare nei monasteri di Monache sotto pre-

testo di averne ottenuta facoltà dal Sommo Pontefice, dai legati o da altri superiori, rivocando ogni e qualunque licenza da chiunque siasi concessa di entrare nei monasteri di Monache, ed altre pene pure, oltre la predetta scomunica contro quelli che entravano ordinò e stabilì contro gli abbati ed abbadesse. Di egual maniera ordinò Paolo V, nella sua Costituzione che incomincia *Monialium statui*, inerendo alle lettere del sopra mentovato Gregorio XIII, suo predecessore, revocando ogni licenza da lui e dagli altri Pontefici concessa alle donne di qualunque stato e condizione in quanto riguarda l'ingresso nei monasteri di Monache, ed al conversare con esse. Di più, vietò alle abbadesse o prioresse, ed ai superiori, di ammettere od introdurre la sopraddette donne, sotto pena della scomunica riservata al Sommo Pontefice, e sotto la comminatoria d'incorrere nelle altre pene contenute nella citata Costituzione di Gregorio XIII.

S'incorre nella scomunica minacciata dal Concilio Tridentino, quantunque l'ingresso in un monastero di Monache non avvenga per un fine perverso, nè sotto pretesto di averne ottenuta licenza; questa scomunica però non è riservata ad alcuno, non facendo il Concilio alcuna menzione di riserva; per la qual cosa si può essere assolti dal confessore approvato dall'Ordinario del luogo, come insegnano il Donat., t. 4 *Prax. rerum Regul., tract. 5, quaest. 1, n. 3*; il Tamburini, *de Jure abbatiss., disp. 22, quaest. 3*; il Roderico, tom. 3 *qq. Regular., quaest. 47, art. 2*, e gli altri generalmente parlando.

La scomunica proferita da Gregorio XIII e da Paolo V è riservata al Papa, ed in questa s'incorre, quantunque l'ingresso non avvenga per un pravo fine, come tutti i teologi convengono, e quantunque non si faccia sotto pretesto di averne licenza, come in pratica qual cosa più sicura e più vera ritengono il Navarro, *Comm. 4, de Regular., sub num. 624, et in Manuali, cap. 27, de Censuris, sub n. 150, verb. Adde his primo*; Quaranta, in *Summa Bullar., verb. Monasteria Monialium in calce Constit. Gregorü XIII incip. Ubi gratiae*; Beja, in *suis responsionibus, 1 p., cas. 50, verb. Haec omnia, ubi docet de praxi totius Italiae*; Villazut., *tract. de Usuris, q. 55, n. ult., ubi*

testatur sic responsum fuisse ab ipsomet Gregor. XIII, consulto a S. Carolo Borromaeo, Flavius Cherubin, in Compend. bullar., t. 2, schol. 1, ad Constitut. Gregorii XIII incip. Ubi gratiae, ubi testatur de praxi poenitentiae, Donat., tom. 4 prax. rer. Regular., tract. 5, q. 2 a n. 6, ubi ex aliis testatur Gregorium XIII declarasse suam mentem fuisse comprehendere quoscumque ingredientes, et admittentes, sicut fecit sanctus Pius V in Constitut. incip. Regularium personarum, respectu mulierum quarumcumque ingredientium conventus regularium, ibi: Declaramus fuisse, et esse mentem, et intentionem nostram, quod praedictae litterae non solum comprehenderent, et comprehendant mulieres habentes, et praetendentes facultatem, et indulta ingrediendi monasteria, sed etiam omnes, et quascumque mulieres alias, tam in specie, quam in genere. Unde P. Suarez, t. 4, de Relig., lib. 1, cap. 7, n. 9, retractans, quae dixerat, disp. 22, de Censur., sect. 6, n. 11, mutavit sententiam; et sic tenent Azorius, Rodecric., Zecchius, Graffius, Comitulus, Filiucius, Peyrinus, Merola, Thesaurus, Homobonus, Raynerius, Megala, Coriolanus, et alii relati a Donat., l. c., contra Sanchez, Sayrum, Mirand., Barbosam, Dianam, Zerolam, Portell., Tamburin., Pellizarium, relatos ab ipso Donat., l. c., n. 2; Felicem Potest., t. 1, p. 4, n. 3489.

La scomunica fulminata da Clemente VIII, col suo decreto dell'anno 1602, del giorno 26 novembre, s'incorre da ognuno che viola la clausura delle Monache per un mal fine, come apparisce dalle seguenti parole del decreto: «*Violationis clausurae Monialium ad malum finem,*» e questa scomunica è riservata al Sommo Pontefice anche fuori di Roma, ed entro i confini d'Italia; per la qual cosa entro i sopraddetti limiti da essa non possono assolvere neppure i regolari, non ostante qualunque privilegio essi possano godere, come espressamente fu stabilito per ordine di Clemente VIII, dalla sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari nel sopraccitato decreto del 26 novembre 1602. Intorno a questo punto però si può vedere quanto abbiamo detto all'*art. ASSOLUZIONE*, nel corpo del Dizionario.

Gl' imperatori, le imperatrici, i re, le regine, i loro figli e figlie possono, senza incorrere nella scomunica e nelle altre pene, entrare nei monasteri di Monache con la loro decente comitiva, poichè tali persone, a cagione della eccellenza del grado, non vengono comprese

nelle odiose disposizioni, quando in esse non sieno espressamente nominate, come dicono il Sauchez, *lib. 6 Moral. cap. 16, num. 3; cap. 7, n. 5, in fin.*; Emmanuele Rodriq., *tom 1, q. 48, art. 1*; Giovanni Cruccio, *in Epitom., lib. 1, cap. 5, dub. 1, conclus. 1, in fin.*; Tamburin., *de Jure abbatissar., disp. 24, quaesit. 20*; Gabalin., *de Sancti Monialib., disquis. 1, cap. 4, §. 2, conclus. 1, num. 2*; Donat., *tom. 4 prax. rer. Regular., tract. 5, q. 12*; Bordon., *variar. resolut., part. 2, resolut. 26, num. 35*; Gaetano de Alessandri, *in Confessario Monial., cap. 7, §. 7, et alii possim cum praxi universali*; Barbosa, *tuttavia in Trident., sess. 25, de Regularib. et Monialib., c. 5, n. 47*; Bonacina, *de Clausura, q. 4, punct. 1, n. 4*, tengono probabilmente il contrario.

Nei detti monasteri di Monache non possono entrare i fondatori e le fondatrici, come generalmente insegnano i teologi, e come fu deciso della sacra Congregazione del Concilio, secondo il riferire dell' Aldan., *in Compend. Canonic. resolut., lib. 1, tit. 8, num. 12*, e Barbosa, *in Summae Apostolic. decis., verb. Monialium clausura circa ingressum, n. 7*, e Donat., *t. 4 prax. rer. Regul., tract. 5, q. 13, n. 7*, con queste precise parole: « *Monialium Monasteria ingredi deinceps non permittitur mulieribus saecularibus, ne quidam fundatricibus, aut donatricibus, ad breve vel ad longum tempus, etiamsi a Sede Apostolica hoc eis specialiter esset indultum, cum Pauli V Constitutione de anno 1612 edita, id fuerit in genere revocatum.* » E Nicolio, *in Flosculis, verb. Fundator*, così dice: « *Sacra Congregatio, etc., censuit fundatores monasteriorum Monialium non posse earundem clausuram ingredi, nec a Monialibus recipi, nisi in litteris Apostolicis erectioni secus expresse caveatur;* » *eadem sacra Congreg., in una Regularium, 17 augusti 1639.*

Le donne, cui dalla Sede Apostolica viene concessa licenza di entrare nei monasteri di Monache, non possono entrarvi, se prima non vi sia il consenso delle Monache dato capitolarmente per via di segreti suffragi, secondo l'ordinazione di Urbano VIII, nella Costituzione che incomincia *Sacrosanctum Apostolatus ministerium*. Il consenso poi basta che sia dato capitolarmente dalla maggior parte delle Monache, *cap. De his quae fiunt a majori part. capit.* Imperocchè il Pontefice non determinando se il consenso si debba dare da tutte

le Monache, devesi ritenere che egli abbia voluto lasciarlo a disposizione del diritto comune ; secondo la legge *Commodissime*, ff. de *lib. et posthum.*

I fanciulli di qualunque sia età non possono entrare od essere introdotti nei monasteri di Monache, secondo l'ordinazione del Concilio Tridentino, *sess. 25, de Regul. et Monialib., cap. 5*, in cui si legge: « *Ingressi autem intra septa monasterii nemini liceat cujuscumque generis aut conditionis, sexus, vel aetatis fuerint.* » Così pure ordinò sovente la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari ; la quale significò che incorrono nelle censure tutti quelli che introducono nei monasteri fanciulli di qualunque sesso ed età, e ciò ordinò specialmente nella causa *Tudertina* del giorno 7 aprile 1519, nella *Neapolitana* del 22 marzo 1580, nella *Cremonen.* del 12 febbraio 1585, nella *Taurinen* del 10 giugno 1650. Per la qual cosa non si deve tollerare che le fanciullette, quantunque giovani, entrano ed escano a loro talento dai monasteri, secondo l'ordinare della medesima sacra Congregazione nella causa *Pistorien.*, del 24 febb. 1579, e l'abbadessa che permettesse questa cosa viene privata dell'uffizio, e della voce passiva, giusta l'ordinazione della medesima sacra Congregazione dei Vescovi, nella causa intitolata *S. Severi* del giorno 8 maggio 1595.

Col nome di Monache introducenti od ammettenti nella clausura le persone che non hanno facoltà di entrarvi, si comprendono tutte quelle che hanno qualche parte attiva, che influiscono, cioè, a tale ingresso, od invitando, o dando consiglio, od esortando, od approvando, o mostrando la via, o togliendo gl'impedimenti, od aprendo la porta, o ricevendole, o concedendo che entrino in forza dell'uffizio che esercitano.

I Cardinali o Vescovi, od altri prelati, non possono entrare nei monasteri di Monache che non sieno soggette alla loro giurisdizione, come raccogliasi *ex cap. Periculoso unic., de Statu regular., in 6, ex Concil. Trident., sess. 25, de Regular. et Monialib., cap. 5, ex Constit. S. Pii V incip. Circa pastoralis officii ; Constit. Gregor. XIII incip. Ubi gratiae, et alia ejusdem incip. Dubiis, et tenent Tamburinus, de Monialib., disp. 24, q. 9, num. 1 ; Donat., tom. 4 prax. rer. Regular.,*

q. 24; *Cajetanus de Alexandris, in Confessario Monialib., cap. 7, §. 4, qu. 3, et alii passim.*

Nè i Cardinali legati hanno potere di visitare le Monache, e di entrare nella clausura. Così dichiarò la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari nella causa *Bononien.*, del giorno 30 settembre dell' anno 1650, coll' approvazione di Innocenzo X. Con maggior ragione non possono entrare i vicelegati nella clausura senza licenza del Vescovo, come dichiarò la sacra Congregazione dei Vescovi, nel giorno 8 marzo 1604; come trovasi appo il Gavanto nel manuale dei Vescovi alla voce *Monialium clausura*, n. 19. Non possono entrarvi gl' inquisitori se non per causa del santo Uffizio, secondo la dichiarazione della sacra Congregazione del santo Offizio, nel giorno 16 febbraio 1628, come si può vedere appo il Gactano de Alessandri, *loc. cit., quaest. 3.* I magistrati ed i deputati alla cura delle Monache non possono entrarvi col Vescovo quando da lui non sono eletti, secondo il dire della sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari, come abbiamo appo il Gavanto, *loc. cit., n. 30.* Nè il Vescovo deve permettere che sieno deputati dalle città alcuni che accompagnino i visitatori delle Monache anche soggette ai regolari, siccome decretò la sacra Congregazione dei Vescovi nel giorno 22 gennaio 1616, come ritrovasi appo il Gavanto, *loc. cit., n. 62.*

I prelati regolari, che entrano senza necessità nei monasteri delle Monache loro soggette, vengono legati dalla suespressa scomunica maggiore, e sono privati di tutti gli uffizii e le dignità. Così ordinò Gregorio XIII, nella sopraddetta Costituzione che incomincia *Dubiis.* Nè possono i prelati regolari ordinariamente entrare nei monasteri di Monache, *nisi ex causa visitationis localis, et hoc semel tantum in anno, ita ut eo anno, in quo unus ex memoratis superioribus visitavit, alius superior a visitatione hujusmodi se omnino abtineat. . . . Visitet autem superior regularis interiorem clausuram per se ipsum, non autem per alium, etiamsi fuerit legitime impeditus, quo casu differatur visitatio in aliud tempus quo cessaverit impedimentum, et visitationem celeriter, et unica die, debita tamen cum diligentia absolvat; nec ante ortum solis eam incipiat, nec post occasum protrahat. . . . Visitatio vero personalis fiat ad crates, et omnino extra clausuram monasterii, et per*

ipsummet superiorem dumtaxat, ut supra dictum est de visitatione interioris clausurae. » Così espressamente stabilì Alessandro VII nella Costituzione che incomincia *Felici sacrorum virginum statuit*. Dalle quali parole della detta Costituzione apparisce che i superiori regolari non possono delegare altri alla visita delle Monache, ma che solamente possono farla di per sè stessi. Ecco poi altre ordinanze pontificie sopra questo punto. • *Praelatus regularis, si fuerit generalis, potest secum introducere duos socios sui ordinis: si fuerit alius a generali, potest introducere secum tantum unum socium sui ordinis, exclusis omnibus aliis, etiam ratione officii. Alexander VII, in cit. Constitut. incip. Felici. Nec ipse visitator, neque ejus socii possunt sumere intra clausuram ullam refectionem. Alexander VII, ibidem. Si ab clausuram, aut aliam urgentem, et necessariam causam oportuerit superiorem regularem eodem anno pluries ingredi septa monasterii, tunc non aliter ingredi potest, quam cum praesentia Episcopi dioecesanì, vel alterius personae ecclesiasticae saecularis, boni exempli, ac maturae aetatis, ab ipso Episcopo ad hoc speculiter deputatae. Ita expresse Alexander VII, ibidem. Si superior regularis supradictis contra fecerit, ipso facto poenam excommunicationis, et privationis omnium officiorum, quae obtinet, ac perpetuae inhabilitatis ad illa, vel alia in posterum obtinenda, vocisque activae et passivae absque alia declaratione incurrat: et nihilominus nullis privilegiis, et exemptionibus tueri se possit, quominus ab Episcopo loci, tamquam ad hoc Sedis Apostolicae delegato, quoties, et quando opus fuerit, corrigi, et puniri valeat. Sic praecise Alexander VII in cit. Constit. incip. Felici.* »

I fattori, i sindaci ed altri operai necessarii al servizio del Monastero possono con licenza del legittimo superiore entrare nella clausura per esercitare l'arte loro, locchè comodamente non potrebbero fare fuori del monastero. Tale è la comune opinione. Quegli però che ha licenza di entrarvi per una cosa, non può servirsene di essa per entrare per una ragione ad uffizio diverso, altrimenti viola la clausura. non estendendosi la licenza oltre l'opera che deve esercitare. Così decretò la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari nella causa *Ferrariens.* del giorno 6 agosto 1604, e nella *Spolletana* del 1.º ottobre 1604, e nella *Pisaurien.* del 14 giugno 1630.

Violano la causura, ed incorrono nella scomunica riservata al Papa, quegli uomini o donne che con un sasso o legno o con qualunque altra cosa entrano nel monastero sotto pretesto di portar il necessario per la fabbrica; e quelle Monache parimenti che introducono queste persone. Così decretò la sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari nella causa *Isernien.*, del giorno 11 giugno dell'anno 1583, come si può vedere appo il Nicolio, in *Flosculi*, alla parola *Clausura*, n. 40.

Non devesi così giudicare se entrano anche senza licenza per estinguere un incendio, o per salvare sè stesse, od il monastero dall' incendio, o per porgere soccorso negli altri casi di repentina rovina. Così la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari nella causa *Interammen.* del 18 dicembre 1601, e nella *Alatrana* del giorno 12 marzo 1602, e nella *Spoletana* del 27 maggio 1603.

Dar licenza di entrare nella clausura delle Monache spetta al Vescovo per propria sua autorità per quanto si aspetta ai monasteri a sè soggetti, e per autorità delegata per ciò che riguarda ai monasteri soggetti alla Sede Apostolica. Così dice che fu deciso il Barbosa, *de Offic. et potest. Episcop.*, part. 3, alleg. 102, n. 38; il Tamburini, *de Jure abbatiss.*, disp. 23, quaesit. 1, num. 3, e così comunemente insegnano i dottori. Parimenti pei detti monasteri può concedere questa licenza il vicario generale, se abbia per ciò uno speciale mandato; imperocchè a tal uopo non basta una facoltà generale, come dichiarò la sacra Congregazione del Concilio. Parimenti questa licenza può essere concessa anche dal vicario capitolare pei monasteri soggetti alla Sede Apostolica, poichè il capitolo od il vicario capitolare succede al Vescovo anche nella giurisdizione delegata, quando questa è in perpetuo commessa all' ufficio vescovile, come avvertono il Molina, *de Justit.*, tit. 6. tract. 5, disput. 11, n. 8 et 9, ed il Barbosa, *de Offic. et potest. Episc.*, part. 3, alleg. 135, n. 21. Così opina anche il Tamb., *l. c.*, quaesit. 2, n. 4; il Pellizzario, *loc. cit.*, n. 148; il Gaetano de Alessandri, *loc. cit.*, quaest. 2; il Donat., *Prax. rer. Regular.*, tom. 4, tract. 6, quaest. 16, n. 1.

Per l' ingresso nei monasteri ai regolari immediatamente soggetti, stando nel diritto del Concilio Tridentino apparisce che basti

La sola licenza del superiore regolare. Poichè il Concilio, alla *sess.* 25, *de Regular. et Monialib.*, cap. 5, usa la disgiuntiva *vel*, dicendo: « *Ingressi autem intra septa monasterii nemini liceat cujuscumque generis, sexus, vel aetatis fuerit sine Episcopi, vel superioris licentia. Et de facto die 19 junii 1597 sacra Congreg. Cardinalium, Concilii Tridentini interpretum, censuit licentias ingrediendi intra septa Monialium ex vera tantum necessitate concedendas quoad monasteria regularibus subjecta pertinere duntaxat ad ipsos superiores regulares; quod decretum referunt emiu. card. Bellarminus, in d., cap. 5 Trident., sess. 25, de Regularib.; Tambur., loc. cit., quaesit. 1, n. 6; Donat., loc. cit., q. 17, num. 9; Barbosa, de Offic. et potest. Episcop., part. 3, allegat. 102, num. 41.*

Così fu pure anche ultimamente ordinato dalla sacra Congregazione del Concilio nella causa *Hyeracensi*, discussa il giorno 26 gennaio 1692, in contraddittorio giudizio, come apparisce dal decreto autentico sottoscritto dall' eminentissimo card. Petra, allora segretario della sacra Congregazione e munito col suo suggello conservato nell' archivio del convento di S. Bernardino di Alessandria dei minori Osservanti.

Hyeracen. visitationis.

Intra dioecesim in oppido castri veteris adest monasterium Monialium B. Mariae Vallis Viridis subjectum jurisdictioni priorissae Messanensis, et pro tali a sacra Congregatione reputatum anno 1579: in contraddittorio judicio inter d. priorissam, et tunc temporis Episcopum Hieracensem.

Ad visitationem hujus monasterii curavit accelerare anno 1690, modernus Episcopus, qua quoad clausuram acta, volens eam perficere quoad Moniales, fuit impeditus, quere praesupposita affecta exemptione, utraque parte citata, ac informante supra infrascriptis dubiis concordatis dignentur E. E. VV. respondere.

Quinto, an medici, alique ministri necessarii ingredi possint cum sola licentia, vel consensu Episcopi?

Die 26 januarii 1692, sacr. Congr. eminentiss. S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum; juribus ab utraque parte deductis

mature perpensis censuit ad quintum danda esse decreta in hac ipsa Hyeracens. a sacra Congregatione Concilii edicta de anno 1581 ; ad tertium dubium tenoris sequentis. Tertio item, se sotto nome d' infermità, fantesche ordinarie, garzoni, quali hanno da portare grano, farina, legna, acqua, e altre cose necessarie, sartori, muratori, faleguami, e procuratori, possano o non possano entrare in detto monastero ?

Sacra Congregatio respondit licentiam ingrediendi monasteria spectare ad superiorem Regularem, ex c. 5, sess. 25, de Regul.

Ita reperitur in regesto authographo ejusdem sacr. Congreg. Concil., lib. decretorum 42, fol. 45.

In quorum fidem, etc., hac die 27 junii 1708.

V. Petra, secretarius.

Quantunque il sopraddetto decreto debbasi come un gran monumento riguardare sopra cui poggiare la decisione dei fatti, tuttavia la sacra Congregazione del Concilio più volte ordinò il contrario, e specialmente nel decreto, approvato dal Sommo Pontefice, emanato il giorno 13 novembre 1610, e poscia rinnovato nell' anno 1630 nella causa *Bettunen.*, in cui si legge : « *Lecto in sacra Congregatione decreto circa ingredientes septa monasteriorum omnes censuerunt illud esse edendum, et est tenoris sequentis. Tametsi alias sacra Congr. Concilii declaraverit licentiam ingrediendi septa monasteriorum monialium exemptarum, et regularibus subjectarum, ex vera tantum necessitate, quae Moniales respiciat, conceden. seu accedens ad loquendum eum Monialibus pertinere, ad ipsos tantum superiores regulares. Nihilominus sub die 13 novemb. 1610, quo magis clausurae observationi consuleretur, facultate sibi a SS. D. N. tributa statuit, et decrevit, et deinceps intra hujusmodi septa ingredi liceat, nisi licentiae in casibus necessariis conceden. ne dum a superioribus Regularibus dd. monasteriorum, sed etiam a locorum ordinariis obtentae fuerint, non obstan. quibuscumque legibus, statutis, et consuetudinibus etiam immemorabilibus. Postremo autem ad removendam omnem dubietatem, quae ex hujusmodi decreto forsan oriri potest, negotio iterum in sacr. Congr. proposito, atque SS. D. N. relato.*

Die 21 maji 1650. Sanctitas Sua declaravit hujusmodi licentias a superioribus regularibus non esse petendas in illis locis, in quibus adest consuetudo, ut istae ab Episcopo tantum concedantur; hoc enim casu statuit, et decrevit talem consuetudinem esse servandam, et ipsorum Episcoporum tantummodo licentias sufficere, etiam privative quoad ipsos Regulares, lib. 4, decr. pag. 30. Sic refert Monacell., part. 2, tit. 15, formul. 15, n. 3.

Et concordant alia decreta sacrae Congr. Episc. et Regular., relata ab eodem Monacell., part. 1, tit. 11, form. 19, num. 7 et 8, ibi: sacr. Congr., in generali decreto per viam legis emanato, 24 august. 1594, sic statuit: Essendo le persone secolari più conosciute dai loro prelati ordinarii, che dai religiosi, di qualsivoglia ordine, per abbondare in cautela questi miei signori qui della Congregazione hanno risoluto, che per l' avvenire non si abbia d' ammettere persona alcuna a parlare alle Monache, tampoco dentro la clausura d' essi monasterii soggetti ai regolari senza licenza espressa in scritto degli Ordinarii dei luoghi, oltre a quella si dovrà perciò ottenere dalle superiori regolari, non ostante qualunque legge, statuto o consuetudine di tempo immemorabile in contrario, con ordine, che io debba avvertire la P. V. acciò lo significhi al padre generale, e a tutti li provinciali, perchè facciano osservare in ogni luogo conforme alla suddetta risoluzione senza eccezione alcuna, oude non manchi di eseguire con ogni sollecitudine, ed il Signore la preservi.

Roma, 24 agosto 1594.

Et in alio edito in Camerinen., 7 martii 1617, sic extenso: sacr. Congreg., ut controversiis, quae inter Episcopum Camerin, et superiores regulares extortae sunt, finis imponatur, censuit facultatem concedendi personis saecularibus licentiam alloquendi Moniales eisdem regularibus subjectas, in civitate, quidem Camerin. ad Episcopum, sive ejus vicarium generalem, ac superiorem regularem, cui Moniales ipsae subjectae sunt, conjunctim, tantum idem Episcopus, seu ejus vicarius primo loco subscribat. Per dioecesim vero non ad vicarium foraneum, sed ab eodem Episcopo ad id deputando, nec non ad superiorem regularem, qui priori loco subscribat, conjunctim pariter spectasse; idemque quoad licentiam eorum, quibus ordinarie septa monasteriorum earundem Monialium ingredi ne-

Supplem. Vol. III.

69

cesse est, servandum esse, repentinis tamen casibus extremae necessitatis exceptis, in quibus licentia unius eorum subscriptione roborata sufficiat; edicta vero, quibus personis saecularibus ad eadem monasteria Monialium accessus prohibetur, ab Episcopo dumtaxat subscribenda et publicanda esse decrevit.

Il Vescovo può imporre una scomunica a sè riservata circa l'apertura della porta della clausura delle Monache anche ai regolari soggetta. *Sacr. Congr. Conc., in Viterbien., die 26 junii 1627, apud Panimol., decis. 84, adnot. 3, n. 36, ubi cum quaereretur: An Episcopus ad clausuram custodiendam etiam in monasteriis regularibus subjectis possint excommunicationis latae sententiae poenam sibi reservatae imponere circa aperaturem ostii clausurae extra casus indigentiae, nec non circa accessus, et colloquia cum Monialibus, dictaque excommunicatio liget, nedum regulares accedentes, verum etiam Moniales, facta de illis mentione, adeo ut superiores Regulares ab hujusmodi excommunicatione absolvere nequeant?*

Sacra Congregatio Card. Concil. Trident., interpretum respondit: Episcopum posse.

Episcopus potest visitare clausuram, et monasteria Monialium regularibus subjectarum, etiam inconsultis, et irrequisitis earum superioribus Regularibus. Sacra Congreg. Concil., in Colimbrien. die 26 maji 1640, apud Barbo, ad sess. 25, de Regular. et Monialib.. cap. 5, n. 13, ibi. Sacra Congr. Concilii censuit Episcopum Colimbriensem uti Sedis Apostolicae delegatum potuisse quoad clausuram monasteriorum Monialium conventus de Cellas ordinis Cisterciensis, regularibus ejusdem ordinis subjectorum visitare, etiam assumpto secum vicario generali, et confessario eorumdem Monialium; Monialesque ipsas iis, quae ad eandem clausuram pertinent, examini subicere, semotis etiam suspitione violatae clausurae, ac quacumque superiorum regularium negligentia, ipsisque inconsultis, ac insuper eidem Episcopo licuis se rectorem collegii dicti ordinis ex supradicta causa inobedientem declarare in poenam excommunicationis, ac alias comminatas incurrisse.

Per quanto poi si aspetta alla visita deve il Vescovo osservare le risoluzioni e risposte della sacra Congregazione del Concilio ai

dubbi che le furono proposti dal padre Francesco de Monelia, minore osservante procuratore generale.

1. *An Episcopus visitaturus clausuram Monialium regularibus subjectarum teneatur ante accessum ejusdem Monialibus praefinire diem, et horam visitationis ?*

2. *An in ecclesiis earundem Monialium non curatis visitare possit Sanctiss. Sacramentum, oleum infirmorum, confessionalia, sepulturas, ac reliquias inibi existentes ; et quatenus affirmative.*

3. *An in causa resistentiae Monialium possit fores ecclesiae frangere, tabernaculum violanter aperire, ecclesiam interdicere, et Eucharistiae sacramentum ad aliam ecclesiam transferre ?*

4. *An Episcopo monasteriorum clausuram visitare volenti, distae Moniales teneantur erigere in ecclesia exteriori, vel interiori Sedem cum baldachino, vel solummodo sufficiat illi stratum praeparare in utraque ecclesia ?*

5. *An Episcopus dictam clausuram visitaturus, praeterquam convitatores possit pro suo libito secum ducere intus monasterium alias personas, sive ecclesiasticas, sive saeculares indeterminate, vel in certo et praefixo numero ?*

6. *An Episcopum dictorum monasteriorum clausuram visitaturum teneantur Moniales omnes excipere personaliter cum cruce, et cantico Benedictus ?*

7. *An dictae Moniales teneantur in ipso clausurae ingressu adornare stratum : ibique genuflectenti Episcopo Monialis aliqua porrigere debeat crucem deosculandam ?*

8. *An Episcopus clausuram ingressurus possit pro suo libito convocare D. Moniales omnes in choro interiori aut alio loco, et ad eas sermonem habere ?*

9. *An absolute, et indifferenter visitare possit cellas dictarum Monialium, etiam quoad non pertinentia ad clausuram ?*

Ad quae die 10 januarii 1686 Sacr. Congreg. S. R. E. Cardinal., Concil. Trid. interpretum respondit :

Ad 1. Negative.

Ad 2. Censuit dandum esse decretum in Florentina juris visitandi tenoris infrascripti

An Archiepiscopus, seu de ejus mandato vicarius generalis possit visitare sanctiss. Sacramentum, olea sacra, confessionalia, et sepulturas in ecclesiis Monialium regularibus subjectarum? Die 29 julii 1684, S. C. E. respon. negative, nisi in his, quae concernunt observantiam clausurae, et quatenus non adsit legitima consuetudo in contrarium.

Ad 3. Negative, nisi in casibus spectantibus ad clausuram.

Ad 4. Sufficere praeparationem strati.

Ad 5. Servandas esse Constitutiones apostolic. Gregorii XIII. Dubiis, quae emergunt. Nos omnem haesitationis materiam tollere, et viam scandali praecidere, ac Sanctimonialium quieti consulere volentes, harum tenore auctoritate apostolica declaramus, praelatos omnes, tam saeculares, quam regulares, quibus cura, et regimen monasteriorum Monialium, quovis modo incumbit, facultati sibi ex officio attributa ingrediendi monasteria praedicta, ita demum uti posse, si id faciant in casibus necessariis, et a paucis, iis senioribus, ac religiosis personis comitati.

Ad 6. Negative.

Ad 7. itidem negative.

Ad 8. Posse.

Ad 9. Negative.

His juvat addere novissimas resolutiones sacrae Congregationis Concilii, in Bononien., indultorum 17 maji 1704, propositis sequentibus dubiis.

Primu. An liceat confessario signare licentias ingressus in monasterium privative, et independenter ab Archiepiscopo. Secundo. Et quatenus negative, an, et quomodo confessarius possit signare dictas licentias, et in quibus casibus, et pro quibus personis? Tertio. An licentiae solius Archiepiscopi possint impediri ex dissensu confessarii? Quarto. An Archiepiscopus possit prohibere confessario, ne signet aut concedat licentias pro allocutione, tum cum Monialibus, quam cum educandis ad crates? Quinto. An idem confessarius possit celebrare sacrum in capella infirmariae monasterii? Sexto. Et quatenus affirmative. An iis casibus in quibus potest celebrare in dicta capella, valeat uti in ministrum, seu clericum qualibet persona saeculari sibi visa seu potius teneatur adhibere clericum approbatum cum licentia Archiepiscopi? Sac. Congreg. respondit. Ad primum negative. Ad secundum affirmative pro personis approbatis ab

Archiepiscopo. Ad tertium negative. Ad quartum et quintum affirmative. Ad sextum negative quoad primum partem, et affirmative quoad secundam.

Alia ad rem. Vide verb. Visitatio, n. 10.

Super clausura Monialium attendenda est novissima feliciter regnantis summi pontificis Benedicti XIV Constitutio, incipiens. Salutare in catholica Ecclesia institutum, in qua revocat omnia indulta, et privilegia ingrediendi clausuram monasteriorum Monialium et ipsas Moniales ex dicta clausura egrediendi, prohibet quibuscumque, etiam sanctae romanae Ecclesiae Cardinalibus, sive singulis, sive eorumdem Cardinalium Congregationibus, ne facultates, et licentias ingrediendi clausuram Monialium ullo modo concedant; et concessas omnino invalidas declarat; ac decernit, quembibet ipsorum, et quorumcumque aliorum, etiam speciali mentione dignorum quacumque facultate hujusmodi, sive pro se, sive pro aliis temere audentem, ipso facto absque ulla declaratione poenas, et ecclesiasticas censuras contra violantes clausuram Monialium incurrere, et incursas esse, a quibus praeterquam a Romano Pontifice, nisi in mortis articulo absolvi possit Exceptis dumtaxat locorum ordinariis, nisque omnibus superioribus, quibus tamquam ordinariis, et ordinaria jurisdictione utentibus Monialium monasteria subjecta, et addicta sunt, in casibus tamen necessariis, et servatis aliis de jure servandis, et non aliter omnino.

Al presente diremo dell'accesso ai monasteri di Monache, e del favellare con esse.

L'accesso ad un monastero di Monache è a tutti proibito tanto laici, quanto chierici, quando non vi sieno delle ragionevoli cagioni, come abbiamo dal cap. *Monasteria 8, de Vita et honestate clericorum*, in cui si legge: « *Monasteria Sanctimonialium si quis clericus sine manifesta, et rationabili causa frequentare praesumpserit, per Episcopum arceatur, et si non destiterit, ab officio ecclesiastico reddatur immunis (idest suspendatur). Et si laici excommunicationi subdantur, et a coetu fidelium fiant poenitus alieni, cap. Periculoso unic., de Statu Regular., in 6, ibi: Nullique aliquatenus inhonestae personae, nec etiam honestae, nisi rationabilis causa existat, ac de illius, ad quem pertinuerit specialis licentia ingressus, vel accessus, pateat ad easdem. »*

Tale Costituzione di Bonifazio VIII, nel detto *cap. Periculos.*, fu innovata dal Concilio Tridentino, *sess. 25, de Regular. et Monialib., cap. 5, ibi: Bonifacii VIII, Constitutionem, quae incipit Pericoloso renovans sancta Synodus, etc., et a Pio V, in Constit. incip. Circa pastoralis officii, ibi. Quam nos autoritate apostolica etiam approbamus, et innovamus in omnibus, et per omnia, ac illam districte observari mandamus.*

L'accesso al monastero di Monache non devesi prendere materialmente, ma formalmente, cioè intendesi e prendesi l'accesso non semplicemente e materialmente ai monasteri di Monache, cioè entrando per le mura, o per le pareti, ma l'adito e l'accesso ad essi monasteri per visitarli, o per parlare, e perciò nei citati capi del diritto non viene proibito l'accesso alle chiese, ma l'accesso per favellar con le Monache, per osservarle senza ragionevol cagione e legittima facoltà, come abbastanza chiaramente apparisce dal *c. Periculoso*, mentre in quello si legge in vece di monasteri, la voce *ad easdem*, cioè *Moniales*, dove sta scritto: « *Nulli . . . accessus pateat ad easdem.* » Sic Suarez, *tom. 4, de Relig., tract. 8, lib. 1, cap. 10, n. 24*; Sanchez, *lib. 6 Moral., cap. 16, n. 112*; Rodriq., *t. 1, q. 45, art. 2, §. Advertendum*; Bonacina, *de Clausura, p. 3, punct. 1, n. 1 et 2*; Pellizar., *de Monialib., cap. 5, sect. 5, n. 195*; Donat., *prax. rer. Regular., tract. 6, n. 1 et 2.*

Quelli che si accostano alle Monache senza ragionevol cagione e legittima facoltà, tanto se sono secolari, quanto ecclesiastici ordinariamente peccano mortalmente; Rodriq., *loc. cit.*, n. 190; D. Cajetanus *de Alexandris, in confessario Monialium, cap. 7, §. 10, qu. 2*; Suarez, *tom. 4, de Relig., tract. 8, lib. 1, cap. 10, n. 27*; Tamburin., *de jure abbatissar., disp. 25, quaesit. 6, in princ.* Imperocchè è conforme alla legge che in una materia grave vi sia obbligazione sotto colpa mortale, come comunemente insegnano i dottori in materia di legge. Consta poi che la legge che proibisce l'accesso alle Monache di genere suo è cosa grave, come si deduce dalla gravità del fine; per la qual cosa l'accesso alle Monache può dall'ordinario farsi un caso riservato, come decretò la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari nella causa *Bononiensi* del 26 ottobre 1604; anzi dagli

stessi Ordinarii può una tal cosa essere proibita sotto pena di scomunica *latae sententiae*, come decretò la sacra Congregazione del Concilio, nella causa *Viterbien.*, del 26 giugno 1627, e della sacra Congregazione dei Vescovi nella *Urbinate.*, del 10 maggio 1663, e nell' altra *Civitatìs Castelli*, del 16 gennaio, e 10 luglio 1699.

Abbiamo segnatamente detto che *peccano mortalmente*, poichè d' ordinario quelli che si accostano alle Monache senza ragionevole cagione, e legittima facoltà, sogliono accostarsi con scandalo, ovvero con turpe fine, o con disprezzo dei superiori. Ma se si accostano una sola volta, o due, tolte le dette circostanze, peccano solo venialmente, come insegnano il Sanchez, in *Summ.*, lib. 6, num. 119; Lezana, tom. 1, cap. 25, n. 36; Santoro, in *Constit. minor.*, cap. 11, stat. 7, quaest. 1, Navarro, Llamas, Roderico ed altri molti.

Ecco due decreti della Congregazione in proposito: « *Patres et matres Monialium possunt eas licite alloqui sine licentia, non tamen diebus prohibitis; sacra Congr. Episc. et Regul.*, 15 januarii 1616, apud Gavant., in *Manual. Episcop.*, verb. *Monialium collocatio*, num. 7. *Item etiam filii Monialium possunt proprias matres licite alloqui sine licentia; ead. sacr. Congreg. Episcop.*, 15 martii 1619, apud eundem, *ibidem*, num. 8.

Item fratres et sorores saeculares possunt sine licentia diebus non prohibitis alloqui suas sorores Moniales; ead. sacr. Congr., 20 septemb. 1593, apud eminentiss. Bellar., in *suis declarationibus ad decreta sacr. Conc. Trid.*, sess. 25, c. 5, de *Regul. et Monialib.*, *ibi*: E che li padri, madri, fratelli e sorelle carnali, fuori però della quaresima e dell' avvento, e dei giorni che le Monache si comunicheranno, possano senz' altra licenza parlare con le loro figlie e sorelle, una volta la settimana solamente. »

Per lo che devesi avvertire, che la proibizione di parlar alle Monache non suole comprendere i secolari congiunti, in primo o secondo grado, come dichiarò la stessa sacra Congregazione nella causa *Perusina*, del 18 gennaio 1618, nella *Monopolitana* del 6 maggio. Devesi eccettuare il caso, in cui dalle Costituzioni del monastero, o da uno speciale decreto del Vescovo viene proibito anche ai congiunti nel primo o secondo grado il parlare alle Monache senza

una speciale permissione, l quale però, quando altro non si opponga, si deve concedere o ad anno per parlare alle Monache loro congiunte una volta per mese; come abbiamo dalla medesima sacra Congregazione nella causa *Verulana*, del 10 febbrajo 1599.

I regolari poi non possono favellare con le Monache loro congiunte o con altre che vivono entro la clausura, senza licenza dell'ordinario. Così abbiamo dalla sacra Congregazione dei Vescovi e dei regolari, del 12 dicembre 1623, e del 6 novembre 1648, e 23 luglio 1649. Anzi il Vescovo non può concedere ai regolari la licenza di parlare alle Monache, ed alle altre che vivono entro la clausura, ove non sieno loro congiunte in primo o secondo grado, e quattro volte solamente in un anno, ia un giorno ed ora stabilita, e fuori dell'avvento, e quadragesima, della feria sesta, del sabbato, delle vigilia e giorni festivi; la quale licenza deve essere sottoscritta anche dal superiore regolare per quanto si aspetta a quelle Monache che vivono sotto il governo dei regolari, e così pure deve essere registrata, e consegnata al confessore, il quale vi deve assistere colle ascoltanti. Così espressamente dichiarò la sacra Congregazione dei Vescovi, per comando di Urbano VIII, il giorno 20 di novembre 1623.

Ecco un decreto della sacra Congregazione dei Vescovi e regolari intorno all'accesso dei regolari al monastero di Monache per ordine di Sisto V promulgato, il 6 maggio 1590.

Illustrissimi et reverendissimi domini Cardinales sacrae regularium Congregationi praefecti ad occurrendum scandalis, quae contingere possunt, aliisque justis, et rationabilibus causis animum pie moventibus de speciali, et expresso mandato S. D. N. Sixti divina providentia papae V, vivo vocis oraculo eis facto decreverunt, et mandaverunt, nulli post hac religioso cujuscumque ordinis, gradus, qualitatis, et dignitatis existat (superiore, cui monasterii, seu domus cura incumbit, visitatore, vel visitatoribus, confessarioque ordinario, et extraordinario, cum ad tempus deputabitur, dumtaxat exceptis) licere absque licentia expressa ejusdem sacrae Congregationis accedere ad monasteria, seu domus quarumcumque Monialium vel sororum, sive sui, sive alterius cujuscvis ordinis ad colloquendum, sive tractandum cum eis; quod si aliquando mandato sui

superioris aliquos religiosos ad praedicandum verbum Dei, vel ad celebrandas Missas in ipsarum Monialium, seu sororum ecclesiis, sive oratoriis exterioribus, sive extra clausuram existentibus, mitti contigerit, prohibuerunt, ne dicti religiosi, ullo quaesito colore, Moniales, sorores, aut quamlibet aliam personam, intra clausuram degentes, alloqui possint.

Quae omnia et singula sub poenis privationis officiorum, ac vocis activae et passivae, ipso facto incurrendis, aliisque ejusdem Congregat. arbitrio praeceperunt inviolabiliter observari.

Decretum ejusdem sacr. Congr. Episc. et Regul., jussu Urbani VIII editum 12 kal. decemb. 1623, quo illud Sixti V jussu editum moderatur.

Cum alias de anno 1550, per sacram Cardinalium negotiis regularium praefectorum Congregationem de mandato fel. rec. Sixti papae V, circa accessum regularium cujuscumque ordinis ad Monialium monasteria fuerit decretum, quod nulli religioso cujuscumque ordinis, gradus, qualitatis et dignitatis existat (superiore, cui monasterii, seu domus cura incumbit, visitatore, vel visitatoribus, confessarioque ordinario, et extraordinario, cum ad tempus deputabitur, dumtaxat exceptis) liceat absque licentia expressa ejusdem sacrae Congregationis accedere ad monasteria, seu domus quarumcumque Monialium, vel sororum, sive sui, sive alterius cujusvis ordinis ad colloquendum, sive tractandum cum eis. Quod si aliquando, mandato sui superioris, aliquos religiosos ad praedicandum verbum Dei, vel ad celebrandas Missas in ipsarum Monialium, seu sororum ecclesiis, sive extra claustra existentibus mitti contigerit, ne dicti religiosi ullo quaesito colore Moniales, sorores, aut quamlibet aliam personam, intra clausuram degentes, alloqui possint, sub poena privationis officiorum, ac vocis activae et passivae, ipso facto incurrendis, aliisque ejusdem sacrae Congregationis arbitrio, fueritque postmodum declaratum etiam equites S. Joannis Hierosolymitani sub eodem decreto comprehendi, et quoscumque contrafacientes, ab alio, quam ab Apostolica Sede, aut a sacra Congregatione, absolvi, et rehabilitari non posse; amplissimi ejusdem sacrae Congregationis patres decreta hujusmodi innovanda, et inviolabiliter observanda statuerunt. Verum, quia experientia compertum est, interdum ob pias et rationabiles causas, easque (ita ferente causa) repentinas, ut ab eadem sacra Congregatione licentiam expectari, summe

incommodum, vel inutile sit regularibus supradictis colloquendi cum Monialibus sibi attinentibus, necessitatem obvenire, facto verbo cum sanctissimo domino nostro Urbano VIII, et de sanctitatis suae expresso ordine et mandato, facultatem tribuerunt in posterum locorum ordinariis, ut quatenus sibi visum fuerit in Domino expedire, licentiam concedere possint per quatuor vices ad summum quolibet anno, cuicumque regulari, ut Moniales sibi in primo et secundo tantum consanguinitatis gradu conjunctas convenire et alloqui possit. Id vero non aliter, quam servata forma infrascripta ad unguem, ut id nullo modo liceat diebus festivis aut in Adventu, Quadragesima, feria sexta, sabbato et vigiliis, praedictaque licentia obtenta ab ordinario, et ab alio, ad quem spectet eam concedere, assignetur confessario ordinario monasterii, qui retinere debeat, isque associet, et praesens sit, et auscultatrices de more, non autem aliae assistant, praedictaque licentia pro die et hora certa, et in scriptis concedatur, in librisque Cancellariae ejusdem ordinarii adnotetur. Quod si praedicti locorum ordinarii per plures vices, vel in ulteriori gradu conjunctis aut aliter, quam servata forma supradicta, licentiam concesserint vel permiserint, sciant se intentionis sanctissimi Domini Nostri, et sacrae Congregationis transgressores, judiciumque reformident: Regulares autem poenis in supradicto decreto contentis, ac si nullam licentiam obtinuissent, eo ipso se noverint esse addictos, et arbitrio sacrae Congreg. severius puniendos; Romae 12 kal. dec. 1623.

I regolari che senza legittima facoltà parlano alle Monache, o pe altre persone che vivono entro la clausura, quantunque esenti dalla giurisdizione del Vescovo, e soggetti agli stessi regolari, peccano mortalmente, quantunque parlino per un solo quarto di ora, commensurato con l'oriuolo arenario, ovvero per qualunque modico spazio di tempo, ed i trasgressori possono dall' Ordinario, siccome delegato della Sede Apostolica, venire richiamati al dovere anche sotto pena di scomunica, di privazione della voce attiva e passiva, e con altre inflitte contro i regolari che si accostano senza licenza ai monasteri di Monache, come espressamente dichiarò la sacra Congregazione del Concilio approvata dal sommo pontefice Clemente XI.

Die 11 maji 1669 sacra Congreg. eminentiss. S. R. E. Cardina-

lium Concilii Trident. interpretum, habita notitia, quod nonnulli regulares absque licentia crates monasteriorum Monialium adire, et frequentare non dubitent, pruetendentes non esse interdictum per breve tempus etiam usque ad quadrantem horae cum dimidio, quod horologio arenario aliquando metiuntur, Moniales aliasque personas in clausuram existentes alloqui, et hanc opinionem tamquam tutam affirmant, disseminent, et forsitan etiam scriptis evulgent, proprias graviter alloquentes conscientias, et scandala conferentes, ad hujusmodi perniciosos errores eliminandos, opinionem praedictam improbens, rejiciens, ac damnans declaravit regulares cujuscumque ordinis, militiae, societatis, congregationis, et instituti, etiam de quibus specialis mentio foret habenda, qui ad monasteria Monialium, quamvis ab ordinarii jurisdictione quomodolibet exempta, ac etiam ipsis regularibus subjecta, vel alias speciali mentione digna, absque legitima facultate accedunt, colloquendo etiam quodcumque modicum temporis spatium cum Monialibus, aut aliis intra clausuram degentibus, peccare mortaliter, eosque sub excommunicationis, privationis vocis activae et passivae, aliisque contra regulares accedentes sine licentia ad monasteria Monialium statutis poenis, posse ab ordinario tamquam Sedis Apostolicae delegato coerceri. Et die 7 junii ejusdem anni, facta relatione sanctissimo domino nostro, Sanctitas sua praesentem declarationem approbavit, ac typis dari, et servari jussit.

A. Card. Celsus praefectus.

Loco † sigilli.

S. Brancacius Archiepiscop. Adrianopolis secret.

I regolari che senza legittima licenza parlano con le Monache o con altre persone che vivono entro la clausura, quantunque ciò facciano per un buon fine, peccano mortalmente, come espressamente dichiarò la sacra Congregazione del Concilio.

Spoletana: accessus ad monasteria.

Et si sacra Congreg. eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, sub die 11 maji 1669, aperte declaravit regulares, qui ad monasteria Monialium absque legitima facultate accedunt,

colloquendo etiam per quodcumque modicum temporis spatium cum Monialibus, aut aliis intra clausuram degentibus, peccare mortaliter, hancque declarationem sanctissimus dominus approbaverit, ac typis dari, servarique jusserit: quia tamen nonnulli sunt, qui declarationem hujusmodi perperam interpretantes, verumque sensum subvertentes, varia confingendo sophismata, afferunt accedentes ad bonum finem non peccare mortaliter, et declarationem praefatam non obligare sub mortali contendunt, ad omnem tollendam dubietatem resolvendum.

Primo. An regulares accedentes ad colloquendum cum Monialibus sine licentia Episcopi peccent mortaliter ?

Secundo. An peccent mortaliter saltem stante d. declaratione sacrae Congr. Concilii cum approbatione sanctissimi ?

Die 26 novembris 1672 ead. Sacr. Congreg. ad utrumque respondit affirmative, etiam ex rationabili causa, quando non adest licentia, etc.

P. Card. de Alteriis praefectus.

Loco † sigilli.

S. Archiepiscop. Branciacus Episcop. Viterb. secret.

I regolari inviati alla grata di un monastero di Monache per fungere l'uffizio di predicatore peccano mortalmente, ed incorrono nella censura e nella pene stabilite, se dopo il sermone immediatamente si trattengono a favellar con le Monache, ovvero con una solamente, quantunque tutte le altre stiano ad ascoltare, ed il sermone versi intorno a questioni o dubbii spirituali, o sopra le materie intorno alle quali versi la concione, come espressamente dichiarò la sacra Congregazione del Concilio.

Edita vix lege, statim illam eludere malitia excogitavit; non ita quidem emanavit generale decretum arctissime prohibens colloquia regulariam cum Monialibus, quando jam super eo variae interpretationes confingi coeperunt, aliaeque nunc Bergomi suboriuntur; pro quarum resolutione supplicant confessarii Monialium quaerendo:

Primo. An regularibus missis ad crates Monialium pro munere praedicationis obeundo prohibitum sit sub peccato mortali censuris, et poenis, etc., immediate post cum ipsis Monialibus absque expressa licentia ad colloquendum immiscere sermones cum quaestionibus, vel dubiis spiritualibus, aut materiis ipsius concionis ?

Secundo. An talis prohibitio intelligatur tam de collocutione cum aliquibus Monialium, quam cum una tantum (omnibus tamen aliis audientibus) immediate post concionem?

Die 21 maji 1678 sacr. Congr. eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum ad utrumque respondit affirmative. Et ad id facit novissima Constitutio Clementis XII, incipiens Romanus pontifex, in qua revocat diversas facultates a romanis pontificibus per eorum vivae vocis oraculum, vel rescripta concessas; et tertiadecima revocata est sequens: Facultas regularibus alloquendi Moniales etiam consanguineas, aliasque personas intra clausuram degentes, absque peculiari superiorum, ad quos quomodocumque spectant, licentia. Unde caveant regulares, ne sine tali licentia Moniales, aliasque personas intra clausuram degentes, alloquantur; cum praedictus Summus Pontifex inter alia id prohibeat: sub poena excommunicationis, ac privationis officiorum, dignitatum, ac quorumvis beneficiorum obtentorum, vocis activae et passivae, nec non inhabilitatis ad audiendas confessiones, et ad officia, dignitates, et beneficia hujusmodi in futurum obtinenda, ipso facto absque ulla alia declaratione per transgressores respective incurrenda, a quo nonnisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente praeterquam quoad excommunicationem praesatam in mortis articulo constituti, absolutionis, dispensationis, seu rehabilitationis beneficium valeant obtinere.

I superiori regolari ed i confessori di Monache non abbisognano della licenza dell' Ordinario per parlare alle Monache commesse alla loro cura. Imperocchè questi vengono espressamente eccettuati nei citati decreti promulgati per ordine di Sisto V e di Urbano VIII, nei quali si legge: « Superiore cui monasterii, seu domus cura incumbit visitatore, vel visitoribus, confessarioque ordinario et extraordinario, cum ad tempus deputabitur, dumtaxat exceptis; et declaravit sacra Congr. Episcop., in Mediolanen., 25 novemb. 1592, ubi rescripsit commissario Apostolico observanti, che il soprascritto decreto (cioè fatto sotto Sisto V) non comprende il ministro delle provincie, nè gli altri superiori, per quei monasteri che stanno sotto il governo e cura loro; et in Caputaquen. 27 septembr. 1641, rescribens Episcopo, ut publicatum edictum reformaret ut infra. Essendosi doluto appresso la S. C. il ministro provinciale degli Osservanti di

cotesta provincia di Principato, che V. S. abbia con suo editto particolare proibito sotto pena di scomunica, riservata a sè medesima, che nessuna persona secolare e regolare, ancorchè sia confessore o superiore del monastero di Gioia (soggetto alla detta religione degli osservanti) o altro monastero, o operario necessario, possa andare a parlare alle Monache, ed entrare in clausura, eziandio per amministrare li sacramenti, o in altri casi di necessità, senza sua licenza. Questi E. E. miei signori mi hanno ordinato di scriverle, che se bene gli ordinarii dei luoghi possano sottoscrivere le licenze di parlare alle Monache, ed entrar in clausura dei monasteri anco soggetti ai regolari, nonchè per lo passato siano state solite sottoscriversi dai regolari solamente, come pretende esso ministro, ciò si deve fare congiuntamente con lo stesso superiore regolare, e non s'intenda dei confessori o superiori delli conventi dei frati, che hanno cura del monastero; perchè, come potrà vedere da sè stessa nel decreto stampato (*et est verisimile eidem fuisse transmissum illud sub Sixto, vel Urbano*) che se li manda qui aggiunto, detti superiori e confessori sono eccettuati nella proibizione fatta dalla sacra Congregazione sopra l'accesso dei regolari ai monasteri di Monache: onde V. S. potrà riformare il suo editto in questa conformità, per non darli occasione di giusto richiamo, che così la sacra Congregazione mi ha commesso di significarle, e Dio la preservi.

Il Card. S. Onorio.

E queste cose dir si devono tanto del superiore provinciale, quanto del locale, cui incombe la cura del monastero, come chiaramente rilevasi dalla parole della detta causa: *O superiori delli conventi dei frati, che hanno cura del monastero*, e dalle parole del decreto, nella detta causa *Mediolan.*, in cui si legge: *Non comprende il ministro delle provincie, nè gli altri superiori per quei monasteri che stanno sotto il governo e cura loro.*

In quanto poi si aspetta al vicario del convento, la medesima sacra Congregazione consultata dal vescovo Ripano nel dì 1.º settembre 1617, dichiarò espressamente che *vicarium fratrum absque Apostolicae Sedis licentia Moniales alloquentem in poenas in decreto generali contentas incidere, dummodo idem vicarius in prioris absentia ejus-*

dem prioris ordinis officii munus non obeat. » Così riferisce il Barbosa, *lib. 1 Juris Ecclesiastic. Univers., cap. 44, n. 265.* In questo luogo aggiunge che il sopraddetto decreto, non ha luogo nella Gallia, in cui le Monache non osservano la clausura, e che perciò i frati che parlano in quel regno con le Monache, anche fuori della clausura, non incorrono nelle pene inflitte, come abbiamo dalla sacra Congregazione rescrivendo al generale dei cappuccini, il giorno 15 marzo 1594, e di cui sono i seguenti decreti, che fanno al proposito nostro.

Sub decretis, quibus prohibetur accessus ad monasteria, comprehenduntur etiam equites Melitenses, utpote veri regulares; sacr. Congreg. Episcop. et Regul., in Tranen., 28 januarii 1603, et in decreto generali jussu Urbani VIII ab eadem sacr. Congreg. Episcop. et Regul. edito, 12 kal. decemb. 1623, ibi: Fueritque postmodum declaratum etiam equites S. Joannis Hierosolymitani sub eodem decreto comprehendi. Unde Episcopus potest procedere contra equites Hierosolymitanos, seu Melitenses, si accedant ad monasteria Monialium contra formam dicti decreti generalis, ut resolvit sacra Congreg. Episcop. et Regular. in Parmen. 29 augusti 1614, et antea in una d. Religionis, 18 februarii 1603, ac etiam in Neapolitana 12 julii 1599, apud Nicolium, in Floscul., verb. Hierosolymitani, n. 5, ubi, n. 6, affert alia decreta de eorum punitione, in Januen. 14 augusti 1584, et in Casentina 21 julii 1640.

Episcopus potest imponere censuras, aliasque poenas non solum contra regulares, sed etiam contra omnes clericos, et saeculares accedentes sine legitima facultate ad Moniales, sacr. Congr. Concil., in Viterbien. 26 junii 1627, et S. C. Episcop., in Urbinaten. 10 maji 1663, et in una Civitatis Castelli 16 januar. et 10 julii 1699, arg. cap. Monasteria 8, de vita et honestat. clericor.

Episcopus potest imponere excommunicationem latae sententiae sibi reservatam, non solum contra quoscumque accedentes ad Moniales, sed etiam contra Moniales ipsas colloquentes cum illis, etiam pro monasteriis exemptis, et subjectis regularibus, a qua excommunicatione nequeant superiores regulares absolvere, neque suos subditos, seu subditas incurras, ut expresse declaravit sacr. Congr. Concilii, in Viterbien. 26 junii 1627, et in Auxim. 26 junii 1638, apud Monacell., part. 2, tit. 15, formul. 15,

n. 16, ubi addit, quod sacra Congreg. Episcop., in Anconitana, 8 novembr. 1585.

I decreti che proibiscono il parlare con Monache comprendono anche le abbadesse, come per la quiete e la utilità delle Monache di Roma decretò Alessandro VII nella Costituzione che incomincia *Sacrosancti*, in cui apertamente dichiara, che sotto il nome di Monache in questa materia di favellare si comprendono anche le *abbadesse*, le *prioresse*, od *uffiziali* del Monastero, e così apertamente dichiarò pur anche la sacra Congregazione del Concilio l'anno 1654; la quale al dubbio proposto dal commissario generale dell'ordine dei minori di S. Francesco: « *An regulares ad dicta monasteria accedentes, et cum abbatissa alloquentes, incurrant poenas in eisdem decretis inflixtas, quam incurrunt regulares, qui accedunt, et loquuntur cum aliis Monialibus. Respondit: Regulares alloquentes cum abbatissa incurrere easdem poenas, lib. 19 Decretor., pag. 425, apud Monacell., part. 2, tit. 15, formul. 15, n. 17.*

Subcollectores accedentes ad colloquendum cum Monialibus sine licentia legitima incurrunt easdem poenas; sacr. Congreg. Concil., in Taurinen. et in Hipporegien. 15 maji 1628. Judices non possunt sine legitima licentia accedere ad collutorium Monialium ad interponendum decretum in contractu puellae saecularis existentis in monasterio, alias mulctari possunt etiam poena pecuniaria; sacr. Congreg. Concil., in Anconitana 18 novembr. 1645, lib. 17 Decret., pag. 525. »

I Vescovi e gli altri prelati, mentre si trovano fuori della propria diocesi, non possono lecitamente avere accesso alle Monache per favellare senza licenza dell' Ordinario del luogo e del superiore di quelle, e se si accostano incorrono nelle pene stabilite contro coloro che vi si recano per parlare senza la detta licenza. Imperocchè questi fuori del proprio territorio si riguardano come private persone, siccome è il preside fuori della sua provincia. Così fra i molti ritengono il Donat., *Prax. rer. Regular., tom. 4, tract. 6, quæst. 23*; Tamburini, *de Jure abbatiss., disp. 25, quæsit. 2*; Gaetano de Alessandri, *in Confessario Monialium, cap. 7, §. 10, quæst. 6*, nei quali luoghi riferiscono che così fu decretato dalla sacra Congregazione del Concilio nella causa *Baren.* del 20 marzo 1619.

I canonici della cattedrale e del capitolo esente, che si accostano per parlare con Monache senza la legittima facoltà, incorrono nelle censure e pene inflitte dall' Ordinario contro quelli che vi si recano senza licenza, come dimostra lo Sperelli, *decis.* 21, n. 58, con molti altri ivi citati. Imperocchè il Vescovo in questa materia procede siccome delegato della Apostolica Sede, e come tale ha a sè soggetti tutti, anche i privilegiati e gli esenti. E così espressamente dichiarò la sacra Congregazione dei Vescovi nella causa intitolata *Lucensi*, 19 gennaio 1618.

I peregrini e forestieri, se senza licenza parlano con le Monache, incorrono nelle censure e pene inflitte dall' Ordinario contro di essi, poichè il Vescovo, in quelle cose che concernono la clausura delle Monache, procede qual delegato della Sede Apostolica, non solo in quanto ai luoghi, ma anche in quanto alle persone, come apparisce dalla dichiarazione della sacra Congregazione del Concilio nel giorno 20 marzo 1619. E perciò i pellegrini ed i forestieri nelle cose che riguardano la clausura sono soggetti al Vescovo, come sarebbero alla Sede Apostolica, e, di conseguenza, hanno obbligo di osservare gli editti del Vescovo, che proibisce l' accesso alle Monache, come se fossero editti del Pontefice stesso, e, se operano in opposizione ad essi, incorrono nelle censure e pene da esso inflitte. Così assolutamente ritiene Gaetano de Alessandri, *loc. cit.*, q. 22, n. 2, ed altri contro l' opinare del Diana, del Pellizario e di altri, e tale è il decreto della sacra Congregazione dei Vescovi, nella causa *Tranen.*, del 15 luglio 1618.

I poveri che questuano alle altrui case possono, senza aver licenza, recarsi a questuare ai monasteri di Monache, e, purchè non abbia luogo l' inganno e la frode, non incorrono nelle sopraddette censure e pene, presumendosi che vi si accostino per presunta licenza del Vescovo, ed in questi casi cessa il motivo per cui fu fatta la proibizione, come l' uso dimostra e la pratica comune. Così dice il Donato, *l. c.*, Gaetano de Alessandri, *loc. cit.*, *quaest.* 14; il Pellizario, *loc. cit.*, *cap.* 5, n. 212. Così parimenti non incorrono nelle pene suddette i famigli che portano doni alle Monache per ordine dei loro padroni, purchè ciò facciano senza inganno e scandalo, poi-

chè questi hanno obbligo di obbedire ai loro padroni, e per simili casi si presume la tacita licenza del Vescovo del luogo, secondo il dire del Donato, *l. c., quaest. 27*; di Gaetano de Alessandri, *loc. cit., quaest. 14*; del Pellizario, *l. c., n. 113*, ed altri.

Ai maestri non si deve permettere l'accesso ai monasteri per istruire le Monache nel suono, nel canto, come espressamente dichiarò la sacra Congregazione dei Vescovi il 13 settembre 1585, di cui riferiamo le parole in proposito, ed altre ordinazioni ancora: « *Non permittatur accessus saecularium ad monasteria Monialium sub praetextu eas docendi sonum cymbalorum, aut alterius instrumenti, aut musicam, vel cantum etiam ad crates. Sic referunt Pignatell., tom. 6, consult. 85, num. 216; Gavant., in Manual. Episcop., verb. Monialium collocution. 4; Donat., loc. cit., q. 26; et Nicolius, in Floscul., verb. Musica, num. 5, sic habet expresse: Non conceditur quod Moniales possint a viris doceri, neque cantum, neque sonum, neque ad crates, neque ad portas; sacr. Congreg. Episcop., in Argentina, 25 aprilis 1602, et in Parinen., 8 maji, et in Regien., 15 julii ejusdem anni, in Maceraten., 17 februarii 1605, in Messanen., 10 junii et in Anconitana, 15 septemb. ejusdem anni, in Neapolitana, 8 novembr. 1604 et 5 julii 1647. Nisi brevi tempore pro cantu gregoriano; ead. sacr. Congr. Episc., 2 aug. 1647; 15 januar. 1649; 21 jun. 1650, apud eandem, loc. cit., n. 5.*

Non debet permitti Hebraeis accessus ad Moniales; sacr. Congreg. Episcop. et Regul., in Ravennaten., 26 novemb. 1594, apud Nicol., in Floscul., verb. Hebraeus, n. 2, his verbis: Non permittatur Hebraeis accessus ad Moniales, et accedentibus sine licentia infligatur exilium a civitate et dioecesi.

Moniales regularibus subjectae alloquentes cum regularibus etiam ejusdem ordinis licentiam legitimam non habentibus incurrunt poenas et censuras a Conciliis provincialibus, vel edictis episcopalibus in similibus appositas ex bulla Gregorii XV, de exemptorum privilegiis, incip. Inscrutabili. Sic sacra Congreg. Concilii, in Veronen., 29 januari 1655, in respons. ad 1 dub., apud Barbosam, in Summa apostol., decis. verb. Moniales alloquendi prohibitio, n. 9.

Regulares inventi alloquentes Moniales absque legitima licentia pos-

sunt ab Episcopo poena carceris puniri, ut expresse decrevit sacra Congregatio Concilii, in Faventina, 7 martii 1617, et iterum de anno 1624, sub Urbano VIII, ad dub. 14, ubi cum quaereretur: An posita dicta Constitutione (scilicet Gregorii XV, de exemptorum privilegiis incipient. Inscrutabili), regularis absque legitima licentia accedens ad monasterium Monialium regularibus subjectarum, ibique in loco colloquiis destinato cum Moniali colloquens, a dioecesano Episcopo tamquam Sedis Apostolicæ delegato coerceri, et puniri possit? Sacra Congreg. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum censuit posse. »

Quegli che parla con una Monaca da una casa vicina al monastero, o dalla pubblica via, incorre probabilmente nelle censure e pene inflitte contro coloro che si accostano a parlare con le Monache, poichè la principal causa, per cui viene proibito un tal modo di accostarsi, è quella per impedire il confabulare, come ritiene il Donat., *loc. cit.*, pag. 240, col. 2, *quaest.* 15, n. 2; il Grassio, *tit.* 1, *cons.* 22, *de Excomm.*, n. 23; Henriquez, *l.* 13, *cap.* 26, n. 22; Verricell., *tract.* 8, *qu.* 66, n. 20; Felice Podestà, *tom.* 1, *part.* 2, *num.* 1473; Pasqualig., *in Lauret.*, *num.* 1124; Merol., ed altri contro Diana, *part.* 2, *tract.* 2, *de dub. regular.*, *resol.* 48; Tamburin., *de Jure abbatissar.*, *disp.* 25, *quaesit.* 8, *num.* 1; Pellizar., *de Monial.*, *cap.* 5, *num.* 214; Gaetano de Alessandri, *loc. cit.*, §. 10, *q.* 1, ed altri.

E parimenti incorre nelle medesime censure e pene colui che parla con una Monaca per mezzo di cenni e segni, poichè anche in questo modo vengono espressi i concetti mentali e le passioni dell'animo, ed altrui vengono significate. Così il Grassio, *de Casibus reservatis*, *lib.* 2, *cap.* 5, n. 53; Tamburin., *loc. cit.*, *in respons. ad tertium*; Merola, *tom.* 1, *disp.* 1, c. 2, *de Voluntario* 3, *difficult.* 593 *et seq.*; Diana, *part.* 3, *tract.* 2, *de dub. regular.*, *resol.* 48; Donat., *loc. cit.*, *qu.* 14, *num.* 2; Gaetano de Alessandri, *loc. cit.*, *qu.* 1, e molti altri, riportati e seguiti da Filipp., *de Privileg. ignorant. in appendic. ad cap.* 4, n. 284.

Egualemente dicasi di colui che parla per mezzo di una interposta persona alla presenza della Monaca che ascolta, e per mezzo della medesima persona risponde; e di colui che favella ad una Monaca che ascolta e non risponde; come pure di quello che, contro

la legge diocesana, scrive alle Monache, non che dell' altro che favella con le novizie, o le educande ed altre donne che vivono entro la clausura, senza legittima licenza, come dice il Donat., *loc. cit., quest. 17*; il Riccio, *1 par. prax., decis., 647*; il Graffio, *lib. 2 de Casib. reservat., cap. 53*; e così espressamente si legge nel Sinodo Napolitano, in cui sta scritto: « *Etiamsi cum novitia, aut cum puellis, quae educationis causa ibi commorantur. Et de facto regulares, sine legitima licentia, loquentes cum praedictis, etiam praescindendo a statuto synodali, seu edicto Episcopi, incurrunt poenas Decreti sacrae Congregationis jussu Sixti V editi, ibi: Ne dicti religiosi, ullo quaesito colore, Moniales, sorores, aut quamlibet aliam personam intra clausuram degentem alloqui possint, et Constitutionis Gregorii XV incipient. Inscrutabili, ibi: Si deliquerint circa personas intra septa degentes; et decreto sacrae Congregationis Concilii de anno 1669, 11 maji approbati a Clemente IX, die 7 junii ejusdem anni, et ejus jussu typis dati, et servari mandati, ibi: Cum Monialibus, aut aliis intra clausuram degentibus.* »

Quando il Vescovo concede, per quanto abbiamo detto, la licenza, ovvero la dona il suo Vicario, in tal caso non lice al superiore regolare lo alterarla, aggiungendo o sottraendo qualche cosa, come dichiarò la sacra Congregazione del Concilio nella causa intitolata *Verulen.*, del 29 gennaio 1633, appo il Barbosa, in *Summa Apostolic.*, *decis. verb. Moniales alloquendi prohibitio, num. 11, ibi: « Monialium regularibus subjectarum superiores subscribentes post Episcopum, vel ejus vicarium licentias eorum, qui ad collocutoria accedunt, vel clausuram ingrediuntur, non possunt quid excludere, addere, vel adimere ex illis, quae Episcopus ipse aut vicarius pro cura et bono regimine clausurae in licentiis praescribit et apponit.* »

Intorno a questo punto dalla sacra Congregazione furono fatte le osservazioni seguenti, dicendo: « *Pro quo advertendum, quod talis licentia pro monasteriis in civitate existentibus debent primo loco subscribi ab Episcopo seu ejus vicario, et postea a superiore regulari; pro monasteriis autem existentibus extra civitatem in dioecesi debent priori loco subscribi a superiore regulari, et postea a deputato ab Episcopo; sic expresse sacra Congreg. Episc. et regul., in Camerinen.*

Edicta vero, quibus personis saecularibus ad eadem monasteria

Monialium prohibetur accessus, subscribenda et publicanda sunt a solo Episcopo private quoad superiores regulares. Sic expresse ead. sacra Congr., in d. Camerinensi, ibi: Edicta vero quibus personis saecularibus ad eadem monasteria Monialium accessus prohibetur, ab Episcopo dumtaxat subscribenda et publicanda esse decrevit, et nuper statuit etiam sacr. Cong. Concil., in Hieracensi visitationis 26 januar. 1692, in responsione ad 15, apud Monacel., part. 1, tit. XI, formul. 19. »

I regolari, onde poter favellare con le Monache, quantunque sieno loro soggette, anche nei casi permessi, abbisognano della licenza del Vescovo del luogo e del proprio superiore regolare, così che amendue le licenze devono copulativamente insieme concorrere; come dimostra il Donato, *loc. cit., tract. 6, quaest. 31, num. 5*; il Matteucci, *Official. cur., cap. 3, num. 18*; e come costa dal Decreto della sacra Congregazione dei Vescovi e regolari per ordine di Urbano VIII promulgato e da noi poi sopra riferito.

Altre regole poi la Congregazione sopraccitata porge intorno a ciò, dicendo: « *Regulares confessarii, et superiores seu visitatores, si alloquantur Moniales extra praecisam officii sui necessitatem, incidunt in poenas privationis officiorum, vocisque activae et passivae; sacr. Congr. Epis. et regul. in Ariminen., 22 januarii 1570, in Januen. 4 maji 1618. Licet non alloquantur ad malum finem; ead. sacr. Congr. Episc. in Placentina, 26 januarii 1624. Nec possunt rehabilitari per suos superiores; eadem sacra Congr. Episcoporum et regular. in una Venetiarum et Nucerina, 14 decemb. 1604, apud Nicolium in Flosculis, verb. Accessus, n. 2.*

Habens licentiam loquendi cum una determinata Moniali non potest loqui, nisi cum illa persona, quae in licentia nominatur. Sacra Congreg. Episcop. et regular. in Comen., 16 martii 1593. »

Da ciò apparisce che la licenza concessa ad un regolare non si estende anche al suo compagno, come rettamente insegnano il Cottonio, *lib. 4, contrav. 7, num. 88*; il Matteucci, *Official. curiae, cap. 3, num. 11*, ed altri. E sopra questo punto concordano parimenti varii decreti da noi già riferiti, i quali comprendono la proibizione in termini generali negativi, dicendo che « *nulli religioso, nulli regulari liceat* » ec. « *Nemo alloqui possit sine licentia,* » e simili. Ma del compagno si verificherebbe che parlasse senza licenza, adunque, ecc.

Ora diciamo di ciò che si aspetta ai confessori di Monache, tanto ordinarii quanto straordinarii ; sopra la qual materia avendo noi riferita alla voce CONFESSORE trattata in questo Supplemento, tom. I, una costituzione dell' immortale pontefice Benedetto XIV, che chiaramente espone quanto osservare si debba in proposito, ed alcuni dubbii sapientemente espone che furono mossi sull' argomento, ci limiteremo nel riferire soltanto quanto venne deciso, dichiarato ed ordinato espressamente dalla sacra Congregazione.

I confessori di Monache pertanto non possono essere eletti dalla università, cioè dalle medesime Monache, ma devono essere eletti ed approvati dal Vescovo del luogo, per i monasteri che gli sono soggetti. Così la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari nella causa *Lauretana*, discussa il 20 settembre 1588, e nella *Tuscolana* del 25 ottobre 1601, e nella *Regien.* del 4 settembre 1602. e nella *Vallisoleтана* del 26 ottobre 1604. Pei monasteri poi soggetti ai regolari devono essere eletti e deputati rispettivamente dai proprii superiori regolari, come dall' Argom. tratto dal Concilio Tridentino, *sess. 25, de regularibus et Monialib., cap. 10*, dalla Clementina *Dudum de Sepulturis, 2. Statuimus* e dalla Costituzione di Gregorio XV, che incomincia *Inscrutabili*. Ma quantunque così far si debba, conviene sempre che sieno giudicati ed approvati idonei dal Vescovo diocesano, come espressamente stabilì il sopraddetto Gregorio XV, nella citata Costituzione *Inscrutabili*, in cui dice : « *Confessores vero, sive regulares, sive saeculares, quomodocumque exempti, tam ordinarii, quam extraordinarii, ad confessiones Monialium etiam regularibus subjectarum audiendas nullatenus deputari (scilicet per superiores regulares) valeant, nisi prius ab Episcopo dioecesano idonei judicentur, et approbationem, quae gratis concedatur, obtineant.* »

Ciò espresso, ecco i decreti dalla sacra Congregazione. Dice in primo luogo : « *Potest tamen Episcopus in aliquibus casibus deputare confessarium saecularem, seu regularem etiam alterius religionis Monialibus exemptis, quando scilicet nulla ratione induci possunt, ut peccata sua regularibus confiteantur : sacr. Congr. in Regien., apud Pignatelli tom. 8, consult. 53, num. 5. Vel si injuste denegetur confessarius a proprio praelato ; eadem sacr. Congreg. ex Naldo, verb. Episcopus, num. 13.*

Et quod Episcopus in casu negligentiae superiorum possit deputare confessarium extraordinarium Monialibus regularibus subjectis, decrevit expresse sacr. Congr. Conc., in Cadurcen., 12 julii 1658, ubi cum ad instantiam Monialium S. Clarae quaesitum esset: An habere possint confessarium extraordinarium ab Episcopo dioecesano, non obstante contradictione superiorum regularium, quibus eadem Moniales subjiciuntur? Respondit: Habere posse confessarium extraordinarium ab Episcopo dioecesano in casu negligentiae superiorum regularium. Sic apud Monacell., part. 2, tit. 15, formul. 15, num. 6.

Insuper potest Episcopus ex justa et rationabili causa superiores admonere, ut ejusmodi confessores amoveant, et si superiores id facere detrectent, aut negligant, potest ipse praedictos confessores amovere, quoties et quando opus esse judicaverit; sic expresse statuit Gregorius XV, in d. Constit. incip. Inscrutabili, ibi: Liceatque Episcopo ex rationabili causa superiores regulares admonere, ut hujusmodi confessores atque administratores amoveant, iisque superioribus id facere detrectantibus, aut negligentibus, habeat Episcopus facultatem praedictos confessores et administratores amovendi, quoties et quando opus esse judicaverit.

Nec Episcopus tenetur hujusmodi causam significare superioribus regularibus, ut expresse decrevit sacra Congr. Conc., in responsione ad duodecimum ex dubiis circa dictam Constitutionem Gregorii XV, incip. Inscrutabili, resolutis, approbante eodem Gregorio XV et Urbano VIII, qui dictas responsiones et declarationes typis cameralibus imprimi iussit de anno 1623, apud Barbosam super Conc. Trid., sess. 25, de regularib. et Monialib., c. 5, a nu. 7; Fagnan. lib., 5 Decret., in cap. Cum capella de privil. in fine, et apud Tamburin. de Monialib., disp. 26, quaesit. 3. Dictum autem dubium duodecimum conceptum erat his verbis: Cum in eadem Constitutione statutum sit, ut liceat Episcopo ex rationabili causa superiores regulares admonere, ut amoveant confessores Monialium atque administratores bonorum ad eorumdem Monialium monasteria pertinentium, iisque superioribus id fecere detrectantibus, habeat Episcopus facultatem praedictos confessores et administratores amovendi, quoties et quando opus esse judicaverit; an ejusmodi causam Episcopus superioribus regularibus significare teneatur? Respondit: Ad duodecimum non teneri ejusmodi causam significare superioribus regula-

ribus ; sed hoc relinquere arbitrio et prudentiae Episcoporum, quorum conscientiam sacra Congregatio serio oneravit, ne facultate sibi hac in parte attributa quoquomodo abutantur ejus rei in districto Dei judicio rationem reddituri.

Confessarii Monialium durare possunt solum triennio, quo elapso, non possunt amplius audire confessiones in eodem monasterio per aliud tempus absque licentia sacrae Congregationis, alias declarantur suspensi ab audiendis confessionibus; sacr. Congr. Episcop. in Comen., 4 martii 1591, in Regusina, 2 octobris 1626 et 27 martii 1647, et saepe alibi. Quod habet locum etiam in confessario conservatorii puellarum, vel aliarum quarumcumque mulierum ; ead. sacr. Congr. Episcop., 18 martii 1649, et in Lucensi, 25 julii 1655. Confessarii vero dominicani et cassinenses non possunt durare in hujusmodi officio audiendi confessiones Monialium, nisi per biennium ex eorum Constitutionibus ; ead. sacra Congr. Episc., 17 novemb. 1645 et 8 junii 1657. Si autem esset quis deputatus confessarius ad aliquot menses per modum supplementi, poterit iste in generali deputatione confessarium, quae postea fiet, ab Ordinario eligi in confessarium ejusdem monasterii ad integrum triennium, quia prohibitio sacrae Congregationis de non eligendo Monialium confessario ultra triennium, cum sit odiosa, benigne, et in mitiorem partem est interpretanda; arg. cap. Odia 15 de regul. juris in 6 et cap. In poenis 49 eod. in 6, ita ut intelligatur de deputatione confessarii ordinaria, non autem de ea, quae sit per modum supplementi ; sic expresse d. Cajetanus de Alexandris in Confessario Monialium, cap. 6, §. 6, quaest. 3 et alii.

Confessarius, si, expleto triennio, ex dispensatione sacrae Congregationis eligatur ad aliud triennium, non potest rursus, expleto secundo triennio, absque alia dispensatione eligi ad tertium triennium ; vide verb. Abbatissa, num. 45, ubi sic fuit dictum in simili de ipsa confirmata ad aliud triennium per dispensationem, et fuit conclusum non posse eligi ad tertium triennium sine nova dispensatione, et fuit ad id allatum decretum sacrae Congregationis deputatae ab Innocentio XII pro causis Congregationis Cassinensium, 26 febr. 1694, in responsione ad quintum dubium.

Confessarii Monialium non possunt esse vicarii generales, quia Moniales de ipsis non considerent sacra Cong. Episcoporum. in Sorane, 23 julii 1587, in Mutinen. 3 februar. 1597. Neque parochi, si exinde cura

notabiliter pateretur; ead. sacra Congr. Episcop., in una Venetiarum 26 julii 1594, in Parmensi 7 martii 1652, in Taurinensi 2 augusti ejusdem anni, et saepe alibi. Neque minores conventuales, quibus id prohibitum fuit a Pio V; ead. sacra Congr. Episc. et Regul., in Ortonensi, 30 junii 1599, et in Neapolitana 20 martii 1621. Neque observantes provinciae reformatae S. Antonii Lusitaniae, quibus prohibitum fuit a sacra Congregatione sub die 7 novemb. 1653. Et generaliter regulares, non solum non possunt esse confessarii ordinarii, sed neque capellani Monialium ordinario subjectarum; sacra Congr. Episcop., in Pistoriensi 16 maji 1653. Unde ordinarii non possunt uti opera confessariorum regularium etiam pro confessariis extraordinariis, nisi in casu necessitatis; ead. sacra Congr. Episcop., 18 decemb. 1601, apud Nicol., in Floscul., verb. Moniales, n. 38, et sub die 1 octobris 1602, apud Barbosam, lib. Juris eccles. univers., cap. 44, n. 127. Et ad id Tamburin., de Jure abbatiss., disp. 16, q. 2, n. 4, refert duas epistolas sacrae Congregationis directas Patriarchae Veneto, in quarum prima, 12 maji 1617, ei prohibuit, ne regulares sine licentia sacrae Congregationis, deputaret confessarios Monialium sibi subjectarum, et in altera, die 7 junii 1620, eidem concessit, ut ob penuriam sacerdotum saecularium posset praedictos regulares deputare ad subeundum munus praedictum.

Sic etiam, licet parochi, ex dictis, non possint regulariter deputari confessarii Monialium, possunt autem, si exinde cura notabiliter non patiat, et ad id Tamburin., loc. cit., n. 4, refert pariter duas epistolas sacrae Congregat. directas Patriarchae Veneto, in quarum prima, die 17 martii 1592, id ei prohibuit propter praejudicium parochianorum, et detrimentum animarum, et in altera, die 22 februar. 1595, id ei concessit, ubi non adsit tale praejudicium et detrimentum animarum; idem etiam concessit sacrae Congreg. Concilii, in una Salutarium in responsione ad primum die 20 septemb. 1642. Sic pariter licet regulariter canonicus poenitentiarius non possit deputari confessarius Monialium, ubi non valeat utrique muneri satisfacere ex adductis a Pignatell., t. 7, consult. 13, a n. 1, potest tamen deputari, ubi valeat utrumque munus adimplere, ut censuit sacra Congreg. Concilii, in Januensi 11 septembr. 1666, apud eundem Pignatell., loc. cit., n. 4.

Editto, per norma dei confessori ordinarii ed straordinarii di Monache, intorno a ciò che da essi devesi osservare.

Gasparo, per la misericordia di Dio vescovo di Sabina della S. R. C. Cardinale di Carpegna della Santità di nostro Signore vicario generale. Avendo determinato il sacro Concilio di Trento, nella *sess. 25, c. 10, de Regul. Monial.*, doversi dare alle Monache, due o tre volte all'anno, il confessore straordinario, « *qui omnium confessiones audire debeat*; » più volte coll' esempio delle ordinazioni fatte dal glorioso S. Carlo Borromeo, che si leggono negli Atti della Chiesa di Milano, ed inerendo alle risoluzioni della sacra Congregazione dei Vescovi e regolari, affinchè la suddetta disposizione del sacro Concilio abbia pienamente il fine e l'effetto, pel quale è stata istituita, con varii editti emanati dal nostro tribunale è stato ordinato, che tutte le Monache sieno obbligate a presentarsi al suddetto confessore straordinario, benchè sia in arbitrio loro di confessarsi al medesimo, debbano però far quell'atto, « *ut monita salutis recipiant, et actum subjectionis exerçant.* » Ed, in oltre, che durante la facoltà del detto confessore straordinario non debba il confessore ordinario in qualsivoglia modo impedirlo nè accostarsi al monastero, e molto meno ascoltare le confessioni di alcuna Monaca, e ciò per giuste e rilevanti cause, per le quali in qualche Sinodo diocesano si è posta la scomunica *ipso facto*, alli confessori ordinarii, ed alcune religioni per costituzione generale han proibito con pene gravissime alli confessori ordinarii delle Monache a loro soggette, se si accostano alli loro monasteri nel tempo che vi sta lo straordinario; che però la Santità di nostro Signore, inerendo alle suddette disposizioni, ordina e comanda alle reverendissime madri superiore e Monache di tutti i monasteri e conventi di quest' alma città, ed anche agli stessi confessori ordinarii e straordinarii delle medesime, le cose infrascritte.

Primo, che in occasione, che si concede, secondo il solito, il confessore straordinario a qualche monastero, debbano, come sopra, presentarsi al medesimo tutte le Monache, incominciando dalla su-

periora, le novizie, educande ed altre secolari, che colle dovute licenze vi dimorano, sotto pena alle superiore della privazione del loro officio, ed alle Monache della privazione della voce attiva e passiva per un anno; siccome sta disposto dall' editto emanato sotto il dì 18 luglio 1603, d' ordine della sacra memoria di Clemente VIII, ed alle secolari sotto pena di essere licenziate dal monastero.

Secondo. Che per tutto il tempo che dura la facoltà concessa al confessore straordinario, non ardisca il confessore ordinario in qualsivoglia modo impedirlo, nè accostarsi al monastero, o molto meno sentire le confessioni di alcuna Monaca, ancorchè sia la superiora, novizia o conversa, nè di altra persona, che dimora nell' istesso monastero, nè queste debbano confessarsi al medesimo sotto la pena della privazione dell' officio al detto confessore, ed alle monache sotto le pene suddette, come parimente fu ordinato nel medesimo editto.

Terzo. Per conservare la pace nelli monasteri, e per buona direzione, e profitto spirituale delle religiose, ordina la Santità Sua alle Monache e secolari suddette, sotto le medesime pene, ed a tutti li confessori, ordinarii e straordinarii, secolari e regolari di qualsisia monastero di quest' alma città, sotto pena di carcere, ed altre ad arbitrio, che finito e terminato che hanno il loro officio, non debbono più accostarsi alli detti monasteri, nei quali hanno sentito le confessioni sacramentali, non tenere corrispondenza con qualsisia Monaca, inclusa anche la superiora, novizia, educanda, o altra che dimora nelli suddetti monasteri, benchè sia per lettere, ed in materia di spirito, essendosi osservato coll' esperienza, che simili corrispondenze e direzioni spirituali partoriscono confusione e scissure nelle comunità religiose, e, quel ch' è più, la poca obbedienza alli confessori ordinarii e straordinarii attuali.

Finalmente la Santità Sua ordina, che il presente editto sia universale a tutti i monasteri e case di oblate di quest' alma città, anche quelli governati dai regolari, e che hanno protettori particolari, se anche fossero gli eminentissimi signori Cardinali.

Volendo che il presente ordine, intimato che sarà alli monasteri e loro confessori, con lasciarne la copia o l' esemplare, che dovrà star

sempre affisso nel monastero e nella stanza del confessore, abbia la medesima forza, come se fosse a ciascheduno o ciascheduna personalmente intimato.

Dato in Roma dalla nostra solita residenza, questo di 12 dicembre 1708.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggio segretario.

Un confessore straordinario non viene mai dato per una Monaca particolare, dice la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari nella causa *Panormitana* del giorno 27 maggio 1603. Nè perpetuo nè per un tempo determinato, giusta la medesima sacra Congregazione dei Vescovi, nella causa *Januensi* del dì 27 aprile 1657, *ex dict. sess. 25, cap. 10*; se non per una sola volta dalla sacra Penitenziaria, o per licenza della sacra Congregazione, come decretò nel dì 1 settembre 1645, e nel giorno 11 gennaio del 1649, come si può vedere appo il Pignatelli, *loc. cit., num. 255*. Può tuttavia il Vescovo per una speciale ragione concedere un confessore straordinario ad una Monaca in particolare in punto di morte, poichè in questo punto, dovendosi in tutti i modi possibili provvedere alla salute delle anime, è ragionevolissima una tal concessione, come dicono gli autori, secondo il *cap. unic. de Stat. Regular., in 6*, e secondo il Tridentino, *sess. 25, cap. 5*. Così il Donat., *prax. rer. Regular., tom. 4, tract. 15, quaest. 29*; il Passerino, *de Stat. homin., t. 2, quaest. 187, num. 291*; il Monacelli, *loc. cit., num. 6*; il Bordonio, in *Miscellan., decis. 47*; il Gaetano de Alessandri, *loc. cit., cap. 6, §. 13, quaest. 4*, ed altri.

Il confessore straordinario può essere deputato dai superiori, in qualunque tempo dell'anno, e per certi giorni a loro benevisi, come ricercano le circostanze; poichè nulla determinando il Tridentino nè intorno al tempo, in cui devesi fare la deputazione, nè circa ai giorni da concedersi per udire le confessioni, lascia la cosa ad arbitrio dei prelati. La pratica però ricerca che tale deputazione si faccia ad ogni quadrimestre, ed, in quanto ai giorni, si ritiene lo spazio di quindici giorni da alcuni, e da altri anche meno; ed

in qualche luogo non si fa alcuna prefinitione di tempo. Per lo che in ciò devesi osservare la consuetudine di ciascuna diocesi ed ordine, avendo la consuetudine forza di legge, come si ha dal *cap. Cum tanto 12, de Consuetudin.* Lo spazio dei giorni incomincia poi a decorrere dal giorno dell'incominciato esercizio, poichè il tempo che riguarda l'atto incomincia con lo stesso atto, come insegnano la *Glossa, nel cap. Anteriorum 28, caus. 2, quaest. 6*; l'Imola, il Baldo, ed altri.

I prelati regolari nel regno di Spagna sono obbligati di assegnare almeno una volta all'anno pei monasteri loro soggetti un confessore straordinario o secolare o regolare di un altro ordine diverso, lo che ove non eseguiscono, potrà essere eseguito dal Vescovo. Così espressamente stabilì Innocenzo XIII, nella sua prima Costituzione che incomincia *In supremo*, al §. 19, dicendo: « *Cumque ex eodem Concilio Trident. confessor extraordinarius bis aut ter in anno offerri Monialibus debeat, qui omnium confessiones audiat; si in posterum superiores regulares quoad monasteria ipsis subjecta toties praedictum extraordinarium confessorem deputare neglexerint, vel si etiam ex proprio eodem ordine semper deputaverint, nec saltem semel in anno ad id munus elegerint sacerdotem aut saecularem, aut regularem alterius diversi ordinis professorem, in his casibus Episcopi pro suo arbitrio et conscientia deputationem hujusmodi facere possint, nec illa quovis titulo aut praetextu a superioribus regularibus valeat impediri. Et iterum statuit idem Bened. XIII, Constit. 10, incip. Pastoralis officii, §. 7, graves poenas imponens superioribus contravenientibus, ibi: Et quia mentis, ac intentionis nostrae est, ut remota quavis diversa intelligentia et interpretatione, praecise serventur ea, quae in eadem Innocentii praedecessoris Constitutione super assignatione, seu deputatione confessorii extraordinarii Monialibus sub praelatorum regularium gubernio viventibus disposita fuerunt, statuimus quoque, ut superiores, qui decretum illud quocumque titulo, vel praetextu non servaverint, vel ejus executioni aliquod impedimentum directe, aut indirecte praebuerint, ipso facto suspensionem ab eorum officiis, nec non privationem vocis, tam activae, quam passivae incurrant.* »

I confessori ed i cappellani di Monache possono celebrare la

Messa dei Santi di cui esse recitano l'uffizio, ma col messale romano e *de communi*, non però le Messe proprie dei medesimi Santi concesse dalla sacra Congregazione ai varii ordini: come decretò ed ordinò di osservarsi la sacra Congregazione dei Riti, il giorno 20 nov. 1717, approvando e confermando la cosa Clemente XI, nel giorno 4 dicembre dello stesso anno, come apparisce nel bollario del decreto 28 della sacra Congregazione dei Riti.

I confessori di Monache, secondo lo statuto della sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari dimostrato nella causa *Venetiarum* discussa il 2 maggio 1617, ed il 7 giugno 1620, devono avere l'età di anni quaranta compiuti, la quale ordinazione devesi estendere parimenti ai confessori straordinarii, come pei riformati dichiarò la sacra Congregazione del Concilio nella causa *Cosentina* del 26 novembre 1689, *lib. 39 Decret., fol. 340.* E secondo l'Epistola enciclica, in data 16 marzo 1703, per ordine del Pontefice inviata a tutti gli Ordinarii dell'Italia ed isole adjacenti, i confessori di Monache devono essere di età provetta, prudenti, zelanti e cospicui per vita esemplare. I compagni poi dei confessori devono avere una età maggiore degli anni quaranta, come decretò la sacra Congregazione dei Vescovi e regolari nella causa *Nolana*, del 21 febbraio 1617, ed Alessandro VII, nella Costituzione che incomincia *Felici*, §. 9, dicendo: « *Socii sint probatae vitae, et maturae aetatis.* »

I confessori di Monache non possono entrare nella clausura per seppellire le Monache o per celebrare le esequie. Così espressamente decretò la sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari nella causa *Reatina* del 10 marzo 1577, e nell'altra *Dominicanorum* del 30 genn. 1582, e nella *Ulissiponen.* dell'11 agosto 1620. Altrimenti tutti quelli che hanno colpa in tal fatto incorrono nella scomunica della violata clausura; come abbiamo dalla medesima sacra Congregazione dei Vescovi nella causa *Bononien.* del 20 agosto 1596, appo il Nicol., in *Floscul.* alla voce *Sepultura*, num. 6. E di fatto Alessandro VII, nella Costituzione che incomincia *Felici*, al §. 9, specificando gli atti che rendono lecito l'ingresso nella clausura, non fa menzione di quello che versa sulla sepoltura. Eccone le parole: « *Ad haec confessor Sanctimonialium, tam ordinarius, quam extraordinarius nimirum*

ingrediatur septa monasterii, nisi ad sacramenta Poenitentiae, Eucharistiae, et Extremae Unctionis ministranda Monialibus, vel aliis personis infirmis ibi degentibus, nec non ad commendandam animam agonizantium. »

Ecco altri Decreti in proposito emanati dalla sacra Congregazione : • *Confessarius Monialium clausuram ingressus ad administranda sanctissima sacramenta, recta via, et absque diverticulo eat, redeatque, nec in alia monasterii parte divagetur, etiam occasione visitandi alias infirmas, quibus sacramentorum administratio non est necesssaria ; sacra Congregatio Episcoporum. et Regular., 13 septembris 1583, apud Barsam, in Summa Apostolic. decis., verb. Confessarius Monialium num. 2; Lezana, in Summa quaest. Regular., tom. 3, verb. Clausura, num. 26; Gavant., in Manual. Episcop., verb. Monialium clausura, num. 44. Cum aliqua Monialis laborat in extremis, conceditur confessario pernolari in sua solita mansione extra clausuram prope monasterium, ut ingruente necessitate illico praesto esse possit vocatus ; ead. sacr. Congr. Episcop., 22 decembr. 1592, apud Pignatell., tom. 6, consult. 85, num. 253.*

Confessario Monialis infirmae confessionem audiente cellae janua aperta remaneat, et ambae comitatrices ad ejusdem cellae januam morentur, ita ut confessarius et infirma ab eis commode cerni possint ; ead. sacr. Congregat. Episcop., die 13 septembr. 1583, et novissime Innocent. XI per Epistolam Encyclicam ejusdem sacrae Congreg. Episcop., sub datum Romae 12 martii 1682. Confessarii quovis tempore etiam de nocte in casu necessitatis possunt clausuram ingredi ; ead. sacr. Congr. Episc. 15 septembr. 1583. Confessarius non potest ingredi clausuram ad audiendam confessionem illius infirmae, quae potest accedere ad sedem confessionalem ; ead. sacr. Congr. 13 septembr. 1585. Confessarii nulloatenus ingredi possunt clausuram praetextu comitandi operarios, medicos, chirurgos, vel alios ; ead. sacr. Congreg. Episcop. 13 septembr. 1583. Confessarii non possunt ingredi clausuram ad conspergendum cellas Monialium, aut alia loca aqua benedicta in die sabbati sancti, aut quolibet alio tempore ; sacr. Congregatio Episcop., 4 septemb. 1596. Confessarii nequeunt ingredi clausuram ad exorcizandam Monialem energumenam ; sacr. Congr. Episcop. et Regular. 1 julii 1606.

Confessarius non potest ingredi clausuram Monialium ad inibi missam celebrandam, ut pluries declaravit sacr. Congr. Episcop., et signanter

in *Lancianensi e in Pistoriensi* 16 julii 1585; in *Mantuana* 13 junii 1591 : in *Bononien.* 2 januar. 1601.

Se poi il confessore debba entrare nella clausura per ricevere una particola consacrata cadutagli nell'atto di comunicare le Monache, variano gli autori. La negativa opinione sostenuta dal Bisso, in *Hierar. sacr.*, tom. 2, alla voce *Particula*, num. 45, §. 12 ; il Gustaldo, cui aderisce il Quarto, in *rubric. missal.*, part. 2, tit. 10, sect. 3, dub. 3, *difficult.*, 4 ; ed altri, i quali vogliono che in questo caso la particola si debba prendere dalle Monache o dalla abbadessa, e porgersi al confessore od al sacerdote; poichè, dicono, l'ingresso in un monastero è più strettamente proibito che non il toccare una particola consacrata in caso di necessità ; ma ciò solamente si potrebbe ammettere, se un'unica particola cadesse, e vi fosse la Monaca da comunicarsi genuflessa, la quale potesse riverentemente prenderla, come insegna il medesimo Quarto, *loc. cit.*, ed il Chiericato, de *Eucharistiae Sacramento*, decis. 44, ed altri. Nel caso poi che non vi fosse alcuna Monaca da comunicarsi, varii dottori, fra quali il Chiericato, *loc. cit.*, il Gaetano de Alessandri, in *confessario Monialium*, cap. 7, §. 6, *quaest.* 7, rettamente dicono che può il confessore entrare per prendere tale particola, poichè più strettamente obbliga la riverenza verso un tale sacramento di quello che la clausura, poichè questa si ha per precetto ecclesiastico, quella per precetto divino, come insegna s. Tommaso, 3 part., *quaest.* 83, art. 3.

Ecco altri decreti della Congregazione a dichiarazione maggiore della materia : « *Confessarius Monialium etiam regularis non indiget speciali licentia ad ingrediendum pro necessitatibus sui officii, modo per monasterium non vagetur, sed, expleto ministerio, statim exeat; sacr. Congreg. Episcop.*, et *regul.*, in *Comen.* 9 martii 1609. *Confessarius debet ingredi clausuram cum cotta et stola, et non aliter; sacr. Congr. Episc.*, in *Lucen.* 29 martii 1589, et 22 decembris 1602. *Et hoc per quamcumque necessariam causam ingrediatur; ead. sacr. Congr. Episc.*, in *Cajetana* 29 januarii 1627 apud *Nicol.*, in *Flosculis*, verb. *Clausura*, n. 54.

Confessarii Monialium, quamvis generaliter deberent ingredi absque socio pro ministrandis sacramentis Poenitentiae, Eucharistiae et Extreme Unctionis Monialibus infirmis ex decreto sacrae Congreg. Episcop.,

13 septemb. 1583, relato a Pignatell., tom. 6, consult. 85, num. 231. Tamen hodie confessarius regularis, non obstante antiqua consuetudine, absque socio ingredi non potest, sed debet ei assignari socius, qui ipsi assistat, et sit aetatis ultra quinquaginta annos, vitaeque exemplaris; sacr. Congr. Episcop. et Regular., in Nolana 21 februar. 1617; apud Lezana, tom. 3, verb. Clausura, num. 27; Monacell., part. 1, tit. 9, formul. 5, n. 2; Barbosa, in Summa Apostolic. decis., verb. Confessarius Monialium, num. 14, et expresse Alexander VII, in cit. Constitut. incip. Felici, §. 9, ibi: Nec umquam ingrediatur nisi cum socio, qui sit probatae vitae, semperque maneat in ea parte monasterii qua confessorem videre, et ab ipso videri semper possit.

Confessarius regularis Monialium, ejusque socius (confessionis ac sacramentorum administrationis casibus exceptis) easdem Moniales absque sacrae Congregationis licentia alloqui non possunt; ead. sacr. Cong. Episcop. et Regular., in d. Nolana 21 februarii 1617, apud eosdem, locis citatis.

Confessarii extraordinarii Monialium a monasteriorum, in quibus degunt, aut religionis oneribus pro eo tempore dumtaxat, quo in confessionibus audiendis occupantur, excusantur; ead. sacra Congr. Episcop. et Regular. 10 martii 1593, apud Barbos., loc. cit., num. 7.

Habitatio confessarii, licet debeat esse vicina, non tamen sit conjuncta seu contigua monasterio, sed ab eo disjuncta, non solum per parietes, sed etiam per tecta; sacr. Cong. Episcop., in Ariminen. 22 januarii 1576; 19 augusti 1578, 2 jan. 1579 et 22 jan. 1591, in Bononien. 3 maji 1593, in Januen. 14 novemb. 1603, in Mantuana 22 novemb. 1604, et saepe alibi, et expresse statuit Alexander VII in d. Constitut., incip. Felici, §. 10 et 11, sub gravissimis poenis contra superiores, et confessores regulares transgressores, et novissime sacra Cong. Concil., in Ulixiponen. occidentalis 10 septemb. 1722, ubi decrevit, quod confessarii Monialium non possint habitare in atriiis monasteriorum muro circumvallatis contiguis monasteriis, et habentibus portam, quae clauditur; apud Ursu-
yam, in Miscellano primo sacro et profano, litt. C, n. 238.

Confessarii Monialium debent audire confessiones ex sede confessionali collocata, non quidem in sacristia, aut alio occulto loco, sed in ipsa ecclesia exteriori, habetur ex declaratione sacr. Congreg. Concil., in
Supplem. Vol. III.

Camerin., 29 novemb. 1605, his verbis: *Confessionalia ex sacristiis, et aliis locis occultis removeri debent, et collocari in ecclesiis exterioribus Monialium, et in Faventina 7 martii 1617 his verbis: Confessionalia Monialium in exterioribus ecclesiis omnino collocentur, et si illae in hoc renitentes fuerint, interdici debent. Sic apud Barbosam, in Summa Apostolic. decis., verb. Confessionalia, num. 1 et 2, et idem statuit eadem sacra Congregatio Concilii, in una Salutarum, in respons. ad 4 die 20 septembr. 1642.*

Confessarius Monialium certa annua merces constitui debet, quae juxta morem, et qualitatem religionis victui illius sufficiat, eademque merces monasterio, in quo degit idem confessarius, si regularis sit, persolvatur. Ceterum Ordinarii locorum prohibeant Monialibus sub aliquibus poenis, non tamen censurarum, ne ultra mercedem illam aliquid communiter, vel privatim eidem confessori, vel aliis quibuscumque fratribus tribuant, eisdemque fratribus, ne a Monialibus etiam sponte oblatum, aut donatum recipiant, sub iisdem poenis inhibeant. Sic sacr. Congr. Episcop. et Regul. sub die 29 novembr. 1605, apud Barbos., loc. cit., verb. Confessarius Monialium, num. 10. Unde confessarius accipere non debet a Monialibus victum dietim, nec utensilia, vel lineam supellectilem, sed tantummodo annuam provisionem; ead. sacr. Congr. Episcop., in Bononien. 19 junii 1601, in Januen. 28 januarii 1603, in Recanaten. 19 aprilis 1624; quae non excedat duos julios pro quolibet die; ead. sacr. Congr. Episc., in Neapolitana 27 septembr. 1652.

Confessarii Monialium nullo modo possunt comedere, refici, aut cibum sumere in earum monasteriis, seu in locis, ubi sunt crates, vel rotae in monasterium respondentes, vel in locis adeo vicinis, ut videri vel audiri possint a Monialibus, neque ante portam clausurae, ut expresse pro omnibus Regularibus statuit sacr. Congr. Episcop. 13 septemb. 1583 et nonis maji 1590 in decreto jussu Sixti V edito.

Per assolvere una Monaca repentinamente colpita da morbo, e vicina a spirare, in mancanza del proprio confessore, può qualunque altro confessore vicino, od anche un semplice sacerdote esistente vicino al monastero, o che possa casualmente entrare nella clausura senza una espressa licenza ottenuta, ed impartire ad una tale moribonda l'uffizio della assoluzione. Imperocchè, se, secondo i decreti

della sacra Congregazione, può taluno entrare senza permissione in un monastero per estinguervi l'incendio, o per soccorrere le monache in caso di imminente rovina, molto più potrà il confessore entrarvi nel caso esposto per assolvere la Monaca vicina a morire; poichè quanto non è lecito secondo la legge, lo diviene per la necessità, come abbiamo dal cap. *Quod non est*, 4, *De Regul., juris*, e la necessità non ha legge, dice il capo *Sicut 11*, *De consecrat., distinct. 1, cap. Omnes*, 1, *De Feriis*, cap. *Consilium 2*, *De observant., jejunior., cap. Consuluisti*, 3, *De celebrat. missar.* Imperocchè in qualunque disposizione s'intende sempre eccettuata la necessità, secondo il cap. *Licet 6 de poenit. et remission.* Ed a ciò annuisce anche il Tridentino, *sess. 14, De sacram. Poenit.*, cap. 7, dove dà la facoltà a qualunque semplice sacerdote di assolvere in punto di morte un penitente, quantunque non abbia licenza ed approvazione, e di assolverlo non solo dai peccati, ma anche dalle censure e dai casi riservati, aggiuntavi la ragione: « *Ne ipsa occasione aliquis pereat*, » la qual ragione milita anche nel caso nostro.

Quel confessore che sollecita una Monaca devesi denunziare al Vescovo od all' inquisitore, come ordina Gregorio XV nella Costituzione che incomincia *Universi*. La Monaca sollecitata, se non voglia denunziare, non può essere assolta, poichè sempre rimane nello stato di mortal colpa e nella scomunica maggiore quante volte moralmente, potendo denunziare, ricusa di farlo ovvero neglignente colpevolmente di farlo. Alla Monaca che ricusa di far la denunzia non può il confessore prostrarre il termine oltre il tempo prefisso dall' editto per la denunzia, poichè non ha alcuna giurisdizione sopra la legge del superiore, alla cui prudenza si aspetta di esaminare la necessità della protrazione. Ritengono però il Sairo, il Freita, l'Acuna ed altri appo il Diana, *part. 1, tract. 4, resolut. 27*, che può concederle il tempo necessario per consultare dei più periti, purchè ciò faccia con molta sollecitudine, e che frattanto sulla data promessa di denunziarlo possa essere assolta.

Una Monaca che ricusa di far la denunzia per troppa verecondia di parlar col Vescovo o coll' inquisitore, ovvero per timore di essere scoperta, o per altra ragione, può far la denunzia per mezzo

di un internunzio o per mezzo del confessore, cui il Vescovo o l'inquisitore può dar commissione di ricevere in iscritto e con giuramento la denuncia. Così dichiarò la sacra suprema ed universale Inquisizione per ordine di Urbano VIII, nel dì 27 settembre 1624, appo il Barbosa, e 25 *de Sollicitatione*, n. 89, con queste parole: E quando il penitente tuttavia persistesse nella medesima renitenza, N. S. si contenta, che dal Vescovo o inquisitore si dia autorità al confessore di ricercare per iscrittura e con giuramento la denuncia per portarla subito a chi gli avrà data l'autorità di pigliarla.

Altre cose in proposito le vedremo alla voce SOLLICITAZIONE.

E qui giova aggiungere le ultime risoluzioni della sacra Congregazione del Concilio, nella causa *Coloniensi*, del dì 16 novembre 1720, dove, per ordine dell'Arcivescovo, furono proposti gl'infrascritti dubbii: « 1. *An confessarii regulares possint saeculares extra mortis periculum absolvere a casibus Ordinario reservatis in casu.* 2. *An confessarii Monialium exemptarum, et praelatis regularibus subjectarum possint easdem, etiam extra mortis periculum, absolvere a casibus Episcopo reservatis in casu.* 3. *An supposito edicto supra recensito confessarius regularis extra mortis articulum absolvere possit saecularem complicem criminis carnalis externi mortaliter peccaminosi secum commissi in casu.* 4. *An supposito pariter eodem edicto confessarius regularis Monialium exemptarum absolvere possit Monialium complicem criminis carnalis externi mortaliter peccaminosi secum commissi, in casu.* Sacra Congregat. censuit: ad 1. *Negative.* Ad 2. *Affirmative, praeterquam quoad casus, quos Episcopus sibi reservaverit in materia clare spectantem ad jurisdictionem delegatam.* Ad 3. *Negative.* Ad 4. *Affirmative, quatenus non sit violata clausura.* »

Compriamo questo articolo allegando alcune cose in genere alle Monache spettanti. E per primo diremo che sono obbligate di recitare pubblicamente in coro il divino uffizio, tanto secondo l'antica consuetudine, quanto secondo gli statuti di quasi tutte le religioni, come pure della Clementina I, *de Celebrat. Missar.*, dove viene ordinato che « *in omnibus ecclesiis cathedralibus et regularibus, atque etiam collegiatis horae canonicae devote psallantur, convenienterque celebretur divinum officium diurnum pariter atque nocturnum.* » Le Monache

addette al coro, non obbligate in forza della regola all' ufficio divino, se dal coro si astengono, hanno dovere, sotto pena di peccato, di recitare privatamente le ore canoniche, secondo la consuetudine che obbliga sotto pena di mortal colpa; come insegnano il Gaetano de Alessandri, in *Confessario Monialium*, cap. 8, §. 1, quaest. 5; Felice Podestà, tom. 1, part. 2, num. 426; Tamburini, de *Jure abbatiss.*, disput. 14, quaesit. 1. n. 8; Lezana, in *Summa qq. regular.*, cap. 12, n. 8; cap. 25, n. 13; Navarro, de *Orat.*, cap. 7, n. 2; Sanchez, in *Consil.*, lib. 7, cap. 2, dub. 3, n. 6; Tamburin., lib. 2, cap. 5, §. 1, n. 13; Mastro, Busemb., Diana, Reginaldo, Stoz, Maldero, Gavanto, Bellochio, Portell., Sporer, t. 3, tract. *Appendic. de Horis Canon.*, cap. 1, n. 15, con molti altri da lui citati, e per tal modo il Reginaldo difende e ritiene vera questa opinione, che chiama per sino temeraria la opposta, il Sanchez la dice non probabile, il Diana da doversi interamente eliminare, come nota La-Croix, lib. 4, n. 1189, ed il Panormitano. Per la qual cosa, sebbene le Clarisse non sieno obbligate sotto colpa mortale a questa privata recita delle Ore canoniche in forza della regola, mentre Eugenio IV, nella Costituzione che incomincia *Ordinis tui*, dichiarò che non eravi mortal colpa in alcuna trasgressione delle cento e tre ordinazioni contenute nella prima regola di santa Chiara, «*praeterquam eorum quatuor, quae concernunt principalia vota, obedientiae scilicet, paupertatis, castitatis et clausurae, et super electione abbatissae, et depositione, peccatum mortale incurrant*; » tuttavia anche esse in forza della consuetudine sono obbligate siccome le altre sotto mortal colpa; poichè Eugenio IV nella detta Costituzione dispose solamente dei precetti ed obbligazioni, delle quali erano oltre modo aggravate le Monache Clarisse, nulla però disse della consuetudine comune a tutti i religiosi d' ambo i sessi, quale si è la recita privata delle Ore canoniche.

Le Monache coriste a cagione d' imperizia finchè imparino a leggere speditamente, secondo il giudizio dei prelati, dei confessori, o delle abbadesse, soddisfanno all' obbligo loro recitando l' ufficio delle laiche; come si può vedere appo Clemente VII, in *Compend. Privil.*, alla voce *Moniales*, §. 30, e come riferisce anche il Tamburini, de *Jure abbatiss.*, disp. 15, quaesit. 1, n. 10. Le Monache, nel recitare il

Confiteor, nulla possono cangiare nè dire: *Tibi mater, vobis sorores*, ma devono dire, come è nel breviario: *Tibi pater, vobis fratres*, secondo il decreto della sacra Congregazione dei Riti, in data del giorno 18 agosto 1629.

Le Monache, secondo la disposizione del Concilio Tridentino, *sess. 26, de Reform. Regular. et Monial., cap. 10*, debbono almeno una volta al mese confessarsi e comunicarsi, leggendosi: « *Attendant diligenter Episcopi, et ceteri superiores monasteriorum Sanctimonialium, ut in constitutionibus earum admoneantur Sanctimoniales, ut saltem semel singulis mensibus confessiones peccatorum faciant, et sacrosanctam Eucharistiam suscipiant.* » Per la qual cosa, sebbene dalla parola *admoneantur* i dottori appo il Barbosa, in *dict. Concil. Trident., cit. sess. 25, cap. 10, num. 3*, deducano che il Concilio ivi non obblighi sotto peccato mortale, il Gaetano però, il Navarro, il Dicastillo, ed altri che riferisce e segue il Chiericato, *de Eucharist. sacrament., decis. 49, n. 14*, dicono che le Monache sono obbligate sotto mortal colpa alla mensile comunione e confessione. Arg. Clement. *Ne in agro 1, 2. Sanc de Statu Monachor.,* dove alle Monache viene ordinato che ogni mese confessino i proprii peccati, e ricevano la sacra comunione.

Ora forniamo la materia coi decreti della sacra Congregazione: « *Moniales nequeunt se facere adscribi in societatibus Rosarii, Chordae, Cincturae, et hujusmodi; sacr. Congr., apud Pignatell., t. 6, cons. 85, n. 23, ibi: All'Arcivescovo di Zara, ai 27 di ottobre 1593. Non permetta, che le Monache si facciano scrivere tra le consuore delle compagnie del Rosario, o del Cordone, o d'altre.*

Sacra Congregatio Concilii censuit, in Placentina 9 decembr. 1651, per Episcopum fieri posse praeceptum Regularibus, ne absque sua licentia accedant ad ecclesias monasteriorum Monialium pro celebrandis ibidem Missis; apud Pignatell., loc. cit., n. 165.

Regulares non debent inservire pro capellanis in ecclesiis Monialium, nisi in casu magnae penuriae sacerdotum saecularium, et tunc religiosus deputandus de consensu sui superioris debet esse aetate ac moribus gravis, nec tractare, et loqui potest cum Monialibus; sacra Congr. Episc., in Sulmonen. 27 april. 1604, in Parmen. 14 julii 1607.

Unde, si Regularibus ab aliquo testatore reperitur injunctum onus celebrandi in ecclesiis Monialium, tale onus potest, immo et debet transferri ad eorum ecclesiam, vel alibi; prout laudando sacr. Congreg. Episcop. rescripsit Patriarchae Veneto, 15 junii et 8 augusti 1592, apud Monacell., part. 1, tit. 11, form. 23, n. 2.

Episcopus potest prohibere presbyteris saecularibus, ne celebrent in ecclesiis Monialium exemptarum, et regularibus subjectarum; sacr. Cong. Concilii in Hyeracen. Visitationionis 26 jan. 1692, in responsione ad septimum. Capellanus autem sufficit, quod approbetur a superiore monasterii, ut in d. Hyeracen., in responsione ad nonum, apud Monacell., loc. cit., n. 4.

In ecclesiis Monialium non possunt sepeliri cadavera saecularium absque licentia sacrae Congregationis et Monialium copulativa; sic pluries decrevit sacra Congreg. Episc., et signanter, in Montefeltrinen. 21 novemb. 1603, in Gravinen. 1 octob. 1650, Forosempronien. 23 augusti 1652, et in Maceraten. 8 novemb. ejusdem anni 1652, quae decreta iterum probavit; ead. sacr. Congreg. Episc., in Vercellen., 18 maji 1696, non obstante solito, referent. Eminentiss. Card. Pamphil., et in Mantuana 14 martii 1697; ponente eminentiss. Acciajolo, et in Camerinen. 6 martii 1713, ponente eminentissimo Corsino.

Licentia sacrae Congregationis requiritur etiam pro fabricando in ecclesiis Monialium sepulchro; ead. sacr. Congr. Episcop., in Ferrarien. 13 julii 1604. Et concedi solet personis benemeritis, vel cum eleemosyna competenti; ead. sacr. Congr. Episcop., in Messana 6 augusti 1601, et in d. Camerinen. 6 martii 1713; ponente eminentiss. Corsino. Et tunc officium facit parochus usque ad portam ecclesiae, et non ultra; ead. sacr. Congr. Episcop., in una Observantium 5 junii 1615.

Nulla adest prohibitio sepeliendi Moniales in ecclesia exteriori, ubi est in usu; ead. sacra Congr., in una Carmelitarum 20 septemb. 1594. Sed ubi non est in usu, debet fieri secrete de nocte, et cum solo sacerdote ac ministris necessariis; ead. sacra Congr., in Cremon. 13 martii 1595. Nec non cum licentia superiori; ead. sacra Congreg., in d. Carmelitarum 20 septembris 1594. Et omni casu debent Moniales deferre cadaver usque ad portam clausurae; ead. sacra Congregatio, in Torcellen. 14 decemb. 1618, et in Astoricen. 13 januarii 1623.

Moniales non possunt habere prospectum, nec retinere crates correspondentes in ecclesia presbyterorum saecularium, sive regularium, pro audienda Missa, sub praetextu, quod non possint ob illarum paupertatem manutenere capellanum: et Episcopus, ubi inveniat adesse, et retineri, debet omnino mandare quod removeantur; sacr. Congreg. Episcop., in Trojana adversus Moniales Annunciatae Foggiae, ad relationem eminentissim., Petrucci, 27 februarii 1693, quae cum parere distulissent variis excusationibus, iterum recurrentibus canonicis collegiatae, in quorum ecclesia prospectus in vim concordiae retinebatur, eadem sacra Congregatio 16 novembris 1696, rescripsit Episcopo omnino intra mensem decreta sacrae Congregationis exequatur, et procedat ad destructionem transitus.

Moniales nequeunt uti confessionario pro locutorio; sic expresso sacr. Congreg. Episcop., de mandato Clementis XI, in Epist. encyclica, sub 30 octobris 1706. Nec etiam possunt uti fenestrella communionis ad loquendum cum exteris; ead. sacr. Congreg., in d. Epist. encyclica. Sub tali prohibitione comprehenduntur confessarii etiam regulares cujuscumque ordinis: sic declaravit ead. sacr. Congreg. Episcop. 31 martii 1707, ut patet in Epistola directa eminentissimo Archiepisc. Mediolanensi impressa in Synodo Alexandrina, fol. 539.

Fenestrella communionis deservire non potest pro confessionario, neque per modum provisionis; sac. Congr. Episc., in una Burgi S. Donni 9 augusti 1604. Ibi ministratur chrisma Monialibus, et aliis in clausura degentibus; ead. sacra Congr., ibidem. Item velum profitentibus et consecratio professis; sacr. Congreg. Episcop., in Bonionen., 17 sept. 1617. Alias debet esse semper clausa fenestrellis ligneis interius, et exterius; ead. sacr. Congr., ibidem. Debet esse lata palmo integro, et alta dimidio; sacra Congr. Episcop., in Pisana 13 julii 1618. Et ita restringi, ut non possit ad alium usum deservire; ead. sacr. Congr. Episc., in Marcicana 5 decem. 1610. Clavis fenestellae communionis debet semper retineri ab abbatisa monasterii; sacra Congr. Episc., 30 octob. 1706, in d. Epistola encyclica.

Collocutorium nullo modo debet esse in secundo plano; sacr. Congr. Episcop., in Casolen. 6 martii 1612. Neque in ecclesia; eadem sacra Congr. Episcop. in Perusina 17 februarii 1587. Moniales nequeunt uti

pro collocatorio rota, vel cratibus in ecclesia existentibus; sacr. Congreg. Episcop., in Eugubina 22 septembris 1651, cum mandato carcerandi illos, qui ibi deprehenderentur in fragranti; ead. sacr. Congreg. Episcop., in Cesenaten. 7 februarii 1653.

Monialium famuli et famulae habitantes in mansionibus intra atria monasteriorum tenentur recipere sacramenta ab illis parochis, in quorum parochia sita sunt monasteria; sacr. Congr. Concilii, in Ulixbonen. Occidentalis 19 septembris 1722, et jam decreverat, in Leodien. 14 aprilis 1685, et in Spoletana 19 aprilis 1791, ubi etiam quod ad distos parochos spectet eos associare ad sepulturam.

Monialis professio irrita est, quando fit postea hermaphrodita; sacr. Congr. Concilii, in Spoletana 14 martii 1722, in responsione ad primum dubium, quo casu restituenda est ei dos; ead. sacr. Congr., ibidem in responsione ad secundum dubium.

Fenestrae particularium claudi debent, si prospectum habeant in clausuram Monialium; sacr. Congreg. Episcop., in una S. Benedicti 15 januarii 1602, et in Mediolanen. 5 martii ejusdem anni 1602, et saepe alibi. Cum cautela tamen, si domus erant monasterii, vel si via est intermedia; dubium enim est unde jure cogi possint? ead. sacra Congreg. Episcop., in Agrigentina 23 aprilis 1602, apud Nicol., in Floscul., verb. Fenestrae, n. 2.

Fenestrae vero, et quaevis alia foramina regularium spectantia in hortum, vel clausuram Monialium omnino claudenda sunt; ead. sacra Congr. Episcop., in Amoliensi 25 decembris 1603, et in Neapolitana 2 decembr. 1639. Fenestrae tam altae sint, ut ad lumen tantum serviant; ead. sacr. Congreg. Episcop., in una Civitatis Castelli 12 martii 1601. Nec tolerari debet, quod propter vicinitatem et correspondentiam fenestrarum Moniales possint videre vicinos, vel videri; ead. sacr. Congr. Episcop., in Nicostraten. 16 augusti 1594.

Cella vacans assignari debet secundum antianitatem. Nec superior regularis potest aliter ordinare; sacr. Congreg. Episcop., in Ferrarien. 3 junii 1597, in Urbinaten. 8 februarii, et in Januen. 5 septemb. 1692 et 3 julii 1693. Et antianitas incipit a die professionis, non habitus suscepti; ead. sacr. Congreg., in Paduana de anno 1608, 5 julii 1645, in una Augustiniens. Lombard. 7 januarii 1650, in una Observant.

21 augusti 1654, et saepe alibi. Non obstantibus mandatis superiorum; ead. sacr. Congr. in Mediolan. 5 februarii 1601, in Fuventina 29 aprilis 1603, in Aversana 26 januarii 1604, et 26 junii 1648. Nisi in aliquo monasterio adesset consuetudo inmemorabilis, quod cellae vacantes distribuantur, et assignentur ad arbitrium abbatissae, et discretarum; ead. sacr. Congreg. Episcop., in Mutinen. 24 januarii 1655.

Concedi potest Moniali cellam aedificare, eaque uti sua vita durante, vel alia a suis consanguineis aedificata; ead. sacr. Congreg. Episcop., in Cesenaten. 2 januarii 1601, in Ulixbouen. 16 januarii ejusdem anni, in Mantuana 14 februar. ejusdem anni, in Mexicana 31 maji 1602, in Eugubina 15 decemb. 1603, in una Civitatis Angelorum Indiar. 8 april. 1606, et saepe alibi. Nec debet ab ea removeri pro faciendo valetudinario; ead. sacr. Congreg. Episcop., in Assisien. 9 februarii 1624, in Caesaraugustana 11 maji 1635. Non potest tamen illam vendere; eadem sacr. Congreg. Episcop., in Mediolanen. Nisi cum licentia sacrae Congregationis, et consensu Monialium; ead. sacr. Congreg. Episcop., in una Venetiarum 3 maji 1647. Neque potest decernere, quod Monialis antiana, quae cellam optare volet, teneatur aliquid solvere; ead. sacr. Congr. Episc., in Januen. 22 decemb. 1620. Quod servari debet etiam in casu permutationis, ne via fraudibus aperiat; ead. sacr. Congreg. Episcop., in Neapolitana 17 novemb. 1628.

Monialium nulli conceditur facultas disponendi de cellis suis post obitum, sed ea dum vacaverit, superiorum arbitrio aliis Monialibus in ordine superioribus distribui debent; sacra Congr. Concilii, in Aversana 26 januarii 1604, apud Barbos., in Summa Apostolic. decis., verb. Monialis, n. 20, et lib. 1 Juris Eccles. univers., cap. 44, num. 59, ubi dixit id etiam decisum fuisse in Mutinensi 19 april. 1615. Et tanto minus disponendi de suis bonis, ea relinquendo huic, vel illi Moniali, cum id sit contra votum paupertatis, ut notant communiter doctores.

Moniales non debent dormire associatae; sacra Congreg. Episcop. et Regular., 21 maji 1615. Moniales diebus bacchanalium, nec unquam uti debent habitu virili, neque arma cujusvis speciei tractare; sacr. Congreg. Episcop., in Ferrurien. 27 april. 1604, ibi: Prohibeant Ordinarii, ne Moniales monasteriorum, tam eis, quam superioribus regularibus subjectorum in bacchanalibus, vel aliis temporibus recreationis utantur habitu

virorum, neque cujusvis speciei armis se accingant: est enim hoc odibile Deo, ut habetur in Deuter. 22, ibi: Non induetur mulier veste virili, nec vir utatur veste foeminea: abominabilis enim apud Deum est qui facit haec.

Monialibus non committitur clavis custodiae sanctissimi Sacramenti, sed penes eum sacerdotem semper esse debet, ad quem spectat cura illud administrandi; sacr. Congr. Conc., in Vallisoletana 12 januar. 1604. Monialium in monasteriis reliquiae asservari non debent, sed in exterioribus ecclesiis; sacr. Congr. Conc., in Faventina 7 martii 1617.

Dies festus titularis quoties modeste, et sine abusu celebretur, non potest Monialibus prohiberi, ne illum solemnizent; sacr. Congr. Conc., in Hyeracen. Visitationis 26 jan. 1692, in responsione ad 11. Prohibetur in ecclesiis Monialium cantus simplex, vel figuratus musicorum exteriorum; sacr. Congr. Episc. et Regular., in decretis generalibus editis sub Gregor. XIII, relatis a Pignatell., tom. 6, consult. 85, n. 7, et in aliis decretis a Barbosa, l. 1 Jur. Eccles. Univers., c. 44, n. 61, et in aliis posterioribus relatis a Gavant., Manual. Episc., verb. Monialium communes leges, in addit., n. 6; Crispin., de Visitat., p. 1, §. 42, n. 28. Episcopus prohibere potest, ne in ecclesiis Monialium etiam interioribus canatur ab ipsis musica lingua vernacula, quantumvis cantiunculae, et verba spiritualia sint, sicuti potest id prohibere in omnibus ecclesiis et oratoriis publicis; non obstante quacumque contraria consuetudine, censuit sacr. Congreg. Rit., in Hispanen. 3 sept. 1695 et 24 nov. 1696, referente eminentiss. card. Colloredo, in responsione ad quartum; qui cantus hujusmodi est contra ritum Ecclesiae.

Moniales in refectorio communi comedere, et in loco etiam communi laborare debent; sacr. Congreg. Concilii, in Messan. 1 august. 1603. Monialibus prohibetur cibum exteris parare, aut esculentia vendere, exceptis tamen rebus minimi momenti, pro infirmis scilicet parentibus, ac consanguineis dumtaxat; sacr. Congr. Conc., 1 julii 1606.

Moniales, completo officio, possunt recitare aliquem psalmum, orationem, vel collectam, quia hoc non est officio addere; sacr. Rit. Congr., 12 jan. 1600. Moniales, quae Breviario Romano uti consueverant, non sunt compellendae ad recipiendum monasticum; ead. sacr. Rit. Congreg., 6 maji 1622. Moniales ipsae tenentur legere, vel cantare cantu firmo

divinum officium, non vero earum capellani; ead. sacr. Rit. Congreg., 11 maji 1635. Moniales, nec ad chorum, nec ad professionem admitti debent, nisi legere noverint; sacr. Congreg. Conc., in Girgensi 22 januarii 1604.

Moniales nequeunt esse commatres etiam per procuratorem; sacra Congreg. Conc., in Mediol. 3 octobris 1677.

6 JY 50

FINE DEL TOMO VIGESIMOTERZO.